

LAVORO ISTORICO POSITIVO
SUL TAVOLIERE DI PUGLIA

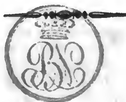
PER

DOMENICO DE MARTINO

DEDICATO

A S. E. IL DUCA DI SERRACAPRIOLA

VICEPRESIDENTE DELLA CONSULTA DE' REALI DOMINÎ
AL DI QUA DEL FARO ec. ec. ec.



NAPOLI
TIPOGRAFIA SIMONIANA
1857.

A S. E.

IL DUCA DI SERRACAPRIOLA

VICEPRESIDENTE DELLA CONSULTA DEL REGNO.

Eccellenza

Che la istoria delle Leggi, e specialmente quella della patria, venga studiata, n'è ben sentito il vantaggio, avendolo già sperimentato dalla giurisprudenza Romana, fonte perenne di ogni dritto; e dippiù allorchè parte di essa si sostiene affatto assodata.

La legge sull'amministrazione Civile va più soggetta a mutazione ed a cambiamenti, poichè parte tutta positiva ed economica. Si osserva tutto dì la legge sul Tavoliere di Puglia quanto interesse ha recato agli uomini più illuminati e dotti nella parte amministrativa dello Stato, e quali incerti risultati si son veduti in tutti i tempi, ed immense lacune hanno lasciato fluttuante quella interessante finanza.

Il perchè, visti gli esposti inconvenienti, e l'utile che può recare una raccolta di antiche leggi sulla parte del Tavoliere, ardisco presentare per la prima volta al pubblico sotto gli auspicî dell'E. V. un lavoro in cui pel mio debole ingegno, per l'età novella, e la mancanza delle migliori cognizioni, non ho potuto usare quella precisione di stile, quella proprietà di espressione, quella profondità di pensieri, che si debbono ad una sì interessante materia.

Quindi spero che lo voglia guardare con occhio di compatimento ; poichè l' ardente desiderio di rendermi utile allo Stato , figlio dell' amor proprio, mi hanno spinto ad eseguirlo.

Il mio lavoro ha per iscopo primo di rischiarare i dritti fiscali grandemente pregiudicati fra le passate rivoluzioni, ed esporre i danni della pastorizia e dell'agricoltura , fonte della ricchezza di questo regno ; ed il secondo ha per fine principale quello di riunire con ordine dinastico tutte le antiche leggi , istruzioni e regolamenti emanati sull' oggetto da Alfonso d' Aragona a questo anno che volge, acciò possa recar vantaggio al Magistrato che trattar deve questa materia, e così aver presente sott' occhio senza svolgere autori difficili lo stato in generale de' tempi passati sul sistema del Tavoliere, e dalla conoscenza di esse possono derivare efficaci risultati, ed un perfetto equilibrio al vantaggio del Reale Erario, ed al bene pubblico.

Supplico perciò umilmente l'E. V. far degne queste mie deboli fatiche di un generoso perdono, e della alta sua protezione , onde così impegnare sempre più la mia debolezza allo studio del dritto , mentre augurandole dal Cielo lunghissimi e serenissimi anni , mi permetto segnarmi

Umilissimo e devotis. servo
dell' E. V.
DOMENICO DE MARTINO.

▼

AL SIGNOR D. DOMENICO DE MARTINO

ADIBITO DELLA CONSULTA DE' REALI DOMINÌ AL DI QUA DEL FARO.

SIG. D. DOMENICO

Accolgo con piacere la dedica dell'opera vostra, augurandomi che essa sarà un preludio felice de' frutti che i vostri studii potranno procacciarvi, e con ciò sono felice di darvi un attestato della stima che vi porto per le vostre qualità proprie, ed in memoria del rispettabile nostro defunto amico che vi raccomandò alla mia protezione.

Napoli 16 Settembre 1856.

DUCA DI SERRACAPRIOLA.

PARTE I.

PREFAZIONE

> Lapides et ligna ab aliis accipio aedificii tamen extructio tota nostra est. Architectus ego sum ; sed materiam varie undique conduxi. Nequa arenearum sane textus ideo melior, quia, ex se fila gignunt, nec noster vilior, quia ex aliis libamus ut apes.
>
> JUST. Lips. in not. pol. Lib. I. Cap. I.

Triplice è l' elemento sotto cui può andar considerata una legislazione : lo storico, il positivo, il filosofico. Col primo noi guardiamo il modo come surta e progredita la legislazione in un popolo, le fasi e le subite vicissitudini ; col secondo appariamo lo stato presente di una legislazione derivata o figliata quasi sempre dalle antiche ; col terzo finalmente rimontiamo alle filosofiche idee informatrici delle legislazioni ne' diversi periodi, e guardando il passato come il presente arditamentosi ci spingiamo nell' avvenire, prevedendo l' ulteriore progresso, cui potrebbe la legislazione raggiugnere.

Necessario per l' elemento positivo o filosofico si è lo storico ; imperciocchè non si potrebbero conoscere bene le presenti leggi senza conoscere più le antiche, e non si potrebbe ricorrere all' idea progressiva che informa le presenti senza andar prima all' idea meno perfetta che ha informato le antiche. E poichè il dritto nato coll' uomo cresce e si sviluppa fra gli uomini nella società, così la storia del dritto di un popolo si rannoda alla storia politica del medesimo. Tutte le fasi e

movenze delle legislazioni provengono dalle fasi e movenze delle nazioni. Variando i costumi di queste, variano eziandio i bisogni, e variando i bisogni variano le leggi. Ben disse adunque il sentenzioso Tacito: Cunctis rebus inest quidam velut orbis, ut quemadmodum temporum vices, ita morum vertantur. *E bene ripetè poscia l' autore della storia naturale lo stesso principio, lorquando scrisse che la natura dà la forza del genio, la tempera del carattere e la forma del cuore. La educazione non fa che educare il tutto.*

Le leggi di un popolo altre son pubbliche, altre son private. Tra le pubbliche occupano distinto luogo le amministrative e l' economiche. Obbietto delle prime è la cosa pubblica, obbietto delle seconde la ricchezza pubblica. Le leggi amministrative che, al dir del Romagnosi, tendono a stabilire il rapporto tra i governanti ed i governati: i mezzi per conservare questi rapporti medesimi, mercè l' azione governativa su le persone, su le cose, e su tutto ciò che l' ordine pubblico interessa e riguarda, sono molto spesso informate dall' economiche; ed il motivo si è appunto perchè trattando le leggi Amministrative anche della proprietà pubblica, è mestieri che le stesse contenessero i principii per conservarla ed accrescerla. Principii che senza dubbio si appartengono alla più alta economica disciplina.

La ricchezza delle Nazioni è quasi sempre figlia della pubblica economia. Ove la economia progredisce, ivi è ricchezza. La pastorizia e l' agricoltura chiamate da uno scrittore le genitrici dell' uman genere, danno materia alla scienza economica; la mano industre dell' uomo poi l' amplia, e la perfeziona.

Un esame delle leggi economiche presso noi si ha nell' amministrazione del Tavoliere di Puglia, la quale incominciata imperfettamente come ogni umana istituzione, sta progredendo di tratto in tratto; illustri Monarchi, tra cui annoverar si possono Alfonso d' Ara-

gona e Carlo III, non poche innovazioni recarono all'amministrazione del Tavoliere. Come uomini dotti in diverse epoche con opere profonde attesero ad equilibrare quella fluttuante amministrazione. Nel periodo di parecchi secoli dal sistema Aragonese della locazione, si fe' passaggio a quello della censuazione, idea filosoficamente addimostrata dall' immortale Cavaliere Filangieri.

Noi facendoci ad esporre una materia intrigata, non che nuova in certo modo, divisiamo partire il trattato in due parti: nella prima sporremo la storia del Tavoliere da' Romani fino al secolo transatto; nell'altra analizzeremo lo stato presente dello stesso, facendo lumeggiare le idee informatrici come dell' antica, così della presente amministrazione. A tal modo procedendo noi verremo a svolgere la materia sotto il triplice elemento con che suol essere trattata ogni branca di legislazione: Storico, Positivo, Filosofico.



STATO PRESENTE DEL TAVOLIERE

CAPITOLO PRIMO.

Il tratto del paese di che parliamo è un vastissimo piano chiuso da un lato da belle ed amene colline. Il terreno si presta più che ogni altro alla produzione de' cereali, e massime grano: da'colli si hanno oliveti ubertosi, e di buona qualità; tutto poi si presenta opportunissimo alla pastorizia delle pecore, e l' agricoltura vi prospera mirabilmente, favorita ancora dal clima, e da altre fisiche circostanze. Pertanto la metà del suolo è destinata alla coltivazione, e l' altra al pascolo de' bestiami; per la copiosa raccolta de' cereali è il più dovizioso granaio del Regno, e per la buona pastorizia si hanno ottimi formaggi, e specialmente nel territorio di Lucera e Biccari que' terreni ricacciano in sopr'abbondanza tutt' i prodotti di prima necessità. I terreni atti alla pastura danno assai nutrimento agli armenti pecorini, che oltre si fanno buoni formaggi, àssi il vantaggio delle lane; come di fatti sono le lane Lucerine. Cirignola ha il suolo in varie parti impregnato di sostanze bituminose, i suoi vini riescono di molta forza; par che bisogna usarne con riguardo, poichè talvolta avviene che si risente di qualche danno alla testa; le frutta che vi si raccolgono sono saporitissime, l'erbe che nascono naturalmente aromatiche dalle praterie, riescono ottimi latticinî; quegli industriosi agricoltori non trascurano il frutto del lentisco, ricavandone l' olio di una buona qualità.

Il piano di Puglia, di che parliamo, è conosciuto sotto il nome di Tavoliere. Esso ha 65 miglia d' estensione da Terra Maggiore fino ad Andria, e 26 da Troja a Rignano. Sulla sua origine abbiamo un'assai chiarezza, ed utile memòria dal dotto Varrone. Poichè avea detto esso era un fondo di mare; ma poi le spesse e grandi frane de' vicini monti il ripianarono, empiendolo delle ghiaie e terre che vi si depositavano. Esso è favorito dal

clima che ivi è più che in ogni altra parte meridionale di quelle regioni si sente temperato e dolce: ma non è così delle acque di che scarseggia, onde il lirico latino potè dire quella terra *siticulosa.* Ma non pertanto col favor del clima e delle piogge periodiche che vi cadono, esso riesce di una fertilità ammirevole.

Da diversi autori siamo assicurati, e dallo stesso Varrone, che sempre fin da' tempi più remoti le pecore si mantenevano al pascolo della Puglia, onde poi nell'inverno godere que' del Sannio e della Sabina; poichè gli armenti secondo il nostro clima non possono reggere e mantenersi nel medesimo luogo, e vivere degli stessi erbaggi. — I Romani concedevano a' nostri l'uso di quell' erbe, perchè erano tenuti a pagare annualmente un dazio secondo il numero degli animali. Onde rendere più sicura questa rendita, col tempo i pascoli si posero in affitto, colla esazione di una data fida; l'utile formava uno de' più forti e cospicui proventi dell' erario Romano.

La Legge che regolava la esazione del dazio venne abolita, unitamente i Vettigali su i pubblici campi, ed indi la trasmigrazione degli animali venne da' particolari e particolarmente professata.

La venuta de' Barbari distrusse, abbattè la potenza Romana, ed introdottosi il principio della feudalità, le guerre civili, e la incursione di tanti stranieri sconvolsero il regime di questo regno, e così non ebbe più luogo la trasmigrazione delle pecore da'luoghi freddi e montuosi, ne'luoghi piani ed ameni delle Puglie.

I Normanni venuti nel nostro Regno riunirono sotto un sol Governo questo regime; quindi nella coltura i pastori ripresero con libertà il pascolo degli animali secondo l' antica trasmigrazione (1).

Riunito nella persona di Ruggiero il titolo di re, questi stabilì quella Monarchia sì nobile e sì forte che tuttora persiste, e che meritamente fe' scolpire nella sua spada l'esametro: *Appolus et Calaber*, *Siculus mihi servit et aper*; e così riprodusse l'antico dritto della fida sugli erbaggi, e su i pascoli, e su le ghiande, da' quali cespiti si otteneva la maggior parte dell' introito doganale.

Alla venuta dello Svevo Federico II, savio monarca, che seppe maravigliosamente ricongiungere in sè il triplice carattere di legislatore, di guerriero, e di poeta, il peso de' pubblici tributi fu molto aumentato; egli si diè cura agevolare il passaggio delle pecore nelle stagioni estive da un luogo in un altro, assicurò la coltura de' pascoli medesimi, proibì espressamente le gravezze usate da' più potenti verso i pastori; stabilì nelle sue costituzio-

(1) De D minicis.

ni i diversi modi di amministrazione di questa interessante parte dell' erario, coll' intestazione: *De animalibus in pascuis assignandis*. Tutte le sue leggi, per questa parte, furono al vantaggio dei pastori per la libera trasmigrazione; ed allora fu ch' ebbe principio la cerimonia doganale del Tavoliere. E di fatti sappiamo che nell' anno 1232 quella rendita ascese ad once cinquemila e dugento.

Caduta la famiglia degli Svevi, successe al reame di Napoli e Sicilia il Conte di Provenza Carlo d' Angiò, il quale per acquistarsi la benevolenza de' sudditi, cercò di alleggerire il peso dei pubblici tributi, e promuovere la pastorizia e l' agricoltura.

Assunse a conto del Real Erario il mantenimento di diverse specie di animali, e mettere a coltura tutte le terre fino allora incolte. Questi provvedimenti distrussero l'antica rendita su la fida, su gli erbaggi, e su i pascoli; ed acquistò un miglioramento il Reale Erario su i fondi posti a coltura.

Allorchè Alfonso d' Aragona si vide pacificamente possessore di questo Regno, cercò pienamente equilibrare e stabilire gl'interessi delle Reali Finanze, e nel contempo quelli della nazione, osservando che i dazi degli antichi tempi imposti su que'prodotti mentre gravitavano que' particolari, di poco giovamento erano ai positivi bisogni dello Stato; cercò quindi, senza alterare punto le antiche tasse, promuovere l' industria e la pastorizia, col secondare la costante inclinazione de' pastori, nel menare a pascolo le pecore nella stagione estiva nelle pianure della Puglia, e distribuirle col pagamento di una moderata fida. Riunì per tal modo tutte quelle terre del pubblico demanio, le altre terre assegnate a' comuni, desolate per le passate vicende, ponendole a coltura, per quell' uso, facendo passare a que' pascoli vantaggiosissimi, le pecore, vacche, bovi, e giumente che calavano dalle vicine montagne. Assegnò questa interessante amministrazione a Francesco Montluber, dandogli piene facoltà, ad eccezione di poche istruzioni generali conferitegli sulla dogana.

Distribuì in primo luogo gli erbaggi in 43 locazioni ne' migliori siti della Puglia, cominciando da Civitate fino ad Andria nella lunghezza di miglia 70, e 30 di larghezza. Stabilì una determinata fida pe' pastori indigeni, ed una minore per li forestieri: distinse i diversi erbaggi che servir dovessero per le diverse qualità di pecore; un' altra parte più opportuna la riserbò alle vacche. Acquistò i pascoli posti fra i fiumi Forlore e Sangro, come siti di riposo per gli animali inviati a' pascoli, onde trattenersi, per indi a' 15 ottobre potessero entrare nelle rispettive locazioni.

Fu accorto il doganiere Montluber a dare la buona situazione alle pecore col ripararle dalle intemperie, e dalla rigidezza dell' inverno; i siti stabiliti si denominarono *Poste*.

Ordinò i diversi modi come coltivare gli erbaggi più o meno

teneri, e questi li adattò alle diverse qualità di pecore. Stabilì delle terre più sostanziose per gli erbaggi, che servir dovessero pel nutrimento delle vacche: questo sito venne denominato *Mezzana*.

Da queste energiche misure e disposizioni ne venne il concorso de' particolari nelle sopraddette locazioni; quindi il doganiere fu costretto, colla facoltà conferitagli di acquistare altre terre vicine, assegnando a' proprietari de' fondi un'annua fida su i prodotti degli erbaggi, che da essi si ricavavano; e come le terre non erano molto fertili per gli erbaggi, così furono destinate per quelle pecore sterili, di minor pregio, e più forti.

Migliorata la posizione della dogana, Alfonso assegnò al doganiere un altro uffiziale col nome di *Credenziere*, che esaminasse con esattezza la esazione della fida della generale locazione: venne al pari destinato un Uditore, che amministrasse la giustizia nelle controversie che per tal causa si elevassero; diede infine la facoltà al doganiere, di poter nominare un cassiere a ricevere la esazione; nominò de' cavallari uffiziali, che badavano per lo esatto adempimento ed esecuzione delle disposizioni superiori.

Onde le cose fossero andate con la maggior possibile esattezza, il Sovrano emanò delle istruzioni divise in 28 Capi, dove si procurava ogni vantaggio che recar si potesse a' locati; cercò in tutte le maniere come agevolare il concorso degli animali, e la sicurezza degli erbaggi ad essi. Ritrovò infine ogni mezzo al buon andamento di quella dogana.

Finchè visse il doganiere Montluber gli affari di quell'amministrazione andarono sempre innanzi con molto vantaggio.

Appena morto Alfonso d'Aragona le pretensioni de' principi Angioini sconvolsero gli affari della dogana. Postosi in pacifico possesso il re Ferrante nell'anno 1465, il medesimo collocò Gaspare Castiglione al governo di questo real patrimonio. Fu questi così accorto e zelante nello immegliamento e perfezionamento dell'amministrazione del Tavoliere, che non solo si ebbe la concorrenza de' locatori, che occupavano gl' interi pascoli, ma furono occupati tutt' i *Riposi* lasciati da Montluber per le circostanze straordinarie.

Furono inoltre per ordine del re prese in affitto altre terre, pagando a' possessori di esse un giusto prezzo degli erbaggi ricavato dal prodotto della fida.

I sommi vantaggi ottenuti dalla esatta amministrazione della pastorizia verso il reale erario, ed alla nazione, indussero il re Ferrante a sempre proteggerla; accolse quindi varie suppliche nell'anno 1470 umiliate da'deputati dell'intero corpo de'pastori per la conferma degli antichi privilegi, come ancora per le altre concessioni, ed il re si benignò accoglierle con istraordinaria clemen-

za: fu allora che venne accordata la distribuzione del sale, necessario per gli armenti, meno del prezzo di quello che si era generalmente tassato. Si dimandò espressamente la separazione degli animali de' potenti dagli altri de' poveri, perchè nella divisione de' pascoli non vi fosse parzialità, nè timore di prepotenza, e si sollecitarono le altre provvidenze dirette a rimuovere ogni ombra di soggezione, e di dipendenza. Si volle assicurata la sussistenza de' pascoli estivi, colla proibizione di farsi la compra delle montagne, per rivendersi, e della introduzione delle pecore forestiere. Le altre particolari dimande espresse fra i diciotto capi della supplica furono dirette alla maggior felicità dell' industria, ed al sollievo de' pastori. Essendosi la munificenza del Sovrano degnata di secondarle, si formò con quelle grazie il più stabile fondamento de' privilegî della dogana, onde i possessori degli armenti furono sempreppiù allettati a moltiplicare il concorso de' reali pascoli di Puglia.

Nell' anno 1474 la dogana trovavasi in un florido stato meglio equilibrato ed utile. Per preferenze ed abusi recati dal doganiere Castiglione verso alcuni potenti baroni, a'quali rilasciava parte degli erbaggi, coll' estendere la cultura delle terre; questo portò la lagnanza de' pastori, i quali ricorsero al monarca per la riforma su di alcuni punti delle istruzioni e legge doganale divisi in 28 capi, dimostrando la necessità della divisione de'pascoli de'potenti da quei de'poveri, gli abusi della divisione de'pascoli; da ciò ne venne la destituzione del Castiglione.

Prescelto al governo della dogana Nicola Caracciolo, il quale ebbe cura di migliorare sempre il governo della dogana, facendo accogliere le suppliche e le modifiche presentate da' pastori, ai piedi del real trono, sulla legge doganale.

Le lagnanze de'pastori si riprodussero su le stesse cause passate, per gli abusi commessi ancora dal doganiere Caracciolo per la restrizione di alcuni pascoli concessi a favore di alcuni suoi parenti. Esaminato ciò dal tribunale della dogana si credè spediente mandare altro ministro più efficace e giusto, che meglio potesse guardare gl' interessi di quell' amministrazione; si prescelse quindi il dottor Nicola Antonio di Minadois, il quale, esaminate le cose, fece restituire a' pastori i pascoli perduti, e restringere quelle terre poste a coltura per malizia e poca disciplina degli uffiziali di dogana. Ma la pastorizia non pertanto fu di nuovo sconvolta allorchè i Francesi vennero ad invadere il nostro regno, ed avendo preso di mira la Puglia per le sue considerevoli rendite, e perchè formando parte principale del real erario, cercarono fermarsi in quelle provincie, coll' impegno d' impadronirsi

---

(1) Vedi Pram.

colla forza, e togliere il mezzo principale che sarebbe stato necessario per la difesa. Passati quindi gli eserciti Francesi in quelle parti distrussero e devastarono quelle terre così proficue e vantaggiose per la pastorizia, e per lo Stato.

Allorchè venne quel gran trattato fra Luigi XII re di Francia, e Ferdinando il Cattolico per la divisione di questo regno coll' approvazione del Sommo Pontefice Alessandro VI decaddero le industrie stabilite in dogana, atteso la guerra che ancora sostenevasi fra il capitano Duca di Nemours, ed il gran capitano Consalvo, comandando l' uno la parte francese, e l' altro quella della Spagna, a chi spettasse la Puglia: venuti a fatti d' arme, precisamente sulle terre del Tavoliere, le ridussero in un miserevole stato, ed in estrema desolazione que'pastori che fuggirono ne' più reconditi siti delle vicine montagne per evitare la sfrenata licenza militare.

Il gran capitano Consalvo dopo la battaglia di Cirignola prese la Puglia; le sue prime cure in dirigere gli affari dello Stato furono di ripristinare la trasmigrazione delle pecore, e stabilire l' equilibrio sulle terre del Tavoliere: onde poi dal saggio ministro Conte di Ripacorsa D. Giovanni d' Aragona fra le dolcezze della pace, avuto relazione dello stato del Tavoliere, vi stabilì la reintegrazione de' terreni occupati in quegl' infrangenti.

Assodate le contese che mantenevano agitato questo regno coi nuovi trattati conchiusi da Cesare col Pontefice e col re di Francia, fu prescelto al governo del regno D. Pietro di Toledo.

Quel savio Ministro si occupò a riordinare tutt'i gravi dissesti nati fra le passate rivoluzioni in danno della dogana, facendo quindi passare all' amministrazione di questa importante parte finanziera l' ottimo Giovanni di Figuaroa, colla piena facoltà di riunire alle locazioni tutt' i terreni occupati nelle ultime invasioni del regno. Furono da quel savio Augusto secondate le domande de' pastori divise in 28 capi (1), nel mentre si è veduto costantemente quelle grazie aver costituito il principale sostegno dell' economia della dogana.

Promosso il reggente Figuaroa in Spagna alla carica di Presidente di quel Supremo Consiglio d' Italia, Ferrante di Sangro si acquistò l' uffizio di doganiere. Questo ministro esaminò l'intero stato della dogana, che lo rinvenne il più deplorabile per le straordinarie usurpazioni de' terreni fatte da que' particolari, coll' estensione della coltura, coll'aumento delle mezzane, assegnate in que' primi tempi. Diede conoscenza di tutto ciò al collaterale Consiglio; postisi que' supremi magistrati ad esaminare attentamente le ragioni, ed i progetti proposti dal doganiere Sangro, si

(1) Vedi Pram.

conobbe necessaria ed indispensabile la generale reintegrazione di tutte le locazioni, e degli altri terreni occupati. Prescelsero per questo disimpegno Francesco Revertera colle più ample, le più estese facoltà, ed illimitate; questi due ministri raccolsero ogni notizia richiesta per la generale reintegrazione; unitamente allo stato in cui si trovava la dogana. Furono indi presentate al Vicerè, ed all' intero Consiglio.

Consumati molti mesi per la discussione di questi affari, viste le cause degli sconci che vi succedevano, raccolsero inoltre tutte le antiche disposizioni praticate dagli Aragonesi; chiarite con tutte queste notizie le ragioni ed i mezzi che potessero menare e stabilire un perfetto equilibrio all' amministrazione del Tavoliere. Quindi quel Supremo Consiglio formò una raccolta di leggi emanate dagli antichi sovrani legislatori con altre piccole aggiunte. Stabilirono infine un codice d' istruzioni divise in 68 capi (1), che contenevano tutt' i mezzi come migliorare quella particolare economia.

Guardando quel saggio Vicerè che la lunghezza de'giudizi portava danno a' pastori, ed alla dogana, stabilì una procedura tutta eccezionale, con cui risolver dovesse quel tribunale di dogana, onde così i pastori avessero niuno incomodo nell' attendere il risultato di una lite eternata con la lunghezza delle formalità consuete ne' tribunali ordinarî, ed invece rendere lo esame di essa sommamente celere ed il più breve, acciò i pastori in vece di perdere il tempo nel foro, lo potessero meglio occupare negli armenti e nella pastorizia.

Ciò non bastò alle lagnanze de'particolari proprietarî che assegnar dovettero i loro fondi a beneficio del pascolo per la generale reintegrazione, in riguardo al cattivo procedimento ed inesattezza della misura praticatasi, nello stabilire i termini per lo assegno de'ristori, e per le terre che restavano incolte, e nel non esatto pagamento dovuto dal governo per la fida ad essi stabilita.

Venne ciò esaminato, ed in diverse verifiche ordinate, le misure si trovarono sempre esagerate a danno de' particolari.

Altri ordini, altri espedienti vennero praticati, onde i particolari fondi fossero posti alla misura ordinata per meno aggravarli dalla generale reintegrazione; e tali verifiche furono sempre rinvenute inesatte, non avendo le disposizioni del collaterale Consiglio la dovuta fiduciale esecuzione, atteso la negligenza e venalità degli uffiziali incaricati alla esecuzione delle disposizioni conferitegli dalla legge.

La concorrenza de'pastori al pascolo rese sempre maggiormente aggravati i fondi de' particolari coll' aumento de' ristori che ne-

(1) Vedi Pram.

cessariamente si richiedeva per lo eccessivo numero delle pecore concorse al pascolo; anzi si procurò dal doganiere Sangro incaricare degli uffiziali periti, affinchè esaminassero quelle terre, che fossero utili e buone pe' pascoli, ed aggregarle a' ristori. Moltissimi furono i reclami de' particolari di quo' fondi riserbati a vantaggio del Fisco per la generale reintegrazione.

Per tanto le ragioni de' particolari non vennero ascoltate, mentre il concorso de' pastori sempre più aumentava. I diversi climi delle nostre provincie richiedevano di necessità il passaggio delle greggi da un pascolo all' altro: questo transito per gli animali fu chiamato *trasmigrazione*. Ma siccome le pecore, le vacche, le giumente, non possono fare lungo viaggio senza prendere riposo, Federico II stabilì di non doversi esiger fida dai particolari pel corso di una giornata da quelle greggi che trasmigravano da un pascolo in un altro; questo riposo fu detto *Tratturo*.

Ma volendo Alfonso I d'Aragona ridurre a migliore stato quella dogana per maggior comodo de' pastori, per le lagnanze dei particolari, per le perdite che soffrivano nelle trasmigrazioni delle greggi, pe' loro fondi a danno del Fisco medesimo le partite, ed il consumo degli erbaggi di che il bestiame in quel tratto di passaggio si alimentava.

Nel primo arrivo non potevano entrare nelle locazioni i bestiami, finchè non si fissavano gli erbaggi, e si stabiliva la distribuzione; così apparecchiò altri pascoli nelle vicinanze della Puglia, acciocchè le greggi si trattenessero, e così furono detti *Riposi*. In appresso per rendere più agevole, e meno incomodo il passaggio delle pecore nella generale reintegrazione, si conobbe la necessità di prescrivere aprire tutti que'siti stretti ove doveano passare gli animali, senza che si potessero mai occupare, nè difese, nè parchi, vigne, o semine dello spazio di trapassi sessanta, e così agevolare e rendere libera la trasmigrazione degli animali.

I cattivi tempi, le continue piogge, non permettevano che le greggi uscissero da' riposi nel mese destinato per rientrare nelle locazioni. I ministri della dogana permisero che in simile circostanza potessero anticipare il tempo per l' entrata nelle locazioni: questo permesso divenne abuso, ed in poco tempo furono liberi i riposi de'consueti trattenimenti degli animali. Queste circostanze sconvolsero lo stato della dogana, quindi novelli ordini vennero emanati all' oggetto, per distruggere tutti gli sconci che ivi si erano riprodotti.

S' intesero sempre le comuni lagnanze de' locatarì e de' pastori, che riguardavano il cattivo governo della dogana, e le continue oppressioni in cui erano avvolti.

Ad evitare questi inconvenienti, e la cattiva amministrazione

que' ministri riflettevano il perfezionamento della generale reintegrazione de' pascoli, e della perfetta misura de' Tratturi, senza guardare lo esatto adempimento delle leggi, e delle disposizioni superiori sulla dogana emanate, che senza dubbio avrebbero conosciuto che ogni male è sempre derivato dalle continue avanie, e negligenza de' minori uffiziali destinati ad assistere, ed a facilitare la generale trasmigrazione delle greggi, ed avrebbero dippiù osservato, che il solo particolare interesse di portare innanzi la esagerata, e dispendiosa reintegrazione, era il predominante spirito litigioso di pochi particolari, di preterire i veri rimedì, co' quali si doveano impedire le avanie de' Baglivi, e le oppressioni de' particolari custodi, che attraversavano il passaggio dei Tratturi.

Il savio Alfonso I d'Aragona conobbe la necessità di stabilire un certo accordo fra la pastorizia e l'agricoltura; ma però non venne mai stabilito e limitato il terreno che servir dovesse per la semina. Le lagnanze de' pastori e degli agricoltori, e quelle che sentivansi dalla Capitale per la scarsezza de'viveri produssero altri espedienti, altri mezzi da evitare un tale disordine: così vennero aumentati i fondi destinati per la semina, e venne in certo modo messa in sesto e migliorata questa parte interessante di pubblica economia.

Col tempo si conobbe la necessità d'assegnare un limite con segni lapidei a tutte quelle terre destinate per l' agricoltura, e per la pastorizia: venue così promosso l' aumento della semina, e così caddero interamente i prezzi de' grani e degli orzi, e nel massimo fertile ricolto i grani giunsero in Foggia a grana 25 il tomolo. A tale disquilibrio mezzi di prudenza vennero praticati, e la piantagione degli erbaggi e della semina ebbero eguale livello.

Il dominio del nostro regno passato a Filippo II figlio di Carlo V produsse uno sconvolgimento al felice stato del nostro reame, per la dichiarata inimicizia col Pontefice Paolo IV in persona del Cardinale Gian Pietro Carafa verso gli Spagnuoli; quindi il Vicerè Duca d' Alba cercò primieramente apparecchiarsi per la guerra che si temeva, e non trovando molto florido lo stato del nostro regno cercò fissarsi sull' erario del Tavoliere aumentando la metà della fida stabilita da Alfonso d' Aragona, la quale non fu molto gravosa a' pastori, atteso l' aumento de' prezzi sulle carni, lane, formaggio, prodotti da' felici progressi del commercio.

I numerarì della guerra col Papa, le stagioni non molto fertili portarono quindi delle alterazioni agl' introiti, a che vennero dipoi ripianati dalla stretta esecuzione delle leggi doganali, e della buona amministrazione del doganiere Sangro.

La partenza di questo savio ministro fece decadere il progre-

2

dimento del florido stato di quell' amministrazione, ove la rendita discese a duc. 157, 752.

Informato il nuovo Vicerè Cardinale di Granvela del decadimento della dogana, richiamò novellamente alla direzione del Tavoliere la nobile famiglia Sangro, passando a reggerla il fratello di lui Fabrizio di Sangro molto esperto nella economia di quella finanza; che nell' accudire suo fratello Gian Luigi, si era pienamente informato degli abusi, e delle trasgressioni della legge, e gli aggravi che si rendevano da tutti i lati a que' locatari, ed in conseguenza alla pastorizia, onde i poveri pastori eransi allontanati dalle rispettive locazioni con molto discapito delle reali finanze. Quindi il novello doganiere informatone il Vicerè Cardinale di Franvela molto premuroso di migliorare la pastorizia, e le rendite al reale Erario, emanò una novella legge (1) che richiamava allo esatto adempimento di tutte le trasgressioni e le male interpetrazioni, che ad esse soventemente le si davano, per portare innanzi lo svantaggio, e l' abuso che recava alla economia, ed al miglioramento della dogana.

Tali mezzi portarono positivo miglioramento alla finanza del Tavoliere ascendendo la rendita a duc. 396, 169.

Le reali finanze della dogana non si mantennero mai in un perfetto equilibrio; ebbe delle alterazioni; causa ne fu in primo la vendita delle cariche doganali al maggiore offerente colla scelta d' individui chè per nobiltà di natali e sostanze gli altri tutti avanzassero, in modo che benchè sforniti e senza il debito corredo di quelle cognizioni essenziali a conoscersi verso la pubblica amministrazione ed economia secondo il feudalismo, il quale distese i suoi rami da per ogni dove avea e con la giurisdizione, o parentela assoggettati a sè i doganieri, i quali traendo egual protezione da' Baroni si facevano ad angariare, ed opprimere i poveri pastori, ed oltre a tutto ciò influiva alla caduta dell' amministrazione del Tavoliere la poco fedeltà, ed avania degli uffiziali addetti alla vigilanza, ed alla esecuzione delle leggi, dalle quali dipendea il florido stato dell' erario sovrano, e della pastorizia.

CAPITOLO II.

Stato produttivo delle Terre del Tavoliere.

Ad avere un vantaggioso esito dalla produzione delle vaste pianure del Tavoliere, si è cercato sempre secondare il naturale clima, colla naturale riproduzione dell'erba; essa è di molto utile alla semina pel costante alternativo riposo delle terre al pascolo.

---

(1) Vedi Pram.

La restrizione ad un libero commercio su' grani, e ad altri generi di simile produzione, ha sempre disquilibrato, distrutto la floridezza di quelle terre, onde poste ad altre colture più proficue pe' pastori ed agli agricoltori. La capitale, ed il regno hanno sempre sofferto delle gravi penurie. Questa verità non fu mai sentita da que' ministri, che hanno diretta sì interessante economia; gravi danni, e triste conseguenze se ne sono verificate per la mancanza de' generi di prima necessità, ed anco per la deficienza del reale erario.

Gli speculatori negozianti profittavano della dura condizione de' pastori, e l' infelice stato de' tempi regolavano sempre la tassa del prezzo non più secondo il costume della voce, ma secondo che loro conveniva, a discapito de' poveri agricoltori.

Varie misure vennero praticate dal Vicerè Conte Olivares colla prammatica de' 13 marzo 1596. Le lagnanze generali dei pastori portate innanzi al Presidente del tribunale della dogana, acciò que' magistrati stabiliti avessero la voce su'generi cereali, per così evitare la malizia, gl' intrighi, e le avanie de'negozianti speculatori. Il tribunale aderì alle doglianze prodotte da' pastori, affermando, che la voce sul grano ed orzo non oltrepassasse il designato dagli stessi magistrati, in presenza del pubblico.

Il ritorno del monarca in questo regime felicitò lo stato della pastorizia, ed un' aura della civile libertà amministrativa traspirò, e fe' risorgere l' agricoltura, ed i pastori dal passato decadimento, poichè la mancanza del denaro che non circolava, causa principale di tanta penuria, e tante triste conseguenze.

Conoscendo il sovrano il motivo delle passate ruine, prese tutti quegli espedienti i più efficaci onde rianimare il commercio, acciò il danaro fosse circolato, e colla libertà di esso si vedesse risorgere la pastorizia e l'abbondanza.

Il processo del tempo non ha mancato mai di portar seco dei mali a causa degli straordinarî sconcerti delle stagioni; queste circostanze hanno sempre fatto conoscere, che i mali in tutti i tempi sono sempre derivati dagli espedienti presi da' nostri magistrati colle provviste annonarie, e de' particolari coattivi ratizi, e circa lo stabilire la voce su' generi cereali che eran diretti dalla mala fede, e dalla malizia, e collusione de' negozianti, con le cabale de' curiali, e l' estorsione de' subalterni. Questi cambiamenti han prodotto uno straordinario aumento de' prezzi de' grani, e dell' orzo, e la ricchezza degli agricoltori Pugliesi, mentre così nelle nostre provincie fu risvegliato l' impegno di accrescere la semina.

Le terre di Puglia, per la loro naturale aridezza, e per la maggior forza de' raggi solari, producono il grano di una qualità molto diversa da quella raccolta nelle altre provincie del regno.

Nel commercio di queste derrate quelle che si producono con maggiore abbondanza e perfezione, sono i grani forti e duri che riescono di squisita e maggiore sostanza nelle terre tenute a riposo.

I grani duri non solo sono consumati per la generale panizzazione, ma se ne fa grande uso per far maccheroni, che si lavorano nella Torre dell'Annunziata, e quella del Greco, e nella costa di Amalfi.

Questo straordinario commercio ha sempre accresciuto l'impegno degli agricoltori nel renderlo più perfetto colla coltura delle terre poste a riposo, tanto che quelle destinate alla coltura vanno sempre ad anno in anno crescendo. Ma il generale sistema adottato da que' magistrati di regolare le rendite anticipate colle particolari voci ha recato sempre un pregiudizio all'agricoltura, poichè tanto le anticipate vendite, che le voci non venivano con esattezza dirette, e spesso vi correa l'intrigo de' negozianti, e la corruzione de' capi che dirigevano quella economia; in modo che gli agricoltori obbligati di consegnare i proprî grani al prezzo della voce abbandonavano ogni diligenza nel migliorare e sostenere la perfezione di quelle derrate.

I motivi che fanno ritardare il progresso della semina, lo che grande nocumento porta all'agricoltura, si è il clandestino commercio de'pascoli privati che sostiene sempre più il vero ostacolo dell'aumento della semina, e ciò vien prodotto dalle comunità e da'più potenti particolari, che nati nell'ozio non sanno prodursi, e lasciano le terre abbandonate al solo pascolo degli animali.

I poveri coloni, benchè si sieno accontentati di pagare con eccessivi prezzi la libertà della semina, che ingiustamente si tenevano riserbate al pascolo, pure fra la scarsezza della ricolta, ed il grave peso degli affitti, cadevano in estrema miseria abbandonando ancora l'industria.

Fatta la distinzione de' diversi modi di coltivare le terre della Puglia, colla divisione di quelle a coltura, e quelle poste a pascolo, non hanno mancato mai delle dissensioni continue fra gli agricoltori ed i pastori per le occupazioni che frequentemente avvenivano per le terre poste a cultura, e quelle al pascolo nel 1551 dopo la generale reintegrazione, ove si fissarono le terre che ponevansi a coltura, e quelle delle Ristoppie, delle Maggesi, e delle Mezzane si pensò a determinare una pena a'trasgressori che cercavano usurpare, ed occupare quella terra non propria, e non atta a quell'uso. La pena del disordine, così chiamata, fu sempre aumentata per la necessità, e per le continue trasgressioni della legge; queste misure, ossia queste pene, non venivano mai con esattezza assegnate, atteso la poco fiducia degli uffiziali destinati per la sorveglianza, e verifica delle terre del Tavoliere, e spesso questi usavano delle scandalose parzialità a favore dei

potenti, e far cadere la dovuta pena a danno de' poveri pastori condannati senza sentirsi le loro più chiare giustificazioni e col solo appoggio delle assertive degli stessi accusatori; cause son queste principali che non hanno mai mantenuto un eguale equilibrio sulla dogana del Tavoliere, dal che i poveri pastori non venivano quasi mai secondati nelle loro intraprese, e ne'loro dritti, ed il più delle volte erano costretti ad abbandonare l'industria a discapito del real Erario, al bene della ricchezza universale della nazione ed al perfetto equilibrio della pastorizia e dell'agricoltura.

Il progresso delle scienze, che lo scorrere degli anni sempre produce, richiede assolutamente una modifica, un cambiamento nelle leggi amministrative, che sono la base, ed il sostrato di ogni sociale immegliamento.

Si accingea il savio re Ferdinando IV di felice ricordanza; in una tale intrapresa, mentre restituiva alle arti, alle scienze quello splendore che perdute aveano nelle vicende della guerra; esse sono il vero tipo su cui si formano il sapere de' giureconsulti, degli amministratori, e degl' industriosi.

Egli ne' momenti di tregua, e di pace in cui visse nel tempo del suo regno, non gravò i suoi sudditi di nuove imposte nel voler rendere più libero il commercio fra le provincie più lontane della capitale; ridusse a più stabile forma le antiche pubbliche vie del regno, fece asciugare e rendere liberi interamente dalle acque i terreni nelle vaste pianure del Vallo di Diana, le quali ingombrate da secoli erano divenute una immensa lacuna, che producea la malignità dell'aere alle numerose vicine popolazioni; i quali terreni furono divisi a que' poveri coloni di quei paesi che li ridussero allo stato di perfezione con sommo loro vantaggio; in fine riducea il savio re ad un pieno equilibrio la condizione infelice in cui si trovava il nostro regno, se la generale rivoluzione della Francia non avesse ancora turbato con sommo discapito il quieto vivere degli abitanti di questo nostro reame.

Occupato da' Francesi cotesto regno ogni antica e municipale istituzione andò soggetta alla falce della novità. Fummo regolati da ben altri principî, e da ben altre leggi, e nuovi magistrati col nuovo governo francese: così nel 21 maggio 1806 fra le tante svariate modifiche, venne ancora emanata e modificata la legge sul Tavoliere di Puglia, che da lunga pezza di tempo avea concepito il Tanucci, e sviluppato il Filangieri; a ridurre quelle terre a vera e perfetta enfiteusi.

In questa legge vennero spiegati i diversi modi di censire que' fondi, cercandosi di agevolare al più possibile la dura condizione degli agricoltori, ed il libero commercio di que' prodotti; furono ricolmi que' pastori di privilegi e dritti, che ne' tempi

passati i locati godevano. Con questa legge, e con altre aggiunte, si vide migliorato lo stato del Tavoliere, non ancora reso ad un perfetto livello; la speranza non lasciò di far conoscere altri mezzi come rendere quelle vastissime tenute ad un maggiore stato di floridezza.

L' aura di pace si vide di bel nuovo risplendere sul nostro orizzonte al ritorno del sapientissimo sovrano, mentre la tranquillità, e sicuro regno gli fu rivestito.

Nel 1817 il re Francesco, padre del munificentissimo attuale nostro Monarca (D. G.), informato della posizione del Tavoliere, come dell' intero stato della civile amministrazione, volle in quell' anno riunire un codice, che avesse assodata quella vacillante parte del dritto: così colla legge del Tavoliere rese più stabile, e fermo il sistema della enfiteusi su i principi più economici, ricavati dalla esperienza di tanti secoli, e dalla diversità de'tempi. La enfiteusi fu ritenuta e prescelta come mezzo unico a sostenere, ed a migliorare l' agricoltura, la pastorizia, ed il commercio ed al vantaggio del real Erario.

PARTE II.

STATO PRESENTE DEL TAVOLIERE

CAPITOLO PRIMO.

Ut desunt vires, tamen est laudenda voluntas
Hac ego contentos, auguror, esse Deus.

Qual ragione mena l' uomo in società ? Quali legami lo stringono, quali interessi lo sforzano al perfezionamento, ed al progredimento di sè e della società ?

Tutti questi principî, senza dubbio, armonizzano i moltiplici capi, gli anelli che formano le nazioni ; stabiliscono le leggi, questi stessi motivi dirigono, e sostengono le amministrazioni, il commercio, l' industria, l' agricoltura, la pastorizia, in fine il complesso delle svariate parti che costituiscono gl' interi bisogni di uno Stato, e di noi stessi.

Vengono sempre ben dirette le amministrazioni di ogni specie allorchè son regolate da tali principî.

L' uomo vive con un interesse non tanto particolare, o proprio, quanto di famiglia, che forma l' oggetto più di ogni altra cosa del suo contento e delle sue speranze. Ogni uomo rivestito di sì nobile sentimento ama il vivere sociale, e va in cerca di tutti que' mezzi che lo menano ad una buona e vantaggiosa coesistenza. I beni glieli presenta natura, ed egli modificandoli con arte fa lumeggiare la grandezza, e nobiltà della sua intelligenza.

Alimentato da questo innato desiderio, e da tali speranze, adopra tutti i mezzi come nelle sue intraprese, nelle sue industrie possa ricavarne il maggior profitto possibile co' suoi sudori, coi ritrovati utili che rinviene sulla terra, e che soddisfano i suoi bisogni ; cerca da ogni parte ottenere de' vantaggiosi risultamenti, maggiori frutti. Quali sacrifizî non faremmo noi per vedere agiati i nostri figli, gli oggetti delle nostre delizie ? Chi non scorge, chi non conosce i sentimenti che in petto ad ognun di noi si annidano ?

Inutilmente spenderebbe il padre il tempo nel coltivare gli averi, aumentarli, sempre più accrescerli, quando non avesse

la futura speranza, che quelli fossero al mantenimento de' suoi più cari congiunti.

Solo questo principio pone l'uomo nell' interesse a vantaggiare i suoi averi nello immegliamento delle sue intraprese, onde soddisfare la volontà la più sacrosanta.

Ogni opera senza questi motivi, e sotto qualunque altro aspetto, non potrebbe mai produrre effetti così proficui e sì vantaggiosi, allorchè non venisse rivestito da un motivo così possente.

Con poco risultamento si vedono spesso quelle intraprese che vengono affidate ad una mano che agisce, e regola per cause particolari, senza un dovere che insitamente lo chiama. Chi è quegli che sacrifica sè stesso, pone tutte le sue cure, le sue azioni al bene, al vantaggio di un terzo? Una filantropia tutta ideale sarebbe quella, se si volesse in certo modo prestarvi attenzione, e dimostrarne un certo che di credito; sono virtù troppo rare, che difficilmente appariscono, e specialmente quando si attribuisce un interesse particolare.

Il trascorso di molti secoli, una lunga esperienza costante, nella economia, ed amministrazione del Tavoliere nel progresso agricolo di sì vaste pianure, la sapienza del collaterale Consiglio, progetti de' più dotti uomini de' secoli scorsi, non bastarono a porre un equilibrio nell' immegliamento ad una interessante parte delle nazionali ricchezze. La dottrina di que' tempi non ancora scorgea gli opportuni mezzi che avessero potuto regolare con vantaggiosi esiti quelle intraprese, non ancora si scorgea che solo un interesse personale poteva ritrovare degli opportuni, e positivi miglioramenti, solo quelli che noi così fervidamente sentiamo, quella ragione che imprime sul nostro cuore i piaceri i più dilettevoli, le speranze le più desiderate: se sotto queste vedute fosse stabilita, amministrata e diretta la economia del Tavoliere, certo che altri risultamenti si sarebbero veduti.

È difficile lo indagare i mezzi, i principî che regolar debbono la floridezza dello Stato nelle svariate parti della civile amministrazione; ella è di più, allorchè campeggia poca o nulla dottrina, venalità in chi l'amministra, avania negl' incarichi attribuiti; ciò avviene quando le amministrazioni prendono nel loro interesse le intraprese di simil natura; allora soccombe l'industria, il commercio, il benessere nazionale cade in un profondo languore, finalmente perisce in una estrema generale desolazione.

Riflettendo i principî di sopra esposti, che si richiedea assolutamente che le terre del Tavoliere si fossero dirette sotto un interesse personale, per poter vantaggiare e migliorare que' fondi che prima erano regolati dalla mano del Governo; mentre le più savie leggi non corrispondono affatto al loro scopo, giacchè

gli amministratori non guardavano con quella premura il vantaggio che meritava sì importante materia, nè si adopravano ad eseguire con fedeltà le disposizioni de' savî legislatori, le quali non bastavano a rivestire nel migliorare la condizione de' fondi, e della pastorizia. Di fatti il particolare adopra tutte le sue cure per rendere più fertili le terre a lui affidate; cerca tutti i mezzi come ricavarne de' frutti con più ubertosità, e perfezione; cerca in fine la piantagione, la pastorizia, l'agricoltura: egli colle sue intraprese soddisfa i suoi desiderî, le sue brame, guarda lieto il frutto de' suoi sudori, si affeziona ad essi, e rende più vantaggioso, e di più valore quel fondo che prima poco o nulla fruttava, per la qualità del suolo, e per la non esatta coltivazione; il Governo dall' altra parte assicura una entrata certa, e vi stabilisce su di essa parte degli esiti che occorrono allo Stato; garentisce il particolare, che li coltiva, lo anima, lo agevola all' intrapresa; ognuno guarda con diletto e premura le proprie fatiche, vedendo soddisfatte le brame del proprio cuore.

Con la produzione di simile fertilità, in che modo non vengono dippiù animato il commercio, le arti, le industrie? Generalmente migliorata ogni intrapresa, e la floridezza della nazione.

Oltre questi vantaggi il particolare ritrova de' mezzî d' invenzione migliorando la natura del fondo; egli spende sulle terre in operà d' immegliamento capitali di sua pertinenza, sia col disseccamento di acque stagnanti, sia colla formazione di canali irrigatori, sia innalzando recinti, o costruendo edifizî; allora il suo podere così migliorato si compone non solo del profitto della terra, ma anche dell' interesse del capitale speso per tali migliorie. Anche il colono può migliorare il podere che prende in fitto; ma in questo caso egli non percepisce l' interesse del capitale, che a tale oggetto spende, se non pel solo tempo dell' affitto: spirato tal termine, tutte le migliorie da lui fatte rimangono al proprietario del fondo. Quindi a' coloni che tengono in affitto le terre dello Stato non torna conto di eseguire quelle migliorie, benchè utilissime, dalle quali essi non possono trar vantaggio nel periodo del loro affitto, ed in simil modo le terre dello Stato, e specialmente quelle del Tavoliere, non sarebbero mai vantaggiate, allorchè il Governo le ponesse in amministrazione.

Per queste ragioni gli affitti a lungo termine sono favorevoli al miglioramento delle terre, e sono anche più favorevoli allo Stato; perchè si conosce che la coltivazione di questa natura non solo accresce l' annua rendita de' fondi, ma ne aumenta eziandio il valore.

La certezza de' particolari, che prendono a proprio interesse le terre del Tavoliere, di non essere scacciati dal possesso, è anch' esso favorevole al miglioramento de' fondi. Quindi le leggi,

e gli usi che autorizzano l' annullamento degli affitti nel caso di vendita, o in altri simili, sono di nocumento all' agricoltura. Come colui che particolarmente amministrando tali fondi potrebbe determinarsi ad eseguire importanti e dispendiose opere per accrescere la fertilità delle sue terre, se continuamente si trova nel pericolo di veder passare in altre mani il frutto delle sue speculazioni, delle sue fatiche, e de' suoi capitali?

Egli sarà tanto più renitente a migliorare il suo podere, quanto più rifletterà che il miglioramento ne innalza il valore, ne rende più facile la vendita, e per conseguenza fa crescere il pericolo di restarne fuori del possesso. In Inghilterra sono oltremodo rispettati gli affitti: infatti soltanto in quella nazione i coloni fabbricano edifizî sulla terra che tengono in affitto, nella certezza che le loro fatiche hanno quel premio, quel frutto, quella permanenza, che è causa della produzione d' immense ricchezze; per questi motivi in verun altro paese gli affitti sono pagati con esattissima puntualità come in Inghilterra.

Per tali savie vedute, e la continua esperienza di tanti secoli nell' amministrazione su di quelle estesissime pianure, pensò il savissimo Marchese Tanucci, ministro di eterna memoria, di promuovere la divisione delle vaste masserie, che prima si coltivavano a spese de' Gesuiti ne' fondi di *Orta*, *Ortona*, e *Stornara*.

Le costanti di lui premure, impegnarono il munificentissimo Sovrano a proteggere, e facilitare il nuovo piano delle censuazioni, onde con grande dispendio furono nell' anno 1794 divise quelle terre e situate le cinque colonie di *Orta*, *Ortona*, *Stornara*, *Stornarella* e *Carapella*, composte da quattrocento e dieci famiglie di poveri agricoltori, diede a ciascuno la casa rurale per l' abitazione, e dieci versure di terra per la semina censuata per 29 anni, colla moderata pensione di carlini diciotto a versura, si accordò il pascolo delle mezzane per tutti gli animali necessarî alla coltura col pagamento della fida corrispondente al prezzo di ducati cinquanta per ogni carro.

Per abilitare quella povera gente ad intraprendere con fervore la coltura, fu dalla Sovrana munificenza soccorsa di animali, istrumenti rurali e vittovaglie, coll' obbligo di pagare il prezzo fra cinque anni.

Così principiò a migliorare lo stato del Tavoliere, e fu la prima volta che nascesse su que' fondi lo stato di censuazione, che di poi nel 1817 vennero assegnate alla pura e semplice enfiteusi praticata da tutte le terre del mondo (1).

(1) Aulisius.

CAPITOLO II.

Caratteri della Enfiteusi.

Chiamasi enfiteusi quel fondo, di cui il padrone di esso concede ad una persona l'utile dominio a tempo definito, o in perpetuo, coll' obbligo di pagarsi un' annua somma, che dicesi canone, e questo a sola ricognizione di padronanza, *in agnitionem domini*.

Così ancora veniva definito questo contratto dalle leggi Romane, appellandolo il Perezio: *contractus nominatus*, *quo alicui praedium aliquod possidendum et fruendum traditur*, *ea lege ut pensio annua inde domino praestetur*.

La origine di cotesto contratto rimonta alle devastazioni, ed agli spogliamenti che le guerre spesso han recate; per la qual cosa i campi rimasi incolti principiarono a darsi in perpetua colonia rimanendo i Coloni inamovibili finchè adempissero al pagamento dell' annuo canone; ciò venne praticato pria dalle città, i cui campi vennero appellati Vettigali poscia da' Collegi, e dai privati: tanto ci attesta *Appiano* nella celebre sua opera *de civilibus bellis*. Cotesto contratto ritenuto nella giurisprudenza Romana, e anzi dall' Imperatore *Zenone* dichiarato un contratto *sui generis*, fu prima ignoto in Francia; però dopo la rivoluzione venne alterato, e confuso co' censuali dritti, e di baronale signoria, quindi abolita con la legge del 1789 sovversiva del feudalismo.

Ma fu bene eseguito confondere l' enfiteusi co' dritti di baronal signoria? Niente affatto. Il dotto Merlin nella corte di Cassazione in Parigi dimostrò la gran differenza intercedente fra questi due censi. In vero, egli dice, se questi due censi nella ritenzione del dominio diretto si rassomigliano, differiscono nella qualità di tal dominio; poichè la ritenzione della signoria è quella di una porzione di una pubblica potestà sul fondo che si concede, e la ritenzione di un semplice dominio diretto enfiteutico non ha conseguito alcuna specie di potestà di puro dritto privato, ov'è secondo le leggi Francesi i Franchi allodi non nobili, non potevano concedersi a rendite signorili, nè a rendite enfiteutiche i beni feudali. Ma qualunque siano le vicissitudini di tal contratto, il certo si è che presso di noi fu ritenuto per le leggi del 1819 tuttavia imperanti.

I caratteri della enfiteusi si riducono a tre, cioè a dire, canone certo, ossia determinato, canone vero, ed un terzo requisito, cioè quello di essere giusto. Ed a tale oggetto Alfonso I.° d' Aragona, ad evitare ogni usura de' privati, ed acciò

il canone enfiteutico fosse giusto, ottenne prima l' approvazione del Sommo Pontefice Nicolò V, che stabilisce una certa forma di costituire gli enfiteuti perpetui, o redimibili. Il canone a vigore non si paga per l' utile dominio, che si gode, ma in attestato di ricognizione di padrone. Ed in verità l' enfiteuta non può esimersi in tutto o in parte da tal pagamento, col dimostrare la sterilità del fondo, l' alluvione, e altro caso fortuito, com' è permesso al colono o affittatore di un dato fondo.

Fu sublime quell' idea che riconobbe il principio di utilità, e ricchezza che avrebbero recato allo Stato le vastissime pianure del Tavoliere di Puglia col nuovo sistema della enfiteusi; non poteva quel dotto Giureconsulto ed uguale economista Gaetano Filangieri ne' suoi alti lumi e progetti rinvenire altro mezzo più efficace che avrebbe dato un giusto equilibrio, e stato permanente e produttivo a quell' economia, che grandi vantaggi, senza dubbio, si sono ottenuti, e per la pastorizia, e per l' agricoltura, e pel commercio.

1.° Agosto anno 1447.

ALPHONSUS DEI GRATIA REX etc.

Nobili, et egregio viro Francisco Montluber familiari, et fideli nostro dilecto, gratiam, et bonam voluntatem.

In administratione nostrorum agentorum fiscalium, viros aptos, et probos diligenter exquirimus, qui providi sint, et idonei, ac sufficientes practica laudabiliter approbati; haec itaque in vobis praedicto Francisco, qui nunc usque officium a nobis obtinuistis menae, seu Dohanae pecudum in partibus Apulcae in annis praesentis septimae, octavae, nonae, et decimae indictionis, vigore probabiliter cognoscentes, et aliter ostendentes vestram approbatam sufficientiam, et diligentiam in ejus administratione Dohanae, ex quibus speramus, quod illud administrabilis laudabilius in futurum, et aliis causis, et rationibus digne moventibus mentem nostram. Vos eundem Franciscum Montluber, quam semper fuit, et est, intentionis nostrae in dicto officio remanere in Commissarium, Dohanarium Procuratorem, et Nuntium nostrum specialem ad conducendum, et congregandum pecudes et animalia grossa ad dictam Dohanam, seu menam more solito in Apuleae partibus, ut consuetum est fieri in Provinciis Pennae, Capitanatae, et Terrae Barii, tam pro instanti anno undecimae inditionis, quam singulis annis futuris, vita vestra durante, et donec vixeritis cum illis potestatibus praeeminentiis per nos vobis annis praeteritis concessis, et attributis, et cum quibus hactenus in dicta Dohana praefuistis; tenore praesentium proprii nostri mo-

tus instinctu assumimus, statuimus, ac etiam ordinamus, recepto prius a vobis de officio ipso exercendo fideliter, et legaliter corporali, et debito ad sancta Dei quatuor evangelia juramento, dantes, et concedentes vobis de dicta certa nostra scientia ipsarum tenorem praesentium pro exequutione, et administratione dictae Dohanae, plenariam liberam, et omnimodam potestatem, et auctoritatem, quod de nostra ordinatione, beneplacito, et mandato, possitis, et voleatis large, et ample salvum conductum, assecurationem, affrancationem, ac plenariam affidationem facere, et concedere omnibus, et quibuscumque, tam regniculis, quam exteris cujuscumque status, gradus, et conditionis, ac dignitatis existant, tam Comitibus, quam Baronibus, Dominisque Universitatibus Civitatum, Terrarum, Castrorum et Locorum, ac aliis specialibus personis, Mercatoribus, Gregariis, Conductoribus, Pastoribus, factoribus, et personiis aliis quibuscumque in genere, et in specie, qui conducent, seu conduci facient, et conducere voluerint, et affidare voluerint ad dictas partes provinciarum, *Pennae*, Capitanatae et Terrae Barii; tam pro anno undecimae indictionis, quam pro aliis annis in futurum, omnem, et quamcunque quantitatem pecudum, et animalium grossorum ad hibernandum, et pasculandum in Provinciis praedictis, et alia promittere, et concedere eisdem conducentibus, quae consueta sint promitti, et concedi, et fieri deberi per vos videbantur melius pro expeditione dictae menae et Dohanae pro utilitate nostrae curiae promittendo, et acceptando ex nunc in antea omnem promissionem, salvum conductum, conventionem, et pactum, tam de pretii fide, non obstantibus Bannis, quam de emptione herbagiorum, pascuum, ac locatione pecudum in locis, et herbagiis, et aliis vobis visis spectantibus ad Dohanam, et menam praedictam, tam oretenus, quam in scriptis supradictis, Patrouis, Conductoribus animalium praedictorum ad quemcumque numerum ascendat, tam ipsis, quam aliis eorum parte, et promissa per vos servare et servari facere omnibus, et cuilibet ipsorum conjunctim, et divisim, quantum si nos proprie fecissemus, et per nos facta forent, acceptando omnia Banna per vos facta, et facienda pro causa praedicta in quibuscumque nundinis, seu mercatis, et pro majori cautela affidatorum praedictorum, et eorumdem conducentium animalia ipsa, nos ipsarum tenore praesentium nunc pro tunc sub verbo, et fide nostra Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum bonorum mobilium, et stabilium praesentium, et futurorum, assecuramus, et affrancamus, personas dictorum conducentium, et assecuratorum, et assecurandorum per vos; nec non mercantias, res, bona, et animalia ipsorum et cujuslibet eorum Gregariarum, Pastorum, et Ministrorum, Pecudariorum, Factorum, Infantium, et alio-

rum quorumcumque cum animalibus supradictis, quod possint cum eorum rebus, et bonis praedictis libere discedere ab eorum domibus, et mansionibus, ac venire, et applicare, stare, et morari in eisdem Provinciis Pennae, Capitanatae, et Terrae Barii, et ab aliis discedere, et accedere cum dictis eorum bestiis, mercantiis, rebus, et bonis, quo voluerint, ut eis placitum, et gratum fuerit absque impedimento aliquo, noxia, sive damno reali, et personali, quod per nos, et nostras gentes equestres, et pedestres nobisque recommissos adhaerentes, servitores, familiares, vassallos, et subditos fieret seu fieri posset, modo quocumque Patronis eisdem, etiam si inimicarentur, et inimici essent, et guerram haberent aliquorum dominorum, vel specialium personarum aut represalias fecissent aliquibus supradictorum Dominorum Comitum, et Baronum, Ducum, et quarumcumque Universitatum, tam de Regno, quam extra Regnum, etiam vobis auctoritatem plenariam concedentes, quod possitis, et valeatis promittere, et affidare omnes venientes ad dictam menam, et Dohanam, quod possint secure venire cum eorum bestiis, et bonis, non obstantibus quibuscumque represaliis, poenis, et aliis occasionibus, quas pro tempore praedicto, et futuro nostra Curia modo quocumque habere praetenderet contra praenominatos Dominos, Duces, Comites, et Barones, Universitates praedictas, quae omnia et singula per vos promittenda cum obligationibus supradictis, volumus quod sint tantae efficaciae, seu valoris, quantum si forent per nos promissa, et nihilominus concedentes vobis pro exercitio dictae Dohanae, quod diffusum, et amplum est expensas necessarias facere, tam pro emptione herbagiorum et pascuum pro sustentatione pecudum, et aliorum animalium, quam pro salariis substitutorum, ac stipendiis gabellariorum, guardianorum, carreriorum, et aliorum necessariorum ad dictam Dohanam dirigendam, secundum quantitatem, et numerum animalium descendentium, et secundum vobis videbitur necessarium ex casibus, qui possent casualiter evenire pro subventione dictis pecudibus et animalibus aliis, quas expensas per Curiam nostram in vestris computis acceptari et audire jubemus absque nota cujuslibet quaestionis, vel dubii, constando de solutione dictarum expensarum per apodixas, vel alia legitima instantia, et ne conductores seu Patroni dictorum animalium affidantium, et conducentium possint in aliquo aggravari, seu molestari a Patronis herbagiorum, et pascuum praedictorum tam in pascendo, quam in descendendo et ascendendo, vobis tenore praesentium dicimus, et mandamus, quod supradictis Patronis herbagiorum, et pascuum, ubi dicti pecudes, et alia animalia grossa morabunt, solvatis jus dictorum herbagiorum, et pascuum, habita tamen consideratione juxta sterilitatem, et penuriam herbarum, quae fuerint in locis,

et territoriis herbagiorum ipsorum , quae pecunia per vos solvi habeat pro parte nostrae Curiae per totum mensem Aprilis cujuslibet anni pro ea quantitate , quam juste , et debite habere debebunt , de qua per vos dari volumus Bannum sufficiens , de quo vobis similiter concedimus potestatem ad hoc , ut dicti Conductores pecudum , et animalium a Patronis herbagiorum , et pascuum , nullas angarias indebitas , seu represalias , et extorsiones modo aliquo non habeant, et nulla veniat altercatio inter eos, cui sic omnino fieri volumus, et jubemus pro bono statu fidelium dicti Regni , propter quod requirimus , et hortamur omnes , et singulos ecclesiarum Praelatos ; nihilominus mandantes omnibus Marchionibus , Ducibus , Comitibus , Baronibus , Terrarum Dominis , Universitatibus , et specialibus personis , et signanter Dominis , et Patronis dictorum herbagiorum , et pascuum praesentibus , et futuris ad poenam unciarum auri mille ab eis, et quolibet ipsorum , si secus fecerint pro parte nostrae Curiae vicibus singulis irremissibiliter exigentium , quatenus de supradicta Dobana se nullatenus intromittant , neque pastoribus , aut bestiis , et animalibus praetextu solutionis herbagiorum, pascuum , aut alterius causae , modo quocunque impedimentum aliquod inferant , sive damnum : volumus etiam, et vobis tenore praesentium committimus , et mandamus , ac praedictis ecclesiarum Praelatis, Magnatibus , et Dominis per praesentes notificamus , et ad eandem poenam mandamus , si contra fecerint , quod si pecudes , et animalia ipsa per inadvertentiam pastorum pascerent , aut damnum facerent in agris , et territoriis servatis , prohibitis quod nullam poenam propterea incurrant Patroni dictarum pecudum , et aliorum animalium ; sed illi , qui damna passi fuerint , omnino recursum habeant ad vos praedictum Commissarium, factaque prius per vos aestimatione de damnis illatis ad arbitrium duorum proborum virorum ad illa expertorum , faciatis emendam debitam dictis damna passis , justitia mediante , et sine mora aliqua solvere , et quia inter conductores dictae menae , Pastores , Gregarios , et Patronos dictarum pecudum , et aliorum animalium solent rixae , et controversiae diversarum causarum , saepius evenire , de quibus rixis , controversiis , et causis , vos tantum cognoscere volumus ; propterea vos praedictum Franciscum *Judicem Gubernatorem* , *et Capitaneum* super dictis Conductoribus , Pastoribus , Gregariis , et Patronis , et super eorum rixis , et controversiis statuimus , ac etiam ordinamus , cum plena *Jurisdictione Civili* , *et Criminali* , *mero et mixto imperio* ac gladii potestate , et quod emolumenta , et proventus exinde exequutura vobis acquirantur ; ita quod nullus praeter vos de dictis hominibus , et Dohanae , et casibus quibusvis emergentibus inter eos se modo aliquo intromittat , etiamsi per aliquos ausu teme-

rario inductos dicta Dohana fuerit depraedata, seu damnificata possitis, et valeatis depraedantes, et male facientes punire, et castigare in personis, rebus, et bonis, eosque affligere, et suspendere, et ultimo supplicio condemnare, de quo vobis super hoc plenam auctoritatem, et licentiam attribuimus quibuscumque literis, cedulis, seu scripturis factis, seu faciendis, et commissionibus factis per nos de dicto officio menae pecudum quibuscumque hominibus, et personis huic forte contrariis, nullatenus obstituris, qui si forte reperientur, nullius esse volumus roboris, et momenti: mandantes ipsarum praesentium tenore de certa nostra scientia sub poenis supra contentis vicem gerentibus, Justitiariis, Gubernatoribus, Capitaneis, et Officialibus nostris dicti Regni nostri Siciliae citra Pharum majoribus, et minoribus, et signanter in Provinciis Pennae, Capitanatae, et terrae Barii, Comitatus Molisii, et utriusque Aprutii constitutis, eorumque locum tenentibus praesentes literas inspecturis, praesentibus, et futuris, ceterisque hominibus, et personis cujuscumque status, et dignitatis existant, ad quos, seu quem praesentes pervenerint, quatenus de dicta Dohana, et mena, ac Patronis, et Conductoribus animalium, et pecudum, et de aliis superius antedictis aliqua ratione, seu causa se nullatenus debeant intromittere, sed illos cum eorum bonis, et armis, quae ferre solent, in quibuscumque locis dicti Regni stare, morari, et negotiari sine impedimento permittant; vobisque, aut alteri vestri parte in praemissis, et circa praemissa, et in quibus eos requisiveritis assistant, et faveant, et assisti, et faveri mandent, et faciant auxiliis, consiliis, et favoribus opportunis, et ad omnem vestram requisitionem procedant rigide, et potenter contra supra nominatos Magnates, Comites, et Barones, et personas alias superius nominatas, qui forte mandatis, et ordinationibus supradictis, obedire noluerint juxta praesentium seriem, et tenorem, et contrarium non faciant, si gratiam nostram caram habeant, ac iram, et indignationem nostram cupiunt evitare, et ne in promissis propriis sumptibus laborare cogamini, gagia vobis ad rationem de ducatis septingentis per annum, prout annis jam praeteritis fuerunt per nos vobis stabilita pro dicto instanti anno undecimae indictionis, et ab inde in antea anno quolibet, dum vixeritis tenore praesentium de nostra certa scientia stabilimus, retinenda per vos de pecunia recolligenda, et percipienda dicti vestri officii, ratione quorum retentionem per vos faciendam ex nunc pro tunc anno quolibet vobis earundem tenorem praesentium in vestro ponendo computo acceptamus, et acceptari volumus nullis cautelis aliis, quam praesentibus a vobis quolibet anno requirendis, quam de retentione ipsa vobis anno quolibet fieri debenda de gagiis ipsis ad plenum, et certudinaliter nobis constat,

in ejus rei testimonium praesentes literas exinde fieri fecimus, et pendente Majestatis nostrae sigillo jussimus communiri. *Datum in Civitate Tiburis die primo Augusto decimae Indictionis anno de nativitate Domini 1447. Regnique Citerioris Siciliae anno decimotertio, aliorum vero Regnorum trigesimosecundo. Rex Alphonsus.*

LE ISTRUZIONI DEL RE ALFONSO PRIMO

compendiate da Marcantonio Coda nel discorso sulla Dogana stampato nel 1666 e 1668.

1.° In primis, che il Dohaniero per l' honore del suo officio debbia tenere a sue spese cinque cavallari, tre famigli, ed un ragazzo ad minus.

2.° Item, che il detto Dohaniero non debbia fare pagamento alcuno, nè per ristori di herbaggi, nè per ristorare delle danni, nè per altro senza intervento del Credenziero, il quale ne debbia tenere conto particolare.

3.° Item, che detto Dohaniero Credenziero, ed altri uffiziali, non possono tenere animali in dohana senza particolare privilegio.

4.° Item, che detto Dohaniero facci similmente emendare li danni, che li pecorari daranno agl' huomini di Puglia, ed altri con loro animali.

5.° Item, che detto Dohaniero lasci alle terre di Puglia per li loro animali tanto territorio, che comodamente possono pascere, e fare le loro semmente.

6.° Item, che detto Dohaniero prima di partire le pecore da Puglia debbia darne nota al Capitaneo della grassa della quantità di quelle.

7.° Item, che detto Dohaniero stia avvertito, che li Pastori, et animali delli signori potenti non maltrattano li pastori, et animali delli poveri.

8.° Item, che detto Dohaniero non debbia mutare, nè fare mutare pecore da una locazione su cui altra senza urgentissima causa.

9.° Item, che detto Dohaniero ordini, che li padronali di pecore non diano in nota più animali di quelli, che tengono, acciò non se l' abbia a dare più herba di quella che le spetta.

10.° Item, che detto Dohaniero, facci contare le pecore di Contado di Molise, e si servi di quelle, come l' altre di Puglia.

11.° Item, che detto Dohaniero facci nota distinta delli animali favanesi, e dell' inquisiti, si trovassero in potere d'altri.

12.° Item, che detto Dohaniero esigga la fida secondo li territori dati per la locazione, e non per li territori, dove gli animali si trovassero per ristoro.

4

13.° Item, che detto Dohaniero non permetta, che si facci compra di territori per animali, senzacchè sia necessaria, con farsene notamento dal Credenziero.

14.° Item, che detto Dohaniero tenghi due statele, e li presti ad ogni locato gratis, per pesare le lane.

15.° Item, che dal Credenziero, ed Auditore si tenghi un libro di Provinti, che si fanno.

16.° Item che detto Dohaniero non possi cassare ufficiale alcuno senza fare processo.

17.° Item, che detto Dohaniero in tempo si fa la locazione alla Serra, e Santo Martino debbia stare quanto meno si può, per evitare il dispendio, e trapazzo de' locati.

18.° Item, che detto Dohaniero debbia dare li Restori alli locati più vicini, e comodo alle locazioni.

19.° Item, che la locazione si facci con l'intervento di alcuni Gargari ed altri padroni timorosi di Dio, e che la locazione si diu secondo l' erba, e non secondo il terreno.

20.° Item, che detto Dohaniero mandi in Napoli li danari contanti, e non per partite girate, e si avisi la Regia Camera.

21.° Item, che il Dohaniero non facci entrare in Puglia gli animali non soliti di Dohana, prima di fare la locazione, e che entrino gli animali soliti.

22.° Item, che detto Dohaniero dopo fatta la locazione, mandi copia di quella in Regia Camera.

23.° Item, che detto Dohaniero non faccia ponere fuoco a parte alcuna delle terre di detta Dohana.

24.° Item, che la numerazione delle pecore non si facci senza intervento del Credenziero, o Cassiere, o altri uomini esperti, e padroni delle dette pecore.

25.° Item, che detto Dohaniero facci lasciare dalli massari di Campo la distanza vicino li Capimandre col non farci arare.

26.° Item, che per li bollettini di pagamenti, Patente, ed altri non si paga cosa alcuna dal locato.

27.° Item, che detto Dohaniero prima di fare la locazione facci trattenere gli animali alle murgie.

28.° Item, che non calando le pecore solite calare alla Regia Fida si debbiano numerare, e debbiano pagare come le altre.

Prime Grazie del Re Ferdinando I.

Ferdinandus Dei Gratia Rex Siciliae Hyerusalem, et Ungariae. Universis et singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Dum subjectorum nostrorum petitiones supplices admittimus, eorum erga nos Fidelitatis observantiam validioribus nexibus ad augendum: Nuper per nobiles fideles, et di-

lectos nostros Dominicum de' Fonte, Georgium Marini de Civitate nostra Aquilae, et Notarium Corradum Notorio amici de'Castello Montis Nuntios, et Sindicos Patronorum Gargariorum pecorarium, et totius menae Dohanae pecudum, Sindicario nomine eorundem Maiestati nostrae presentatae fuerunt quaedam supplicationes, et Capitula, quas, id quae decretari jussimus, et ipsorum, ac ipsorum capitulorum, et decretationum nostrorum in eis appositorum tenor est ut sequitur.

1.° Sacrae Regiae Majestati humiliter se supplica per Domenico del Fonte, Georgio de Marino de la Città dell' Aquila, et Notario Corrado de Notorio amico di Castello del Monte Sindici electi per tutti Patroni, Gargari, et pecorari de la Dohana de pecore de Puglia, che atteso V. Majestà abbia assecurata la predicta Dohana, et Patroni di essa per quello modo, et forma, che già era costumato per la immortale, et felice memoria del Vostro Colendissimo Padre Re Alfonso I. restorando ad ciascuno Patrone tutti danni fatti ad loro dentro del vostro Regno clandestini, et palisi, passi pagati, con farle bone bestie da soma cavalline et asinine, necessarie ad portar lo carrugio de Patroni, et de esso Bestiame, lassando Tauri, Stallumi, et con Sacramento de Patroni restaurar danni sino ad una onza, co' plena, et libera potestà al Dohaniero emandar errori fossero fatti su lo cunto de esso Bestiame, se che al presente Messer Carlo Pignatello habia date significatione a V. M., de simile cose non havesse ad far bone, ne pare contra forma et costume già usati in essa Dohana, pregando essa vostra Majestà, se degna revocar, et far aviso al Dohaniero, se guberne in quel modo, che già è stato fatto, et costumato dictis significatoriis rejectis, tanto per lo passato quanto per lo advenire. Placet Regiae Majestati quod dictus Dohanerius gerat se in administratione sui officii, quemadmodum tempore divae memoriae Serenissimi Regis Alfonsi Franciscus Montluber se gessit, et in iis tantum temporibus servata, tempore suae Majestatis serventur, et in contrarium actentata, sive acta revocentur, et pro revocatis habeantur, dictis significatoriis rejectis, et aliis contra facientibus non habitantibus.

2.° Item, che il Dohaniero habia ad far restoro, come è stato consueto, tanto de' passi, quanto de herbe comprate per necessità; cavalli perduti, panni forati, et con tutte cose juste et consuete, et ch' el dicto Dohaniero debia far in la dicta Dohana, come ad tempo de Montluber in vita de vostro Colendissimo Padre Re Alfonso, et acteso la dicta Dohana essere in major numero, che mai fosse, che il Dohaniero debia restorare le herbe comprate, che aliter dicta Dohana anderria male. Placet Regiae Majestati.

3.° Item, che V. Majestà anche scriva al dicto dohanero che

tutto Defese de Puglia, Capitanata etc. et massarie de Sansevero, et Civitate, et altre se reducono al justo, et consueto, non abitante se habia privilegio, o lettere havessero impetrate da Vostra Majestà per qualsivoglia forma. Placet Regiae Majestati.

4.° Item, che niuno Officiale possa procedere contra pecoraci, et homini di dohana, salvochè ipso dohaniero, ovvero sei Officiali. Placet Regiae Majestati.

5.° Item, se degni V. Majestà far grazia alla dicta Dohana per li sali bisognano ad uso de essa, se habiano ad quello justo prezzo, come se avevano ad tempo de vostro padre re Alfonso, et che tutte vittuvaglie necessarie pro usu hominumDohanae non habiano ad pagar gabella alcuna. Regia Majestas, ut recipientes sal, quod per Regiam Curiam singulis annis per focularia regni distribuitur, qui quatenus pro ipsorum necessitatibus vendunt, ut commodius illud vendere possunt pro suo libitu voluntatis, et etiam, ut pro suis pecudibus, quisque sal habere possit pro minori precio, quam statutum fuerit, reducit precium salis ad tarenum unum pro quolibet tumulo vendendo de sale Regiae Curiae: quo autem ad exactionem gabellarum; placet regiae Majestati quod servetur quod tempore dicti Serenissimi Regii servari consuevit.

6.° Item, che V. Majestà siccome ha promisso, et fatto li altri restori voglia usar clementia ad Fachino de Cività Ducale, al quale foro tutti l' anno passato venendo in Puglia, da quelli stavano in la Petrella, due cavalli, piaccia ad Vostra Majestà restorarli, come se fa a li altri juxta li Banni fatti per Vostra Majestà, la fede della quale data per essi Banni, sia observata. Placet Regiae Majestati.

7.° Item, similiter ad Pietro de Albe, nelle pecore del quale foro retrovate al contare poi la neve quattrocento manco, che alcuno primo cadesse la neve: piaccia ad Vostra Majestà restorarli. Placet Regiae Majestati.

8.° Item, che l' Officiali tutti de dicta Dohana siano raccomandati ad Vostra Majestà, che acteso l' affanno grande per la Dohana cresciuta in grande numero, nò li sia minuita loro solita provisione, ma piuttosto cresciuta, acciò con bona diligentia, et cura possono attendere al goberno de essa Dohana in beneficio de Vostra Majestà. Regia Majestas habebit comandatas dictas Officiales.

9.° Item, se supplica, che Vostra Majestà se degna comandare al Dohanero de allocar tutte pecore de signori da uno lato de Puglia, cioè quello che stanno in terreno ad utilità de pane, et quelli, che stanno in li altri terreni, che steano tutte insieme, perchè li Gargari, et compagni de essi signori hanno tanto arroganza, che dannificano assai li altri homini volendo delli migliori terreni, et de quelli tanta quantità, che usurpano la parte in gran danno de quelli patron. Placet Regiae Majestati.

10.° Item, che li homini, che hanno le pecore in compagnia pro indiviso con ipsi signori, et officiali non habiano tale prerogativa, che ànno li signori, imperocchè multi cittadini, et nobili homini li par multe duro, che tali compagni de' signori de minor grado di loro siano locati meglio de ipsi, overo quelli compagni de' signori, non possono recogliere pecore di altri patroni con loro. Placet Regiae Majestati.

11.° Item, che li signori del regno hanno presa certa industria ad tempo della locazione per bonificar alcuni servitori, cioè che ciascuno manda loro cavaleri, viceconti, ovvero cancellieri cape de tutti loro vaxalli, alli quali fanno pagar provisione, o ad quelli tali, li quali sono in tanta quantità, che empieno in quel tempo la camera del dohanero con tanta arroganza, e presumptione, che li altri poveri homini ad pena ci capano, dando anche multa molestia al dohanero, et però si degna V. Majestà, comandar, che tutti patroni, o gargari de esse pecore vengono semplicemente senza tali capi, come è stato costumo, et in caso che venissero, comandando al dohanero sub certa pena, che non li debia intendere. Placet Regiae Majestati.

12.° Item, che V.Majestà se degne comandar al dicto dohanero, che non debia far lo cunto de le pecore prima la uscita de febbraro, perchè non è lecito, nè onesto contare nante lo dicto tempo, perchè è lo fundato del verno, et de poi moreno de le pecore, et li poveri homini haveno perduto le pecore, et anco pagano la fida, siccome advenne lo anno passato, perchè multi ne foro disfatti. Placet Regiae Majestati quod servetur, quod tempore Serenissimi Domini Regis servari consueverat.

13.° Item, che V. Majestà con bono consiglio debia pigliar qualche bona provisione, che li prezzi de le lane se mantengono, acciocchè li mercanti compratori de quelle legandose insieme li abassaria per modo, che sarria la disfactione delle tale entrate, perchè tanto li homini se sforzano augumentare le pecore, quanto ne fa bene. Placet Regiae Majestati.

14.° Item, che non sia nulla persona, che compri le montagne per industria, cioè comprandole da li patroni per vile prezzo, et poi revendendole care ad patroni de pecore, ma che nescimo le possa comperar, se non per pecore soe, o remetterci compagni, per lo capitale, et chi l' avesse comprate, li debbia rivendere ad patroni di pecore, per quel li sono costate. Placet Regiae Majestati.

15.° Item, perchè sentimo, che sono mandati Banni per parte de V. Majestà, che non possano venir pecore forestere nel regno, et etiam che non se ne possa fare la sopranarrata industria de montagna, locchè è molto accetto ad tutti homini de dohana, ma perchè anco senteno, che in li dicti Banni se contene, che

li dicti patroni de montagne non le possano vendere più, che ad tempo della felice memoria del re Alfonso: questo non par fatto consonante alla ragione ad levar li patroni da loro libertà de la robba loro; et per questo li homini de la dohana dubitano non habiano ad venir multi massari ad farne querela ad Vostra Majestà; perchè si dubita non perder l'una immunità per l'altra, et però piaccia ad Vostra Majestà scrivere al dohanero in questa particolarità, che ogn'uno sia libero in vendere lo suo quanto pò. Placet Regiae Majestati.

16.° Item, che lo anno passato Vostra Majestà concesse grazia per autentico privilegio, che li patroni de lo bestiame potessero havere loro officiale in la città de l'Aquila ad bene vivere, et augumentatione de tale arte: piaccia ad Vostra Majestà scrivere una lettera a la Camera de l'Aquila, che per questa volta abbia ad eliger dicto officiale secondo la forma del predicto privilegio de V. Majestà. Placet Regiae Majestati.

17.° Item, che a Vostra Majestà piaccia de far dar Banno per tutta la Puglia, che nesciuno metta foco, nè porte capomandri, ma che se lassano star sotto certa pena, perchè è grandissimo beneficio ad trovare li capomandri fatto lo anno da venire, li quali con poco adjonta se reformano subito con poco affanno, la quale cosa è grandissimo utile ad dicta dohana senza alcuno danno de V. Majestà. Placet Regiae Majestati.

18.° Item, che le pecore forastiere non possano intrar in le montagne del regno. Placet Regiae Majestati.

Cumque fuerit ab eisdem sindicis nobis supplicatum, ut capitula praedicta, et decretationes in eis apposita in autenticam formam redigi, ac observari inviolabiliter manderemus. Nos eorum supplicationibus admissis, ut potius qui patronos, pecorarios et gargarios, eosque omnes totius dohanae et menae praedictae, ne dum manutenere, et defendere, ac protegere; sed augere, et eis quantum opus fuerit, favere intendimus. Illas, ac illa in hanc formam redigi volumus, et mandamus decernentes, et declarantes per eosdem de scientia certa nostra deliberate, et consulte nostrae intentionis; firmique propositi fore ea debere a cunctis officialibus, et subditis nostris, ad unquem, et inviolabiliter observari significantesque eadem illustrissimis, et carissimis filiis nostris Alfonso de Aragonia Duci Calabriae, primo genito, et vicario generali nostro, et Federico in provinciis Capitanatae, et terrarum Bari, et Idrunti locum tenentigenerali: mandamus locumtenentibus vicem gerentibus, gubernatoribus et justitiariis quarumvis curiarum, et capitaneis quarumvis civitatum, terrarum, et locorum nostrorum demanialium: principibus quoque ducibus, marchionibus, baronibus, terrarumque dominis, et dominabus, eorumque officialibus, et locumtenentibus: et demum universis,

et singulis officialibus, et subditis nostris quocumque nomine nuncupatis, tituloque, officio, dignitate, et potestate fungentibus, ad quos spectabit: et signanter magnifico Gaspari de Castiglione praesenti Dohanerio menae, et Dohanae praedictae, officialibusque cunctis in ea deputatis, et aliis successive futuris et deputatis. Nec non Magistris Portulanis et Portulanotis Provinciarum Apuleae, et Aprutii praesentibus, et futuris, quatenus forma dictarum supplicationum et capitulorum inspecta, ea juxta decretationem in pede uniuscujusque appositam observentur ad unquem; quantum in eis fuerit, et faciant ab aliis inviolabiliter observari. Nec contrarium faciant pro quanto iidem filii nobis morem gerere cupiunt: ceteri vero officiales, et subditi nostri gratiam nostram caram habent, nostrasque iram, et indignationem ad poenam duorum millium ducatorum cupiunt non subire. In quorum testimonium praesentes fieri jussimus nostrae Majestatis pendenti sigillo munitas, quas post earum inspectionem restitui volumus praesentanti. Datum in Casali Principis per nobilem virum Marium Aquosarum de Messina Locumtenentem spectabilis, et magnifici viri honorati Cajetani de Aragonia Fondorum Comitis Logotethae, et Protonotarii hujus regni nostri Siciliae collateralis consiliarii, et fidelis nostri dilecti: die quinto mensis decembris quartae indictionis 1470. Regnorum nostrorum anno decimotertio. Rex Ferdinandus etc.

Adimande se fanno, e grazie se peteno a la Majestà del signor Re per parte de la dohana de le pecore et homini de essa etc.

1.° In primis se raccomandano a li piedi de V. Majestà, et supplicano quella, attento che pagano ducato uno, et mezzo per centenaro de pecore, che ascende alla summa di ducati 4000 dicese per l' utilità del pane de li terreni, li quali loro pagano, et non possedono per la quantità de li lavori, de le mezzane in ipsi terreni fatti, che quasi è la metà quello che non possedono, supplicano V. Majestà se degne farle pagare quel tanto che possedono, et de quello non possedono sgravarli, et toglierli dette gravezze. Se commette al dohanero, et credenziero, che attendono con diligentia moderari li campi, et mezzane construtte in dicto territorio, ad fine che se possa fare lo campo habile, et ancora far la più comodità se potrà de la dohana, et per quelle pecore porranno star in dicti territorii li faccia pagar pro rata la utilità del pane, et questo se intenda da lo anno proximo, et futuro avante juxta il rito de la dohana.

2.° Item supplicano Vostra Majestà se degne farli gratia che li signori, et homini favoriti, se habiano da mettere da uno canto, et non locarli con li altri homini de dohana. Se commette al dohanero, che debia locar le pecore de li baroni, et altri homini favoriti in lochi, che non habiano ad participare con le pecore

de li altri de dohana ; et questo per togliere ogni scandalo , et errore potesse seguire.

3.° Item supplicano Vostra Majestà se degne far godere alli homini di dohana tutte quelle immunità , et exemptione , et franchigie , come havemo per privilegii , Banni et assecurationi da parte de Vostra Majestà , in la provintia de Apruzzo , come havemo in Puglia , et per lo camino de andare , e tornare. Placet Regiae Majestati.

4.° Item supplicano Vostra Majestà se degne farli grazia, che le cose spettante alla dohana , et ad uso de li homini de essa , cioè pane , vino , et cerne siano exempti, et liberi in la Puglia da qualunque dritto , et a gabelle , et così in lo camino, a lo andare , e tornare. Placet Regiae Majestati , de le cose però spettantino ad sua Majestà senza pregiudizio de li altri.

5.° Item supplicano Vostra Majestà se degne far restorare de ogni bestia , et maxime de jumente furate , et perdute , come se facea in tempo del quondam magnifico Francesco Montluber. Lo dohanero se informe con diligenzia de la verità , et constando per sacramento de li patruni , et de dui testimonj , faccia li ristori justi , et honesti , come era in tempo di Francesco Montluber : de aliis autem , ut est solitum.

6.° Item supplicano Vostra Majestà se degne far moderare le mezzane de li bovi da lavorar li campi , tanto de Puglia, quanto de Capitanata et Terra de Bari , che habiano erba in abundantia per loro necessario , et lo resto remanga a la dohana : detta Majestà in continenti commetterà ad persona fida degna, la quale insieme con lo dohanero intenderà de moderar dette mezzane; et provederanno secondo lo bisogno avverterrà, tanto per lo interesse de la dohana , come de le mezzane, et di quelli faranno li campi.

7.° Item supplicano V. Majestà se degne , che li homini de li campi non possano arare vicino a li capimandri per tre balestrate, et solum da uno canto, et l'altre terre restano vacue como è stato solito , et chi facesse lo contrario sia castigato per li officiali de Vostra Majestà. Detta Majestà ordena se serva secundo è stato solito per lo passato : cioè che se ara per doje balestrate lontano da li capomandri, intendendo tantum da una banda, et nò più , et delle altre bande non se are.

8.° Item supplicano Vostra Majestà se degne che nullo de Puglia , o qual se sia altra persona leveno , o facciano levar ferole da li capimandre , nè guastar pagliari , dopo la dohana è partuta da Puglia. Detta Majestà commette al detto dohanero, che faccia banni et proibizioni , che le ferole non se leveno da le mandre , et chi contra farrà li castiga , et punisca secundo recercarrà lo bisogno.

9.° Item supplicano Vostra Majestà se degni, che se retorneno alla dohana tutte le poste arate per lo passato, et che per lo advenir non se possono arare più le dicte poste. Detta Majestà, commette allo detto dohanero, et commissario, che se informeno de tutti li capomandri arati, et quelli restituiscano alla dohana, et da qua avante se prohibisca sub poena formidabili, che non se debbiano arare più.

10° Item supplicano V. Majestà se degni far restituire a Basto de Monte Reale ducati centocinquanta, quali dice li furono rubati, portandoli da Apruzzo, per pagar la fida, secundo è stato solito per lo passato. Placet Regiae Majestati, et così comanda al dicto dohanero, che faccia dicta restituzione.

11.° Item supplicano V. Majestà se degni che le defese, deputate per li bovi domiti non se possano metter vacche indomate. Placet Regiae Majestati.

12.° Item supplicano V. Majestà se degni che li patruni de li territorj, quali vendono l' erba alla dohana, che ancora ci donano l' acqua acciocchè se possano governar lo bestiame, et bene mantenere. Placet Regiae Majostati, che li patruni de li herbaggi, che teneno acqua in dicti loro territorj, la debbiano per gratis per uso de li animali de dicta dohana.

13.° Item supplicano V. Majestà se degni, che tutti li cavalli, et altre bestiame fujendose vengano in mano del dohanero da dove se trova, intendendose quelli della dohana. Placet Regiae Majestati.

14.° Item supplicano V. Majestà se degni provvedere, perchè sono perdute multe jumente, et altri bestiami de la dohana che in la terra dove sono trovati li malfatturi, se debbiano ponere in mano del dohanero, et quelli non trovandose, dette terre siano tenute ad tutti li danni de dicti furti, emendare, et pagare. Placet Regiae Majestati.

15.° Item supplicano V. Majestà se degni liberare li trenta ducati, li quali stanno deposti in mano del dohanero per li homini della matrice, per aver pasculato lo Demanio de Candela, et Monterocilo. Placet Regiae Majestati.

16.° Item supplicano V. Majestà se degni proveder, che lo dohanero non possa dare pasco nullo de locatione separata ad nulla persona, ma tutte le porte insieme de dicta locatione. Provisum est ut in primo Capitulo.

17.° Item supplicano V. Majestà se degni far levar tutte le nove mezzane, che fossero fatte dopo la morte de la gloriosa memoria del re Alfonso vostro padre per li camini, et tratturi de la dohana tanto de la provincia de Apruzzo, quanto de Contado di Molise, et altre provintie di questo regno, et quelle redurre come erano da primo: lassando solum le mezzane antique, ch'era-

no in tempo de detto re Alfonso. Dicta Majestà comanda, che non se facciano nove defese, et quelle che sono fatte se revocano, ab eo quod le pecore possano liberamente, et comodamente venir da Apruzzo in Puglia, e da Puglia ritornar in Apruzzo, senza impedimento alcuno, e senza innovazione de nove defese, secundo era nel tempo de la bona memoria del re Alfonso, et così le commette a dicto dohanero, mande subito li cavallari ad proibire dicte defese.

18.° Item supplicano V. Majestà, che possano andar ad bagnare loro pecore al tempo de tonsar ad qualsivoglia fiume, et altre acque disposte ad tale servizio, non obstante fiano in poter, et dominio de qualsivoglia barone sine aliqua solutione secondo è stato solito, et consueto. Placet Regiae Majestati.

19.° Item supplicano V. Majestà, che qualsivoglia danno, che facessero li homini, et bestiame de essa dohana, non se possa pigliare bestiame qualsesia de dicta dohana, nè far pagare pena alcuna, sed solum, la emenda juxta la forma de li banni emanati, che si manderanno per lo advenire. Placet Regiae Majestati.

20.° Item supplicano V. Majestà che li patroni de li terreni, dove si collocano bestiame grosse debbiano guardare loro terreni, che non frusano; acciocchè dicte bestiame possano meglio, et più comodamente stare la vernata in dicti terreni. Placet Regiae Majestati.

21.° Item supplicano V. Majestà se degne conceder che homo nullo de dohana possa tener nullo bestiame baccino ad pascer pecore in li terreni, et locationi li sono dati per lo pascer de le pecore. Placet Regiae Majestati.

Expedita, conclusa, et decretata fuerunt praedictae petitiones, et Capitula in Terra Fogiae die 17 mensis decembris decimae quartae indictionis anno Domini 1480. Rex Ferdinandus. Franciscus Secretarius in Communi.

Questi due privilegi si trovano riportati da De Dominicis estratti dalla Cancelleria di Foggia.

Bando, e comandamento da parte della Maestà del signor Re D. Ferrante per la grazia di Dio Re di Sicilia, e Gerusalemme ec. ec.

Essendo stati pigliati certi territorì, in tempo della felice memoria di re Alfonso nostro Padre colendissimo, per lo qui Francesco Montluber, tunc temporis dohanero della nostra dohana delle pecore per uso, e comodità di dohana, secondo che nelli libri fatti per lo detto Montluber, più chiaramente ci dimostra; e volendosi di quelli servire la Corte, come in quel tempo si fa-

ceva, e pagarli come in detto tempo si pagava. Del che per lo presente bando dona autorità, e facoltà al dohanero presente, e futuro; attesochè li padroni di detti terreni senz' altra licenza di nostra Corte, hanno presumuto, e presumono locare bestiame non solito di dohana in detti terreni soliti per lo tempo se ci vogliono metter bestiame di dohana, in non poco danno, e pregiudizio di nostra dohana; e volendo provedere, che le pecore, et altro bestiame solito di dohana possono abbondantemente avere li loro pascoli. Per tenore del presente bando ordinamo, e comandamo, che da oggi avanti non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che nelli terreni soliti pigliarsi per detta nostra dohana, in tempo della felice memoria di re Alfonso primo nostro padre colendissimo, presuma locar bestiame alcuno non solito di dohana. Però quelli li debbia lasciare ad istanza della Regia Corte, e del dohanero di detta dohana, sotto pena di perdere detti terreni, et altra pena maggiore, riservata ad arbitrio di nostra M. Datum in Castro Novo Neap. 10 Octobris 1483 — Rex Ferdinandus.

Questo bando è trascritto da Coda e da Agata.

Alfonsus de Avalos de Aquino Miles Ordinis Aurei Velleris Marchio Vasti Aymonis, Princeps Montis herculis et Comesque Montis Odorisiis et Regius Collateralis Consiliarius, Regnique hujus Siciliae Magnus Camerarius, Locumtenens, et Praesidens Regiae Camerae Summariae. Universis, et singulis praesentium seriem inspecturis tam praesentibus, quam futuris ad quos, seu quem praesentes pervenerint, et fuerint quomodolibet praesentatae Regiis Fidelibus, et amicis nostris carissimis salutem. Nuper pro parte fidelium hominum Regiae Dohanae Menepecudum Apuleae fuit in dicta regia camera praesentatum privilegium caesareae, et captolicae Majestatis nonnullorum capitulorum, et supplicationem in carta pergamena scriptum, magno pendente sigillo caeterisque sollemnitabibus roboratum tenoris, et subsequentis continentiae. Carolus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus Rex Germaniae. Joanna ejus mater, et idem Carolus filius Dei gratia rex Castellae, Aragonum, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Gallatiae, Majoricarum, Hispaliis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae Giemnis, Algarbiae, Algetirae, Gibraltariae, Insularum Canariae, nec non Insularum Judiarum et Terrae firmae, Maris Iceoni; Archidux Auslriae, dum Burgundiae, Branbantiae, Comes Barchinonae, Flandriae, et Tiroli, Dux Athenarum et Neupatriae, Comes Roncilionis, et Ceritaniae, Marchio Oristanni, et Doccani, Universis et singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris.

Nihil magis decet Reges, et Princeps nullumque regnandi vinculum firmium, neque quod ab omnibus magis probetur, quod munificentia et liberalitas, ac gratitudinis, exercitium in eos maxime, qui de Regibus benemeriti sunt. Sane pro parte fidelium hominum nobis dilectorum regiae dohanae Menepecudum Apuleae fuerunt nobis exhibita, et praesentata nonnulla capitula, et supplicationes, quae non modicum dictae nostrae dohanae comodum concernunt, quae, et quos decretari jussimus et mandamus, prout in calce uniuscujusque ipsorum descriptorum tenor, et sequitur et talis est etc.

Sacra Caesarea, et captolica Majestas. Li homini della dohana delle pecore di Puglia fidelissima della Majestà vostra Cesarea li fanno intendere come la detta dohana per li tempi passati è stata in speciale commendatione de li retro principi, et re di questo regno, sì per lo beneficio delli subditi regii, sì ancora per la valuta; quale se paga quolibet anno per detta dohana; per lo che essa regia corte deve darli erba, acqua e legna per suo substentamento, per questo sperando molto maggior favore dalla M. V. essi supplicanti recorrono alli piedi di quella, et umilmente li supplicano se degni per conservatione et aumento di detta dohana benignamente concederli l' infrascritte grazie, et confirmarli ancor quelle, che li sono state concesse per li detti retro principi, et re di questo regno, delle quali sono in pacifica póssessessione, secondo in li seguenti capitoli sono annotate, il che benchè sia in beneficio di detta dohana, et suoi homini, nondimeno seguita utilità grande di V. M., perchè aumentando detta dohana aumenta la fida, et intrata de V. M. ne percepe; et ancora supplicano V. M. si degni confirmare tutte le provvisioni, et dichiarationi fatte in beneficio di detta dohana per l' illustrissimo Vicerè del regno, et collateral consiglio, et per la regia camera della summaria di V. M., et tutti li decreti interposti per l' eccellente signor Regente Figueroa in le parti de Puglia, circa la reintegrazione delle cose spettanti ad detta dohana, et comandare, che siano ad unquem observati, perchè così comple al servizio di V. M. et se degni delle cose predette farneli espedire privilegio roborato colla firma di V. M. Cesarea; et perchè in l'anni passati per le turbolenzie delle guerre sono state innovate molte cose da baroni, Università, e particolari homini in danno de detta dohana, e disservizio di V. M., et usurpati molti territori spettanti ad uso de detta dohana, quali V. M. li paga; circa la quale usurpazione per altre occupationi non fu integramente provisto per il prefato Regente Figueroa. Supplicano per questo essi supplicanti, che se degni V. M. destinare uno de' suoi consiglieri a spese di V. M., come è solito, che summariamente s'informi delle prefate innovazioni, et usurpazioni, che intendesse la

ragione della predetta dohana et delli homini di quella, et attenta l'antiqua consuetudine per longo tempo observata, abbia da reintegrar, et restituire ad pristinum tutte le cose indebitamente innovate, et usurpate, in pregiudizio del Fisco di V. M., et in grave danno, et incomodo de detta dohana, et homini di quella, il che benchè sia giusto, et servizio di V. M. se reputerà a grazia singularissima ut Deus etc.

Caesarea, et Captolica Majestas injungit Viceregi pro tempore existenti, ut hoc provideat, prout videbit convenire bono ipsius dohanae, et conservatione jurium ipsius.

Capitoli, grazie, et confirmazioni di grazie se domandano alla Majestà Cesarea per parte della dohana delle pecore di Puglia, et delli homini di essa.

1.° In primis supplicano V. M. Cesarea se degni confirmare, et quatenus opus est de novo concedere alla detta dohana, che l'homini di quella, l'officiali tutti, et quelli che la seguitano, non possono essere astretti per qualsivoglia causa, delitto civile, criminale, seu misto da nullo Tribunale di V. M. in qualsivoglia provincia, maggiore, o minore della G. Corte della Vicaria nè da algozzini o barricelli di campagna, nè de Baroni, o loro officiali qualsivogliano, ma solum dal tribunale del magnifico dohanero presente, et successivo futuro, et dalla regia camera della sommaria, et quando alcuno de' detti tribunali ci s'intromettesse debbia rimetter le cause con l'atti, e processi alla predetta dohana, senza mercè alcuna, come voleno li banni della M. V., del che sono in pacifica possessione.

Placet Caesareae et Captolicae Majestati, quod causae civiles, et criminales officialium, et hominum ipsius dohanae tractentur coram Judicibus, quod de illis hactenus cognoscere consueverunt, juxta privilegia, et consuetudines dictae dohanae, et quod in hoc nulla innovatio fiat.

2.° Item, che possono andare de dì, et de notte con armi con fuoco, e senza fuoco, et per tutti li lochi, dove pratticano, del che sono in pacifica possessione.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, quod possint deferre arma, prout hactenus consueverunt.

3.° Item, che li detti homini, et animali di dohana non possono essere astretti ad pagar pena alcuna per qualsivoglia danno, che facessero in seminali, vigne, difese, ortali, giardini, et altre possessioni con frutti, reservata l'emenda del danno assiccome voleno li detti banni, del che ne sono in pacifica possessione.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, quod satisfacto damno si quid intulerint, nulla alia poena puniantur, praeter quod

in casu quo consulte, et malitiose id fuisset factum, in quo casu solitis poenis inulctari debeant.

4.° Item, che possano andare ad bagnare le loro pecore per tutti li fiumi, senza pagamento alcuno, del che ne sono in pacifica possessione.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, quod id fiat quemadmodum hactenus fuit consuetum, sine aliquo impedimento.

5.° Item supplicano V. M. Cesarea, se degni farli far bono qualsivoglia anno dalla regia camera della summaria le deci pocore per cento, come se li è fatto bono per lo passato, et tanto più, quanto patesse male invernata, o infermità, come sole accadere, del che sono in pacifica possessione, seu quasi.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, quod excomputentur quod sibi aut suo Viceregi eo absente cum Consilio Regiae Camerae Summariae fuerit bene provisum, prout hactenus fieri consueverit.

6.° Item, che ogn' anno le faccia la numerazione delle pecore et l' accompagni la detta dohana ad intrare, et uscire dalla Puglia, et se guardino li passi soliti, et s' accompagnino li castrati alla Fiera della detta dohana in Foggia a spese di V. M., come sempre è stato fatto per li tempi passati, et n'è in pacifica possessione.

Placet Regiae Majestati, quod fiat ut petitur, et ut semper fuit solitum.

7.° Item che nullo homo di qualsivoglia stato, et conditione se sia che ardisca, nè debbia poner fuoco in le restoppie, defese, mezzane, et altri lochi, dove la detta dohana pratica, e sta locata, et ne è in pacifica possessione.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, fieri quemadmodum in hoc capite continetur, et hactenus fieri consueverit.

9.° Item che non si possino condurre ad la Fiera della dohana in Foggia del mese di aprile nè lana, nè animali di homini extra dohana ad vendere, sotto quella pena parerà al dohanero, che pro tempore sarà, et in specie de perdere la lana, et animali, applicando al Fisco di V. M., del che ne è in pacifica possessione.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, quod in nundinis Fogiae vendantur animalia, et lanae praesentae dohanae, et non extra eam, juxta id, quod fieri consueverit, sine nulla innovatione.

10.° Item, che in la Puglia non possono entrar pecore, nè altri animali extra dohana de nulla sorte, nè delli homini, nè di qualsivoglia città, terra, et loco de Puglia, nè da altro loco, se non sono entrate le pecore, et altri animali di detta dohana, del che n' è in pacifica possessione.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, et ita injungit, quod quousque sit facta locatio pecudum dohanae nullae aliae externae possint intrare Provinciam Apuleae, prout est solitum, et multoties decretatum.

11.° Item, che l' homini delle città, terre, et lochi della Puglia et Terre di Bari, non possono fare munizione di ferole per venderle, et nè per reservarle in case de quelle de le locationi; ma solum per l' ardere loro di per dì, come è stato sempre solito, del che n' è in pacifica possessione.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, quod in ferulis et usu ipsorum servetur, prout hactenus fuit consuetum, et hominibus dohanae non fiat ullum gravamen vel innovatio, cum usus dictarum ferularum sit dohanae praedictae pernecessarius.

12.° Item supplicano V. M. Cesarea se degni reintegrare alla detta dohana, et far grazia, che possono tagliare per tutti li lochi legni infruttiferi per fare li capomandre per le loro pecore, quando, la Puglia non tollesse, et non far ferole, et etiam li stujoli per le vite, lo che hanno sempre posseduto, et dall' ultima guerra in qua ne sono stati vietati in molti lochi, et questo è senza pagamento alcuno, come è stato sempre solito e consueto.

Caesarea, et Captolica Majestas jubet in hoc servari, quod solitum est.

13.° Item, supplicano V. M. Cesarea se degni confirmare, et quatenus opus est alla detta dohana tutte declarationi, riti, observantie, et provisioni fatte per l' illustrissimo Vicerè Generale de lo Regno, per lo consiglio collaterale della M. V., et per la regia camera della summaria in favore della detta dohana; la quale advengache, qui non si declarano, piaccia a V. M. Cesarea averle declarata expresse, et specificate, et se degni ordinare, che s' infertino in lo privilegio che se ne avrà da espedire.

Caesarea, et Captolica Majestas jubet circa hoc servari, et adimpleri declarationem, et instructionem traditam dohanario per Marchionem Villaefranchae, tunc Viceregem, et consilium collateralem.

14.° Item supplicano V. M. Cesarea se degni confermare, et quatenus opus est de novo concedere alla detta dohana tutte le restitutioni, et reintegrationi de territori, defese, mezzane, parchi, clausure, et vignali fatte per l'eccellente Joan de Figueroa Regente, et del consiglio di V. M. alla detta dohana per viam decreti, et che siano ad unquem observati, et effettualmente exeguite, le quali erano state usurpate, perchè recerca accossi lo servizio di V. M. et l' utile de detta dohana, et advengache non si esprimano in lo presente capitolo, piaccia a V. M. averli per espressi, et declarati, et specificati, come di parola a parola, fossero inferti et descripti.

Caesarea, et Captolica Majestas jubet servari, et compleri decreta Reintegrationis, sine praejudicio jurium partium, si qui praetenderint sese gravatos, in hoc fiat justitia.

15.° Item, supplicano V. M. Cesarea se degni confirmare, et qualenus opus est, de novo concedere, che niun homo extra dohana de qualsivoglia grado, stato, et conditione, se sia, che presuma, nè ardisca comprare, nè far comprare erbaggi straordinarj, per li loro animali, tanto grossi, quanto minuti in la provincia di Capitanata, Puglia, Contado di Molise, Terra di Bari, et Basilicata, se primo non è servito lo predetto dohanero per li ristori, che dona a detta dohana et etiam serviti l'homini di quella per li loro animali grossi, e minuti siccome è stato declarato per l' eccellente predetto Regente Figueroa in li predetti Decreti prolati ut supra, sotto quella pena, che parerà al predetto dohanero, che farà pro tempore applicando al Fisco di V. Majestà.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, et ita jubet servari, quod super hoc jam fuit declaratum, et si quis praetendit se gravari, administretur ipsi justitia.

16.° Item, supplicano V. M. Cesarea li voglia fare grazia provedere alla detta dohana di un Auditore per le cose della justitia, temente Nostro Signore et di buona coscienza, et fama, et qualsivoglia anno, come è stato sempre solito per lo passato, perchè lo capitanio di Foggia non può fare due officii, et se confonde la jurisditione in danno alla dohana.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, quod singulis tribus annis creetur unus Auditor, prout supplicatur, cui solvatur salarium de proventibus ipsius dohanae.

17.° Item, supplicano V. M. Cesarea li voglia far grazia, che l' animali di detta dohana non possano essere esecuti, nè represagliati per qualsivoglia causa civile, e criminale, e per li pagamenti fiscali di V. M. nisi ultimo loco, facta discussione aliorum bonorum.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, quod existentibus aliis bonis mobilibus, aut removentibus, quibus possint satisfacere creditoribus, non fiat exequutio animalibus dictae dohanae, et in solutione functionum fiscalium, fiat quod hactenus fuit consuetum.

18.° Item, supplicano V. M. Cesarea, piaccia reintegrare, et fare gratia ad detta dohana, che li sia fatto ristoro di tutti l' animali grossi, e minuti rubati alli padroni di quelli, siccome era in tempo della felice memoria del re Ferrante Primo, del che ne erano in pacifica possessione, et ne sono stati spogliati.

Caesarea, et Captolica Majestas informata de eis quae supplicant, providebit, prout convenit.

19. Item, supplicano V. M. Cesarea, se degni far grazia ad

detta dohana, che quando le pecore eccedono la summa della capacità delle locazioni ordinarie della Puglia, che quello numero di pecore, che fosse più, ne possino estraere li padroni, et vender la metà ad homini fora regno, cioè pecore vecchie, et cacciatore con l' allievi appresso, pagando la ragione de la exitura (succedente casu habebitur consideratio conveniens bono dohanae, et hominum ipsius). Et finalmente alcuna parte de bacche vecchie, et cacciatore per carne, et non per fare allievi, et etiam alcuna partita de jungi, che già tutta volta le terre hanno refatto li bovi per lo campo. (Idemque praecedenti.)

20.° Item, supplicano V. M. Cesarea, se degni ordinare, che se refaccia lo ponte de Civitate, quale è rovinato in tutto, et altri ponti della Puglia, et che se refaccia lo ponte de Canosa, quali servono alla detta dohana, da chi si deve, secondo è stato solito, e consueto farsi.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, et injungit Viceregi pro tempore existenti, ut habeat curam id exequi faciendi.

21.° Item, supplicano V. M. Cesarea se degni ordinare che siano gastigati li ladri di Saccione, e del Casale de Pescheci in la montagna di S. Angelo, li quali tuttavolta assassinano la detta dogana, et lo presente anno, et poco dì fa, hanno ammazzati homini di dohana, rubbando alli pastori fino alle scarpe.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, et injungit Viceregi, ut id exequi faciat.

22.° Item, supplicano V. Majestà Cesarea, se degni ordinare, che detto dohaniero, o suo substituto, li regii credenzieri, et cavallari della detta dohana presenti, et successive futuri s' abbiano da conferire ogn' anno in Apruzzo nel mese di settembre ad favorir la dohana al calare in Puglia, et ad donarli la locazione in una delle terre de detta provincia, come piacerà al doganiero.

Caesarea, et Captolica Majestas jubet exequi, et observari quod anno praeterito fuit decretum per Marchionem Villefranchae tum Viceregem, et Collateralem Consilium.

23.° Item, supplicano V. M. Cesarea, se degni ordinare al detto doganiero, che pro tempore sarà, che quand' alcun' homo della dogana volesse pagare la fida de' suoi animali, et altre occorrenzie dalli 25 di marzo, et successive alli giorni seguenti che si voglia spedire bollettino, che se ne possa andare in sua casa colli suoi animali.

Caesarea, et Captolica Majestas injungit dohanerio, ut receptis pecuniis ad solutionem, destinatos officiales, et homines ipsius dohanae, quo brevius fieri poterit expediat sine praejudicio generalitatis ipsius dohanae.

24.° Item, supplicano V. M. Cesarea, se degni provedere,

che lo doganiero, credenzieri, et altri officiali della dohana presenti, et successive futuri abbiano da far residenzia in Puglia l'invernata, et quando lo prefato doganiero non vi potesse far residenza, et volesse substituir uno in suo loco, che per maggior favore di detta dogana, et più extimatione, ne abbia commessione in scriptis dalla M. V., o dall'illustrissimo Vicerè del regno.

Caesarea, et Captolica Majestas juxta id quod supplicant, vult neminem suum officium exerceri per substitutum, nisi cum sua expressa facultate, aut sui Viceregis pro tempore existentis.

25.° Item, supplicano V. M. Cesarea, se degni provedere, che siano gastigati della pena contenuta in li banni della M. V. l' homini di Castello de Feroli, lo castellano di Pescara, et altri, li quali fanno pagare lo passo alla detta dogana, contro lo tenore delli detti banni, et assecuramento che li fa ogni anno la M. V. Cesarea, che non debbiano pagar passo alcuno, lo che è manifesto publico.

Caesarea, et Captolica Majestas jubet servari banna, et assecurationem per S. M. factas, et exequi poenas contra inobedientes.

26.° Item, supplicano V. M Cesarea, se degni provedere, che l' homini di detta dogana non siano astretti ad pagar nove gabelle, overo alterate per lo macinar de grano, cocitura de pane, et exitura de pane alle porte, nè tampoco l' arte:c.ani, e bascettieri de la detta dogana, de quello serveno la detta dogana, et alli homini di quella, che comprano da essi delle cose della detta dogana, come è stato solito avanti quest' ultima guerra del regno. Similiter chi comprerà il vino a barili, o a taglia.

Habita informatione de iis, quae antiquitus fieri solebant, et causa propter quam in praesentiarum non ita exequitur, Sua Majestas Captolica illud providebit, ut bono ipsius dohanae conveniet.

27.° Item, supplicano V. M. Cesarea, se degni far grazia alla detta dogana, che quando la lana, et castrati de quelle venessero ad calar in vili prezzi, come sole accadere alcune volte, le piacerà far pigliare in nome della M. V. delli homini poveri, et padroncelli della detta dogana fino al numero de diecimillia docati alla voce, che farà al doganiero, che pro tempore sarà, delle dette lane, et queslo per dar conditione all' altre robbe, che restassero, et se veneria a pagar la fida de detti poveri.

Caesarea, et Captolica Majestas injungit Viceregi pro tempore existenti, quod in hoc casu habito respectu ad bonum, et consuetudinem ipsius dohanae, et ad id quod ejus beneficium concernit.

28.° Item, supplicano V. M. Cesarea, se degni ordinare, e provedere, che li cavallari della detta dogana presenti, e suc-

cessive futuri, non abbiano da pagare le loro cavalcate, nè altre fatiche dalli homini de detta dohana, per esserne pagati di provisione conveniente, et per detto effetto dalla M. V., et che abbiano a guardare le locationi di Puglia senza mercede, come sono obbligati; et è stato sempre solito, et consueto, del che ne è in pacifica possessione, seu quasi.

Placet Caesareae, et Captolicae Majestati, ut ita volt fieri ut supplicatur.

Quibus quidem capitulis nobis ut supra exhibitis, et praesentatis pro parte dictorum hominum dictae nostrae regiae dohanae, et per nos ut supra expeditis, et decretatis, prout in calce uniuscujusque ipsorum continetur, fuit nobis pro parte dictorum hominum dictae dohanae supplicantium, quatenus de dictis capitulis, et decretationibus, ut supra expeditis, et per nos concessis expedire privilegium in forma cancellariae mandari digneremur. Nos itaque volentes dicta capitula juxta eorum decretationum ad unquem, et inviolabiliter exequantur, et eorum debitum sortiantur effectum, prout in eis particulariter continetur illustrissimo propterea Philippo Austriae, et Burgundiae principi filio primogenito, nepotique nostro carissimo in omnibus regnis, et dominiis nostris Deo propitio, et immediato haeredi, et legitimo successori intentum apponentes nostrum, quibus paternae, avitaeque benedictiones obtentu dicimus, et eumque rogamus. Illustribus quoque spectabilibus magnificis, et dilectis consiliariis, regnique Viceregi, Locumtenenti et Capitaneo nostro Generali, Magno Camerario, Protonotario, Magno Justitiario, eorumque Locumtenentibus, sacro consilio sanctae Clarae, ejusque praesidenti, praesidentibus, et rationalibus nostrae Camerae Summariae, judicibus magnae Curiae Vicariae, scribae rationis, et thesaurerio generali, seu officia ipsa in dicto regno regentibus, provinciarum gubernatoribus, thesaureriis, et perceptoribus, dohaneriaque dictae dohanae menaepecudum, caeterisque demum universis, et singulis officialibus, et subditis nostris majoribus, et minoribus quocumque nomine nuncupatis, officio, titulo, auctoritate, potestate, praeeminentia, et jurisdictione fungentibus, eorumque Locumtenentibus, et subditis, ad quos spectabit praesentibus, et futuris dicimus, ac distincte percipiendo mandamus, ut omnia, et singula in praesenti privilegio concessimus dictorum capitulorum, juxta decretationes in eis appositas quatenus dictis hominibus dictae nostrae regiae dohanae ad unquem, et inviolabiliter observent, tenerique, et observari faciant inviolabiliter, per quos decet juxta ipsorum seriem, continentiam, et tenorem pleniores omni dubio difficultates cessantibus, contrarium minime tentari permissuri ratione aliqua sine causa, si dictus illustrissimus princeps nobis honorem gerere cupiat; ceteri vero si gra-

tiam nostram curam habent, ac praeterire indignationem nostram cupiunt, poenam ducatorum auri duorum millium pro quolibet contrafaciente inremisibiliter exigendorum, non subiri formidant: in quorum fidem praesentes fieri fecimus nostro negotiorum Siciliae citra Forum Regni solito, impendenti Sigillo munitas. Datum in Castronovo Civitatis nostrae Neapolis die decimo primo Februarii anno a nativitate Domini 1536, Imperii nostri decimosexti, regnorum vero nostrorum omnium vigesimo primo V° ET REY. Vidit Peronotus Prothonotar, et Magn. Camerarius. Vidit Majus Vicarius. Vidit Figuaroa Regens. Vidit Alfonsus Sances Generalis Thesaurerius. Sacra Caesarea, et Captolica Majestas mandavit mihi Alfonso Tadaquez. Solvit ducatos duos et tarenos duos. Logera Taxator. Registrato in Privilegiorum 18 fol. 453. Super quo quidem praeinserto privilegio dictae Caesareae, et Captolicae Majestatis petita pro parte supradictorum hominum praedictae Regiae Dohanae Menepecudum Apuleae exequatoria in forma dictae Regiae Camerae. Vobis propterea, et unicuique vestrum praesentium tenore dicimus O. R. A. q. f. committimus, quatenus privilegium praedictum, et omnia, et singula in eo contenta, exequimini, et effectualiter adimpletis juxta ipsius seriem, continentiam, et tenorem, et contrarium non faciatis, pro quanto gratiam supra dictae Caesareae Majestatis caram habetis, et poenam in praeinserto privilegio contentam, cupitis evitari. Praesentibus singulis vicibus praesentatum remansuris. Datum Neapoli in eadem Regia Camera Summariae die 29 Mensis Martii 1536 . . . Augustinus de Francisco L. M. C. — Joannes Baptista Coronatus Magister Actorum.

DUX CALABRIAE ETC.

Doganiero diletto del signor Re e nostro. La Università di Foggia ne ha fatto supplicare, che ordinamo, che voi andate a stanziare in Foggia, ad esercitare l' officio vostro (secondo dicono averlo per privilegio della majestà del signor re, al quale ne riferimo) sì per beneficio della dogana, come per beneficio, e comodo di quella terra. Per tauto vi dicemo, ordinamo, et comandamo, che dobbiate andare a stanziare in Foggia, e là esercitare l' officio vostro, secondo la forma dello privilegio del signor re, e quello eseguirete ad unquem, non ci avendo altro in contrario. E non fate altrimente, per quanto avete cara la grazia del signor re, e nostra, se pena di mille ducati desiderate evitare. La presente restituite al presentante per sua cautela. Datum in Castris felicibus apud Fortorium prope Civitatem. Die ultimo mensis Octobris 1486. Alphonsus Joannes Pontanus Secretarius. Trojanus de Buccutis.

REX ARAGONORUM , ET UTRIUSQUE SICILIAE.

Magnifico doganiero. La Università , ed uomini di Foggia ne hanno mandato un Sindaco , a supplicarne, non facciamo farli novità contro la forma de' loro privilegj per noi confirmati, che la residenza vostra se abbia a levare da quella terra , e trasferirvi in Lucera , dove aveano inteso volivevo farla , del che quando fosse fatto , sarria seguita la disfazione di quella terra.

Noi , intesa tale esposizione, avemo fatta ben discuter la cosa , e perchè è stato giudicato , e per più a proposito farlo in Foggia se non simo cosa alcuna per derogare a'loro privilegì, nè voler potere lo danno loro , ve dicimo pertanto , ed ordinamo , che per niente ve debiate mutar de stanziare in Foggia , e trasferirve in altro loco , ma onninamente farite la residenza vostra in essa terra di Foggia , com'è solito , e non fate altrimenti , sotto pena della disgrazia regia , e di ducati mille , la presente restituendo al presentante. Datum in Castro Novo Neapolis 2 mensis Decembris 1506 Rex Ferdinandus — Joannes de Tufo . . . Berardinus Bernaudus.

Sono registrati nel libro della Cancelleria della Città di Foggia.

Sopra l' infrascritti Tratturi Reali per li quali passa la Regia Dohana di Apruzzo in Puglia , e nel ritorno fa da Puglia ad Apruzzo.

Viste le istruzioni , banni , et ordini delli serenissimi re di questo regno, et signanter del re Ferrante I. fel. mem. et de la regia camera de la summaria , et de la regia dohana , visti li banni sopra detti tratturi emanati per lo qu. Antonio Baldazino presidente de la regia camera della summaria, et commissario in la reintegrazione de la regia dohana, et visto lo decreto dato sopra detti tratturi per l' eccellente signor Giovanni de Figuaroa reggente della regia cancelleria , et commissario generale in la reintegrazione di detta dohana : visti ancora per oculare inspectione una parte di detti tratturi , è stato provvisto come per lo presente decreto , se provede, et determina per l' eccellente signor Francesco Revertera regio consigliere locotenente de la regia camera della summaria , et per lo magnifico Alfonso Guerrero presidente de la detta regia camera della summaria, et commessarj generali deputati in la reintegrazione della dohana della Mena delle pecore di Puglia per l'illustre signor Vece Rè del regno, che detti tratturi regali, sia ciascuno di essi almeno se la larghezza di trapassi sessanta, li quali non se possono nè impedire, nè occupare per defense , parchi , chiusure , mezzane , orti, vignali , et seminati, nè per qualsivoglia altro impedimento; ma che detti tratturi restino liberi , acciocchè le pecore , et altri animali de detta regia dohana possano passare comodamente per detti transiti , et non vengano a patere per strettezza , nè le pecore, nè li loro allevi , et che quelli tratturi , che se trovassero occupati al presente per le soprascritte cause, se debbiano scommettere , aprire , et demolire , et redurli come erano al tempo del detto serenissimo re Ferrante primo; et che dette pecore, et animali de detta regia dohana possano dimorare , et pernottare, et avere coi reposi et refitti in li demani delle terre , dove sono detti tratturi per dui , tre , quattro dì , et quanto averanno bisogno, non entrando però delle defense fatte nel tempo del serenissimo re Ferrante I. , et che sia lecito al magnifico regio dohanero de le pecore far scommettere , et deroccare detti parchi, mezzane , vigne , orti , ortali , defense, e seminati , et così alli cavallari de detta regia dohana , et locati , attento maggiormente la regia corte paga li passi , ed erbaggi , et refitti a molti utili signori de dette terre , et lochi, hoc suum etc. Franciscus Reverterius M. C. L. Commis. Gener. Dottor Guerrero.

Nomina , et Cognomina praedictorum Locorum sunt v3.

La Università di Ariano — La Università di Monte Calvo — La Università di Monteleone — La Università di Santa Agata — La Università de la Rocchetta — La Università di Melfi — La Università di Venosa — La Università di Troja — La Università d' Ascoli — La Università di Gambatesa — La Università di Petracatella — La Università di Castelfranco — La Università di Monteverde — La Università di S. Gervasi — La Università di Lavello — La Università di Castel de Sangro — La Università di Ortona a mare — La Università di Guglionisi — La Università di Monte Santangelo — La Università di Candela — La Università di Ponterotto — La Università d' Alberona — La Università di Colleanchise — La Università di Castello Basco — La Università di Civitavecchia — La Università di Castellaccio delli Schiavi — La Università di Petrabondante — La Università di Lucera — Castelluccio delli Greci — La Università di Lacidogna — La Università di Pescara — La Università di Chieti — La Università di Carcabuttaccio — La Università di S. Bartolomeo in Galdo — La Università della Riccia — La Università di Campobasso — Castello de Leuci — La Matrice — Loratino — Tufara — Toro — S. Giovanne — Ferrazzano — Lorotiello — Trivento — Gildone — Cersa Majore — Morcone — Colletorto — Lobonifro etc. — Lectum latum , et recetatum fuit per me Jacobum Pollicinem officialem regiae Camerae summariae , et actuarium penes dictos regios commissarios deputatum. Die V. mensis martii 1549 in terra Foggiae assistentibus infrascriptis magnifico D. Ferdinando de Sangro dohanerio menaepecudum Apuleae regiae dohanae. Magnifico Johanne Antonio de Angora regii fisci procuratore. Magnifico U.J.D. Johanne Thoma Rubeo regio auditore. Magnifico Jeronimo de Massariis regio credenzerio. Magnifico Adriano Morsellino sindaco, et magnifico Fabio de Carlo sindaco.

4. Feb. 1549.

Banni pe' Territorî del Saccione.

Perchè tutti li territorî del Contado di Monte di Risio in sino a Civitate sono territorî ordinarî della regia dohana, in li quali suole riposare li primi tempi avanti, che entrano in locazione le pecore in Puglia piana, et ci sogliono stare pure molti animali grossi, come sono bovi, bacche, giumente, et altre di detta regia dohana, et gran quantità di pecore, le quali non si danno in lista ma veneno in lo conto per tutto inverno, cioè dal fine di agosto per tutto aprile inclusive, semo informati, che per li homini et habitanti delle infrascritte città, e terre è stato rotto molto paese saldo, e seminato molto più in eccessiva quantità di quello era solito seminarsi, in gran danno, et pregiudizio di essa Regia Dohana, et per consequentia della Regia Corte, perchè non può liberamente pascularsi in detti territorî come tal soleva anticamente, quando la locazione si soleva dare in la Terra della Serra Capriola, così come havemo ordinato, che da qua avanti si doni in detta Terra della Serra Capriola, per tanto per lo presente Banno si ordina, e comanda a tutte, et qualsivoglia persona, Baroni, et Università di qualsivoglia stati, grado, et condizione se sia, che da qua avanti non presumano rompere paesi saldi delle sopradetti territorî di Dohana ma quelli habbiano da lassare integri per uso, et pascolo de li animali locati in detta Regia Dohana, sotto pena di docati mille di applicarsi al Regio Fisco in caso di controvenzione, et che sia lecito alli locati di essa Regia Dohana scommettere, et pasculare tutto quello, che sarà seminato in detto territorio saldo, et non si faccia il contrario per quanto si à cara la grazia di S. M. Cesarea, et detta pena si desidera evitare. Datum in Terra Foggiae die quarta mensis Februarii 1549. Franciscus Reverterius M. C. L. Dottor Guerrero: Luoghi... Serracapriola... La Casa delli Cicoli... Casale del Venticchio... Casale di Rompricchio... La Terra di S. Giuliano... La Terra di Magliano... Il Casale di S. Croce... Il Casale di Montelongo... La Terra di Bonifro... Montorio... Lo Rotello... Ceppito... Casale di S. Vito... Casale di Ururi... Santo Martino... Larino... Portocannone... Campomarino... Termoli... Il Casale di S. Giacomo... Guglionisi... Il Casale di Monte Gilfone... Il Casale di S. Lauri... Il Casale di Cerrito... La Città di Giardialfieri... Palata... Casale di Santa Justa... Ravenna... Serramano... Petacciata... Mon-

tenigro , Colle di Croce . . . Montedomizio . . . Santo Felice . . . Monte la Teglia . . . Ripalda... Palmori . . . Fresa . . . Lentella . . . La Santo Salvo . . . Lo Capello . . . Santo Pietro. . . La Ragna . . . Il Vasto . . . Monte di Riso... Scerni . . . Pollutri . . . Casalanguida... Casalbordino. . . Torino... Poglieta . . . Atessa . . . Furci e Gissi.

Die 5 mensis Martii 1549 in Terra Fogiae etc.

Super Parchis , et Clausuris Civitatis Ruborum.

Viso territorio dictae Civitatis , et visis oculari inspectione dictis Parchis , et Clausuris, visa etiam provisione alias facta per regiam cameram summariae sub die 28 mensis septembris 1517. Registrata in Curia 8. f. 214 fuit provisum , et decretum, prout praesenti decreto providetur per Excellentem Dominum Franciscum Reverterium regium consiliarium regiae camerae summariae locumtenentem , et per magnificum Alfonsum Guerrerum ejusdem regiae camerae praesidentem et commissarios generales in reintegratione dohanae menaepecudum deputatos per illustrem dominum regni proregem , quod omnia parca , et clausurae constructa et constructae pro usu herbarum in dicto territorio demoliantur et aperiantur , atque in eis libere pasculari possint , tam pecudes et animalia regiae dohanae , quam dictae Civitatis ; atque de cetero nullatenus fiant parca , neque clausurae , ea vero parca et clausurae quae sunt pro vineis , olivetis, amigdalis removeant pro usu dictae civitatis , et ejus civium , et de cetero non fiant parca , neque clausurae pro dicta causa neque amplientur. Verum in loco ubi est tracturium dictae regiae dohanae aperiantur , ut ibi possint animalia regiae dohanae pasculare , et commorare, prout opus fuerit ; quo vero ad parca jumentorum , sive equorum excellentis comitis Ruborum , fuit provisum, quod supersedeatur donec fuerit facta relatio illustrissimo domino proregi , juxta decretationem factam in calce memorialis oblati. Suae excellentiae pro parte dicti comitis ; mezzana vero constructa in dicto territorio pro usu , et pascuo bobum aratoriorum dictae civitatis , et ejus civium remaneat, et quod nullatenus possit ampliari; et quod illa parca , et clausurae , quae facta sunt causa seminandi frumenta , et alia victualia , recollecto semine , aperiantur , et in restupiis , et nocchiaricis , possint pasculari animalia regiae dohanae . et dictae civitatis , hoc eorum in scriptis similiter interponentibus decretum. Franciscus Reverterius M. C. L. et commissarius generalis - Doctor Guerrero.

Die 5 mensis Martii 1549 in Terra Fogiae etc.

Super Parchis, et Clausuris Civitatis Quarantae etc.

Viso territorio dictae civitatis, oculari inspectione dictis parchis visa, etiam provisione alias facta per regiam cameram summariae sub die 28 mensis septembris 1517. Registrata in Curia 8 folio 214 fuit provisum et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur per excellentem dominum Franciscum Reverterium regium consiliarium regiae camerae summariae locumtenentem, et per magnificum Alfonsum Guerrerum ejusdem regiae camerae praesidentem, et commissarios generales in reintegratione dohanae menaepecudum deputatis per illustrissimum dominum regni proregem, quod omnia parca, et clausurae constructae, et constructa pro usu herbarum in dicto territorio demoliantur, et aperiantur, et quod in eis libere pasculare debeant, et possint, tam pecudes, et animalia regiae dohanae, quam dictae civitatis, et quod de cetero nullatenus fiant parca, neque clausurae pro dicta causa; ea vero parca et clausurae, quae sunt pro vineis, olivetis et amigdalia remaneant pro usu dictae civitatis, et ejus civium, et de caetero non fiant parca, neque clausurae pro dicta causa, neque amplientur; verum in loco ubi est tracturium dictae regiae dohanae aperiantur, ut ubi possit regia dohana pasculari et commorari prout opus fuerit, et quod illa parca, et clausurae, quae facta sunt causa seminandi frumentum, et alia victualia, recollecto semine aperiantur, et in restupiis, et nocchiaricis possint pasculari animalia regiae dohanae, et civium dictae civitatis; mezzana vero constructa in dicto territorio curruum triginta trium pro usu, et pascuo bobum aratoriorum dictae civitatis, et ejus civium remaneat, et quod nullatenus possit ampliari, hoc eorum in scriptis taliter interponentibus decretum — Franciscus Reverterius M. C. L. et commissarius generalis — Doctor Guerrero.

Die 5 mensis Martii 1549 in Terra Fogiae etc.

Super Parchis, et Clausuris Terrae Grumi.

Viso territorio dictae terrae, et visis oculari inspectione dictis parchis, et clausuris, visa etiam provisione alias facta per regiam cameram summariae sub die 28 mensis septembris 1517 registrata in Cur. 8. f. 214 fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto providetur per excellentem dominum Franciscum Reverterium regium consiliarium, et dictae camerae summariae

locumtenentem, et per magnificum Alfonsum Guerrerum ejusdem regiae camerae praesidentem, et commissarios generales in reintegratione regiae dohanae menaepecundum Apuleae deputatos per illustrissimum dominum regni proregem, quod omnia parca, et clausurae constructae, et constructa pro usu herbarum in dicto territorio demoliantur, et aperiantur, et quod in eis libere pasculari possint, tam pecudes, et animalia regiae dohanae quam dictae Universitatis, et quod de cetero nullatenus fiant parca, neque clausurae: quae sunt pro vineis, olivetis, et amigdalis remaneant pro usu dictae civitatis, et ejus civium, et de cetero non fiant parca, neque clausurae pro dicta causa, neque amplientur, et quod illa parca et clausurae, quae facta sunt causa seminandi frumenta, et alia victualia, recollecto semine, aperiantur, et in restupiis, et nocchiaricis possint pasculari animalia regiae dohanae, et dictae Universitatis. Viso etiam parco facto noviter contiguo parco antiquo in territorio della Silvella per illustrem Comitem Potentiae utilem Dominum terrae Grumi, quae ex oculari inspectione evidenter apparet novitater constructum, prout nobis constitit per informationem super faciem loci captum, fuit provisum per dictos excellentes, et magnificos commissarios, quod dictum parcum demoliatur prout fuit demolitum, et aperiatur, ut ibi libere pasculari possint pecudes, et animalia dictae regiae dohanae; quo vero ad parcum antiquum servetur decretum datum per excellentem Joannem de Figueroa regentem regiae cancellariae, et commissario in reintegratione dohanae praedictae, hoc eorum taliter, inscriptis interponentibus decretum — Franciscus Reverterius M. C. L. — Doctor Guerrero.

Die 5 mensis Martii 1549 in Terra Fogiae etc.

Super Parchis, et Clausuris Civitatis Bitunti.

Visis territorio dictae civitatis, oculari inspectione dictis parchis, et clausuris, visa etiam provisione alias facta per regiam cameram summariae sub die 28 mensis septembris 1517 registrata in Cur. fol. 214, fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto providetur per excellentem Franciscum Reverterium regium consiliarium regiae camerae summariae locumtenentem, ac per magnificum Alfonsum Guerrerum ejusdem regiae camerae praesidentem, et commissarios generales in reintegratione dohanae menaepecudum deputatos per illustrissimum dominum regni proregem, quod dicta parca, et clausurae constructa, et constructae pro usu herborum in dicto territorio demoliantur, et aperiantur, et quod in eis libere pasculari possint, tam pecudes, et animalia regiae dohanae, quam dictae civitatis, et ejus civium;

et quod non amplientur, et de cetero non fiant parca, neque clausurae pro dicta causa, et quod illa parca, et clausurae quae facta sunt causa seminandi frumentum, et alia victualia recollecto semine aperiantur, ut in restupiis, et nocchiaricis possint pascu-lari pecudes, et animalia regiae dohanae dictae civitatis, et ejus civium. Matina vero dictae civitatis deputata pro usu, et pascuo bobum aratoriorum, remaneat, quod non amplietur, neque dilatetur ultra capacitatem in qua reperitur, hoc suum taliter in scriptis interponentes decretum — Franciscus Reverterius M. C. L. - Doctor Guerrero.

Die 5 mensis Martii 1549 in Terra Fogiae.

Super Parchis, et Clausuris Civitatis Manfredoniae.

Visis oculari inspectione parchis, et clausuris civitatis praedictae, et ejus civium; visa etiam provisione alias facta per regiam cameram summariae sub die 25 septembris 1517 registrata in Cur. 8 folio 214, fuit provisum, et decretum per excellentem dominum Franciscum Reverterium regium consiliarium, et regiae camerae summariae locumtenentem, et per magnificum Alfonsum Guerrerum ejusdem regiae camerae summariae praesidentem, et commissarios generales in reintegratione dohanae menaepecudum Apuleae, deputatos per illustrissimum dominum regni proregem, quod omnia parca, et clausurae dictae civitatis Manfredoniae, et ejus civium, constructae, et constructa pro usu herbarum, demoliuntur, et aperiantur, et quod in eis libere pasculari possint tam pecudes, et animalia regiae dohanae, quam dictae civitatis, et quod de cetero nullatenus fiant parca, neque clausurae pro dicta causa; ea vero parca et clausurae, quae sunt pro vineis observatis remaneant pro usu dictae civitatis, et ejus civium, et quod de cetero non amplientur neque fiant; et quod illa parca, quae facta sunt causa seminandi frumentum, et alia victualia, recollecto semine aperiantur, ut in restuppiis, et nocchiaricis possunt pasculari pecudes, et animalia Regiae Dohanae: hoc eorum taliter inscriptis interponentes decretum. Franciscus Reverterius M. C. L. et commissarius generalis. - Doctor Guerrero.

Instruzioni quali si donano per l' illustrissimo signor D. Pietro de Toledo marchese di Villafranca Vicerè, luogotenente, e capitan generale della Cesarea, e Captolica Majestà in questo Regno. ad voi Magnifico Ferrante de Sangro Regio Doganiero de la Dogana della mena delle pecore de Puglia, per lo buon governo, beneficio, conservazione, et augmento de la detta Regia Dogana.

1.° In primis volemo, et ordinamo, che detto Magnifico Doganiero, se trove, o lui in persona, o suo Luogotenente in la Provincia d'Apruzzo ad la Feria di Lanciano alli trenta d'Agosto, dove farrà emanar li banni dell'assecurazione della Dogana, et ordinante banniscano per tutti li lochi soliti de detta Provincia, et altri lochi soliti.

2.° Item l' ordina, che in quel tempo sen ci trovano tutti l'officiali della Dogana, alli quali darrà carrico habbian d' haver cura d' intendere, et vedere quante pecore sono in la Provincia, quale sono solite di Dogana, Terra per Terra, secondo li sarà donato carrico, et tutti insieme faranno relazione al detto Magnifico Doganiero del numero averanno trovato de dette pecore per tutto lo mese di Settembre.

3.° Item ordinerà a detti Officiali, che manderà in Apruzzo vogliano emanar banno, che tutti li padruni de pecore, et altro bestiame solito de Dogana abbiano a dare detto bestiame a lista per tutti li 20 d' Ottobre in la Serra Capriola, dove se troverà detto magnifico Doganiero, e sei officiali, dove farrà la locazione, altramente, chi controverrà de non dar detta lista, avendo calato suo bestiame, sarà locato in lo saccione, et non averà locazione in Puglia; la qual locazione, ordinamo se faccia in la Serra Capriola, siccome antiquamente si facea.

4.° Item ordinato, che averà, et espediti detti officiali per Apruzzo nel modo sopradetto, se parterrà, et andarassine in la Serra Capriola, et loro ordinerà mandar sei altri officiali, et gargari uomini esperti fide digni in Puglia, per esso magnifico doganiero depotati, per provedere l' erbaggi sono in la provincia per intendere che pecore può locare per tutti li territori della provincia soliti servirse detta dogàna, come saranno erbati, sive atti ad erba per lo detto anno, et ordinarli debbano ritornar da esso magnifico doganiero al più tardi colla relazione per tutto lo mese di settembre, overo sino alli venti di ottobre, et far lo suo bilanzo, avanti che dette pecore scendano, che erba verrà bisogno; acciocchè per tempo s' abbia da provedere, in modo non abbiano da soprastar le pecore d'andar ad loro posto et locazione, et in questo li gargari, et l' officiali sieno ben sollecitì, che

le pecore se locano ben larghe, acciocchè possano ben star, et moltiplicar, perochè ogni dispesa, che se fa per la Regia Corte in beneficio, et aumento de detta dogana è utile de detta regia corte; et però detto magnifico doganiero se sforzerà pigliar quelli terreni bisognassero più che lo soleto, acciocchè detta dogana se loche larga, et stia con bona comodità.

5.° Item volemo, et ordenamo a detto magnifico doganiero, che seguendo per ventura, che lui avesse tante pecore regnicole che secondo la relazione avesse delli terreni di Puglia, non li paresse poterli locare, non permetta traseno in lo regno pecore forestiere, immo per tempo le farà avisare, che non le pò locare, perchè, come sape detto magnifico doganiero, in le pecore forestiere se perde per fida dui scuti per centenaro de quello pagano li regnicoli, che a forestieri, et in quello detto magnifico dohaniero, starrà bene advertito, et così tutti insieme concorderanno, et ordineranno lo discendere de dette bestie collo nome de Dio in Puglia per la via, et per transito costumati.

6.° Item ordinerà detto magnifico doganiero con somma diligentia de mandar con dette pecore per tutti detti transiti, et meati officiali boni per favorire, et aiutare al passar de dette pecore, et specialmente nelli lochi stretti, e difficili; acciocchè non vengano ad pater danno, et interesse, et ad li bisogni siano accomodati, et ben trattati, et se bisogna, per tempo, o altra necessità, farli riposare alcuno giorno per la via, l' abbiano da fare, acciocchè non siano cacciati, e maltrattati per li baroni, e terre demaniali della provincia, per sinchè a salvamento siano condotti in Puglia, e datoli loro locazione in loco della Serra Capriola con lo bollettino, secondo per lo detto doganiero verrà ordinato.

7.° Item che detti officiali provedano per tutti detti transiti, et meati, che se restituiscano tutti li lochi, in li quali in tempo della felice memoria del serenissimo re Alfonso I. le pecore soleano pascere, et reposare, et se fossero stati astretti per defense nove, o altre cose, volimo se debbiano allargare, in modo che con stabilità le pecore possono aver lo transito libero, et largo, et non possano fare danno, nè lo ricevere. Verum in li lochi, dove tanto in tempo della felice memoria del serenissimo re Alfonso I. se soleano pagare, et de presente se pagano, in li quali volimo, che senza altra dispensa, la dogana abbia aver quello riposo, et largo era solito, in modo che con abiltà possan stare, et pascer, in li quali lochi non bisogna far altro pagamento se non che quello se fa de presente, servendosi però la dogana de detti terreni, come era solita, et non permettano detti officiali defensa nulla per detto transito, quale non fosse stata fatta dal tempo della predetta felice memoria del serenissimo re

Alfonso I. fino al presente in detrimento, et incomodo de detta dogana.

8.° Item farrete emanar banno, che nullo padrone di bestiame possa calare con loro bestiame da le montagne d' Apruzzo avanti li 15 di settembre, eccetto si per li fortunati tempi di pioggia, neve, o freddo bisognasse calarne avanti detto tempo; loche tutto se lassa ad arbitrio de detto doganiero, mentre calando prima, l'erba dell' infrascritti lochi ordinarì della Regia Corte, dove se ha da intertenere, finchè se darà la locazione, non bastarria. Advertendo, che allo calar farà la dohana per tutto li 15 di ottobre, s' abbia da intertenere, e non passar lo Biferno, et elapsi li 15 di ottobre passano lo Biferno, et s' intertengano per tutto detto mese fin che sarà data la locazione, per la piana d' Alarino, S. Martino, Guglionisi, la Serra, de modo non passano Civitate, Ponterutto, e la Motta, et volemo che le pecore possono pascere in detti lochi, siccome pascolavano in tempo che la locazione se faceva in la Serra Capriola; et in tempo del serenissimo re Alfonso primo, et re Ferrante primo; atteso semo informati, che de poi, che non si è data la locazione in detto loco, siano state fatte molte defense nove, le quali volemo s' abbiano da reintegrare, et in quelle possano pascolar dette pecore, come si è detto, et quelle pecore vanno in le Morge, et Pedementine non abbiano da intrar in la Puglia: advertendo che nulla persona de qualsivoglia grado se sia trase in la Puglia, per qualsivoglia loco, tanto per li passi ordinarj, quanto altri passi nascosti, sotto pena a quelli tali entrano in detta Puglia, et romperanno la dogana avanti lo tempo de la locazione d'essere condannato in galera per dieci anni, et più ad arbitrio nostro, et più siano tenuti pagare, et emendar li danni averanno fatti et in le locazioni scommesse per essi alla regia corte; quale prezzo s'abbia da restorare alli locati de detta locazione scommessa; et acciocchè s' abbia da procedere contro de quelli contravenessero, volemo, che finchè sarà data detta locazione, uno delli credenzieri de detta dogana faccia residenza in Ascoli, procurando, che le pecore vanno in le Morge, vadano per li tratturi soliti, et che non rompano la Puglia, dummodo in lo donar de la locazione, tutti detti dui credenzieri se trovano in la Serra Capriola con lo magnifico dohaniero.

9.° Item provederete, che in tutti lochi della dohana per quelli primi tempi, come per li tratturi, e per li riposi per li sopradetti terreni dove s' have da riposar la dogana in quelli primi tempi, possano pascolar, et dove fossero arbori de ghiande.

10.° Item farete emanar banni, che s' abbiano da preservare li riposi in tutti li lochi di dogana, et signaliter in li lochi vicini le fiumare, acciò possano riposare, jacere, et pascere,

et questo tanto per Apruzzo, quanto per Contado di Molise, Capitanata, et altri lochi passerà la dogana predetta.

11.° Item, attentochè la dogana non può venire in Puglia, se non have li suoi tratturi, et reposi, et parchi intendemo, che in l' infrascritti lochi v3. Macchia de Fortore, Gambatesa, Matrice, Celenza, S. Bartolomeo del Gaudo, et altri lochi, dove passa detta dogana, sono maltrattati, et sono vetati l' homini di dogana potere in detti lochi, riposare, pascere, et pernottare; pertanto ordinarete per banni alle dette Università, et loro baroni, et signori sotto pena de docati mille non presumano vetare detti homini di dogana potere in detti lochi riposare, pascere, et pernottare, siccome sono stati soliti, et provisto per li magnifici commissarî, qui pro tempore sono stati per la reintegrazione de la dogana, et signanter per il qu. magnifico Antonio Baldascino presidente della regia camera, e commissario generale della dogana predetta.

12.° Item havuta detta relazione detto magnifico doganiero, et ordinato lo descendere della dogana nel modo sopradetto, se trovarrà alla Serra Capriola alli 20 di ottobre, et il loco receperà la dogana con lo nome de Dio; et havuta bona considerazione; et judicio con l' officiali della dogana dell' erbaggi sono in la Puglia, et de quello se può locare, farrà sua locazione in detta Serra Capriola, quale in tutta manera sia data per l'ultimo d' ottobre, o per li otto di novembre, se parerà al detto doganiero, acciocchè a detto tempo s' abbia da notificare, et publicare, et attenda detto magnifico doganiero, che la dogana se loca, come si è detto, larga, e spacciosa per beneficio di essa, et attenderà di mandar l' officiali in compagnia di detta dogana, acciocchè vadi senza detrimento, e scandalo, e che non possano magnar le poste, e locazioni d' altri.

13.° Item come sape detto magnifico doganiero, che le locazioni ordinarie della Puglia, dove sole essere il loco caldo, et bascio se devono conservar principalmente per li tre mesi dell' inverno, cioè dalla metà di novembre per tutta la metà di febraro, in li quali tre mesi soleno essere li fortunali tempi di neve, pioggie, friddo, et vento, et però vedendo lui, data che averà la locazione, lo primo di novembre, che la stagione va bona, et che lo loco, dove in quelli primi tempi si trova bene erbato, et non essendo anno de zecca, l' intertenerà in li lochi predetti, quanto sarà possibile, et non farà calare in locazione, a talchè l' erba delle locazioni ordinarie se conserva per li tre mesi predetti, che piu importano, et l' altre che stanno in le Morge, et Pedementine d' Andria, et altri lochi se manutengano quanto sia possibile, per conservare, e manutenere l' erba de Puglia, et bastarli, et che abbia da comprare l'erba, et defensa per ristoro. Ve-

rum, data che sarà la locazione predetta. non potessero star comodamente in lo saccione, possa entrar con loro bestiame ad pascer in la montagna di S. Angelo in li Demanj come son soliti.

14.° Item come sapete in tempo di Zecca sole entrare lo bestiame presto in la Puglia, proveda detto Magnifico Doganiero in lo tempo di Zecca, sia accompagnato detto bestiame da tutti l'Officiali della Dogana, acciò non facciano danno, nè lo ricevano.

15.° Item s'ordina al detto Magnifico Doganiero, che in la locazione predetta non faccia differenzia de persona alcuna; immo le comandamo sotto pena della fidelta, in la quale è tenuto alla Maestà Cesarea, che debba locar, et accomodar le pecore, de li poveri homini, come de li Baroni, et ricche persone, senza farci poner uno punto di differenza; perocchè così semo serviti, et pagati dall'uno, come dall'altro, et in questo ogni homo deve essere eguale. Immo più presto detto Magnifico Doganiero deve favorire, et ajutare li poveri homini, quali non hanno modo da se ajutare; et in questo comandamo al detto Magnifico Doganiero per cosa al mondo, non permetta, che per li majori, sia fatta mancamento, et danno all'inferiori.

16.° Item volemo, et ordinamo, che se lo numero de le pecore, le quali calano in Puglia, excedesse l'extima della locazione ordinaria de la Puglia, fatta che sarà detta extima, et bisognando pigliare altri erbaggi per restoro, debbia primo, et ante omnia pigliar quell'erbaggi soliti, quali al presente la Regia Corte possiede li più caldi, et quelli che meno paga, et secondo farrà la Dogana grossa, di mano in mano pigliar l'altri.

17.° Item avisarà li Padroni dell'erbaggi, che non debbiano affidare in loro terreni bestiame alcuno, cioè in quilli terreni, li quali la Corte è solita servirse, et pigliarse per affidare, et pascere lo bestiame de Dogana; Immo quelli le debbiano lassare ad instanzia de la Regia Corte, e del Doganiero de detta Dogana, sotto pena di perdere detti terreni, et altra pena maggiore reservata ad arbitrio nostro.

18.° Item perchè accade molte volte, che quando se dà la locazione, sono pigliati alcuni erbaggi, quali possede la Corte per estraordinarj soliti, et alcuni altri erbaggi de particulari, quali non possiede la Regia Corte, ma li piglia quanto ne tene de bisogno per il prezzo giusto, siccome sarà declarato per noi, o per la Regia Camera, li quali per trovarnosi pigliati per alcuni homini di Dogana con licenzia del Doganiero, et alcuni senza licenza, se trovano manchi detti erbaggi al locar se fà de detta Dogana, per il che non si ponno trovar'erbaggi per complire alli restori s'hanno da dar alli locati; però s'ordina espressamente al predetto Ma-

gnifico Doganiero, che in nullo modo permetta, nè dona licenzia ad persona alcuna che possa pigliare erbaggi, tanto quelli che la Corte possede per estraordinarj soliti de Dogana, quanto anche l'altri non soliti de Dogana in Puglia, a tal che in lo tempo de la locazione, quando la Dogana calasse grossa, possa comodamente, et largamente locar detta Dogana, et abbia erbaggi, e terreni per locarla.

19.° Item adverterà con grande diligenzia detto Magnifico Doganiero al dar de detta locazione, perchè come sape, la Dogana benchè passasse un millione, et mezzo, tutta s' have da locar in Puglia in le locazioni ordinarie, le quali comodamente capeno la somma di pecore novecentomillia, secondo l' extima sopradetta, averà da repartir detto numero de pecore, che excedesse l' extima predetta fra tutte le locazioni ordinarie, tanto delle Locazioni, et Poste appartate, quanto dell'altri pro rata, et in questo non se faccia exceptione de persona, ma ciascuno senta la comodità, et restoro predetto dell'erbaggi estraordinarj, che se l'aggiongeranno.

20.° Item ordinamo, che li restori se daranno, se donano vicini, et comodi ad le locazioni, ad le quali s'hanno de restorar, perchè dandosi lontano, non giovano a quelli a chi se donano; et così la Corte le paga, et le pecore non se ne restaurano, però molto have d'advertir detto Magnifico Doganiero, che detti restori se donano tanto comodi, et vicini alle locazioni, che in ogni modo li locati, alli quali se donano l'abbiano da godere. Et adverterà bene de non dare restoro in denari, ma solo in erba, talmente che esso Doganiero compererà in nome de la Corte l' erba per restaurare, et pagarà li denari alli padroni di dette erbe, quali consegnerà a detti locati; et questo s'intenda in caso che la Dogana è grossa, et che non restano l' erbaggi straordinarii soliti, quali la Regia Corte li paga uniformi pretio; et adverta bene detto Doganiero de non far detto restoro in denari, perchè non li ferranno admessi, et fatti beni al render de soi conti.

21.° Item ordinamo ad voi Magnifico Doganiero, che in nullo modo permettate, che i locati di una locazione possano recoglier'altre pecore a far accogliettiva, se non delle pecore de suo loco, a talche ognuno stea in locazione, dove è stato locato; et acciocchè nesciuno possa pretendere ignoranza, debbiate publicar per publico banno in li lochi soliti, et consueti, che nesciuno padrone de pecore possa fare accogliettiva de padroncelli, se non per lo numero de le pecore dui millia, con darne particolar lista de li nomi, cognomi, et nazione feranno li padroncelli di dette pecore, sotto pena quelli contravenessero de perdere detto bestiame tutto, et chi notificarà detta frande guadagnerà la quarta parte.

22.° Item accadendo la Dogana calasse grossa, e bisognasse prendere alcuni erbaggi altra l' estraordinarii soliti, et insoliti, quali potriano essere, che non fossero mai soliti pigliare per uso de detta Dogana, et adverterà detto Doganiero in lo prezzo de quelli la Regia Corte non sia decepta, nè fraudata per locazione fitta, seu simulata, o per altro modo, seu colore, et in caso s'abbiano da pigliare, de loro se faccia la debita extimatione per Gargari fide digni, ex experti, perchè la Regia Corte paga solum quello sia giusto, secondo sarà declarato per noi, o per la Regia Camera, come si è detto, et non sia in alcuna cosa defraudata.

23.° Item che detto Magnifico Doganiero non permetta che lo bestiame, quale non paga fida scende in Puglia avanti il tempo della locazione de la detta Dogana, perochè quello bestiame scendendo dalle montagne, fanno molto danno alli terreni, dove dette pecore, et altri animali s' hanno da locare. Proveda, et faccia detto Doganiero, che finchè detta locazione sarà fatta, dette pecore non scendano in Puglia.

24.° Item che detto Doganiero procure con diligentia, che primo che lo bestiame de la Dogana scenda in Puglia, in tempi debiti, e consueti de S. Michele, faccia cacciar l'animali de li territorî, dove deve pascer lo bestiame de la Dogana.

25.° Item s' ordina al detto Doganiero, et Officiali, che debbiano conservar continuo le pecore in loro locazioni, et non toglierle, nè mutarle senza giusta causa, overo consultarsi con noi per utiltà loro, atteso non è cosa più dannosa all' animali, che lo mutar de la locazione; del che ne segue danno, sì alli padroni di detti animali, come alla Regia Corte.

26.° Item con banni, e comandamenti ordinerà a tutte le persone, quali descenderanno lo bestiame grosso, et minuto in Capitanata Fortore, et Trigno cioè bacchino, cavallino, pecore, castrati, et ogn' altro animale, subito che giungeranno lo debbiano dare in nota allo Doganiero, overo a quelli serranno deputati per lui alla fida, e custodia di detti lochi, et non facendoli avanti che vadano alli pascui, cascano in pena d'onze venticinque, quali volemo da voi s' abbiano da esiger inremisibiliter.

27.° Item bisognando alcuno tempo de far abbrosciare alcuno de detti territorî per comodità de detta Dogana, questo faccia, parendoli espediente, et necessario.

28.° Item s' ordina che li bovi aratorj, quali tenano mezzane propinque, dove fanno li campi, non permetterete pascolano in li territorj de Locati, ma in le mezzane a tale uso destinate.

29.° Item data che sarà detta locazione in la Serra Capriola nel modo predetto, detto Magnifico Doganiero se ne calerà in Fog-

gla, dove farrà sua stanzia, perchè è molto più comoda alla detta Dogana.

30.° Item ordinerà lo detto Magnifico Doganiero all' Officiali per la Provincia per li lochi accostumati, li quali abbiano avere cura, et sollecitudine de guardar, che le pecore non abbiano danno, nemeno ne facciano ad li grani, et lochi defesi per l' Università, acciocchè non se abbia ad seguir scandalo, et ancora, che attendano ad favorir li campi, et indrizarli, non abbiano danno, perocchè nommeno have utilità la Regia Corte dalli campi, che dalla Dogana; et che detti Officiali se mutano ogn' anno da uno loco in un' altro, secondo ad esso Doganiero piacerà.

31.° Item detto Doganiero spesso vada visitando personalmente le Terre, et Lochi, dove faranno locati le pecore, et intenda se ci è lo bisogno de quello, et lo portamento dell' Officiali in le Terre, et lochi, dove saranno deputati, et la cura, et la diligenzia per quelli usata circa le cose pertinenti al loro officio, secondo troverà essere lo bisogno, preveda in tutte cose occorrenti, necessarie, et opportune per conservazione, et aumento de detta Dogana.

32.° Item in la locazione se farà, debbiate notare ciascuna locazione con lo numero de le pecore de sua extima che se farà, et accadendo dar restoro, similmente notarriti lo numero delle pecore si extimerà detto ristoro, cioè . . . Arignano extimate pecore **40000.** se li dà per ristoro S Nicandro per pecore **10000.** et Cagnano, et Carpino pecore **10000.** et così notarete tutte l' altre locazioni, la quale nota se manda in Camera giontamente con la locazione.

33.° Item fatta detta locazione, subito esso Magnifico Doganiero sia tenuto, et abbia ad mandare in la Regia Camera la copia di detta locazione, siccome se farà.

34.° Item atteso se hà informazione, et quella, che per esser conjunti in l'erbaggi le pecore de Signori homini potenti con quelle dell' altri, quali sono persone private, cittadini, et populani, per li Gargari, pastori, et homini delli Signori, et homini potenti, sono oppressi, et aggravati li Gargari, e pastori dell' altri; se ne sentono prejudizio, et danno le loro pecore; Pertanto lo predetto Doganiero proveda in la locazione che se farrà, che per le pecore, et animali de Signori homini potenti, et Officiali non siano dannificati la persone private, et poveri homini; sicchè li Gargari, et pastori predetti non abbiano ad esser in questione, nè rissa con l' altri; et in questo abbia bona advertenzia, che non se ne abbia da avere querela.

35.° Item attenderà detto Magnifico Doganiero con diligenzia di fare conciar tutti li ponti di Puglia, acciocchè la Dogana pos-

sa passare securamente senza pericolo, et così tutti l'altri ponti, per li quali è solita passare detta Dogana, secondo lo solito, e consueto.

36.° Item detto Magnifico Doganiero procuri continuatamente d'intendere, che bovi aratorj stanno per le mezzane, acciocchè avendo più mezzane, che non tocca per lo numero delli bovi, procuri de recuperar lo terreno per la Dogana, et non consenta per cosa al mondo, tanto ad Baroni, quanto ad qualsivoglia altra persona, che possano affidare in dette mezzane nulla natura de bestiame, et che non fossero de Dogana, nemeno tener altro bestiame, se non bovi proprj aratorj.

37.° Item sarà molto advertente detto Magnifico Doganiero, che sobserve lo subscritto decreto dato per lo supradetto Magnifico, et circumspetto Luogotenente, e Presidente de detta Regia Camera, quale è del tenor seguente v3 . . . Die 12 Octobris 1548. in Terra Fogiae etc. Visis Instructionibus expeditis, tam per Serenissimos retro Reges hujus Regni, quam per Regiam Cameram Summariae, et aliis scripturis, factaque prius relatione in Regio Collaterali Consilio, coram Illustrissimo Domino Vicerege pro bono regimine Regiae Dohanae pecudum Apuleae, fuit per Excellentem Dominum Franciscum Reverterium, U. J. Locumtenentem Regiae Camerae Summariae, et Magnificum U. J. Doctorem D. Alfonsum Guerrerium dictae Regiae Camerae Praesidentem, et Commissarios Generales per Illustrissimum Dominum Proregem Deputatos in dicta Dohana Menaepecudum provisum quod Dohanerius, Credenseri, Capserius, Caballarii, Auditor, et Magister Actorum, et alii quicumque Officiales dictae Regiae Dohanae non possint, nec debeant teneri pecudes, nec quaecunque alia animalia in pascuis, territoriis, et fida dictae Regiae Dohanae directe, nec indirecte per se ipsos, neque per supposítas personas, neque per viam societatis, neque comunionis cum quacunque alia persona sub poena admissionis dictorum animalium, et pecudum, et privationis eorum officiorum, et sub alia poena reservata arbitrio praedicti Illustrissimi Domini Viceregis, et Regiae Camerae Summariae, et quod accusatori, vel delatori fraudis, quando forte in occulto dicta animalia, et pecudes a dictis Officialibus in Dohana tenerentur, detur quarta pars dictorum animalium, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, hoc eorum dicti Domini Commissarii taliter in iis scriptis, interponent decretum . . . Franciscus Reverterius M. C. L. et Commissarius Generalis, . . . Doctor Guerrero . . . Et fuit intimatum supradictis Officialibus.

38.° Item serrà molto sollecito, et advertente che detti Officiali non possano nè per se, nè in compagnia d'altri in loro nome

far facende, nè far fare mercanzie, nè campi de grani sotto pena di privazione di loro officj.

39.° Item acciocchè l'Officiali de detta Dogana abbiano le mani munde, et se guardano da tutte le cose, che per dono, o vero impronti potessero essere nocivi alla Regia Corte, et homini de detta Dogana, et de tutti extorsione, commessione, et receptione inlicite, lo detto Magnifico Doganiero proibisca, et vieti a tutti Officiali, et Ministri de detta Dogana sub poena de privatione di loro officj, et perdizione de loro salarj, et altro Regio arbitrio reservato, che nè per dono, nè per impronto, nè anco per altro contratto, per lo quale si l'avesse fede de prezzo de grano receper per se, nè per altre cose de Padroni, Gargari, et homini de detta Dogana, nè per altri per essi publice, occulte aut alio quovis modo, et similiter in la locazione, che se farà delle pecore, et altri animali de la detta Dogana, che nè per dono, nè per impronto, nè anco per altro contratto, per lo quale si l'avesse fede de prezzo de grano receper per sè, nè per altro cose de Padroni, Gargari, et homini de detta Dogana, nè per altri per essi publice, occulte, aut alio quovis modo, et similiter in la locazione, che se sarà delle pecore, et altri animali de la detta Dogana, che per dono, nè per impronto, nè per altro contratto, per lo quale se abbia fede e de lo prezzo abbia a dar cosa alcuna a detti Officiali, sotto pena del duplo ad quello che contro la detta proibizione serà data, et provazione de loro Officj.

40.° Item in lo ripartir, che saranno li locati de la locazione per evitar le fraudi, scandalo, et errori potriano succedere, ordinamo a detto Magnifico Doganiero, che in tal ripartimento nci faccia intervenire uno Cavallaro de detta Dogana; lo quale sotto pena de privazione de suo Officio, non abbia da parlare in favore de nesciuno, ma assista in detto ripartimento per evitar l'errori predetti, et che li poveri non siano oppressi.

41.° Item se alcuno Gargaro, overo Padrone d'animali volesse comprare alcuna defesa, overo territorio per alcuna necessità che allegasse d'avere d'erba per sue pecore, et castrati, debbia detto Magnifico Doganiero avere altra informazione si serà necessario comprar tali erbaggi, et defese, essendono necessarie debbia comprar detto Magnifico Doganiero per la Corte per lo prezzo declarando per noi, o per la Regia Camera ut supra, procurando l'utilità de quella, et non farli comprare dalli Padroni d'animali, per aver dato la locazione; et che non sea licito a nullo Padrone d'erbaggi vender erba a nesciuno locato, et affidato de Dogana, sotto pena de perdere tutto lo detto erbaggio venduto, et altra reservata ad arbitrio nostro, et alli detti pecorari, Gargari, et Pa-

droni de pecore, o qualvoglia altro solito de Doganà, sotto pena di cinquanta onze da applicarse al Regio Fisco.

42.° Item, come sapete, quanto danno se costuma fare ogni anno in la Provincia de Puglia per li fochi se ponghino in detta Provincia in gran detrimento, e danno delle masserie, et ancora de la Dogana, et per questo vi ordinamo, che con diligenzia debbiate far guardare per li Cavallari de detta Dogana li territorî de Puglia, acciocchè detti fochi non se pongano, con far emenar banno per la Provincia, che nullo a pena della vita debbia poner fuoco in la Provincia de Puglia, et altri lochi soggetti alla Dogana.

43.° Item perchè sono molti, che contra l'ordinazione, et banni, et immunità delli homini della Regia Dogana, proibiscono detti homini de detta Dogana pigliar acqua, et legna per uso loro, et de loro animali in grande interesse, et prejudizio de la Regia Corte, et delli detti homini della Regia Dogana. Pertanto ordinerà detto Magnifico Doganiero, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, et condizione se sia, che presuma, ne ardisca in li territorj, et de stretti da detta Regia Dogana, restori, e transiti proibir detti homini de detta Regia Dogana lo pigliar acqua; et legna per uso, et necessità de Capimandri loro, et loro animali sotto pena d' onze cinquanta da exigersi inremissibiliter, da ciascuno che controvenerà per ogni volta, che trovarà aver controvenuto, et applicarsi al Regio Fisco.

44.° Item perchè sono molte locazioni in lo destritto de Regia Dogana, che sono molto sterile de legna, paglia, et falascine per far li Capimandri, et pagliara per Governo de li homini de detta Regia Dogana, et pecore de quelli; et sono altri locati, et possessori delli territorj de dette locazioni, in l'altre locazioni fertile, et abbondante de dette legna, paglia, e falascina, si proibiscono et non permettono che possono pigliare dette legna, paglia e falascina per uso loro, et de detti capomandri, et pagliari; et quantunque l'homini della Dogana abbiano facoltà, et possono in detti territorj servirse de dette legna, paglia, et falascine. Pertanto ordinarà detto Magnifico Doganiero, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia, che presuma impedir, nè vetar detti homini di Dogana, et locati in altra locazione, et territorj pigliar, e servirse de dette paglie, legna, e falascine per detto uso de Capomandri, siccome se ne servono, et pigliano detti locati, dove ne è abbundanzia, sotto pena di cinquanta onze, applicande, et esiggende ut supra.

45.° Item volemo, che finita la locazione, essendo il tempo de numerare, che detto Magnifico Doganiero con somma diligen-

zia habbia homini esperti, et soliti de numerare, li quali una con l'Officiali della Dogana faranno lo numero de dette pecore in lo modo si facea in tempo della felice memoria del Re Alfonso Primo, fandosi per detti Officiali li quaternoli in bona, et cauta forma, in li quali quaternoli se notino di per di tutte pecore, ed altri animali grossi, e dove trovassero mancamento notabile, abbiano bona sollecitudine d'intender da che proceda, et siano tenuti de continenti revelarlo al detto Magnifico Doganiero, et non lo revelando, abbia esso Magnifico Doganiero da provedere alla indemnità della Regia Corte; advertendo, che detta numerazione non sence abbia da far più dispesa, che è lo necessario, et era solito in tempo della felice memoria del Re Alfonso Primo, nemeno senci abbia ad commètter fraude alcuna.

46.° Item se proveda, che in lo tempo se fà la numerazione de lo bestiame de detta Dogana, quelli che averanno ad far la numerazione prestano Sagramento in mano del Doganiero, et Credenzieri, che in la numerazione avranno da fare, tanto del bestiame minuto, quanto grosso, non commetteranno fraude alcuna in pregiudizio della Regia Corte, nè danno di alcuna persona per preghiere, prezzo, amore, odio, overo timore; et che integramento conterranno, et ponerano le bestie bacchine, da per se, dalle bestie cavalline, et non lasciaranno Caurine, nè Stalluni, li quali troveranno in le masserie delle bacche, et giumente predette, facendo però espressa menzione della massaria per massaria delli Cauri, et Stalluni, che in ciascuna de quelle trovaranno, e che in li quinternoli faranno espressa menzione de tutte le cose; che trovaranno.

47.° Item al contar se farà del bestiame predetto lo Doganiero con intervenzione delli Credenzieri debbia far intervenire li Cavallari, e che s'abbiano da poner homini esperti, fideli, solleciti, et solamente poughino li necessarî, et detti Contatori debbiano far giornate, contar bene, senza perlongar lo contare, et che de tutti debbiano fare li quinternoli, et quelli mandare alla Regia Camera, retenendo per voi la copia autentica, incontinenti fatta detta numerazione con lán manco spesa sia possibile, come se faceva in tempo della felice memoria del Re Alfonso Primo, et per lo qu. Magnifico Francesco Montluber Doganiero di detta Dogana.

48.° Item perchè per lo passato è stato costumato, che li Contatori del bestiame predetto non aveano curato far menzione in li quinternoli de quale locazione sò state le massarie tenute, et poste dove aveno contato lo bestiame predetto debbia detto Magnifico Doganiero comandare alli contaturi, et signanter a quello

farrà lo quinterno, che debbiano poner de che territorj, et tenimento seranno le massarie tenuto, et poste, dove contaranno lo bestiame predetto, a causa la Regia Corte possa avere plena notizia di tutto lo bestiamo, che sarà numerato per ciasceduna locazione.

49.° Item che detto Magnefico Doganiero debbia provvedere, che li contatori del bestiame non presumano lassare, quando vanno ad contar alli Capomandri certe pecore per cortesia, overo grazia, perchè questo non è poco interesse alla Regia Corte.

50.° Item che dette pecore, et altro bestiame solito andare in detta Dogana, quantunque de presenti non ci andassero, se debbiano diligenter inquirer, et numerar, et esigger la fida de quelle, come dell'altre de detta Dogana, come è solito.

51.° Item se vede claramente, che quando le pecore veneno in Puglia grasse, et bone, facilmente se manotenghino l'invernata e quando non, tutte se moreno, et volendo intendere che è la causa, che dette pecore vengono magre in Puglia, intendemo che procede, che per comprarse li terreni, et montagne d'Apruzzo per l'homini ricchi, et forti, affidano in dette montagne molte più pecore che non ci poteno star per aumentar la fida in loro utilità ingrave danno delli poveri, che non ponno andare in altre parti. Et volendomo provedere a tale disordine per beneficio della Dogana, volemo, che voi tenghiate in Apruzzo un Luogotenente, lo quale abbia ad intendere, che dette pecore se locono in modo, che abilmente possono stare, et notificare alli compratori de dette montagne, che l'intenzione nostra è che le pecore siano locate larghe, et con comodità, et quando altramente e fosse, dotte vostro lo Luogotenente, o voi prevederete a quello serà justo, et onesto per intemnità dell'homini di detta Dogana, et far stare in li terreni, et montagne tante pecore, quante poteno sobstentar abilmente li terreni, et più.

52.° Item volemo, ordinate, et comandate per tutta la Provincia d'Apruzzo, che nulla persona ferestera possa entrare in la Provincia ad pascer, fino in tanto, che le pecore de la Dogana, et regnicole siano locale, et fornite, che è più cosa justa accomodare li regnicoli, che li foresteri, et così facciate, et non altrimenti, et in conclusione vi ordinamo, che voi procurate l'utiltà, et beneficio della Dogana; tanto in la Provincia d'Apruzzo, quanto ancora de la Puglia, et farete, che; l'Officiali della Dogana con diligenzia procurano, et attendano continuamente in suo beneficio. Verum volemo, che essendo state pecore de forestieri in la Dogana, abbiano da esser locate in detta Provincia, come se fossero pecore de regnicoli; et questo per comodità de detta Dogana.

53.° Item volemo, et vi ordinamo, numerata che sarà detta

Dogana , et appresso pagata avranno la fida , secondo è solito , vorranno partir per Apruzzo, li farete accompagnare per L. l' Officiali della Dogana , in modo predetto fino atanto saranno arrivati a salvamento , et con bona custodia in loro padria , gubernandole , et favorendole , che non recepano danno , ne meno ne facciano, et sopratutto che non siano arrubbati, ed accadendo de ritornar a loro case da pò S. Angelo , non siano molestati ad pagamento nesciuno dalli padroni delli territorj di dette locazioni.

54.° Item s' ordina a detto Magnifico Doganiero, primo che partano le pecore de Puglia, sia tenuto per sua patente lettere avisar lo Capitanio della Grassa, overo suo Luogotenente della quantità delle pecore, che ciascuno forestiere averà immesse in la Provincia de Puglia, a ciò detto Capitanio non sia fraudato in l'uscir de dette pecore, le quali patenti s' abbiano ad far senza solutione aliqua, et così anco la presentazione di quelle, et questo s' intende quando in la Dogana seranno pecore forestiere.

55.° Item, le pecore, et animali, che se dicano favinese, statim che saranno trovati, siano notati per esso Doganiero, et Credenziero, che se ne abbia ad dar conto et deinde inquisiti li Padroni di quelli li siano renduti, et notati in libri della Dogana la restituzione, che se ne farà del numero, et qualità dell' animali renduti, et nomi, et cognomi di quelli, a chi sarà fatta la ristituzione, acciocchè per la Regia Camera se ne possa vedere la debita ragione.

56.° Item che detto Magnifico Doganiero debbia fare li bollettini, overo polise delli denari, che pigliarà in le quali debbia scrivere, o far scrivere la quantità, et qualità delle pecunie, receperrà, et la quantità, et qualità dello bestiame, per lo quale receperrà la pecunia predetta, in le quali polise, overo bollettini note lo mancamento delle monete, che receperrà, che non saranno de justo peso, le quali polise, overe bollettini lo detto magnifico Doganiero subscriverrà di sua mano propria, et nixerà di suo proprio nixo, et quelle faccia registrare de verbo ad verbum, quale registro debbia producer in la Regia Camera della Summaria, et presentarlo unitamente, al tempo presenterà suo conto, et questo debbia observar ogn' anno, servando però il tenore della Regia Pramatica.

57.° Item perchè li proventi che se faranno per lo detto Magnifico Doganiero in virtù de suo Officio, spettano alla Regia Corte, non debbia detto Magnifico Doganiero per causa delli detti proventi fare alcuna composizione, ne receper alcun dinaro, senza notizia, et intervenzione delli Credenzieri, li quali di per di debbiano succintamente annotare le composizioni che se saranno, de

le quali se tenga libro, et conto, dove siano notificate le quantità d'essi proventi, et le cause de quelli, et le persune da chi saranno esatti, et conservando l'atti delle cause delli detti proventi, li quali, bisognando, se possano vedere per detta Regia Camera.

58.° Item, che detto Magnifico Doganiero non debbia, ne possa far pigliar dinaro alcuno per la fida de lo bestiame predetto, senza notizia, et interventioni delli detti Credenzieri, li quali giorno per giorno debbiano scrivere, et annotare in loro quinterni lo denaro, che receperà lo detto Magnifico Doganiero per la fida de lo bestiame predetto, fando espressa menzione del nome, e cognome delli Padroni, et della quantità, e qualità della pecunia, che pagaranno, come è detto, li quali quinterni debbiano producere in tempo producerà l'altro quinterno, che è solito producere in la Regia Camera lo detto Magnifico Doganiero.

59.° Item s'ordina che detto Magnifico Doganiero non possa far credenza a persona alcuna della Regia Fida, ne liberare homo nullo de Puglia, si primo quelli e non averanno pagato l'integra fida, et avuto lo solito bollettino, che la Cascia abbia avuto l'introito, e fattone notamento colli Credenzieri, e quando accadesse impedimento alcuno all'esigere della Dogana, che fosse necessaria alcuna dilazione di tempo al pagar, se debbia prima consultar con la Regia Camera lo detto magnifico Doganiero, et Credenzieri d'accordo, mostrando le cause, per li quali fossero necessarie far dette credenze, et eseguir quello per detta Camera fosse ordinato.

60.° Item, acciocchè la Regia Corte non sia aggravata in alcuno pagamento si facesse in detta Dogana, tanto ordinario, quanto estraordinario, non possa far pagar cosa alcuna, senza intervenzione de detti Credenzieri, et notamento dietim, lo predetto Doganiero, et lo pagamento s'ave da fare dell'erbaggi, et passi, tanto ordinarj, come estraordinari, si debbia descrivere colli nomi delli padroni, e con distinzione particolare delli territori, et erbaggi nominatamente, ognuno separato da per se, et lo prezzo di essi, che se paga per la Regia Dogana, et cosi ogn'altra dispesa occoresse per beneficio de detta Dogana, siccome se facea per detto magnifico qu. Francesco Montluber Doganiero de detta Dogana in tempo del Serenissimo Re Alfonso Primo; et che sia proibito al Casciero, pagar solum uno carlino, immo nullo nè ordinario, nè estraordinario, si primo non avrà ordine, et mandato in scriptis dal magnifico Doganiero colla subscrizione etiam delli Credenzieri, de quello s'avrà da pagar, secondo li servizj, et cose occorrenti, et quando lo Doganiero volesse incontento delli Credenzieri, fare alcun'esito al Casciero, li sia lecito non servar-

lo, finchè d' accordo fra loro seranno risoluti, et fatti detti mandati, et ordini in scriptis.

61.° Item s'ordina, che lo detto Casciero ad istanza del detto magnifico Doganiero per conto suo proprio non faccia bono denaro alcuno in conto delibro de Cassa de Dogana, nemeno de contanti, eccetto fino alla summa de la provisione di esso Magnifico Doganiero, a ciò la Regia Corte venghi ad aver integramente il suo al bisogno, et non vada cercando finchè se ponghino li conti in Sommaria.

62.° Item s'ordina, che detto Magnifico Doganiero non possa mandar homo alcuno con sua commessione per facende di Dogana per qualsivoglia cosa, che in detta Commessione, et lettere non ce sia scritto de mano de detti Credenzieri trovandosi presenti.

63.° Item s'ordina, che lo magnifico Doganiero, et Auditore, la Justizia che hanno da fare, secondo l'occorrenzia, debbiano far summarie, et de plano sine figura judicj delle cose civili, con quanta minor dispesa se può per non ponere in ispesa la Dogana, e senza tregesima, o altro emolumento, perchè assai basta la provisione se dà ad essi: quanto al criminale, dove venesse pene di morte, o abscissione di membro, o corporis afflictiva, debbiano bene audir le parti, et far processo secondo la justizia, acciocchè nesciuno sia aggravato.

64.° Item, che detto magnifico Doganiero faccia satisfar tutti arrobbatorj seranno fatti a detta Dogana da quelli homini, che avranno commessi, in modochè li pecorari restino satisfatti; ultra questo detto magnifico Doganiero gastigherà li malfattori, secondo li parerà doversi far de justizia.

65.° Item, perchè l' intenzione della Maestà Cesarea, et aumento, et beneficio de detta Dogana, come è justo, è che alli padroni di quella sia fatta ogni abilità, e prerogativa, et per nulla persona siano impediti li commercj loro, e questo sentendosi, che al tempo che detta Dogana vende li castrati, lana, et altri animali, veneno ad vendere ancora in li tempi della Fiera molte altre persone loro castrati, lane, et altri animali, quali non sono soliti de Dogana; et però s' ordina che de caetero detto Magnifico Doganiero non consenta, che infratanto che li castrati de detta Dogana, lana, et altri animali si venderanno, non possano intrare in li terreni de Dogana ad vender castrati, nè altri animali non soliti de Dogana de qualsivoglia persona se sia.

66.° Item, perchè sono reintegrati ad uso della Dogana molti terreni, quali superfluamente si lavoravano. et rompevano, et finchè siano fatti saldi, che passeranno alcuni anni, benchè sia state ordinato, che se pongano titoli marmorei, quali dividano li

territori della Regia Dogana, da quelli restano per seminare; s'ordina, e comanda a detto Magnifico Doganiero, che de poi partiti che saranno l'Apruzzisi de Puglia, l'estate ordinerà all'Officiale della Dogana cavalcano, et vadano per tutte le locazioni, et che reconoscano detti titoli affixi, acciocchè non fosse usurpata cosa alcuna de detti terreni reintegrati, ò che fossero levati detti titoli et posti più dentro nel territorio de detta Dogana, et casu che se retrovasse alcuno disordine, ne debbiano de continenti donar nota a detto magnifico Doganiero, et saranno incorsi in la pena contenta in li decreti se daranno sopra la reintegrazione, quali decreti adunquem siano observati.

67. Item, come sapete, li Cittadini di Barletta, quali teneno grazia per lo numero de pecore dudeci millia, possono pascere in li territorj di detta Università, pagando la Regia Fida ad ragione de ducati dui per centinaro, semo uniformati, in fraude della Regia Corte, fanno accogliettiva de pecore forestere, et alcuni se fanno cittadini di detta Università, quali, non sono verdateramente cittadini. Pertanto s'ordina al detto Magnifico Daganiero procure con ogni diligentia, che tal fraude non s'abbia modo aliquo da commettersi per detti Cittadini di Barletta, et inquider quelli commettessero tale fraude, e ritrovandosi esservi collettiva de pecore forestiere, o cittadino fitto de deta Terra, debbia esiggere integramente la Fida de scuti otto per centenaro, da quelli commettessero tale fraude, et loro pene levarli tutto lo bestiame in nome della Regia Corte, del quale ne farrete notamente in vostri conti.

68.° Item, che esso Magnafico Doganiero, Credenzieri, et Cassiero con somma diligenzia debbono attendere, et mirare a tutte le cose predette, et altre, che a loro per utilità, et comodo della Regia Corte, et della predetta Dogana serrà visto, et per la presente a ciascuno di essi se li comanda sub poena ammissionis eorum salariorum, et altra pena, come sarà di justizia et alia ad nostro arbitrio reservata, che debbiano osservare tutte le cose predette, in quanto a ciascuno de loro appartiene, et quando serrà il tempo de dar loro conti in la Regia Camera della Summaria, siano tenuti, et debbiano capitolo per capitoli delle presenti Istruzioni dar ragione, quando ne li serrà domandato. — Expeditae fuerunt praesentes Instructiones in Castronovo Neapolis die decimanona mensis Octobris 1549. D. Petro de Toledo. Franciscus Reverterius M. C. L... Vidit Polo Regens.. Vidit Fonseca Regens.. Vidit Villanus Regens.. Vidit Alfonsus Sanchez Gen. Thef, Salernitanus pro Martirano Segretarius.. In Istructionum p. fol. 45.

In Causa in Regia Camerae vertente inter Regium Fiscum ex una. Et Illustrem D. Ferdinandum de Consaga, ex altera, dc, et

super Territorio Provinciae Capto per Serenissimum Regem Alfonsum, Primum pro usu, et pascuo Regiae Dohanae menae pecudum Apuleae pro locatione ordinaria, et alias ut in actis.

Visis actis in dicta caussa factis super dicto Territorio Procinae; visis instructionibus Pragmaticis, et Provisionibus Serenissimorum Regum Domus Aragoniae, provisionibus, literis, ac aliis Scripturis dictae Regiae Camerae; viso etiam numero pecudum. quae per libros Regiae Camerae solitae sunt locare in dicto Territorio Procinae, ac visis, videntis, et consideratis, considerandis, facto de praedictis verbo Illustrissimo Domino Proregi in Collaterale Consilio, per Regiam Cameram Summariae referente Magnifico Joanne Baptista Hogeda U. I. D. ipsius Regiae Camerae Praesidente, et caussae hujusmodi Commissario mandat, atque decernit Illustrissimus Dominus Prorex, accedente voto magnificorum, et circumspectorum Regentium Regiam Cancelleriam, et dictae Regiae Camerae, quod praedicti Territorii Procinae remaneant currus nonaginta quatuor, et versurae quatuor per usu Segetum V. 3... Currus vigenti octo, et versurae decem, et septêm Segetum, et totidem currus viginti octo, et versuriae decem, et septem pro requie dictarum Segetum, quorum tertia pars remanere debeat in restopiis, et reliquia duae tertiae partes Innocchiariis, secundum usum Massariorum Apuleae, a quibus fuit habita Informatio, et currus decem, et versurae decem mezzanae, pro uso, et pascuo bobum aratorium, et currus viginti sex Defensae Terrae Procinae, vincarum, et hortatium, et licitum fit utili Domino dictae Territorii, et ejus Massariis arare maisias, scilicet tertiam partem dictorum currum viginti octo, et versurarum decem, et septem, et tantundem relatare debeant restoppiarum prout solitum est, absque Cartellis Cavallariorum Regiae Dohanae, reservato tamen jure Regiae Curiae, quandocumque sibi placuerit, quod cum cartella aretur dum tamen non arentur dictae Maisae, donec, et quousque fuerint elapsi vecem, et septem dies mensis Januarii, verum non impediatur aditus pecudum eundi ad pasculandum restoppias, et nocchiarias, prout solitum est, sed in iilis dictae pecudes possint, et valeant libere, et sine impedimento aliquo pascua sumere: reliquum vero totius dicti Territorii remaneat pro pascuo Animalium Regiae Dohanae, et nullatenus liceat arare in dicto Territorio Regiae Dohanae, sed ficantur termini, sive tituli Lapidei dividentes dictum territorium Regiae Dohanae a dicto territorio seminatorio, mezzanae, defensis, vineis, et hortalibus, praedictorum currum nonaginta quatuor, et versurum quatuor, et si utilis Domini dicti Territorii, sive ejus Massarii ruperint, vel alias quocumque sempaverint dictum Territorium Regiae

Dohanae, licitum sit locatis in dicto Territorio sine aliqua contradictione pasculari cum eorum animalibus id quod fatum, et occupatum fuerit, in dicto territorio regie Dohanae per eos contra formam presentis decreto occupato et ructo: Nec non Dominus dicti Territorii, viso loco per Officiales Regie Dohanae, teneatur solvere locatis in dicto Territorio interesse, quod pati contigerit dictos locatos caussa occupationis liquidandum per eosdem Officiales, et pro poena solvere debeat Regiae Curiae scuros duos, proqualibet versura Territorii rupti, et occupati contra formam presentis decretis, cum omnino prohibitum fit per ordinationes Regiae Curiae Tritorium Regiarum Locationum rumpi, vel occupari, prout exnunc pro tunc condemnatur utilis dominus dicti Territorii ex caussa rupturae, et occupationis praedictae ad solvendum tam locatis interesse passum per eos liquidandum ut supra, quam Regiae Curiae poenam praedictam et quod Dominus dicti Territorii condemnetur etiam prout presenti decreto condemnatur ad interesse passum per Regiam Curiam sive per locatos in dicta locatione ex caussa dicti Territorii occupati, ultra partem Territorii, quae sibi per presentes decretum relaxatur pro cultura segetum, pro tempore praeterito liquidandam per Regiam Cameram Summariae, salvo etiam jure, et facultate Regiae Curiae Reintegrandi, et remperandi majorem partem dicti Territorii, quandocumque sibi opus fuerit pro usu, et pascuo animalium Regiae Dohanae hoc suum etc.. Franciscus Reverterius M. C. L... Polo Regens .. Foseca Regens... Villanus Regens... Praesens decretum publicatum fuit in Regia Camera Summariae per me Joannem Paulum Crispum ejusdem actorum Magistrum. Die decimo septimo Febbruarj 1550.

Da Petrus de Toledo etc. Magnifico viro U. J. D. Paulo de Magnanis Praesidenti Regiae Camerae Summariae, Regio Fideli dilectissimo Gratiam Regiam, et bonam voluntatem. Li mesi passati volendo noi provvedere, e rimediare alle molte querele del Regio Fisco, e delli Padroni delle pecore e bestiami della Regia Dogana di Puglia circa gli Erbaggi, e Pascui di essa Dogana, che stavano occupati per li Baroni, Università, Massari, ed altre persone, le quali per fare loro campi seminati, defese, ed altri loro comodi si aveano allargato sopra li detti Erbaggi, e Pascui, quelle occupando, eristringendo continuamente; intanto, che le pecore non possevano più stare, ne intertenersi in loro Locazioni, e venivano a patire, e morire in grandissimo danno, e d'interesse della Regia Corte, e della detta Dogana; perciò mandaimo lo magnifico, et circum spetto Francesco Reverterio U. J. D. Locotenente della Regia Camera, e del Consiglio di sua Maestà Cesa-

rea, e lo magnifico U. J. D. Alfonso Guerrero, Presidente di detta Regia Camera, con amplissima commessione nostra sopra la reintegrazione delli detti Territorj, Pascui, ed Erbaggi occupati della detta Regia Dogana, li quali essendosi conferiti in Puglia sopra li luoghi, e visti per essi li detti Territorj, e Pascui, et etiam quelli misurati, avendo riconosciuto quello che spetta all' uso di detta Dogana, e che stava indebitamente occupato, e quello, che spetta all' uso dei Baroni, Università, Massari, ed altre particolari persone, intesi gli Officiali, e Padroni de' bestiami di detta Dogana, e le parti a chi tocca se informarono plenamente di tutto quello, che conviene circa questo; et in loro ritornó avendosi di tutto fatta discussione in la predetta Regia Camera, intese ancora le dette parti, e lo Regio Fisco in essa Regia Camera, e visti li conti, libri, et altre scritture antiche della predetta Dogana, fù per detta Regia Dogana fatta plena relazione a noi in lo Regio Collateral Consiglio, et servatis servandis avendosi la debita considerazione a tutto quello, che si deve, sì per lo servizio della Regia Corte, et interesse di detta Regia Dogana, come ancora per lo bisognò, e benefizio pubblico del Regno, averne fatta la reintegrazione della Locazione, Pascui, ed Erbaggi ordinarii di detta Regia Dogana, come è stato justo, e conveniente con voto, e parere di detto Regio Collaterale Consiglio, e della Regia Camera siccome appare per li nostri decreti, sopa questo proferiti, alli quali ne referimo; et volendo noi provvedere alla esecuzione di essi, come è venuto justo, acciocchè la detta Regia Corte, e la detta Regia Dogana venga a godere la reintigrazione predetta; considando a desperto in la diligenza, abilità, ed integrità vostra, avemo deliberato destinar voi, e con la presente vi dicemo, ed ordinamo, che conferendovi personalmente sopra li lochi, et visti per voi li detti nostri decreti, debbiate quelli ponere in esecuzione, justa loro forma, continenzia, e tenore, et in virtù di essi reintegrare, applicare, et unire al pascuo, ed uso di detta Regia Dogana tutto quello, che per detti decreti avemo declarato, e determinato doversi reintegrare alla predetta Dogana da quelle banne, che sono contigue, et più comode alle locazioni, alle poste di essa Dogane, chiamando in questo li Offiziali della predetta Dogana, e li Gargari, e Padroni delle pecore se si trovaranno in Puglia, con le parti a chi tocca, a ciò sappiano, e vedano li propri lochi, che se reintegrano, in li quali debbiate far ponere, ad affiggere li Termini Lapidei conforme alli detti nostri decreti, che siano perpetui duraturi, con loro lemiti, a ciò si sappia, et veda sempre quello spetta alla Regia Dogana et quello che si lassa alli Massari, et altri, et luno non abbia da interponersi alla parte del-

l' altro, de forte che cessino tutte le altercazioni, che per il passato si hanno avuto tra li detti Pecorari, e Massari, ed acciocchè, questo se attenda, et observa inviolabilmente, come conviene fàrete in nome nostro tutti li banni, mandati, provisionl, ed ordinazioni, che ve pareranno necessarii per esecuzioni di detti nostri decreti, alli Baroni, Massari, Università, et altre qualsivogliano persone, et etiam agli Offiziali e Padroni delli bestiami delle predetta Dogana, sotto le pene contente in detti nostri decreti, et di quando per voi sarà circa questo fatto, e posto in esecnzione, volemo per cautela della Regia Corte, che si facciano dai libri consimili, uno delli quali abbia da restare al magnifico Doganiero, e a Credenzieri di detta Doana, et altro conservarsi in la predetta Regia Camera: Volemo ancora, et ve ordlnamo, che debbiate intervenire in la locazione, che si serà quest' anno della predetta Doana; et mentre che vi starete in Puglia; accadendo alcuna altra cosa da provederse, che a voi paresse necessaria, et espedlente per lo servizio della Regla Corte, et per lo comodo, et beneficio della predetta Regia Dogana, ve ordinamo, che le debblate Intendere et darne avviso che tutto con il parere nostro a tal che noi possiamo provvedere a tutto quello, che sarà justo, e converrà, che noi con la presente ve concedemo vices, et voces nostras, atque Regias in tutto quello, che avrete da fare, tanto circa le esecuzione dl detti decreti, et reintegrazione, come ancora circa il procedere delle altre cose, che occorressino cum de pendentibus, et emergendibus, et ejsdem, et eis annexis, et connexis, et ordinamo, et comandamo a tutti e singuli Baroni Titulatl, et non titulati, Governatori, Auditori, Capitani, Assessori, Sindaci, Eletti, Università, et hominl, et altre qualsivogllano persone tanto demaniali, come de' Baroni, et signanter alli magnifici Doganiero, Credenzieri, Auditore, et altri Uffizlali, et persone di detta Regia Dogana delle pecore che vi debblano assistere, e dare ogni ajuto, e favore siccome da voi saran ricercatl, facendo, ed eseguendo tutto quello che per voi s' ordinerà et prevvederà. Nec non ve ne debbiano provvedere e far provvedere a voi, a tutta vostra comitiva tanto de pede come di cavallo, et tanto in lo andare, stare, et ritornare che farete, di stanzia, strama, et letti gratis, et de ogn'altra cosa per lo vitto necessario justa salario mediante, et non si faccia lo contrario per quanto si ha cara la grazia de la Maestà Cesarea, et pena de mille ducatl, desiderate evitare; la presente resti al presentante. Datum ln Castronovo Neapolis XIII mensis Augusti 1550 D. Pietro de Toledo . . Vidit Polo Regens . . Vidit Villanus Regens . . Vidit Fonseca Regens . . Dominus Vicerex . . Locumtenens Generalis mandavit mihi Coriolano Martirano.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una; et Reverendum Episcopum Civitatis Trojae ex altera super defensa S. Nicolai dictae Civitatis, et aliis in actis.

Die 4 mensis Martii 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primo, bonae memoriae, et aliorum retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per Regiam Cameram factam relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesenti Causae Commissario; fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod dicta defensa reintegratur, pro pascuo, et usu pecudum Regiae Dohanae ad instar herbagiorum ordinariorum, salvo jure Regiae Camerae de minuendo pretium pro rata seminatorum in dicta defensa, hoc suum etc... Marcellus Pignonus.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Fiscum Regium ex una, et magnificum Paulum Podericum, ac Illustrem Marchionem Pulignani Autorem Laudatum ex altera de, et super defensa di Tresanti, et aliis ut in actis.

Die 4 mensis Martii 1551.

Visis provisionibus, bannis, et instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum retroregum Domus Aragoniae: ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae, visisque videndis, consideratis considerandis, et de aliis omnibus facta relatione Illustrissimo Domino Proregi, in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Praesidente Regiae Camerae, et praesentis Causae Commissario, fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod liceat Regiae Curiae capere territorium dictae Defense di Tresanti pro pascuo, et usu pecudum dictae Regiae Dohanae pro pretio ducatorum quatraginta, salvo jure si quod competit praedicto magnifico Paolo contra Illustrem Marchionem Pulignani, hoc suum etc... Joannes Baptista Hogeda.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, et Eccellentem Marcellum Caracciolum Comitem

Biccari, Et Universitatem, Et homines terrae Rotelli ex altera super Territorio dictae Terrae, Et defensa dicta de Cantalupo.

Die 8 *mensis Martii* 1551.

Visis provisionibus, et bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum Retroregum Domus Aragoniae, et visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaecupudum Apuliae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Alfonso Guerrero Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis Causae Commissario, fuit provisum, et decretum, prout praesenti, decreto decernitur, et providetur quod Regia Curia utatur Territorio dicta Terra Rotelli, et defensa dicta de Cantalupo pro uso, et pascuo pecudum affidatarum in dicta Regia Dohana pro pretio ducatorum settuaginta tanquam Territoria ordinaria dictae Regiae Dohanae hoc suum etc... D. Guerrero.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, et Illustrem Marchionem Vici, ex altera super Demaneo dictae Terrae Vici, et aliis ut in actis.

Die 18 *mensis Martii* 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi bonae memoriae, et aliorum Retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Prorege Collaterali Consilio Referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis Causae Commissario, fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod liceat Regiae Curiae capere Territoria, non seminatoria Demani Terrae Vici pro uso, et pascuo pecudum affidatarum in dicta Regia Dohana pro pretio ducatarum triginta, hoc suum etc... Joannes Baptista Hogeda.

In Causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, et Illustrem Principem Maelphiae, ac Eccellentem Comitissam Mileti ex altera super defensa dicta d'Arbore piano, et aliis ut in actis.

Die 18 *mensis Martii* 1551.

Visis provisionibus bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi bonae memoriae, et aliorum Retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officiorum Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae, Visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio, referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone, praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissario, fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod liceat Regiae Curiae capere dictam defensam d'Arbore in piano pro pascuo et usu pecudum dictae Regiae Dohanae pro pretio, quo fuerit vendita per praedictos Illustrissimum Principem, et Eccellentissimam Comitissam, dummodo non eccedat pretium ducatorum tricentorum pro quibus fuit eisdem per Regiam Curiam Consignata, hoc suum etc.. Marcellus Pignone.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, et magnificum D. Troylum Vespes Baronem Civitatis Bovini ex altera super defensam dicta De Acquaviva, et aliis ut in actis etc.

Die 18 *mensis Martii* 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instruetionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum Retroregum Domus Aragoniae, visis Capitnlis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae visisque videntis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram factam Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissario fui provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod liceat Regiae Curiae capere Territorium Acquavivae, et Serronis praedictae Civitatis Bovini pro usu, et pascuo pecudum affidatarum in dicta Regia Dohana pro pretio ducatarum centum hoc suum etc. Marcellus Pignone.

In causa vertente in Regia Camerae Summariae inter Regium Fiscum ex una, et Eccellentissimum Comitem Contiae, ac Universitatem Venusii, ex altera super territorio nominato lo Demanio di Venosa, Bajulatione dictae Territorii, et aliis, ut in Actis.

Die 18 *mensis Martii* 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissmi Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum Retroregum Domus Aragoniae, ac visis capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio, referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone, Praesidente dictae Regiae Camerae et praesentis causae Commissario; fuit provisum, et decretum, pro ut praesenti decreto decernitur, et providetur quod liceat pecudibus affidatis in dicta Regia Dohana Pascua sumere in confinibus Civitatis Venusii eo modo, et forma, ut fiebat tempore Serenissimi Regis Alfonsi Primi, et per Regiam Curiam pro eis solvantur ducati quindecim, hoc suum etc... Marcellus Pignonus.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, et magnificum et Reverentum Priorem Baruli ex altera super territorio nominato Sactae Mariae di Vulgano, et aliis ut in actis.

Die 26 *mensis Martii* 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi, Primi bonae memoriae et aliorum Retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis Librorum Officialium Regiae Dohanae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de his omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio, referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissario, fuit provisum, et decretum, et prout praesenti decreto decernitur, et providetur quod praedictus magnificus, et Reverendus Prior Baruli non molestitur pro dicto Territorio nominato Sanctae Mariae de Vulgano ipsius. Prioris verum quando Regia Curia eo indiguerit pro usu, et pascuis pecudum dictae Regiae Dohanae liceat Regiae Curiae illud capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam cameram determinabitur circa alia territoria numquam capta per dictam Regiam Curiam, hoc suum etc. Marcellus Pignone.

Die vigesimo septimo mensis Martii 1551.

Super reintegratione Locationum ordinariarum Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae.

Visis per Illustrem Dominum Viceregem decretis latis, et publicatis per S. E. die 27 Februari 1550 super reintegratione cujuslibet dictarum Locationum, et auditis praetentionibus patronorum Territorium dictarum Locationum ordinaria sum, et massariorum allegantium seipsos nimium arctari in exercitio massariarium, culturae, et segetibus, et vocatis per S. E. duodecim exprobis, et ex antiquioribus massariis partium Apuliae et totidem ex gargaris et patronis pecudum Regiae Dohanae, eisque ad plenum auditis per S. E. in Collaterali Consilio super omnibus, quae occurrunt, et praetendi possunt, tam in favorem, et commodum massariorum, quam dictae Dohanae, habitoque per S. E. debito respectu ab temporis dispositionem, bonum publicum, et Universale Regni, consideratisque aliis debite considerandis, accendente voto magnificorum, et circumspectorum Regentium Regiae Cancelleriae, et Regiae Camerae Summariae, mandat, atque decernit S. E. dicta decreta lata super reintegratione dictarum Locationum ordinarium remanere firma in omnibus, et singulis in eis condentis, juxta ipsorum seriem, et tenorem, praeterquam quod ad Maisias faciendas in parte Territorii relaxati per dicta decreta utilibus Dominis, et patronis in iisdem Locationibus ordinariis pro cultura, et segetibus, super quibus sicut fuerat provisum tertiam partem debere remanere firmam in restupiis, et reliquas duas partes in nocchiaricis secundum usum massariorum Apuliae, mandat S. E. pro majori commodo dictarum massariarum, et Segetum augmento, et beneficio universali, quod liceat dictis, et eorum massariis ad eorum libitum malsias facere uno anno in dimidia parte dicti Territorii Seminatorî eis relaxati juxta dicta decreta, et sequendi anno in altera dimidia parte : In tertio vero anno, ut uberiores sint segetes in stercoratis, et quietatis Territoriis satae, possint dictas maisias facere in Territorio deserviente pro pascuo pecudum Regiae Dohanae eis designando per magnificum Dohanerium, ut infra ejusdem mensurae, et capacitatis, prout est mediatas dicti Territorii eis per dicta decreta relaxatii et sic etiam fiat in sequentibus annis, si Territoria pro seminibus, massariis per decreta praedicta consignata, majori ob eorum sterilitatem indigeant quiete: Verum quotiescumque contingerit dictas Maisias modo praedicto fieri in Territorio pascuorum Regiae Dohanae teneantur, et debeant patroni ipsi, et corum mas-

sarii tantundem Territorii in anno nocchiariciș relaxare ad usum Regiae Dohanae, quantum ejus consignatum fuerit de Territorio Regiae Dohanae, pro illo anno; ita quod cum effectu praedicti Massarii nunquam possint pro massariis uti majori quantitate Territorii, quam est quantitas ejsdem per decreta praedicta assignata: Verum pars Territorii, vocata Tabulerium, existens in circuitu Postarum, et Capomandrarum non avetur, nec tangatur per ipsos Patronos, et Massarios, sed semper remaneat saldum ad usum dictae Regiae Dohanae, in qua quidem consignatione per dictum magnificum Doanerium, ut supra facienda, intervenire debeant tam massarii, quam gargarii habentes massarias, et pecudes affidatas in Locatione ipsa pro eorum interesse: et alterius licet per ordinationes tam antiquas, quam modernas dictae Regiae Dohanae expresse sit prohibitum arare territoria prope dictas Portas, seu Capomandras, nisi per unum miliare a tergo, et a lateribus, S. E. declarando, et lemitando ordinationes praedictas, decernit habere locum, ubi hujusmodi distantia proportionabiliter potest servari; ubi vero ex nimia angustia Territorii, vel quia Portae illius locationis esunt inter se ad invicem satis propinquae, vel forsan, quod ex mutatione Massariarum a locis in quibus reperiuntur, inferetur Patronis damnum notabile respectu edificiorum, puteorum, et aliorum meliorationum ibidem factarum; ita ut tanta distantia non possit rationabiliter servari, eo casu mandat S. E. quod dicta demensio debeat abreviari, et limitari arbitrio reintegratoris, vocatis tamen, et auditis per eum Massariis, et Gargariis ejusdem Locationis, et praedicta omnia observentur ad beneplacidum J. Caes. Majestatis, et donec per Caes. Majestatem, vel ejus Ill. Viceregem fuerit aliter provisum . . . Franciscus Reverterius M. C. L. . . Polo Regens . . . Villanus Regens . . . Lectum, Latum, et recitatum fuit praesens decretum in Regia Camera Summariae per me Joannem Paulum Crispum ejusdem Regiae Camerae Actorum Magistrum die 27 Martii 1551, assistentibus Excell. Dom. U. J. D. Francisco Reverterio Locumtenente, Magnif. U. J. D. D. Alfonso Guerrero . . . Magnif. U. J. D. D. Joanne Baptista Ogeda . . . Magnif. D. Michaele Joanne Gomez . . . Magnif. U. J. D. D. Marcello Pignone, Magnif. D. Roderico de Luxan, Praesidentibus etc. In causa vertente in Regia Camera Sumariae inter Regium Fiscum ex una, et Illustrem Marchionem Ilicaeti ex altera super territoriis Tertiveri et aliis ut in actis.

Die 14 *mensis Aprilis* 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum Retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta relatione Illustri Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Alfonso Guerrero Praesidente dictae Regiae Camerae, et causae Commissario, fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod liceat Regiae Curiae capere Territorium Tertiveri praedicti Illustris Marchionis Ilicaeti pro usu, et pascuo pecudum novem millium, et ducentorum tantum affidatarum dictae Regiae Dohanae in loco dicti Territorii magis apto, et comodo pro pascuo dictarum pecudum ad eletionem magnifici Dohanieri dictae dohanae pro pretio ducatorum trigentorum, hoc suum etc. . . D. Guerrero.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, et magnificum Tiberium Domini Roberti, ex altera super a Demanio Paligianelli, et aliis ut in actis.

Die 26 *mensis Maii* 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum Retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Reglam Cameram, facta relatione Illustrissimo Domini Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissario; fuit provisum, et decretum; prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod liceat Regiae Curiae capere Territorium Demani Palagianelli praefati magnifici Tiberii pro usu, et pascuis pecudum affidatarum in dicta Regia Dohana pro eo pretio quod per praefatam Regiam Cameram declarabitur hoc suum etc. . . Marcellus Pignonus.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, et magnificam Franciscam Villagut ac Illustres heredes minores Debanti actores Laudatos, ex altera super defensa nominata della Rocchetta, et aliis ut in actis.

Die 9 mensis Junii 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, et aliorum Retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio, referente magnifico U. J. D. Marcello Pignone Presidente dictae Regiae Camerae, et praesentis Causae Commissario, fuit provisum, et decretum prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod praedicta magnifica Francisca Villaut non molestetur ex deductis per Regium Fiscum pro reintegratione dictae defensae dictae de la Rocchetta. Verum quando dicta Regia Curia ea indiguerit pro usu, et pascuis pecudum dictae Regiae Dohanae, liceat dictae Regiae Curiae tantum illa capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam Cameram determinabitur circa alia Territoria numquam capta per dictam Regiam Curiam, hoc suum etc. Marcellus Pignonus.

In causa vertente in Regia Camera Summariae, inter Regium Fiscum ex una et Illustrem Ducem Gravinae ex altera super defensa Palini et aliis ut in actis etc.

Die 9 mensis Junii 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum Retroregum, Domus Aragoniae, et visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae, visisque videndis, et consideratis et considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Presidente Regiae Camerae, et praesentis Causae Commissario, fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur et providetur, quod praedictus Illustris dux Gravinae non molestetur ex deductis per Regium Fiscum pro reintegratione dictae defensae. Verum quando Regiae Curiae ea indiguerit pro usu, et pascuis pecudum dictae Regiae Dohanae, liceat dictae Regiae Curiae terram illam capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam Cameram determinabitur circa alia territoria numquam capta per dictam Regiam Curiam, hoc suum etc. Marcellus Pignone.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium

Fiscum ex una, et Universitatem, et homines Civitatis Lavelli ex altera super demanio ejusdem Civitatis et aliis ut in actis.

Die 9 mensis Junii 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis Causae Commissario, fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod dicta Universitas, et homines Civitatis Lavelli, non molestentur, ex deductis per Regium Fiscum pro reintegratione dicti Demanii fantum; Verum quando Regia Curia eo indiguerit pro usu, et pascuis pecudum dictae Regiae Dohanae, liceat dictae Regiae Curiae illud capere pro eo pretio quod per dictam Regiam Cameram determinabitur circa alia territoria numquam capta per dictam Regiam Curiam . . . Marcellus Pignonus.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, Et Illustrem Dominum Ferdinandum de Gonzaga ex altera super defensis Terrae Serrae Capriolae; et aliis ut in actis.

Die 11 mensis Junii 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum retroregum Domus Aragoniae, et visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae; visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Praesidente Dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissario; fuit provisum, et decretum; prout praeseuti decreto decernitur et providetur; quod praedictus Illustris D. Ferdinandus de Gonzaga non molestetur ex deductis per Reginm Fiscum pro reintegratione dictarum defensarum praedicta Terrae Serrae Capriolae. Verum quando Regia Curia ejsdem defensis indiguerit pro usu, et pascuis pecudum dictae Regiae Dohanae, liceat dictae Regiae Curiae tantum illas capere pro eo pretio prout per Regiam

Cameram determinabitur circa alia territoria numquam capta per dictam Regiam Curiam, hoc suum etc. Joannes Baptista Hogeda.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, Et Universitatem, et homines Terrae S. Marcutii ex altera super Demanio dictae Terrae, et aliis ut in actis.

Die 16 *mensis Junii* 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum Retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menae pecudum Apuliae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustri Domino Proregi in Collaterali Consilio, referente magnifico U. J. D. Joanne Baptista Hogeda Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissario, fuit provisum et decretum; prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod praedicta Universitas, et homines S. Marcutii non molestentur pro dicto Demanio dictae Terrae; Verum quando Regia Curia eo indiguerit pro usu, et pascuis pecudum Regiae Dohanae liceat Regiae Curiae illud tantum capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam Cameram determinabitur circa alia Territoria numquam capta per dictam Regiam Curiam hoc suum, etc. Joannes Baptista Hogeda.

In causa vertente in Regia Camera, Summariae inter Regium Fiscum ex una, et magnificum Franciscum Papacoda Baronem Massafrae ex altera super Demanio dictae Terrae, et aliis ut in actis etc.

Die 16 *mensis Junii* 1551.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum retroregum Domus Aragoniae, ac Capitulis Regni, partita librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Praesidente dictae Camerae, et praesentis causae Commissario, fuit provisum et decretum, prout presenti decreto decernitur, et providetur, quod praedictus magnificus Franciscus Papacoda non molestetur pro herbagiis Universitatis Terrae Massafrae. Verum quando Regia Curia eis indiguerit pro usu, et

pascuis pecudum dictae Regiae Dohanae, liceat Regiae Curiae illa capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam Cameram determinabitur circa alia territoria numquam capta per dictam Regiam Curiam; hoc suum etc. Joannes Baptista Hogeda.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum, ex una, et Universitatem, et homines Civitatis Canusii ex altera super quarto territorii dictae Civitatis, et aliis ut in actis.

Die **20** *mensis Junii* **1551.**

Visis actis per magnificum U. J. D. Dominum Joannem Baptistam Hogeda Praesidentem dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissarium, et de iis omnibus per eumdem facto verbo Eccellentissimo Domino Francisco Reverterio Locumtenenti al aliis magnificis Dominis Praesidentibus ipsius Camerae, fuit per eamdem Regiam Cameram comuni voto provisum pariterque decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quo dicta Universitas Civitatis Canusii pro illa dimidia parte territorii dicti lo Quarto di Canosa, quae tenetur per dictam Universitatem, et homines dictae Civitatis non molestetur, sed remaneat pro uso, et pascolis Animalium dictae Universitatis, et hominum Civitatis praedictae, in alia vero dimidia parte dicti Quarti Regia Curia conservetur prout praesenti decreto conservari mandatur in portione, in qua ad praesens reperitur hoc suum etc. Joannes Baptista Hogeda.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, et reverendum Episcopum Civitatis Bibini ex altera super Defensa S. Laurentii dictae Civitatis, et aliis ut in actis.

Die **14** *mensis Augusti* **1551.**

Visis provisionibus, et bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum retroregum Domus Aragoniae, et Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuleae; visisque videndis, et consideratis, considerandis; et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Praesidente dictae Regiae Camerae praesentis causae Commissario; fuit provisum et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur; quo praedictus Reverendus Episcopus Bovini non molestetur pro dicto Territorio dicti S. Laurentii, videlicet, la Massaria, et la Posta, quod in praesen-

tiarum per eumdem possidetur; verum quando Regia Curia eo indiguerit pro usu, et pascuo pecudum dictae Regiae Dohanae liceat dictae Curiae illud capere pro eo pretio, quod per dictam Regiam Cameram determinabitur, circa alia territoria numquam capta per dictam Regiam Curiam hoc suum, etc. Joannes Baptista Hogeda.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, et Reverendum Cardinalem de Gadis Commendatarium Venerabilis Monasterii S. Leonardi de la Matina ex altera super Territoriis Turris Alemandorum dicti Monasterii S. Leonardi.

Die 2 mensis Septembris **1551.**

Visis memoriali, et petitionibus per predictam Regiam Cameram in processu productis, et praesentatis per dictum Reverendum Cardinalem, et auditis in causa ipsa magnificis ejus Advocatis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio, referente U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissario; fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur et providetur, quod concedatur, et permittatur, prout praesenti decreto conceditur, et permittitur, quod praedictus Reverendus Cardinalis de Gadis possit, et valeat sine aliquo obstaculo, et impedimento Regii Dohanerii immittere in dicto Territorio de la Porta del Forcone pecudes duasmille dictae Abatiae S. Leonardi, pro quibus ex gratia facta per Illustrem Proregem solvet Regiae Curiae totam illam majorem summam, quae solvitur pro Regia fida dempto scudo uno pro quolibet centenario; hoc suum, etc. Joannes Baptista Hogeda.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, et magnificos heredes qu. magnifici Caroli Mormilis ex altera super defensis Terrarum Carpini, et Cagnani, ac defensis dictis de la fonte, et Sancta Maria de Caprino.

Die 11 mensis Septembris **1551.**

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus, Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, et partitis librorum Officialium Regiae Dohanae, menaepecudum Apuliae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus

per eamdem Regiam Cameram facta relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Marcello Pignone Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissario, fuit provisum et decretum; prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod exceptis praedictis duabus defensis antiquis scilicet defensa nominata de Santa Maria, et defensa dicta de la Fonte, quibus dicta Regia Dohana utitur pro pascuis pecudum pro pretio ducatorum centum proqualibet ipsarum, reliquae aliae defensae reintegreatur pro usu pecudum praedictae Dohanae, et circa diminutionem praesentis solutionis dictorum herbagiorum praetensam per Regium Fiscum fieri debere eo modo, et forma prout solvebatur tempore Serenissimorum Regum Alfonsi Primi et Ferdinandi Primi Regia Camera reservata sibi meliorem deliberationem, et interim fiat solutio prout hactenus consuevit; hoc suum, etc... Marcellus Pignonus.

16. *Ottobre* 1552.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX
CASTELLAE ARAGONUM UTRIUSQUE SICILIAE.

Joannes Loisius de Sangro Miles Regius Dohanerius Dohanae menaepecudum Apuleae, et Dohanelle Aprutii.

Per quanto per li regi banni, ed altri ordini spediti, e pubblicati, e che ogni anno li spediscono, e pubblicano per ordine dell'Illustrissimo Signor Vicerè del Regno, e Collateral Consiglio, sta provvisto, ed ordinato ad ogni persona di qualsivoglia Terra, e luogo delle Provincie di Apruzzo Citra, ed Ultra, Terra di Lavoro, Capitanata contado di Molise, ed altri, quali avessero pecore, o altro bestiame, quali avessero costumato fidare in questa Regia Dogana, che lo debbia calare in Puglia ogni anno sotto detta Regia Fida, ed altro come in detti Regi banni ed ordini appare. E come che ogni anno in dette Provincie d'Apruzzo, ed altri luoghi sopraddetti sono rimaste molte pecore, ed altri bestiami soliti di detta Dagona, e li padroni non hanno curato condurli, nè farli condurle in Puglia sotto detta Regia Fida; semo stati necessitati per servizio della Regia Corte, ed osservanza delle istruzioni, ed ordini sopradetti di mandarci Officiali, e Commissarii a farne notamento, e successivamente ad esiggerne la fida, come appare per li conti presentati in Camera per quel tempo, che si ci è mandato; che sebbene fin qua la Corte l'ha fatto esiggere per

metà, è stata equità, procuratali da noi in la Regia Camera della Summaria, e tutto a fine, che le pecore, ed altro bestiame solito non restassero, ma calassero in Puglia sotto detta Regia Fida. E vedendo la Regia Corte, che tuttavia più presto si persevera nel contravvenire a detti ordini per detti Padronali, che ad ubbidire; avendoci perciò la Regia Camera per un ordine spedito ai 16 del mese passato di Settembre commesso, ed ordinato, che debbiamo mandare Officiali a fare detto notamento, ed esiggere l'intiera Fida delle pecore, e bestiame, quali sono soliti, e non calano in ogni anno, che in ciò usi ogni diligenza per servizio della Regia Corte a ciò non si commetta fraude; ci é parso prima che si dia la locazione, fare il presente banno, col quale dicemmo, ordinamo, e comandamo a tutte, e singule persone, Padronali di pecore, ed altro bestiame delle predette Provincie di Apruzzo Terra di Lavoro, Capitanata, Contado di Molise, ed altre Terre, che quelli, li quali sono soliti di Dogana, li debbiano tanto questo presente anno, come ogni altro anno per l'avvenire, quelli, a chi succederanno dette pecore, e bestiame soliti di Dogana, ed allievi discendenti da quelli per compera, o per altra successione, condurre, e fare condurre in Puglia sotto la Regia Fida di detta Regia Dogana, perchè se li darà la locazione, ed erbaggi per pascolo, come è solito, e si dà ad altri, ed al tempo debito, è solito del mese di aprile di ciascuno anno ne pagheranno la Regia Fida, altrimenti non calandoli e ritenendoli in le montagne o alli loro paesi, ed altri erbaggi, e li esiggerà la intiera Fida ogn' anno, sebbene non godono li erbaggi della Regia Corte, servata la forma di detti ordini Regi, ed acciocchè s' appia ognuno; come s' intende lo bestiame solito di Dogana, con questo medesimo banno dichiariamo, che se detto bestiame è stato in Puglia sotto il nome del proprio Padrone, e sotto collettiva, o disceso da altro solito venire in Puglia sotto la detta Regia Fida, o si avesse pascolato in erbaggi della Regia Corte, e goduto li privilegi, ed immunità di detta Dogana, o si fosse comprato da uomini di Dogana, s' intende, ed è solito di Dogana; però le pecore di dette Provincie di Apruzzo la Regia Camera della Summaria nel detto menzionato ordine dice, e dichiara, che dette Provincie generalmente sono solite di Dogana, colla presente non derogamo, nè contradicemo a detto ordine, nè agli altri spediti, e che si spediranno per detta Regia Camera, o per noi di commissione, ed ordine di essa, per li quali alcuni fussero stati dichiarati non essere soliti di Dogana; ed acciocchè lo predetto sia noto a tutti, e nessuno in futurum possa allegare giusta causa d' ignoranza commettemo a tutti, e singuli Alguzzini, Jurati, e Servienti in qualsivoglia Corte in solidum, che lo

presente banno debbiano pubblicare, ad emanare nei luoghi soliti della Città, Torre e Castelli delle dotte Provincie e pubblicato, farcene la debita relazione, la quale si debbia scrivere per qualsivoglia Notaro, Mastrodatti, o Scrivano, che ne sarà richiesto, gratis per servizio della Regia Corte; non facendosi il contrario per quanto si hà cara la grazia della Regia Maestà, e sotto pena di docati mille. Datum Fogiae die decimo sexto mensis Octobris 1562. Gian Luise de Sangro.

In causa vertente in Regia Camera Summarie inter Regium Fiscum ex una, et venerabilem Monasterium, Et Fratres Sanctae Mariae de Tremite ex altera super Territorii Sancti Leuci.

Die vigesima secunda mensis Octobris 1552.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi qu. Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae, visisque vivendis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem Regiam Cameram facto verbo in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesenti causae Commissarii, fuit provisum et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod liceat Regiae Curiae capere dictum territorium S. Leuci juxta formam decreti, olim lati sub die sexta mensis Aprilis 1551, scilicet duas partes dicti Territorii pro usu et pasculo menaepecudum Regiae Dohanae, pro quibus duabus partibus solvantur per Regiam Curiam ducat. sexaginta dicto Monasterio S. Mariae de Tremite, reliqua vero tertia pars Territorii praedicti Seminatorii remaneat pro cultura tantum dicti Monasterii, hoc suum etc. Joannes Baptista Hogeda Joannes Paulus Crispus Actuarius.

Super Ampliatione Parci seu Defensae Civitatis Ruborum petita per homines dictae Civitatis pro usu, et pasceris eorum robum aratorium.

Die 26 mensis Octobris 1552.

Visa Informatione de, et super capta, ac lista Robum dictae Civitatis Ruborum, et de iis omnibus per Regiam Cameram Summariae facto verbo in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Alfonso Guerrero Praesidente dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissario, fuit provisum, et decre-

tum; quod Parcus seu Defensa praefatae Civitatis Ruborum amplietur prout praesenti decreto ampliari decernitur, et providetur, in aliis curribus vigiuti sex, ad hoc ut Boves Aratorii dictae Civitatis possint in eodem Parco seu Defensa commode pasculari, ita quod dicta Defensa remaneat carrum quatragiota pro usu, et pascuo dictorum Bobum, attento quod Boves dictae Civitatis nullo tempore dictum nemus ingredi, nec in eodem pasculari possint, hoc suum etc. . . . Guerrero.

In causa vertente in Regia Camera Summariae inter Regium Fiscum ex una, Et Illustrem Principem Melfiae ex altera super Demanio Civitatis Melfiae Defensis Laonissae, Cisternae, et aliis ut in actis etc.

Die 12 mensis Novembris 1552.

Visis provisionibus, bannis, et Instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi, bonae memoriae, et aliorum retroregum Domus Aragoniae, ac visis Capitulis Regni, partitis librorum Officialium Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae, visisque videndis, et consideratis considerandis, et de iis omnibus per eamdem facta Relatione Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Alfonso Guerrero Praeside Regiae Camerae et praesentis causae Commissario; fuit provisum, et decreto, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod Demanium praedictae Civitatis Melfiae remaneat, prout in praesentiarum reperitur et Defensae Cisternae, et Laouissae relatentur dicto Illustri Principi, prout praesenti decreto relaxari decernitur, et declaratur, hoc suum, etc. . . Alfonsus Guerrero.

In causa declarationis in Regia Camera Summariae vertente inter Illustrem Marchionem Lavelli reclamantem ex una, et Regium Fiscum reclamatum ex altera de, Et super defensa dicta Stingete de Lavello, et aliis, ut in actis.

Die 5 mensis Novembris 1553.

Visis actis per dictam Regiam Cameram, de quibus per eamdem facto verbo Illustrissimo Domino Locumtenenti Generali Regni hujus in Regio Collaterali Consilio referente magnifico U. J. D. Domino Joanne Baptista Hogeda Praeside dictae Regiae Camerae, et praesentis causae Commissario ex noviter deductis in causa ipsa, comuni voto provisum fuit pariterque decretum, quod territorium defensae della Stingete de Lavello mensuretur, et com-

passetur, qua mensura facta, medietas ejusdem Defensae, consignetur, et restituatur dicto Illustri Marchioni de Laviello pro usu segetum, prout praesenti decreto consignari, et restitui decernitur, et declaratur; reliquo vero medietatem dictae Defensae liceat Regiae Curiae capere pro pascuo Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae pro pretio ducatorum centum; quae defensa semper pro tali usu intacta remanere habeat ita, et taliter dictam Regiam Cameram reformantem decretum olim latum sub die 18 mensis Martii 1551 hoc suum, etc. . . Joannes Baptista Hogeda.

20 *novembre* 1556.

ECCELLENTISSIMI E MOLTO MAGNIFICI SIGNORI.

Mandamo alle S. V. la Locazione, la quale ancora che sia di manco numero dell'anno passato, conosceranno, che si è fatto con procurarse tutto l'utile possibile della Regia Corte, sebbene la Puglia non è riuscita tutta come cominciò, e ne mandamo la inclusa lista delle Locazioni, che si trovano; ed avendomo voluto sapere donde fosse causato questo mancamento, con avercé fatto ogni perquisizione, trovamo, per quel che siamo informati, che questa estate si sono macellate assai pecore in Apruzzo, alcuni l'hanno vendute; e quelli, che ne soleanо dare in lista più di quelle, che avevano, questo anno per causa della Fida, che è aumentata, ognuno si è andato restringendo, e non ha dato pecore soverchie; Le forestiere, che voleano venire, o per questa o per altra causa, non ci sono venute; medesimamente bona parte delle pecore paesane; però non si lascerà trovandosi le fraude, che avessero potuto fare, e si ci userà ogni diligenza, tanto in Terra di Otranto, come in Puglia, e nella Montagna di S. Angelo, ed in altri luoghi, dove potriano star pecore, e quelle, che si troveranno non essere state date in lista, se ne esiggerà la Fida senza dargli erbaggi, e questo li sarà pena; e contra quelli, che si troveranno avere comprato, si procederà con forme alle Regie Istruzioni: e per fino a quà si è avuto più fastidio delle cose di Terra di Otranto, che di tutto il resto della Doana; mi ha parso mandarci adesso il magnifico Geronomino de Massarilis Credenziere, il quale con tutta la sua indisposizione ce cavalcherà domani, ed anderà a mettere in possessione li Locati di quegli erbaggi ordinatamente, che sono stati dispensati là, e designerà li lochi, delli quali si à da servire la Regia Corte per lo numero delle pecore,

che se ci hanno da locare, e ci rifarà buttare li sulchi, oporre li termini; a talchè questo anno siano proviste le pecore che si ci sono mandate, e per l'anno da venire si trovino li lochi nostri conservati per ogni Locato, che ci si mandasse; e del resto i Cittadini, e Padroni di quei Territorii possono servirsi ad uso loro, e non dicano che se li fa aggravio ad impedirli tutti per la parte, che ce tocca; ed all'andare; che farà ad esso detto magnifico Credenziere; e così allo stare, e ritornare che farà per lo paese di Monteserico, Montepiluso, Avazo, ed altri lochi, cercherà di trovare le fraude, come di sopra è detto; ed io con l'altro Magnifico Credenziere, e alcun'alto Offiziale faremo lo medesimo per la Puglia, Montagna di S. Angelo, ed altri lochi; ed inviarò in Apruzzo a fare numerare quelle pecore, che fussero rimaste, potendo essere questo ancora parte di questo mancamento, e di quanto succederà, nè darò avviso, e conto alle S. V., alle quali dico per grazia di Dio, che la Dogana sta bona, e sana fin a quà; li seminati vanno meglio, che fussero andati mai . . . Quando io partii da Napoli intesi, che era provvisto l' Auditorato di questa Dogana, e così non feci istanza alle S. V., ne ne supplicai sua signoria Illustrissima, che dovesse provvederlo; e perchè quà non si può stare senza Auditore, nè scrivo a Sua Signoria Illustrissima, prego le S. V. parlandosene, con S. S. Illustrissima, vogliano, per farmi grazia, sollecitarlo; perchè io da che sono quà mi ha te bisognato sempre un dottore; ma io lo vorria tenere approvato dal Re, e bacio le mano delle S. V. . . . Dalla Serra a dì 20 Nov. 1556 Joan Luise de Sangro.

24 Gennajo 1557.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo signor mio . . . Il tempo, che V. E. è stata nel felicissimo Esercito occupata nelle cose della guerra, non mi è parso fastidirla con le cose di questa Doana, dove io per servizio di S. M., e di V. E. mi ritrovava, e trovo occupato. Dopoi del suo felicissimo ritorno ò voluto prima, come ò potuto baciarli la mano, e farli riverenza per lettera senz' altro; e se bene ora l' E. V. si può ritrovare, o nel medesimo pensiero, o occupata in cose maggiori di queste, mi è parso dirneli alcune, che il resto lo lascio per la presenza, per darli conto del servizio, e come Servitore particolare dell' E. V. . . Donai la locazione il più presto, che fu possibile, e contanto a vantaggio della Regia Corte, che se bene mancarono dall'anno passato duecentocinquantamila pecore in circa, che pare buon numero di denari; pure non perde la Corte dell' anno passato a questo, che da 4000 do-

cati a basso, e così è la verità, come V. E. può vedere, ed io ce lo dimostrerò col bilancio a suo tempo, dell' esigenza, e questo intenda V. E. dal pagamento ordinario, che coll' aumento della mezza fida sà bene l'avanzo che ci è. Questo mancamento, ed aumento di bestiami suol succedere secondo li tempi, e secondo l'annata, ed io volendo inquirere, che non ci fusse fraude, trovo diverse cose al mancamento di quest' anno, che ne hanno macellato quantità, ne mancano da cinquantamila pecore forestiere dell' anno passato, che non ci sono venute, se bene ce ne sono nuovamente di Romagna trentamila, dieci venute da per loro, e venti, che stanno per la Regia Corte, finchè altrimenti V. E comanderà ; Da cinquantamila incirca delli Paesani, che mancano dall' anno passato, e di Apruzzesi, che ne sogliano ordinariamente, per avere più erba, darne più in lista di quelle, che hanno; Quest'anno si sono arrisicati a non darne soverchie, e la causa V. E. l' avrà potuta da alcuni di essa Doana, che intendo, che siano venuti, in Napoli. Con tutto ciò finita, che fu la Locazione, io inviai l' Offiziali Principali, e gli altri, e ci cavalcai lo in persona, come ancora fò per ritrovare le fraudi, che veramente ci fussero; Inviai a numerare le pecore, che fossero rimaste in Apruzzo, ed ancora le paesane, acciocchè poi se ne possa eseguire quello, che, l' E. V. comanderà, ed alle fraudi di esse, che si troveranno col Magnifico Tomaso Maglio, che V. E. mi ha fatta grazia mandarmi Auditore, di questa Doana, il quale mi pare affezionato, e diligente nel servizio di S. M. e di V. E., procederò alla fida, e pena di quelle, e provvederò anche all' erbe vendute e comprate contro la forma delli Regj ordini di V. E. e così ad alcuni disordini, che nci fussero, e ad alcuni parchi innovati da queste bande che mi trovo, contra la forma delli detti ordini, e s' attenderà a fare quelli proventi, che debitamente si ponno in utile della Corte, e ad ogni altra cosa per detto servizio, come si conviene con ogni diligenza, e fede, e per buon Governo delli Sudditi, che per S. M. e V. E., mi sono dati a carico; Ho dato le Majesi a tempo, come si conviene per conservare l'uni e gli altri nella Puglia, dico Massari di Campo, e di Doana; giacchè l' anno passato si fece quanto si potettè nelle Majesi per beneficio delle Massarie di Campo: adesso invio alla Regia Camera li Banni, che vogliono per la discussione, che è stata, li Regj di V. E., e quello, che ò fatto io per ordine di V. E., che nci sono stato bene avvertito ad ogni tempo; L' impedire degli erbaggi, che io feci al primo tempo innanzi la locazione, come è solito per ordine Regio di V. E. e della Regia Camera, con la quale io molte volte ho tratto di come se ne potea fare di meno, e non si ci è potuto trovare espe-

diente , perchè senza impedirli non si potria fare nè grossa , nè minima locazione, la quantità della quale non si può mai sapere sino alla fine di conchiuderla, e chiuderla, e poi dissimpedirli, e menò per uso di homini di Doana senza ordine mio, perchè così comandano le Istruzioni, e Provisioni Regie di V. E., e della Regia Camera, e del tutto mi rimetto, e mi riservo, come ò detto di sopra, a darne conto all' E. V., a suo tempo. L'invernata è stata gagliarda di mal tempo per tutto Decembre, e V. E., avrà vista, e patita in Campagna, ha dato botta alla Doana, e ce l'avria dato molto maggiore, se non si fusse trovata così gagliarda, come si ritrovò in primo tempo : Per grazia di Dio questo Gennajo à fatto quasi bellissimo tempo, con il quale si è riavuto assai tutto il bestiame : Li seminati per grazia di Dio quest' ànno vanno meglio, che siano andati molti anni sono, con questa stagione per grazia di Dio si spera buonissima ricolta. Signor mio Illustrissimo , ed Eccellentissimo, se bene io vorrei stare appresso la persona di V. E., a servirla, come quella del Re mio Signore ; giacchè mi trovo intricato in questi servizj, parmi come servidore di S. M. , e come ò detto particolare di V. E., dirli, che in Capitanata di Puglia, dove la maggior parte del tempo io risedo per quel che mi sono informato di vista, e di udito ; e così ancora per queste parti di Barletta, Trani, Audria, e da qui intorno si potriano cavare fuori Regno da sei milla carra in circa di orgio, senza fare mancamento alcuno di esso al Regno, e se ne potria avere forsi da sei scudi per carro, che faria qualche poco utile della Corte, senza pregiudizio alcuno di essa, e faria giovare alla necessità di chi ne avesse : tutto questo è detto, e lo pigli V. E. con affezione, e non per prosunzione, che io vorrei trovare sempre cosa per servizio di S. M. e di V. E, ed avere io occassione di farlo con la persona, e con la vita : Resta solo , che mi facci grazia , che si degni di comandarmi in servizio particolare dell' E. V., e che mi tenghi, e reputi per il servidore, che ho detto, e per fine le bacio con ogni riverenza la mano, raccomandandomi quanto più posso nella sua buona grazia , e N. S. la sua Illustrissima ed Eccellentissima persona guardi, ed esalti di stato come merita, e desidera. **Di Ruvo a 24 Gennaro 1557 . . . di V. E. . . . Vero Servitore Giovan Lovise de Sangro.**

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Castelle Aragonum

Joannes Loysius de Sangro miles, Regius Dohanerius etc.

Giorno 16 *del Mese di Gennajo* 1560.

Considerando S. E. che da alcuni anni in quà le raccolte delle vittovaglie in questo Regno, e specialmente in Puglia sono riuscite scarse, tal che il Regno ne ha patito, e pate carestia, con danno ancora dell'entrade di S. M.; ed una delle principali cause si attribuisce alla debolezza delli campi seminatorj di detta Provincia di Puglia, quale per il continuo coltivare si trovano infiacchiti, di forte che non ponno abbondantemente fruttare. Per questo volendo S. E. rimediare per il bene pubblico, e per servizio di S. M., è venuta all'infrascritta convenzione con li detti Locati, ed altre sottoscritte persone.

In primis acciocchè l'industria delli Campi si vada aumentando, e si doni comodità, ed indizzi alli Regj Sudditi di attendere a detta industria, S. E. con voto, e deliberazione del Regio Collaterale Consiglio, si contenta dar licenza, come per lo presente capitolo, la dà all'infrascritti Locati di detta Regia Dogana, ed a dette altre subscritte persone, che possono rompere, e coltivare, e seminare sino al numero di 420 carra di terreno delle infrascritte Difese, la subscritta quantità di quelle baudi, che essi eligeranno, delle quali, come terreni saldi non seminati per molti anni, ed ingrassate, ragionevolmente si averà fertilissima raccolta per tempo di cinque anni utili di sementa, e raccolte immediate seguenti, incominciando dal presente anno, terza indizione inclusiva in antea.

II. Item detti Locati, ed altri infrascritti siano tenuti, e cossì promettono, e si obbligano di rompere, coltivare, e seminare per sè, e per altri in nomi loro tutti li detti 420 carra di terreno delle Difese suddette a loro spese per il tempo predetto di cinque anni continui, ed in questo anno terza indizione, per non esser a tempo da farsi tutta la prosione necessaria, siano tenuti rompere, e far arare la maggiore parte, che sia possibile, dummodo non sia meno di 120 carra di maese per sementarli in l'anno, che viene quarta indizione, e le restanti quantità debbiano rompere, et arare in detto anno seguente quarta indizione integramente, e da anno in anno seminarli di grani, durante il detto tempo di cinque anni.

III. Item detti Locati, ed altri siano tenuti per quella quantità, che romperanno, e saranno maese in lo presente anno terza indizione, pagare alla Regia Corte in lo Mese di Aprile dell'anno seguente 1561, a ragione di docati 16 per ciascuno carro, e per quello, che resta saldo, che non si romperà in questo anno pagare a ragione di dodici scudi per carro, come pagano le pecore, che fidano per l'estima solita, fatta per la Regia Camera di dette difese, le quali per detto anno le corra, debbia lassare alli medesimi, Locati, inconto di ristori, per uso di loro pecore, che teneno in Dogana, le quali pecore le possono far pascolare fino al tempo, che bisognerà romperli, et ararli, e per altri anni seguenti, che romperanno, e semineranno, o che dovranno rompere e seminare siano tenuti rispondere, e pagare a detta ragione di docati 16 per carro, qual pagamento debbiano fare integramente al Magnifico Doganiero in Puglia nello Mese di Aprile di ciascuno anno, senza contradizioni nè difficoltà alcuna.

IV. Item detti Locati, ed altri non siano tenuti rispondere, nè pagare cosa alcuna alli Padroni di dette Difese; ma solo tutto quello, che promettono dare alla Regia Corte, ut supra.

V. È convenuto, che a detti Locati si dia Mezzana sufficiente nelle medesime Difese per uso, e pascolo dei loro Bovi, colli quali saranno detti Campi, secondo il costume delle Masserie di Puglia, a ragione di un carro di mezzana, e cinque di lavoro senz'altro pagamento da farsi alla Regia Corte, nè alli Padroni di dette Difese per le mezzane predette.

VI. Item passato il detto tempo di cinque anni, che sarà finita la presente convenzione sia tenuta la Regia Corte, e quelli, che succederanno alla coltura di detti territorj, d'ordine di essa Regia Corte, pagare incontinenti alli predetti Locali, o altri beneficj, che si troveranno in essere a quel tempo fatti a spese di essi Locati in esse Difese, come sono Puzzi, Pagliari, Maese, ed altro ad uso di Campo, che serviranno alli successori, com'è il costume della Puglia.

VII. Item S. E. si riserva, che alcuno Barone nella sua propria Difesa si volerà obbligarsi a fare il soprascritto, così come li detti Locati, sieno essi Baroni ammessi a farlo, e se preferiscono a detti Locati per esser così di ragione, dummodo lo debbiano declarare a S. E., o vero al Magnifico Doganiero in Puglia, per tutto lo prossimo Mese di Febbrajo. Qual termine elasso non possono poi impedire l'esecuzione della presente capitolazione alli sopradetti locati, ed altri per quella quantità, che il Magnifico Gio. Battista di Sangro in la Foresta grande di Castel pagano carra quaranta 40

Il Magnifico Lodovico di Carlo, e Luise Capograsso in la Difesa di Tressanti, et il resto nella Schifara carra venti 20

Giannantonio Tabaso in la Motta della Regina carra sessanta 60

Antonio Mazzolino in la Pezza di S.Nicola carra trenta . . 30

Giovanni Alfonso come Procuratore di Bagnuli, cioè d'Amato di Bagnuli, e Compagni in Alvano, lo Giardino della Trinità, Pantanella di Canosa, la Barca lo Serrone di Bovino, lo Scarabattolo, e Lombisciano carra cento venti . . . 120

Il Magnifico Gironamo de Massariis, e Camillo de Marco in S. Leuci carra settanta in le sopradette Difese se ci possono capere, e non capendoci le piglieranno in un'altra Difesa delle estraordinarie solite, e per essi eligenda 120

Il Magnifico Simone del Nolfo per carra trenta in le sopradette difese, si ci potranno capere, e se nò, se le diano ut supra 30

Expressata fuerunt praesentia Capitula Neapoli in Regio Palatio die 16 mensis Januarii 1560. D. Parafan. .. Vidit Albertus Regens. . . Vidit Reverterius Regens. . . Vidit Villanus Regens ... Sotto Segretarius. . . In Capitulorum.

Giorno 15 Luglio 1562.

Per quanto avemo ricevuto ordine della Regia Camera della Summaria del tenor seguente vz. Magn. Giovanni Loise de Sangro Regio Doganiero della Doana delle pecore di Puglia. Perchè in questa Regia Camera si ritrovano molte informazioni de'Particolari di diverse Terre, quali pretendono loro pecore non essere solite di Dogana, e quando si avesse d' attendere singulis annis a simili informazioni, la Regia Corte potria essere defraudata, si perchè li Commissarj, che tali informazioni pigliano, non usano quella diligenza, che si conviene per servizio della Regia Corte, sì perchè ancora ciascuno verifica quello che l' incumbe, e potria essere uno non esser solito di Dogana, et tamen le sue pecore avere comprato da altro solito di Dogana, però volendomo provedere, che la Regia Corte non sia defraudata, nè altri particolarj oppressi saltim di spesa, in lo pigliare di simili informazioni, ne ha parso farvi la presente, con la quale vi dicemo, ed ordinamo, che al tempo del fare la locazione di questa Regia Dogana, seu innanzi, come meglio vi parerà conveniente, debbiate sotto della privazione di vostro Officio singulis annis descrivere per nomi, e cognomi, tutti quelli, che portano pecore in detta Do-

gana, cum numero pecudum, et expressione loci, unde sunt; ed altresì ciascuno, che porterà una summa di pecore cum juramento, dobbiate interrogare se in detto numero di pecore partecipano altre persone, et quelli tali particolari padroncelli, che si nomineranno, debbiate similiter descrivere per nomi, et cognomi cum quantitate pecudum cujuslibet, et distintione loci unde sunt, facendo di ciò quinterno separato dal conto ordinario, quale quinterno particolariter. et distinto, ut supra, presentarete con detto conto in questa Regia Camera, acciò per detto quinterno questa Regia Camera, abbia notizia delli Padroni delle pecore, e delli luoghi ove sono, ed acciò ciascuno sappia, ed adempisca le cose predette, farete singulis annis, emanare banno, che sotto pena di perdere le loro pecore, ciascuno abbia da declarare particolarmente li particolari Padroni delle pecore predette, e delli luoghi dove sono, affine, che voi colla solita vostra diligenza possiate descriverli in detto quinterno, ut supra, conficiendo, et non farete il contrario, per quanto avete cara la grazia di Sua Maestà. Datum Neapoli in eadem Regia Camera Summariae die nono mensis Julii 1562 — Andreas Ponz de Leon — Michael Joannes Gomez. E volendomo noi eseguire quanto per detta Regia Camera per lo detto preinserto ordine ne è stato commesso, ed ordinato con lo presente banno si ordina a tutti, e singoli Padronali, e Gargari di pecore di Dogana, quali l'anno venturo Sexta inditionis veniranno in Puglia sotto la Regia Fida, che al tempo solito, e debito di darsi in nota, e lista delle loro pecore debbiano, e ciascuno di essi debbia declarare particolarmente li particolari Padroni di dette pecore, e delle Terre, e luoghi de' quali sono, e così del numero, che ciascuno ne averà, conforme al detto preinserto ordine, e questo affine che si possono descrivere in quinterno, per presentarlo in detta Regia Camera, ut supra, e nessuno faccia il contrario sotto pena di perdere dette loro pecore, d'applicarsi al Regio Fisco in caso di contrario; ed acciocchè nessuno possa allegare causa d' ignoranza avemo fatto il presente banno da pubblicarsi in le Città, Terre, Castelle, e luoghi necessarii per qualsivoglia Algozino, e Serviente di Corti; quale pubblicato, si ci facciano le debite relazioni gratis per servizio Regio, da qualsivoglia notare, o Mastrodatti sotto pena di once cinquanta. Datum Neapoli di XV Julii 1562. Giovanni Loise de Sangro.

Capitoli, patti, e convenzioni formati fra l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. D. Parafan de Rivera Duca d'Alcalà, Marchese di Tarissa, etc. Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale della Serenissima, e Cattolica Maestà, di nostro Signore Re Filippo II. In nome di S. M. e della Regia Corte da una parte, e l'infra-

scritti Locati della Dogana delle pecore di Puglia, e l'altri dall'altra parte, sopra le cose infrascritte.

16 *Ottobre* 1562.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Castelle Aragonum Utriusque Siciliae

Joannes Loysius de Sangro Miles, Regius Dohanerius Dohanae Menaepecudum Apulae, et Dohanellae Aprutii.

Per quanto per li Regi Banni, ed altri ordini spediti, e pubblicati, e che ogni anno si spediscono e pubblicano per ordine dell'Illustrissimo signor Vicerè del Regno, e Collateral Consiglio, sta provvisto, ed ordinato ad ogni persona di qualsivoglia terra e luogo delle provincie di Apruzzo Citra, ed Ultra, Terra di Lavoro, Capitanata, Contado di Molise, ed altri, quali avessero pecore, o altro Bestiame, quali avessero costumati fidare in questa Regia Dogana, che lo debbia calare in Puglia ogni anno sotto detta Regia Fida, ed altre come in detti Regi Banni, ed ordini appare. E come che ogni anno in dette Provincie d'Apruzzo, ed altri luoghi sopradetti sono rimaste molte pecore, ed altri Bestiami soliti di detta Dogana, e li Padroni non hanno curato condurli, nè farli condurre in Puglia sotto detta Regia Fida; semo stati necessitati per servizio della Regia Corte, ed osservanza delle Istruzioni; ed ordini sopradetti di mandarci Officiali e Commissarì a farne notamento e soccessivamente ad esiggerne la Fida, come appare per li conti presentati in Camera per quel tempo che vi ci è mandato; che sebbene fin qua la Corte l'ha fatto esiggere per metà, è stata equità procuratoli da noi in la Regia Camera della Sommaria, e tutto a fine, che le pecore, ed altro Bestiame solito non restassero, ma calassero in Puglia, sotto detta Regia Fida. E vedendo la Regia Corte, che tuttavia più presto si persevera nel contravvenire a detti ordini per detti Padronali, che ad ubbidire; avendoci perciò la Regia Camera per un ordine spedito a' sedici del mese passato di Settembre commesso, ed ordinato, che debbiamo mandare Officiali a fare detto notamento, ed esiggere l'intiera fida delle pecore, e Bestiame, quali sono soliti e non calano in ogni anno, che in ciò con'ogni diligenza per servizio della Regia Corte, a ciò non si commetta fraude; ci è parso prima, che si

dia la locazione, fare il presente Banno, col quale dicemo, ordinamo e comandamo a tutte, e singule persone, Padronali di pecore, od altro Bestiamo delle predette Provincie di Apruzzo, Terra di Lavoro, Capitanata, Contado di Molise, ed altre Terre, che quelli, li quali sono soliti di Dogana, li debbiano tanto questo presente anno come ogni altro anno per l'avvenire, quelli, a chi succederanno dette pecore, e Bestiame soliti di Dogana, ed Allievi discendenti da quelli per compera, o per altra successione, condurre, e fare condurre in Puglia sotto la Regia Fida di detta Regia Dogana, perchè se li darà la locazione, ed erbaggi per pascolo come è solito, e si dà ad altri, ed al tempo debito, e solito del mese di Aprile di ciascun anno ne pagheranno la Regia Fida, altrimenti non volendoli, e ritenendoli in le Montagne, valli loro paesi, ed altri erbaggi, se li esiggerà la intiera Fida ogni anno, sebbene non godono li erbaggi della Regia Corte, servata la forma di detti ordini Regi, ed acciocchè sappia ognuno, come s'intende lo Bestiame solito di Dogana, con questo medesimo Banno dichiaramo, che se detto Bestiame è stato in Puglia sotto il nome del proprio padrone; e sotto Collettiva, e disceso da altro solito venire in Puglia sotto la detta Regia Fida, o si avesse pascolato in erbaggi della Regia Corte e goduto li Privilegi, ed immunità di detta Dogana, ove fosse comprato da uomini di Dogana, s'intende ed è solito di Dogana; però le pecora di dette Provincie di Apruzzo la Regia Camera della Summaria nel detto menzionato ordine dice, e dichiara, che dette Provincie generalmente sono solite di Dogana, colla presente non derogamo, nè contradicemo a detto ordine, nè agli altri spediti, e che si spediranno per detta Regia Camera, o per noi di commissione, ed ordine di essa, per li quali alcuni fussero stati dichiarati non essere soliti di Dogana; ed acciocchè lo predetto sia noto a tutti e nessuno in futurum, possa allegare giusta causa d'ignoranza, commettemo a tutti e singuli Algozini, Jurati, e Servienti di qualsivoglia Corte insolidum, che lo presente Banno debbiamo pubblicare, ad emanare ne'luoghi soliti delle Città, Terre, e Castelli delle dette Provincie, e pubblicate, farcerne la debita relazione, la quale si debbia scrivere per qualsivoglia Notaro, Mastrodatti, o Scrivano, che ne sarà richiesto gratis per servizio della Regia Corte, non facendosi il contrario per quanto si ha cara la grazia della Regia Maestà, e sotto pena di docati mille. Datum Fogiae die decimo sexto mensis Octobris 1562 . ... Gian Luise de Saugro.

15 *Aprile* 1563.

FILIPPUS DEI GRATIA REX

Castellae Aragonum etc.

Joannes Loysius de Sangro Miles Regius Dohanerius Dohanae Manaepecudum Apuleae, et Dohanellae Aprutii.

Banni, ordini, e comandamenti fatti per detto Illustrissimo Signor Doganiero per osservanze, ed esecuzione delle Regie Istruzioni per governo, beneficio, conservazione ed aumento di detta Regia Dogana, ed in servizio della Regia Corte, quali si hanno da conservare, ed ubbidire ad unquem per tutti a chi spetta secondo particolarmente di sotto si conterrà, e sotto le pene infrascritte.

1.° In primis. Perchè così come è solito adveniente il dì di S. Angelo del mese di Settembre, tutti li bestiami grossi, e minuti si devono cacciare per Puglia dalle locazioni, ed erbaggi della Regia Dogana, si ordina, e comanda a tutti e singoli Padroni di detti bestiami, che adveniente il detto dì debbiano cacciare dalle dette locazioni, ed erbaggi li detti bestiami, e ritirarli nelle loro Montagne, ed altri erbaggi, acciò quelli della detta Regia Dogana si trovono conservati per le pecore di essa Dogana, e chi farà il contrario, interverinà nella pena di once venticinque per ciaschedunà volta, che contraverrà, ad arbitrio riservato a detto Signor Doganiero.

2.° Item, perchè molti massari di Campo, e Padroni di territorî sogliono vendere le Mezzane, le quali solamente sono concesse, e deputato per pascolo del proprî loro bovi aratorî a diversi Padroni di bestiami grossi, e minuti, tante di Dogana, come di extra Dogana, ovvero li detti Massari, e Padroni di territorî si sogliono ponere e pascolare altri animali indomiti, il che espressamente è proibito. Per questo si ordina, e comanda à tutti li sopradetti Massarî, e Padroni di territorî, che non possono vendere, nè affidare, in dette loro mezzane nulla sorta di bestiami, tanto soggetti a Dogana, come non soggetti, nè quelli à rompere, nè tenervi altri Buoi aratorî, nè indomiti, eccetto li proprî Buoi oratorî, che servono per le loro Masserie di Campo, per le quali dette mezzane sono concesse, e deputato, ut supra, altrimente che intervenirà, incorrerà a la pena di perdere tanto l' affitto, che averà fatto, del quale la quarta parte se ne applichi al Denunciante, ed

il resto alla Regia Corte, quanto di essere applicata incontinente detta Mezzana ad uso della detta Regia Dogana, così come in tali casu ipso facto si applicherà.

3.° Item, si ordina, e comanda a tutti li padroni di pecore, ed altri bestiami soliti di Dogana, che ciascuno di essi abbia da dare in lista a detto Illustrissimo Signor Doganiero le sue pecore, ed altro bestiame solito de Dogana con li Nomi e Cognomi del Padroncello, numero del bestiami di ciascuno di essi padroncelli per tutti li venti del mese di Ottobre di ciascun anno, altrimento chè controverrà a non darli in lista per il tempo predetto, oltre che sarà locato in lo Saccione, e non averà locazione in Puglia, e se le esiggerà la Regia Fida, incorrerà nella pena di once venticinque.

4.° Item, che al calare, che farà a detta Dogana si abbia da intertenere, e non passare il Poiferno per tutti i quindici di Ottobre, ed elassi li quindici di Ottobre passano il Biferno, e si interteengano per tutto detto Mese, e finchè sarà data la locazione per la Piana di Larino, di S. Martino, Guglionisi, e la Serra, dimodocchè non abbia a passare Civitate, Ponterutto, la Motta, ed altri Passi prima della detta locazione; però, che le pecore possano pascere in detti luoghi; così come si pascevano in tempo del Serenissimo Rè Alfonso Primo, e Rè Ferrante 1.°, avvertendo; che nessuno di detta Dogana di qualsivoglia grado, e condizione abbia da fare da entrare in Puglia sue Pecore, nè altro bestiame per qualsivoglia luogo, e passo tanto pubblico, come nascosto prima della detta locazione sotto pena a quelli tali entreranno in detta Puglia con detti bestiami, e romperanno la Dogana avvanti il detto tempo della locazione di essere condannati in Galera per dieci anni, ed altra pena ad arbitrio di S. E., e di più siano tenuti pagare, ed emendare li danni averanno fatti nelle locazioni delli locati di dette locazioni.

5.° Item, perchè la detta Dogana non può venire in Puglia, se non ha suoi Tratturi, e riposi, intendendosi, che nell' infrascritti luoghi, come è Macchia a Fortore, Gambatesa, Matrice, Celensa, S. Bartolomeo dello Gaudio, ed altri luoghi, donde passa detta Dogana gli uomini di essa con i loro bestiami sono maltrattati, e proibiti di potere per li territori di detti luoghi passare, riposare, pascere, pernottare: Per questo si ordina, e comanda a tutti, a singoli Magnifici Baroni, Università, Baglivi, ed altri particolari, che non debbiano proibire; nè vietare detti uomini di Dogane di potere riposare, pascere, e pernottare per li detti Territori e Demani non solo per le 24 ore, ma per due, tre, o quattro dì, e tanto quanto il bisogno ricercherà, così come sta provi-

sto per le istruzioni, e Banni Regj, ed ultimamente ordinato per una lettera della Regia Camera copiata alli 24 di Settembre prossimo passato 1562 registrato in Liter, Sen. 80 r. 140., ed alla detta Dogana nomini di essa li debbano preservare, e mantenere di detti Bizzosi e Tratturi soliti, a ciò comodamente possono passare e riposare ut supra senza impedimento, nè pagamento alcuno, nè fandosi per ciascuno il contrario sotto pena di ducati mille, et altra pena riservato ad arbitrio di detto Sig. Doganiero.

6.° Item, che non sia nullo Barone, nè qualsivoglia altra persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che presuma affidare, nè fare affidare nessuna sorte di bestiame nelli territori, ed erbaggi che la Regia Corte è solita servirsi per uso delli bestiami di detta Dogana, ma quelle debbiano guardare, e fare custodire ad istanza della Regia Corte, e di detta Dogana, sotto pena di perdere tutti detti territori, ed altra pena riservata, ut sup. a.

7.° Item, si ordina, e comanda a tutti li fidati di detta Dogana quali saranno locati di una locazione, che non possano accogliere, nè fare accogliettiva di altre pecore che la solita, e medesima locazione, e per lo numero di pecore duemila, e non più, acciò ognuno stia nelle locazioni, dove è stato solito locarsi, e di dette pecore di accogliettiva ne abbiano da dare particolarmente notamento, così della qualità, come delli nomi, e cognomi delli Padroncelli, e delle loro nazioni, sotto pena di confiscazione di tutto il Bestiame, con promettersi la quarta parte a chi denuncierà la fraude.

8.° Item, perchè vi sono molti Padroni di Pecore, ed altri Bestiami non soliti di Dogana, li quali fanno condurre la estate li loro bestiami nelle Montagne di Apruzzo, ed altre Montagne, e poi le fanno ritornare in Puglia a' loro erbaggi avanti il tempo della locazione di detta Regia Dogana, dannificando gli erbaggi di detta Dogana, se li ordina, e comanda, che non debbiano calare, nè far calare, e condurre in Puglia loro bestiami, che non sono in Dogana, nè pagano fida avanti il tempo della locazione di detta Regia Dogana, se non di poi, e con licenza di esso signor Doganiero, per evitare il danno, che potessero fare, e chi controvenerà, incorrerà nella pena di once cinquanta, ed altro ad arbitrio di esso signor Doganiero.

9.° Item, perchè per lo mettere fuoco alle Ristoppie ogn' anno se n' è causate molto danno tanto alla Regia Corte, quando a' Particolari, volendolo aggiovare come si conviene, si ordina, e comanda a tutti, e singuli Massari di Campo, loro Curatoli, e Garzuni, ed altri di qualsivoglia grado, e condizione se siano, che

non debbiano ponere, nè fare ponere fuoco alle Ristoppie prima del tempo stabilito delli quindici di Agosto, e lo Massaro predetto, che vorrà ponere fuoco, debbia farlo con licenza dell' Officiale di questa Regia Dogana, che più si troverà vicino al luogo, ed in ciò sarà deputato facendo prima le debite procese intorno alle dette Ristoppie, e frusciare erbaggi di detta Dogana, nè fare altro danno ed altre particolare persone, altrimente chi controvverrà in ponere detto fuoco contro la forma del presente Banno, oltre che sarà tenuto e costretto a rifare, ed emendare il danno, che per tal causa ne venisse al Territorio, ed interesse patito, incorre alla pena di once cento, ed altro riservato ad arbitrio di detto signor Doganiero.

10. Item, perchè sono molti, che contra la immunità di detta Regia Dogana, e delle ordinazioni Regie per li bisogni di detti uomini di Dogana tanto nello stare l' Inverno in Puglia, quanto al calare, e ritornare di pigliare acqua, e far legna per uso loro, e de' loro animali in pregiudizio, e danno della Regia Corte, e di essi uomini di Dogana. Per questo si ordina, e comanda, che non sia persona alcuna di qualsivoglia state, grado, e condizione se sia, che presuma, nè ardisca ne' Territori, e distretti di detta Regia Dogana, Ristori, e Transiti proibire, nè impedire detti uomini di Dogana di pigliare acqua, e far legna per uso, e necessità loro; e delli Capomandre delli loro animali sotto pena di once cinquanta da esiggersi irremissibilmente da ciascheduno, che controvverrà per qualsivoglia volta.

11.° Item, perchè sono molte locazioni in loro distretto di detta Regia Dogana, che sono molte sterili di Legna, Paglia e Falascine per fare li Capomandri, e Pagliare per governo degli uomini, e del bestiame di essa Dogana, e l' altri Locati e Possessori di territori delle altre locazioni fertili, ed abbondanti di dette Legna, Paglia, e Falascine proibiscono li locati di dette locazioni sterili di potèr pigliare, e servirsi delle cose predetto per uso loro e di detti Capomandri. Per questo si ordina, e comanda, che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia, che debbia impedire, nè vetare detti uomini di Dogana, etiam locati in altre locazioni, e territori di potere pigliare, e servirsi di dette legne, paglia, e falascine per uso predetto, così come pigliano, e si servono detti locati delle locazioni, dove n' è abbondanzia sotto pena di once cinquanta per ciascuno, che contravenerà, da esiggersi, ut supra.

12.° Item, perchè molte volte accade per le Campagne trovarsi pecore, ed altro bestiame, quale dicono Favanesi dismandati, e dispersi, che li Padroni non ne ponno avere notizia, si or-

dina, e comanda a tutte, e singule persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che ciascheduno di esse in potere di chi capiterà alcuna sorta di detti bestiami Favanesi debbia subito portarla in potere del signor Doganiere, acciò fatta la diligenza in perquirere, e far perquirere li Padroni, e non trovandosi, possa farne introito per la Regia Corte, così come si ordina per un Capitolo delle Regie Istruzioni numero cinquantacinque, e nessuno presuma fare il contrario sotto pena di once cinquante da esiggerle irremissibilmente per ogni volta, che contravverrà, oltre che sarà inquisito di furto, e sarà castigato conforme alla giustizia.

13.° Item, per quanto se intende, che al tempo, che si fà la Feria delli Castrati, ed altri animali, e lane di detta Regia Dogana in la Terra di Foggia, in essa si portano a vendere li Castrati, ed altri animali, e lane, che non sono di Dogana, in non poco danno delli fidati di essa Dogana, e disservizio della Regia Corte; per questo si ordina, e comanda, che non sia persona alcuna, che presuma, nè ardisca portare, nè far portare a vendere in detta Feria castrati, lane, nè altri animali, che non siano di Dogana, nè condurli, nè farli: condurre indorno a detta Terra di Foggia, cioè della Cirignola, da Ordona, da Candelaro, da Lucera, da Troja verso detta Terra, nè passare, nè far passare detti confini, finchè saranno venduti li Castrati, ed altri animali, e le lane di detta Dogana, perchè poi sarà declarato quando li potranno fare entrare a vendere in detta Feria, o dove gli piace altrimenti, chi controvenerà incorrerà alla pena di perdere li Castrati, o altri animali, e lane, che si ci troveranno condotti, quali incontinenti se li abbiano da confiscare, ed applicarsi alla Regia Corte, ed altra pena riservata ad arbitrio del Signor Doganiero, ed all'Accusatore se li darà la terza parte.

14.° Item, si ordina, e comanda, che se alcuni uomini di Dogana compressero pecore, o altri animali, che non fussero di Dogana; statim fatta detta compra debbiano darne notizia al detto Signor Doganiero sotto pena di perdere detti bestiami comprati, ed altra da applicarsi, ut supra.

15.° Item, che non sia persona alcuna delli fidati di detta Dogana, loro Gargarì, ed altri Ministri, che faccia entrare pecore nè ajne in detta Feria lo dì che ci entrano li Castrati, e queste per servizio della Regia Corte, e beneficio di detta Dogana sotto pena di once cinquanta, per ciascuno, che contravverrà, ed altra ad applicarsi ut supra.

16.° Item, perchè al tempo della Generale Reintegrazione di detta Dogana furono posti, ed affissi molti Titoli, dinotantino, e

dividentino il Territorio della Regia Dogana da quello rilassato per uso di Campo, con la presente si ordina, e comanda, che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia, che presuma, nè ardisca ammovere, nè fare ammovere detti Titoli, nè alcuni di essi dalli luoghi dove sono stati affissi dal tempo di detta Reintegrazione sotto le pene contenute nelli Regi decreti, e Banni fatti al tempo di detta Reintegrazione.

17. Item, perchè li Cittadini di Barletta, è stato concesso per grazia, di potere tenere a pascolare nello territorio di essa Università fino al numero di pecore dodicimila, con pagarne la Regia fida alla Regia Corte a ragione di ducati tre per centenaro, considerandosi, che in fraude di essa Regia Corte potriano detti Cittadini fare accogliettiva di pecore forestiere, ed alcuni farsi Cittadini di detta Terra non essendosi veridateramente. Al che volendosi ovviare come si conviene per servizio della Regia Corte, colli presenti si ordina, e comanda a tutti li Cittadini, e singoli di detta Terra di Barletta, che in detto Territorio non debbiano tenere altre pecore, che le proprie di essi Cittadini fino al detto numero, e non avendo pecore, che ascendono al detto numero, non debbiano accogliere altre pecore forestiere, nè nominare uno forestiere per Cittadino, non essendosi come è detto, altrimenti che si troverà in tal fraude se li farà pagare l' intiera fida a ragione di dodici scudi per centenaro, e se li confischerà tutto lo bestiame, ed incorrerà alla pena di once cinquanta, e chi denuncierà la fraude guadagnerà la terza parte.

18.° Item, perchè tutti li uomini fidati di detta Regia Dogana in virtù de' Privilegi della stessa, ed altri Regî ordini, e provvisioni sopra di ciò spediti per qualsivoglia danno, che accadesse fare colle loro pecore, ed altro bestiame, non ponno essere costretti a pagare pena, fida, nè disfida, o altro simile, se non alla emenda del danno da apprezzarsi per due comuni amici, coll' intervento dell' Officiale di detta Dogana, ed in sua essenza dell' Officiale del luogo, dove il danno succedesse, per questo con il presente Banno si ordina, e comanda a tutti, e singuli Magnifici Officiali tanto Regî come di Baroni, Mastrigiurati, Sindaci, Eletti, Università, Baglivi, ed altri à chi spetta, che alli detti uomini di Dogana per causa delli detti danni, che occorresse di fare ut supra, non li debbiano astrigere, nè fare astrigere a pagare pena, fida, nè disfida come di sopra è detto, se non alla emenda del danno da apprezzarsi, ut supra, e non si faccia il contrario, sotto pena di docati mille per ciascuno, che controvverrà, da esiggersi irremissibilmente, ed altra pena riservata, ut supra.

19.° Item, perchè alli uomini di detta Dogana sono molte ne-

cessarie le ferole per comodo loro, e di fare le capomandre per li loro animali, e li uomini della Provincia di Puglia, ed altri del distretto di Dogana, prima che vengono detti uomini di Dogana in Puglia, oltre il basto, tagliano, distruggono, ed abbruciano dette ferole in danno di detti uomini di Dogana, e di servizio della Regia Corte: Per questo si ordina, e comanda, che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia che presumano, nè ardiscono tagliare, nè fare tagliare dette ferole, se non per uso proprio, sino alli quindici del mese di Novembre, sotto pena di once venticinque da esiggersi irremisibiliter da ciascheduno, che controvenirà, ed altra da applicarsi, ut supra.

20.° Item, atteso molti fidati di detta Regia Dogana, si sono lamentati, che li Massari di Campo e loro Curatoli nel fare delle procese alle loro Mezzane ogn'anno fanno dette procese di fora a dette Mezzane nel Territorio della Regia Dogana in pregiudizio, e danno della Regia Corte, e di essi fidati. Per tanto si ordina, e comanda a tutti li sopradetti Massari di Campo, loro Curatoli, e Lavoratori, che sempre che vorranno fare dette procese, le debbiano fare dentro delle loro Mezzane, e con di fora in lo Territorio di detta Regia Dogana, sotto pena di once cinquanta per ciascuno, che controvverà, ed altra riservata ut supra.

21.° Item, essendo espressamente proibite tanto per le Regie Istruzioni, e Banni, quanto per altre Regie ordinazioni, che gli uomini di Dogana non possono comprare erbaggi, nè che li Padroni di detti erbaggi possono vendersi a detti uomini di Dogana per le fraudi, che si potriano causare alla Regia Corte: Per questo col presente Banno si ordina, e comanda a tutti e singoli uomini di detta Dogana di qualsivoglia grado, e condizione se siano, che non debbiano, nè alcuno di essi debbia per uso proprio nè per vendere, comprare, nè fare comprare Difese, Mezzane, Parchi, Matine, Chiuse, Guardati, nè altre sorte di erbaggi tanto avanti la locazioni quando da poi, però quando alcuno avrà necessità di erba, ricorra al signor Doganiero a dire il suo bisogno, che in nome della Regia Corte se li provvederà, altrimenti chi contravenerà, incorra nella pena di once cinquanta, e così ancora si ordina, e comanda a tutti li Padroni di detti erbaggi, che non debbiano in nullo tempo vendere loro erbaggi a detti uomini di Dogana, nè in modo alcuno permettere, nè consentire tacite, nel expresse, che detti uomini di Dogana facciano pascolare loro bestiame in detti erbaggi sotto pena di perdere il prezzo, che l'avranno venduti, e fidati, e che detti erbaggi statim siano applicati al Regio Fisco in caso de contrario.

22.° Item, essendo ordinato tanto per li Banni Regi quanto

per altri Regi ordini, che tutte le pecore solite di Dogana, tanto nelle Provincie di Apruzzo Citra, ed Ultra, quanto di Contado di Molise, Terra di Lavoro, e Capitanata, ogn'anno si abbiano a condurre in Puglia in detta Regia Dogana sotto la Regia Fida; ed altrimente dichiarato per la Regia Camera della Summaria come tutte le pecore delle dette Provincie di Apruzzo Citra, ed Ultra sono solito di Dogana, acciò si vengono ad evitare per quanto sia possibile le fraudi, che si potessero fare alla Regia fida in servizio della Regia Corte. Con lo presente Banno si ordina, e comanda, che le pecore delle dette Provincie di Apruzzo si debbiano calare e condurre tutte ogni anno in Puglia in detta Regia Dogana sotto la fida Regia, stante la dichiarazione predetta, e le altre pecore delle altre Provincie sopradette quale sono solite di detta Regia Dogana tanto in nome delli Padroni principali, quanto sotto collettiva o discesi, o comprati da uomini soliti di Dogana, similmente si debbiano condurre in detta Regia Dogana sotto detta Regia fida ogn'anno, altrimente non calandole, o conducendole come di sopra è detto, oltre, che li padroni saranno costretti a pagare l'intera Regia fida, non ostante, che non abbiano avuto erba dalla Regie Corte; dette pecore si confischeranno, ed applicheranno alla Regia Corte, come con il presente Banno, in tal caso, se dichiarano confiscati, ed applicati, ut supra.

23.° Item, facendosi alcuna controvenzione, ò fraude alli sopra detti Banni, o ciascuno di essi, quello, che lo volesse, o sapesse in qualsivoglia modo, debbia subito notificarla al Signor Doganiero sotto pene di once cento da applicarsi al Regio Fisco in casu de contrario, e chi notificherà la fraude, o controvenzione, guadagnerà la terza parte della pena, nella quale sarà incorso lo controventore, e sarà tenuto segreto.

24.° Item, si ordina a tutti gli Officiali ordinari di detta Regia Dogana, che da quà avanti ogn' anno durante il tempo dell' amministrazione de' loro offici alla fine del Mese di Agosto di ciascun anno si debbiano e ciascuno di essi abbia a trovarsi di persona o in Lanciano nella Feria, che si fa in detta Città nel tempo predetto, acciò se li possa dare ordine tanto per lo accompagnare della Dogana in Puglia, quanto per altro, che si avrà da eseguire per servizio della Regia Corte per lo sapere delle pecore, che sono nella Provincia, o in Foggia, dove medesimamente averà ordine per il detto servizio, ed ogn'uno di essi, che controverrà incorra nella pena di privazione di officio, e di ducati mille. Datum Fogiae die decimoquinto Aprilis 1563. Gio. Luise de Sangro. B. Manfilla.

18 *Aprile* 1563.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Castellae Aragoniae etc.

Joannes Aloysius de Sangro Miles Regius Dohanerius Dohanae Menaepecudum Apuliae, et Dohanellae Aprutii.

Magnifico Domino Joanni Andreae Valignano Regis Fideli, dilecto, et affini nostro Carissimo. Avendo il Magnifico Cola Jacovo Filannuso della Città di Atri per alcuni anni con Commissione nostra esercitato, ed amministrato l'ufficio di Luogotenente nella Regia Doganella di Apruzzo, e fattaci istanza al presente, che per la sua vecchiezza, e mala disposizione non potria attendere, così come si conviene all'esercizio di detto officio per servizio della Regia Corte, acciò non si venghi a mancare in cosa alcuna di quanto conviene, ed è necessario a detto servizio; ed avendomo deliberato di provvedere di persona di autorità, qualità, e confidente; ed avendomo conosciuto in voi tutte queste qualità, ci è parso ancora come nostro affine crearvi, e deputarvi, così come con la presente vi creamo, e deputamo nostro Luogotenente in detta Regia Doganella di Apruzzo, con tutte le prerogative, lucri, gagi, esenzioni, ed emolumenti soliti, ed a detto officio, spettandino, e partinentino: e vi dicemo, commettemo, incaricamo, ed ordinamo, che dal primo dì del mese di Agosto prossimo da venire dell'anno septimae indictionis, abbiate da mirare, ed attendere quanto ci ha da fare, conviene, bisogna, ed è necessario per il detto servizio, governo, beneficio, ed aumento di detta Regia Doganella, e conservazione di sua Giurisdizione, dando le locazioni in ciascun anno, come è solito alli Bestiami, che si fidano in detta Regia Doganella, con intervento delli Magnifici Credenzieri di essa, ed al tempo solito numerare, e far numerare more solite detta Doganella, e di ogni cosa farne chiaro, e lucido notamento per servizio, e chiarezza della Regia Corte, esigendone la Regia, e solita fida al tempo debito, e facendone libri lucidi, e chiari d'introito, ed esito; e per poterne dare conto a noi, e noi a detta Regia Corte, e li danari, che esigerete di detta Regia Fida da mano in mano ce le rimetterete per via sicura, per poterli consegnare alla Regia Generale Tesoreria, o a chi sarà ordinato, ed in tutto procurerete lo servizio di detta Regia Corte, conservazio-

ne, ed aumento di detta Regia Doganella, riconoscendo anche qualsivoglia aggravi, ed oppressioni, che fossero fatte, o che si facessero ad uomini, e Bestiami di detta Regia Doganella da qualsivoglia Persona, ed a quelli provvedere, come più espediente vi parerà di giustizia; Volemo ancora, e vi concedemo, che li Cavallari quali al presente servono in detta Regia Doganella parendovi, che non attendono, come si conviene al servizio della Regia Corte, li possiate ammovere, e provvedere di altri abili, ed idonei, con le medesime prerogative, lucri, gagi, ed emolumenti soliti, dandone però avviso a noi del numero, qualità, ed abilità di detti Officiali, e per maggior chiarezza, e vostra Informazione circa l'amministrazione dell' esercizio, e governo di detto officio, volemo, che abbiate da ricuperare per inventario dal detto vostro Predecessore tutti li libri, Istruzioni, Provvisioni, ordini, ed altre scritture, concernentino a detta Doganella, che con la presente ordinamo, che ve li debbia consegnare per l' effetto, e servizio predetto; e generalmente vi damo, e concedemo circa l' esercizio di detto officio vices, et voces nostras, e tutta quella potestà a noi attribuita da superiori, ed altro, secondo per le Istruzioni a voi date, firmate di mano nostra, si contiene: esortandomo per la presente da parte della Regia Maestà tutti Illustri Spettabili, e Magnifici Baroni, Governatori, auditori di Provincie, ed altri Officiali Regî. Nec non comandamo, et Regia auctoritate, qua fungimur, ordinamo a tutti gli altri Magnifici Officiali, Sindaci, Eletti, Università, ed uomini, ed altri chi spetta, o sarà quomodolibet presentata, et singnanter, agli Officiali di detta Doganella, che circa lo esercizio, ed amministrazione di detto Officio, vi debbano ammettere, e prestare ogni debita obbedienzia, ajuto, e favore necessario, ed opportuno, secondo da voi saranno ricercati. Non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia della predetta Regia Majestà, ed a pena di docati mille. La presente duratura a nostro beneplacito, resta al Presentante. Datum Fogiae die decime octava mensis Aprilis 1563... Gian Luise de Sangro.

1 *Giugno* 1563

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Joannes Loisius de Sangro Regius Dohanerius Dohanae Menaepecudum Apuliae, et Dohanelle Aprutii.

Nobili Andreae Castaldo Officiali Regiae Dohanae.

Essendo giunto il tempo di fare l' allistamento del Bestiame grosso, e minuto di detta Dogana, quale lo presente anno quinto Indictionis se ritrova nel Saccione, e altri lochi soliti di detto allistamento, volendomici dar l' ordine, ed espediente, che si conviene per servizio della Regia Corte, non essendoci altri Offiziali ordinari, per esserne alcuni in Napoli per le defensioni, altri mandati per ordine della Regia Camera della Sommaria in le Provincie di Apruzzo, Contado di Molise, e Terra di Lavoro, ad allistar le pecore di Dogana, rimaste in dette Provincie dalli Padroni, ed esigerne la Regia Fida; altri Deputati in li lochi e residenzie solite, e ordinarie per servizio della Regia Corte, e comodo delli homini di essa Dogana; nè possendovo voi solo eseguire detto servizio per la fraude, che sogliono commettere li padroni di detti Bestiami, e loro Ministri in asconderli, e occuparli in fraude della Regia Corte: ed essendono detti lochi di detta Montagna boscosi, e Macchiosi per più facilità di detto servizio vi dam' in vostra compagnia, e ajuto i subscritti homini pratici in quelli lochi, e Paesi, essendo che questo importa assai al detto servizio, vi dicemo, ed ordinamo, che al ricevere della presente vi debbiate giontamente conferire di persona in tutti li subscritti Territori di Saccione, e altri lochi soliti, dove, che intenderete, che siano Bestiami grossi, e minuti di Dogana, e quelli con ogni diligenzia, e fede, così come doveto, e siete obbligato per detto servizio, dobbiate inquirere, e cercare loco per scriptis integro, e senza deminuzione, descrivendo la quantità, e qualità di detti Bestiami, nome, cognome, e Patria delli Padroni di essi, e li lochi dove troverete detti Bestiami; a tal che nel far detta scrittura non ci nasca dubietà, nè difficoltà alcuna. Et si trovassivo alcuna sorte di Bestiami grossi, o minuti pascolare in Territori extra Dohana, li quali bestiami fossero soliti di essa Dohana, similmente li allistarete del modo detto di sopra. Però si alcuno pretendesse, che detto Bestiame, che troverete in loro extra Dohana, non fosse solito di

Dohana, li allistarete in foglio appartato, acciocchè se possa conoscer la verità per indennità della Regia Corte, e delle Parti; e detto notamento fatto per voi, e subscritto per vostre proprie mani clauso, et sigillato come si conviene, finito lo detto servizio, lo porterete in nostro potere; acciocchè quello avuto e riconosciuto, si possa dare ordine a quanto conviene per servizio della Regia Corte; e con questa medesima, Regia Auctoritate, qua fungimur, comandamo a tutti, e singuli Baccari, Giumentari, e Padroni di detto Bestiame, che in le cose predetto per servizio della Regia Corte vi debbiano assistere, e dare ogni obbedientia, ajuto, e favore quanto sarà il bisogno, e da voi saranno ricercati. E li Magnifici Capitanei, Sindaci delle Università, dove Capiterete per l'effetto predette, che vi vogliano provvedere della stanzia, come è solito, e ogni altra cosa, justo salario mediante. Non fandosi il contrario per quanto se ha cara la grazia della prefata Maestà, ed a pena di ducati mille. La presente resti al presentante.

Datum Fogiae die primo Julii 1563 .... Fabrizio de Sangro per lo Signor Doganiere.

Prattici .... Pasquantonio della Serra, Giovanni di Lillo, e Giovanni Leonardo Perferto.

Le simili sono state spedite per la Puglia e per la Montagna di Montesantangelo.

24 *Giugno* 1563.

In causa Illustris Ducis Andriae cum Regio Fisco super petitione per herbagiae suarum Terrerum Giojae vigore suorum privilegiorum sint exempta a Regia Dohana menaepecudum Apuliae, quod illa libere affictari possit prout in actis.

Visis actis causae praedictae per magnificum U. J. D. Dominum Andream de Castillo Regiae Camerae Praesidentem, et causae Commissarium factaque relatione illustrissimo, et Eccellentissimo Domino Proregi in Regio Collaterali Consilio per dictam eamdem Regiam Cameram referente dicto Magnifico Domino Causae Commissario; fuit per eum, et dictam Regiam Cameram provisum, et decretum; prout presenti decreto decernitur, et providetur herbagiae dictae Terrae Giojae fore, et esse exempta a jurisdictione dictae Regiae Dohanae menaepecudum, et proinde licere dicto Illustri Duci illa affictare quibusvis personis libere, et absque incursione poenae appositae in bannis, et prohibitionibus factis, et faciendis per dictam Regiam Dohanam, etiam pro herbagiis penitus insolutis, adeoque non teneatur ipse Illustris Dux,

etiam pro justo convenienti pretio locare dicta herbagia pro servitio Regiae Curiae ipso invito, et contradicento: respectu vero herbagiorum dictae Terrae Aquaevivae Regius Fiscus absolvatur prout presenti decreto absolvitur ab impeditione dicti Illustris Ducis, et proinde licere dictae Regiae Dohanae illa capere pro usu, et pascuo Animalium ipsius Regiae Doganae illa capere pro usu, et pascuo Animalium ipsius Regiae Dohanae, prout solita fuit capere alia herbagia penitus in solita, servata forma Istructionum magnifici Dohaneri hoc suum etc. Castilio.

25 *Ottobre* 1567.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Joannes Loysius de Sangro etc. Magnifico Viro Placito Salsano Officiali Regiae Dohanae Regio Fideli etc.

Perchè lo Magnifico Ferrante Lombardo di Troja ha condotto in affitto dalla Regia Corte carra dieci di territorio saldo a cultura, nella Locazione di Ponte Albanito, cioè due carra e mezzo nella Posta delli Casalini, et sette altre carra, e mezzo nella Posta della Rivolta colla rata della Mezzana, per sei anni futuri, per mezzo di Ducati quarantaquattro l'anno per ciascun carro, li detti due carra, e mezzo, e l'altri sette, e mezzo per prezzo di docati quarantasette l'anno per ciascuno carro, con li patti, e condizioni, secondo appare per pubblico Istrumento stipulato per lo Nobile Marcantonio Scoppa di Napoli. Ed avendo data pleggeria nelli atti di questa Regia Dogana di pagare l'affitto predetto, ed osservare la forma del detto istrumento, ne ha fatto istanza per la consegnazione di detti territori, secondo l'ordini della Regia Camera, asserendo non avervi altro Competitore. Perciò confidati nell'integrità vostra, vi dicemo, ed ordinamo, che vi debbiate personalmente conferire nella detta locazione, e Poste, et con Compassatore esperto misurato, e consegnate al detto Ferrante li detti dieci carra di territorio atto a cultura colla rata della Mezzana, che faranno quaranta versure dippiù in detta locazione, cioè sette carra, e mezzo colla rata della Mezzana alla Posta della Rivolta, e carra due, e mezzo nella Posta delli Casalini, ovvero la Posta sotto la Torre, che così veramente si chiama la Posta delli Casacini per quanto a bocca semo informati, avvertendo, che detta lonsegnazione la debbiate fare discosto dalla Posta, e faccio or-

dinario, incominciando dalla spineta, e fratta solita d'avanti per passi novanta, inclusa la spineta, et dalla parte di dietro, e dalli lati discoste passo sessanta; secondo la forma del detto Istrumento: dalla consegnazione ne farete atto, e notamento in scriptis in dorso della presente, et ne la porterete, acciò si possa conservare per cautela di chi spetta, che con questa vi damo circa lo presente vices, et voces nostras etc. di Foggia li 25 Ottobre 1567 Giovanni Luigi de Sangro.

3 *Ott.* 1568.

Commissione del Regente Revertera.

D. Petrus de Toledo Marchio Villae Franchae Caes. et Cath. Majestatis in hoc Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitanis generalis, Magnifico, et circumspecto viro Francisco Reverterio, Locumtenenti Regiae Camerae Summariae Consiliario Regio fideli dilectissimo gratiam Regiam, et bonam voluntatem. Perchè è necessario per cose concernenti lo stato, e servizio della Cesarea Maestà, e buon'amministrazione della giustizia, che la persona vostra si conferisca per questo Regno, ed a qualsivoglia parte di esso, che a voi meglio parerà, et signanter in tut'e le Provincie di Puglia di Terra d'Otranto, Terra di Bari, e Basilicata, e dove si troverà la Regia Dohana delle pecore, lo Dohaniero, ed altri Officiali di quella, ed oltre che per virtù, ed autorità di vostr'Officio tenete ampla potestà di potere provvedere tutte le cose di detta Dohana, come qualsivoglia altra cosa spettante al vostro Officio; pure a maggiore ampliazione di quello che avete fare, e provvedere per tenore della presente vi damo, e concedemo pleuissima potestà per tutto il presente Regno, e qualunque parte di esso, et praesertim per le Provincie di Puglia predette, Terra d'Otranto, Terra di Bari, e Basilicata, e per il buon ordine ed effetto delle cose di detta Dohana, secondo a voi sarà ben visto, procedere, e provedere, generaliter, et particolariter in tutto quello vi parerà convenire, ed essere necessario per lo stato, e servizio della predetta Maestà Cesarea, quieto e pacifico vivere delli Popoli, e Sudditi di detta Maestà, buono regimento, amministrazione, ed esecuzione della giustizia, come se fusse la propria persona nostra, et praesertim circa la reintegrazione delli Territorj, pascoli, ed erbaggi di detta Regia Dohana, ed altre cose spettanti al buon Governo, ed amministrazione di quella dandovi in tutte le cose predette, ed in qualsivoglia di esse, che per voi si farà lo mero, e misto Imperio cum gladii potestate, ac omnimodo auctoritate, et jurisdictione, oltre

quella, che tenete per il detto vostro Officio, e che possiate imponere qualsivoglia pena pecuniaria; e corporale a vostro arbitrio, usque ad ultimum supplitium inclusive, e le pene ordinarie, e straordinarie esasperare secondo le occorrenze, ed a voi meglio parerà, e di tutte le cause con la sopradetta potestà conoscere, e quelle determinare sumarie simpliciter, et de plaeno sola facti veritate, inspecta super faciem loci resecatis quibuscumque subterfugiis, et cavillationibus, siccome meglio vi parerà, procedendo in dette cause, ed in tutte l'altre, senza strepito, e figura di giudizio, sola facti veritate inspecta, et etiam, che possiate vedere, e far vedere tanto li conti di detta Regia Dohana, quanto delli Commissarii, Tesorieri, Percettore Provinciali, Mastri di Camera, ed altri Ministri del Regio Patrimonio, quanto ancora li conti della Città, e Terre, e riconoscere ancora l'amministrazione della giustizia, ed altre cose di tutti gli Officiali, e provvedere sopra quelli come meglio vi parerà; volendo ancora che possiate rimettere, e perdonare a tutte quelle persone, che a noi meglio parerà per qualsivoglia delitto, e cosa che avessero petrato, spattante alla cognizione, e giurisdizione di detta Regia Dohana, e possiate componere, tanto Università, come particolari, ed altra qualsivoglia persona, e mutare gli Officiali, che a voi meglio parerà circa l'amministrazione di detta Dohana, e delle altre cose del regio Patrimonio, e deputare altri in luogo loro, sinchè per noi sarà altrimenti provvisto. Possiate ancora deputare, e destinare Commissarj in tutte le cause, che vi pareranno, e darli commissione, potestà, ed autorità ampla, secondo a voi parerà, e vi concedemo l'autorità, preeminenza, e potestà, che tiene la G. C. della Vicaria, la quale possiate usare plenissamente in quelli casi, che vi pareranno, procedendo ad torturam per Processo Informativo, e così anco tutte quelle persone di qualsivoglia stato, e condizione se siano, che a voi pererà, fare uscire da qualsivoglia Città, e Luogo del detto Regno, e comandarli, che vengono quà da noi, o vadano ad altre parte; volemo che lo possiate fare, ed ordinare come a voi parerà espediente per servizio Regio, e quieta delli Popoli, usando tutta quella potestà, preeminenza, ed autorità, in ogni cosa, come se fusse la persona nostra propria, perche noi in et super omnibus praedictis cum dependentibus, emergentibus annexis, et connexis ex eis vices, et voces Regias, atque nostras, posse nostrum vobis committumus, et conferimus, per praesentes. E comandamo, ed ordinamo a tutti, e singuli, Illustri, Spettabili, e Magnifici Principi, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni, Governatori, Auditori, Capitanj, Castellanj, Tesorerj, Commissarj, Percettori, Mastri, Portolani, Dohanieri, Giudici, Assessori, ed

altri Officiali, e persona qualsisia, tanto demaniali, come de' Baroni, Sindaci, Eletti, Università ed uomini, di qualunque Città, Terra, Castello, e Luogo di questo Regno, et signanter al Dohaniero, Credenziero, Auditore, ed altri Officiali, e persone di detta Regia Dohana delle pecore, che vi debbano assistere, ed obbedire, seguire, e dare ogni ajuto, e favore, consiglio, ed ogni obbedienza, siccome da voi saranno ricercati, come fariano alla persona nostra propria, facendo, ed eseguendo tutto quello che per voi si ordinerà, e provvederà; Nec non debbiano provedere, e far provedere a voi, e tutta la vostra comitiva, tanto all' andare, come stare, e ritornare, di buone, e comode stanze, guide, compagnie, letti, e strame, e di tutte altre cose, conveniente salario mediante, facendovi ogni buono trattamento, ed amorevole dimostrazione, e non si faccia il contrario per quanto si ha cara la grazia della predetta Cesarea Maestà, ed a pena di duemila ducati. La presente resti al presentante; Datum in Castronovo Neapoli, die tertio Octobris. M.D.XLVIII... D. Petrus de Toledo... Vidit Polo Regens... Vidit Villanus Regens... Dominus Vicerex... Locumtenens generalis mandavit mihi Bern. Martirano.

20 *Dicembre* 1574.

Fabritius de Sangro Miles ordinis Sancti Jacobi de Spata Regius Dohanerius, et Commissarius Generalis Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae, et Dohanellae Aprutii.

Nobilis viris Octavio Grisgnano, et Prospero de Enrico Officialibus ordinariis, et Lelio Petrono, et Scipioni Derenzio, Officialibus dictae Regiae Dohanae, extra ordinariis Regis fidelibus.

Essendo giunto il tempo di fare l' Allistamento del Bestiame grosso, e minuto di detta Regia Dogana, che questo presente anno sexte Inditionis si trovano nella Montagna di S. Angelo, e luoghi soliti di esso Allistamento della Montagna, e volendomo in ciò dare l'ordine, ed espediente, che si conviene per servizio della Regia Corte, confidati nella vostra diligenza, ed integrità, ci è parso di detto Allistamento darne carico a voi; e perciò vi avemo fatte la presente, colla quale vi dicemo, commettemo, ed ordinamo, che al ricevere di essa vi debbiate personalmente conferire in detto loco, e Territorio di detta Montagna, soliti di detto

Allistamento, dove intenderete, che siano Bestiame grossi, o minuti di Dogana, e quelli con ogni diligenza, e fedeltà, che si conviene, ed in voi si confida, inquirete, e cercate, loco per loco, e di tutti quelli che trovarete in detti luoghi ne farete verdadiero notamento in scriptis integro, e senza diminuzione alcuna distinguendo la quantità, e qualità di detti Bestiami, Nomi, Cognomi, e Patria delli Padroni, e Guardiani di essi, e li lochi dove li troverete à tale nel fare delle scritture, e libri dell' esigenza della Regia Fida di essi non ci nasca dubio, nè difficoltà alcuna : e se trovassivo alcuna sorte di bestiame grosso, o minuto pascolare in Territorio extra Dohana, li quali Bestiami fossero soliti di Dogana, similmente l' allisterete nel modo detto di sopra ; però se alcuno pretendesse, che detti bestiami, quali troverete in lochi extra Dohana non fussero soliti di Dogana, l' allistarete in foglio appartato con le ragioni del Fisco, quanto delle Parti, acciò se ne possa conoscere la verità per indennità della Regia Corte, e delle Parti ; e detto notamente per voi fatto, e sottoscritto di vostre proprie mani, chiuso, e sigillato, come si conviene, finito il detto servizio, lo porterete in nostro potere, a ciò quello avuto, e riconosciuto, si possa dare ordine a quanto conviene per servizio della Regia Corte ; e perchè li Padroni di detti Bestiami sono obbligati in virtù delli Banni Regi, e nostri dare ogni anno in lista detti Bestiami prima di calarli, ed entrarli in detti luoghi, il che non anno fatto il presente anno ; perciò sono incorsi alla pena di essi Banni, per la quale volendomo provvedere, come è necessario, vi ordinamo, che debbiate astrigere tutti detti Padroni di detti Bestiami, e ciascuno di loro, e non essendoci essi Padroni, li Ministri e Pastori di essi Bestiami ad obbligarsi dare plegeria idonea, e sufficiente d'once cinquante per ciascuno, di venire a comparire avanti di noi per tutti li trenta del mese di Gennajo prossimo futuro, ed eseguire, e pagare tutto quello, che per poi sarà diciniarate per detta causa, e se alcuno fosse renitente, lo carcererete, e farete tenere cautamente dandone avviso a noi, acciò possiamo provvedere. Qual plegeria à vostro rischio, e pericolo ricevuta, ed annotata per mano di pubblica persona, firmata di vostre mani, la porterete al vostro ritorno. Di più piglierete informazione di qualsivoglia controvenzione, che potrete intendere, e sapere essere stato fatta in detti luoghi da qualsivoglia persona contra gli ordini, e Banni Regi emanati, ed in particolare di tutte le vendite, e tracchi di erbaggi fatti senza nostra licenza, in scriptis, e per li Locati di questa Regia Dogana, dandocene avviso di per dì con mandare dette informazioni, ordinandomo per lo presente, e committendomo a tutti, e singuli magnificii Officiali

tanto Regî, come de'Baroni, Mastrigiurati, Camerlenghi, Sindici, Eletti, Università, ed uomini delle Città, Terre, e Lochi, dove capiterete per detto effetto, ed altri fidati di questa Regia Dogana, et signanter alli Padroni di detti bestiami, e loro ministri, che per esecuzione del servizio predetto, vi debbiano assistere, obbedire, dare, e fare ogni ajuto, e favore necessario, ed opportuno secondo da voi saranno ricercati, con provvedervi quelli, a chi spetta, distanza, ed ogni altra cosa necessaria, juxto salario mediante, conforme alla Regia Prammatica non facendosi per nessuno lo contrario, sotto pena di docati mille, avvertendo di eseguire tutto lo predetto complitamente con ogni diligenza e prestezza ed alli trenta del mese di Gennajo prossimo entrante trovarvi qua da noi a pigliare ordine di quello che averete da eseguire per servizio della Regia Corte, sotto pena di perdere la vostre provvisione del presente anno, ed altro a nostro arbitrio riservata. La presente resti al Presentante. Datum Fogiae in Regio Dohanali Palatio die vigesimo Mensis Decembris 1574. . . Fabrizio de Sangro . . . Cessa Credenziere . . . Corcione Credenziere. . Manzo Segretario.

7 Febbrajo 1574.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Fabritius de Sangro Miles Ordinis S. Jacobi de Spada Regius Dohanerius, Et Generalis Commissarius Regiae Dohanae Menaepecudum Apuleae, et Dohanellae Aprutii.

Banni, ordini, e comandamenti fatti per detto Illustre Signor Doganiero, per servizio della Regia Corte, Governo, et aumento de detta Dogana, et beneficio delli Fidati, e sudditi di essa, e tutti i Popoli, da osservarnosi da quelli, a chi tocca inviolabilmente, sotto le pene infra contenute. Con declarazione, che per questi banni non s' intenda far pregiudizio nullo alle ragioni acquistate alla Regia Corte contro quelli, che avessero contravenuto per lo passato quantocumque, et qualitercumque alli Regî ordini, le quali restano salve; et questi s' intendano fatti a maggior cautela.

In primis s' ordina, e comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, e contizione se sia, che debbia estraere, et condurre fora Regno pecore, nè altri animali di Dogana; nè li Officiali deputati alli passi, confini, seu exiture del Regno

li debbiano dar passo, sotto pena di docati mille, et de più, li Padroni de Bestiami di perdere li Bestiami.

2.° Item, s'ordina, e comanda a qualsivoglia persona del Regno, che avesse pecore, o altro bestiame grosso, o minuto soggetto a Dogana, o dependente da esso, fora del Regno a pascolare, debbia al tempo, che detta Dogana calerà in Puglia, rimetterlo in Regno, et mandarlo in Puglia, sotto la Regia Fida, sotto pena d'onze duecento d'oro per chiascheduno, che contravenerà per chiascheduna volta, et de perdere lo bestiame.

3.° Item, s'ordina, e comanda, che qualunque persona delle Provincie d'Apruzzo citra, et ultra Contado di Molise, Capitanata Terra di Lavoro, Principato ultra, Basilicata, et Terra di Bari avessero pecore, o altri animali soliti fidarsi in Dogana, o dependenti da animali de Dogana, debbiano da mò avanti ogn' anno condurli in Puglia sotto la Regia Fida, e revelarlo al detto Signor Doganiero, et non fidarli in altra parte, sotto pena di perdere il bestiame, e di docati mille d'applicarsi al Regio Fisco, et a quello che lo fidassero; et de pagar onze venticinque.

4.° Item, s'ordina, e comanda, a qualsivoglia padrone di pecore, o altre bestiame grosso, et minuto fidato, et solito fidarli in detta Regia Dogana, o dependente de bestiame de Dogana, et quelli che futurum comprassero de detto bestiame de Dogana, che per l'avvenire ogn'anno debbiano rivelare, e dare in lista ad esso signor Doganiero, o suo Luogotenente in la terra di Foggia, e dove si troverà, però tutto li venti di Ottobre di ciascun anno, con declarazione delle pecore, ed altri bestiami che portassero de patroncelli colli nomi, cognomi, e padria di essi, altrimenti chi contravenerà, oltre che sarà locato in taccione, et non averà l'erba in le locazioni della Puglia, et pagarrà la Regia Fida, incorrerà in la pena d'onze venticinque d'oro d'applicarsi al Regio Fisco.

5.° Item, s'ordina, e comanda a tutte quelle persone, che calaranno loro bestiamo grosso, et minuto in Capitanata, Fortore, e Trigno, cioè vaccino, cavallino, pecore, castrati, et ogni altra sorte d'animali, subito debbiano venire ad revelare a detto Signor Doganiero, prima che entrano ad pascolare in detti luoghi, sotto pena d'onze venticinque d'oro, da esigersi irremissibilmente da qualsivoglia, che controvenerà.

6.° Item, s'ordina, e comanda, a tutti, e qualsivoglia locato delle locazioni particolari, che non possono portare, nè ricogliere nesciuna sorte de padroncelli, sotto pena di perdere la sua locazione, et al patroncello di perdere le pecore, et a tutti fidati de detta Regia Dogana in le locazioni generali, che nesciuno di essi debbia raccogliere in sua massaria pecore di accogliettime, che non

siano della medesima locazione, nè altri andarci, et accogliendo le pecore dell' istessa locazione, non possa eccedere lo numero de pecore duemillia, et nell'assegnazione, che farà de dette pecore in lista, declarà particolarmente tutti li patroncelli che porta, nomi, e cognomi, et patria di essi et la quantità de pecore de ciaschedu-no, acciocchè ognuno stia nella sua locazione, et che si evitino le fraudi, sotto pena di perdere quel bestiame che se troverà accolto, contro la forma del presente Banno, et quelli che accogliono, incorrono in la pena d'onze cento, del quale bestiame se ne darà, come per lo presente se promette, la quarta parte a chi revelerà detta fraude, et così della pena, et se tenerà segreto.

7.° Item, s'ordina, e comanda a tutti fidati di Dogana regnicoli, che con loro accogliettiva portano pecore di homini extra regno, che non sia alcuno di essi, che dia in lista più pecore de forestieri di quelle, che portano veramente in dette loro pecore proprie anco il numero di quelle che portano, atteso molti fanno lo contrario in danno, e fraude della Regia Corte, et chi farà lo contrario incorrerà in la pena, cioè il regnicolo, et forestiero altre volte venuto in Puglia, de perdere il bestiame, et il forestiero novizio d'onze venticinque.

8.° Item, s'ordina, e comanda a tutti li detti padroni de pecore, et bestiami, che al calare faranno con detti bestiami in Puglia, non debbiano partire dalle montagne d'Apruzzo prima delli quindici, di settembre, nè passare il fiume Biferno avanti che sieno li quindici del mese di Ottobre, ma intertenersi addietro de detto fiume, et esso passato alli quindici di detto mese, debbiano per tutto detto mese intertenersi per il piano di Lavino, S. Martino, Guglionisi, la Serra, di modochè non debbiano al passare Civitate, Ponterutto, e la Motta, ed altri passi ordinari di essa Regia Dogana, prima che se dia la locazione, perocchè le pecore, et altri animali predetti della Regia Dogana possono pascere in detti lochi così come nol pascevano a tempo delli Serenissimi Re Alfonso Primo, e Re Ferrante Primo, et come per li Regi Banni, et istruzioni sta ordinato. Advertendo, che nescuno de detta Dogana de qualsivoglia grado, et condizione abbia dal far entrare in Puglia sue Pecore; et altre bestiame per qualsivoglia luogo, e passo, tanto pubblico, come nascosto, prima della detta locazione, sotto pena a quelli tali, che entreranno in detta Puglia con detti bestiami, et romperanno il passo avanti il detto tempo della locazione, d' esserne condannati in Galera per dieci anni, et il padrone del bestiame incorre in la pena d onze cento, et altra pena ad arbitrio de sua signoria Illustrissima, et de più sia tenuto pagare, et emendare li danni, che avranno fatti in le locazioni alli Locati di

esse. Ordinandomo ancora a tutti Officiali di essa Dogana, li quali pro tempore saranno deputati alla custodia di detti passi, che nessuno di essi debbia permettere, che nullo Locato passi prima de detto tempo senz'ordine in scriptis, di esso Signor Doganiero, sotto pena d'esser privato de suo Officio, et altra riservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, et Reverentissima; o della Regia Camera, et sotto le medesime pene all'uscire della Puglia l'Aprile, non passino per altri lochi, che per detti passi ordinari.

9.° Item, s'ordina, e comanda a tutti, e singoli Padroni di pecore, et altro bestiame, tanto grosso, come minuto soggetto a detta Regia Dogana, o dependenti di essa, Gargari, Pastori, Capobaccari, Giumentari, et altri loro garzoni, et ministri, che presuma, nè ardisca per uso di detto bestiame comprare per sè, nè per altra interposta persona, espressamente nè tacitamente, o sotto qualsivoglia colore, Defenze guardate, chiusure, vignali, mezzane, parchi, matine, pedali, nè altro qualsivoglia erbaggio, tanto avanti la locazione, quanto doppo, nè in alcuni di essi erbaggi affidare, o far pascere loro animali; ma se alcuno di essi avrà bisogno d'erba, debbia aver ricorso a detto Signor Doganiero, che visto, et conosciuto il bisogno, provederà a tutti, secondo la necessità, così come per le Regie Istruzioni, et Banni stà ordinato, et provisto, et se alcuno controvenerà, incorrerà in la pena d'onze cinquanta d'oro, da applicarsi al Regio Fisco. Et similmente s'ordina, e comanda a tutti i Padroni di detti erbaggi, che non sia alcuno di essi de qualsivoglia, stato, grado, et condizione se sia, che ardisca, nè presuma in qualunque modo, et per qualsivoglia, via, et simulazione tacita, o espressa vendere detti erbaggi ad Homini di Dogana, et ad altri per uso de detti Animali di Dogana, o in quelle affidare detti Animali, nè comportare, che nci abbiano da pascolare in qualunque modo, altrimente incorreranno in la pena de perdere il prezzo, per lo quale avranno venduto essi erbaggi; statim s'applicheranno al Regio Fisco, come ex nunc s'applicano, et da mò se declara nullo ogni contratto, che per dette compre, et fide, se facessero in qualunque modo;

10.° Item, s'ordina, e comanda a tutti i Padroni de pecore, loro Gargari, Pastori, e Ministri, che non sia alcuno di essi, che al tempo, che se farà la feria nel mese d'Aprile, quel giorno, che entrano li Castrati in detta Feria, non ci facciano entrare pecore, nè aini sotto pena d'onze cinquanta.

11.° Item, s'ordina, e comanda che nessuno di essi fidati, e subditi de detta Regia Dogana, debbia per l'avvenire partire sue pecore, et altro bestiame di Puglia, se prima non averà sodisfatto

integramente la Regia Fida de detti Animali, et avuto il bollettino del pagamento di esso, sotto pena d'onze cinquanta al Padrone, e di dieci anni di Galera al Gargaro.

12.° Item, s'ordina, e comanda, che qualunque fidato. e subdito di detta Dogana venderà per l'avvenire pecore, o altri bestiami subditi di Dogana, debbia subito darne notizia, et revelarlo al detto Signor Doganiero fra dieci giorni, facendosi in Puglia detta vendita, et se si facesse in Apruzzo, o al faglire d'essa Dogana, si debbia rivelare per tutto lo mese di Settembre, et se farà al calare, lo abbia a rivelare fra giorni dieci, sotto pena di restar per sempre obbligato alla Regia Fida per quella quantità di pecore, et bestiame che vendesse. E così finalmente, s'ordina, e comanda a tutti quelli, che comprassero dette pecore, o altro bestiame, che debbia, al tempo, che torna la detta Dogana in Puglia, darlo in lista ad esso Signor Doganiero, altrimenti perderà il bestiame.

13.° Item, perchè la Dogana non può calare in puglia, se non ha li tratturi, et riposi comodi, et s intende, che in molti luoghi d'onde passano le pecore, et bestiame della Regia Dogana al calare, che fa da Apruzzo in Puglia, et al saglire da Puglia in Apruzzo, li Baroni, l'Università, et altri particolari dei detti Luoghi con Seminati, Vigne, Orti, Chiusure, Parchi, et altre cose hanno ristretti grandemente li Tratturi soliti, et antiqui, d'onde passano dette pecore, et altri bestiami, dimodochè ne è causato, et causa grandissimo danno alli Padroni di essi bestiami, et alla Regia Corte, atteso patendono essi bestiami in detti passaggi, veneno ad deteriorare, et morire, et ancora, che molti di detti Baroni, Università, et altri particolari proibiscono, che li detti bestiami possano riposare, pascere, et pernottare in li demanj di detti lochi, non solo per tre, et quattro giorni, secondo il bisogno, ma nè manco per spagio di ventiquatt'ore. Et de più novamente hanno fatte in detti demanj molte defese guardate, chiusure, vigne, orti, ed altre cose in grandissimo danno de detti fidati, et della Regia Corte. Pertanto collo presente hanno s'ordina, et comanda a tutti, et qualsivoglia Mangnifici Baroni, Titulati, et non Titulati, Sindicii, Eletti, Università, et Homini Particolari de tutte Città, Terre, Castelle, Casali, Feudi inabitati, et altri lochi delle provincie d'Apruzzo, Citra, et Ultra, Contado di Molisi, Terra di Lavoro, Principato Ultra, Basilicata, Capitanata, et dovunque dette pecore. et altri animali della Regia Dogana, passano, e pratticano, che da oggi avanti debbiano redurre, et per sempre mantenere detti Tratturi, et ciascuno di essi, ampli, et spaziosi et comodi, di larghezza almeno di Trapassi sessanta, co-

me sta determinato, et declarato per li Regi decreti interposti sopra di ciò, et per le Regie Istruzioni, et banni, dentro il qual spazio di Tratturi di Trapassi sessanta non si debbia Includere, nè mantenere Vigne. Ortali, Arbusti, Giardini, Seminati, Defese, ne altra qualsiglia cosa, che impedisca detta larghezza di trapassi sessanta, et quelli; che al presente se nei trovassero occupati, se debbiano fra termine di giorni quindeci, dal dì della pubblicazione del presente Banno di toccare, tagliare, at appianare, et redurre detti Tratturi alla larghezza predetta, talchè le pecore, et bestiami, che per quelli passano, possono andare, e tornare con comodità. E similmente si ordina alli predetti, et ciascuno di essi, che non sia nesciuno, che impedisca, nè proibisca in qualunque modo li detti bestiami della Regia Dogana liberamente passare, pascere, pernottare, et riposare per detti demanj, per tre, o quattro giorni, et più secondo il bisogno, et necessità ricercasse, così come sta ordinato per dette Regie Istruzioni, et Banni, et similmente ordinato, et comandato per le provisioni della Regia Camera della Summaria, espedite a ventiquattro de Settembre 1562. Registrate In Litterarum Cur. 30 fol. 110, et le defense, pareti, chiusure, et altre cose fatte nuovamente, et che al presente se trovassero dentro detti Demanj altramente, che come era al tempo della felice memoria delli Serenissimi Re Alfonso Primo, ct Re Ferrante Primo, se debbiano scommettere, et abbandonare, et applicare ad uso delli Animali de detta Regia Dogana, fra detto termine de giorni quindeci, et per l' advenire non farcine di nuovo, et per nesciuno se ne faccia il contrario sotto pena di docati mille, et altra reservata ad arbitrio de detto Signor Doganiero. E sotto la medesima pena s' ordina, et comanda a tutti li predetti, che non impediscano le pecore, et bestiami di essa Regia Dogana pascere in tutti i lochi, etiam si fussero arbustate d' arbori de gliande, et similmente li debbiano restituire, et preservare tutti li luoghi, et riposi comodi, come vicino le fiumare, et lochi accomandati, et nascosti da venti sotto le medesime pene dette di sopra.

14.° Item, attento, che in virtù de' Privileggi de detta Dogana li fidati, e sudditi di essa, come sono Padronali de pecore, et altri bestiami di Dogana, Gargari, Pastori, Buttari, Giomentari, Baccari, et altri ministri, che servono alle massarie de detti bestiami, Bassettieri, Calzolari, Sartori, Panettieri, Bardari, Tavernari, Vetturari, et altri traficanti, che seguitano detta Dogana al calare, et salire, et etiam quelli, che per alcun servizio di essa restano l' estate in Puglia, non sono soggetti per qualunque causa civile, criminale, o mista, et per delitto qualsivoglia, che com-

mettessero a giudicare in Tribunale nesciuno, eccetto che ad esso Regia Dogana, et al detto Signor Doganiero, come suo Giodice competente, et fora di essa non possono esser tratti in giudizio, in Tribunale, nesciuno. etiam ad istanza de persone privelegiate, ma bene esse ponno traere in giudizio ad detta Regia Dogana qualsivoglia persona, quanto si voglia privilegiata, che sia, tanto in causa civile, et criminale, attiva, o passiva. Per tanto col presente banno s' ordina, et comanda a tutti, et singuli Magnifici Officiali Regj, et de Baroni, maggiori, et minori, di qualsivoglia Città, Terra, Castello, et Loco, dove essa Regia Dogana prattica, conversa negozia, et capita, che non sia alcuno di essi, che presuma, nè ardisca, essi Locati, et altri sopradetti, o alcuno di essi chiamare in giudizio per qualsivoglia causa, nè conoscerli, gastigarli per qualsivoglia delitto, che contra essi se pretendesse etiam ad istanza de qualsivoglia persona privilegiata. Verum accadendo per essi fidati, o sudditi, et altri predetti di detta Dogana, commettersi alcun delitto, vuole, et comanda detto Signor Doganiero, che l' Officiale del luogo, dove succederà il delitto, in absenzia dell'Officiale de Dogana, possa pigliare informazione de lo caso, che succederà, et se lo fatto lo ricercasse, pigliare il delinquente, et subito darne aviso al detto Signor Doganiero, o altro Officiale de Dogana, che sarà più vicino, con mandare l' informazione, et atti fatti sopra di ciò, et interim tenere cautamente carcerato lo delinquente finchè per esso Signor Doganiero li sarà ordinato quello avrà da fare. Et se alcuno de detti Officiali procedesse per qualunque causa a carcerazione di detti fidati, et sudditi, o alcuno di essi, sa cognoscere di essi per qualunque causa, debbia subbito, che li sarà notificato da detto Signor Doganiero, o suoi Officiali, quelli tali, esserno sudditi di detta Regia Dogana rimettersi ad essso Signor Doganiero, una con tutti l'atti, che contra essi avesse fatti, o copia de quelli autentica gratis, et senza salario, nè pagamento alcuuo d' atti, portello, nè altra qualsivoglia cosa, etiam che detti Fidati, o Subditi predetti volessero spontaneamente pagarli con restituirli tutte armi, robbe, et altre cose, che l' avvessero tolto, come s' ordina per li detti amplissimi privilegj, et altri ordini, et provisioni Regie de Sua Signoria Illustrissima, et Reverentissima, et della Regia Camera della Summaria, et per nesciuno se faccia il contrario sotto pena della Regia disgrazia, et de docati duimillia da esigersi irremisibilmente, et altra pena reservata ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima, et Reverentissima, et della Regia Camera della Summaria.

15.° Item, essendo fra l'altri privilegj, et immunità concesse a detti Fidati, et subditi della Regia Dogana, et altri, che con es-

sa calano in Puglia, et tornano in Apruzzo per uso, et servizio di essa Dogana, che possano andare armati de dì, e de notte, con fuoco, e senza fuoco per qualsivoglia Città, Terra, Castello, et loco, dove praticano, conversano, negoziano, trattano, et capitano per servizio de detta Dogana, pertanto collo presente banno si ordina, et comanda a tutti li detti Officiali, et ciascuno di essi che non sia nesciuno di loro, che presuma, nè ardisca alli detti Fidati, et subditi di essa Regia Dogana, et altri predetti dare, nè far dare fastidio, nè impedimento alcuno per conto d'andare armati purchè non portino arme proibite dalli Regj banni, et prammatiche, et accadendo portare; detti Officiali debbiano pigliarne informazione, et carcerar quelli, che le portassero, et darne avviso a detto Signor Doganiero, acciò possa procedere a quanto sarà di giustizia, et chi controvenesse, incorrerà nella pena de docati mille da applicarsi al Regio Fisco.

16.° Item, attento che l'Homini de detta Regia Dogana sono et devono essere franchi, et immuni de tutte Gabelle, delle piazze, passi, baglive, et altri deriti; pertanto collo presente banno s'ordina, et comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia Città, Terra, et Luogo, dove pratica essa Regia Dogana, et donde al calare, et salire passa Sindici, Eletti, Università, et Homini, et Officiali qualsivoglia, baglive, Gabelloti, et altri Esattori, et a chi spetta, che da detti Fidati della Regia Dogana non debbiano esigere, nè comportare sia esatto cosa alcuna per pagamento di Piazze, Gabelle Dazj, passi o altro qualunque deritto, come per l'amplissimi privilegj di essa Dogana, ordini, et banni Regj, s'ordina, et comanda, sotto pena d'onze cinquanta d oro da applicarsi al Regio Fisco, et in la medesima pena incorrerà chi non osserverà lo medesimo alli Mercanti, che vengono a comprare robbe de detta Dogana, tanto ad venire, come al tornare, ed altra pena reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, et Reverentissima, et della Regia Camera della Summaria.

17.° Item, s'ordina et comanda a tutte, et a qualsivoglia Università di quelle Città, Terre, Cartelle, et luoghi donde passa, pratica, riposa, et pernotta detta Dogana, tanto al calare in Puglia, come al dimorare in essa, et tornare in Apruzzo, che debbiano, et ciascheduna di esse debbia guardare, et far guardare loro Territorio, et destritto, et pertinenze, dimodocchè alle pecore, et bestiame de detta Regia Dogana, et quelli, che con esse vengono, et vanno, Gargari, Buttari, Pastori, et altri, non succeda danno, furto, rapina, violenza, insulto, ingiuria, nè offenzione alcuna de dì, nè de notte, che facendosi il contrario saranno astrette esse Università ad refare alli predetti tutti li danni,

spese, ed interessi, che perciò venisse a detti Fidati, con restituir tutto quello, che li fosse rubate, ò in altro qualsivoglia modo sentissero di danno, et a qualunque altra pena, et danno ordinato per li Regi banni, et Privilegi di essa Dogana, solum verificati il furto, et danno, o ingiuria come s'ordina per li detti privilegi, et per li Regi banni di assicuramento de detta Dogana.

18.° Item, s'ordina, e comanda a tutti, e singuli Officiali maggiori, et minori, Commissari, Esattori di pagamenti Fiscali, Esecutori, Algozini, Barricelli, Sindici, Eletti, Università, et homini di qualsivoglia Città, Terra, Castello, Casale, et Luogo, che non sia alcuno di essi, che presuma, o ardisca fare esecuzione sopra pecore, o altri animali fidati di detta Regia Dogana per qualsivoglia debito delli padroni di esse pubblico, o privato, et per pagamenti Fiscali, essendo, che per tali esecuzioni esse pecore, e bestiami si vengono a deteriore, non senza danno delli Padroni, et della Regia Corte, et per nullo se faccia il contrario, sotto pena de' docati mille da applicarsi al Regio Fisco.

19.° Item, s'ordina, e comanda, che accadendo per li predetti Fidati, et loro pecore, et altri animali, tanto al calare faranno in Puglia, come al dimorare in essa, et al ritorno, et al salire farà alcuno danno in defense, Vigne, Guardate, Chiuse, Parchi, Seminati Orti o Frutti, et Arbori, etiam con le persone proprie, non sia persona alcuna, che presuma, o ardisca pigliarli per pegno pecore, o altri animali, nè per tal causa cercarli, et esigerli pena nesciuna, o fida; atteso per li banni, et altri ordini Regî sono franchi delle cose predette; ma bene siano tenuti ad emendare et refare, il danno, che avessero fatto, da estimarsi per due comuni amici, et esperti, con intervento dell' Officiale di Dogana, et in loro absentia dell'Officiale del luogo, dove il danno succedesse, alche s' abbia da procedere summariamente, et de plano, vista solo la verità del fatto, secondo lo stile de detta Regia Dogana, et se alcuno farà altrimente, incorra alla pena de docati mille, et altra riservata ad arbitrio di esso signor Doganiero.

20.° Item, perchè sono molti che contra l'immunità delli Fidati de detta Regia Dogana, tanto al tempo, che essi Fidati stanno l' invernate in Puglia, come al calare da Apruzzo, et saglire da Puglia, li proibiscono di fare acqua, et legna per uso loro, et di loro Masserie, in danno, et pregiudizio della Regia Corte, e di essi Fidati: per tanto collo presente banno s' ordina, et comanda, che non sia persona alcuna, che debbia proibire, o in qualsivoglia modo impedire detti Fidati, loro Gargari, Buttari, Pastori, et Ministri in detti Territori, et distretti della Regia Dogana. restori et transiti di essa, pigliare acqua, et legne per uso, et ne-

cessità loro, et di capomandre, et animali, senza pagamento alcuno, sotto pena d'onze cinquanta da esigersi inremissibilmente, da qualunque, che controvenerà per ciascheduna volta.

21.° Item, perchè sono molte Locazioni della detta Regia Dogana, che sono sterili di ferole, paglia, et falascine per fare le capomandre, et pagliare, che bisognano per uso, et governo delle Massarie, et Homini di essa Regia Dogana, et all'incontro non ne sono altre, che ne sono assai abbondanti, et homini, et locati de dette Locazioni sterili sono proibiti de pigliare, et servirsi de dette legne, ferole, paglia, et falascine in dette Locazioni abbundanti, per tanto acciò tutti possono essere governati, con lo presente banno s'ordina, et comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia grado, stato, et condizione se sia, che presuma, or ardisca proibire, o impedire detti homini della Regia Dogana, servirse, et pigliare de dette legne, ferole, paglia, et falascine delle Locazioni, et altri lochi di essa Regia Dogana, dove n'è abbondanzia delle cose predette, ancorchè quelli tali non siano locati in dette Locazioni abbundanti, ut supra, ma in altre sterili sotto pena d'onze cinquanta d'oro da applicarsi al Regio Fisco, et esigersi inremissibilmente.

22.° Item, perchè essendono molto necessarie a dette Dogane le ferole, per uso di Capomandre, et l'homini della Provincia di Puglia, per quanto s'intende, soleno tagliare, et abrusciare dette ferole, oltre di loro uso, et bisogno, avanti che le pecore della Dogana giungono in Puglia, in gran danno delli Fidati di essa; per questo collo presente Banno, s'ordina et comanda, che non sia persona alcuna, che nelle locazioni di Puglia et altri lochi di essa Regia Dogana debbia tagliare, nè far tagliare de dette ferole, se non per uso, et necessità per fino alli quindici del mese di Novembre acciò per detto tempo li Fidati di Dogana possono servirsi di quello, che sol loro li bisognerà, et chi contravenerà, incorrerà in pena di perdere le ferole, et onze venticinque d'oro, d'applicarsi al Regio Fisco, et da esigersi irremissibilmente.

23.° Item, perchè si è inteso, che molti homini della provincia di Puglia per temerità l'estate dopo partite le Pecore, et li Padroni di esse da Puglia, abrusciano le Capomandre, et Pagliare, che detti homini di Dogana lasciano fatto, donde li corre grande interesse ad refarli l'altri, per tanto collo presente banno, s'ordina, et comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, et condizione se sia, che presuma metter fuoco, o abrusciare dette Capomandre, et Pagliare sotto pena d'onze cento d'oro, di essere frustato ad arbitrio di esso Signor

Doganiero, et pagare il danno, et interesse, che ne potessero li Padroni de dette Capomandre, et pagliare, per causa de refarle, et però si notifica a qualsivoglia Città, Terra, Castello, et Luogo in lo Territorio del quale saranno brusciate dette Capomandre, et pagliare, che non trovandosi quelli, che l'avranno abrusciate detto Capomandre, et pagliare saranno costrette esse Università, et quelli, che lavoreranno più vicino al luogo dove saranno abrusciate le dette pagliare, et Capomandre ad refarle a loro spese, et emendare il danno, che però si potesse per li padroni di esse.

24.° Item, s'ordina, et comanda, che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato grado, et condizione se sia, che presuma, o ardisca impedire, o proibire l'homini di detta Regia Dogana, che possono andare, et bagnare le loro pecore a qualsivoglia fiume, canale, o altro luogo d'acqua, dove li sarà comodo, essendo così ordinato per detti Regi Privilegi di essa Dogana, et se alcuno farrà lo contrario incorrerà in pena d'onze cento d'oro da applicarsi al Regio Fisco, et altro ad arbitrio di esso signor Doganiero.

25.° Item, s'ordina, e comanda, che accadendo alcuna volta, che la Dogana predetta, et sui animali, o per stagione fredda, che corresse o per altra causa non partesse dalle Locazioni di Puglia avanti il dì di S. Angelo di Maggio, che in tal caso li Padroni delle dette Locazioni non debbiano dare, nè far dare fastidio, nè impedimento alcuno alli detti homini di Dogana, et Padroni di detti Bestiami, nè astrigerli ad patirsene, nè esigerli pagamento alcuno di fida, o sfida, nè in altre qualunque modo, et il simile per il viaggio del ritorno faranno, non siano impediti, nè costretti ad pagamento alcuno, ancorchè potessero da Puglia, di poi detto dì di S. Angelo di Maggio, et per nesciuno si faccia il contrario sotto pena de docati mille.

26.° Item, s'ordina, et comanda a tutti e singuli Massari di Campo loro Curatoli, Buttari, Lavoratori, ed altri Garzoni, che fanno Masserie di Campo nelle Locazioni di Puglia, et altri lochi soggetti a detta Dogana, che non sia alcuno di essi, che presuma di ponere, nè far ponere foco nelle restoppie de dette Masserie in nessun modo prima del tempo stabilito delli quindici del mese d'Agosto, et con licenzia dell'Officiale de Dogana, et a quelli, che vorranno ponere detto fuoco de poi del termine detto, lo debbiano fare con licenzia, et ordine dell'Officiale de detta Dagana, che più si troverà vicino al foco, et avuta la detta licenzia, prima de mettere il fuoco, debbia fare le debite procese intorno a dette Ristoppie, et le provisioni necessarie di genti et fascine, et il ponere del fuoco sia verso la sera al passare delli venti, ac-

ciocchè detto fuoco non abbia da passar fora de dette Ristoppie, et brusciare l'erbaggi de detta Dogana, nè fare altro danno ad altre particolari persone, altrimenti chi controvenerà, incorra in la pena, cioè il Padrone d'onze cento, et il Curatolo, o altro Garzone della vita, oltre de refare il danno, che seguesse per detto fuoco, a chi lo patesse.

27.° Item, s' ordina e comanda. che così come è solito ogni anno adveniente il dì di S. Angelo di Settembre, tutti li bestiami grossi, et minuti se debbiano cacciare dalle Locazioni, ed Erbaggi della Regia Corte, et ritirarsi nelle loro montagne mezzane, ed altri Erbaggi, ed non farli pascere in modo alcuno in li Erbaggi della Dogana, acciò quelli della Regia Dogana se trovino ben conservati per le pecore di essa Dogana, et chi contravenerà, incorrerà in la pena d' onze venticinque d'oro per ciascheduna volta, et altra reservata ad arbitrio di esso Signor Doganiero.

28.° Item, s'ordina, et comanda a tutti, et qualsivoglia Magnifici Baroni, et altri Padroni d' Erbaggi, delli quali la Regia Corte suole servirsi, tanto di estraordinarj soliti, senza altra intimazione da farsi, come estraordinarj insoliti, che saranno intimati, che da oggi avanti ogn' anno li debbiano manutenere, et preservare intatti, et senza farli dannificare dal dì de S. Angelo avante, nè dannificarli con animali proprj, nè affidarci animali d' altri, mantenerli ad istanza de detta Regia Dogana intatti, et non dannificati, nè pasciuti ut supra, acciò la Regia Corte possa servirsi di quelli, bisognando per uso di detta Regia Dogana sino alli quindeci del mese di Novembre, al qual tempo, non essendoli presentato ordine de detto Signor Doganiero, ne possano disponere a loro piacere ad homini fora, et non soliti di Dogana, conforme all' ordini di essa Dogana, et chi farà il contrario incorrerà in la pena de perdere li Territorj, che ipso facto s' intenderanno confiscati alla Regia Corte, oltre di rifare il danno che si troverà in detto Erbaggio a quelli, a chi fossero dispensati, et altra pena reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima, o della Regia Camera.

29.° Item, perchè s' intende, che molti Baroni, Università, et altri Padroni particolari, li quali tengono, et possedono molti Erbaggi ordinarj, et Restori extraordinarj soliti della Regia Corte, quali da loro medesimi, o altri per loro consentimenti sono in parte ristretti di confini, et in parte occupati da coltura, in grave danno, et pregiudizio, tanto delli Locati, et fidati della Regia Corte, quanto del Regio Fisco; per tanto col presente banno s'ordina, e comanda a qualsivoglia Magnifico Barone, Università, et

altri Padroni di simili erbaggi, che si trovassero avere ristretto li confini de detti ristori, et erbaggi per qualsivoglia uso, subito dal dì della pubblicazione del presente banno debbiano, et ciascheduno di essi debbia reintegrarlo alli debiti, et soliti confini, come stavano al tempo, che la Regia Corte imbrattò con essi padroni d'erbaggi, et restori, et li stabilì il solito et debito prezzo, et così mantenerli da qua innanti, sotto pena di perdere detti erbaggi, li quali saranno ipso facto confiscati alla Regia Corte, et de docati mille, delli quali se darà la quarta parte all' accusatore, et sarà tenuto segreto.

30.° Item, perchè colla Dogana calano molti Apruzzesi, et altre genti, et sotto nome, che siano guardiani concorrono in molte parti della Puglia, et sotto questo colore se commettono molti errori, come sono furti, et altri delitti, tanto di giorno, come di notte, et volendomo sopra de ciò provedere, collo presente banno s'ordina, et comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia terra, et luogo, che ardisca, nè presuma guardare, nè far guardare qualsivoglia luogo, et in qualsivoglia parte, tanto seminati quanto mezzane, o qualsivoglia sorte di defese, et territorî, senza espressa licenzia, et patente del signor Doganiero, et controvenendo quello il quale se farà guardiano, contro la forma del presente banno da mò s'intenda esser condannato alla galera per dieci anni, et il padrone, che senza ordine del detto signor Doganiero lo deputerà, et se ne servirà a detta guardia, incorra ipso fatto in pena di ducati mille da applicarsi al Regio Fisco, delli quali se darà la quarta parte all' accusatore, et sarà tenuto segreto. Alli quali guardiani con questo medesimo s' ordina sotto la pena medesima, che nelli lochi, che essi guarderanno non debbiano commettere sorte alcuna de'delitti, estorsioni, o altra negligenza, nè consentirne tacite, vel expresse.

31.° Item, s'ordina, e comanda a qualsivoglia persona de qualunque stato, grado, et condizione, se sia che non presuma, nè ardisca per l' avvenire fare disordine, tanto di seminati, come di mezzane, o di majesi in lo territorio della Regia Dogana, tanto in la parte relassata ad uso de campo, come nella parte reintegrata ad uso di pecore, sotto pena de pagare docati sei di pena per qualsivoglia versura, et de perdere quello, seminasse in disordine, come stà ordinato per le provisioni della Regia Camera, da esigersi irremissibilmente, et altra ciò di emendare alli locati tutto il danno, che per tal causa patiranno, et pagare le spese, che correranno in compassarli.

32.° Item, s'ordina, e comanda a tutti, et qualsivoglia massari di campo, che fanno masseria in locazioni, et territorio de

17

detta Regia Dogana, tanto di masserie vecchie, come di nove, che ciascuno di essi debbia arare, coltivare, et seminare ogni anno tutta quella parte, che devono, tanto in le masserie vecchie, quello si compete in virtù del decreto della Regia Reintegrazione, come in le masserie nove tutto quello, che teneno affittato dalla Regia Corte ad uso di coltura, et non lassare de seminarlo per causa nesciuna, atteso la Regia Corte ha relassate quelle delle masserie vecchie per la Regia Reintegrazione, et affittate le altre nuovamente, solo ad effetto, che siano coltivate, perchè nel Regno sia abbondantia di vittovaglie, così come fu convenuto, et declarato fra la Regia Corte, et l'affittatori de detti territorj, a tempo furo fatti li primi affitti di essi territorj, et chi mancasse de coltivarli, ut supra, incorrerà alla pena di docati mille, ed altra reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima, o della Regia Camera della Summaria.

33.° Item, perchè a tempo che fu fatta la Regia Reintegrazione delli territorj delle locazioni di detta Regia Dogana, foro posti, et affissi in esse locazioni molti titoli di pietre per designare, et dinotare quelli territori, che sono stati rilassati, da quelli che sono Reintegrati per uso della Regia Dogana; col presente banno s'ordina et comanda, che non sia persone alcuna, de qualsivoglia stato, grado, et condizione se sia, che presuma, nè ardisca admovere alcuno de'detti titoli affissi, al tempo della Regia Reintegrazione, sotto pena della vita, a quelli curatoli, et garzoni, che li movessero, et alli padroni d' onze cento d' oro oltre la pena condenuta in li Regi decreti, et banni fatti in tempo de detta Reintegrazione, et altra reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima, o della Regia Camera.

34.° Item, s'ordina, e comanda a tutti massari di campo, che hanno mezzane per uso de' loro bovi, et a loro curatoli, buttari, lavoratori, et altri garzoni, che nel fare delle procese intorno a dette mezzane, non debbiano con esse procese uscire fora lo territorio, et capacità di esse mezzane sopra lo territorio della Regia Dogana, ma fare dette procese sopra, et dentro lo territorio di esse mezzane, ita che esse mezzane con le procese non excedano la capacità debita, che altrimenti ne veneria danno grande ad essa Regia Dogana, et per nesciuno se faccia il contrario sotto pena d'onze dece.

35.° Item, s'ordina, et comanda alli massari di campo, che teneno mezzane per uso di loro bovi aratorj che non sia alcuno di essi, che in dette mezzane debbia affidare, nè far pascere in modo alcuno bestiame d'altri grosso, nè minuto; domito, nè indomito, nè tenerci de li loro altro, che bovi aratorj; essendochè

per la Regia Corte li sono state concesse dette mezzane solamente per uso, et substentamento de detti bovi aratorj, et non per altro, et chi contravenia al presente banno, perderà l'affitto fatto, et le dette mezzane saranno subbito applicate alla Regia Corte, et de detto affitto s'applicherà la quarta parte a chi lo denunzierà, et lo restante alla Regia Corte.

36.° Item, s'ordina, e comanda a tutte, e qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, et condizione, se siano, che trovando alcuno animale smandato, come accade de quelli che si chiamano savanesi, de quali li Padroni non ponno avere notizia, subito, che saranno trovati debbiano darne notizia, et revelarlo a detto signor Doganiero, a ciò ne possa fare la diligenzia, come s'ordina per le Regie Istruzioni, et chi facesse lo contrario incorrerà nella pena d'onze cinquanta d'oro da applicarsi al Regio Fisco, et esigersi inremissibilmente, oltre che sarà inquisito de furto, et gastigato con forme a Giustizia.

37.° Item, perchè s'intende, che molti ponti di fiumi, et canali donde la Regia Dogana predetta passa, sono guasti. dimodochè per quelli non si pò passare in modo alcuno, del che essa Dogana vene a patere grandemente, non solo in l'animali, che per tali cause perdono, ma ancora perchè molti detti homini di essa Dogana s'affocano, et moreno per non esserno detti ponti in essere, come se conviene; pertanto col presente banno s'ordina, et comanda a tutti quelli Baroni, Università, et altri particolari, che hanno luoghi, donde passa detta Dogana, et homini di essa, che bisognano detti Ponti, et che siano guasti, che subito si debbiano rifare, et accomodare, et per l'advenire manutenerli sempre bene in ordine, et accomodati, perchè essa Regia Dogana se possa servire comodamente, et chi facesse il contrario incorrerà in la pena d'onze cento da applicarsi, ut supra, et altra pena reservata de sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima, o della Regia Camera della Summaria.

38.° Item, perchè l'experienza ha mostrato, et mostra, che quanno le pecore, et bestiami della Dogana vengono grasse, et forti in Puglia da Apruzzo, allora resistono et passano ancora bene l'invernata, et ad esso Signor Doganiero spetta, et così è sua intenzione de mantenere, et governare la detta Dogana, et Animali di essa, non solo mentre è in Puglia, et per cammino dell'andare, et tornare, ma ancora, mentre stanno in le Montagne d'Apruzzo, acciò tornano grasse, et bone in Puglia, et resistono l'Invernata, conoscendo che per causa di molti Padroni di Montagne di detta Provincia d'Apruzzo, la state in quelle affidano molte quantità di pecore più de quelle, che ponno capere co-

modamente, donde nasce, che li poveri per non poterle portare in altri lochi, ne pateno molto; però con lo presente banno, s'ordina, et comanda a tutti, et singoli Padroni de dette Montagne, et Erbaggi d'Apruzzo, che in esse Montagne, et Erbaggi, la state non possano tenere affidato più numero di pecore de quello, che comodamente potrà starci, et capere, et per nesciuno se faccia il contrario sotto pena de docati mille da applicarsi al Regio Fisco.

39.° Item, s'ordina, et comanda a tutti detti Padroni de Montagne, et altri Erbaggi delle Provincie d'Apruzzo, che nesciuno di essi debbia recevere, nè permettere, che entrino ad pascolare in dette loro Montagne, ed Erbaggi in tempo di esatte pecore, nè altro bestiame di fora Regno, fino a tanto che saranno allocate, et accomodate le pecore delli Regnicoli, che è più giusto che siano accomodati quelli del Regno, che li forastieri, eccetto si dette pecore di fora Regno fossero state in Dogana, vole detto Signor Doganiero, che in tal caso se possano ricevere, et ricogliere ad pascolare, atteso se ha utile per la Regia Corte, come dalli Regnicoli, et per nesciuno se faccia il contrario sotto pene de docati mille.

40.° Item, s'ordina et comanda, che durante il tempo, che le pecore, et altri bestiami di Digana staranno in Puglia sotto la Regia Fida, non sia persona nulla di terre fore della Dogana, Padroni de pecore, et altri animali estra Dogana, che quelli porti, et conduca ad pascolar in Puglia, in mezzane, et defese esistenzino dentro lo Territorio della Dogana, atteso da questo ne seguita danno alle pecore della Regia Dogana, ed anco alla Regia Corte, et chi farà lo contrario incorrerà alla pena d'onze cinquanta, oltrecchè sarà tenuto al pagamento della Regia Fida ordinaria, che pagano li fidati di essa, et chi li darà l'Erbaggio, perderà il prezzo, et la proprietà di esso Erbaggio, quale sia immediate confiscato alla Regia Corte.

41.° Item, s'ordina, e comanda, che non sia alcuna persona di estra Dogana de qualunque stato grado, et condizione se sia, che presuma, nè ardisca per uso di soi animali extra Dogana vendere, et comprare Erbaggi extraordinarj in la Provincia di Capitanata, Puglia, Contado di Molise, Basilicata, et Terra di Bari, et Otranto, finchè le pecore, et altri animali della Regia Dogana non saranno provvisti d'erba assufficienzia, in detti lochi sotto pena d'onze cento, et che s'intenda, non poter farsi sino alli venti di Novembre di chiascheduno anno.

42.° Item, al tempo se fà la Feria del mese d'Aprile, dove se vendono li castrati, et altri bestiami della Regia Dogana, intendendomo, che molti Padroni di bestiami, che non sono di Do-

gana, portano gran quantità di detti bestiami in detta Feria, et per la concorrenza loro ne seguita lo danno delli homini della Dogana, che perciò danno li Castrati et altri bestiami a vil prezzo, del che ne viene a sentire danno ancora la Regia Corte; però collo presente banno s'ordina, et comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, et condizione se sia, che presuma, al tempo, che se farà detta Feria in Foggia, portare in essa bestiami, nè lana di bestiame, che non sia di Dogna, nè quelli accostare, et condurre verso Foggia per le subscritte distanzie, cioè dalla Cirignola, Ordona, Candelaro, Lucera, et Troja, nè avvicinarle più a Foggia, finchè saranno venduti li castrati, et altri animali, et lane de detta Regia Dogana, et allora con licenzia di esso Signor Doganiero in scriptis, perchè da poi sarà declarato ad essi il tempo, quanno potranno metterli in fiera, altrimenti, chi controvenerà in alcuna delle cose predette incorra in la pena de perdere li castrati, et altri animali, et lane, che si troveranno avere condotte in detta Fiera, quali incontinenti si debbiano confiscare, et applicare alla Regia Corte, et altra pena reservata ad arbitrio di esso Signor Doganiero, et de detta robba, che se confiscarà, se darà la terza parte a chi revelerà la fraude, il quale sarà tenuto segreto.

43.° Item, s'ordina, et comanda, a tutti l'officiali della Regia Dogana predetta, tanto presenti, come futuri, che non sia alcuno di essi, che debbia tenere in detta Regia Dogana erbaggi, et luoghi, et sotto fida di essa, pecore, nè altra sorta d'animali, per se, nè per persona supposita, dirette, o indirette, nè in altro qualsivoglia modo, nè per via di società, o comunione, nè per altra via sotto pena di perdere l'animali, che tenessero, ut supra, et de privazione de loro ufficj, come sta provisto, et ordinato per le Regie Istruzioni, et decreti, della qual pena, la quarta parte si debbia dare a chi revelerà la fraude.

44.° Item, s'ordina, et comanda a tutti, e singuli Officiali de detta Regia Dogana presenti, et futuri, che per sè, nè per altri possano far facende, nè far mercanzie, nè campi di grani in territorio di Dogana sotto pena de privazione de' loro officj, et altra reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima, o della Regia Camera.

45.° Item, s'ordina, e comanda à detti Officiali, che advertano de avere le mani munde, et non recevere dalli Fidati, e Subditi di Dogana nulla sorte di robba, nè denari, per dono, impronto, o contratto, per lo quale se l'avesse fede del prezzo per sè, nè per altra persona interposta, nè in pubblico nè in segreto in

tempo nessuno, sotto pena di privazione dell' Officio, et altra reservata ad arbitrio di esso Signor Doganiero.

46.° Item, s'ordina, et comanda a tutti Officiali, de essa Dogana presenti, et futuri, che quando anderanno a fare alcuna cosa per comodità, et servizio delli Fidati della Regia Dogana, non debbiano eccepere cosa alcuna per suo salario, et fatica da detti locati, atteso l'officio loro è di stare sempre a cavallo, et in ogni istanza di essi locati, et della Regia Corte, et del servizio, et fatica, che fanno in servizio della Corte, et delli locati, ogn'uno di essi ne è pagato di conveniente provisione della Regia Corte, siccome per li privilegj di essi locati, stà provisto, et ordinato, et chi facesse il contrario, sarà privato di suo Officio, et incorrerà in la pena reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima et Reverendissima, et della Regia Camera della Summaria.

47.° Item, s'ordina, e comanda a tutti Officiali de detta Regia Dogana presenti, et futuri, ogn'anno da mò avanti debbiano, et ciascuno di essi debbia trovarsi in la terra di Foggia per li trenta del mese d'Agosto avanti detto Signor Doganiero, o suo Luogotenente, eccetto quelli, che per la sua Signoria Illustrissima sarà ordinato per il medesimo tempo trovarsi in Lanciano, li quali debbiano andare ut supra, et eseguire quello, che per detto Signor Doganiero, o suo Luogotenente sarà ordinato in detta terra di Foggia, o in la Città di Lanciano, et per nesciuno se faccia il contrario sotto pena de privazione dell'officio.

48.° Item, s'ordina, e comanda a tutti detti Officiali, et a ciascuno di loro, che debbiano, et ogn'uno di essi debbia star molto avvertito, et guardare, che tutte le cose predette si osservino da tutti, a chi tocca inviolabilmente, et senza diminuzione alcuna, et accadendo alcuna controvenzione sempre le debbiano inquirere, et pigliare informazione, et trovarne la verità, et farci altre provisioni convenienti, et subito darne avviso a detto Signor Doganiero, a ciò possa provedere, come sarà di Giustizia, et per nesciuno se faccia il contrario, sotto pena de privazione dell'officio, et de docati milli, et altra reservata ad arbitrio de sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima, et della Regia Camera della Summaria.

49.° Item, s'ordine e comanda a tutti, et singuli Padroni di pecore, et bestiami non sudditi alla Regia Dogana, che quelli mandano l'estate ad pascere in le Montagne d'Abruzzo, Contado di Molise, Basilicata, et altri lochi, et poi le calano in Puglia, a tempo d'Invernata a loro particolari Erbaggi et calando avanti alle pecore, et Animali della Dogana vanno sempre dannificando l'Er-

baggi della Puglia, dove si hanno da locare le pecore, et animali della Dogana, et si godono li Tratturi, et altre comodità, che si tengono per detta Dogana, che da mò avanti non dobbiano, nè alcuno di essi debbia calare dette pecore, nè qualsivoglia sorte di Animali non sudditi alla Regia Fida, nè facile entrare in Puglia, prima che sia data la locazione alle pecore, et bestiame di essa Dogana, et con licenzia de detto Signor Doganiero, et chi farà il contrario, incorrerà alla pena de perdere detto Bestiame, et alli Pastori, che li condurranno dieci anni di Galera, et altra reservata arbitrio di sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima, o della Regia Camera della Summaria, oltre de refare ogni danno, che facessero, et così similmente si ordina sotto le medesime pene, che in tempo, che riguardano si passi, allo salire della Dogana, non si possono cacciare bestiami di Dogana, ne extra Dogana da persona nulla se non per li passi ordinarj.

50.° Item, perchè alli Cittadini di Barletta è stato concesso per Grazia de posser tenere nel territorio di detta Università, sino al numero di dodici milia pecore ad pascolare con pagare la Regia Fida alla Regia Corte a ragione di docati tre per centenaro, et perchè pò essere, che in fraude della Regia Corte facessero detti Cittadini di essa Terra, non essendoci veramente; al che volendo procedere, collo presente banno s' ordina, et comanda a tutti, e singuli Cittadini di detta Terra di Barletta, che in detti Territorj non abbiano da tenere altre pecore, che le loro proprie, fino al detto numero de dette pecore dudici millia, et non avendone tante pecore, che ascendono a detto numero, non abbiano accogliere pecore forastiere, o nominare un Forastiero per Cittadino, non essendoci altramente, et chi incorrerà in tal fraude, incorrerà in la pena de pagare tutta l' intera fida a ragione de scudi dudeci per centenaro di pecore, et se li confiscarà tutto il bestiame, et pagarà onze cento d'oro al Regio Fisco, et chi denunzierà la fraude guadagnerà il terzo, et sarà tenuto segreto.

51.° Item, s'ordina, et comanda a tutti, et singuli Officiali, Sindaci, Eletti, Università, et Homini di qualsivoglia Città, Terra, Castello, et luogo, che tutte le franchizie, immunità, privilegi, et prerogative che hanno goduto, et godono, et ponno godere li Fidati, et homini di detta Regia Dogana l'osservino ancora, et mantengono a quelle persone, che tengono territori saldi, affittati dalla Regia Corte per la rate di dette terre salve, conforme alla capitolazione fatta fra la Regia Corte, et essi affittatori, a tempo detti affitti, et per nesciuno se faccia il contrario, sotto pena d'onze cento, da applicarsi al Regio Fisco, et esigersi irremissibilmente.

52.° Item, s'ordina et comanda a tutti, e singuli Fidati, et sudditi de detta Regia Dogana, Massari di Campo, loro Curatali, et Ministri, et altra qualsivoglia Persona, che vederà, o saperà alcuna controvenzione, et fraude alle cose predette, et ciascheduna di esse, o in qualsivoglia modo ne haverà notizia, che debbia incontanente revelarle ad essi signori Doganiero, altrimente quello, che le sapesse, et non le rivelasse, incorrerà nella medesima pena, che incorre quello, che contravenerà, et perchè delle cose predette s' abbia notizia, et per nesciuno si possa allegare causa d'ignoranza volemo che li sopra detti banni se pubblicano in la Terra di Foggia, et altri lochi subjetti, ordinandomo a tutti e singoli servienti di Corte insolidum, che chi sarà requesto, debbia pubblicarle, et alli Notari, Mastrodatti, che le debbiano leggere, et letti, et pubblicati descriverci, et annotarci in dorso di questo la debita relazione gratis per servigio della Regia Corte, nè se faccia per nessuno il contrario sotto pena d' onze cinquanta. Datum Fogiae die septimo mensis Februari 1574 — Fabrizio de Sangro — Cessa Credenziero — Corcione Credenziero, Adinolfi Attuarius — Maurus Segretarius — Banni Generali della Regia Dogana delle pecore di Puglia.

19 *Giugno* 1574.

———

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Castellae, Aragonum, Utriusque Siciliae Jerusalem etc.

Banno, e Comandamento, da parte dell' Illustrissimo, et Reverendissimo Cardinale Granvela, Locotenente, e Capitan Generale di S. M. nel presente Regno etc.

1.° In primis s' ordina, e comanda da parte de sua Serenissima Maestà, che non sia persona alcuna da qualsivoglia stato, et condizione se sia, che presuma, nè debbia cavare, nè estraere, nè menar fora Regno, nè far condurre pecore, nè altro bestiame, nè se li debbia donar passo, sotto pena di perdere il detto bestiame, et de mille docati.

2.° Item, la prefata Maestà in sua buona fè, et parola fida, et assicura tutte pecore, et altro bestiame, tanto grosso, come minuto che venerà da qualunque parte, dentro, o fora de detto Regno, a pasculare in l'invernata, et primavera in Puglia, Terra di

Bari, Capitanata, et Apruzzo, Padroni, Gargarî, Conduttori, et Pastori di esse pecore in lo Regno predetto, tanto in lo venire, quanto in lo stare, et ritornare; guardarsi pertante qualsivoglia persona di qualsivoglia stato e condizione di fare alle pecore, et qualsivoglia di essi animali predetti, qualsivoglia, offesa, o danno, sotto pena, che incorreranno quelli che veniranno contro la securità, et fede pubblica data per essa Maestà, come ha dato, e da alli predetti, et alli animali predetti; niente di meno la Maestà promette con effetto satisfare alli predetti, ut supra fidati, ogni danno, che li fosse fatto, et se li facesse al detto bestiame, padroni, pecorari, o altri custodi di essi in lo presente Regno da ogni persona, tanto amici, fideli di S. M., quanto inimici a bona usanza, secondo per lo passato è stato costumato et usato.

3.° Item, vole, e comanda la prefata Maestà, che qualunque persona de detto Regno avesse pecore, altro Bestiame grosso, o minuto soggetto a Dogana fora del detto Regno, ad pascolare sia tenuto, e debbia rimettere dentro detto Regno in lo tempo che detta Regia Dogana, vuole calare in Puglia, alla pena de ducento onze d'oro per ciascun padrone de bestiame, che in questo fosse negligente, o controfacesse.

4.° Item, notifica la prefata Maestà, che qualunque persona del detto Regno, o forestiere di qualsivoglia stato, e condizione se sia, voglia affidare pecore, o altro bestiame minuto, o grosso levato, et poste da loro case et territorio, et confine del Regno, franco, et sicuro in Puglia, Terra di Bari, e Capitanata, il Regnicolo pagarà scuti dudeci Veneziani per centinaro di bestiame minuto, et il forestiero pagarà scuti nove Veneziani per centinaro di pecore, et bestiami minuti, e scuti trentasette, e mezzo Veneziani, per centenaro de bestiame grosso l'homini d Apruzzo, et quelli di Puglia; et Terra di Lavoro docati ventidue, e mezzo per centenaro d'animali grossi, giusta le lettere della Regia Camera della Summaria, quali sono del tenor seguente v3. Magnifice Miles, Magnificique Viri: Avemo ricevute lettere dell'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Duca d'Alba Vicerè di questo Regno clause et siggillato del tenor seguente v3. A tergo: Illustribus et Magnificis Viris, Magno hujus Regni Cameraria et intus vero, Philippus Dei Gratia Rex Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Jerusalem, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae. etc. Illustres, et Magnifici Viri Collateralis, et Consiliarii Regii, Fideles, Dilectissimi, — Perchè come sapete l'erbaggi che teneno in Puglia li Baroni, et altre persone, da alcuni anni in quà sono incariti, et aumentati, assai di prezzo, et si vendono ad assai maggior prezzo, che antiquamente si vendevano, et per la Regia Corte non se sono aumen-

18

ta ti li prezzi dell'erbaggi, ma sempre esatti, come antiquamente esiggevano, et considerando anche, che l'industria delli bestiami, praesertim delle vendite delli Castrati, e delle lane, è assai aumentata in beneficio, et utile delli Padroni de detti bestiami; per queste, et altre degne, e giuste cause, et respetti moventi la mente nostra, con deliberazione del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, avemo provisto, che da tutti li Locati, et padroni de pecore, et bestiame de detta Dogana minuti, et grossi, tanto regnicoli, come extraregno, et de quelli che staranno extra Locationem, si esigga per l'advenire la fida delle infrascritte ragioni, cioè quelli che solevano pagare otto scuti per centenaro, n' abbiano da pagare dudici. Quelli che solevano pagare sei scuti per centenaro, paghino nove. Quelli che pagavano quattro scuti, paghino sei, et sic de singulis respettivamente da tutti detti bestiami minuti, e grossi, acciocchè la Regia Corte possa far la dispesa necessaria alla compra dell'erbaggi per farli star comodi, et provedere all'altri bisogni de detta Dogana, come conviene. Verum in lo presente anno, decimae quartae Inditionis per trovarsi condotti i Locati colla fida ordinaria, non li farete esigger più ad quel che sono soliti pagare; et così la provederete, et incontinenti fandolo da mò intimare, et pubblicare alli Deputati, et Locati de detta Dogana, che tale è nostra determinata volontà, et intenzione. Datum in Palatio prope Castrum novum Neapolis die 21 Martii 1556. — Et Duque d'Alva — Vidit Polo Regens — Vidit Villanus Regens — Avitaja pro Martirano Secretario — In Curiae secundo. Et volendo questa Regia Camera eseguire quando detto Illustrissimo Vicerè ne ordina, et comanda, vi dicemo et comandamo, che inspetto per voi il tenore, et forma delle preinserte lettere de Sua Eccellenza, debbiate eseguire, et observare adunquem quanto per quelle ha ordinato juxta loro continentia, et tenore, mandando a questa Regia Camera la copia autentica delli banni, et provisioni, et banni, che farete fare, et pubblicare in questa Dogana per osservanza de dette lettere, et non fate il contrario per quanto avete cara la grazia, et servizio della prefata Maestà, Datum die 26 Martii 1556. — Franciscus Reverterius M. C. L. . . . Joannes Paulus — Crispus Magister Actorum, — Consensu Coscolin, pronotatore in registro quarto fol. 49. Franchi di pasco, et erba, secondo è stato constumato per lo passato, et usato, qual capitolo, e lettere volemo si osservino adunquem.

5.° Item, attento che la prefata Maestà affida ut supra, et assicura dette pecore, et bestiami, li fa franchi de passi, et erbe, guardasi qualsivoglia persona, Università, et Collegii, per causa de qualsivoglia deritto per qualsivoglia passo impedire il transitto

de detti animali Padroni, et Gargari Conduttori, et Pastori di quelli, sive quelli pignorarsi, o altra cosa esiggere, tollere, o levare dalli predetti, sotto le pene incorreno quelli, che instringono la securtà Reale pubblica, ut supra data, alli quali se darà pronta esecuzione per quelli, che contraveneranno alla securtà pubblica, atteso che per l'ordini delli Serenissimi Re di Casa di Aragonia, sono franchi de qualsivoglia deritto, tanto Reali, come de Baroni.

6.° Item, perchè ciascuno, se guardi contravenire alle cose predette, vuole, e comanda la prefata Maestà, che quelli, alli quali sarà dato impedimento per causa di passi, o alcuna cosa si farà tolta, o esatta per tal causa, overo a chi delli predetti sarà fatta alcuna offesa, o danno, tanto in lo venire, et ritornare, et dimorare predetti, la detta Dogana debbia ricorrere all'Ufficiali vicino allo luoco, dove il caso succedesse, et succedendo il caso alli luoghi della detta Dogana, debbiano recorrere alli Cavallari in quelli lochi deputati, et denunziarli il caso successo, et quelli che alla detta fida sarà ut supra controvenienti, che sarà ut supra il caso snccesso, eo casu detti Officiali, et Cavallari, cioè ciascuno, al quale il caso sarà denunziato, debbia in continenti in quirere del caso successo, et provvedere all'indennità de quelli, che avranno il caso denunziato, senza alcuna dilazione, et mora in de remittere la denunziazione fatta, et inquisizione sequuta, et la provisioni per essi fatta al Doganiero della Dogana predetta, senza che per tal causa abbiano ad receper, o preceper alcuna cosa da quelli, che lo caso successo lo notificaranno; e guardasi ciascuno Cavallaro, et Officiale ut supra fare il contrario, che in tal caso la satisfazione del danno, del quale si sarà fatta querela per huomo della detta Dogana, sarà esatta da chi il contrario farà, et hactenus farà processo contra esso alle pene, che incorrerà quelli che contrafaranno alli mandati Reali.

7.° Item, vuole, e comanda la predetta Cattolica Maestà, che ogni persona de qualsivoglia Terra, o luogo d'Apruzzo, Terra di Lavoro, o Capitanata, o Contado de Molise, de qualsivoglia stato, grado, et dignità, che avesse pecore, o altro bestiame, quale avesse costumato fidarlo, debbia condurlo in Puglia affidato da detto Doganiero, secondo il tenore del nostro presente Banno, et non presuma, nè abbia ardire affidarli in altro luogo sotto nulla altra fida, alla pena de mille onze d'oro, da applicarsi alla Camera de detta Cattolica Maestà.

8.° Item, vuole, ecomanda la prefata Cattolica Maestà, che nulla persona de qualsivoglia stato, grado, et condizione, presuma, nè abbia ardire de pigliare, nè ritenere pecore, nè altro be-

stiame per danno qualsivoglia, che avesse fatto con detto bestiame, nè loro Gargari, Ministri, o Pecorari costringerli ad pagar pena alcuna per li detti danni fatti per il detto bestiame; ben vuole la predetta Cattolica Maestà, che siano tenuti ad emendar il detto danno fatto ad arbitrio de dui boni homini, communiter eletti per li danni passati, et padroni di esso bestiame danno faciente; per le mani del Magnifico Doganiero, o altro per sua parte, secondo per lo passato è stato costumato, alla pena d'onze d'oro mille da applicarsi alla Regia Corte.

9.° Item, vuole, e comanda la predetta Cattolica Maestà, che non sia nullo Barone, o qualunque altra persona de qualsivoglia stato, che possa fidare, nè far fidare bestiame nesciuno del detto Regno in li terreni, per li tempi passati, soliti pigliarsi, et tenersi per lo bestiame della Dogana, eccetto il detto Magnifico Doganiero, o altri Officiali deputati in la detta Dogana per la detta Cattolica Maestà, alla pena d'onze mille d'oro per ciascheduno, che facesse il contrario.

10.° Item, per quanto sono informati, che molti Baroni, et utili Signori, Università, et altri particolari delle infrascritte Università, Terre, e luoghi soggetti a Dogana, hanno occupati, et restretti li Tratturi, tanto Reali, quanto altri, per li quali passano le pecore, et altri animali della detta Regia Dogana, tanto al venire fanno d'Apruzzo, in Puglia, quanto al ritornare da Puglia in Apruzzo, con nuove defenze, parchi, clausure, mezzane, orti, vignali, vigne, et seminati, contra l'ordini delli Serenissimi Re de Casa d'Aragonia, et boni delli Illustrissimo Vicerè del Regno, et provisioni di Commissarj altre volte deputati in la reintegrazione della Regia Dogana, in gran pregiudizio della Regia Corte, et danno e detrimento della detta Regia Dogana, hanno proibita il riposo solito, e consueto in li Demanj loro. Pertanto per lo presente banno si ordina, e comanda alli sopradetti Baroni, utili Signori, Università, e particolari, che reducono li detti Tratturi nel modo, et forma, che stavano nel tempo del Serenissimo Re Ferrante Primo, felice memoria; et però si ordina alli Cavallari della Regia Dogana, buttino in terra, e scommettono dette defese, parchi, et vigne, clausure, et seminati, quali impediscono, e restringono detti Tratturi, reducendoli al pristino tempo del detto Serenissimo Re Ferrante Primo, et l'altre le facciano scommettere, et deroccarle, attesto maggiormente la Regia Corte paga all'utili Signori di dette Terre, et luoghi lipassi, erbaggi, et reside.

11.° Item, perchè sono molti, che contra l'ordinazioni, e banni Regj, et immunità dell'huomini della detta Regia Dogana, proibiscono li detti homini de detta Dogana pigliar acqua, e legna per

uso loro, et di loro animali in grande interesse, et prejudicio della Regia Corte, et delli detti homini della Regia Dogana, pertanto per lo presente banno s'ordina, e comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, et condizione se sia, che presuma, nè ardisca in li territorj, et destritti de detta Regia Dogana, Restori, et transiti proibire, et impedire l'homini de detta Regia Dogana nel pigliar acqua, et legna per uso, et necessità de capomandri loro, et de loro animali, soto pena de cinquanta onze, da esiggersi inremisibilmente da ciascuno, che controvenerà per ogni volta, se troverà avere contravenuto, et applicarsi al Regio Fisco.

12.° Item, perchè sono molte locazioni in lo destritto de detta Regia Dogana, che sono molti sterili de legna, paglia, et falascine per far li capomandri, et pigliari per governo dell'homini della detta Regia Dogana, e pecore di quelli, et l'altri locati, et possessori delli territorj de dette locazioni in altre locazioni fertili, et abbondanti de dette legna, paglia, e falascine, le proibiscono, et non permettono, che possano pigliare dette legna, paglia, et falascine per uso de detti Capomandri, et pigliari, quantunque l'homini della Dogana abbiano facoltà, e possono in detti territorj pascolare, et servirsi de dette legna, paglia, et falascine, per lo presente banno, s'ordina, e comanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, et condizione se sia, che presuma impedire, nè vietare detti homini della Dogana, et locati in altre locazioni, et territorj pigliarsi, e servirsi de detta paglia, legna, et falascine per detto uso de capomandri predetti, siccome se servono, et pigliano detti locati, dove n'è abbundanzia, sotto pena d'onze cinquanta, applicando et esigendo ut supra.

13.° Item, perchè sono molto necessarie le ferole alli homini de Dogana, per comodo di essi, et loro animali, ad effetto che possono fare detti capomandri, et molti homini della Provincia di Capitanata, et altri del distretto de detta Dogana, primochè venghino detti homini di Dogana in Puglia, tagliano, destrueno, et abbruciano dette ferole, oltre il loro uso; per lo presente banno s'ordina, e comanda, che non sia persona, che di quà avanti presuma, nè ardisca tagliare dette ferole, se non per uso proprio, per si alli quindici del mese di Novembre, sotto pena d'onze venticinque, da esiggersi da qualunque persona, che contravenerà, et applicarsi ut supra.

14.° Item, perchè l'homini della Dogana sono, e devono essere immuni; et franchi, secondo il tenore delli banni Regj, l'avemo data facoltà, che liberamente, senza pagar deritto alcuno, possono far pane per uso de loro masserie; pertanto per lo presente banno s'ordina, e comanda, che non sia persona alcuna che

se debbia impedire far detto pane per uso de loro masserie delle pecore, franchi, et immuni, ut supra, sotto pena d'onze cinquanta applicando ut supra.

15.° Item, perchè sono molti, che in grande prejudicio delli homini della Regia Dogana, et interesse della Regia Corte, con auso temerario, e contra ogni debito de giustizia, poi partiti l'homini della Dogana di Puglia, loro locazioni, et restori, abbruciano, et guastano li capomandri, e pagliari de detti homini, et animali di Dogana lassati, perchè detti homni al ritorno fanno a detta Dogana, li bisogna farli di novo con grande interesse, et dispendj; per lo presente banno s'ordina, etcomanda, che non sia persona alcuna de qualsivoglia grado, stato, et condizione se sia, che da quà avanti presuma, nè ardisca abbruciare, o guastare detti capomandri, et pagliari di detti homini della Dogana, in tutto, o in parte; sotto pena d'onze cento e di esser frustato ad arbitrio del Magnifico Doganiero, et l'emenda del danno della parte, et spesa bisognerà per fare detti capomandri, et pagliari.

16.° Item, acciocchè con effetto si segua il contento in lo precedente banno et capitolo, si notifica a tutte, et qualsivogliano Università, et homini di qualsivoglia Città, Terra, Castello, et loco, in lo territorio delli quali saranno situate dette mandre, et pagliari, che non trovandosi li malfattori, et quelli che avranno abbruciato, o guasto le dette capomandre, e pagliari, saranno costretti essi, et quelli che araranno, e lavoreranno appresso de dette capomandre, et luoghi più vicinialla refazione de dette capomandre a loro spese, et emenda dellnteressi patuti; et così s'ordina al Magnifico Doganiero della detta Regia Dogana, che lo faccia eseguire con effetto.

17.° Item, perchè molti homini dellaCittà, Terre, e luoghi esistenti extra il territorio, et destritto della Regia Dogana, intrano con loro animali, che non sono di Dogana, et l'affidano, et conducono alle mezzane, che stanno intra le locazioni, et restori della Regia Dogana, et in fraude, et prejdicio della Regia Corte, si pascolano l'erbaggi della Regia Dogana, in danno, et prejudicio, tanto della Regia Corte, come de padroni d'animali della Regia Dogana; però volendo sopra ciò opportunamente provedere, per lo presente banno s'ordina, e comanda, che non sia persona alcuna delle predette Città, Terre e lochi esistenti extra Dogana, che di qua avanti presuma intrare detti animali in lo distretto di detta Dogana ad pasculare et stare in dette mezzane, et in tempo che l'animali de Dogane sono in Puglia, sotto pena d'onze cinquanta per ciascheduno di essi et essere tenuto alla fida ordinaria, alla quale sono tenuti l'altri animali de Dogana.

18.° Item, accioechè tutti li predetti homini, tanto del Regno, quanto d'extra Regno possono venire in la detta Dogana liberi, et sicuri, et senza timore de danno alcuno, per il presente banno s'ordina et comanda a qualsivoglia Università, e tutti homini de qualsivoglia Città, Terra, Castello, et luoghi, da dove avranno da passare, stare a pascolare, o pernottare detti homini, et animali, quali veneranno alla detta Dogana, o alcuno di essi, che le dette Università, et homini, et ciascheduno di essi debbiano talmente guardare loro territorì, et pertinenzie, che in modo alcuno ad essi uomini, et animali, che veneranno alla detta Dogana, non incorra danno, furto, rapina, nè ingiuria alcuna, che altrimente facendosi, ogni danno, furto e rapina, che per qualsivoglia persona se farrà alli homini, animali, et robbe predette in loro territorio, et distretto pubblice vel occulte di dì o di notte, detta Università, et homini, in lo territorio delli quali sarà fatto il danno, o furto, saranno costretti alla refazione, et emenda, et restetuzione de dette robbe dannificate, o furate, et altri interessi patuti per essi, solum probato, et monstrato il furto, rapina, o danno patuto.

19.° Item, attentocchè alcuni uomini de detta Dogana tanto in preggiudizio della Regia Corte, e dell'altri homini di essa Dogana, per beneficare loro masserie, entrano in la Puglia con loro Pecore, et bestiami, avanti il tempo, e disfanno molte locazioni, al che volendomo provvedere, si comanda per lo presente banno, che non sia persona alcuna de qualsivoglia grado, stato, e condizione se sia, presuma, nè ardisca entrare, o far entrare soi animali, e pecore in Puglia per qualunque luogo, tanto per li passi ordinarî, quanto altri passi nascosti, avanti il primo di Novembre, in lo quale se sole dare, et pubblicare la locazione di essa Dogana, et finchè sarà data detta locazione, sotto pena a quelli tali entreranno a detta Puglia, et romperanno la Dogana avanti il tempo della locazione predetta, d'essere condannate in Galera dieci anni, et più ad arbitrio di Sua Eccellenza, et più siano tenuti ad pagare, et emendare li danni avranno fatti in le locazioni scommesse per essi alla Regia Corte, et per essa s'abbia da restaurare alli locati di dette locazioni scommesse.

20.° Item, perchè intendemo come li padroni de pecore et altri animali soggetti a Dogana, Gargari, e Pastori, con gran detrimento, jattura, et danno della Regia Corte, et altri Padroni de Bestiami de detta Dogana usano, e costumano comprar mezzane, defese, erbaggi, et territorii, tanto de Università, quanto de Baroni, e di altri particolari persone per pascolare loro pecore, et altri animali, le quali mezzane, defese, erbaggi, et territori la

Regia Corte è solita a suo arbitrio pigliarle, pagando il solito, et consueto prezzo, secondo per la Regia Camera sarà dichiarato, per darli per ristoro alle pecore, et altri animali de Dogana, seguendo per tali compre molti inconvenienti, et danno intollerabile a detta Dogana, pertando volendo opportunamente provvedere alla indennità della Regia Corte, et altri a chi spetta, per il presente banno s' ordina, e comanda a tutti, e singoli Padroni, Gargari, et Pastori de pecore, et altri animali; tanto grandi, quanto minuti soggetti a Dogana, di qualsivoglia grado, stato et condizione, che siano, che non sia nesciuno di essi padroni de pecore, e altri animali sopradetti, Gargari et Pastori, et che de caetero de poi la pubblicazione del presente Banno, presuma ne ardisca per se, o per altro, comprare, o far comprare mezzane, defese, et erbaggi di territorî di qualsivoglia Università, et Baroni, e persona alcuna tanto pubblica, quanto privata, sotto pena d' onze cinquanta, et che nullo Barone, o altro padrone d' erbaggi, et non subditi a Dogana possa vendere detti suoi erbaggi all' homini, et fidati de detta Dogana sotto pena di perdere detti erbaggi venduti, et altra ad arbitrio di Sua Eccellenza. Verum in caso che la Regia Corte non donasse il busto dell'erba, tanto in l' erbaggi ordinarî, quanto in l' erbaggi estraordinarî soliti, vadano al magnifico Doganiero de detta Dogana, il quale nomina Regiae Curiae abbia da comprar l' erba, et l'abbia da consegnar a detti locati, pagando però loro quello lo pagerà la Regia Corte, oltre la solita Fida, et questo s'intenda a quelli locati dimandassero erba, li quali avessero quantità di castrati, alli quali per la Regia Corte non se li donasse erba abbastante.

21.° Item, perchè semo informati, et per oculare in spectione si è visto, che molti Massari, et altri Padroni de territorî, che teneno Mezzane, che fanno precesi per dividere le Mezzane loro dalli territorî della Regia Dogana, facendo dette Procese dentro il territorio della Regia Corte, et lassano libero il terreno de detto Mezzane, le quali fanno molto larghe per fraudare, et applicarsi detto territorio della Regia Corte, et ogn' anno s' ampleano; pertanto per lo presente Banno s'ordina, e comanda a tutti detti Massari, et Padroni de territorî che possedono, non debbiano far procese, se non dentro le loro Mezzane, e non dentro il territorio della Regia Corte, sotto pena d' onze dieci da applicarsi alla Regia Corte, da esigersi ciascheduna volta faranno dette procese dentro il territorio della Regia Corte.

22.° Item, perchè a nostra notizia è pervenuto, che li sopradetti Massari, et padroni delli Territorî, sogliono vendere le Mezzane, le quali solum sono concesse, et deputate per uso, et pas-

colo de' bovi aratori loro proprî; a molti, e diversi padroni d'animali grossi, e minuti, Gargari, et Pastori tanto d'animali soggetti a Dogana, quanto de fora, ovvero li detti Padroni de detti territorî, et Massarie si soleno ponere ad pascolare altri animali intomiti, lochè è espressamente proibito; pertanto per lo presente Banno s' ordina e comanda a tutti li sopradetti padroni di territorî, et masserie, che non possono vendere, nè affittare dette loro Mezzane a nulla natura de bestiami, tanto soggetti a Dogana, quanto non soggetti, nè fidarci altri bovi aratori, se non li soi proprî, li quali serviranno per loro masserie; ma che solum dette Mezzane servano per pascolo, et substendazione de li bovi aratori loro proprî, per li quali sono concesse dette Mezzane per far loro masserie, et chi contraverrà al sopradetto, cascherà in pena de perdere tutta l'affitto avrà fatto, et che detta Mezzana in continente sia applicata all' uso della Regia Dogana, et detto affitto si applichi la quarta parte al denunziante, et il resto alla Regia Corte.

23.° Item, qualunque persona sapesse, o vedesse alcuna fraude, o controvenzione, la quale si facesse al presente Banno, la debbia notificare alla Regia Corte, ovvero al detto Doganiero, sotto l'incorrimento della pena d'onze cento, da applicarsi al Regio Fisco, et chi lo notificherà guadagna ducati cento, et sarà tenuto segreto dalla Regia Corte, et dal Doganiero predetto. Datum in Regio Palatio die 19 mensis Junî 1574 — Antonius Cardinalis de Granvele — Vidit Reverterius Regens — Vidit Salazar Regens — Vidit Salernitanus Regens — Lobera Segretarius — In bannorum primo fol. 129 — Banno per la dogana delle pecore in forma.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

———

Antonius Perenottus Sanctae Romanae Ecclesiae Tituli Sancti Petri ad Vincula Praesbiter, Cardinalis nuncupatus de Granvela, ac Regiae, et Catholicae Majestatis a Consiliis Status, et in praesenti Regno Locumtenens, et Capitanus Generalis.

Nel giorno 30 *Giugno* 1574.

Perchè tra le maggiori, et più importanti intrate, che la Maestà del Re nostro Signore tiene in questo Regno, è quella della Dogana, della mena delle pecore, che da varie parti di questo Regno calano ogn' anno nella Puglia, la quale avendomo inteso,

che l'anni addietro per mancamento di Doganiero, et per altre cause, et occasioni ha patito alcuno danno, in non poco detrimento del servizio di Sua Maestà, e del suo Real Patrimonio; al che desiderandomo noi opportunamente procedere, et in modo tale, che non solo si avesse a rimediare alli danni, che per il passato detta Regia Dogana ha patito, ma provedere anche al futuro; dimodochè quella possa regersi, et governarsi con facilità; avemo perciò ordinato al magnifico, et circumspetta Francesco Revertera Regente la Cancelleria, et del Collateral Conseglio de Sua Maestà, che con intervento degli Magnificl Anniballe Moles Presidente della Regia Camera, Marcello di Mauro Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, et anco del magnifico Fabrizio de Sangro Regio Doganiero de detta Dogana, abbiano da informarsi minutamente dalli Sindaci, et particolari interessati di essa Regia Dogana, de tutte le querele, et aggravj, che propongono, et pretendono avere ricevuti l'anni addietro, et così anco informarsi de tutto quello, che al presente paresse necessario al servizio di Sua Maestà, doversi provedere per la bona administrazione, et governo de detta Regia Dogana, con avere ad reconoscer per questo tutte le scripture, ordini, et decreti alias sopra questi emanati, tanto da questo Regio Collateral Consiglio, quanto da questa Regia Camera della Summaria, il che avendolo eseguito così diligentemente, e fattane doppo particolar Relazione nel Regio Collateral Consiglio presso noi assistente, avemo provisto, et ordinato, che in futurum s'abbiano da osservare inviolabiliter, et senza replica, o contradizione, alcuna le infrascritte provisioni, et ordini del tenor seguente, videlicet.

In primis, perchè dal tempo, che fù istituita questa Regia Dogana dal tempo di Re Alfonso Primo Re di questo Regno, fù alli locati, Gargari, et a tutti l' homini, che calano con essa Dogana per loro bestiami, robbe, et merci concessa immunità di qualsivoglia Dazio, Gabella, o imposizione imposta, o imponenda, tanto Regie, come di Baroni et Università in tutte le parti del Regno, fidandoli, et assecurando loro persone, pecore, animali, robbe, et mercanzie da tutti i Dazii, passi, Gabelle, et Angarie, come per loro privilegii; et altre provisioni, et scripture della Regia Camera appare; et intendendomo noi, che da molti Baroni, et Università del Regno in molte parti, et volte non li è stata osservata, nè se li osserva integramente l' immunità predetta; pertanto ordinamo, et comandamo al predetto Magnifico Doganiero, che con tutta la diligenza possibile, et necessaria debbia osservare da tutti li Baroni, Università, e luoghi del Regno, tutti i privilegii, immunità et grazie concesse dalli retro Re di questo Regno, in-

fino al tempo presente, alli predetti Locati di essa Dogana, con osservarli anco, et farli osservare tutti, et singuli Decreti, Ordini, et Provisioni espedite per l'immunità predetta, sublato quocunque abusu, quelli observaranno, non solo per le persone et pecore fidate, ma etiam per le lane, caso, pelli, et qualsivoglia altro frutto, che procede da dette pecore, et etiam per li castrati, et lane, che si vendono da'detti fidati, et escono da questo Regno, quali castrati, lane, et casi devono esser fatti franchi, et immuni finchè attualmente escono da questo Regno, etiam che la persona del compratore non sia delli Fidati di essa Regia Dogana, osservandosi tutto il sopradetto in Puglia, in Apruzzo et in ogni altro luogo indifferentemente.

2.° Item, perchè circa l'osservanzia de dette immunità si è alcuna volta dubbitato, se li comprendino, et si devino trattare franchi, et immuni li bascettieri, che sogliono calare con detta Dogana, li quali usano industria di visitare tutte le Poste delle Locazioni, et comprare l'animali mortacini di esse, et quelli poi sogliono vendere a quarti, et a rotolo, sopra del che intendemo che l'anni addietro, et proprie a ventidue di Decembre 1557, la Regia Camera, expedio opportuna provisione, seguendo il parere, et altri ordini olim expediti per il magnifico, et circumspecto Francesco Revertera al tempo della visita, che come Luogotenente di essa Regia Camera, fè di detta Regia Dogana, per le quali Rovisioni si ordinava, che tra il Bascettiero predetto, et il Locato non se dovesse fare differenza alcuna, mentrechè rendevano dette carni mortacine de bestie non atte a frutto, o a vita, a quarti, et che non fossero mai astretti ad pagar Gabelle, eccetto quando le vendessero a rotolo, et a peso, et ad Homini non di Dogana. Il che essendosi per alcun tempo così eseguito; intendemo de pò le dette Revisioni habbiano havuta sinistra interpretazione, perchè sotto pretesto di un Capitolo, che tengono detti Locati, nel quale si ordina, che li Gargari, et Pecorari, che vendono le loro carni, non debbiano pagare Gabelle alcuna, verun li Recattieri, Tavernari, Buccieri, et altri, che non siano homini di Dogana, habbiano da pagare li Dazj predetti, la Regia Doganale Audenzia sinistramente interpretando il detto Capitolo, ordinò, che li detti Bascettieri dovessero pagar li Dazj nella Città di Melfi, et Candela connumerandoli tra li Recattieri, et homini fuor di Dogana, sopra il qual ordine da detta Doganale Audienzia, predetto die expedito, intendemo sieno state anco dipoi expedite Lettere osservatoriali dalla Regia Camera della Summaria, ordinando differentemente il pagamento da farsi per detti Bascettieri. Et perchè li Bascettieri, et homini predetti sono molto necessarj in detta Dogana, la quale ri-

ceve molto utile da essi, atteso comprano molti animali mortacini non atti al frutto, o a vita, ut supra, li quali animali non comprandosi da detti Bascettieri, il dippiù delle volte si veneriano ad perdere dalli Padroni, che per starne occupati in altri loro negozj nella Campagna, non potriano andare alle Terre, et attendere alla vendita de dette bestie mortacine, ut supra, et governo delle Pelli. Perciò volendono a questo debitamente provedere, ordinamo, et comandamo, che in questo se debbiano adunquem osservare le dette Provisioni per la Regia Camera expedite, a 22 di Decembre 1557, cioè che per la carne, che detti Bascettieri venderanno ad homini di Dogana indistinte, siano trattati franchi, et per quelle, che venderanno ad homini fuor di Dogana a quarti, et non a a peso similmente siano trattati franchi. Verum per le carni, che venderanno a peso ad homini fuor di Dogana, per quelle ne debbiano pagare li Dazj soliti. Et questo così se debbia inviolabilmente osservare, non obstante qualsivoglia altre Provisioni in contrario, quomolibet expedite, quali revocamo, et annullamo, come subrettizie, et erronee, et sinistramente interpetrate, et emanate.

3.° Item, perchè havemo inteso, che li Regj Tratturi per li quali sole calare la Regia Dogana in Puglia, et retornare in Apruzzo, sono stati quasi tutti occupati dalli Baroni, et Università del Regno, contro la forma delli Banni, decreti, et ordini Regî in grandissimo danno, et prejudicio de detta Dogana, et della Regia Corte; per il che il Magnifico Doganiero per ordine nostro, et della Regia Camera li mesi addietro ha dato principio alla debita reintegrazione de detti Tratturi, il che volendomo noi, che così con effetto s'abbia da effettuare, et eseguire, perciò colla presente ordinamo, et comandamo, che justa la forma de lo decreto, olim interposto a cinque de Marzo 1549. In Foggia per il magnifico, et circumspecto Regente Francesco Revertera; olim Luogotenente della Regia Camera nella visità per esso fatta di detta Dogana sopra li Tratturi predetti, et di tutte le Provisioni ultimamente sopra ciò espedite per la Regia Camera, tutti li predetti Tratturi, tanto Reali, come altri, si debbiano integramente, et realmente reintegrare, et redurse alla misura di sessanta trapassi di larghezza, ogn'uno in quelli luoghi però, paesi, et camini, dove essi Tratturi al presente se trovano, ordinando al predetto magnifico Doganiero, che per questo debbia levare, et ad movere tutti, et qualsivoglia parchi, mezzane, vigne, vignali, orti, ortali, defense, seminati, et arbori, che impediscono detti Tratturi, di maniera tale che, ex omni latere detti Tratturi Regj, remanghino liberi, et integri, come di ragione se li deve alli locati predetti. Et perchè

anco semo informati, che sopra li Tratturi predetti vi sono stati costrutti alcuni edifici, volemo, et ordiniamo, che nelli luoghi, dove non se potrà dare eque comodo ex cambio al Tratturo predetto, li predetti edificî se debbiano anco diroccare; verum in quelli luochi, dove l'edificî predetti non faranno pregiudizio irreparabile et se si potrà dare alli locati predetti altrettante equivalente, et eque commodo Tratturo, a spese però delli Padroni delli detti edificî, in tal caso volemo, che pronunc infino a tanto, che per noi, o per la Regia Camera sia altrimente provvisto, che l'edificî predetti non s'abbiano altramente a diroccare, dando però plegeria li Padroni de demoliendo, quando così parerà necessario d'ordinarsi per noi, o per la Regia Camera, et volemo anco, et ordiniamo, che, affinchè in futurum non succeda altra occupazione delli Tratturi predetti, quelli tutti s'abbiano ad titolare et ponersi in essi tutti i termini, et segni, che saranno necessarî, il che volemo, che il magnifico Doganiero l'abbia ad eseguire a spese della Regia Corte del meglio modo, che ad esso parerà. Item à fine che detti Tratturi s'abbiano ad custodire, et manutenersi indatti et expurgati in futurum, volemo, et ordinamo, che quelli al presente se debbiano accomodare, indrizzare, et expurgare la forma, come quelli hanno adstare a spese dell'Università dei luochi, et Territorj, per dove al presente corrono detti Tratturi, proista praedicta vice tantum, reservando la facoltà alle Università predette de repetere dette spese dalli particolari, che avranno fatte le occupazioni predette, o in beneficio di chi saranno cese, et in futurum, quando succedessero nove occupazioni, o che altrimenti detti Tratturi vengano a discongiarsi, volemo, che quelli abbiano da accomodarsi a spese delli occupanti, et delli locati, come parerà di giustizia a detto magnifico Doganiero, il quale in questo debbia astringere tanto le predette Università, come li particolari predetti in futurum, ita, et taliter, che con effetto li predetti Tratturi abbiano da remanere, et conservarsi expurgati, et come devono stare perpetuamente in futurum, juxta la forma del detto decreto.

4.° Item, perchè intendemo, che dalle Università, et Baroni per li territorj, delli quali passa detta Dogana se li fanno grandissimi detrazii; con uscirli incontro con comitive di gente armate, cacciando detti loro bestiami, acciò non pernottino, nè riposino nelli Demanj, et territorj de dette università, et baroni, contro la forma dell' ordini Regii, banni, et provisioni della Regia Camera, et precise del sopradetto decreto de detto magnifico, et circumspecto Regente Revertera, in non poco danno, et prejudicio di essa Dogana, et del Regio servizio; per tanto ordinamo

et comandamo, che servata la forma del decreto, alias expedito sopra a ciò a cinque di marzo 1549 et delle altre provisioni et banni, sopra ciò emanati dalla Regia Camera, il Magnifico Doganiero debbia osservare, et fare osservare, realiter, et cum effectu, che in detti territorj de qualsivoglia baroni, et università del Regno, la detta Dogana possa pernottare, et reposare quante le sarà necessario, senzachè le sia data molestia, et fastidio nesciùno; justa la forma de detti decreti, banni, et provisioni di essa Regia Camera, quacunque abusu sublato; Item perchè similmente intendono, che dentro del Territorio seu Paese, che s'include dal Contado di Monte Odorisio sino a Civitate, nel quale avante la locazione sole la Dogana riposare, et pascere, et di sole ancora restare alcuna parte de bestiame per tutto l' inverno, al presente si trovano fatte occupazioni, et particolarmente nel territorio detto del Saccione, et altri territori convicini, perciò ordinamo, e comandamo alla Regia Camera della Summaria, che Citatis Partibus, omni mora posposita summarie, et de pleno, quantum de jure fieri poterit, proceda alla reintegrazione delli territorì predetti, ut supra occupati, et alla spedizione delle cause, e processi, che sopra essi si trovassero compilati, affinecchè al tempo della Locazione prossime futura si possano reintegrare quelli Territorì, che de jure se potranno, et dovranno reintegrare, come cosa tanto importante al servizio Regio, et al beneficio de detta Dogana.

5.° Item, similmente volemo, et ordinamo, che detta Regia Camera abbia ad provvedere de justitio summarie tamen et de pleno, quantum de jure fieri poterit, contro alcuni Baroni, li quali secondo si pretende per detta Dohana si hanno usurpate l'uso delle ghiande nelli territorî, che sono estraordinarî soliti de detta Dogana, immettendoci li porci per un certo tempo in detti territorî, il che cede in non poco danno, et detrimento de dette Dogana, il che volemo se declari di Giustizia, se per detti Baroni si può fare, ordinando però nell' interim, finchè dette liti s' avranno ad terminare, che detti Porci non ci possino, nè debbiano immettere in conto alcuno, finchè dette liti non si espediscano ad istanza de detti Baroni.

6.° Item, perchè conviene, che nelli predetti erbaggi estraordinarj soliti dal dì di S. Angelo de Settembre non ci debbiano entrare animali de qualsivoglia persona, ma quelli devono conservarsi intatti ad uso delli Locati predetti, conforme alli Banni, et altri ordini della Camera, che sopra ciò sono stati expediti, et alcune Università pretendono far pascere in detti erbaggi, etiam forestieri, sotto pretesto di communità. Volemo, et ordinamo, che

il magnifico Doganiero quelli osservi, et faccia osservare, etiam quando alcune parti de Forestieri pretendessero per virtù di alcune comunità cosa in contrario, debbia manutenere la detta Dogana, et Locati di essi in questa possessione, finchè altrimente, audite le parti la Camera vi proveda di Giustizia.

7.° Item, perchè per esserno stati dati a cultura l'anni addietro per la necessità, et beneficio del Regno, molte quantità di terre Salde in affitto, li quali affitti, et terre dati a cultura sono state fatto, et concesse nelli luoghi, che l'affittatori hanno voluto, et a loro a lezione, li quali per loro comodità, molti di essi hanno eletta la loro culturu nelle terre più propinque alle Poste, et nelli Tavolieri de dette Poste, del che semo informati esserne nato incomparabile prejudicio a detta Dogana; perciò volemo, et ordinamo, et comandamo, che tutte quelle terre, le quali sono state affittate vicino le Poste, et nelli Tavolieri di esse Poste, cioè per due terzi di miglio destante dalla Posta per la parte d'innanzi, et un terzo di miglio distante dalli due lati, et da dietro, quelli si sono ricaduti, o quantunque recaderanno, non si debbiano, nè si possono più reaffittare per la Regia Camera, ma quelli s'abbiano ad insaldire, et lasciare intatti in beneficio de detta Dogana, come cosa molto importante, conveniente, et necessaria al beneficio della detta Dogana, et servizio della Maestà Sua.

8.° Item, è stato sempre solito, che le Restoppie in li Territorì ordinarî di Puglia se siano dati sempre alli Locati per la mettà meno di quelle, che si dispensano li saldi siccome indistintamente fu ordinato al tempo della reintegrazione fatta per il magnifico, et circumspecto Regente Revertera, et d'allora in quà sempre si è osservato; et perchè intendemo, che questo non si è osservato a respetto delle Restoppie delle terre salde predette, che ultimamente sono state date a cultura. le quali non se sono date per la metà, ma ad un quarto meno, et perchè essendono al presente già coltivate da molti anni, non è giusto, che nce sia differenzia alcuna, per questo volemo, et ordinamo, che tanto le Ristoppie antiche, quanto le Ristoppie, che remaneranno, et recaderanno dall' affitto delle terre salde, ultimamente date a cultura, tutte se debbiano dispensare uniformiter a ragione de venti carra a migliara, et per la mettà meno di quello, che se despensa il saldo delle Locazioni, dove detto Restoppie se trovano essere dispensate. Et perchè per l'affitti predetti, che si fanno delle predette Terre salde, et restoppie, che recadono di esse, se può fare pregiudicio a detti Locati, se al tempo della Locazione non si fanno le debite deduzioni, volemo, che in questo, tanto la Regia Camera, quanto il magnifico Doganiero abbiano l'advertenza solita,

et necessaria infare le deduzioni integramente a detti Locati di tutte quelle terre, che si troveranno al tempo predetto starne realmente sotto la cultura, continuando il libro delli detti affitti, come da alcuni anni in quà detta Regia Camera ha cominciato, et osservato, et così anco volemo, che dopo fatta la Locazione predetta, et la deduzione necessaria, est supra, non s' abbiano ad fare altri affitti d'altre terre in fino alla nuova Locazione dell'anno seguente, et in caso, che si faccia detto affitto, il Massaro, che l'avrà affittate non possa, nè debbia quelle rompere, et coltivare in fino all'anno seguente, affine che detti locati non abbiano da pagare la fida del Territorio, che non godono, conforme a giustizia.

9.° Item, perchè li decreti, et ordini Regî desponeno, et comandeno, che l'Università, et Baroni, Massari, et qualsivoglia persona, che possedono alcuna parte de' Territorî nella Puglia di quello, che per li decreti della reintegrazione fatta per il magnifico, et circumspecto Regente Revertera, furono relassati ad essi padroni per uso di Campo, quelli tutti se devono coltivare continuamente, secundum usum Mascariorum, et non relasciarsi, nè tenersi per loro uso de Pascolo, nè altro uso che della coltura predetta, il che intendemo, che non è stato così osservato d'alcuni di essi, li quali non solo non anno coltivato integramente tutti li loro Territorî, come erano obbligati; ma intendemo, che quelli hanno venduti per erba, come li ha piaciuto, etiam all'istessi locati in Dohana, il che non solo è contro l'ordini, et statuti di essa Regia Dogana; ma risulta anco in gravissimo danno, et prejudicio della Regia Corte con darsi anco occasione di farsi molte fraudi, etiam dalli locati predetti. Perciò volemo, ordinamo, et comandamo a tutti, e singuli Baroni, et Università et qualsivoglia altre persone, che siano padroni delli Territorî, che furono olim dalla Reintegrazione predetta relassati per la cultura, et uso di campo predetto, che quelli debbiano precise realiter, et cum effectu coltivare, et seminare per la rata, et parte, che singulis annis li toccherà, secundum usum Maxariorum Apulea, sotto pena de ducati mille singulis annis, et vicibus exigenda irremisibiliter, volemo anco, et ordenamo deppiù, che tutta quella quantità, et parte de territorio predetto, che non si troverà seminata, nè coltivata per li predetti padroni ipso jure s'intenda, concessa, et dispensata alli locati predetti per l'uso, e pascolo dell'erbaggio di quell'anno alle Locazioni ordinarie, nelli quali detti Territorî se trovano, ita, et taliter che detti locati non habbiano ad pagare cosa alcuna diretta, nè indiretta alli padroni, predetti, ordinandomo anco dippiù alli predetti locati, che sotto la mede-

sima pena de docati mille, quelli non possono nè debbiano concordarsi nullo modo con li padroni predetti, anzi sieno tenuti immettere le loro pecore, statim nelli Territorî predetti non coltivati, et eodem tempore darne notizia al magnifico Doganiero, affinchè possa liberamente far depascere detti Territorî, et astringere detti padroni non solo, che non esiggano prezzo alcuno de detti Territorî per l'erba, ma ad farli anco pagar la pena nel presente ordine contenta, et imposta; ordinandomo al predetto magnifico Dohaniero, che esegua, et faccia eseguire tutte le cose predette.

10.° Item, perchè per parte de detti Locati ne è stato fatto intendere, che loro si sentono gravati dalla Regia Corte per quello, che tocca all' animali grossi, per li quali desideranno, o che non se numerassero, o che loro fusse lecito de provvedersi d'erba nel luogo, et della forma, che a loro fusse comodo, al che volendomo noi debitamente provvedere, ordinamo, et comandamo, che in quanto a questo non s'abbia ad fare innovazione alcuna, et che tanto la professazione delle Pecore, et lista, che se li dona ante locationem; come l'istessa locazione s'abbia da fare juxta solitum, senza avere da innovare in questa cosa alcuna, et così anco circa la numerazione delli animali predetti grossi, volemo, quelli s'abbiano ad numerare singulis annis, et esiggersi la fida solita da loro juxta solitum, et senza innovazione alcuna. Verum volemo, et ordinamo, che fatta detta Locazione, il magnifico Doganiero habbia da dare, et dispensare alli predetti animali grossi tantum, tutta quell'erba, che li sarà dimandata, et li costerà averne di bisogno, quale erba non possa, nè debbia denegarla eo ipso, che li costerà della necessità, che detti animali grossi, et loro Padroni fidati nè avranno di bisogno per il numero di detti animali, quale erba la debbia pigliare nell'estraordinarî insoliti, come il guadagno, et utile, che la Regia Corte è solita de percepire da detti estraordinarî insoliti, et questo anco se faccia dopo data la locazione, et dispensati integramente tutti l'ordinarî, et extraordinarî della Regia Corte, et non altrimente.

11.° Item, perchè intendemo, che la locazione ordinaria della Guardiola, per non essere così bona, come l'altre, non se sole empire di pecore ogn'anno da quelli, che ordinariamente nce sono locati, et per questo se sole empire delle pecore delle altre Locazioni; et non pare giusto, che le pecore, che sono cacciate in detta Locazione, abbiano a pagare più de quello, che pagano l'altre pecore della detta Locazione della Guardiola; per questo volemo, ordinamo, et comandamo, che da oggi innanzi, tutte le pecore, che se retroveranno ogn'anno collocate in la detta Loca-

zione della Guardiola, o siano delle ordinarie de detta Locazione o vero cacciate et rimesse da altre Locazioni, tutte uniformiter, debbiano pagare nove ducati per cente, che detta Locazione paga, et non più per essere così conforme a giustizia, et non altrimenti.

12.° Item, ci è venuta a notizia che da alcuni anni in qua si è usurpato da molti particolari Padroni di pecore gentili, che sono in Puglia, Capitanata, et loro distretto, Contado di Molise, et Pedimonte, de non immettere quelle nella Dogana, et se l'hanno defendute, et defendono senza pagare la fida Regia con varie occasioni, il che vedendo in gran danno della Regia Corte, et è contra tutte le ordinazioni, decreti, et istruzioni di essa Regia Dogana, per le quali è stato sempre ordinato et stabilito, che tutte, et qualsivoglia pecore gentili, che se trovano nelle sopradette Provincie, et luoghi, quelle onninamente debbiano andare ogn'anno in Dogana, siccome al presente ordinamo, et comandamo, che nol debbiano andare, et al Magnifico Doganiero, che ne l'abbia da astringere sublato quocunque abusu et non obstante qualsivoglia altre provisioni, che in contrario fussero state espedite, ita, et taliter, che in tutte le sopradette Provincie, et luoghi, et in tutto il distretto di essa Regia Dogana, come sono li territorî di Barletta, Trani, Andria, Canosa, Ruvo, Bitvato, Turitto, Grumo, Quarato, Terlizzo, Minervino, Melfi, Laviello, Gensano, Venosa, Avanzo, Paluzzo, Montemilone, Spinazzola, et Montepeluso, non ne abbia ad stare pecore nesciuna gentile, che non venghi sotto la fida di essa Regia Dogana, ita, et taliter, che intistinte in tutte le Provincie di Apruzzo Citra, et Ultra, Contado di Malise, Capitanata, et altri predominati luoghi del distretto de detta Dogana, non possa, nè abbia ad restare pecora nesciuna gentile, che non vada singulis annis sotto la Regia fida, et supra eccetto per quelli Padroncelli, che teneranno da venti pecore in bascio, come è stato sempre osservato.

13.° Item, perchè nella Provincia di Puglia, et per li Luoghi, dove cala la predetta Dogana sono molte Università, le quali tengono li loro Demanj, li quali sono molto necessarie per le pecore di Dogana, mentre calano al primo tempo, nelli quali Demanj le predette Università soleno far pascere le loro pecore: volemo et ordinamo, che non solo le dette Università siano astrette ad mandare le loro pecore in Dogana sotto la fida Regia, essendono pecore gentili come di sopra stà ordinato; ma de più ordinamo, et comandamo, che dette Università tutte siano obbligate a richiesta del magnifico Doganiero fidare nelli predetti loro Demanj quelle pecore di Dogana, che ne havranno di bisogno, juxto tamen pretio mediante, et che il magnifico Dohaniero l'astringa,

et debbia astringere all'affitto predetto, per quella rata di territorio, et tempo, che sarà necessario, et li parerà convenientc juxto pretio mediante, come di sopra è detto.

14.° Item, volemo, et ordinamo al predetto magnifico Dohaniero, che in quanto al dispensare de detti Demanj, et altre erbe necessarie per la predetta Dogana al primo tempo, debbia avere matura considerazione, che il fidato, et Gargaro, che dimanda l'Erbaggio predetto de primo tempo, abbia già primo fatta la Professazione di tutte le sue pecore, integra, et indiminutamente, ita, et taliter, che esso Dohaniero s'abbia la soddisfazione, che deve. Item che abbia sodisfazione, et certezza, che al tempo si domanda detto erbaggio de primo tempo, le pecore, per chi si dimanda, siano già con effetto, et attualmente calate in detto luogo, et la dispensa, che se farà di detti erbaggi sia tassativa per quel prezzo, et per quelli giorni tantum, che per esso Dohaniero li saranno tassati, ita, et taliter, che detta dispensa d'erbaggio de primo tempo nè s'abbia ad fare indistincte, nè se lasci anco de concedere simpliciter, non con tutte le predette considerazioni, et altre, che al predetto magnifico Dohaniero pareranno necessarie, et li parerà meglio convenire per il servizio Regio; Et in quanto all'Erbaggi, che si sogliono dimandare per li Locati dopo fatta, et perfetta la Locazione, volemo ancora, che in questo debbia il predetto magnifico Dohaniero osservare con ogni advertenzia, che non se li abbia ad concedere simpliciter, si non essendo piena la Puglia, tanto l'ordinarj, come anco l'estraordinarj soliti, et quando resti anco sodisfatto detto Dohaniero, che la locazione sia stata fatta citra fraudem, et che l'Erbaggio, che si dimanda di novo sia per alcuna causa sopravvenuta post Locationem; et in tal caso conoscendosi la necessità, che tiene lo Locato de detto Erbaggio, extraordinario insolito, volemo, che detto magnifico Dohaniero ne l'abbia a consegnare, nella forma però, come è solito detta Dogana de pigliarsi, et consignarsi l'altri extraordinarj insoliti; advertendo però sempre, che in nesciun modo se permetta, che detti Locati possano comprare altre Erbe da nesciuna persona, eccetto che da la mano di esso magnifico Doganiero, et nel modo predetto ut supra, et quando si trovi fatto il contrario, si esiggano inremisibilmente le pene, tanto dalli compratori, come dalli venditori, che per li banni, et ordini di questa Regia Dohana sono stati stabiliti.

15.° Item, perchè intendemo, che lo numero delle pecore, et altri bestiami, che non vene sotto la Regia Fida, è cresciuto in gran quantità tanto per le pecore gentili, che con molto abuso non sono state astrette ad venire in Dogana, quando anco per le

pecore mosce, le quali, il mese di Settembre, et avanti che cala la Dogana se pasceno tutti l'Erbaggi di quelli luoghi, dove vanno a pascere le pecore di Dogana, anzi fanno eccessivo danno alle istesse locazioni, et lochi convicini; perciò volemo; et ordinamo, che non solo si astringanò le predette pecore gentili ad andare sotto la Regia Fida, come si è detto di sopra, ma ancora detto magnifico Dohaniero in nesciun modo permetta, che in Puglia possano calare, nè intrare dentro li passi di detta Dohana altre pecore, nè nesciun'altra sorte de bestiame, che non siano di Dogana, et che in modo alcuno se possano accostare nelli detti passi, ma quelli siano proibiti di modo che li detti Erbaggi, per dove hanno da passare le predette pecore di Dohana, habbiano da restare intatti infino a tanto, che sia finita, e perfetta la locazione di essa Dogana.

16.° Item, perchè intendemo, che sono molti, che tengono pecore, et bestiami in Dogana, però ne tengono ancora molta quantità extra Dogana, et sotto il colore, et ombra di quelle, che tengono in Dogana, vogliono godere, et godono dette loro pecore, non solo l'immunità, et franchizie, ma etiam tutti li Tratturi, riposi, et Demanj, che servono per detta Dogana; et così anco nella Feria di Foggia godono l'immunità per tutti li frutti, come sono lane, o quelli, castrati, et altre mercè, tanto per loro animali, che sono fidati, come delli non fidati; volemo, et ordinamo al magnifico Doganiero, che con ogni diligenzia s'informi delle fraude, che in ciò se commettono per li predetti, alli quali non permetta, l'immunità predetta, se non per la rata di quelle pecore tantum, che sono in Dogana, multandoli, et esingendoli le pene, che li parerà convenire, et astringendoli anco ad immettere l'altre loro pecore in Dogana, essendono dalla Provincie, et altri luoghi predetti, et quantum de jure adstringi poterint, et nella Feria di Foggia non permetta, che possano intrare nesciuna sorte d'animali, nè frutti d'animali, che non siano di Dogana, infino a tanto però, che detti animali di Dogana non siano venduti, osservando in questo le Provisioni, et istruzioni, alias super hoc expedita le quali si eseguiscano adunquem in questo, quocunque abusu sublato. Ordinamo anco, et comandamo, che quando li castrati, lane, caso, et altre merci di essi Locati si vendono in detta Feria di Foggia, quelle abbiano da esser franche', et immune, finchè escono da Regno, etiam che li compratori siano homini extra Dogana, et di fuori Regno.

17.° Item, volemo, et ordinamo, che a rispetto di pesi, et misure false, ò ingiuste non possono essere molestati li detti Locati da altro Officiale, nè Giudice, che dal predetto magnifico Do-

baniero, et in caso che alcune Università pretendono tenere decreti, o privilegii, che in loro territorj, et Fiere possono conoscere? detti pesi, et misure, etiam, contro li Locati predetti, in tal caso, volemo, che dette Università abbiano ad comparire in la Regia Camera, et li proponere le loro ragioni, dove se l'abbia da administrare complimento di Giustizia, però nell' interim, volemo, ut supra, che alli detti Locati per le dette cause non se l'innovi cosa alcuna, et non siano molestati, nè giudicati da altri, che dal predetto Doganiero, il che così s'abbia osservare, sublato quocunque abusu, et revocandi tutti, et qualsivoglia ordini, et Provisioni, che sopra ciò fossero in contrario emanate.

18.° Item, perchè li negozj, che vertono nella Doganale Audienzia tra detti Locati, et altri, che hanno lite, o differenzie con loro siano di natura tale, che per quanto è possibile, si devono esperire summariamente, et de plano, et sibbene dalli Decreti, che s' interponeno da essa Doganale Audienzia si può, et deve appellare, et in essi inibirsi dalla Regia Camera; niente di meno volemo, et ordinamo, che dalli decreti predetti che se daranno in detta Regia Dogana, delli quali si appella et appellerà nella Regia Camera, proveda essa Regia Camera, se noi devono fare inibizioni, o supersessorie temporali, in modo tale, che li negozj predetti de detta Dogana, si espediscano sommariamente, et de plano, o per quanto sarà possibile, et la natura, et qualità de detti negozj, recercaranno, ita, et taliter, che detti fidati non abbiano da essere travagliati in Napoli per causa de liti, per quanto di Giustizia sarà possibile di farsi, et mentre li Sindici di essa Regia Dogana, assistaranno in Napoli, et poi il suo Procuratore, essa Regia Camera ha da procurare, per quanto il caso riuscirà di Giustizia, et si potrà fare, che siano pienamente intesi avanti di procedersi, a cose prejudiciali di essa Dogana.

19.° Item, perchè intendemo, che li fiumi, et canali, che sono nella Puglia, l' Inverno sogliono portare acqua, di modo che impediscono molto il commercio de detti fidati, volemo che sopra detti fiumi, rivi, et canali s' abbiano ad costruire li ponti necessarî, et quelli, che vi sono dirati, s'abbiano ad accomodare, conforme all' ordini, et altre provvisioni Regie, che sopra ciò sono state expedite; et affinchè questo s'abbia così da eseguire con effetto volemo, che detti Ponti s' abbiano a rifacere, et costruere a spese della Regia Corte per una terza parte, et per l' altra terza parte delli Locati, et l' altra terza parte dalli Baroni, padroni del territorio, eccetto in caso, che detti Baroni, che per la commodità del passo, che forse esiggessero in detto luogo, o per l' altre ragione di giustizia, fossero astretti alla intera contribuzione de

detta spesa, nel qual caso volemo, siano tenuti a quanto di Giustizia sono obbligati.

20.° Item, perchè a detti Locati se li ministri ogni complimento di giustizia, volemo, et ordinamo, che tanto il presente magnifico Auditore di essa Regia Dogana, quanto quelli, che in futurum succederanno, abbiano ad dare il loro Sindicato nella fine del mese di Marzo, et principio d' Aprile, se sarà venuto il suo successore, et in caso, che non venga il successore in detto tempo volemo, et ordinamo, che detto Sindacato, s'abbia da dare nel mese di Novembre, quanto sia in Foggia ritornata detta Dohana, in modo tale, che detto Sindacato s' abbia ad dare allora quando siano tutti li Locati di essa Dogana in Foggia, et non in altro tempo.

21.° Item, perchè la conservazione, buon governo, et aumento de detta Dogana non consiste solo in che il magnifico Doganiero procuri di ben locarla, reggerla, et governarla in la Puglia l'inverno, ma anco in che abbia particolar pensiero di usare, et fare usare da'suoi Luogotenenti, et Officiali ogni diligenza perchè l'estate in Apruzzo detta Dogana sia ben locata; et resta generalmente senza eccezione, nè rispetto di persona alcuna, perchè poco giova il buon regimento d'inverno, non seguendo il medesimo l' estate, massime che patendono l' estate le pecore in le montagne, al calar poi in primo tempo, come si costuma si trovaviano fiacche, et facilmente venaviano a perdersi, siccome è successo più volte, forsi non per altro, che per tal disordine, in grave pregiudizio danno, et interesse della Regia Corte, et ruina delli Locati. Volendomo in ciò rimediare, secondo conviene, et per quanto è possibile, ordinamo al predetto magnifico Doganiero, che da oggi avanti per questo effetto, et anco per l'osservanza delle istruzioni numero 51., che sopra ciò tiene dalla Regia Corte, debbia tenere particolar pensiero, et con ogni diligenza necessaria procurare, che l' estate detta Dogana sia ben locata, come conviene in dette montagne d' Apruzzo, non permettendo, che in nessuna parte de dette Montagna, et luoghi d'Apruzzo possono locarsi più pecore di quelle, che esse Montagne, et luoghi d' Apruzzo saranno estimati abili, et bastanti a mantenere; secondo la disposizione de detta Istruzione, quale volemo, che inviolabilmente si osservi, quocunque abusu sublato. Advertendo ancora de non permettere, nè far permettere, che le pecore di entra Regno fora di Dogana possano intrare in Regno, in dette Montagne d' Apruzzo l'estate, se prima non se ne trovano bene, et comodamente locate le pecore di Dogana, tanto regnicole, come di fora Regno.

22.° Item, perchè le liti, che sono nel Tribunale di essa Re-

gia Dogana, ut plurimum si hanno, et soleno terminare con le misure, giudizio, et ralazione delli Compassatori, li quali servono anche molte volte per le cose toccantino l'interesse del Regio Fisco, et intendemo, che il numero de detti Compassatori al presente, è grande, et ut plurimum inexperti; per questo ordinamo, et comandamo, che in detta Dogana non vi possa essere più numero di compassatori, che di sei, li quali noi eligeremo, per il che havemo ordinato al magnifico Doganiero, che ne dea nota, et aviso delle persone, che a questo saranno atte et convenienti.

23.° Item, finalmente Intendemo, che con essa Dogana calano da Apruzzo molti dottori, et Procuratori, li quali sotto il titolo di venire per aggiuto de detti locati, intendemo, che in parte fanno alcuno danno, et impedimento ad essa Dogana, et non sono necessarî, perciò volemo, et ordinamo al predetto magnifico Dohaniero, che esso, con intervento delli Sindici, et Deputati di essa Dogana, abbia ad deputare due dottori, et quattro Procuratori tantum, li quali possano, et abbiano da avvocare, et procurare per il beneficio della Dogana, et Locati di essa, proibendo, che in nullo modo altra persona delli predetti possa, nè debbia intromettersi a nesciuna lite, nè negozio pertinente ad essa Dogana, nè in generale, nè in particolare; alli quali due Dottori, et quattro Procuratori, che ànno da restare, li predetti Sindici, et deputati di essa Dogana, con esso magnifico Doganiero, l'abbiano ad deputare il salario, che loro parerà convenire ogn'anno, il quale se l'abbia da pagare dall'Università, e dal Collegio de detta Dohana in generale, et non da particolare alcuno.

24°. Item, perchè nel pigliare dell'erbaggi estraordinarî in soliti, intendemo, che l'addietro vi è stato alcuno abuso, in non poco danno di essi locati, et del servizio della Maestà Sua, perciò volendomo a questo rimediare, volemo, ordinamo, et comandamo, che in questo s'abbia inviolabilmente ad osservare il decreto sopra ciò dato per la Regia Camera della Summarià in Collaterale Consiglio, olim die 20 Octobris 1551, del tenor seguente: Facto verbo sua Excellentiae in Collaterali Consilio, per Regiam Cameram Summariae referente Excellenti Domino Locumtenenti super herbagiis Capiendis pro isto anno 1551, tantum quae alias non fuerunt capta, de quibus non sunt lata decreta per Regiam Cameram super certo alias determinato pretio, fuit provisum, quod magnificus Doganerius Maenepecudum, una cum magnificis Credenzeriis dictae Dohanae tractet, et se conveniat cum Domiuis dictorum herbagiorum super pretio solvendo per Regiam Curiam, et si pretium inter eos conventum erit conveniens, respectu pecudum affidandarum in dictis herbagiis, quae como-

de ibi pasculari possunt, capiet illa, si vero pretium erit nimium taliter, quod attentis pecudibus in dictis territoriis locatis, essent in danno, non aliter conveniat cum dictis partibus, sed non obstante, quod de pretio non fuerit con ventum inter dictum Dohanerium, et Dominos herbagiorum, capiut illa pro usu, et servitio dicta Dohana, et deinde dictus Dohanerius cum supradictis Officialibus, et adhibitis cum eisdem aliquibus probis Gurguris et expertis, non tamen locatis in dicto territorio appretiundo, appretient dicta herbagia, et secundum dictum appretium solvat dictis Dominis. Advertat tamen ne in dicto appretio Curiu decipiatur, qua tamen herbagia capienda erunt postquam fuerint omnia alia herbagia capta ordinaria, et extraordinaria solita, et omnia alia pro quibus fuerunt lata decretu in favorem Regia Curia cnm decretatione certi pretii statuti, si Regia Curia illis indignerit captis omnibus praedictis ordinariis, et extraordinariis, et territoriis super quibus lata sunt decreta, et quod de dicto appretio, fiat scriptura, quae statim trasmictatur ad Regiam Curiam cum lixta pecudum in illis territoriis locatarum; il qual decreto, et ordine volemo, che s' abbia inviolabilmente singulis annis da osservare, et che perciò il magnifico Doganiero abbia da tenere appresso di se la nota particolare di tutti li predetti erbaggi extraordinarj insoliti, che da dieci anni in qua sono stati alias presi per essa Regia Dogana, con l' estima di essi, et nota de quello, che ogni anno sono stati soliti di pagare. Et deppiù, che singulis annis nel mese di Settembre, et di Ottobre, avanti si faccia la locazione, et avanti, che si pigliano detti extraordinarj, abbia da mandare experti, li quali li riferiscano minutamente il stato, in che si ritrova in quell' anno, et tempo lo detto erbaggio, et se stà male erbate, o bene erbato, et si se trovasse in alcuna parte arrotto, et coltivato, o in altro modo dannificato, et con questo circumstantie abbia ad fare l' apprezzo de detto erbaggio, essendo necessario, servata in omnibus la forma del preiuserto decreto, quale adunquam si dovrà eseguire, et observare.

25.° Item, perchè semo informati, che li Cavallarj exstraordinarj sono necessarj nella Dogana, massime a tempo, che sole calare piena, et abundante, et oggi massime per esserne dati tanti territorj a coltura nella Puglia; et sebbene per l'ordini di Sua Maestà, expediti nell'ultima visita di questo Regno, se rimette la Provisione di questo, facienda, quando occorra la necessità, alla Regia Camera; volemo nondimeno, et ordiuamo ad essa Regia Camera, che nel caso predetto di necessità, ut supra, non faccia difficoltà a detto magnifico Doganiero di concederli l'elezione di

detti Cavallari extraordinarj, saltem sino al numero de dieci duraturi, mentre parerà ad essa Regia Camera.

26.° Item, perchè stà ordinato, che singulis annis, abbiano d'assistere appresso il magnifico Doganiero, dal primo di Settembre per fin tanto, che la Regia cascia de detta Dogana se conduca in Napoli, quindeci Cavalli, videlicet otto del Baricello della Provincia di Capitanata, et sette di quelle della Provincia di Terra di Bari, affinchè detto ordine s'abbia da osservare, et che detti Cavalli possano più comodamento assistere al detto servizio, volemo, et così ordinamo, che detti Cavalli siano pagati juxta solitum, et a detti templ nella detta Terra di Foggia, per li Perceptori de dette Provincie di Capitanata, et Terra di Bari, con fede de loro servizio da farsi per detto magnifico Doganiero, ordinando alla Regia Camera, che sopra ciò espedisca le debite Provisioni necessarie a detti Perceptori per l'effetto predetto.

27.° Item, perchè Intendemo, che da alcuni anni in quà nel fare della Locazione è stato introdotto, et osservato, che molti delli predetti Locati non portandono integramente fatte le loro pecore in Puglia, sogliono dare nota, et lista de quelle, che sono restate in Apruzzo, et per esse ne dimandono erba in Locazione ordinaria, il che se li è concesso, et non solo per virtù de detta denunzia se li è data l'erba nella locazione ordinaria, come si le pecore fossero calate attualmente nella Puglia, ma deppiù se li sono espedite le provisioni all'Officiali che vanno a numerare le pecore in Apruzzo, che non l'abbiano ad dare fastidio, nè numerarle altramente, stante la denunzia predetta il che volemo, et ordinamo, che de caetero non se debbia altramento osservare, et che togliendosi penitus detto abuso, non si debbia dare altramente erba per altre pecore, che per quelle, che attualmente faranno calate, o se daranno in nota, come calate in Puglia, et quelle che saranno restate in Apruzzo, o se ne dià nota, o ciò, si debbiano numerare ogn'anno, et esigersi la Fida di essi senza, che se li sia data Erba, conforme all'antico solito di essa Dogana, et non altrimente, eccetto dal numero de vinti pecore in bascio, come e sempre è stato osservato.

28.° Item, perchè con difficoltà se potriano osservare li Privilegj, et ordini dell'immunità, et prerogative predette, concesse ad essi Fidati nell'istessa Dogana, per ben governarsi, quando non se li conservi, et osservi ancora la giurisdizione concessa per li Retro Re di questo Regno al detto magnifico Doganiero, et ad essa Dogana, confirmata poi continuamente; volemo perciò, et espressamente ordinamo, et comandamo a tutti, et singuli Officiali, maggiori, et minori di questo Regno, tanto Regj, come de

Baroni, et ad essi Baronì, o altri a chi spetterà, presenti et futuri, insolidum, sotto pena di docati mille da esigersi inremisibilmente da ciascuno, che contravenesse, che non s'abbiano nè ciascuno di essi, s'abbia in modo alcuno d'intromettersi directe, nel indirecte nella giurisdizione di esso magnifico Doganiero, il quale assolutamente ha da canoscere delli homini di essa Dogana per qualsivoglia càusa, civile, criminale, o mista, et per qualsivoglia delitto, per enorme, che sia, quali homini di Dogana declaramo, che se intendano, come già per molte altre Revisioni è stato declarato essere non solo l' Officiali di essa Dogana, li locati di quella, et altri che stanno notati nelli Regj libri di essa Dogana, ma tutti quelli, per qualsivoglia causa, et esercizio sono soliti calare, et calano da Apruzzo in Puglia con essa Dogana alle quali persone ordinamo, et declaramo, che se li ha da observare, etiam la prerogativa del foro, in modo tale che non solo non possono essere loro chiamati, nè convenuti avanti di altro Tribunale, che del detto magnifico Doganiero, per nesciuna sorte di cause, come di sopra si è detto, ma anco, che essi, e ciascheduno di loro possano, et possa per qualsivoglia causa, civile, criminale, o mista, traere avanti detto magnifico Doganiero, o suo Luogotenente, et Officiali tutti, et qualsivoglia persone, quantumvis privilegiate, che siano, durante il tempo da che detta Dogana se move dalle montagne d'Apruzzo, finchè ritorna in esse, et quelle ancora tutti, che restassero in Puglia per servizio, o negozio pertinente a Dogana, però l'estate ritornati che saranno in Apruzzo detti de Dogana debbiano godere l' istessi Privilegj, quanto ad non essere tratti per le cause, come di sopra, Verum circa il traere non solo possono, si non in cause tantum toccantino a Dogana: Verum in absentia di detti Officiali di Dogana, l'altri Officiali delle Terre, et luoghi demaniali, etiam di Baroni, in la giurisdizione de' quali essi di Dogana delinguessero, possano procedere alle inquisizione, et etiam bisognando, et ricercandosi il caso alla cattura, con avvisarne però subito dètto magnifico Doganiero, o suo Luogotenente, et Officiali, che più propinqui se troveranno, a ciò possano mandare per essi; e detto Officiali nè li debbiano in continenti rimettere, et consignare con l'atti, et Processi Originali, a semplice richiesta di esso magnifico Doganiero, o suo Luogotenente con frode dell'uno, et dell'altro insieme, anco con loro armi, animali, et robbe, che si fossero state tolte; per la quale rimissione non s' abbia da pagare cosa alcuna, ne per via di portello, ne per altra qualsivoglia causa, con forme alli Banni Regj fatti da noi, etiam spondaneamente volessero pagare il che volemo; ot ordinamo, che così inviolabil-

mente si debbia osservare. Ordinando finalmente a detto magnifico Doganiero, abbia da osservare, et fare osservare inviolabilmente le cose predette di qualsivoglia persona, indifferentemente, et tutte, et singule altre Provisioni, et ordini, che tanto dalli retropassati Rè di questo Regno, come dell' Illustrissimi Vicerè, et dalla Regia Camera della Summaria sono state alias spedite per la conservazione di detta giurisdizione, non obstante qualsivoglia altre provisioni, che in contrario fossero state espedite dopoi da noi, o da detta Regia Camera, le quali tutte con il presente ordine rivocamo, et annullamo, come subrettizie, erronee, et invalide, et expedite contra la forma delli privilegj predetti, et ordini di essa Regia Dogana, quali si hanno da osservare adunquem ut supra. Ordinandomo, et comandamo per l' esecuzione, et osservanza di tutte le cose predette, a tutti, e singuli Spettabili, et magnifici Governatori Provinciali, Auditori, Barricelli, Soldati di Campagna, et altri Officiali delle audienzie del Regno, et qualsivoglia altri Officiali maggiori et minori, tanto Regj, come di Baroni Università, et homini di qualsivoglia stato, grado, et condizione, che nesciuno di essi presuma intromettersi nelle cose de detta Regia Dogana, nè impedire li loro privilegj d'immunità, esenzioni, et prerogative predette, anzi debbiano favorire l'osservanzia di essi, conforme alle Provisioni, che per la Regia Camera de super si espediscono, et espediranno, et ad ogni semplice richiesta di esso magnifico Doganiero, o suo Luogotenente et Officiali debbiano et ciascuno di essi prenominati debbia darli, et farli dare ogni ajuto, et favore necessario, et opportuno, secondo da quelli saranno ricercati, et da ciascuno se faccia il contrario per quanto si ha cara la grazia della Regia et Cattolica Maestà, et pena de docati mille, se desidera evitare per ciascuno,

Quali capitoli ut supra scritti, et ordinati volemo, et così ordinamo, e comandamo s' abbiano da osservare da tutti quelli a chi spetterà, ordinando anche a tutti et singuli Officiali maggiori, et minori di questo Regno, et alla Regia Camera della Summaria, che tutti l' osservi, et facci osservare per quanto hanno cara la grazia della Maestà Sua, et sotto le altre pene in esse particolarmente contenute, et altre a nostro arbitrio riservate. Datum in Regio Palatio Neapolis die 30 Julii 1574. — Antonius Cardinalis de Granvela — Vidit Reverterius Regens — Vidit Salernitanus Regens — Vidit Salazar Regens — Annibal Moles — Marcellus da Mauro Regis Patrimonii advocatus — Lobera pro Segretario — Registrata in Cur. 6. fol. 131.

12 *Agosto* 1574.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Illustri et magnifici Viri Collateralis Consiliari Regî Fidelis dilectissimi.

Già molto ben sapete, che la principale intrata, che tiene Sua Maestà in questo Regno è quella, che si esigge in la Regia Dogana delle Pecore de Puglia, et avendoci il magnifico Fabrizio de Sangro Regio Doganiero de detta Dogana proposte alcune cose per servizio, et aumento della Dogana predetta, è stato per noi ordinato che se congregassero li magnifici, et circumspecto Francesco Revertera del Consiglio Collaterale della Predetta Maestà, il Dottore Annibale Moles Presidente di questa Regia Camera, Dottor Marcello di Mauro Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, et detto magnifico Doganiero, et dovessero intendere ad plenum tutte le cose, che concernevano l' utile della Dogana predetta, et ce ne dovossero fare relazione; et essendosi congregati, inteso, et trattato il tutto, et dipoi fattacene relazione, si sono per noi fatti alcuni Capitoli, et istruzioni sotto la data de' 30 di Luglio 1574 del presente, li quali sono stati presentati in questa predetta Regia Camera per il predetto magnifico Doganiero. Et essendo la volontà nostra, che si debbiano osservare, ne dicemo, et ordinamo che non dobbiate fare, nè provvedere cosa alcuna contro la forma di dette Istruzioni, et Capitoli, nè intromettervi in alcuna cosa directe, nè indirettamente contro la forma de' Capitoli, et Istruzioni predette, senza prima farcene a noi relazione in lo Regio Collaterale Consiglio, inteso prima lo detto magnifico Doganiero, acciò possiamo ordinare quello che si averà da eseguire, et se da noi si facesse alcuna Provisione, che in alcun modo derogasse alli Capitoli, et istruzioni predetto, e non se decesse, che se deroga a quelli, sopersederete ad eseguire, et ce ne farete anco relazione; advertendo, che in tutte le cose di detta Regia Dogana debbiate intendere lo predetto magnifico Doganiero, acciocchè come informato di ogni cosa, et persona, che maneggia il tutto, possa dare la resoluzione, che conviene. Datum Neapoli die 12 Agosto 1574. Antonius Cardinalis de Granvela — Vidit Reverterius Regens — Vidit Salernitanus Regens — Vidit Salazar Regens — Lobera Prosegretarius — In negotiorum Camerae primo fol. 191.

8 *Febbrajo* 1575.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Fabritius de Sangro Miles ordines Sancti Jacobi de Spata, Regius Dohanerius, et Commissarius Generalis Regiae Dohanae Manepecudum Apuliae, et Dohanellae Apruti.

Poichè avendomo visto, e riconosciuti li Regi Tratturi, che passano per li Territori delle infrascritte Città, e terre, li quali si trovano molto stretti, ed occupati da varie occupazioni, contro la forma delli decreti, ed ordini Regi, e Provisioni della Regia Camera della Summaria, et delli Baroni Regi, e nostri, ed ancora delli Capitoli espediti nuovamente per l' Illustrissimo e Reverentissimo Signor Cardinale di Granvela, Vicere, e Luogotenente Generale in questo Regno, suo Consiglio Collaterale, e per la Regia Camera della Summaria, ed avendosi da reintegrare, e ridursi alla sua debita larghezza di Trapassi sessanta netti, e vacui, ed espediti di ogni impedimento, ed occupazione, che li occupasse, ed impedisse, servata la forma di detti ordini, decreti, e Banni, non potendono noi per ora vacare a questo, per essere impediti, ed occupati in altri servizi della Regia Corte; acciò non restino da reintegrarsi con la prestezza possibile, e conveniente, come lo presente si ordina, e comanda a tutti, e singuli Magnifici Capitanei, Mastrigiurati Camerlenghi, Sindaci, Eletti, Università, ed uomini dell'infrascritte Città, Terre, e Luoghi, sotto pena di docati mille da applicarsi al Regio Fisco in caso de contrario, non però pregiudicando alle pene in che fossero incorsi, per non avere osservate lo prescritto, che fra il termine di giorni venti dopo la notificazione di esso, debbiano essi, e ciascuno di loro con effetto, e realmente allargare, reintegrare, e designare detto Tratturo, ognuno nel Territorio di esse Città, e Terre per quanto dura in quelli luoghi, dove al presente si trova, e passa, della larghezza, de' trapassi sessanta, con levare, e nettare, far levare, e nettare tutti l'impedimenti, ed occupazioni, che di presente in esso ci trovassero; di modo che resti esso Tratturo franco, netto, libero, espedito, e comodo alle pecore, e bestiami di essa Regia Dogana, osservando in tutto, e per tutto la forma delli capitoli, ed ordini predetti, nuovamente espediti per Sua Signoria Illustrissima, e Reverentissima, suo Consiglio Collaterale, e Regia Camera della Summaria, con segnare esso Tratturo con segni, sulchi, ed altre

cose, che possano mostrare, e denotare i luoghi di esso Tratturo d' onde corre mo, ed in futurum ha da decorrere, descrivendo, e facendo descrivere li luoghi di esso, quanto più distintamente, e particolarmente si potrà di luogo in luogo, e di passo in passo, e similmente tutte le occupazioni, che in esso si trovassero particolarmente con li nomi, e cognomi di chi li possiede, quantità, e qualità di esse, e detta descrizione, e notamento di occupazioni, per mano di persona pubblica, autentica, e fedele dimandarcela fra il termine di un mese dal dì dell' intimazione del presente, a ciò si possano conservare, e provvedere a quanto si conviene. Nec non sotto la medesima pena si ordina, e comanda alli predetti, che fra detto termine di un mese, ut supra debbiano comparire avanti di noi, dove ci trovaremo, a pagare in potere del magnifico nostro Cassiere, e percettore delli proventi, la pena contenuta in detti Banni per loro incorsa, per non avere quelli osservati, o a dire la causa, perchè non lodevono; alias ect., ordinando ad ogni serviento di qualsivoglia corte, che sarà ricercato, che voglia lo presente intimare, e notificare alli predetti; ed a qualunque Notaro, Attuario, Cancelliere, o altro Scrittore, che ci debbia notare le debite referente gratis per servizio della Regia Corte.

Datum in Civitate Ruborum die octava Februarii 1575 — Fabrizio de Sangro — Cessa Credenziero — Corcione Credenziero — Notarius Donatus — Munsus Actuariis.

1 *Luglio* 1575.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Castellae, Aragonum, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae Croatiae etc.

Antonius Perenottus Sanctae Romanae Ecclesiae Tituli Sancti Petri ad Vincula Praesbiter Cardinalis de Granvela in Praesenti Regno Capitaneus et Locumtenens Generalis.

Essendo stati emanati per noi li mesi addietro alcuni Regi Ordini sopra la buona amministrazione, et governo della Regia Dogana della mena delle pecore di questo Regno, delli quali, come si è visto per esperienza da allora in quà se ne è causato non poco giovamento alla conservazione, et aumento di essa Dogana,

niente dimeno, perchè per parte di alcune Università, et particolari, et etiam da alcuni Illustri Baroni di questo Regno ne sono state fatte alcune esposizioni, et porretti memoriali, dimandandoci declarazione di alcuni di essi capi; al che volendomo noi provvedere, anco per rimediare alla sinistra interpetrazione si avesse potuto dare in futurum alle predette nostre ordinazioni, avemo perciò ordinato, che delli predetti memoriali, et altre esposizioni fatte dalli predetti Particolari, Università, et Illustri Baroni, se ne facesse relazione particolare a noi, et al Regio Collateral Consiglio poenes nos assistente per il magnifico Annibale Moles Presidente della Regia Camera, et Commissario sopra ciò deputato. Il che essendo stato così eseguito, et avuta matura deliberazione sopra dette esposizioni, et audito sopra tutto, et ciascuna di esse il magnifico Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio, nuocono il magnifico Regio Doganiero di essa Dogana, per noi sono state ordinate le infrascritte Provvisioni per la declarazione, et esecuzione delli predetti primi ordini del tenor seguente videlicet.

In primis, in quanto al secondo Capitolo delle predette ordinazioni, nel quale si ordina, che li Basciettieri non sieno molestati per le carni, che vendono a quarti, non a peso, et che per essi non debbiano pagare Dazio alcuno, come in detto Capitolo se contiene; perchè ne è stato esposto, che detti Basciettieri sogliono loro vendere le carni infette, le quali li poveri per lo buon mercato le pigliano, dal che ne può nascere alcuno danno degno de rimedio. Perciò volemo, et ordinamo, che il magnifico Regio Dogauiero debbia emanare banni in tutti li lochi, dove li predetti Basciettieri soleno vendere le predette loro carni, ordinando, che sotto la pena di un onza da loro irremissibilmente esigenda, non possano, ne debbiano vendere nesciuna sorta di carne, che sia infetta, o morbosa, et in uso che loro contravengono, che sia licito alle Università, et alli Officiali, seu Capitanei di esse, et de ciascheduna de loro, dove dette carni infette se venderanno, di accusare detta pena di un onza, et de pigliare informazione, et de quella subito dare notizia al Cavallaro, seu altro Officiale di essa Dogana in proximiori loco esistente, seu magnifico Dohaniero, quando per esso non vi sia altro Officiale, il quale magnifico Doganiero, seu suoi Officiali statim, et incontinenti abbiano da procedere per virtù de detta informazione alla esazione di detta pena, provvedendo ita, et taliter in questo particolare, che con effetto li Basciettieri predetti in modo alcuno abbiano, nè possano vendere le dette carni morbose, et infette.

Circa il terzo Capitolo delle predette nostre ordinazioni, sul quale si provvede, che li Tratturi di essa Dogana si debbiano re-

integrare, et redursi alla misura di sessanta trapassi di larghezza, conforme alli decreti et altri ordini Regi, deroccando per questa qualsivoglia parco, et mezzane, et vigne, siccome in detto Capitolo si contiene. Volemo, et ordinamo, che detto Capitolo si debbia osservare juxta sui seriem, et tenorem; però declaramo, et ordinamo, che quando per la reintegrazione predetta occorressa la derocazione di alcuna vigna il magnifico Doganiero debbia osservare il modo, che sta ordinato in detto Capitolo a rispetto delli Edificî; cioè che dove si passe dove alli Locati altrettanto tratturo, et aeque comodo a spese delli padroni di esse Vigne, purchè sia il detto Tratturo nel medesimo loco, et poco distante da esse Vigne, quanto comodamente convenerà, et se potrà fare, in tal caso non debbia in modo alcuno deroccare, nè destruere esse Vigne, anzi quelle, che si troveranno essere state destrutte l'anno passato per virtù di detto nostro ordine, volemo quelle si possono recuperare, et di novo reedificare, come alli padroni di esse piacerà senza impedimento alcuno.

Circa il quarto Capitolo s'ordina, che quando la Dogana passa per li territori, et lochi de'Baroni, et vi possano pernottare, et et reposare, quanto li sia necessario, senza, che li sia data molestia alcuna perchè detto nostro ordine potria sinistramente interpetrarsi, et che per virtù di esso li Locati pretendessero voler pascere tutto il tempo, che loro vorranno le predette Erbe, etiam quelle, cho sono reservate per li bovi aratorî di essa Università; però dichiaramo detto ordine, et ordinamo, che la detta Dogana non debbia, nè possa riposare, et pernottare per li lochi de'Baroni, et Università predette, eccetto, per ventiquattrore tantum, et tanto più, quanto per necessità inopinata, et urgente parerà esser necessario, come se accadesse alcuno temporale di neve, o di pioggia, o di crescenze di fiume, et altri casi similî, ita, et taliter, che non sia possibile pentirsi le pecore, durante detto tempo d'impedimento, in tali casi tantum, et non aliter, possa trattenersi, ultra di ventiquattrore, per quanto durerà il detto impedimento, et non aliter. Advertendo però, che nel medesimo tempo, non possano li Pastori, et pecore predette di Dogana toccare, nè pascolare quell'erba, che si sole tenere guardata dall'Università, et Baroni per uso di loro Bovi aratorî, nel che il magnifico Doganiero ha da procurare per quanto sarà possibile, che dette erbe, quali conoscerà, che necessariamente, et sive fraude sia guardata, et reservata da essi Baroni, et Università per uso de'loro Bovi, et altri animali domiti, nullo modo se tocchi, purchè non si guardi più del necessario, ita che a nulla delle parti in nisciuno tempo resti luogo di giusta querela.

Circa il quinto Capitolo delle gliande, che sono state usurpate, volemo, che la Regia Camera proceda alla spedizione delle Cause di Giustizia, che correranno tra il Fisco, et li predetti Baroni, che pretendono tenere l' uso delle gliande nelli loro territorî, però nello interim, finchè dette liti si avranno da terminare volemo, che occorrente cosa il magnifico Doganiero debbia riconoscere esso, o non possendo esso, lo facci riconoscere da uno delli magnifici Credenzieri le predetté difensé, dove pro temporibus saranno le gliande, et se in quelle se ne reconoscerà, che noi siano alcune parti boscose, et di Valloni, et talchè le pecore non sieno state solite mai pascere detti lochi, come più atti ad uso de' porci, et altri animali grossi, piucchè per pecore, in tal caso volemo in simil lochi non si dia fastidio alcuno ad essi Baroni, et Padroni d' erbaggi vogliono immettere li loro porci per il pascuo di esse gliande, avanti che venga il tempo della locazione della Dogana, volemo, che lo possono fare liberamente, dummodo assicurano il magnifico Doganiero, che adveniente tempore Locationis debbiano ad cacciare li porci, et lasciare li detti erbaggi in tutti, et senza danno alcuno a rispetto dell'erba. Item quantocumque detti Baroni, et Padroni d' erbaggi vorranno far cogliere la ghianda predetta, volèmo ancora di questo li sia licito, e non se l'abbia a dare molestia alcuna, il che tutto s' abbia ad intendere, et così dichiaramo, s'abbia da osservare, pendente lite tantum, che vertono, o varteranno nella Regia Camera, alla quale ordinamo debbia espedire dette liti in petitorio, fondo giustizia alle parti, et al Regio Fisco, come ce conviene.

Circa il sesto Capitolo della Comunità, che alcune delle Università pretendono tenere nel territorio delle altre, volemo che detto Capitolo s'abbia da osservare adunquem. Verum quando occorrerà, che alcuna Università compara in Camera, allegando, et pretendendo la Comunità predetta, volemo, che da essa Regia Camera se l'amministri, et facci giustizia, tanto in Possessorio, come in petitorio, nel modo che a detta Regia Camera parerà che de jure, et de justitia, se debbia determinare, et in questo modo dechiariamo se debbia osservare detto sesto Capitolo, et non aliter.

Circa il Capitolo nono, dove si tratta, che li Massari debbiano coltivare tutte le parti de loro Massarie lasciate, sotto pena di docati mille, dichiaramo detto Capitolo, et ordinamo, che quando accade il caso, che alcuni di detti Massari, o Baroni, a chi furono lasciate le predette terre a coltura, non avesse facoltà o per altra causa urgente non li fosse possibile per alcun anno fare la coltura, che detti territorj, et così anco li loro affittatori, in

tali casu, o in altro simile, perchè si veda, che la cultura non si lascia con intenzione di vender l'erba, o fare altre fraude, alla Regia Corte, in tali casu tantum declaramo, che non si debbia procedere alla esazione di detta pena, siccome non cè di giustizia, firmo tamen remanente Capitulo predicto numero nono in tutto quello più che in esso si dispone, quale volemo, che in reliquis adunquem se debbia osservare justa sui seriem et tenorem.

Circa il Capitolo decimo dove si tratta del Bestiame grosso, al quale volemo, che il magnifico Doganiero abbia a provvedere l'erba abbondantemente, come nel detto Capitolo si ragiona, al presente dippiù ordinamo, et comandamo, che quando avanti la Locazione sarà requesto il predetto magnifico Doganiero di alcuno erbaggio per uso delli detti animali grossi, quello lo possa anco dispensare, et concedere, Etiam ante Locationem, dummodo li costi della necessità, et l'erbaggio sia extraordinario insolito, et tale, che sia sicuro, esso magnifico Doganiero, che nullo modo possa servire, nè sia atto per uso di pecore, nè di castrati, ma che si accuri, che detto erbaggio non si domandi, nè abbia a servire per altro, che per uso di detti animali grossi tantum, et non altrimenti.

Circa il Capitolo dodici, dove si ordina, che tutte le pecore gentili delle Provincie d' Apruzzo, et di Capitanata, et altri luoghi nominati in detto Capitolo, debbiano calare in Dogana, perchè se poi è pervenuto a nostra notizia, che molti particolari pretendono per varie ragioni non essere obbligati a calare, allegando Privilegi, Decreti, e Possessioni immemorabili, et altre ragioni simili, et perchè nostra intenzione non è di derogare alla giustizia di nesciuno, per questo declaramo, et ordinamo, che tutte quelle persone particolari, Università, et Baroni, che tenessero sentenzie, o decreti della Regia Camera, per li quali si provede, et dechiari, le loro pecore non essere tenuto da calare in Dogana, volemo in tali casi, et ordinamo, che per il detto Capitolo dodici non s' intenda fatta pregiudizio alcuno, a sentenzie et decreti forse lati per la Regia Camera, alli quali volemo che se li faccia innovazione alcuna, ma quelli si osservino adunquem, siccome per la Camera sarà provisto, et dichiarato di Giustizia. Così anco a tutti l'altri tenessero privilegi d'immunità, et possessione immemorabili, o altra giusta causa, et ragione, per lo quale di giustizia, et di ragione non fossero obbligati di venire et calare nella Dogana predetta, alle quali ragioni, volemo, che per detto nostro ordine non s' intenda fatto pregiudizio alcuno, ma che per la Regia Camera si debbia provedere de complimento de justizia a tutti. Et similmente circa quelli, li quali ancorchè

non abbiano decreto, nè privilegio, niente di meno pretenderanno volere mostrare, et provare le loro ragioni, et immunità, volemo, che tanto a quelli, con li quali al presente pende lite in Camera, o che in futurum avesse a pendere, debbia essa Regia Camera a tutte provedere complimento de giustizia, tanto nel possessorio, come nel petitorio, ita, et taliter, che nè il Regio Fisco, nè le parti restino gravate, et cossì s'abbia da osservare detto Capitolo numero dodici, et non altrimenti.

Circa il capitolo tredici, dove s' ordina che le pecore di Dogana possono pascere li Demani delle Università, nel primo tempo, justo pretio mediante, dichiarando detto Capitolo tredici, ordinamo, che quello si debbia osservare in quelli erbaggi, quali si tenono per dette Università venali destinati ad uso di Fida de Forestieri; però per quelli erbaggi, li quali le Università predette tenono necessari, seu reservati per uso de loro animali propri, in quelli volemo, che dette Università nullo modo siano astrette a vendere detti territori, nè in alcun modo sieno molestate, reservando solo il transito, et riposo ordinario, comi nelli precedenti capitoli stà ordinato; et quando dette Università vorranno vendere detti loro Demani, volemo, che lo magnifico Doganiero sia vigilante, et che non siano fraudati di giusto prezzo, nè che aliquo modo siano gravati.

Circa il Capitolo decimoquinto, dove si tratta, che nesciuna sorte de bestiami possa calare nella Puglia avanti, che sia calata la Dogana, dechiaramo, che per detto Capitolo nullo modo s'intenda fatto prejudicio alcuno alla fida statonica, che compete alli Baroni nelli territori di essa Dogana, la quale fida statonica volemo, et ordinamo, che essi Baroni possono, et debbiano godere juxta solitum, conforme i loro Privilegi, per quel tempo, et modo, che è stato solito osservarsi, et non altrimenti.

Circa il Capitolo diecesette delli pesi, et misure, ordinamo, et comandamo, che per il detto Capitolo non s'intenda fatta innovazione, nè pregiudizio alcuno al Tribunale della Gran Corte della Zecca di questo Regno per la facoltà di aggiustare pesi, et misure, et per li deritti, et gaggi, che perciò loro competeno, ma, che essi locati sieno obbligati aggiustare loro pesi et misure in detto Tribunale, siccome sono obbligate l'altre persone del presente Regno, et non altrimente; però circa la pena, con delitto, in che incorressero li predetti Locati portandono li pesi, et misure false, et per le fraudi, che con essi si commettessero, in tale caso volemo, che per dette fraudi, o delitti, et pene, che perciò detti Locati, et homini di Dogana incorressero, non possano essere conosciuti, puniti, nè esatti da altri, che dal magnifico Doganiero.

Verum se alcuni Baroni Università, o altri pretenderanno tenere alcun privilegio, o ragione alcuna in contrario, volemo, che per la Regia Camera a tutti si provveda complimento di Giustizia, ita, et taliter, che a nulla delle parti resti luogo de giusta querela. Dechiarandomo, che quando essa Dogana sarà ritornata da Puglia in Apruzzo, finchè poi comincia a calare per ritornare in Puglia, in tale caso per quelle, che se commetteranno in detto tempo, et loco non se ne debbia intromettere esso magnifico Doganiero : ma quelli lasci conoscere dalli Baroni, che forsi ne avessero privilegio, o ad esso Tribunale della Gran Corte della Zecca, come sarà di ragione.

Circa il Capitolo diecinove del fare delli Ponti, dichiaramo se alcuni Baroni, o altre Università, et Particolari pretendessero tenere privilegio, o altra ragione giusta in contrario, pretendendo non esserne tenuti alla contribuzione, et rata predetta, come in detto Capitolo si dispone, volemo in tali casu, che la Regia Camera proveda a tutti complimento de giustizia, firmo tamen remanente Capitolo, interim.

Circa il Capitolo ventuno, dove si ordina, che il magnifico Doganiero abbia ad fare osservare il Capitolo de sua Istruzione numero 51 sopra il dispensare dell'erbaggio dell'estate d'Apruzzo, perchè la nostra intenzione è stata, et è, che detta istruzione, et quello, che in essa si dispone se debbia osservare, et non altrimente, avendomo voluto quella inserire adunquem, quale è nel tenor seguente videlicet . . . Item si vede chiaramente, che quando le pecore veneno in Puglia grasse, et bone facilmente se mantengono l'invernata, et quando non tutte se moreno, et volendomo intendere della causa, che le pecore veneno magre in Puglia, intendemo, che procede, che per comprarsi li territorî, et Montagne d'Apruzzo per l'homini ricchi, forti, affidano in dette Montagne molte più pecore, che ponno stare per aumentare la Fida in loro autilità, in greve danno delli poveri, che non ponno andare in altre parti; et volendomo provvedere a tal disordine per beneficio della Dogana, volemo che voi tenghiate in Apruzzo uno Luogotenente, lo quale abbia ad intendere, che dette pecore si lochino in modo, che abilmente possano stare, et notificare alli compratori di dette Montagne, che l'intenzione nostra è che le pecore siano locate larghe, et comodità, et quando altramente fosse detto vostro Luogotenente, o voi prevederete a quello sarà giusto, et onesto per intendità dell'homini di detta Dogana, et fare stare in li territorî, et Montagne tante pecore, quante ponno subitentare abilmente li terreni. Per tanto ordinamo et comandamo, che per virtù del detto ordine nostro numero 21, il

detto magnifico Doganiero non possa, ne debbia intromettersi in altro, che circa l'esecuzione prevalendata sua Istruzione, provedendo, che li recattieri, et persone, che comprano dalli Baroni li detti erbaggi per revenderli alli Locati, non possano, nè debbiano quelli vendere ad ingiusto prezzo, et intollerabile. Però per quanto tocca alli Baroni, et Padroni d'erbaggi de detta Provincia d'Apruzzo, dechiaramo per detto Capitolo, et ordine nostro numero 21, non se l'intenda fatto prejudicio alcuno, nè il magnifico Doganiero possa, nè debbia intromettersi tra detti magnifici Baroni, seu Padroni d'erbaggi in altro, che in quello, che hactenus è stato solito d'intromettersi, sta che per detta nostra ordinazione numero 21, non s'intenda fatta innovazione alcuna circa questo, ma se debbia osservare in questo il solito, comodo, et ferma, come hactenus è stato osservato, non aliter.

In quanto al Capitolo 22 dove avemo tassato il numero delli Compassatori a sei, come in detto Capitolo si contiene, nientedimeno, quando in futurum parerà essere più espediente, et comodo della Dogana, et delle genti, che trattano in essa di aumentare il numero di essi Compassatori, volemo, che quello, così s'abbia a fare, et si aumenti il numero di essi tanto, quanto, pur parerà conveniente, del che a suo tempo il magnifico Doganiero, ne darà informazione, che sarà necessaria. Però in quanto al Capitolo seguente numero 23. dove per noi si era ristretto il numero de'Dottori, et Procuratori di essa Dogana, avendomo avuta matura considerazione sopra quello, che in detto Capitolo si dispone; quello al presente; ne è parso in totum revocarlo, siccome con lo presente revocamo, et ordinamo, che in questo non se faccia innovazione alcuna in futurum, ma che sia lecito ad ognuno di avvocare, et procurare in detta Regia Dogana, siccome era solito avanti l'emanazione di detto ordine nostro, et Capitolo numero 24, ita che in questo non vi sia innovazione alcuna.

In quanto al 28, et ultimo Capitolo della Giurisdizione del magistrato Doganiero, dechiaramo, che nel tempo di estate, che detta Dogana è già ritornata da Puglia in Apruzzo, il detto magnifico Doganiero possa conoscere quelli negozî, et cause civili, criminali, et miste, che saranno attinenti alla Dogana, o dipendenti da essa, o di qualsivoglia altra lite civile, o criminale, più incominciata, etiam per solum informationem, o già pendente in Dogana, però per le cose, et negozî extra Dogana o siano Civili, o Criminali, o miste, volemo, che la cognizione spetti alli Baroni delle persone, et delli lochi conforme alla disposizione della legge comune, et de' loro privilegi alli quali non s'intenda fatta derogazione alcuna, a rispetto di detti negozî extra Dogana;

et in detto tempo, et in quanto al tempo dell' Inverno, et da che cala detta Dogana in Puglia, et se ne ritorna in Apruzzo, volemo, che la giurisdizione sia integramente di esso magnifico Doganiero per tutto, et qualsivoglia causa, et con facoltà de trahere; declarando però, che per li delitti se commetteranno da essi Locati, et altri homini di Dogana in alcuno luogo extra la Dogana, et extra li luoghi, dove detta Dogana pasce, e dimora, o camina, in tal caso tantum possano essere conosciuti dalli loro Baroni proprî, et dalli Baroni delli Luoghi, dove detti delitti, si commetteranno conforme a quello sarà di Giustizia. Però per qualsivoglia delitto, che si commetti da altri in persona di detti Locati, o loro beni, volemo sia la giurisdizione integramente del magnifico Doganiero, et non altrimenti.

Quali dichiarazioni, et ordini, ut supra scritti, et annotati, volemo, et così ordinamo, et comandamo a tutti, et singuli Officiali maggiori, et minori di questo Regno, et alla Regia Camera, che così l'osservi, et facci osservare, et non altrimente, per quanto amate la Grazia di sua Maestà. Datum Neapoli in Regio Palatio prope Castrum novum die primo mensis Julii 1575. Antonius Cardinalis de Granvela — Vidit Reverterius Regens — Vidit Salernitanus Regens — Vidit Salazar Regens — Annibal Moles — Dominus Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit michi. Antonio de Villa d'Amur pro Segretario. In Cur. 2. fol. 9 locus Sigilli.

14 *Dicembre* 1576.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Fabritius de Sangro Miles Ordinis Sancti Jacobi de Spata, Regius Dohanerius, et Commissarius Generalis Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae, et Dohanellae Aprutii.

Perchè in virtù delli Regî ordini, decreti, e Banni antichi, et delli ultimamente spediti per S. E., suo Collaterale Consiglio, e per la Regia Camera della Summaria, avemo fatto reintegrare, aprire designare, e titolare lo Regio Tratturo, che passa dal Territorio degli infrascritti luoghi, e vicini ad esso, per lo quale li Bestiami della Regia Dogana sogliono calare in Puglia, e salire in Apruzzo, et in esso avemo fatto affiggere li titoli necessarî, e fatto levare tutti gl' impedimenti, che in esso Tratturo fossero di

qualsivoglia maniera; dimodocchè esso Tratturo resta libero, ed espedito, come ha da stare, e designato, e mostrato da detti titoli, ed altri segni notati nella descrizione di esso, a fine che nell'avvenire non abbia da seguire alcuna occupazione di esso, nè s'abbia da movere alcuno di detti titoli; ma esso Tratturo sempre abbia da stare libero, ed espedito, e si sappia dove per noi è stato aperto, reintegrato, e titolato; per tanto collo presente Banno si ordina, e comanda a tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado e condizione se siano, che non sia nullo, che presuma, o ardisca muovere, o levare, nè fare muovere, o levare alcuno di detti titoli dalli luoghi, dove sono stati affissi, nè in esso Tratturo fare sorta alcuna di occupazione, o impedimento sotto pena di morte naturale, ed in caso, che se ne desse alcuna mutazione di detti titoli, la Università delli luoghi più vicini debbia darne avviso a noi subito, acciò possiamo provvedere a quanto sarà di giustizia, altrimenti esse Università incorrono nella pena di ducati mille da esiggersi irremissibilmente; ed acciò delle cose predette s'abbia piena notizia, volemo, che lo presente Banno sia pubblicato nelle Piazze e Luoghi pubblici, e soliti delle infrascritte Città, Terre, e Luoghi, ordinando a tutti, e qualsivoglia Giurato, che lo debbiano pubblicare ad alta voce, ed a tutti i Notari, o altri, che saranno richiesti, debbiano notarel le debite Relazioni in dorso gratis sotto pena d'onze cinquanta. Datum Fogiae in Regio Dohanali Palatio die 14 Decembris 1576 Fabritio de Sangro — Castellet Auditor — Mansus Segretarius.

Esiste nel libro intitolato la pianta di Tratturi al fol. 79 ter. et 80.

11 *Febrajo* 1576.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Magnifice Miles, Regie, Fidelis Dilecte.

Per vostra parte vi è stato presentato memoriale del tenor seguente — Illustrissimo, ed eccellentissimo Signore. Fabrizio de Sangro Dohaniero di Puglia, fa intendere a V. E. come per alcuni si pretende, che lui in virtù del suo officio non habbia giurisdizione in tempo d'inverno, se non solo con li fidati di Dogana, che vengono d'Apruzzo, quando non fanno delitto toccante a pecore; e per alcuni altri se pretende, che quando alcuno Locato fa qualche delitto, non facendolo in territorio assegnatoli dalla Corte, co-

me possa essere conosciuto da esso, il che saria toglierli affatto tutta la giurisdizione, che tiene, et ha sempre tenuto. E perchè la Dogana nessuna cosa la mantiene dopoi dell'erba, se non la giurisdizione, et il giusto favore, e questo saria de dritto contrario a tutti li privilegi di essa Dogana, ad ogni consuetudine, et al capitolo nuovamente espedito, come del tenore, e parole di esso potria chiaramente vedersi; e li Signori Regenti far fede, che quando si fe detto Capitolo, fu così discusso, et risoluto, supplica V. E. a restar servita di provvedere, et comandare, che sieno levate dette dispute, che nascono solo dalla mala interpetrazione di detto Capitolo, e che sia osservato inviolabilmente, che altrimente saria tutto grandissimo di Servizio di S. M., danno di tutti li fidati di essa Dogana, et infinita confusione de peso, che esso Doganiero tiene a carico con il quale memoriale, ci è stata presentata la copia del Capitolo dell'Istruzioni fatte e detta Dogana, che segue etc..

In quanto al 28., ed ultimo Capitolo della Giurisdizione del Magnifico Doganiero, dichiaramo, che nel tempo di estate, che detta Regia Dogana, è già ritornata da Puglia in Apruzzo, il detto Magnifico Doganiero possa riconoscere quelli negozi, et cause Civili, criminali, e miste, che saranno altrimenti alla Dogana, o dipendenti da essa, o da qualsivoglia altra lite Civile, o Criminale già cominciata etiam pro solam informationem, o già pendente in Dogana, però per le cose, e negozi extra Dogana, o siano Civili o Criminali, e misti, volemo, che la cognizione spetti alli Baroni delle persone, e delli luoghi, conforme alla disposizione della legge comune, e delli loro privilegi, alli quali non s'intende fatta derogazione alcuna a rispetto di detti negozi extra Dohana in detto tempo: et in quanto al tempo dell'Inverno, e da che cala la predetta Dogana in Puglia, e se ne ritorna in Apruzzo, volemo, che la giurisdizione integramente sia del detto magnifico Doganiero per tutte, e qualsivoglia cause, etiam con la facoltà di trahere: declarando però, che per li delitti che si commettono da essi Locati, et altri uomini di Dogana in alcuno luogo extra Dohana, et extra li luoghi dove detta Dogana pasce, dimora, e camina, in tal caso tamen possano essere conosciuti dalli loro Baroni proprî, o dalli Baroni de' luoghi, dove detti delitti si commetteranno conforme a quello sarà di giustizia: però per qualsivoglia delitto, che si commetti da altri in persona di detti Locati, o loro beni, volemo, che sia la giurisdizione integramente del magnifico Doganiero, e non altrimenti.

E perchè è cosa chiara, e così fu intenzione all'ora quando si fe detto Capitolo, e tal'è ancò adesso la nostra, havendomo il

tutto trattato, e discusso con lo Regio Collaterale Consiglio, che possiate, e debbiate conoscere in tempo d'inverno, e da che sala la predetta Regia Dogana in Puglia, e se ne ritorna in Apruzzo, di tutte, e qualsivoglia cause, etiam con la facoltà di trahere tanto contro li Locati di Puglia, come Apruzzesi, o di qualsivoglia parte, che sieno, et altri homini, che s'intendono di Dogana, e per qualsivoglia delitto, etiam non toccante a matreria di Dogana, et ancora, che alcuno Locato, o altri predetti facessero qualche delitto entra lo territorio assegnatoli dalla Regia Corte, o in qualsivoglia loco, atteso le parole opposte in detto Capitolo, s'intendono solum per le Provincie, dove essa Dohana non sta locata, pasce, nè cepita. Per tanto vi dicemo, et ordinamo, che debbiate così osservarlo, et eseguirlo, e se fusse stata fatta alcuna provisione, o di dichiarazione in alcuna causa di qualsivoglia Tribunale contra la forma del predetto, lo ridurrete ad pristinum, come cosa fatta contra detto Capitolo, e la nostra intenzione è, che non dovea farsi, e provederete, voi a quanto sarà di giustizia, osservando nel resto la forma, e tenore del detto Capitolo, e non facci 'll contrario per quanto si ha cara la grazia, e servizio della predetta Maestà, et altre pene apposte in detto Capitolo. Datum Neapoli die 11. Febbrarii 1576 — Et Marquez — Vidit Revertefius Regens Salernitanus — Regens — Salazar Regens.

14 *Maggio* 1576.

FABRITIUS DE SANGRO ETC.

A tutti e singoli Algozini, e Servienti di questa Regia Dogana, o di altra qualsivoglia Corte notificamo come sperandosi con grazia di Dio N. S., che la detta Dogana questo seguente anno quinta inditionis abbia da calare in Puglia di grosso numero, e molto aumentata, e bisognerà, che la Regia Corte li serva di assai più Difese, ed erbaggi di quelli, che si ha soluto servire gli anni passati per potere comodamente locare detta Dogana; e tantoppiù per il mancamento degli erbaggi, così, delle Difese straordinarie, come di altri territori saldi delle locazioni ordinarie della Puglia, dati a coltura per comodamento de' Superiori, e questo acciò non ci manchi dal canto nostro al servizio della Regia Corte, e governo di detta Dagana, come semo tenuti: colla presente commettemo, ed ordinamo a tutti li sopradetti servienti insolidum, che chi di loro sarà richiesto, debbia avvisare, noti-

ficare, e comandare, siccome noi colla presente notificamo, e comandamo a tutti li sottoscritti Padroni delle infrascritte Difese, ed erbaggi, alla pena di ducati mille da applicarsi al Regio Fisco per ciascuno in caso di contrario, ed altra pena ricevuta ad arbitrio di S. E., o della Regia Camera della Summaria, che non li debbiano vendere, nè affittare, nè in esse affidare, nè entrare bestiamo alcuno di qualsivoglia sorte; ma quelli debbiano tenere, e far tenere, governare, e conservare intatti ad istanza della Regia Corte, sino al tempo si darà la locazione del mese di Novembre prossimo futuro dell' anno segnente quintae inditionis 76., ed acciocchè possiamo servirli di quelli, che saranno necessari per locare detta Dogana conforme alle istruzioni, ed ordini, che tenemo, ed a quelli, che faranno il contrario, oltre la pena sopradetta, che da essi si esiggerà irremissibilmente, non se li pagherà il prezzo di detti erbaggi, anzi saranno astretti alla emenda del danno, che forse occorrerà trovarsi in essi erbaggi in tempo si consegneranno alli locati, alli quali saranno dispensati, avvertendo detti Padroni, che di quelli erbaggi, che non ne averanno ordine nostro di averli a consegnare per tutta la metà di Novembre, essi Padroni Affittatori, o Possessori possano dispensare a loro arbitrio servata la forma delli nostri ordini, purchè non li vendano ad homini di Dogana, perchè saria contro la forma delli ordini, e Banni Regî, e nostri, ed acciocchè nel dispensare di essi erbaggi possiamo governarci, come conviene, e di sorte, che non venga a dispensarsi cosa alcuna, che dalli Locati non possa essere posseduta, nè meno lasciare di dispensarsi quello, che potria servirsi, e quello, che si dispenserà, venga a dispensarsi con la ragione, e considerazione, che si deve, e non dare scomodo, o disturbo, nè fare aggravio a nessuno, ordinamo sotto le medesime pene a tutti li sopradetti Affittatori, Padroni, o possessori di essi infrascritti erbaggi debbiano, e ciascuno di essi debbia comparire avanti di noi, e nostro Luogotenente in Foggia per tutto il mese di Settembre seguente, a dichiarare, e dar nota della capacità, e qualità di ciascuno di detti erbaggi, e da che uso servino, cioè se servino per uso proprio di Bestiame, o per Dogana, o extra Dogana delli Padroni di essi, o per coltura propria, o di altri, ed in caso che in esse fosse alcuna cultura, debbiano dichiarare se è di tutta la intierà quantità, o di quanta parte, e se quello, che ci resta è territorio saldo, o lavoratorio, ed in che quantità, l' uno, e l' altro, ed essendo in essi erbaggi arbori di ghiande, debbiano dichiarare se detto anno produranno ghiande, ed in che quantità, acciò di ogni cosa si possa avere la ragione si conviene nel dispensare di essi erbaggi, avvertendo,

che se alcuno di essi dichiarerà, che detti erbaggi servino per uso proprio, e poi si troverà il contrario, o che in esse dichiarazioni, che faranno, diranno qualsivoglia cosa, che non sia con verità, incorreranno nella medesima pena, e perderanno il prezzo di essi erbaggi, e quelli, che se ne servissero per uso di cultura, o di bestiame proprio, e non dichiarassero in detto tempo, ut supra, dopo fatta la locazione, non saranno intesi, oltre che incorreranno alla pena predetta. Datum Fogiae decima quarta mensis Maii 1576. Fabrizio de Sangro — Manzus Actuarius etc.

14 *Settembre* 1576.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX.

Fabritius de Sangro etc. Nobili viro Joanni Michaeli Constabili Officiali Ordinario Regiae Dohanae Regis fideli etc.

Perchè intendemo, che ogni anno in le parti di Terre di Bari, Otranto, e Basilicata, ed altri lochi, e presi convicini dalli fidati, ed homini di questa Regia Dogana si sogliono contra la forma de' Bandi Regî, et nostri Doganali fare diverse fide, e compre di erbaggi, e vendite di essi senza licenza, e ordine nostro, e similmente commettersi diversi disordini, ed infinite controvenzioni di essi Banni, ed ordini Regî, e Doganali in disservizio, et fraude della Regia Corte, il che conviene in ogni modo rimediarsi, come intendemo di farlo in modo tale, che non solo detti Banni, ed ordini Regî, e Dohanali antichi, e novi già emanati, e pubblicati da noi li giorni addietro abbiano la loro osservanza, e debita esecuzione da tutti, a chi spetta generalmente, e senza rispetto, nè eccezione alcuna, perchè così conviene al servizio di Sua Maestà; ed al buon regimento, e governo di detta Dogana. Per tanto confidati in voi, e vostra diligenza, avemo determinato mandarvi a risedere in dette Provincie debbiate con ogni diligenza attendere al servizio della Regia Corte, di sorte che per quanto è possibile, non si commetta controvenzione alcuna a nesciuno di detti Banni, ed ordini; anzi procurerete l'osservanza di essi inviolabilmente, e di qualsivoglia di detti controvenzioni, e disordini, che trovassivo essere stati fatti, e si facessero per qualsivoglia contra la forma di essi banni, e ordini antichi, e novi, o qualsivaglia parte di essi, ne prenderete diligente informazione, ed in quelle, che vi parerà necessario per l'arduezza del caso

successo procedere alla captura di essi delinquenti carcerandoli, et facendoli carcerare, con darne subito avviso, acciò possiamo, mandare per essi; e tutte le informazioni, che pigliarete, ce le debbiate similmente inviare subito a buon recapito, e chiuse, e sigillate, come conviene, avvertendovi particolarmente di andare visitando tutti li erbaggi da noi riconosciuti, e da noi intimati per la Regia Corte questo presente anno, delli quali vi avemo dato notamento; e riconoscere, e vedere se quelli si conservino intatti, conforme all'ordine nostro, e trovandovi il contrario, ne piglierete diligente informazione, e ce la manderete a buon recapito, dandovi di continuo avviso di quanto occorre, e sopra tutto userete ogni diligenza di riconoscere di più tutti quelli erbaggi, che di novo potrete trovare per dette Provincie, atte all'uso di questa Regia Dogana per le bestie di essa, facendovi particolare notamento con distinguere la qualità e capacità di ciascuno di essi, e così notati li farete intimare, conforme all'intimazione, che ve ne damo firmata di nostra mano, quali dopo intimati, ci ce le inviarete a buon recapito quanto prima, acciò bisognando, se ne possiamo servire al tempo della locazione; avvertendo ancora di andare continuamente visitando li erbaggi ordinari, che la Regia Corte tiene in dette Provincie, e non permetterete, che in quelle possono entrare ne ciuna sorta di animali, nè di Dogana, nè extra Dogana, senza particolare licenza nostra, o del nostro Luocotentente in scriptis, con cacciarne tutte quelle che ce ne entrassero, ò nce trovassivo entrati, pigliandone informazione senza rispetto, nè eccezione di persona alcuna; e fatto il dì Sant' Angelo prossimo, tenerete particolare pensiere di visitare le Locazioni ordinarie, che la Regia Corte tiene in dette Provincie, con cacciarne tutti li Bovi, ed ogni altra sorta di animali, che ritrovassivo, pigliandone similmente informazione, carcerando li Guardiani, e li Padroni di detti Bovi, ed altri animali, che ci ritrovassivo pascendo, e quando nò, piglierete uno paro di Bovi per ogni Compagnia, e così de altri animali per pegno, dandocene subito avviso, con mandare dette informazioni, non liberando li prigioni, nè li pegni, senza particolare ordine nostro, o nostro Luogotenente in scriptis usando in tutto la diligenza che conviene senza preterire punto; nel che vi concedemo vices, et voces nostras, una potestate mandandi, et poenas imponendi etc. nec non ordinamo, et comandamo auctoritate Regia, qua fungimur, a tutti, et qualsivoglia magnifici Officiali Regi, e di Baroni Maggiori, e minori, loro Luogotenenti, Camerienghi, Mastrigiurati, Sindaci, Eletti, Università, e homini di qualsivoglia stato, e condizione, che ogni uno di essi a chi spetterà vi debbia assistere, e obbedi-

re, dare, o fare dare ogni ajuto, e favore necessario, e opportuno, come da voi saranno ricercati, con provvedervi quanto bisognerà di comitiva di genti armate a spese di contraventori a detti Banni, et de la stanza, com'è solito ad esso, et sua comitiva, et di ogni altra cosa, conforme alla Regia Prammatica, et da nesciuno si facci lo contrario per quanto si ama la grazia Regia: lo presente etc. Datum Fogiae die 14 Settembris 1576.

20 *Decembre* **1577.**

—

Fabritius de Sangro Miles ordinis Sancti Jacobi de Spata Regius Dohanerius, et Commissarius Generalis Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae, et Dohanellae Aprutii.

Nobilibus viris Francisco Luciano, et Joanni Nicolao Felorete Officialibus ordinariis, et Lucae de Malta Officiali extraordinario dictae Regiae Dohanae Regis Fidelibus.

Essendo giunto il tempo di farsi l'allistamento del Bestiame grosso et minuto di detta Regia Dogana, che questo presente anno sexta Indictionis si trovano in la Puglia, et lochi soliti dello allistamento de Puglia, et volendomo in ciò dare l'ordine, et espediente, che si conviene per servizio della Regia Corte, confidati in vostra diligenzia, et integrità n'ha parso di detto allistamento darne canzo a voi; et perciò vi avemo fatto la presente; con la quale vi dicemo, ordinamo, et commettemo, che al ricevere d'essa vi debbiate personalmente conferire in detti luoghi, et Territorî della Puglia soliti di detto allistamento, dove intenderete, che siano bestiami grossi, o minuti, della Regia Dogana, et quelli con ogni diligenzia et fedeltà, che si conviene, et in voi si confida inquivere, e cercare loco per loco, e di tutti quelli che trovatè in detti luoghi ne farete veridatiero notamento in receptis integro: et senza diminuzione alcuna, destinguendo la qualità, et quantità di detti Bestiami, Nome, Cognome, et Patria de li Padroni, et Guardiani di essi, et li luoghi, dove li trovarete; a tal che nel fare delle scritture, e libri della esigenzia della Regia fida di essi non ci nasca dubbio, nè difficoltà alcuna, e se trovassivo alcuna sorte di Bestiami grossi, o minuti a pascolare in Territorio extra Dohana, li quali Bestiami fussero soliti di essa Dogana, similmente allistarete nel modo detto di sopra: però se alcuno pretendesse che detti Bestiami, li quali troverete in lochi extra Dohana

non fossero soliti di Dogana, li allisterete in foglio appartato con le ragioni tanto del Fisco, come delle parti, a ciò se ne possa conoscere la verità per indennità della Regia Corte, e delle Parti, e detto notamento fatto, e sottoscritto di vostre proprie mani chiuso, et sigillato come si conviene, finito lo detto servizio lo portarete in nostro potere acciò, quello avuto e riconosciuto, si possa dare ordine a quanto si conviene per servizio della Regia Corte. Et perchè li padroni di detti Bestiami sono obbligati in virtù delli Banni Regî, e nostri dare ogni anno in lista detti Bestiami prima di calarli, et entrarli in detti lochi, il che non hanno fatto il presente anno; e perciò sono incorsi alla pena di essi Banni, per la quale volendomo provvedere, come è necessario, vi ordinamo, che debbiate astringere tutti detti Padroni di detti Bestiami, e ciascuno di loro, o non essendosi essi Padroni, li Ministri, e Pastori di essi Bestiami ad obbligarsi, e dare plegeria idonea, e sufficiente d'once cinquanta per ciascuno, divenire a comparire avanti noi per tutti li trente del mese di Marzo prossimo futuro, ed eseguire, e pagare tutto quello, che per noi sarà declarato per detta causa, e se alcuno fosse renitente, lo carcererete, e fare tenere cautamente, dandone avviso a noi, acciò possiamo provvedere : quale plegeria a vostro risico, e pericolo ricevùta, ed annotata per mano di pubblica persona firmata di vostre mani ne porterete al vostro ritorno, e di più pigliarete informazione di qualsivoglia controvenzione, che potrete intendere e sapere essere stata fatta in detti Luoghi da qualsivoglia persona alli ordini e Banni Regî, e nostri, ed in particolare di tutte vendite, trucchi, di erbaggi, fatti senza nostra licenza in scriptis; etiam fra li locati di questa Regia Dogana dandocene avviso di per dì con mandarne dette informazioni, ordinandomo con la presente, e comandandomo a tutti e singuli magnifici Officiali tanto Regî, come de' Baroni, Mastrogiurati, Camerlinghi, Sindaci, Eletti, Università, ed uomini della Città, Terre, e Luoghi, dove compatirete per detto effetto, ed alti Fidati di questa Regia Dogana, et singnanter alli Padroni di detti Bestiami, e loro Ministri, che per esecuzione del servizio predetti vi debbiano assistere, obbedire, dare, e far dare ogni ajuto, e favore necessario opportuno, secondo da voi saranno ricercati, con provvedervi quelli, a chi spetta della stansa, ed ogni altra cosa necessaria, iusto salario mediante, conforme alla Regia Prammatica, non facendosi per nessuno lo contrario sotto pena di docati mille, avvertendo d'eseguire tutto il sopradetto complitamente con ogni diligenza, e prestezza, ed alli trenta del mese di Gennaro prossimo trovarvi qua da noi a pigliare ordine di quello, che averete da eseguire per servizio della Regia Corte sotto pena di per-

dere la vostra provvisione del presente anno, ed altro a nostro arbitrio riservata. La presente resté al presentante. Datum Fogia in Regio Dohanali Palatio die 20 Decembris 1577 — Fabrizio de Sangro — Cessa Credenziere, Corcione Credenziere — Mansus Segretarius.

24 Dicembre 1577.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Fabrius de Sangro Miles ordinis Sancti Jacobi de Spada Regius Dohanerius, et Generalis Commissarius Regie Dohane Menepecudum Apuliae, et Dohanella Aprutii.

Magnifico Viro Joanni Andrea Valignani nostro Locumtenenti in Provinciis Aprutii, Regis Fideli etc.

Essendo giunto il tempo di fare l'allistamento del Bestiame grosso, e minuto di detta Regia Dohana, quale il presente anno si ritrova, ne' luoghi, che sono fra li Fiumi Frigno, e Sangro, soliti di detto allistamento, volendomici dare l'ordine, ed espediente, che si conviene per lo servizio, ed indennità della Regia Corte, confidati in voi, vi dicemo, commettemo, et ordinamo, che al ricevere della presente, vi debbiate di persona conferire in tutti i luoghi, e Territori di detto allistamento fra li Fiumi Trigno, e Sangro, dove intenderete siano bestiami grossi, e minuti di Dogana, e quelli con ogni diligenza, e fede, che conviene, e così come dovete, e siete obbligato per lo detto servizio, debbiate inquirere, e cercare luogo per luogo, e di tutte quelle, che trovarete, ne farete veritatiero notamento in scriptis integro, e senzá diminuzione alcuna, con la quantità, e qualità di detti Bestiami, Nomi, e Patria delli Padroni di essi, e luoghi, ne' quali troverete detti Bestiami, a tal che nel fare dette Scritture non ci nasca dubbio, nè difficoltà alcuna; e se trovassivo alcuna quantità, e qualità di detti Bestiami, Nomi, e Patria delli Padroni di essi, e luoghi, nè quali troverete detti Bestiami, a tal che nel fare delle scritture, non ci nasca dubbio, nè difficoltà alcuna; e se trovassivo alcuna quantità di bestiame grosso, o minuto a pascere in Territorio extra Dohana, lo quale bestiame fosse solito di detta Dogana, lo allistarete nel modo detto di sopra; però se alcuno pretendesse, che detto bestiame, quale troverete in loco extra Dohana, non fosse solito di Dogana, lo allisterete in foglio appar-

tato acciò se ne possa conoscere la verità per indennità della Regia Corte, e delle Parti, e detto notamento per voi fatte, e sottoscritto di vostra propria mano, chiuso e sigillato, come si conviene, finito lo detto servizio lo portarete in nostro potere, acciò quello avuto, e riconosciuto, si possa dare ordine a quanto conviene per servizio della Regia Corte; e con questa medesima ordinamo, et Regia, qua fugimur auctoritate, comandamo a tutti, e singuli Vaccari, e Giumentari, e Padroni di detti Bestiami, che nelle cose predette per servizio della Regia Corte, vi debbiano assistere, e dare ogni debita obbedienza, aiuto, e favore, secondo sarà di bisogno, e da voi saranno ricercati. Ed alli magnifici Capitanei, Sindaci, Eletti, Università, ed homini, dove capitarete per l'effetto predetto, che vi debbiano provvedere della stanza, come, è solito, e di ogni altra cosa, justa salario mediante, non facendosi per nessuno lo contrario, per quanto si ha cara la Grazia della Regia Maestà, e sotto pena di docati mille. La presente resti al presentante; Datum Fogiae in Regio Dohanali Palatio die 24 Mensis Decembris 1577 — Fabrizio de Sangro — Cessa Credenziere — Corcione Credenziere — Mansus Segretarius.

25 Maggio 1585.

—

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Magnifice Vir Regis Fidelis.

Perchè semo informati, che col vendere li stucchi sono in queste parti a lume di Candela ne risulta maggiore utilità, sì alla Regia Corte, come anche a Padronali di Pecore, e precise a Pastori, quali per il passato hanno sentito non poco danno, ed interesse per essere stato solito di vendersi detti stucchi non a lume di Candela, ma come meglio poteà convenirsi: volendomo a questo provvedere sì per indennità della Regia Corte, come di detti Padronali; avemo determinato, che da ora avanti si vendono detti Stucchi ad estimo di Candela; e però vi dicemo, ed ordinamo, che a tempo congruo, e conveniente debbiate fare emanare Banni per la Città, e luoghi, che vi parerà e sarà necessario, che quelli vorranno affittare detti stucchi comparino avanti di voi a dare le offerte, che vorranno per il giorno, che stabilirete, ed avute dette offerte, le manderete a noi, acciò siamo informati del tutto; avvertendo di fare questo per tempo, che avute avre-

mo dette offerte, possiamo ordinarvi l'allumaro della Candela, al tempo solito; ed avuto, che avete da noi ordine dell'allumare di detta Candela sopra la vendita di detti stucchi, farete similmente intendere per Banni pubblici a tutti quelli vorranno detti stucchi, comparino avanti di voi per quel giorno, che stabilirete, che si allúmerà la Candela sopra le offerte avrete ricevute, e quelli per voi si liberiranno a chi più per essi offerirà, e farà migliore la Condizione della Regia Corte: avvertendo di non vendere, e liberare detti stucchi ai Padronali Cittadini paesani, quali sono tenuti in virtù degli ordini generali, calare in Puglia loro pecore, ed ancorchè restino l'inverno in Apruzzo senza calare in Puglia, seno tenuti per quelle pagare la Regia Fida, come di Pecore rimaste; ma le venderete principalmente a forestieri di foro Regno, a Padronali di Rovito, Valle Siciliana, Amatrice, e di altri luoghi di quelle Montagne; e così èseguirete, e non altrimenti, se amate la grazia Regia, che tale è nostra volontà, avvisandoci di quanto vi occorrerà sopra di questo. Datum Fogiae ex Regio Dohanale Palatio die Vigesima quinta Maj 1585. Alfonso Caracciolo — Al Magnifico Giovanni Antonio Valignano Luogotenente in Aprnzzo.

25 *Ottobre* 1590.

Instruzioni, che per la Regia Camera della Summaria si danno al Magnifico Signor Giovanni Antonio Valignano Luogotenente della Regia Dohanella di Apruzzo per la bona amministrazione di detto Officio, con reserva dagqiungere altre, che a la giornata parerà doversi fare per l'effetto predetto.

In primis. perchè da tempo antiquo se ritrova ordinata, e fatta la Regia Dohanellà delle Pecore in le Provincie d'Apruzzo citra, ed ultra per comodità delli padronali di pecore, e altri animali grossi, tanto delli Populi di dette Provincie, quanto delli forestieri non soliti calare in la Regia Dogana delle Pecore di Puglia, per locarle in li territorì, e herbaggi soliti di dette Provincie, tanto in quelli, che si soleno dare per prezzo determinato di tanti docati lo territorio, seu defensa comunamente detto a stucco, quanto per numero di animali, che si trovano capere in ciascuno di detti territorì. Però per vostra informazione, et indennità della Regia Corte ve informerete delli detti territorì dove è

stato solito farsi detta locazione, cossì di quelle che sono proprî della Regia Corte, come di quelli che sono de' Baroni, e Università, e del Beneficio che in essi have la Regia Corte, delli quali per vostra istruzione, ve ne damo la inclusa lista, che è stata cavata dalli conti antiqui, e moderni presentati in la Regia Camera per li Luocotenenti predecessori, con intervento del Regio Credenziero de detta Dohanella, e di essi ne farrete uno libro da tenersi appresso di voi, per la detta locazione di ogn'anno occorrerà da farsi in dette Provincie, dello quale libro ne manderete copia a questa Regia Camera per farlo conservare in lo Regio Archivio di detta Regia Camera con la nota di quelli che sono proprì della Regia Corte, e di quello che ne solo avere l'anno, tanto venendosi a stucco, come per numero de pecore che se ne fidano, così di quello che sono de' Baroni, e Università, e l'utilità che ne percepe da essi la Regia Corte, e se si vendono a stucco, o pure si nce locano pecore, e bestiami grossi numerandosi per capita animalium, acciò da esso la Regia Camera sia rinformata d'ogni particolarità.

2.° Item, havuta detta informazione di tutti li lochi predetti li rincontrerete con la Locazione fatta, seu che farrete per vedere se nce fosse alcuno de detti territorî, dove non sia fatto la vendita a stucco, o la detta Locazione, e trovandocene alcuno, che non sia dispensato, cercarete la causa da dove proceda, e ne darete avviso alla Regia Camera, acciò possa provedere come meglio li parerà.

3.° Item, al tempo debito che inferius sta declarate farrete la Locazione delli detti herbaggi con intervento di detto Regio Credenziero vendendoli tutti a prezzo finito detto vulgarmente a stucco, come si sono venduti per il passato, e quest'anno, a quelli che più offeriranno, e faranno miglior condizione alla Regia Corte, procurando in ciò tutti li vantaggi possibili per servizio Regio, e avertisca di non darli per compiacenza nessuna, ma procuri che li pecorari siano accomodati secondo la quantità delle pecore che averanno, et per evitare ogni sospetto, non pigli per concedere detti erbaggi premio ne presente nessuno.

4.° Item, advertirete, che il tempo di far la detta Locazione, et vendizione de herbaggi sia non prima li dieci Agosti ne di poi li 25 del detto mese ogn'anno, ma fra questo termine facendo almeno un mese prima pubblicare banno con la notificazione del giorno, e del loco, dove detta locazione si haverà da fare, nelli Mercati di Teramo, Civitella, Campoli, e Montorio, in Atri, nella Valle Castellana, e nella Montagna di Rovito lochi del Regno, e almeno in Montecalvo, e Monte Acute fora del Regno, la quale

locazione si debbia expedire nella giornata assegnata per il banno, e non prolongarle, nè abbreviarla, senza urgente, e necessaria causa per Servizio Regio.

5.° Item, avvertirete, che il loco per fare la detta Locazione sia nella Provincia Ultra in una delle Terre dove la Dohanella have l'erbaggio, o altro che vi parerà, avvicinandosi al Tronto; però di sorte che li pecorari del Regno, e fora de Regno possono comodamente venire in una giornata della quale Locazione tanto voi, quanto il Credenziero debbiano fare il suo libro particolare, et distinto, colla nota delli nomi, cognomi, e patrie delli Locati, e del prezzo dell' erbaggi, facendosi per anco obliganza penes acta come si è costumato per recuperare il prezzo a tempo debito.

6.° Item, advertite, che quelli pecorari, che pigliaranno li herbaggi predetti non li pigliano per farvi guadagno, et marcazie inlicite, ma remettendosi altri pecorari non li facciano pagare si non quello justamento tocca ad ogn'uno per la rata de sue pecore sotto il conto di tutte, con l'intervento delli fidati, che non avranno interesse, senza imponerci donativi, o altri pesi più del prezzo, che si paga alla Regia Corte, e altri che justamente ci devono.

7.° Item, farete ancora con intervento del detto Credenziero, la partitazione, et assignazione dell' erba nelli territorio d'altri, che la presenzia de quattro repartitori, et extimatori pratichi, cioè dui da deputarsi da esso Luocotenente, e dui del Sindaco, e Regimento di quella Città per suo interesse, dalla quale partizione, e assignazione, voi ed il Credenziero facciano ogn'uno per se notamento separato, con li nomi, e cognomi, e quantità dell'erbe, che si consegneranno a ciascuno, et in quante pecore sarà intimata, del che farete per anco notamento consimile all'homo che per ciò deputerà la Città predetta, facendo similmente per pubblici Banni intimare prima nelli lochi detti nel 4 Capitolo la giornata nella quale averanno da fare la detta partizione, et assegnazione de erbe, che sarà verso il fine di Ottobre, e lo principio di Novembre, et non possendo voi essere presente alla detta partizione, e assignazione per legittimo impedimento, potrete commetterla al predetto Credenziero, che si facci come de sopra, e si restassero alcune poste di erbe, che in quel tempo non se assegnassero per mancamento de pecorari, ne facciano per notamento con li fini, e confini di esse, e quantità di pecore, che saranno, usando diligenzia, che siano ben conservate, e custodite, per potersi andare facendo retratto, de sorte che la Regia Corte non perda, e non ne patisca danno.

8.° Item, de più farete nella detta Città d'Atri, e suo Terri-

torio far la numerazione delle pecore, e capre dopo la metà di Gennaro, nima la metà di Febbraro, con intervento d'un buomo da deputarsi dalla Città, il quale ne debbia far notamento, e cossi quelli, che per la Regia Corte andranno aumentate, come se dirà nel seguente Capitolo.

9.° Item, farete anco far la numerazione in detto tempo delle pecore, e capre fidate da voi nella Provincia d'Apruzzo Citra con la distinzione particolare delli nomi, e cognomi delli Padroni, è quantità di bestiame, non fidando però quelle che non sono solite, e che devono pagare la fida della Regia Dogana alli Commissari deputati sopra se pecore remaste, con declarazione, che in nullo modo, ve ha avuto da intromettere alle dette pecore remaste in Apruzzo, che andaranno a numerare detti Commessarî excetto si per lo Doganero, che pro tempore farà, o per la Regia Camera, fosse commessa alcuna numerazione di dette pecore in alcuna parte di dette Provincie.

10.° Item, farete anco nel predetto tempo, e nel modo predetto numerare nelli erbaggi della Regia Corte nella Provincia Ultra li bestiami grossi, facendone pur notamento come nel presente Capitolo, ovvero trovando più utile, e vantaggio per la Regia Corte, potrà vendere dette esigenze de Bestiami grossi, con intervento del Credenziero a chi più l'offerirà, facendome obbliganza et penes acta, come si è detto nel terzo Capitolo.

11.° Item, adverterete che alli fidati, che calaranno in detta Doganella non se innovi cosa nesciuna, ne si alteri il prezzo, o pagamento de nesciuna cosa, o explicazione, o sigillo, e per l'obbliganze, o contratti che si faranno delli predetti herbaggi, non se li facci pagare più d'un carlino per obbliganza o contratto, ancorchè fussero più li obbligati pro rata, o insolitum, a per là patente de fida un altro carlino, senza farle pagare cosa nesciuna per la passata, o poliza de pagamenti, come si è costumato in detta Doganella fin qua.

12.° Item, le composizioni e pene de disordini, e contumacie, pene d'obbliganze, o Istrumenti representati, ed ogni altro provvanto se facci consapata; et preferenza del Credenziero, et voi, e il Credenziero ne faccino notamento, e introito per la Regia Corte con nomi, cognomi, e cause donde sono fatti.

13.° Item, al tempo dell'exigenze delli denari, che li fidati pagaranno farete un libro voi e il Credenziero, facendo la passata, o polisa a quelli, che pagaranno con la giornata, e menzione della quantità delle pecore, capre, o bestie grosse, per li quali pagarà ciascuno colli nomi, e cognomi di quelli che pagaranno senza pagamento nesciuno come si è costumato fin quà eccetto un

carlino per cassatura d'obbliganza, e contratto secondo lo nono Capitolo si è ordinato.

14.° Item, procurerete, che ognuno paghi al tempo debito, non facendone la passata se prima non sarà pagata confarà tutta le diligenze possibili, perchè non portano senza che non abbiano pagati.

15.° Item, s'ordina, che non se innovi ne alli pecorari, ne alli Cittadini cosa nesciuna fuori del solito e consueto, ma si attenda di modo che nè l'uni, ne l'altri siano offesi nè maltrattati, e che li pecorari ci godano l'erbe, e le commodità juste per loro pecore, e essi non faccino alli Cittadini de aggravî, e occorrendo alcuna cosa che abbia bisogno delle provvisioni nova, o insolita, lo visi alla Regia Camera, o al Doganiero.

16.° Item, ve servirete del Cavallaro ordinario per l'occorrenze, bisogni della Regia Corte.

17.° Item, perchè in le dette Provincie d'Apruzzo sono li Regi Tratturi per li quali soleno calare non solo le pecore, e altri animali che si locano in queste provincie, ma anco in Puglia sotto la Regia Fida, quali sogliono essere de larghezza sessanta trapassi, starete attento, che non ci occupino in modo alcuno, acciò il passaggio sia comodo, e trovandolo in tutti, o in parte occupati ne darete avviso a questa Regia Camera della qualità, e quantità di detta occupazione, e per chi sarà stato occupato, acciò ci possa debitamente provvedere.

18.° Item perchè la conservazione buon governo, e Regimento della Regia Dogana delle Pecore di Puglia, non solo consiste che lo Regio Doganiero, o altra persona, che in nome della Regia Corte ne tiene l'administrazione la ben lochi, rege e governa in Puglia l'Inverno, ma anco è necessario che se usi diligenza in Apruzzo; perchè l'estate sia ben locata, e retta generalmente senza excettazione di persona alcuna ad causa che patendono le pecore l'estate in le Montagne, ed calar poi in primo tempo, come è solito, se trovariano fiacche, e facilmente se ne veneriano a perdere. Perciò tenerete pensiero particolare con ogni diligenzia necessaria, e procurare, che l'astate detta Dogana sia ben locata comé conviene in dette Montagne d'Apruzzo, non permettendo, che se nce possano locare più pecore, de quelle che esse montagne, e lochi saranno extimati essere abeli e bastante, con adertire di non fare entrare in dette Montagne l'estate pecore di entro Regno che sono for de Dogana, se prima non si trovano bene, e comodamente locate le pecore de Dogana, tanto Regnicole come de fore Regno.

19.° Item, starete advertite a non fare occupare d'alcuno

Barone, Università, o altre particolari persone l'erbaggi, et territorî predetti della Regia Corte, et altri dove la Regia Corte avesse interesse, visitando li detti erbaggi, et pecore locate, in essi secondo li parerà essere di bisogno.

20.° Item, fatta che sarà la detta Locazione nel modo sopradetto la mandarete in questa Regia Camera, et al Regio Doganiero seu Presidente della Regia Camera, o altra persona che starà in Puglia, per ordine di S. E., al Governo di detta Regia Dogana, sottoscritta di vostra mano e del Regio Credenziero.

21.° Item fatta che dopoi sarà l'esazione della Regia Fida mandarete alla Regia Camera lo silenzio di vostra mano e del Regio Credenziero di tutta l'exazione, advertendo di non fare residui senza ordine e licenzia della Regia Camera atteso non visaranno ad messe, ma si exigeranno da voi, et in lo mese di Luglio di ciascun anno presenterete al detto Regio Doganiero, o altra persona deputata al Governo di detta Regia Dogana lo conto de vostra administrazione continente l'introito e esito con le cautele necessarie e opportune per la sua liquidazione.

22.° Item, ve guarderete de lassare de mettere in introito in detto conto quantità alcuna di denari che avessivo esatta per detta causa sotto pena de nonuplo da esigersi da voi irremissibilmente in caso di controvenzione.

23.° Item, ve guarderete de servirvi del denaro della Regia Corte exacto per voi per causa di detti erbaggi, e fida ma integramento al tempo che l'averete exacto, lo pagherete in potere del Tesoriero della Provincia, avisando la Camera del pagamento e quantità sub, pena dupli, ed altre pene statute dalle leggi comuni con Istituzioni, Capitoli del Regno, e riti della Regia Camera.

24.° Item, vi guarderete di non fidare pecore, e altri animali in erbaggi vostri propri nè de parenti, ne altri vostri aderenti e parziali sotto pena di sospenzione di vostro officio ad arbitrio di S. E. o Regia Camera.

25.° Item, nullo modo tenerete pecore vostre proprie in li detti territorî, e erbaggi di Dogana; ne di esse farete intustrie ne mercanzia alcuna in li detti territorî a voi soggetti.

26.° Item, non riceverete denari che saranno pagati per causa di detti erbaggi, e fida senza l'intervento del Regio Credenziero, dello quale danaro ut supra recipiendo con intervento del detto Credenziero ve ne farete introito con la destinzione della qualità della moneta che farà lo di che vi sarà pagato da chi e perchè causa.

27.° Item, tutti li pagamenti che vi accaderà de fare, li farete con intervento di detto Regio Credenziero.

28.° Item, vi guarderete di ricevere da detti Locati presenti, etiam cosa da magnare.

29.° Item, accadendo di fare alcuna composizione spettando a vostro officio, quella non debbiate fare senza l'intervento de detto Regio Credenziero.

30.° Item, se accaderà alcuno anno professarsi, e aversi anco numero de pecore, e animali de quello sarà stato professato in l'anno precedente, ne farrite notamento in lo detto vostro conto, dicendone, che ne sia stato causa, e le diligenze che averete fatte, perchè non fusse successo tale mancamento.

31. Item, occorrendovi alcuna cosa per servizio della Regia Corte che con le presente Instruzioni non sia stato provvisto; continuamente ne farete relazione a questa Regia Camera a ciò ve si possa ordinare quello che averete da eseguire. Datum Neapolis ex Regia Camera Summariae Die 25 Octombris 1590 — Franciscus Antonius de David M. C. L.

27 *Febbrajo* 1599.

Istruzioni, che si dovranno osservare dalli Commissarî destinati a compassare li disordini fatti nelli Territori affittati dalla Regia Corte, ed anco nelle Masserie ordinarie, quali si debbano osservare anche dallo Scrivano, Attitante, e Compassatore.

In primis, essi Commissarî debbano espedire, e fare espedire le citazioni alli Massari delli Territorî, e seminati, ed insieme alli Locati delle Locazioni, dove saranno i predetti Territorî, e seminati, e con intervento di quelli facciano fare l'intiero compasso, costringendo juris, et facti remediis opportunis i Locati all'intervento, che faranno intervenire almeno alcuno di loro, ovvero alcuni Gargari di essi Locati, e non comparendo detti Massari procedono, in loro contumacia, quali s'intenda per la semplice relazione nello triduo expectato, ma che sieno obbligati comparire nella giornata assegnata, e nella seguente, in fino all'effettual compasso.

Item, s'ordinerà in dette citazioni alli predetti Massari, seu loro Curatoli, e Fattori, che vi debbiano presentare nota in scriptis, rivelando la quantità delli Territorî e seminati, che tengono tanto nelle terre affittate nella Regia Corte, quanto delle altre Masserie ordinarie, dichiarando quanto posseggano, di che qua-

lità, che sorte di vittovaglie vi tengono seminate, in che luoghi, e Poste, imponendoli pena di perdere detti seminati, per devolversi alla Regia Corte, ogni volta che lasceranno di rivelarli, oltre la pena del disordine.

Item, al tempo di detto Compasso, ed esplicata diligenza se informeranno se vi fossero disordini nelle Masserie vecchie, ed ordinarie, non solo si averanno li Massari disordinanti, non lasciando danno la debita quantità, ma ancora se averanno volti li saldi, allargandoli fora delle dette loro Masserie, e di questo ce ne farà nota, e relazione per compasso a parte, non intricandolo con li compassi degli altri territori della Regia Corte.

Item non solamente compasseranno, e faranno nota, e relazione distinta de' territori, dove si troveranno li disordini, ma faranno l'istessa nota, e relazione distinta di tutti i territori predetti, ancorchè non ci si ritrovasse disordine, perchè si sappia dall'effetto di detto compasso la quantità, che realmente possedono, e averanno rivelato, e dimostrato, procedendo a compassare tutta la quantità affittata, e consegnata, ancorchè non si ritrovasse seminata; ed in caso di ritrovarla difettiva, e manco della consegnazione fatta, costringeranno li Massari, loro Curatoli, e Gettari a dimostrare quella parte, che mancherà, procurando informarnene per altra via in ogni modo, che non succeda fraude in danno della Regia Corte, e de' Locati.

Item avvertiranno nel fare di detto compasso si ci usi ogni esatta diligenza, ed ogni settimana senza altra dilazione ne debbiano mandare la nota, e relazione intiera di quanto succederà in questa Regia Dogana, acciò viste, si possa procedere contro li disordinanti, e controventori, a quanto sarà necessario, o che trovino, o non vi sia disordine.

Item detto compasso da farsi nel modo, ut supra, oltre la relazione, e nota da farsi dal Commissario, o Compassatore, il quale debba fare la pianta pezza per pezza, senza dilazione, e senza passare a nuovo compasso prima di avere fatta la debita pianta: si farà nell'istesso tempo la nota, e descrizione simile dall'attitante, seu Scrivano, perchè se ne possa cavare la debita comprovazione, avvertendovi che in ciò non si usi negligenza, o discuito, perchè si procederà contro esso scrivono alla conveniente dimostrazione.

Item avvertiranno che detti compassi si facciano dall'istesso compassatore assegnatoli in commissione, e non da altro, e detta nota si faccia dall'istesso Scrivano similmente assegnato, e non da altro, quali non possano, nè debbano sotto pena della Regia disgrazia, procedere al compasso in modo alcuno, in assenza del

Commissario destinato in ciascuna paranza, il quale volemo, che non passa, nè debbia far procedere a detto compasso in sua assenza.

Item avvertiranno di far compassare non solamente la parte de' seminati, e maese consegnata per coltùre, ma ancora la parte della Mezzana, per vedersi tutto quello, che di più fusse stato occupate.

Item perchè può succedere, che alcuna persona abbia occupata alcuna parte de' Regi erbaggi, rompendoli, e seminandoli, senza averla affittati, e senza che li siano stati consegnati, similmente li potrà compassare, e pigliare nota, ut supra.

Item detti Commissarì con la copia in mano degli affitti, e consegnazioni, ed anco della Regia Reintegrazione, quale si assegna, debbano riconoscere tutte le linee, e diretture, che saranno scritte in detta copia, e ritrovando alcuna quantità di territorî occupati fuori dette linee, dirittare, e titoli, quelle discriverete distintamente della quantità, che sarà, e li porrete in disordine, come territorio occupato in saldo.

Item, compasseranno tutte le portate delle Masserie vecchie, tanto il vacante, quanto il pieno, trovando, che sia maggiore il tutto occupato che il vacuo, noteranno la quantità, che sarà, e li poneranno in disordine, avvertendo di compassare tutte le pezze distintamente, con declarare la quantità di esse, e così anco tutto il vacanto, e declarare, se sono Annocchiariche, Restoppie, o Maesi.

Item, compasseranno tutte le Mezzane, che ritroveranno in dette Masserie vecchie, con ordinare, che in quelle abbiano a fare le processe, e trovandono, che siano di maggior quantità di quelle, che stanno notate in detta Reintegrazione, e che li compete, li poneranno in disordine.

Item, si dà avvertimento finalmente ad essi Commissarî, che occorrendo nel compassare in campagna alcuna differenza tra massari e Locati, o altrimenti, che non si potesse procedere al compasso con la scrittura assegnata nel modo, che si conviene, senza la presenza nostra, per togliere ogni difficoltà, ne debbiano subito dare avviso in Dogana, acciò ricercandolo il caso, possiamo andarvi di persona, ovvero fare altra provisione, come ne parerà necessario, e di giustizia: le quali istruzioni nel modo di sopra volemo s' abbiano da osservare inviolabilmente, e non si facci il contrario, per quanto si ha cara la grazia Regia, e sotto pena di docati mille. Datum Fogiae die 27 mensis Febbr. 1599 — Octavius de Piccolellis — Franciscus Filesius Actorum Magister — Registro di quell' anno fol. 43 a 45.

15 *Ottobre* 1600.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Delitti di Campagna.

Magnifice Vir Regi Fidelis Dilecte. Per una vostra lettera di Aprile passato, avemo visto lo che vi occorre intorno all' ordine spedito da noi, che essa Regia Dogana non possa procedere contro gl' inquisiti de' delitti di Campagna ancorchè siano di cotesta giurisdizione, e rimetterli alla Regia Udienza di Capitanata. Al che rispondendo, vi dicemo, ed ordinamo, che non ostante detti ordini, possiate, e debbiate procedere contra li delinquenti inquisiti de' delitti di Campagna, in tempo che si regge Dogana, conforme tutti li altri Tribunali di questo presente Regno. Per tanto così lo eseguirete, che tale è nostra volontà, ed intenzione. Datum Neapoli die 15 Octobris 1600 — Et Conte de Lemos — Vidit Gorostiola Regens — Vidit de Ponte Regens — Vidit de Castellet Regens Salazar Leg. All' uditore della Regia Dogana di Foggia.

24 *Maggio* 1601.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Petrus Antonius Mastrillus U. T. D. Praesidens Regiae Camerae Summariae.

Giacchè nelle parti di Puglia per ordine nostro in conformità di quello, che ha comandato Sua Eccellenza sono stati reintegrati, e titolati li Regi Tratturi, con titoli di Pietra dall'una parte, e dall' altro da passo in passo lasciando framezzo sessanta trapassi di larghezza netti alla forma ordinaria, et antica per beneficio, e comodità pubblica, e particolarmente delli Locati, e fidati di questa Regia Doana per il loro Bestiame, con spesa di danaro della Regia Corte in grossa somma, quale è occorsa per causa delle occupazioni fatte in detto Regio Tratturo da quelli che non temendono le pene opposte nelli Banni, ed istruzioni di essa Regia Dogana, l' aveano occupato in bona parte; et conviene per buon governo, che detti Tratturi, così Titolati si mantengono per

l'advenire; acciò li detti Locati con detto loro bestiame vengano a godere quello, che tanto tempo fa li è stato concesso per detta Regia Corte. Sopra locchè volendomo fare le debite provisioni, si è fatto lo presente Banno, per il quale si ordina, e comanda a tutte, e qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, e condizione sieno, che non ardiscono, nè presumano in modo alcuno ammovere, nè fare ammovere detti titoli, nè occupino, nè facciano occupare parte di territorio di detti Regî Tratturi per minima che sia, anzi volemo, e così espressamente ordinamo alli Mastrigiurati, Sindaci, Eletti, ed altri Officiali dell' infrascritte Citta, Terre, e Luoghi, che ciascuna Università, per quanto caminano nel loro Territorio detti Regî Tratturi, tenghino conto in ogni occorrenza, che fusse ammesso, e per altro incidente cascasse alcuno di detti Titoli, ritornarlo a ponere nel stato, che stava prima, e darne subito notizia all' Officiali di detta Regia Dogana, quali pro tempore saranno, acciò possano fare le debite dimostrazioni contro quelli, che avessero fatte l' eccesso, et in ogni anno in fine mandare in essa Regia Dogana fede, come li detti titoli, per quanto tiene il loro territorio non sono stati ammassi, nè in tutto, nè in parte, se così si troverà effettivamente, et alli padroni delli Feudi, et Massari, quali coltivano Territorî per dentro li quali passano detti Regî Tratturi, che l' istesso osservano, et in ogni anno di più facciano solcare quelli dalli cantî, tirando, per la drittura da un titolo all' altro; di modochè abbiano a stare sempre netti, et si possa vedere oculatim, e chiaramente se alcuno commettesse occupazione per detta drittura de' solcamenti, e titoli, e che essi Padroni de Feudi, e Massari non possono escusarsi, che le occupazioni, che forse si facessero, fussero state fatte da altri, che in questo ne incaricamo, e volemo, che ne abbiano a dar conto particolarmente essi Padroni, e Massari, acciò tanto più osservino quanto di sopra. Non facendosi il contrario per nessuno per quanto sia cara la Grazia Regia, e pena di docati mille per ciascuno, ed altra corporale, etiam di Galera, e Relegazione, secondo la qualità delle Persone ad arbitrio di S. E.; quale Banno volemo, che si pubblichi nelli lochi soliti, e pubblici delle sottoscritte Città, Terre, e lochi, acciocchè ognuno ne abbia notizia ordinando a tutti Notari, Mostrodatti, e Cancellieri per servizio del Regio Fisco, vi debbiano fare subito richiesti le debite relazioni. Pubblicetur et referatur etc. Informa cct. Datum Fogiae die 21 Mai 1601. Mastrillus.

3 *Febrajo* 1604.

Risposta dell' Avvocato Fiscale al Dohaniero Monsorio

Ricevetti la lettera di V. S. con la fede delli Credenzieri intorno allo particolare di Bisaccia, essi attenderà alla defensione de la jurisdizione di questa Regia Dogana, sin come tutti semo obbligati e V. S. averà potuto conoscere per lo passato, e conoscerà per l'avvenire dall'effetti.

Coll'occasione della lettera di V. S. dove ha scritto in Camera circa lo mandare delli Commissarî, scusando li Credenzieri l'uno per l'età, e l'altro per la convalescenza, io proposi in Camera il danno notabile che patisce S. M. per diverse provisioni spedite in diversi tempi tanto per la Camera, quanto per la Dogana per la franchizia delle Pecore di alcune Terre, e se si è discusso questo articolo molto sollennemente, e nè è seguita determinazione assai chiara in favore del Regio Fisco, come vostra Signoria vedrà per la lettera della Camera, quale vostra Signoria farà registrare solennemente in questa Regia Dogana per essere scrittura molta importante; perchè io nel principio che entrai per Avvocato Fiscale che sono quasi quattro anni finiti, ritrovai molta confusione circa provisioni, che si facevano intorno quella materia de franchizie di pecore, e sempre sono andato riformando molti abbusi, di maniera che ne è seguita notabile servizio a S. M., come si vede dal riscontro delli conti, dove si tratta del difalco in virtù delle provisioni antiche dall'altre provisioni spedite dopo la mia Fiscalla, intantochè al presente non resterà altra da provvedere salvo che a quelle poche Pecore, quali tengono Decreto della Camera facto verbo in banca, e sono pochissime, ed io pretendo fare rivocare, et annullare ancora tutti questi Decreti con bona, e giusta ragione: e però V. S. mi farà grazia dar ordine molto stretto a tutti li Commissarî, perchè la lettera della Regia Camera parla assai chiaramente, e vostra Signoria può mandare ad eseguire non solo nelle provincie espresse nelli Capitoli del Cardinale Granvela, ma in Terra di Lavoro, e in tutti altri Lochi, e Terre, dove è stato solito mandarsi ad eseguire, e non si ha da osservare nesciuna provisione, ne franchizia, nè ordini della Camera, nè della Dogana, nè di nisciuno Commissario, ma si ha da eseguire indifferentemente contra tutti. E' vero che in due casi si da tenore in vano di non eseguire nelli lo-

chi soliti, et lo voluto avvertire a V. S. acciò ne dia ordine espresso alli Commissarî.

Il primo è a rispetto di quelli che tengono decreto della Camera facta verbo ect. nel che semo stati incannati molte volte, perchè tutti quasi questi decreti parlano delle pecore di certi Padronali particolari nominati per nomi, e Cognomi, e poi per malizia delli scrivani, o per in advertenza si sono spedite provisioni generali per tutti li Padronali delle Pecore di quelle Jena, e però in questo novo ordine della Camera si dice dell'observanzia semplicemente delli decreti della Regia Camera facto Verbo etc. talchè in tutto il resto non si ha da osservare, e non quel tanto, che si contene nel decreto della Camera, e se ha da pigliare copia di queste provisioni, dove è inserito il decreto della Camera, e mandarli subito in mio potere, con notificare alle parti a comparire in Camera ad proponere tutto le ragioni ad verso la pretenzione mia di dover eseguire per tutte tanto per lo passato quanto per l'avvenire nou obstante li decreti sopra ciò interposti dalla Camera, e mandar similmente in mio potere l'ordine originale intimato alle parti per comparire in Camera con la debita referenda per mano di pubblico Dottore, ed in questo non occorrerà altro perchè si è parlato assai apertamente.

Il secondo caso è delli Padroncelli, quali dicono possedere da venti pecore abbasso per ciascuno, ed essere uniti insieme per minor dispendio. In questo noi semo facilmente ingannati, perchè è froda manifesta, e si vede, che dopo questi ordini generali io nou vedo se non padroni di queste venti Pecore a bascio. E vero che justamento se li devono observare, ma tuttavia si ha da mirare che veramente sia così, come se espone, e che non siamo incannati. Occorreranno forse altre difficoltà, le quali non potranno essere se non legiere, et l'andaremo remediando secondo il dovere, con grazia del nostro Signore Iddio, quale guardi, e felicità V. S. come desidera. In Napoli alli 3. di Febbraro 1604 — Jacobo Saluzio.

Nell'anno 1609.

Copia di Relazione fatta nell'anno 1609; dal Luogotenente della Dohanella d'Apruzzo al Signor Reggente D. Bernardino Montalvo Luogotenente della Regia Camera, et in detto tempo Presidente, e Governatore della Regia Dogana delle Pecore.

Alli Stucchi di Penna, e Tronte non ponno entrare pecore di Regno delle Terre di Umano in quà, nè da Umano in là delle Marine, solum delle Montagne, e Montagnale, come la Valle Castellana, Teramo Ville di detta, Campli, e Civitella, et altre Terre di dette Montagne, e Montagnale, e tutte le Pecore delli Marchitti di fora Regno, delli quali ne ha da conoscere il Signore Luogotenente.

E quelle di Regno, che stanno in detti Stucchi, e fora di Stucchi purchè non siano delle Montagne, e Montagnale ut supra, e da Umanò in quà devono pagare la fida di pecore rimaste, donde perviene utile alla Regia Corte, e così è di ragione per l'Istruzioni, che tiene detto Signor Luogotenente per pagarne per pecore rimaste Duc. 13. 1 per centenare, et al Signor Luogotenente le pecore di stucco ducati 6. 3. per centenaro, e quelle che stanno dentro di Stucco, non le vene manco Duc. 4. per centenaro.

4 Maggio 1615.

PARLAMENTO GENERALE

Diae Lunae quarta May 1615, post prandium currente hora decima nona, assistentibus in Aula Regiae Dohanae Manaepecudum Apuliae Illustrissimo Domino Regente D. Berardino de Montalvo Marchione Sancti Juliani, ac Locumtenente Regiae Camerae Summariae, et Domino Presidente Pietro Jordano Ursino; ac Magnificis U. S. D. Didoco Varela Auditore; Johanne Alojsio Corcione, et Francisco Antonio Bonito Credenseriis; ac Magnifico Barone Dominico Antonio de Sanctis Locumtenente Regia Dohanelle Aprutii; Mc Francisco Golino Secretario Scribente, et introeuntibus Locatis Aprutii, et in Aula vocatis, cum U. S. D. Baldassarre Golino eorum Procuratore, et infrascriptis Deputatis Generalitatis ejusdem Regiae Dohanae, Barone Francisco Antonio Mar-

chisciano, Giorgio Canfuno, Notario Jacobo Pitasso, et Francisco Macerola.

Per Dominum Illustrissimum Marchiorem fuit facta proposito tenoris seguentis. La eccellenza del Signor Conte de Lemos Vicerè di questo Regno, col Paternale amore, che tiene al beneficio pubblico, et privato, come tanto zelante del servizio di S. M., havendo redotto a miglior ordine le cose toccantino al Real Patrimonio; et considerando, che la più importante sia il corpo di questa Generalità, et Regia Dohana, della quale ancora resulta il benefizio pubblico di tutto il Regno; poichè da essa dipende gran parte del vitto, e vestito di esse; et che per li abusi, angarie, et molestie che si fanno continuamente alli Locati dalli Commissarî, e Cavallari, e simile Genti, è ridotta a tal segno, che se non se li porge opportuno, ed efficace remedio totalmente, và in ruina. Desiderando S. E. non solo la conservazione di essa, ma lo aumento, acciocchè ognuno guste a venirsene a sottomettere alla Regia Fida, il che seguirà con effetto, allora quando se troncano le insolenze de'Commissari di Scommessioni, di Allistamenti, et Controvenzioni, che abbusando del loro Ufficio hanno partorito effetti contrarî al dovere loro, e lo abuso delle Pecore; avea invenzioni più presto dè Industriosi Mercanti, che di semplici Locati; sicchè ha risultato maltrattamento, et ruine della povertà: ha comandato a me, ve dichiari questo suo santo zelo, acciocchè questa generalità possi considerare a proponere l'espediente più a proposito, et conveniente al beneficio de' Locati, et servizio del Re nostro Signore. Et perchè a S. E. non dispiace venire con li Locati ad un accordo di pagare ogni anno per la Fida ordinaria una qualità ferma, non occorrendovi migliore espediente ognuno di chi lo parere sua liberamente, tenendo considerazione al servizio di S. M., et utile di quella Generalità.

Ma perchè sarà cosa molesta, et difficoltoso di congregare detta Università per ogni minuzzeria, che occorrerà in questo negozio tanto grave, essendo la moltitudine, più presto per causare confusione, che per risòlverne negozî: vi propongo se vi piacerà di eligere Deputati di ogni Locazione insieme cogli ordinari, acciò quanto sarà risultate per la maggior parte resti fermo, valido, et se habbi da eseguire inviolabilmente, però ogni uno dica il parere suo in questo prima ed ogni altra cosa.

Et intesa, detta proposta per li Locati predetti, quella per essi, et per detto Dottor Baldassarro Golino loro Procuratore è stato molto laudato, dicendo detto Golino, che tutti sono espedienti cautissimi per il buon governo, et Regimento della detta Generalità, per servizio ancora del Regal Patrimonio di Sua Mae-

stà, et che informato di ciò la Eccellenza del Signor Conte de Lemos al presente Vicerè di questo Regno, il quale con tanto giusto, e santo zelo have aggiustato quasi tutte le altre cose del Regno su questo suo Governo, ha risultato anche ammettere lo aggiustamento di questa Dogana al detto Illustre Signor Marchese, dal quale come Signore di tanta bontà, mente, coscienza, pratiche, et esperienza delle cose di Dogana, se ne deve perciò sperare ogni buono fine: però è bene a rappresentare tutti i loro bisogni, et miserie nelle quali si ritrovino, affinchè facendosene particolare discorso, se ne speri rimedio, talecchè, la povera generalità si è rilevata da tanti pagamenti, et spese extraordinarie; et altri interessi, che di continno ha fatto con loro evidente danno, senza utile della Regia Corte, et anco se ne speri uno stabilimento fermo per il governo, et Regimento di essa generalità, come anco per lo accertamente dell'entrare di detto Real Patrimonio, et benchè questo sia negozio di molta considerazione, e discorso, quale in questa occupazione di fiera fosse difficile a trattarè, se potria, per non perdene una tale occasione con buona grazia di detto signor Marchese eligere una, o due persone per ciascheduna locazione de' locati più pratici, et esperti, et discorrere le cose di Dogana, quali potriano nominarsi al presente e darle potestà bastante, a trattare, e conchiudere con detto Illustre Marchese quello che più li parerà espediente in questo particolare.

Et super generalitate fuit conclusum, che si nomina uno per Locazione, et quelle Locazioni, che sono grande due, o tre delli più prattici, et esperti, et uomini da bene, acciò con essi si possa discorrere, et conchiudere sopra gli espedienti, che pareranno più a proposito, per il che sono stati per essi Locati, nominate l' infrascritte persone per la infrascritte Locazioni.

Procina. Il Dottor Giovan Donato Morelli, e Persio Ciccarelli.

Lesina. Giuseppe de Cocco.

Arignano. Il Barone Giulio di Izzo, e Giuseppe di Angiolo.

S. Andrea. Berardino Perazzino.

Casalnuovo. Il Dottor Giovan Maria Vespa, ed Amico Pappone.

Candelaro Il Barone Domenico Antonio de Sanctis, il Dottor Cesare de Florino, ed il Dottor Annibale Tontulo.

Castiglione. Nicolangelo Popatto, et Giov. del Bianco.

Tressanti. Pompeo Ginetto, e Fulvio Cento.

Pontealbanito. Notar Silvestro Lombardo, e Domenico Antonio Fortunato.

La Cave. Francesco Antonio di Chinno, ed Antonio d'Aloja.

Orta. Il Dottor Fedele Manso, et Gio. Antonio Colanauni.

Ordona. Il Barone Donato Giovanni Marchisciano.
Cornito. Notar Pietro Bucino.
Feudo. L' Alfiero Gio. Tommaso del Vecchio.
Valle Cannella. Il Barone Giuseppe Fierro, e Santo di Santo.
Salzola. Il Dottor Giov. Berardino Sperindeo.
S. Giuliano. Notar Cesare Fullo.
Salpi. Ercole Cugnolo, et Barone Giov. Federico Buccarella.
Trinità. Il Dottor Fabrizio Meluccio, et Giuseppe Marietta.
Canosa. Amico Russo.
Camarda. Giov. Tommaso Pepe.
Andria. Il Dottor Francesco Antonio de Marco ed il Dottor Giuseppe Verspino.
Guardiola. Il Dottor Giulio Rinaldo.

Essendosi fatto istanza per detti Locati, che si dovesse ordinare alli predetti eletti per detta Locazione come di sopra, che debbiano di continuo assistere in questa Regia Dogana sino che si complischi il negozio predetto, fuit per dictum illustrum Marchionem provisum, che si spedischi mandati alli sopradetti sotto pena di docati duecento per ciascheduno da domani avanti alli 22 ora con continuazione dierum, et horarum sequentium, se abbiano da conferire personalmente nella detta Regia Dogana, sino che durerà la espedizione del negozio predetto.

Insuper fuit provisum etiam accidente voluntate praedictor cum locatorum, oretenus in Aula praedicta declarata, che caso che non avessero tutti li sopradetti nominati per le sopradette locazioni, citra prejudicio della pena predetta di doc. 200 per ciascheduno di quelli, che non veniranno, sia lecito, et si possi trattare, e concludere gli espedienti necessarj al negozio predetto con le due terze parti delli sopradetti nominati, et per quello che sarà concluso, per la maggior parte delle dette due terze parti, si abbia da mettere in esecuzione, così come si fussero conclusi da tutti.

Fuit quoque lectum memoriale ex parte praedictum deputatorum, generalitatis, locatorum, porrectum, super infrascriptis capitibus.

I.° Come il Ponte del fiume Ofante, et Canosa sta da ora in ora per ruinarsi, il che saria gran ruina della generalità di essa Regia Dogana, et del trafico universale, et al presente si rimediaria con facilità come anco il Ponte del Fiume di Cervaro.

II.° Che per lo affitto fa la Regia Corte sopra le locazioni, et altri erbaggi, che dispensa ad essi locati, da molti anni in qua, quelli che ânno preso affitto della Regia Corte, ânno preso territori vicinissimi alle poste, e Jacci di modo che quasi non si pos-

sono possedere per essi locati dimandano la observanzia delle distanze di due terzi di miglio dalla parte d'innanzi, ed un terzo di dietro, et dalli altri lati; justa il Capitolo VII dell'Illustre Cardinale Granvela allora Vicerè del Regno.

III.° Che dalli Panettieri non si da il conveniente peso del pane quale per lo più si consegna alli buttari, che sono persone semplici, che tampoco s'intendano del peso; dimandono, che per l'avvenire tutti li Panettieri abbiano fare le palate del pane di due rotola l'una giustamente, a ciò ne vadano dieci per peso, et posarli da parte.

IV.° Che nel consegnare il caso et ricotta a quelli, a chi si vende per essi locati si pesi con statele di ferro, o altro metallo, giuste et zeccate, et non con bilangie, come per il passato, per togliere le differenze, et fraudi.

V.° Et ultimo, che si rimedi in fare levare dalli libri della Regia Dogana le Giomente, et Cavalli domiti, in pecore che servino per le Masserie di Pecore, poichè non sono soggetti a fida come sempre si è osservato, et ànno inteso, che li Commissarî quando sono andati per lo allistamento nel presente anno, senza nessuna distinzione l'anno allistate.

Et auditis ipsis Locatis, dictoque. U. J. D. Baldassarre Golino Procuratore in eorum juribus, quibus et cunctis, discusso negotio super capitibus praedictis fuit provvisum quoad ad primum fuit provisum, che il signor Marchese supplicherà S. E., acciocchè mandi se accomodono li Ponti.

Quoad secundum provisum, che a tempo delle Locazioni delle Terre Salde si provvederà sopra la dimanda delli Locati.

Quoad tertium provisum, che il Signor Presidente Giordano Orsino al presente Regente la Regia Dogana proveda di Giustizia.

Quoad quartum provisum, idem prout in praecedenti.

Quo vero ad quintum, et ultimum provisum, che il Magnifico Credenziere Giovanni Luise Corcione, si informi dello espediente se può dare, et referat ad finum provvidendi.

Instīterunt etiam praedicti Locati, che si facci nova elezione de' nuovi Deputati conforme al solito, acciò ognuno porti il suo peso, et la Generalità sia ben governata; ed ancò perchè sono occorsi, et occorreranno spese tanto in Dogana, quanto in Napoli, et in altri luoghi per questo negozio, che si tratta per beneficio della generalità, e desiderano la resoluzione di che modo ànno d'avere il denaro, che farà bisogno, fuit provvisum, stante che li retroscritti Deputati non hanno complite ancora un anno di servizio, et è solito servire tre anni, che perciò continuano si-

no al tempo intiero, et a rispetto delle spese provisum, che non si abbia a dare salario a detti Deputati, ma che occorrendo alcuna spesa necessaria, come saria se S. E. chiamasse alcuni di essi perchè, et per le Scritture, che corrino, et cose simile, in tal caso il signor Marchese, et deputati possono risolvere, quello che meglio li parerà.

Die Mercurî sexto Mensis Maj eiusdem 1615 currente hora XII assistentibus in Aula Regiae Dohane Maenepecudum Apuliae Illustre Domine Regente D. Berardino de Montalvo Marchione S. Juliani, Lucumtenente Regiae Camerae Summariae, et Domino Praesidente Petro Jordano Ursino, et Magnificis U. J. D. Didaco Varela, Dottore Joanne Aloisio Corcione, et Francisco Antonio Bonito Credenzeriis, ac magnifico Barone Domenico Antonio de Sanctis Locumtenente Regiae Dohanellae Aprutii, et me Francisco Antonio Golino Segretario Scribente.

Proponente dicto Illustre Domino Marchione Deputatis praesentibus, che oggi si sono giontati, perchè detti deputati dichiarino, si tenino per bene l' espediente per detto Illustre Signor Marchese proposto, e dicendo detti Deputati, che se li dichiarasse per detto Illustre Signor Marchese giontamente la quantità, di quello avea da pagare; detto Illustre Signor Marchese replicò, che quello faria, quando essi Locati tenessero l' espediente per accertato; nel che detti Deputati havendono dimandato termine per tutto dimani sino a Venerdì considerario, se li è concesso detto termine fino à Venerdì otto del presente, nel qual giorno ad ore ventidue, justa il solito debbiano essi Deputati venirne accinti a dichiarare il loro parere, senza licenza però congregarnesi tra di loro in loco particolare extra Aulam, come alcuni de' loro dimandano; ma che fra di loro possono discorrere, come li piace sopra detto negozio.

Die veneris 8 Maj 1615 currente hora vigesima secunda assistentibus in Aula Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae Illustre Domino Regente D. Berardino de Montalvo Marchione Sancti Juliani Locumtenente Regiae Camerae Summariae, Praesidente Petro Jordano Ursino, ac Magnificis U. J. D. Didaco de Varela Auditore, Johanne Aloysio Corcione, et Francisco Antonio Bonito Credenzeriis ac Magnifico Barone Dominico Antonio de Sanctis Locumtenente Regiae Dohanellae Aprutii, me Francisco Golino Segretario Scribente.

Assistentibus quoque ibidem infrascriptis Deputatis, fuit per dictum Illustrem Marchionem dictum, che già che oggi Venerd è la giornata appuntata nell' altra Sessione, ciascheduno di ess Deputati ha da dichiarare il suo parere, e la deliberazione pe

essi fatta circa li espedienti proposti per esso Illustre Signor Marchese : per ciascheduno di essi Deputati l' è fatta la seguente dichiarazione.

Notar Jacovo Pitasso dicbe che la qualità, et quantità delle condizioni potriano fare bono lo espediente proposto per detto Signor Marchese Francesco Macerola dice lo detto.

Giorgio Cianfuno dice lo detto.

Il Dottor Giulio Cesare di Binaldi dice, che non tiene per bone lo espediente.

Il Dottor Giuseppe Vespinio dice, che la quantità, e qualità delle condizioni potriano fare buono lo espediente.

L'alfiero Giovanni Tomaso del Vecchio, dice, che non tiene per buono lo espediente.

Giovanne Antonio Colananni, dice, che l'espediente è buono, purchè la quantità del prezzo sia moderata, e non esorbitante.

Il Barone Giovanni Federico Bucciarella, dice che non tiene per bene lo espediente.

Notar Pietro Buvino, dice che saria buono l'espediente quando si levassero li abusi proposti, et non si allargasse la fida a maggior prezzo de' Duc. 132 per migliaro conforme al solito.

Ercole Coguuolo, dice, che non tiene per bene l'espèdiente.

Giuseppe di Cocco, dice, che si numerano le pecore, e ciascheduno paghi per quelle pecore che tiene.

Giuseppe Marchetto, dice, che non tiene per bene l'espediente.

Il Barone Giovanni Donato Marchisciano, dice idem.

Il Dottor Annibale Tontalo, dice che è espediente, sapendosi la quantità, e qualità.

Il Dottor Francesco Antonio di Marzo, dice, che saria la spediente buono, quando si levassero li abusi proposti, et che non se alterasse la fida a maggior prezzo, che a Duc. 132 per migliaro di pecore conforme il solito.

Il Dottor Fedele Manzo, dice, che lo espediente è buono, purchè non si alteri la fida.

Il Barone Giulio Izzo, dice; che saria buono lo espediente, quando si levassero gli abusi proposti, et non si alterasse la fida a maggior prezzo di Duc. 132 conforme al solito.

Il Dottor Cesare Florino, dice, che lo espediente è buono, purchè non si alteri la fida.

Il Dottor Giovanni Berardino Sperindeo, dice idem.

Il Dottor Giovanni Maria Vespa, dice, che quando l'accordo non eccedesse la fida di Duc. 132 per migliaro di pecore, e se li dasse la quantità degli erbaggi soliti, saria espediente.

Antonio d'Aloja, dice, che si numerino le pecore, e ciascheduno paghi per quello numero, che tiene.

Domenico Antonio Fortunato, dice, che saria buono l'espediente, quando si levassero gli abusi, proposti, et non se alterasse la fida a maggior prezzo di Duc. 132 per migliaro di pecore conforme al solito.

Amico Pappone, dice idem.
Berardino Perrazzino, dice idem.
Giovanni de Bianco, dice idem.
Nicola Angelo Papatto, dice idem.
Persio Ciccarella, dice idem.
Giuseppe de Angelis, dice idem.
Giovanni Donato Morelli, dice idem.
Pompeo Ginetto, dice idem.
Fulvio Cenzo, dice idem.

Die Martis duodecimo ejusdem mensis May 1615 corrente hora vigesima secunda, assistentibus in Aula Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae Illustre Domino Regente D. Berardino de Montalvo Marchione Sancti Juliani Locumtenente Regiae Camerae Summariae, et Domino Praesidente Petro Jordano, ac magnificis U. J. D. Didaco de Varela Auditore, Johanne Alvisio Corcione, et Francisco Antonio Bonito Credenzeriis, et magnifico Barone Domenico Antonio de Sanctis Locumtenente Dohanellae Aprutii, me Francisco Golino Segretario Scribente.

Ibidenque introeuntibus Deputatis Generalitatis, numero triginta unius, Illustris Regens Deputatis ipsis proposuit, che per prendere l'ultima risoluzione in questo negozio della Dogana, è venuto a proponerli la quantità di quello, che si potrà pagare alla Regia Corte in questo accordio, che si tratta, già che così hanno dimandato, e concluso la maggior parte di essi Deputati nell'ultima sessione fatta a 8 del presente. E primo di fare detta dichiarazione detto Illustre Marchese ha detto, che quando la Regia Corte, non stasse tanto esausta per le occorrenti necessità per li precisi bisogni de spese di guerra; giacchè questo Regno è lo propugnacolo della Cristianità, et il Rè nostro Signore l'unico difensore, l'Eccellenza del Signore Vicerè avrebbe usato della sua liberalità, lasciando la tassa in arbitrio de' Locati; però il tempo, e la necessità non dà luogo a questo buono animo, non però farò la proposta, senza usare i termini di giustizia, e convenienza son Vassalli tanto fedeli come sono tutta la Generalità, da chi credo non parerà soverchia, giacchè S. M. tutto lo spende in beneficio del Regno, per il quale più presto manda ordinariamente danari, che ne piglia. E per venire alla quantità se vi lascia in conside-

razione quello, che la Regia Dogana ha reso al Real Patrimonio da dieci anni a questa parte, dalla quantità conservata, se potria pigliare la decima parte per pagarla ogni anno alla Regia Corte da essi Locati per quello, che importa la fida ordinaria.

Lo che inteso per essi Deputati, è stato dimandato per la maggior parte di quelli termini di dui giorni, a rispondere e frattanto di poternesi congregare. E per detto Illustre Signore Marchese, si è ordinato, che circa la resoluzione potranno darla per Giovedì primo, quattordeci del presente, e potranno congregarsi in questa medesima Rota. dove al presente si ritrovano essi exentibus dicto Illustre Domino Marchione, Domino Presidente Jordano Ursino, ac Magnificis Auditore, et Credenteriis remanentibus deputatis praedictis in Aula steterunt in segrete per hora, et postea pulsata hóra vigesima quarta exiverunt.

Die Sabati 16 May 1615 currente hora duodecima assistentibus in Aula Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae Illustre Domino Regente D. Berardino de Montalvo Marchione Sancti Juliani, ac Locumtenente Regiae Camerae Summariae et Domino Praesidente Petro Jordano Ursino, ac magnificis U. J. D. Didaco di Verela Auditore; Johanne Aloysio Corcione, Francisco Antonio Romito Credenteriis, ac Barone Dominico Antonio de Sanctis Locumtenente Dohanellae Aprutii, me Francisco Golino Segretario Scribente.

Dictus Illustris Dominus Marchio, introeuntibus, in Aula Deputatis numero triginta, dixit: questa matina siamo uniti per conchiudere, et finire questo negozio della Generalità, con la Regia Corte, et perciò vedano essi Deputati si vogliono offerire, et fare detto accordo in pecore, o in denari, che tutto si rimette a loro elezione, et per detti Deputati è stata fatto offerta del tenor seguente. Che in quanto alla quantità essi Deputati si contentano di pagare ogni anno per la loro fida alla detta Corte per là quantità de'due milioni di pecore, che fanno la summa di ducati 182000 però dichiarano essi Deputati, che fatto il conto strettamente, non viene, sino ducati 179000 ma che per la buona volontà, che tengano al detto illustre signor Marchese, se contentano, che sia la detta summa de'docati 182000. E che si abbia a dare forma alla scrittura delli novi Deputati, che questa mattina eligerà questo corpo de'Deputati di tal corte, che ogni uno tanto la Regia Corte, quanto li Deputati sia obbligo a complire, quello che si capitulerà, et non agginstandose la locazione, che non se intende fatta cosa alcuna ita; et taliter concedano, et si obligano li detti Deputati per tutta la generalità, che nessuno de loro habbia da pagare più di quello, che li tocca per la fida de' suoi

animali, escludendo, che non habbia da pagare in nessun modo, se non ogn'uno per se, et non l'uno per l'altro. Di più si contentano detti Deputati, che alla Regia Corte li resti liberamente per dare alli massari la quantità, che venirà per un anno fatto computo del più, e del meno, coacervata da dieci anni in quà la stima, et fatto il conto per li magnifici credenzieri, intesi essi Deputati vecchi ordinari, et la maggior parte di essi, et questi senza far altro escomputo di deduzione, o pagamento declarando, che si la Regia Corte affitterà manco carra di quello viene ut supra, che tutto quello affitterà meno, vede in benefizio delli Locati predetti, senza pagare cosa alcuna.

A rispetto del tempo dimandano detti Locati che abbi a durare per cinque, o nove anni ad elezione di S. E. purchè non ecceda li nove, nè sia meno delli cinque, et finito detto tempo, che sia libero alla Generalità da redursi ad pristinum. E comechè bisognerà fare altre cose che occorreranno per questo negozio, et aggiustarlo a ciò se possi ponere pratica ed tutti li detti Deputati non potranno attendere se questo negozio, ed conviene facilitarlo, però essi Deputati dalla Generalità, quà presenti anno risoluto deligere siccome eligono dieci persone a chi si rimettino, e sono cioè i quattro Deputati vecchi, nomine, il Barone Francesco Antonio Marchisciano, Francesco Macerola, Notar Jacobo Pitasio, ed Gregorio Cianfuoro, ed il Dottor Antonio Demarco, ed il Dottor Cesare Florino, li Dottori Fedele Manzo, e Fabrizio Meluccio, Giovanni Antonio Colannani, e Notar Pietro Buccino, ed che tenga forza la maggior parte di tale sorte, che succedendo alcuno giusto impedimento di non venirne tutti, che l'altri per la maggior parte possono risolvere, e questo de comune consenso in futurum.

Barone Francesco Antonio Marchisciano.
Giorgio Cianfuno.
Dottore Annibale Tontulo.
Dottore Cesare Florino.
Dottore Francesco Antonio de Marco.
Dottore Fedele Manzo.
Dottore Fabrizio Meluccio.
Dottore Giulio di Rinaldo.
Dottore Giov. Donato Morello.
Giuseppe Vespinio.
Barone Giulio Izzo.
Barone Giuseppe Fierro.
Barone Giov. Donato Marchisciano.
Barone Giov. Federico Bucciarella.

Notar Giacomo Pitasio.
Francesco Macerola.
Domenico Antonio Fortunato.
Antonio di Aloja.
Berardino Pezzolino.
Notar Cesare Sullo.
Pompeo Ginetto.
Giuseppe Marchetto.
Colangelo Pupatto.
Ercole Cugnolo.
Persio Ciccarelli.
Giuseppe de Angelis.
Notar Pietro Buccino.
Alfiero Giov. Tommaso del Vecchio.
Notar Silvestro Lombardo.

Et per ultimo detti Deputati supplicano S. E. che per aggiustare, et mettere in prattica questo negozio abbia mandare a tempo delle Locazione detto Illustre Signor Marchese Regente D. Berardino Montalvo, ed con questa condizione hanno confessato, ed dato il sopra di più delli due milioni, fino al numero delli ducati 132000.

Capitoli contenuti nel Pubblico Istrumento stipulato in Foggia a' 25 Novembre 1615.

1.° In primis. La Generalità predetta per le sudette cause, ed altre se contenta per il tempo, che durerà detta convenzione, che sarà di nove anni in basso, purchè non sia meno de cinque anni, conforme comanderà S. E., pagare alla Regia Corte Ducati cento ottanta due millia ogni anno inclusi Duc. Tremilia annui, che si sono dati à rispetto di detto Signor Marchese, a ciò S. E., si facci grazia, che detto Signor Marchese l'anno seguente venga a mettere in pratica, et in esecuzione, questo negozio, com'è di convenienzia, et necessità, per essere persona così capace et integra. Quali ducati cento ottanta due millia se averanno da ripartire per la quantità delle pecore, che in qualsivoglia di detti anni di detta convenzione si troverà notata, o per professazione, ovvero per numerazione, o in altro modo si farà, et durante il tempo di detta convenzione, essa Generalità, e suoi Locati non siano obbligati pagare più, che per detta quantità, ut supra, etiam che loro pecore aumentassero in qualsivoglia numero, etiam grossissimo, et perchè così si è convenuto, e per tale rispetto si è ultimato detto accordo. Et essa Regia Corte dà, e concede, durante il tempo di

detta convenzione integramente tutti gli erbaggi ordinarj, et extraordinarj soliti ad essa Generalità; et suoi Locati, senza altro pagamento, conforme essa Regia Corte l'ha posseduto, et tenuto, o avere potuto possedere, et tenere per il tempo passato sino al presente; eccetto che per la infrascritta quantità, che se rilassa a beneficio di essa Regia Corte, che se possa affittare per uso di coltura; et a carico di essa Regia Corte resti il peso del pagamento si fa per detti erbaggi ordinarj, et extraordinarj soliti, a qualsivoglia persona.

2.° Item, da che essa Generalità piglia il pagamento predetto accertato, la Regia Corte non possa tenere affittato per uso di coltura per qualsivoglia anno più di carra ottocento trentatrè, che tanto recade calculati insieme gli affitti predetti, per gli ultimi dieci anni, conforme si è trattato, et convenuto; et ancorchè dette carra ottocento trentatrè fossero più, o meno, secondo il calcolo, ci contentiamo, che restino per dette carra ottocento trentatrè, senza venirse ad altro calcolo, et più de detta quantità non ne possa affittare per qualsivoglia causa; sì bene per convenzione espressa non facendo la Regia Corte tutta la quantità di detti affitti di carra ottocento trentatrè; si è convenuto, che vada in benefizio di essa Generalità, et suoi Locati, et essa Regia Corte non possa pretendere pagamento alcuno per detti affitti, che sarà meno di detta quantità di carra ottocento trentatrè; verum essa Regia Corte non possa affittare terreni saldi vergini; mai affittati, ed il presente Capitolo se intenda a consiglio de' Savj.

3.° Item, atteso che essa Generalità si è contentata fare detto pagamento, ut supra che realmente piglia, tutti gli erbaggi di essa Regia Corte, tanto ordinarj, quanto extraordinarj soliti, ancorchè non fosse obbligata, ne tenga necessità di tanta quantità per ciascuna; et de più ancò il pagamento di quello importa, il de più di detti erbaggi ordinarj, et extraordinarj solìti, essa Regia Corte cede, et relassa a beneficio di essa Generalità, et suoi Locati il Jus, et diritto, che ad essa Corte spetta, et può spettare per la dispensazione degli erbaggi extraordinarj insoliti, tanto per uso di loro pecore, quanto di animali grossi; di modo che sia lecito ad essa Generalità, et suoi Locati ingenerale, et in particolare, come meglio parerà ad essa Generalità, e disponerà al presente, et in futurum, durante detta convenzione, pigliare, et servirsi di detti erbaggi extraordinarj insoliti, e senza essere obbligati di pagamento alcuno alla Regia Corte per qualsivoglia causa; ma solum pagare alli padroni di detti erbaggi il prezzo, che potrà convenirsi con detti Padroni, non eccedendo il prezzo solito, seu estima, nel pigliare, e servirsi delli quali erbaggi essa

27

Generalità, e suoi Locati subentrano, durante il detto tempo in luogo, grado, et privilegio di essa Regia Corte, con le medesime ragioni, azioni, et prerogative, praesertim de prelatione eo modo, et forma, che detta Regia Corte si è servita, e potuta servire per il passato sino al presente giorno in pigliare, et servirsi di detti erbaggi; circa la esecuzione delli quali li Ministri, che governeranno essa Regia Dogana, siano obbligati, et con effetto executione Reali a favorirli, protegerli, et mantenerli in detta ragione; verum servendosi alcuno particolare Locato di qualsivoglia di detti erbaggi extraordinarj insoliti il dritto della dispensazione di detti erbaggi, vada in beneficio di essa Generalità; e da più essa Regia Corte renuncia, e cede a beneficio di essa Generalità le pene di scommessioni, et così di controvenzioni tanto per causa di pecore, come di animali grossi, mette le pene di scommissioni, che si commettono da' Buoi di Massari di Campo pugliesi; quali restano a beneficio di essa Regia Corte, et essa Generalità possa fare esigere dette pene di scommissioni, et controvenzioni, del modo et forma, che essa Regia Corte l'ave esatto, e possuto esigere per il passato fino al presente, con destinare Commissarî per detta esazione; verum la emenda del danno resti a benefizio del Locato, che patirà il danno.

4.° E dippiù per la occasione predetta si domanda per convenzione, che essa Regia Corte conservi essa Dogana, Generalità, e suoi Locati in tutte le grazie, privilegj, immunità, franchigie, e prerogative tanto di dazî, Gabelle, passi, ed altro qualsivoglia pagamento; quanto della prerogativa del Foro, e giurisdizione per altra qualsivoglia causa spettante ad essa Dogana, e Generalità, concesse, date, et confirmate ad essa Dogana, Generalità, e suoi Locati, seguaci, loro animali, et altri qualsivogliano robe per tutti li tempi passati, fino al presente giorno dalli Serenissimi retro Rè, loro Vicerè, Regia Camera, et altri *Ministri* Regî, et de novo, quatenus opus sit, Sua Eccellenza di nuovo conceda ad essa Regia Dogana, Generalità, et altri, ut supra, tutte le sopradette immunità, franchigie, liberalità, prerogative, ed altri qualsivogliano privilegj concessi ut supra, et praesertim le Regie Istruzioni di essa Regia Dogana; et capitoli, et grazie date, et fatte all' Illustrissimo, et Reverentissimo Signor Cardinale Granvela a tempo fu Vicerè di questo Regno, et Banni da sua parte emaniti, et quanto dalla Regia Camera è stato determinato per decreto, e provisioni, e da essa Regia Dogana, e suoi Doganieri, che pro tempore sono stati, et altri suoi Governatori è stato ordinato per banni, decreti, et in qualsivoglia altro modo per tutto il tempo passato fino al presente giorno, con clausale, che

dette grazie, capitoli, decreti, e proviste si abbiano per espressi nel presente Capitolo, come se fussero inserti de verbo ad verbum, quocumque abusu sublato.

5.° Item, che al pagamento, ut supra, dopoi notate, et descritte le pecore di ciascuno nelli libri di essa Regia Dogana nel modo, si provvederà per essa Generalità per la rata, che a ciascuno toccherà, sia ognuno tenuto ed obbligato pagare, di modo che l'uno non sia tenuto per l'altro; ma si osservi del modo, che si è osservato per il passato nella esazione, che ha fatta la Regia Corte; ita et taliter, che dopo descritti detti Locati, ut supra, la esazione resti a peso, e rischio di essa Regia Corte, et l'obbligo di essa Generalità s'intenda tantum della detta quantità ut supra, di modo che fatta detta annotazione, e descrizione, non sia obbligato ad altro, et detto pagamento si esigga nel mese di Maggio, et come si è esatto per il passato, et quelli restassero a residuo, si espediscono li Commissarî contra loro per il giorno della Maddalena con il Jus di esigere il tre per cento tantum, conforme per il passato si è sempre osservato; dimodocchè ogni Locato sia obbligato solamente per quello, che li tocca di pagare per le sue dispensazioni, et pecore, et non per altra somma.

6.° Item, che succedendo mortalità generale di dette pecore per male invernata, o altra qualsivoglia causa, per la quale mancano un terzo almeno di esse pecore, che si trovassero in detto anno professate, o numeraté, oppure il mancamento succedesse per causa di guerre, che Dio non voglia, in tale caso se le faccia l'escomputo conforme al solito, e per li anni seguenti, che durerà detta convenzione se intenda rotta, ed annullata detta convenzione ad arbitrio delli Locati.

7.° Item, che tutte le pecore di detta Generalità di qualsivoglia Provincia, e luogo, che sono solite a venire sotto la Regia Fida ordinaria per il passato fino al presente anno siano obbligate a venire, pagare, et contribuire prorata eorum pecudum, a detto pagamento, ut supra; ita, et taliter, che in modo alcuno si possonosottrarre dal detto pagamento quovis quaesito colore etiamche fossero passate ad quoscumque possessores, in potere delli quali s'intendano passate, affette di detto peso, et obbligo di detto pagamento, et ancorchè non venissero, si possono ex officio notare, et descrivere, et da quelli esiggere lo intiero pagamento, come se realmente fossero venuti, et avessero goduto lo erbaggio di detta Regia Corte, non facendosi però pregiudizio alle pecore rimaste che devono pagare alla Regia Corte et all'allistamento dello bestiame grosso, et altri animali, che non vanno sotto la fida ordinaria delle Locazioni della Puglia.

8.° Item, che quelli veniranno al Governo di essa Regia Dogana abbiano in tutti i modi da fare la Locazione, e dare le Liste per il primo di Novembre, et acciò in detto tempo siano notate, et professate le pecore, si faccia Bando, che ognuno per li venti di Ottobre abbia professate le pecore, et dato in nota il vero numero di esse pecore reali; cioè vive, et chi per detto tempo non le avrà professate, se li possa ex officio notare il numero delle pecore Reali, che si troverà notato l'anno precedente, et se li faccia pagare la pena de' ducati dieci per qualsivoglia centinaro di dette pecore.

9.° Item, che nel fare gli affitti predetti, essa Regia Corte faccia osservare inviolabilmente le distanze di passi duecento cinquanta avanti la posta; et passi centocinquanta ai lati, et posteriori, et a rispetto degli affitti, che la Regia Corte farà prima della Locazione sia lecito a' Locati pascolarsi l'erba fintantochè la romperanno pagando la rata dell'erba, per il tempo, che l'avranno pascolato; et per quelle Terre, che si affitteranno post Locationem non possono romperli fino alli dodici di Febbraro di ciascun anno, et farsi ordine a' Massari affittatori, che frà otto dì dopoi fatto l'affitto, abbiano a segnare le terre, che affitteranno, conforme al che sta disposto per l'Illustrissimo, et Reverentissimo Cardinale Granvela per il Capitolo.

10.° Item si ha da supplicare Sua Eccellenza, che essa Regia Corte abbia da conservare, et quatenus opus est reintegrare essa Generalità in tutti li Tratturi, Riposi, et Pascoli che per tutto il tempo passato sino al presente giorno sono stati concessi, destinati, et rilasciati per comodità di essa Dogana, e suoi Locati, et così anco reintegrarla nelle Locazioni ordinarie, et erbaggi extraordinarii soliti per ritrovarnesi quasi tutto occupati, et perciò supplicare Sua Eccellenza, voglia destinare detto Signor Marchese per effettuare detta reintegrazione; giacchè e negozio, che tanto importa alla Regia Corte, et questo senza spesa di essa Generalità.

11.° Item, che gli vacui delle Masserie ordinarie di Campo restino a beneficio di essi Locati da pascolarsi gratis nel modo, et forma disposta, et ordinato nel Capitolo nono del Cardinale Granvela, il quale, adunquem si abbia da osservare, et questo ancorchè li Padroni di dette Masserie si trovassero tenere licenza, e per l'avvenire l'ottenessero da Sua Eccellenza, o Regia Camera della Summaria di poterseli guardare detti vacui, o almeno non si possa contravenire a detto Capitolo senza licenza in specie di Sua Eccellenza, intesi il Regio Fisco, il Procuratore di essa Generalità, et in quello si ha da supplicare Sua Eccellenza.

12.° Item, che essa Regia Corte, o chi Governerà essa Regia Dogana abbia da concedere le passate nel mese di Aprile, Maggio,

o Giugno ad arbitrio de' Locati tanto di pecore, quanto di Animali grossi, ogni volta, che la Regia Corte averà fede, che li Locati tengano infondacata tanta lana quanto importa la fida, che averà da pagare, non sia stretto a pagamento finchè non avrà fatta la vendita di detta lana, a ciò essa Regia Dogana non venghi a patire per il ritardare di dette passate.

13.° Item, che negli allistamenti di Bestiami grossi si abbiano da destinare Cavallari ordinarî almeno uno per Paranza; a'quali si dia ordine nelle loro commissioni che non allistano cavalli, nè giumente domite, atteso mai sono stati soggetti a fida, et praesertim quelle, che servano per uso di masserie di pecore, et a ciò questo si osservi, e non si commetta frode nelle quantità di animali, si devono allistare, si dia ordine, e modo conveniente a detti Commissarî quanto si destinano, come meglio parerà a chi li destinerà, intesi li Deputati di essa Generalità.

14.° Item perchè si è vista la ruina, che apportano li Porci in guastare li Regî Tratturi, et Tavolieri delle Poste, per questo essa Regia Corte proibisca, chè detti Porci non abbiano da pascolare in detti Tratturi, poste, et erbaggi della Regia Corte.

15.° Item; da che per esperienza si è visto, che il maggior danno, che succede ad essa Regia Dogana, et generalità di Causa per la mutazione di chi la Governa da anno in anno, poichè il suo Governo consiste più in Pratica, ed osservanza delle cose di essa, che in altro; per questo quello, che l'avrà da Governare, abbia da essere nominato a detto Governo da essa Generalità, o sia dispada, et Sappa, o Ministro di Toga, solum sunt il tempo, che durerà detta Convenzione, et non si possa ammovere senza istanza di essa Generalità, del che si supplica quanto si può Sua Eccellenza, per essere cosa tanto espediente, sì per la Regia Corte, come per essa Generalità.

16.° Item, essa Regia Corte abbia tenere gli Officiali soliti per ministrare la Giustizia, et proteggere essi Locati in particolare nello scendere in Puglia, et così nel salire alle montagne, et che non si facciano Officiali extraordinarî, dalli quali si causano molti inconvenienti; ma li ordinarî si destinano alli Passi, et alli ripartimenti delle Locazioni, et così agli altri negozî correnti toccasse a detta Locazione ordinaria, per esserne persone pratiche; devono assistere senza pagamento alcuno da farsi da essi Locati, come per prima si è osservato, et stà provvisto per istruzioni, ed altre ordinazioni di essa Regia Dogana.

17.° Item, a ciò non succeda alcuno errore, e frode nel notare le pecore a tempo si farà la professazione di esse, o numerazione, o di altro modo si risolverà, che si piglierà per espedien-

te, ed a ciò si notino li veri nomi, et non ne nascano incogniti, sia lecito ad essa Generalità deputare persona pratica, quale intervenga, et assista in tempo del ricevere le pecore; et poi, et in particolare a tempo si fanno gli affitti per la Regia Corte insieme con li Signori Credenzieri, et le sia lecito pigliarsi copia di quanto vorranno dalli libri di detti Credenzieri gratis, et che debbiano intervenire nel fare il ripartimento del pagamento, essendo cosa conveniente, essa generalità tenga persona, la quale sia informata di tutto quello che possa, et possa rimediare, occorrento agl'inconvenienti, che potessero sortire.

18.° Item, che sia lecito ad essa Generalità, e suoi Locati per suo buon Governo gli erbaggi extraordinarî soliti ripartirli, et assegnarli alle Locazioni per uno, due, o tre anni, o pure per tutto il tempo, che durerà detta convenzione, etiam per ragione di stima, acciò ognuno abbia la parte sua del buono, e del giusto, ed ogni Locazione, abbia pensiere di riguardare la rata che li assegnerà di detti erbaggi per suoi ristori, et così anco possa pigliare altri espedienti per suo buon Governo, concernentino alle Locazioni erbaggi, e modo di ripartire ita, et taliter, che parendo ad essa Generalità, et suoi Locati aggiustare le Locazioni, per uno, due o più anni, possa farlo tanto in Generale, quanto in particolare.

19.° Item, che li Padroni degli erbaggi soliti sieno obbligati consegnare detti erbaggi intatti e senza dannosi di animali, come di fuoco, et in caso contrario siano obbligati all'emenda, ed altro, comodo et forma, che sono stati per il passato fino al presente; et che essa generalità, et Locati possono riguardare, et fare riguardare gli erbaggi di essa Regia Corte dal dì di S. Angelo di Settembre in poi da' Guardiani si destineranno per li Locati, o di altro modo si piglierà espedienti, senza che gli Officiali, et Cavallari della Dogana s'intromettano, eccetto in quanto *quello* che spetta della guardia e rispetto delli Buoi delli Massari di Campo di Puglia, nè in altro s' intromettano, se non in quanto se ne facesse istanza da essi guardiani, o altro, a ciò li diano ajuto, et favore, al che sieno obbligati senza pagamento alcuno, et che la pena delli dannificanti sieno di essa generalità, come si è detto di sopra, eccetto però li Buoi delli Massari di Campo di Puglia, la pena delli quali vada in Beneficio della Regia Corte, restando però la facoltà tanto a' Locati, come a' Massari delle dilazioni, che se si suol dare a delli dieci dì.

20.° Item, che gli erbaggi extraordinarî insoliti atti a pecore si abbiano da dispensare post locationem alli particolari che li domanderanno, quali sieno tanti di pagare il prezzo alli padroni,

et lo dritto della Corte alla Generalità, et detta dispensazione si abbia a fare, conforme alla giusta stima.

21.° Item, per evitare tanti inconvenienti, che sono notori, causati dalle Guardiani delle Masserie di Campo, si supplica S. E., che voglia ordinare, et fare emanare bandi, che detti Guardiani non possono andare armati di qualsivoglia sorta d' armi, et in particolare di archibuggio, et questo sotto formidabile pena; ma che possono solo andare armati di armi in aste, et ordinare a chi averà da governare detta Regia Dogana, che così faccia osservare inviolabilmente, etiam con li Guardiani della Dogana.

Et con tutti li Capitoli, et parti prescritti se intenda devenuto a detta convenzione di estendernesi a Consiglio de'Savì di essa Generalità in ampla forma.

Et magis, cum fuisset datum intelligi ipsis Deputatis fuisse mentis Suae Excellentiae habere aliquam aliam summam ultra dictos ducatos centum octuaginta duos mille, ut supra oblatos; obtulerunt prout offerunt alios ducatos decem mille annuos, durante dicta conventione tantum solvendos, cum ejsdem condictionibus, pactis, et temporibus, ut in praeinserta conclusione praesenti Capitulatione, et memoriali per eos formato, quod est tenoris sequentis.

Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore — Li Deputati della Generalità delle pecore della Dogana di Puglia ricordano a vostra Eccellenza, come nel mese di Aprile prossimo passato fù trattato, per evitare molte angarie, travagli, et incomodità, che riceveano da Commissarj, che si destinavano per servizio della Dogana, di fare un pagamento uniforme per qualche anno di ducati cento ottantadue mila ogni anno, da pagarsi conforme appare in alcuni Capitoli, alli quali si riferiscono, et alle conclusioni apposte in essi, et fra li altri supplicarono. Vostra Eccellenza restar servita di comandare, che dovesse tornare in Puglia questo Novembre il Signor Marchese di S. Giuliano Luocotenente della Regia Camera, acciocchè come Persona di tanta integrità, ed informatissimo delle cose della Regia Dogana, et per il zelo che tiene del servizio di Sua Maestà, dovesse anco finire di mettere in esecuzione detti Capitoli trattati con sua signoria, lo Aprile passato in molte giornate con estraordinaria diligenza; ed essendo già venuto il Signor Marchese, conforme allorchè loro supplicarono, et avendo anco inteso la intenzione di Vostra Eccellenza, che desiderava di avere qualche altra somma, oltre delli detti ducati cento ottantadue millia hanno risoluto di donare a Sua Maestà altri annui ducati dieci milla, pagabili nell'istesso modo, et con le istesse con-

dizioni, et per lo istesso tempo di cinque anni, che durerà detta Capitolazione nuova, come hanno supplicato, che debba durare non per minore tempo con sicura speranza di essere favoriti sotto lo scudo delle sue grandezze, et Urbanità di Vostra Eccellenza, e protezioni con le quali sono certi, che non solo detta Generalità si conserverà; ma riceverà ogni dì maggiore aumento per maggior servizio di Sua Maestà; supplicano però Vostra Eccellenza a ricevere questa offerta, con la volontà, colla quale la fanno, et per un minimo segno dell'animo loro con il quale sono sempre pronti di spendere quanto tengono, e la propria vita per servizio di Sua Maestà, et de Vostra Eccellenza.

Quibus ordinibus sic assertis, et praeinsertis asseruerunt dictae Partes, Capitula praedicta fuisse velata, et discussa in Collaterali Consilio, et coram dicto Illustrissimo, et excellentissimo Domino Prorege, et fuerunt per eumdem remissa eidem Domino Regenti Marchioni Sancti Juliani, ut illa exequantur, et propterea dictae Partes, quibus supra nominibus, et quelibet ipsarum, prout ad unamqnamque ipsarum Partium spectat, et pertinet ad invicem, ratificaverunt; emologaverunt, et acceptaverunt, prout iterum, et de novo ratificant, emologant, et acceptant supradicta praeinserta Capitula, ac subscriptum praeinsertum memoriale de verbo ad verbum, ut in eis jacet a principio usque ad finem, eorumque ratificationes, approbationis nomine roboraverunt, et roborant, et iterum, et de novo quatenus opus etiam contenta, promissa apposita, et declarata in eisdem Capitulis, et memoriale, prout, et permittunt infra tempus annorum quinque durare tantum debitum adunquem sortiatur effectum.

Declarantes dictae Partes, quod tempus contentum in primo Capitulo respecta annorum novem, vel quinque, quod dicta conventio est duratura; fuit conventum, et declaratum, quod durare habeat per annos quinque tantum numerandos a primo die praesentis Mensis, quia ec.

23 *Agosto* 1616.

A dì 23 Agosto 1616 sono comparsi personalmente avanti il Presidente Simone Vaaz nella Città dell'Aquila, l'infrascritti particolari patronali di pecore della Terre di Monte Calvo fuora Regno Ciancone Cilone, Giov. Domenico di Matteo, et Ciccò di Mazzacocce, et in conformità dell'avviso dato per prima a detto Sig. Presidente, hanno proposta tante per essi, quanto per nome, e parte d'altri particolari patronati di Pecore, dell'istessa Terra valore con dette loro pecore, dell'istessa Terra venire in Regno fare

compra delli stucchi, e procurare, con pagare la solita fida di dette loro pecore, quanto più sia possibile l'utile di S. M., promettendo di vivere quietamente, e senza disturbo alcuno delli luoghi, dove saranno locate dette loro pecore, nè in altri luoghi di queste Provincie d'Apruzzo, che per detto effetto, nè hanno formato l'infrascritti Capitoli.

1.° In primis, detti particolari di dette pecore, et ciascheduno di loro prima di entrare in Regno, daranno nota distinta, e particolare di tutte le loro masserie di pecore della Terra di Montecalvo fuora Regno con lo vero numero delli Pastori, e Ministri di dette loro masserie, nomi, cognomi, et Patria di essi, e procureranno di non fare elezione di persone, che siano Banditi, ne inquisiti di delitti alcuni, ma persone quiete, et non Bellicose, che effettivamente attendano al governo di dette loro Masserie.

2.° Item, per maggior secortà delle cose predette detti padronali si offeriscono con ognuno di essi per lo che importa alla Massaria sua, et alli pastori, che teneranno in governo di quella, dare idonea plegeria di vivere et far vivere detti loro pastori, et Ministri quietamente, et senza commettere delitto alcuno, et di esibire, et presentare detti Pastori, et Ministri ad ogni ordine del Tribunale della Regia Dohanella, et perchè detta plegeria sia impossibile darsi di perona di Regno, si obbligheranno li proprî Padroni con la speciale obbligazione delle proprie pecore, o daranno altri pleggi della stessa Terra di Montecalvo, che tengono medesimamente pecore immesse in Regno, et con questo timore la Regia Corte sarà sicura di non sentire disturbo, nè travaglio di essi Locati.

3.° Item, hanno proposto detti particolari Locati, come da alcun tempo indietro non se li sono osservate le prerogative e franchizie, che li competono in virtù delli privilegî della Regia Dohana, et però hanno fatto istanzia, che li officiali, che pro tempore saranno Deputati al governo di detta Regia Dohanella debbiano protegerli, et favorirli, et ajutarli in tutti l'immunità, che li competono.

4.° Item, ancorchè per dette prerogative, et franchizie di detta Dogana sia permesso, che li detti Locati loro Pastori, et Ministri possano andare avanti di tutte sorte di arme lecito per le Città, Terre, et luoghi del presente Regno, essi Locati ad evitare ogni scrupolo, et objezione, che le potesse fare si contentano dette prerogativa ristringerla, che solo li padroni proprî delle Pecore possono godere questa immunità, et a rispetto delli loro pastori, et custodi di dette pecore non possono portare dette arme se non in atto al tempo, che custodiscono le pecore predette, et tenerle

nelle loro Mandre, per defenzioni, così di detti Pastori, come di detti Animali, et altre robe, senza che possano con dette arme andar per luoghi habitati.

5.° Item, essi Locati promettano con le loro pecore, et nelli Stucchi che comperanno dalla Regia Corte non far collettive, nè immettervi pecore, che siano in Regno, ma solo di gente extra Regno, et di rivelare, come si è detto, il vero numero di loro pecore, sotto pena a chi controvenirà di ducati dieci per ciaschedu-no centenerio di pecore.

6.° Item, detti Locati siano obbligati in eventu, tenessero bisogno di maggiore quantità di erba, della pigliata delli stucchi, et volessero pigliarla da Baroni, et dalli Padroni di herbaggi quelli non debbiano, nè possano comprarla, senza prima darne notizia al magnifico Luogotenente della Regia Dohanella, assignandoli nota distinta di quelle pecore, che haveranno immesse in detti herbaggi, per li quali siano obligati pagare la Regia fida alla Regia Corte alla ragione di ducati tredici ed un tarì per cento, et immettendo dette pecore in detti erbaggi, o che facessero dette compre, senza licenza, et saputa di detto magnifico Luogotenente, quelli si possano pigliare per intercetti a beneficio della Regia Corte, et al tempo si concederà detta licenza a quelli, che si darà, debbiano medesimamente osservare le condizioni opposti nelli sudetti precedenti capitoli, et non altrimente.

7.° Item, che detti particolari Locati di Monte Calvo non debbiano, nè possono condurre, recettare, nè immettere altre pecore di particolari di detta Terra, con le loro Masserie, senza, che prima essi ricettatori non abbiano dato in nota al magnifico Luogotenente della Regia Dohanella li particolari predetti, che accoglieranno, e che quelli habbiano adempito tutto quelle, che sta provisto, ed ordinato con li sudetti precedenti Capiloli, ritrovandosi alcuni, non solo essi ne intendono incorsi nelle proprie pene contenute nell'ordini et bandi Regî, con li quali l'anni passati le gente di Monte Calvo furono proibiti entrare in Regno, ma anco li propri ricettatori se intendano in corsi nelle pene predette, per le quali pene se intendano obligati li proprî loro animali alla Regia Corte.

8.° Item, perchè detti locati di extra Regno dicono voler calare con le predette loro pecore di là del Trigno nelle parti del Saccione si contentono, e così promettono pagare alla Regia Corte per la fida di dette loro pecore ducati tredici, ed un tarì per ogni centinaro indifferentemente, tanto di quelle teneranno in detti demanî del Saccione, quanto si ottenessero dispensazioni di alcune Defense per pascolo di dette pecore, ita, et taliter, che pa-

gandono detti ducati tredici, ed un tarì per la fida di detta Regia Corte; siano essi medesimamente obligati di pagare il prezzo dell'erbaggio alli padroni di essi, quale pagamento siano obligati farle sul tempo debito, nel mese di Maggio conforme al solito.

9.° Item, in tempo, che si obbligheranno, debbiano dare la nota di tutte le pecore, che vorranno calare, e per quel numero, che daranno in nota, debbiano pagare a detta ragione di ducati tredici, ed un tarì per cento: etiam a tempo che si allistassero per li Cavallari, e Commissari destinati dalla Regia Dogana di Foggia, nello allistamento si trovassero meno: poichè potriano in ciò commettere fraude in occultarle; e se a tempo si allisteranno, si trovassero più del numero, che avranno dato in nota, debbiano pagare per quello più, che si troveranno.

10.° Item, tutte le cose predette se intendano salvo semper beneplacito, et Regio Assensu desuper impetrando per Suam Excellentiam, ejusque Collaterale Consilium, vel Regiam Cameram Summariae.

2 *Marzo* 1617.

Istruzione che si danno per la Regia Camera della Summaria a voi Giov. Antonio di Filippo Regio Cavallaro della Regia Dogana delle pecore di Puglia di quel, che avete da eseguire, et osservare, et del modo havete da eseguire detto Officio, tanto per servizio della Regia Corte, buon Governo, Conservazione, et aumento di detta Dogana, come per benefizio delli huomini di essa, et altri negozianti, et anco per conservazione delli Privilegj, immunità, esazioni, et franchizie di detta Dogana, conforme appare in virtù de' decreti di detta Regia Camera delli due di Marzo 1617, quale si conserva in Banca Magistri Actorum Rivera.

In primis detti Officiali, ed ognuno di essi si debbia trovare in Foggia alli 30 di Agosto di ciascun anno, senz'altre requesta, nè ordine, per ricevere le proviste de' primi tempi, conforme l'ordine se li darà a questo effetto.

2.° Item, detti Officiali a tempo, che faranno residenza nelle Città, Terre, e luoghi dove saranno deputati, o che vacaranno in alcun altro servizio della Regia Corte, che si commettesse, debbiano fare il servizio, ed esercitare loro Officio con quella diligenza, fede, ed integrità, che si conviene, et sono obbligati, senza che s' intenda lamentazione di essa di nessuna sorte, et debbiano protegere et favorire gli homini, et fidati della Regia Dogana al giusto, et non permettere che siano oppressi, nè gravati, nè

che essi indebitamente l'aggravano, et che l'osservino de loro prerogative, immunità, et franchizie, et quando portono da loro residenza non possono lasciar sostituto.

3.° Item, nel suo luogo di loro residenza, dove per noi saranno deputati, debbiano, e possono decidere, et terminare, come le parerà di dovere tutte, et qualsivoglia differenze, che nasceranno tra gli homini di Regia Dogana, ovvero tra essi, e li Cittadini delle Città, et Terre, dove faranno residenza, ed altri Negozianti, summariamente sine scriptis, conforme lo stile di detta Regia Dogana, e benvero, quando accadesse causa de importanzia et li bisognasse farsi atti, et provederci ordinariamente, possono, et debbiano procedere fino alla interposizione del decreto, et prolazione di sentenza esclusiva, et mandare poi gli atti alla Regia Dogana, che ricevuti, e riconosciuti, si possa provedere secondo sarà di Giustizia.

4.° Item, che in tutte le cause Criminali, che accaderanno tra essi fidati di Dogana et altri; qualsivogliano detti Offioiali, e ciascuno di essi in la sua giurisdizione debbiano procedere a pigliare informazione, ed alla jatura delli dilinguenti quando il caso lo ricercasse; et mandare subito a detta Dogana li Carcerati con l'Informazione, acciocchè ricevuti, e visti si possa procedere, e provedere, come conviene di giustizia.

5.° Item, occorrendo, che detti Officiali detengono carcerati alcuni, che la cognizione di loro cause spettasse alla Dogana, debbiano in caso della plegeria abilitarli di presentarsi a dessa Dogana frà un breve termine, et non liberarli à plegerie, o in forma, come sogliono detti Officiali, perchè le cause si finiscono, e non siano immortali.

6.° Item, provvedono, che li fidati, ed Uomini di Dogana non siano impediti, et vietati da Baroni, Università, ed altre persone, di pigliare acqua, far legne, paglia, et falascine per uso loro, et de loro animali in li Territorî, e ristretti, di detta Regia Dogana, Ristori, e Transiti etiam in altre locazioni fertili, ed abbondanti di dette legne, paglia, et falascine conforme le reali Istruzioni, e banni.

7.° Item, si ordina a detti Officiali di Dogana, che non debbiano tenere pecore, nè altri animali nelli pascoli, et Territorî, et fida di essa Regia Dogana directe, vel indirecte per essi, ne per interposita persona, sotto pena riserbata ad arbitrio di S. E. e della Regia Camera, et all'accusatore di detta fraude, quando occulti si tenessero questi animali di detti Officiali, si darà la quarta parte di detti animali, et sarà tenuto segreto.

8.° Item, detti Officiali non debbiano nè per se nè in compagnia di altri il loro nome fare, e far fare industria. et mercanzie, ne'campi di grano, sotto pena di privazione di loro officio.

9.° Item, che detti Officiali nè per dono nè per impronto, nè per altro contratto, non debbiano tenere danari, nè altra cosa, che sia di uomini, et fidati di Dogana, nè da loro Garzoni, et Ministri, nè di altri per essi publice vel occulte, aut alio quovis modo, sotto pena di privazione di loro officio, ed altre riserbate.

10.° Item, si ordina, che tanto in tempo, che saranno in la loro residenza, quanto a tempo, che saranno nella custodia delli passi, così all'andare della Dogana, come al calare, non debbiano ricevere publice, vel occulte, nè per loro stessi, nè per interposita persona, nè in qualsivoglia modo da detti fidati di Dogana loro Ministri, nè da altro, danaro, cacio, pecore, aini, castrati, capretti, et pelle, et altre sorte di robe per nessuna causa etiam, che detti Fidati, et Ministri ci l'offeriscano spontaneamente, et perdono, ma debbiano avere le mani monde, et non commettono nessuna sorte di estorsioni, sotto la pena predetta, et così, quando vacano alle numerazioni delli bestiami grossi, et minuti, extra Locationem, o per altro servizio della Regia Corte.

11.° Item, quando detti Officiali, o alcuni di essi con ordine della Regia Dogana interverrà nel Ripartimento, che fanno li Locati de loro Locazioni, et erbaggi, per evitare le fraudi, et errori, non debbiano, essi Officiali parlare in favore di nessuno, ma debbiano assistere, in detto Ripartimento per l'effetto predetto, acciò li poveri non siano oppressati, nè gravati.

12.° Item, se si ordina, che debbiano adunquem eseguire, ed osservare gli ordini, che se li daranno, e faranno del detto Tribunale della Camera, et da detta Regia Dogana per servizio della Regia Corte, conforme il tenore di essi, senza fare abilità, nè per rispetto nessuno, sotto la pena predetta.

13.° Item, avvertiranno detti Officiali di Dogana, che nessuno Officiale di detta Città, e Terre, tanto Regî, come de Baroni, può nè deve intromettersi per qual siasi causa, Civile, Criminale, sive Mista con li Uomini di detta Dogana, tanto Padroni, come Garzoni, Buttari, Pecorari, Pastori, ed altri Ministri, et quelli, che seguitano detta Dogana al calare, stare, salire, et quelli, che per suo servizio restano l'estate in Puglia in virtù de' Privilegî concessi a detta Dogana, ed altre Regie provvisioni sopra ciò espedite, et premurando alcuno de intromettersi, si deve subito ad ogni semplice requisizione nostra, e di nostri Officiali rimettere i Carcerati, informazione, ed atti contra essi presa et fatti gratis, et senza pagamento, nè impedimento alcuno, fannosi fe-

de, che tali Carcerati siano Uomini di Dogana soggetti alla sua giurisdizione.

14.° Item, che detti Officiali di Dogana, et loro territori, et così ancora tutti li Uomini di detta Dogana possino andare armati di giorno, et di notte con fuoco, et senza fuoco impune in virtù de loro Privilegj, ed altre Regie provvisioni, et commettendosi per alcuni di essi alcuno eccesso non si abbia da conoscere da altro Tribunale, eccetto che da essa Regia Dogana suo giudice competente.

15.° Item, che ciascuno di detti officiali in quelle Città, Terre, e Luoghi, dove per noi sarà destinato per residere per il servizio, et beneficio antedetti per il prendere dell' Informazioni, et formare de'processi, che accaderanno, come di sopra è detto, ed altro che bisognasse, debbia tenere il Mastrodatti con nostra commessione, et non servirsi di altro Mastrodatti, che del detto da eligersi, et nominarsi.

16.° Item, accadendo, come alcune volte accade per l' Uomini di Dogana con loro Bestiame farsi danno in defense, Mezzane, ed altri erbaggi, o seminati de' particolari, volemo, che detti uomini siano tenuti, all'emenda, et refazione del danno da estimarsi da persone non soggette, con intervento dell'una parte, e dell'altra, conforme allo stile della Regia Dogana, e l'apprezzo del danno delli seminati si abbia a fare in tre volte, e l' *ultima* volta alli cinque del mese di Aprile, et secondo detto ultimo apprezzo astringersi li dannificanti dell' emenda del danno, però quando si facesse apposta, volemo, che astringono li dannificanti a pagarlo di continente, fatto che sarà l' apprezzo, oltre della pena da esigersi per noi da essi dannificanti.

17.° Item, quando accadesse alcuna tempesta di neve, per lo che detti uomini di Dogana fossero necessitati per non potere tenere nelle poste le pecore, farle scanzare, e farle andare in altri luôghi sicuri per non farle patire, et nell' andare, et scanzare, che facessero per tal necessità, fussero costretti farli andare per dentro alcune Difense, Mezzane, vigne, et seminati pér non poter far altro, facessero alcuno danno, et li Padroni volessero detrattarli, et cacciarli, debbiano detti Officiali favorirli, come conviene, et poi farlo emendare quel danno che facessero.

18.° Item, che detti homini di Dogana tanto al calare, che faranno in Dogana, seu in Puglia, come al tornare in Montagna con loro Bestiame al tempo solito, passano per qualsisia Territorio di qualsisia Università, o Barone, stare, passare, pernottare, lignare, et erbare per ore 24, facendo buon tempo, ed andando a passo, et avendo patito alcun disturbo di mal tempo per camino,

possono demorare per tre, o quattro dì, et quando il bisogno ricercasse per governo di detto bestiame, senza impedimento, nè pagamento alcuno, così come si ordina, et comanda per li banni Regî emanati per ordine dell' Eccellenza del Signor Vicerè del Regno.

19.° Item, quando alcun uomo di detta Dogana per non sapere allegare le loro ragioni in loro favore li privilegî, che tengono, facessero alcuni istrumenti, o obbliganza, o altra scrittura, et renunciassero loro foro, et giurisdizione di detta Dogana, volemo, che dette renuncie non abbiano effetto in pregiudizio di essa Dogana.

20.° Item, advertito detti Officiali, che quando alcun uomo di Dogana facessero alcuno danno con loro bestiame, che non si possa esceguire, prendere, nè detenere bestiame loro, nè bestiame di soma, ma solum possa pigliarsi il pegno per segno del danno fatto, e portarsi alli detti Officiali, quali possono, e debbiano fare emendare il danno, overo farli dar plegeria di pagare il detto danno, secondo da noi sarà giudicato.

21.° Item, perchè alcuna volta per gli uomini delle Città, e Terre di Puglia, ed altri luoghi dove pratticano li uomini di detta Dogana, si sogliano fare a quelli diversi offese, advertono detti Officiali, che detti uomini, quali offendessero di qualsiasi modo, non ne possono, nè devono conoscere gli Officiali, et Capitani, delle Terre, ma essi Officiali di Dogana, perchè in virtù degli amplissimi privilegî di quella ponno traere altri in detta Dogana, et non esserne trattati in altro foro per causa qualsiasi, civile, o criminale, e mista, et perciò detti Officiali quando accaderà di farsi qualsiasi sorte di offesa a detto di Dogana per qualsiasi persona, procederanno al pigliare dell' Informazione, et alla captura di quelli, che facessero tali offese, conforme il caso ricercherà, et trasmetterli in Dogana con dette Informazioni, per potersi provedere, come conviene di giustizia.

22.° Item, perchè li uomini di detta Dogana in le ferie, che si fanno per le Città, e terre di Puglia, ed altri luoghi, sono soliti di andare, dimorare per loro negozii, et precepire denari di panni, pelle, lane, ed altri, per poter complire al pagamento della Regia fida; adventono detti Officiali, che per dette ferie in virtù di detti Privilegj, ponno andare armati di giorno, e di notte, con fuoco, e senza, che non li passa esser dato travaglio, nè impedimento alcuno da nessuno Officiale, nè altro qualsiasi da intromettersi con essi in cosa alcuna.

23.° Item, quando accadesse perdersi, o smarirsi alcuna sorte

de Bestiame grosso, o minuto, degli Uomini di Dogana, o pervenisse in potere de alcuni altri di essa medesima Dogana, detto bestiame si abbia da portare in potere degli Officiali di Dogana, li quali li abbiano da tenere, e far governare, fino a tanto, che si ritrovi il presente, et trovandosi detto Bestiame in potere di alcuni uomini del paese, siano obbligati mostrare, come li è pervenuto in potere, e non ritrovandosi il Padrone, giunto che sarà il bestiame predetto in potere di detto Officiale per spazio di otto dì, debbia il medesimo quello portare, o mandare in Dogana, e similmente quando capitassero alcune sorte di bestiame, quali si dicono favanesi, che non si trovasse il padrone, debbia farlo venire in Dogana.

24.° Item, trovando alcune quantità di pecore gentili, quali non stassero Doganati, e per lo tempo passato fusse stato solito di starci, debbiano detti Officiali di Dogana pigliarli, e sequestarli per la Regia Corte, finchè il padrone di quelle mostrerà con che ragione le possede, e da chi l'ha comprato, ed a che tempo, e darne detto Officiale subito avviso, per poterli ordinare quello avrà da eseguire.

25.° Item, perchè la Regia Corte suole affidare per bestiami a diversi prezzi, e tra gli altri ci sono diversi paesani, li quali affidano i loro bestiami per non aver erba dalla Regia Corte, così come non ne hanno, ma per le franchizie, et pagano docati dodici per migliaro di pecore, advertendo detti Officiali, che le dette franchizie delli detti uomini, che si affidano del modo predetto per docati dodici per migliaro di pecore, se intendano per li passi in lo andare, e ritornare che faranno da un luogo ad un altro, e di non potersi eseguire in detto bestiame affidato, ut supra, per qualsiasi debito universale, e particolare ancora, che fussero pagamenti Fiscali, avendo esso Fidato pagata la rata sua li spetta, e, che per sorte, facendo alcun danno in la terra dove stesse suo bestiame, sia tenuto, all'emenda, et non alla pena, procedendoni i Baglivi, o altro di detta Università.

36.° Item, avertendo detti Officiali, che l'uomini di detta Dogana, oltre della loro franchizia, che tengono, come di sopra è detto, e di sotto si dirà, in virtù di detti loro Privilegî, per qualsiasi debito ad istanze di qualsisia persona non si possa fare esecuzione in le loro pecore da nessuno Commissario, eccetto per la fida solita di dette pecore.

27.° Item, quando alcuno pecoraro facesse questione con altro pecoraro, e si ferissero fra essi, e non potendosi avere il malfattore in mano, sia tenuto il Padrone a pagare la spesa, che ci oc-

corresse a curare il ferito, e potendosi avere, che sia tenuto esso malfattore, a dette spese, et anco alli interessi, oltre il castigo da farsi per noi, conforme la giustizia.

28.° Item, quando accadesse alcuna differenza di partire erba, o altra tra gli uomini di detta Dogana, che non potessero convenirsi tra essi per tali differenze, si abbia da accomodare da alcuno uomo prattico, con intervento di un Officiale di Dogana.

29.° Item, quando in alcune delle Poste fusse fatto danno, et non si trovassero dannificanti, sieno tenuti l'altri della posta più vicina a pagar detto danno, o pure mostrare chi l'avesse fatto, e così detti Officiali faranno osservare, e quando si troverà alcuno Pecoraro, che facesse danno, non si debbia carcerare, ma si debbia prendere il pegno, acciò non si venga a patire loro pecore.

30.° Item, adverteranno detti Officiali, che l' homini di Dogana, tanto al calare faranno in Puglia, quanto al ritornare in montagna non sono tenuti a pagare passi, ponti, e scafe, nè altro simile pagamento, ma devono essere trattati franchi, immuni, ed esenti, senza pagamento alcuno, e così ancora sono franchi, ed immuni i paesani, i quali stanno affidati con loro bestiame in detta Regia Dogana, come di sopra è detto in virtù di loro Privilegî.

31.° Item, al calare, che faranno detti uomini di Dogana col loro bestiame da Apruzzo in Puglia per li Baglivi delle Terre, et Baroni, ed altro sogliono essere destraziati, depignati, e recattati, per lo dimorare, che facessero in lo Territorio di quelle Terre, debbiano detti Officiali stare advertiti, che non siano detrattati, ma che possono in detti Territorî dimorare, pascere, e pernottare, acquare, lignare, et erbare per tre, o quattro dì, et per quanto si fusse necessario, per governo di loro Bestiame, senza impedimento, nè pagamento alcuno in virtù de' loro Privilegî, et per li Banni Regî sta ordinato, et quando detti fidati per comodità loro volessero affidare in detti Territorî, non debbiano essi Officiali permetterlo, nè consentirlo, se prima non avranno ordine della Dogana per evitar le fraudi a danno della Regia Corte.

32.° Item, si dichiara a detti Officiali, come il Territorio di Puglia soggetto a Dogana se intende da S. Angelo di Settembre fino a S. Angelo delli 8 di Maggio, et avertono detti Officiali, che da alcuni luoghi li Bestiami di detta Regia Dogana si partino innanzi al dì di S. Angelo di Maggio, et li erbaggi, che restano, rimangano fino al detto dì per la Corte, perchè li paga, et può affidarci altro Bestiame fino al detto dì di S. Angelo di Maggio, però staranno advertiti, quando potranno affidarci altri animali

partiti quelli della Dogana, et altrimenti non farli dannificare, e del tutto ne diano avviso a noi.

33.° Item, perchè l'uomini di detta Dogana in le Città, et Terre delli luoghi, dove più vicini si troveranno con loro Bestiame, per loro uso, e vitto si fanno fare pane da alcuno Panettiero, et ne pigliano a staglia de altri, che ne fanno, devono detti fidati di Dogana per lo detto pane essere trattati franchi, immuni, et esenti delle Gabelle, o Dazî, e così ancora di tutte altre Gabelle come di sopra è detto, et li Panettieri che fanno pane per uso di detti fidati di Dogana devono similmente essere trattati franchi delle Gabelle, e Dazî per quella quantità, che ne vendono a detti uomini di Dogana, per lo grano, che comprano per questo effetto, et uso.

34.° Item, perchè sono molto necessarî li Bascettieri in Puglia, ed altri luoghi dove pratica detta Dogana per ajuto, e comodità di essa Dogana, o volendono godere le stesse franchizie, che godono altri uomini di Dogana, ed al più delle volte ci vengono lamentazioni, che per li Gabellati, e Doganieri della Terra, dove essi esercitano loro arte di Bassettieri, se li da molestia, pretendendo di esigere la Gabella, seu Dazio per le carni, che vendono in dette terre delli Animali, e Bestiami di detta Regia Dogana, adverteranno detti Officiali di fare osservare il seguente ordine. Che detti Bassettieri per l'animali mortacini di detta Dogana che venderanno a questo, tanto a uomini di Dogana, quanto a Cittadini delle Terre, ed altri Forestieri non sieno tenuti pagare cosa alcuna di Gabella, e Dazio, e così ancora per le carni di animali non atti a vita, che vendessero a quarto, o a rotolo a uomini fuori di Dogana; non abbiano a pagare Gabella, o Dazio, ma vendendono carne di animali atti a vita ad uomini fuori di Dogana sieno tenuti e debbiano pagare la Gabella, et Dazi, come l'altri Cittadini della Terra.

35.° Item, essendo soliti per comodità di uomini di Dogana calare alcuni Apruzzesi Pannacciari, et quelli poi vendono panni, et fanno vestiti ad uomini di detta Dogana, ed altri Cittadini delle Terre, dove pongono a questo effetto poteca, devono detti pannacciari per detti panni che vendono, e danno per uso di detti uomini di Dogana esserne trattati franchi, et non pagare cosa alcuna de industria, et misura, ed altro simile pagamento, così come pagano altri, che vendano con che detti panni siano fatti, et fabbricati delle lane delle pecore di detti Apruzzesi per pecore fidate tantum.

36.° Item, che nessuno di detti Officiali possa, ne debbia intromettersi a cosa alcuna delli sopradetti Capitoli in quello loco,

dove per il Doganiero si facesse residenza, ancorchè essa ci fusse Deputato a residere, ai non tanto, quanto per noi li fusse commesso ed ordinato.

37.° Item, perchè per la Regia Camera sta ordinato al Doganiere della Regia Dogana per ordine spedito a dieci decembre 1573 Registrato in licterarum Curiae 17 p. 59 per manutenzione, ed osservanza della giurisdizione di questa Regia Dogana, che detto Doganiero abbia da riconoscere delle misure e pesi, delli panni, ed altre robe, che si portano a vendere agli uomini di detta Dogana, senza farci intromettere Commissarlo della Zecca; vi diceino, ed ordinamo, che in luogo di vostra residenza debbiate aver pensiere di così eseguirlo, ed osservare, et farlo eseguire, ed osservare, advertendo però, che se detti uomini di Dogana mancassero in cosa alcuna di quello, che sono obbligati, e commettessero fraude, si debbia pigliare informazione, e trasmetterla in detta Regia Dogana, per potersi provvedere come conviene di giustizia.

38.° Item, ciascuno di detti Officiali nelli luoghi di sua residenza starà maggiormente advertito de intendere, e sapere se si facessi alcun disordine di seminare, e rompere mezzane, tanto in Masserie vecchie, come in Territorî affittatl della Regia Corte a Coltura, e facendosi detti disordini, debbiano pigliare informazione veridica, e compassare le quantità di Territorî che si seminasse più del debito, et mezzane, che si rompessero con intervento di Compassatore pratico, e confidente, e subito mandare in Dogana dette informazione, et compasso, a ciò si possa provvedere come conviene di giustizia, et tutto senza pagamento di giornata.

39 ° Item, perchè sono molti Massari di Campo che non seminano tutto quello li compete nelle loro Masserie vecchie restatali per la Regia Reintegrazione, e così ancora nelli Territorî affittati dalla Regia Corte a Coltura dell'erbaggi di quelle, che devono seminare et non seminano si riserbano diverse cose in debite contro la forme del decreto della Regia Reintegrazione, ed in tenzione della Regia Corte in li affitti di Territorî essendoli rilassati, et affittati, a ciò si coltivano per fertilità, ed abbondanza del Regno, et non per altro uso, staranno advertiti detti Officiali che ciascheduno in detta residenzia, così osservi, e facci osservare, e se alcuno facesse altrimente ne debbia pigliare informazione, così della quantità che dovessero coltivare, et non si coltiva, come dall'erba di esse a che uso se ne servono, et se la vendessero a Locati, e del tutto darne avviso alla Regia Dogana.

40.° Item, ciascuno di essi Officiali al luogo, dove reciderà, e dovunque capiterà starà maggiormente advertito, che l'uomini della Regia Dogana non comprino sorte alcuna di erbaggio di persone particolari, Baroni, Università, Chiese, nec non loro Bestiame, tanto grosso, quanto minuto possono pascolare in erbaggio nessuno, nè per compra, nè per fida, o sotto spezie di far danno casualmente, e succedendo alcun caso, di questo ne piglino informazione, e la mandino in la Regia Dogana, a ciò si possa provvedere, senza pagamento di giornate nè de altro fastidio, o molestia alli controvenienti.

41.° Item, ciascuno di detti Officiali debbia stare advertito, et diligente a tutte le cose predette, et ciascuno di esse, et dippiù che sieno osservate, tanto da essi, quanto da qualunque conviene, et a chi tocca, tutti i banni, et ordini della Regia Dogana fatti, e da farnesi per buon governo di quella, ed altri qualsivoglia, contro li quali non si facci controvenzione alcuna in qualsisia modo da nessuna persona, et succedendo farsi alcuna controvenzione, debbiano pigliarne Informazione gratis senza pagamento di giornate per ritrovare la verità, e detta Informazione inviarla sempre per persone confidenti, et non principali interessati, con ricuperarne ricevuta dallo Mastrodatti di detta Dogana, et del tutto continuamente tener quella avisata, acciò si possa procedere come conviene, et si alcuno di essi controvenirà in qualsiasi delle cose predette, incorra in pena di privazione di suo officio, ed altro ad arbitrio della Regia Camera.

42.° Item, state la transazione fatta tra la Corte, et i Locati della Generalità in virtù di Capitolazioni, non debbiano gli Officiali destinati nella custodia degli erbaggi, intromettersi nelle scommissioni di Pecore, che faranno in dette Locazioni eccetto quanto saranno richiesti dalli Locati, ma solum debbiano attendere alle scommissioni di Massari, ed altri animali grossi di uomini non fidati di Dogana; nè tampoco in virtù di detta Capitolazione debbiano intromettersi nelle controvenzioni, che facessero per la Puglia li fidati di detta generalità servata la forma di detta Capitolazione durante il tempo di essa.

43.° Item, accadendo l'Officiali doverno andare in campagna ad istanza delli fidati di essa Regia Dogana, non debbiano da quelli esigere giornata alcuna, ma gratis far detto servizio justa li Capitoli, Istruzioni, e Privilegî di detta Regia Dogana, et signanter il Capitolo delle istruzioni fatte.

44.° Item, che per li 25 di Marzo si debbiano tutti li Ufficiali destinati nelle residenze, allistamenti, et esazione di pecore rimaste, ritrovare in Foggia per ricevere le proviste delli passi, giac-

chè da quel tempo innanzi possono li Locati cominciare a partirnesi dalla Puglia.

45.° Item, tutti detti Officiali si debbiano ritrovare in Foggia al tempo si dovrà partire la Regia Cassa per Napoli, et quella debbiano accompagnare fino a detta Città, e da là non partirsi, senz' ordine del Magnifico Doganiero, o Percettore che governerà la Dogana.

46.° Item, occorrendo, che siano destinati detti Officiali nell'esazione di pecore remaste, debbiano osservare la commessione, che sopra ciò si l'espedirà, ed in particolare esigere la fida da tutte le terre soggette alla fida della Regia Corte, eccettone quelle tenessero Privilegio, o decreto, con l'osservatoria della Regia Camera, o della Regia Dogana, ed anco quelli, che possedessero di pecore venti in basso, advertendo, che in detto numero di venti non vi sia alcuna fraude, che per non pagare la fida l'avessero divise in tanto numero; chepperò debbiano da riconoscere li Merchi e segni, con i libri delli catasti dell'Università, et fare, ogni altra diligenza necessaria.

47.° Item, perchè nell'allistamento degli animali grossi ci è per lo passato nato molto disordine, allistandosi quelli animali che non si devono, e ponendo ad alcuno maggiore numero di quelli che tiene, per il che li Padroni hanno patito molto danno, ed interesse, però si ordina alli detti Officiali, che occorendo essere destinati in detti allistamenti debbiano farlo con ogni diligenza, fedeltà, ed integrità, ed in particolare debbiano da qualsiasi Terre, dove capiteranno, e per lo Territorio di essa per andar a fare l'allistamento, farsi dare due persone prattiche per detto Territorio, et delli animali, che vi saranno, deputande, dall'Università, a spese di quel per beneficio universale della Terra, e procurino tanto da essi, quanto dalli custodi dell'animali, che troveranno, sapere il numero vero, e reali delli animali predetti in luogo dove pascolano con il nome, cognome, e Patria delli custodi, e quelli della terra, che interveniranno in detto allistamento, et alli quali debbiano i Cavallari fare ordine sotto alcune pene acciò dicono il vero numero, et eseguano quanto di sopra sta detto, acciò non si facci aggravio a persona alcuna, et se in qualche terra li sarà presentata provisione della Regia Camera, o della Dogana, nella quale si dichi, che quelli animali particolari di detta terra, non sono soliti di Dogana, non debbiano quelli allistamenti, eccetto si ritrovasse in erbaggi dispensati dalla Regia Corte, o se fussero serviti dalli Regi Tratturi, o Riposi della Regia Dogana, del che debbiano usare ogni diligenza per servizio della Regia Corte.

48.° Item, avvertano ancora in detto allistamento non allistarne giumente domite, che servono per soma, o altro servizio di Vettura, nè Ciucci, nè anco li Bovi di Massari di Puglia, eccetti li Bovi dell'Apruzzesi, che calano da Apruzzo in Puglia per l'industria di guadagnare ad arare, et devono pagare la Fida, et li altri sopradetti non li devono pagare.

49.° Item, che venendono dopo in Foggia di ritorno da dette Commissioni di allistamenti, et esazioni di pecore rimaste, siano obbligati dare conto di quello avranno eseguito, et presentare li libri di detto Allistamento, et esazione a tutti l'Uffiziali di detta Dogana ad ogn'uno lo suo, quale sia vero, e reale, di quello avranno eseguito senza mancamento alcuno, sotto pena da imponersi da S. E. et dalla Regia Camera.

50.° Item, perchè si tiene notizia, che alcuni di detti Officiali tengono partecipi nelli loro Officii per essere stato da essi accomodati di parte del prezzo diquelli, e perchè questi partecipi si accompagnano con l'Officiali predetti mentre stanno esercitando loro Commissioni, et questo sotto pretesto d'interesse, che tengono, per la partecipazione sudetta dal che può nascere alcuno inconveniente a danno, et vessazione de'Locati, et altri Negozianti, perciò espressamente si ordina sotto pena à detti Officiali la prima volta desser privato lo salario di un anno, et della seconda della privazione dell'Officio, et altro riserbato ad arbitrio di S. E. et di questa Regia Camera, non debbiano gli Officiali predetti menare con essi li predetti partecipi, altramente sotto qualsiasi colore, et ad essi partecipi sotto pene ad arbitrio di S. E. e della Regia Camera, atteso così conviene per buon governo de'Locati, et per servizio della Regia Corte. Ed acciò le cose predette, et ciascuna di esse così, come nelli suddetti capitoli si contiene, particolarmente siano adunquam eseguite, ed osservate, ordinamo, et Regia Autoritate qua fungimur comandamo, tanto alli detti Officiali di Dogana, Sindaci, Eletti, Università, et uomini di esse, come ad altri a chi spetta, che visto per esso lo tenore, et forma delli sudetti Capitoli, e ciascuno di essi debbiano così eseguirli, et osservarli, non facendosi per nessuno lo contrario sotto le pene alli detti Officiali di Dogana contente in ciascheduno delli preinserti Capitoli de Istruzioni, et in quelli Capitoli ove non fusse imposta pena, incorrono, e debbiano incorrere nelle pene da stabilirsi ad arbitrio di S. E., e della Regia Camera. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die quarta mensis Martii 1627 — Scipio Brandolinus pro M. C. Claudius Blanditius, Vidit Fiscus — Franciscus Rivera pro Mag. Act. Jacobus Salernus. Reg. in M. Curiae.

10 *Aprile* 1622.

Regia Dogana delle Pecore di Puglia. In questa Regia Camera si è ricevuta lettera del Dottor Giustiniano Freda Credenziero di quesa Regia Dogana, per la quale avvisa mandar copia de tutti gli affitti fatti il presente anno in questa Regia Dogana delle Terre della Regia Corte. E tra le altre cose avvisa, che nel presente anno essendosi fatti li Allistamenti delli Bestiami grossi per la Puglia, Montagna di Sant'Angelo, Saccione, e per le parti di Basilicata, conforme all'ordinario, li Commissarî Deputati per detti Allistamenti, hanno presentato li libri di detti Allistamenti, nelli quali vi sono alcune partite di animali, che si doveriano dedurre, per non esserne li animali soliti di Dogana, e perciò supplica se dia ordine, se queste deduzioni de animali non soliti, se avranno a fare ex officio per meno dispendio, et travaglio delle parti, o pure ad istanza de'medesimi Interessati; del che essendosi trattato in questa Regia Camera l'infrascritto dì, è stato per quella provisto, ed ordinato, siccome colla presente vi dicemo, ed ordinamo, che debbiate fare ex officio le predette deduzioni delli animali allistati da detti Commissarî non soliti di Dogana; non facendosi lo contrario, sotto pena d'onze venticinque. La presente resti al Presentante. Datum Neapoli ex Regia Camera die decimo mensis Aprilis 1625 D. B. Montalvo M. C. L. Il Conte de Mola — Alexander Costantinus.

28 *Maggio* 1622.

Molto Magnifico Signore. Ho avuta notizia, che in coteste parti si commettono molti furti di Campagna con molta inquietitudine. e pregiudizio de'Massari, e Vassalli di S. M., e ci suppone, che la maggior parte si commettono da'sudditi di Cotesta Dogana per la fiducia, che tengono nè di loro privilegî, ma poichè conviene rimediare prontamente a questi disordini, e incarico, e comando di usare la maggior vigilanza, e procedere con la facoltà del modum belli contra i rei di tali delitti soggetti alla vostra giurisdizione, perchè sentano il peso del gastigo, e sia di esempio agli altri, con andarmi avvisando quel che si farà, giacchè tanto conviene al servizio di S. M., ed alla retta amministrazione della giustizia. Napoli 28 Maggio 1622. Il Cardinale Zapata — Al Presidente Battaglino.

8 *Dicembre* 1623.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Matthias Casanate Miles Hispanus U. J. D., Presidens Regiae Camerae Summariae, et in Regimine Regiae Dohanae menaepecudum Apuliae, et Dohanellae Aprutii.

Magnifico viro Don Michaeli Dalmao Regis fideli dilecto.

Perchè nella Provincia de' Basilicata, parte de Calabria, e Principato Ultra, intendemo, che li padroni delle Defense extraordinarie insolite di questa Regia Dohana, che si hanno soluto, e soleno dispensare ogni anno a fidati di Dogana per uso, e pascolo de' loro animali, nelle intimazioni, che vogliono fare nel tempo solito; oltre di avere declarato quelle servire per uso proprio, ed altro come per lista che vi si assegna, sta particolarmente notato; quelle abbiano vendute a fidati di Dogana, come ad altri non fidati contro la forma delle Istruzioni, e Banni Regî antichi, e moderni, in grandissimo danno della Regia Corte, come anco havendo questo presente anno dispensato a' particolari Locati diversi erbaggi, e Defense per uso de loro animali, de quali similmente vi se ne assegna nota, quelli abbiano vendute a diversi Padroni non fidati senza nostra expressa licenza, contra la forma di dette istruzioni, e Banni Regî antichi, e moderni in grandissimo danno della Regia Corte; come anco avendo questo presente anno dispensato a' particolari Locati diversi herbaggi, e defense, per uso de' loro animali, de' quali similmente vi se ne assegna nota, quelli habbiano vendute a diverse persone non fidate senza nostra expressa licenza, contra la forma di dette Istruzioni, ordini, e Banni Regî, del che ne risulta molto danno, ed interesse ad essa Regia Corte; confidati nella vostra solita integrità, e diligenzia, per mezzo della quale persona semo certi, che si effettuerà, ed accerterà il servizio della Regia Corte; ne ha parso farvi la presente, con la quale vi dicemo, e commettemo, che assunto con voi Salvatore Tortora Scrivano ordinario di questa Regia Dogana per attitante, debbiate personalmente conferirvi in tutte le parti, e luoghi di detta Provincia di Basilicata, parte di Calabria, e Principato Ultra, e piglierete diligente informazione di tutte le controvenzioni commessi da fidati di Dogana, come da quelle persone extra Dogana, eccettuando però quelle controvenzioni, che

sono state commesse dalli Locati ordinarî della Puglia, atteso quelli vanno comprese in beneficio della generalità di detta Regia Dogana, in virtù della nuova Capitulazione unita con la Regia Corte; informandovi con ogni diligenza possibile, ed exquisita, di quelle controvenzioni, che competono alla Regia Corte, nelle quali starete molto bene avvertiti, così del prezzo convenuto di dette vendite, del numero, che ritroverete a pascolare più delle debite dispensazioni, come delle qualità pel Bestiame, il tempo che ci hanno pascolato, ed anco delle controvenzioni commesse da quelli, che avessero declarati servirne per uso proprio, e da poi l'avessero venduto, così a persona di Dogana, come extra Dogana, e ritrovando eautele, o altre scritture delle vendite predette, ne piglierete copia autentica, sequestrando li prezzi di detti erbaggi, con ordinarli, che quelli venghino a depositare in la cascia di questa Regia Dogana, affinchè si possano applicare in beneficio del Regio Fisco, usando in ciò tutte diligenze, che a voi pareranno, e saranno necessarie per verificazione delle cose prescritte, e le giornate, che in ciò vacarete con detto scrivano, ed attitante, e con quattro soldati, che vi asseguamo, ve le farete pagare da detti controvenienti, cioè per voi alla ragione di carlini trenta il dì; per il detto scrivano alla ragione di carlini sedici il dì, et per detti soldati alla ragione di carlini cinque per ciascheduno il dì, per le quali costrigerete detti contravenienti juris, et facti, et remediis opportunis, etiam per capturam personarum et exequendo in bonis, procederete alla vendita unico tamen incantu in fino all'effettuale soluzione, avvertendo che sia una giornata tantum, repartendola prorata: etiam volemo, che possiate andare armato voi, et vostra comitiva di tutte sorte d'armi non proibite dalla Regia Prammatica; etiam di scoppette a fucili di giusta misura carichi, e scarichi per dentro, e fuori l'abitato franchi, liberi, e securi, e senza impedimento alcuno, non obstante l'ultima Regia Prammatica, per tenerne così ordine in contrario da S. E. per collaterale; che per esecuzione delle cose predette vi damo, et concedemo una cum annexis, et connexis emergentibus, et dependentibus ex eis vices, et voces nostras, atque Regias cum potestate mundandi, et poenus imponendi quarum etc., ordinamo, e comandamo a tutti, e singuli magnifici Officiali tanto Regî, come de'Baroni, loro Luocotenenti, e substituti Mastrigiurati, Camerlenghi, Sindaci, Eletti, Università, ed homini, ed altri a chi spetta insolidum delle Città, Terre, e Lochi, dove capitarete, che vi debbano assistere di persona, dare, e fare dare ogni ajuto, e favore, con obedire li nostri ordini come noi proprî, e di questo Regio Tribunale, ed altro, come da voi saranno richiesti, con pro-

vedervi quelli a chi spetta di carcere sicuro, ferri, ceppi, e manetti, ed anche di stanzia, et letto, salario mediante, servata la forma della Regia Prammatica, e da nesciuno si facci il contrario, per quanto si ha cara la Grazia di Sua Maestà, et sotto pena di docati mille. La presente resti al presentante. Datum Fogiae ex Regio Dohanali Palatio die octavo Decembris 1623. Matthias Casanate — Corcionus — Freda.

10 *Giugno* 1624.

——

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

D. Berardinus Ramvirez de Montalvo Miles Hispanus, Ordinis Sancti Jacobi de Spada, Marchio Sancti Juliani, Regius Collateralis Consiliarius, Locumtenens Regiae Camerae Summariae, ac Gubernator in Regia Dohana Menaepecudum Apuliae, et Dohanellae Aprutii.

Avemo ordinato, che nelle Locazioni si faranno in futurum in questa Regia Dogana quando si spediranno le lettere di dispensazione, che si faranno dirette alli Padroni degli erbaggi straordinari insoliti, che si dispensano a' Locati della Locazione di Basilicata, si debbia dire, che essi Padroni si facciano cautelare dalli detti Locati del prezzo di detti erbaggi, che si dispenseranno, e che nel libro maggiore di essa Dogana detti particolari Locati non si debbiano scrivere, nè notare per Debitori, eccetto solo per lo dritto della Dispensazione, che si farà nelli erbaggi prescritti, che compete alla Regia Corte, e non tirarli debitori del detto prezzo di essi erbaggi. Per tanto vi dicemo, ed ordinamo, che così debbiate eseguire, ed osservare, e non altrimente, per quanto si ha cara la Grazia Regia etc. Foggia die 10 Junii 1624. D. Berardinus Montalvo M. C. L. Josephus Ametranus Rationalis — Petrus di Abadia Actuarius.

13 *Luglio* 1645.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Fabius Capicius Galeota Dux della Regina.

Regius Collateralis Consiliarius, Regiam Cancelleriam Regens, et per S. G. ejusque Regium Collaterale Consilium Delegatus in negotiis Regiae Dohanae etc.

Perchè nel prossimo mese di Ottobre s'ha da fare dalli Locati di questa Regia Dogana la professazione del vero numero di pecore, che possedono per haversi da essa a formare il libro nuovo, perchè ognuno paghi per quello, che veramente possede, come si è osservato per li tempi passati, concorrendo anco in questo il servizio di S. M. per aver l'entrata certa da esigersi da persone, che possiedono animali, e che perciò possano pagare là fida, perchè comple oltre la detta loro spontanea rivelazione, acciò la Regia Corte non sia fraudata per altra via ancora haver certezza di detto numero d'animali; perciò oltre di molte altre diligenze si è risoluto far il presente anno, per il quale s'ordina, e comanda a tutte l'Università delle Provincie d'Apruzzo Citra, et Ultra, Capitanata, Contado di Molise, e distretto di Puglia, et altre Terre notate qui sotto, che con ogni fedeltà con intervento dell'Officiale del luogo riconoscono il catasto, et imposizioni di collette, che fanno ogni anno sopra li numero degli animali pecorieri di ciascun Cittadino, e subito ne mandino a noi Note distinte, e chiare delle qualità di detti animali, e qualità di essi, nomi, e cognomi, e Patrie, firmate, e sigillate con il sigillo dell'Università, quali relazioni al più lungo hanno da esser presentate per tutto la fine d'Agosto primo, acciò si possono concordare con la professazione, che ciascuno locato farà. Avertendo a fare dette revalazioni del numero vero, et effettivo, perchè trovandosi altrimente, saranno tenuti oltre le pene contenute nelle leggi, costituzioni, capitoli, riti, e prammatiche del regno antiche, a pagare la fida del numero di pecore, che apparerà maggiore delle loro relazioni per la professaziono, che faranno i Locati, et altre a nostro arbitrio riserbate, e per quelle Terre, che vivono per gabella, e non per colletta, o catasto, ordinamo, che quelli del Governo insieme con Officiali del luogo, facciano le diligenze per il Territorio, e distretto delle loro terre, per sapere il vero numero,

che possedono in detto loro Territorio tanto di Cittadini, come di forestieri, e ne facciano relazioni per lo tempo ordinato di sopra; ordinamo alli Cancellieri, che facciano subito le relazioni del presente gratis, et alli sudetti Sindaci, Eletti, Massari, e Caporali delli luochi, che esequano quanto di sopra, altrimente non mandandosi dette relazioni del tempo suddetto, se li manderà Commissario a loro spese ad esigere la pena di docati mille nella quale incorreranno per la controvenzione del presente ordine, e così si esegua per quanto si ha cara la grazia di S. M. e sotto pena di ducati mille, ut supra, la presente al presentante, etc. Dat: Fogia die 13 mensis Julii 1645 — Fabius Capicius Gabala Regens — Jacobus Capicius Galeota Fiscus — Corcionus Credenzerius — Freda Credenzerius — Castaldus Segretarius.

13 *Julii* 1645.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Fabius Capicius Galeota Dux della Regina.

Regius Collateralis Consiliarius, Regiam Cancellariam Regens, et Commissarius in omnibus per S. E. Delegatus, etc.

Essendo in questo presente anno finito il tempo dell' ultima transazione fatta tra la Regia Corte, et la Generalità de' Locati di questa Regia Dohana, con la quale si è vissuto dall' anno 1615 fino al presente, ed essendosi trattato con li Magnifici Deputati, e Locati di questa Regia Dohana del modo di vivere per l' avvenire, è stato da essi fatta istanzia, che si dovesse vivere nel modo antico de professazione spontanea da farsi da detti Locati per il numero delle pecore, che ciascuno veramente possiede, acciò che il peso si porti da quelli, che con effetto hanno l'animali. Del che essendosene da noi data parte a S. E., dalla quale essendono stati convocati li due Tribunali de Collaterale, et Camera, con intervento dell' Illustrissimo Signor Visitator Generale, è stato dall'Eccellenza sua approbato, et ordinato. che da oggi avanti si faccia detta spontanea Professazione, con la quale si viene a diminuire in gran parte il peso, che si è portato per il passato. Et convenendo al servizio di S. M. et beneficio di detti Locati, che si facci ogni diligenza possibile, acciò nel mese di Settembre prossimo tutti vengano a fare detta Professazione vera, et reale, conforme le pecore, che ciascuno possiede, ne ha parso però fare il presente banno, con il quale si ordina, et comanda a tutti Locati Pa-

dronali di pecore, loro Agenti, Ministri, Massari, et Gargari, che debbiano, et ciascuno di essi debbia nel prossimo futuro mese di Settembre, et dall'ora in poi per tutto il mese d'Ottobre venire a professare il vero, et real numero di pecore, che possede, acciò a tempo debito si possa fare la locazione, et dare le liste conforme l'antico solito, sotto pena di pagare un ducato per pecore di quelle; che non saranno professate, et che possederanno li Padroni di esse, oltre il numero rivelato, conforme sta disposto, et ordinato per Banni antichi di questa Regia Dogana; la quale professazione acciocchè si sappia, che si ha da fare con tutta la lealtà, e verità, che è necessaria, ordinamo che si faccia da tutti con giuramento nel modo sudetto.

Di più ordinamo, et comandamo a tutte le sudette persone di qualsivoglia stato, grado, et condizione se siano, le quali veranno a fare la suddetta professazione di pecore, che in modo alcuno debbiano quelle fare assegnare, et a scrivere in testa d'huomini incogniti, et falliti; ma delli veri, e proprî padroni, che possederanno dette pecore, a ciò la Regia Corte a suo tempo possa esiggere la Regia Fida, sotto pena a quelli, che commètteranno dette fraudi, d'anni cinque di gálera all'ignobili, et d'anni cinque di relegazione alli nobili, oltre la perdita dell'animali, et d'altra pena ad arbitrio nostro et di S. E. riserbata.

Inoltre ordinamo, e comandamo a tutti li detti Locati, loro Gargari, Pecorari, et altri a chi spetta, che in modo alcuno debiano passare per li passi, o altri luoghi per venire in Puglia senza la debita passata di questa Regia Dohana, e poi portare li loro animali nelli riposi assegnati in detta passata, e non in altra sotto le pene a chi spetta controvenirà, contente nelle Regie istruzioni, e Banni di questa Dohana, et altre ad arbitrio nostro, e de S. E. riserbate.

Et acciò se sappia il modo come haveranno da calare in Puglia, et il tempo nel quale haveranno da entrare nelli riposi; avemo riconosciuto li Registri vecchi di questa Dohana, et Istruzioni d'essa, in esecuzione de'quali ordinamo, che nessuna masseria di pecore possa partirsi dalle montagne di Apruzzo, se non passati li 15 di settembre, eccettuatone però in qualche caso di neve, pioggia, o mal tempo, nel quale, quando se ne darà parte a noi, provederemo all'indennità della Regia Corte, e commodità de Locati.

Et perchè li riposi ordinarî dove averanno da calare, et riposarsi le pecore sono tre li principali; cioè Saccione, Montagna di S. Angelo. et le Murgie. Perciò ordinamo, che quelli Locati, il quali haveranno da riposarsi in Saccione, quali saranno di-

stinti in questo medesimo Banno possano riposarsi in detto riposo, senza passare il fiume Biferno per tutto li 15 di ottobre, e da detto giorno innanzi possano passar detto fiume, et pascolare per tutto detto mese, et per insino che usciranno le liste per la piana di Larina, S Martino, Guglionisi, e la Serra Capriola, di mòdo, che non passino Civitate, Ponterutto, e la Motta. Quelli Locati li quali haveranno da andare a riposarsi nella Montagna di S. Angelo, se li daranno le passate, che non prima delli 25 di Settembre possono passare per il passo di Guglionisi, da dove a dirittura se ne andaranno a Civitate, Torre della Gramegna; e da là con ogni prestezza a S. Marco in Lamis per arrivare alla Montagna suddetta. Quelli, che anderanno alle murgie se li daranno le passate, che non prima delli 25 di Settembre possono passare allo Passo di Melfi, e Spinazzola, con che non viene ad entrare nella Puglia per nessuna via, et resti la Puglia intatta, senza pericolo di dannificarsi da animali. Notificamo però con il presente a tutti li Locati suddetti, e Padroni di Bestiami; che la suddetta regola e determinazione debbiano inviolabilmente osservare sotto le pene contente nelle Regie Istruzioni, e di quattro tratti di corda alli Gargari, Massari, Buttari, et altre a nostro arbitrio. Et a ciò possano con maggior comodità li Locati osservare il sudetto ordine, comandamo con il presente a tutti et singuli Titolati, Baroni, Università et huomini di qualsivoglia stato, et condizione si siano del presente Regno, che non presumano sotto qualsivoglia colore, o pretenzione impedire detti Locati nel pascolo di detti riposi, nè per lo pascere de 24 ore, o tre giorni, richiedendo la necessità, conforme comandamo le Regie Istruzioni essendono detti riposi herbaggi ordinarî della Regia Corte, et particolarmente il Saccione dichiarato erbaggio di S. M. per il contenuto del fiume di Civitate, fino al territorio di Monte Odorisio; et quanto non obstante qualsivoglia occupazione, etiam di lungo tempo fatta in detti riposi; quale ordinamo se intenda nulla, e come non fatta, stante l'espressa prohibizione, con la clausola irritante, et annullante qualsivoglia consuetudine, et prescrizione in contrario, ancorchè fusse immemorabile, o centenaria, come espressamente, et specialmente sta disposto nelle regie Istruzioni, contro le quali non ha possuto farsi nessuna innovazione, etiam per le pene in quelle imposte, le quali si averanno da esigere irremissibilmente una con le pene novamente statuite nelli Banni emanati da noi sotto il dì 5 Aprile 1645 contro tutti quelli, li quali saranno renitenti a lasciare tutte le occupazioni fatte antiche, et moderne, con lasciare detti riposi liberi et dissoccupati per tutto lo contenuto in dette Regie Istruzioni, della quale non se li permetterà allegare

causa d'ignoranza, come quelle, che sono note a tutti, e sono pronte, e facili a poternesi riconoscere, in questa Regia Dogana; et più haveranno da pagare l'interessi, che per causa di dette occupazioni patiranno li Locati di detta Dohana. Ma perchè li Locati del Contado di Carapella della locazione d'Andria, ma quelli di Castello del Monte, ch'ànno d'andare a riposarsi in le Morgie non possono pigliare la via di Melfi, et Spinazzola, perchè li saria molto scomoda, et lunga, per aver da venire in Saccione, et da là poi salire per le Montagne per andar in detto Passo, et per lo passato si è andato concedendo il passaggio in detto riposo per dentro la Puglia, ma si sono soluti fare accompagnare da un Commissario acciò li facesse andare a dirittura et non facessero danno alli Regi Ristori, et locazioni. Per tanto, acciò detti Locati non patiscano detto trapazzo, vi notificamo, che venendono a tempo debito a cercar detto Commissario, se li concederà.

Et acciò non socceda confusione tra li locati per non sapersi ciascuna locazione dove tiene il solito riposo; perciò notificamo, che alli Locati della locazione della Procina, Lesina, Rignano, S. Andrea, Candelaro, Ponte Albanito, e Cave li spetta il riposo della Montagna S. Angelo. Alli Locati di Orta, Ordona, Feudo Cornito, Val Cannella, Salpe, Trinità, Canosa, Andria, e Camarda, li spetta il riposo delle Murgie. Altri Locati di Casalnuovo, Castiglione, e S. Giuliano, li spetta il Saccione.

E' vero si, che alli Locati sudetti di S. Giuliano, della Terra di Castel di Monte se li sono spediti li Commissarj di sopra accennati per accompagnarli nel viaggio che faranno per la Torre della Gramegna, Demanî di Lucera, Biccari, Alberona, Castelluccio, Troja, Orsara, Bovino, Illicito, Ascoli, Candela, et Melfi, a' quali notificamo, che facendo istanzia per detto Commissario, se gli concederà. Alli Locati della locazione di Tre Santi, a loro arbitrio, valla Montagna di S. Angelo o Murgie. Alli Locati della Locazione della Guardiola, però poco prima della Locazione se li darà il demanio di Castelnuovo, riserbando a molte locazioni alcuni riposi particolari, che se li concederanno nelli tempi debiti. Et perchè l'intenzione della Regia Corte è, che tutte le pecore delle Provincie sogette e dipendenti da esse con effetto abbiano da calare in Puglia, senza restarne pur una delle loro Patrie, o Provincie, che non abbiano da calare alli Pascoli delle Regie Locazioni, eccettuandone però le pecore da venti in basso, quando non vi sia fraude da dividersi a questo fine, con la presente rinovando tutti li banni, et istruzioni antiche, ordinamo, e comandamo, che tutte le pecore gentili di detti luoghi soggetti, o che tenessero in altri luoghi non soggetti, ma dipendessero da esse,

debbiano calare in Puglia ad assignarle sotto la Regia Fida, altrimente se l' esigeranno, oltre la solita ragione che se li è esatta per il passato di docati tredici et un tarì, et si mandaranno Commissarî per detta esazione a beneficio della Regia Corte. Intendendosi questo per quelli che per lo passato non sono stati scritti nelli Regî libri, atteso per essi Locati vecchi, se li è posta pena di un docato per pecora, di quelle, che lasciaranno da professare come di sopra. Et acciò questo venga a notizia di tutti, ordinamo si pubblichi nelle sottoscritte Città, Terre, et luochi, et che se ne affigghi il consimile in valvis di questa Regia Dohana. Datum Fogie die 13 Mensis Julii 1645 Fabius Capicius Galeota Fiscus — Corcionus Credenzerius — Freda Credenzerius Castaldus Segretarius.

9 *Junii* 1646.

—

PHILIPPUS DEI GRATIÂ REX

Magnifice Viri — Regiae Consiliarî Fidelis Dilectissimae.

Avendomo vista l'infrascritta vostra nel tenor seguente — Eccellentissimo Signore — E stato antico stile di questa Doganà, e così anche deciso con più decreti, e provisioni della Regia Camera, ed in particolare nell' anno 1597, che li Massari di Campo, che commettessero disordini in seminare maggiore quantità di terre di quello, che affittano della Regia Corte, dovessero badare per ragione di pena ducati sei per versura, ducati quattro, che importaria l' affitto conforme per il passato si osservava a ragione di ducati 80 il Carro, ed altri ducati due alli Locati similmente per ciascheduna versura per la ementa del danno degli erbaggi, che non ànno posseduto, ed ancorchè questo stile anticamente si è sempre praticato in questa Dogana in molti anni a questa parte si è introdotto un abuso molto pregiudiziale al servizio di S. M., perchè in diversi compassi fatti, essendosi ritrovati molti disordini in loco di condannare li disordinati alla predetta pena, li Ministri, che protempore sono stati al Governo di questa Dogana, hanno ricevuto l'affitto di dette terre occupate, con la clausola citra pregiudizio delle pene incorse senza procedere poi più oltre nella condannazione, tantoche fino all' anno passato il Signore Reggente Galeota, che sia in Cielo, dopo fatti li compassi, e trovato il disordine, ammise li Disordinanti all' Affitto con l' istessa riserba delle ragioni del Fisco, tutto che il tempo era molto avanti. In questo anno dopo il mio arrivo qui avendo presentito, che vi era molti disordini nelle masserie di Campo, fece uscire il compasso,

con andare io di persona con li altri Ministri di questo Tribunale, ed alcuni dell'udienza Provinciale, perchè maggiormente si accertasse il servizio, ed in effetto si sono ritrovati sopra cento cinquanta carri di disordini in seminati, e maese più dell' affitto, e la maggior parte de' Titolati, e persone qualificate; e volendo produrre alla condannazione delle prescritte penè, sono venuti la maggior parte di essi a fare li affitti, che sebbene è stato con utile notabile del Real Patrimonio, e non è sta'o poco a rispetto di alcuni poderosi, che non mai si hanno possuto ridurre a tal segno, con tutto questo mi parea cosa molto giusta, ed esemplare di condannarli alle prescritte pene per essere venuti maliziosamente a fare l' affitto dopo compassata, e ritrovato il disordine; ma per essersi opposta l'osservanza predetta, e per l'esempio dell'anno passato, che ho riferito in tempo di detto Signor Regente mi è parso a ricevere l'affitto coll' istessa clausola, però con appuntamento del Decreto di fare a V. E. Relazione soprassedendo fino alla sua risposta, del danno notabile che da questo abuso si fa al servizio di S. M., che sebbene l'ha causato l' equità, e dolcezza grande delli Ministri, che hanno governato, ad ogni modo stimo, che abbi necessità di rimedio; perchè altrimenti fra poco tempo ci saranno pochissimi affitti, e le terre della Regia Corte saranno occupate francamente senza pagamento; poichè vedendo i Massari, che non ànno da essere condannati a pena alcuna, e che al peggio in ogni tempo se li ànno da ammettere li affitti, con molta facilità si animaranno a fare disordini e a seminare senza fare affitti, con speranza che non si abbi da far compasso ogni anno. o pure di celare il disordine subornando il Commissario, che si manda per il compasso, che è molto facile quando si mandano per essi persone ordinarie, ed alla peggio quando questo non li riesce di essere ammessi all' affitto, senza altro interesse; ed essendo questo un partito in che si arrischiano a guadagnar molto, ed a perdere poco, o niente, chiaro stà che volentieri si ci attaccheranno; oltrechè è cosa di grandissima considerazione, che in questo caso di ammettere l' affitto dopo il disordine, S. M. non solamente rimetta la pena, ed anco quello, che importa l'affitto conforme l'antico valore di ducati ottanta il carro più di quello, che si fa oggi a ducati cinquantacinque; che tutto questo si potria forse in qualche tempo dissimulare per la poca opulenza de'Massari, e per il poco valore delli grani, ed orzi; ma che ancora si metta l'ementa delli Locati, in che viene notoriamente interessata la Corte che per detta remissione ha da far buono alli detti Locati ducati 15. 44 per carro stante l' affitto post locationem, oltre del danno di essi locati, per quello, che l'importarria

più l'emenda a ragione di ducati quaranta per Carro; questo pare cosa affatto ingiusta, e che dia occasione di ricevere danno la Corte, e li Locati dell'eccesso ed occupazione, che sanno li massari, il rimedio che si potria applicare a questo abuso, ed interesse del Real Patrimonio, fè pure V. E., così lo stimerà conveniente, sarrai, che gli affitti si ricevessero per tutto il 20 di Gennajo, perchè fino a quel tempo ad summum può durare la semina, e non più oltre, e che finito detto tempo, si facesse il compasso da Ministri, e persone di qualità; è che trovandosi disordini in qualsivoglia Masseria da un carro almeno, e più inviolabilmente si esigga l'affitto, pena ed emenda, conforme l'antico stile, ed osservanza, ed essendo meno di un carro si potesse ammettere l'affitto senz'altra pena, che di pagare l'emenda delli Locati, perchè essendo in poca quantità di versure può dubitarsi che non vi sia stata malizia, e che sia stata errore di misura, o di quelli che hanno seminato. Che è quanto mi è parso necessario per servizio di S. M. di rappresentare a V. E., a ciò considerato il tutto sia servito dare gli ordini, che più pareranno alla prudenza di V. E., le cui mani bacio con ogni riverenza — Foggia li 30 Maggio 1646 — Illustrissimo ed Eccellentissimo signor Creati obligantissimi — Di V. E. D. Annibale Moles — Antonio Capobianco — In risposta della quale ci è parso farvi la presente per la quale vi dicemo, ed ordinamo, che debbiate eseguire, e fare eseguire il parere per vol dato in detta materia, conforme per la detta vostra ci avete rappresentata per servizio, ed utile dalla prefata Maestà, e della sua Regia Corte, che tale è nostra volontà. Datum Neapoli die nona mensis Junii 1646 — Et Dunque D'Arcos — Vidit Zufia Regens — Vidit Caracciolus Regens — Vidit Sanfelicius Regens — Vidit Capicius Latro Regens — Dottor Coppola Segretarius.

27 *Agsoto* 1646.

———

MAGNIFICE MILES.

Con lettere, che ha scritto a questa Regia Camera sotto li 14 del presente mese, si è inteso il buon progresso, che opra la sua presenza nel Governo di cotesta Dogana per beneficio, e aumento di quel patrimonio, per aver confirmato, e stabilito con li Deputati, et Locati di quella il nuovo modo di vivere cominciato, che è la Professazione spontanea, conforme per Albarano si fè

con la buona anima del signor Reggente Capece Galeota, che sia in Cielo, con aumento delli ducati 30 mila oltre li duc. 145 mila, che uniti sono per anno li duc. 175 mila, e questo per spazio di tre anni, con che li stessi patti et condizioni contenuti nel detto Albarano, che fermo con detto signor Regente, aggiungendosi due altri novamente dimandati dalli medesimi deputati, e sono: il primo, che in caso di mortalità grande di pecore, si abbia riguardo a qualche ragionevole escomputo; ed il secondo è che se li permette il rilascio del ritratto di quel che con detto nuovo modo di vivere può entrare a beneficio della Corte per le Poste appartate, che potrà arrivare a ducati 900 in circa l'anno, per poterne con questo ritratto pagare salario de Advocati, et altre spese ordinarie della Generalità, per non più accollar maggior peso sopra delle pecore: quali due patti, come avvisa, vengono rimessi nella prudenza di chi governa; accusando di più di aver concluso con li detti Deputati, et Locati la ricompra del prezzo dell' Officio di Doganiere, conforme fu appuntato con detto signor Reggente per l'istesso prezzo, che per la Corte fu venduto alli magnifici Moneglia, che è di ducati 37 mila pagabili fra due anni: la rata di essi ogni anno nel mese di Maggio, giusta l'istrumenti, che dell'uno, e dell'altro negozio si sono stipulati, de'quali si sono ricevute le copie che hà mandate; et letta in questo Tribunale la detta sua relazione, ha parso per ora avvisarli, che se le rende le dovute grazie di quanto ha operato per servizio di Sua Maestà, con il suo solito gran zelo, et attenzione, con la quale ancora è più che sicuro, che ha da procedere nel di più, per il complimento delli negozî incaricatili — Datum Neapoli, ex Regia Camera Summariae die 27 Agusti 1646 D. Diego Bernardo Zofia M. C. L. — Il Conte de Mola — Vidit Fiscus — Bolinus Segretarius — Johannes Baptista Actuarius.

20 *Giugno* 1650.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX.

D. Ferdinandus Franciscus De Avalos De Aquino.

Marchio Vasti, et Piscariae, Princeps Francavillae, Comes Montis Odorisii, et Loreti, Regius Collateralis Consiliarius, et in praesenti Regno Magnus Camerarius.

Locumtenens, Praesidentes, et Rationales Regiae Camerae Summariae.

Havendo sempre desiderato la generalità de'Locati della Regia Dogana delle pecore di Puglia, di vivere nel modo antico, che si viveva, prima dell'anno 1615 per spontanea professazione, da farsi per essi Locati per il numero delle pecore, che effettivamente possedono, per essersi conosciuti di qualche gravezza il vivere per transazione, come si è andato osservando da alcuno tempo a questa parte; si ordinò l'anno passato, che si ritornasse all'uso antico di professare ognuno le pecore, che veramente possedevono, et ancorchè per le revoluzioni passate non tutti venissero a professare, o molti professarono assai meno numero di quello tenevano, fu necessario di andare empiendo il Tavoliero della Puglia con le pecore descritte alli libri, e lasciate da professare. Et acciò S. E. e questa Regia Camera conseguiscano il desiderio che tengono del beneficio de'Locati, sollievo della generalità d'essi, e che abbiano non solo il minor peso, che sia possibile, ma occasione d'accrescer questa industria per loro utile, et aumento del detto Real Patrimonio della Dogana, vi è parso far il presente Banno con il quale s'ordina, e comanda a tutt'i Locati padronali di pecore, loro Agenti, Ministri, Massari, e Gargari, che debbiano, e ciascheduno di essi debbia nel prossimo futuro mese di settembre, e da allora in poi per tutto il mese di ottobre venire a professare il vero e real numero di pecore che possede, acciò a tempo debito si possa fare la locazione e dare le liste al più tardi per il mese di novembre, conforme l'antico solito, sotto pena di pagare un ducato per pecora di quelle, che non saranno professate, e che possederanno li padroni di esse, oltre il numero rivelato siccome sta disposto, et ordinato per Banni antichi di detta Regia Dogana, la qual professazione affinchè si sappia, che

si ha da fare con tutta la realtà, e verità, ch' è necessaria, ordinamo, che si faccia da tutti con giuramento nel modo suddetto.

Di più ordinamo, e comandamo a tutte le sudette persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione se siano, le quali verranno a fare la predetta professazione di pecore, che debbiano quelle, assignare, far assegnare, et ascrivere in testa delli veri, e proprî padroni, che le posséderanno, e non d uomini incogniti, e falliti; acciò la Regia Corte a suo tempo possa esigere la Regia fida, sotto pena a quelli che commetteranno dette fraudi d'anni cinque di galera all'ignobili e d' anni cinque di relegazione alli Nobili, oltre la perdita dell'animali, ed altro ad arbitrio nostro, e di S. E. riserbata.

Inoltre ordinamo, e comandamo a tutti detti Locati, loro Gargari, Pecorari, et altri a chi spetta, che in modo alcuno debbiano passare per li passi, o altri luoghi per venire in Puglia senza la debita passata di detta Regia Dogana, e poi portare li loro animali nelli riposi assignandi in detta passata, e non in altre parte, sotto le pene a chi controvenerà, contente nelle Regie Istruzioni, e Banni di detta Regia Dogana, et altre ad arbitrio nostro, e di S. E. riserbate, stante che si provvederanno li Cavallari, et Officiali per la custodia delli passi, e locazioni della Puglia, acciò che li Massari di Campo, nè altra qualunque persona passano con li di loro animali dannificare l'erba della Puglia, quale si conserverà salva, et intatta per uso, e comodo di quelli de' Locati.

Ed acciò si sappia il modo come averanno da calare in Puglia, et il tempo, nel quale averanno da entrare nelli riposi, et essendosi riconosciuti li Registri antichi di detta Regia Dogana, et Istruzioni d'essa, in esecuzione di quelle ordinamo, che nessuna masseria di pecore possa partirsi dalle montagne d 'Apruzzo, se non passati li 15 di Settembre, eccettuatone, però in qualche caso di neve, pioggia, o mal tempo, nel quale quando se ne darà parte in detta Regia Corte, e comodità de' Locati.

E perchè li riposi ordinarî, dove averanno da calare, e riposarsi le pecore sono tre li principali, cioè Saccione, Montagna di S. Angelo, e le Murgie; Perciò ordinamo, che quelli Locati, li quali averanno da riposarsi nel Saccione, che saranno distinti in questo medesimo Banno, possano riposarsi in detto riposo senza passar il Fiume Biferno per tutti li 15 di Ottobre, e da detto giorno innanzi possono passare detto fiume, e pascolare per infino che usciranno le liste, per la piana di Lavana, Santo Martino, Guglionise, e la Serracapriola, di modo che non passino Civitate, Ponte rotto, e la Motta; a quelli Locati, li quali averanno d'andare a riposarsi nella Montagna di S. Angelo, si daranno le pas-

sate, che non prima de'25 di settembre possono passare per il passo di Guglionise, da dove a dirittura se n'anderanno a Civitate, Torre della Grammegna, e da là con ogni prestezza a S. Marco in Lamis per arrivare alla montagna sudetta; a quelli, che andaranno alle Murgie si daranno le passate, che non prima delli 25 di settembre possano passare il passo di Melfi, e Spinazzola con che non vengano ad entrare nella Puglia per nessuna via, e resti quella intatta senza pericolo di dannificarsi da animali. Notificamo però con il presente a tutti li Locati sudetti, e Padroni di bestiami, che la sudetta regola, e determinazione debbiano inviolabilmente osservare, sotto le pene contente nelle Regie Istruzioni, e di quattro tratti di corda, alli Gargari, Massari, Buttari, et altre a nostro arbitrio. Et acciò possano con maggior comodità li Locati osservare il sudetto ordine, comandamo con il presente a tutti, e singoli Titolati, Baroni, Università, et uomini di qualsivoglia stato, e condizione se siano del presente Regno, che non presumano sotto qualsivoglia colore, e pretenzione impedire detti Locati nel pascolo di detti riposi (nè per il passare di 24 ore, o tre giorni, secondo il bisogno richiedendo all'Università) conforme comandano le Regie Istruzioni, essendo detti riposi erbaggi ordinari della Regia Corte, e particolarmente il Saccione dichiarato erbaggio di S. M. per il contenuto del fiume di Civitate sotto al Territorio de Monte Odorisio, e questo non obstante qualsivoglia occupazione, etiam di lungo tempo fatto in detti riposi, quale ordinamo s'intenda nulla, e come non fatta, stante l'espressa condizione, e con la clausola irritante, et annullante qualsivoglia consuetudine, e prescrizione in contrario, ancorchè fusse immemoriale, o centenaria, come espressamente, e specialmente sta disposto nelle Regie Istruzioni, contro le quali non ha potuto farsi nessuna innovazione, etiam per le pene in quelle imposte, le quali si averanno da esigere irremissibilmente, una con le pene novamente statuite nelli Banni emanati da detta Regia Dogana contro tutti quelli, li quali saranno renitenti a lasciare tutte le occupazioni fatte, antiche, e moderne; con lasciare detti riposi liberi, e dissoccupati per tutto il contenuto in dette Regie Istruzioni, delle quali, non se li permetterà d'allegar causa d'ignoranza, come quelle che sono note a tutti, e sono pronte e facili a poternosi riconoscere in detta Regia Dogana; e più averanno da pagare l'interessi, che per causa di dette occupazioni patiranno li Locati di detta Regia Dogana. Ma perchè li Locati del Contado di Carapella della locazione d'Andria, con quelli di Castel del Monte, che hanno da andare a reposare nelle Murgie, non possono pigliar la via di Melfi, e Spinazzola perchè li saria molto scomoda, e lun-

ga, per avere da venire in Saccione, e da là poi salire per le montagne per andare in detto passo, si è andato concedendo il passaggio in detto riposo per dentro la Puglia, ma si sono voluti far accompagnare da un Commissario, acciò li facesse andare a dirittura, e non facessero danno alli Regî Ristori, e Locazioni; Per tanto a ciò detti Locati non patiscano detto trapazzo, li ni notificamo, che venendono a tempo debito a cercar detto Commissario, se li concederà.

Ed acciò non succeda confusione fra li Locati, per non sapersi da ciascheduna locazione dove tiene il solito riposo: perciò notificamo, che alli Locati della Locazione da Procina, Lesina, Arignano, S. Andrea, Candelaro, Ponte Albanito, e Cave, li spetta il riposo della Montagna di S. Angelo. Alli Locati d'Orta, Ordona, Feudo, Comito, Vallecannella, Salpi, Trinità, Canosa, Andria, e Camarda, li spetta il riposo delle Murgie. Alli Locati di Casalnovo, Castiglione, e S. Giuliano li spetta il Saccione.

È vero sì, che alli Locati sudetti di S. Giuliano della Terra di Castel del Monte se li sogliano spedire li Commissarî di sopra accennati per accompagnarli nel viaggio, che faranno per la Torre della Gramegna, Demanî di Lucera, Biccari, Alberona, Castelluccia, Troja, Orfava, Bovino, Illicito, Ascoli, Candela, e Melfi: a quali notificamo, che facendono istanza per detto Commissario, se li concederà. Alli Locati della Locazione di tre Santi a loro arbitrio, o alla Montagna di S. Angelo, o Murgie. Alli Locati della Locazione della Guardiola (però poco prima della locazione) se li darà il demanio di Castelnuovo, riserbando a molte locazioni alcuni riposi particolari, che se li concederanno alli tempi debiti.

E perchè la maggior ruina causata a questo Real Patrimonio, è nota dall'essersi rimaste la maggior quantità delle Pecore reali nelle loro patrie, e Provincie, e non sono calate in Puglia, come sono obbligate, e l'intenzione di S. E., suo Collateral Consiglio, e Regia Camera, è che tutte le pecore delle Provincie soggette, e dependenti da esse con effetto debbiano calar in Puglia, senza restarne pur una nelle loro Patrie, e Provincie, che non abbiano da calare alli pascoli delle Regie locazioni, eccettuandone però le pecore da venti in basso, quando non vi sia fraude di dividersi a questo fine. Con la presente rinovando tutti li Banni, et Istruzioni antiche, ordinamo, e comandamo, che tutte le pecore gentili di detti luoghi soggetti, o che si tenessero in altri luoghi non soggetti, ma dependessero da esse, debbiano calare in Puglia, ad assignarsi sotto la Regia Fida, altrimente se li esiggeranno, oltre la solita ragione, che se li è esatta per il passato de' ducati tredi-

ci, e tarì uno per ogni cento, altri ducati tredici e tarì uno, e si manderanno Commissarì per detta esazione a beneficio della Regia Corte. Intendendosi questo per quelli, che per lo passato non sono stati scritti nelli Regî libri, atteso per li Locati antichi se li è posta pena d'un ducato per pecora di quelle, che lasceranno di professare come sopra.

E sperandomo che questo Real patrimonio non solo se abbia da conservare, ma ancora aumentare, e ridursi alla pristina rendita, in maggior servizio di S. M., e la maggior base di questo negozio consiste nel ridurre tutte le cose ad pristinum. Perciò ha resoluto S. E., Suo Regio Collateral Consiglio, e Regia Camera si osservino inviolabilmente tutti li privilegj, immunità, e prerogative ai Locati, e che si reintigrino tutti li Tratturi, Riposi, Ristori, et altri territorî occupati, e già ci si manda Ministro per la reintegrazione del Saccione, e detti Tratturi d'Apruzzo, che assistano a tutti li bisogni de'Locati, che per ivi li locati con maggior prontezza, e volontà devono calare con tutti li loro animali nella Puglia, mentre li sarà dato ogni ajuto, et assistenza; e bisognando altri Ministri per reintegrare altri territori nel calare, che farà la Dogana d'Apruzzo in Puglia, comparino avanti a noi, che se li darà ogni ajuto, e rimedio opportuno; perchè conoscino l'effetto della benignità di S. E. suo Collateral Consiglio, e Regia Camera, e maggiormente si inanimino a continuar l'industria delle pecore con loro avanzo, et utile, come ancora per la Regia Corte, che sempre sono stati uniformi.

Et acciò non si alleghi scusa alcuna alli Padronali di Pecore nelle Provincie d' Apruzzo che in Decembre 1648 furono numerate, e situate per rimaste nelle Provincie predette con la numerazione fatta dal Dottor Gio: Aliprandri di numero di pecore cento ottanta quattromila duecento cinquanta quattro: in specie con il presente Banno si ordina alli detti Padronali, et a tutti quelli, che vere, et realiter possedono sopra il numero di 20 pecore, caleno come sono obbligati in Puglia, atteso nella numerazione predette, e dal pagamento da farsi come a pecore rimaste; perchè con questo la generalità de' Locati, et ognuno di essi conoscino, che l'intenzione di S. E. suo Collateral Consiglio, e della Regia Camera, è che tutte le pecore delle Provincie soggetto calino in Puglia, come solevano anticamente fare, perchè con questo diminuendosi il peso, havendosi da ripartire fra più numero di pecore, si viene questa industria ad aumentare, e ridursi nel suo primo stato; Avertendo, che contro quelli che non caleranno, o anderanno con le loro pecore in altre parti, si procederà alla esecuzione delle pene contenute nelle Regie Istruzioni, e

Banni sopra ciò emanati irremissibilmente; et all'incontro quelli che caleranno in Puglia, come sono obbligati, saranno da S. E. e da noi protetti, difesi, et accarezzati. Et acciò questo venga a notizia di tutti, ordinamo, che si pubblichi nelle sottoscritte Città. Terre, e luoghi, e che se ne affigghi il consimile in valvis della Regia Dogana. Datum Neapoli die 20 mensis Julii 1650. Don Diego de Uzeda M. C. L. Joannes Baptista Pisanellus. Octavius de Simone Rationalis. Prosperus Quaranta Actor. Mag. Con. Antonius Bolinus 40: Anellus Guarracinus Prorationalis.

4 Settembre 1651.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Haector Capiciuslatro Miles Neapolitanus Marchio Torelli Regius Collateralis Consiliarius, Regiam Cancellariam Regens, ac in nova reintegratione per suam Excellentiam de ordine Suae Majestatis Delegatus.

Perchè in virtù d'ordine Regî, Decreti, e Banni antichi, et ultimamente di S. E. di ordine di S. M. dal Magnifico Auditore D. Carlo Capece. Scondite, con nostra commissione si have reintegrato, aperte, e titolato il Regio Tratturo, che va dalla scafa di Pescara fino a Lamiano e da detta Città di Samiano alla Serra per la strada della Marina, passando il fiume Sangro per la Scafa di Torino, per lo qual Tratturo li Bestiami della Regia Dogana sogliono calare in Puglia, e salire in Apruzzo, et in esso fatto affiggere li titoli necessarî, e fatto levare tutti gl'impedimenti, et occupazioni, che in esso Tratturo si sono situati di qualsivoglia maniera; di modo tale resta libero, come ha da stare, et disegnato da detti titoli, et altri segni nominati nella descrizione di esso affinchè nell'avvenire non habbia da seguirci occupazione alcuna, ne si habbia da movere alcuno di detti titoli. Ma esso Tratturo sempre habbia da star libero, e si sappia dov'è stato aperto, reintegrato, e titolato.

Per tanto sia il presente Banno, si ordina, e comanda a tutte e singule persone di qualsivoglia stato grado, e condizione, si siano, che non si presuma, o ardisca muovere, o levare, nè far muovere, o levare alcuni di detti titoli dalli luoghi dove sono stati affissi, ne in esso Tratturo fare sorte alcuna di occupazione sotto pena di anni dieci di galera, et onze cento Fisco Regio. Et in ca-

32

so che succedesse alcuna mutazione di detti titoli, l'Università più vicina debba darne avviso a noi subito, o alla Regia Dohana, a ciò si possi provedere a quanto sarà di giustizia, altrimento esse Università incorrano alla pena di docati mille, da esigersi irremissibilmente, e acciò delle cose predette s'abbia piena notizia da tutti, vollino che il presente Banno sia pubbligato, e se ne affigga copia nella piazza, e luoghi pubblici dell'infrascritte Città, Terre, e Luoghi, ordinandome a tutti e qualsivoglia giurato, che lo debba pubblicare alta, ed intelligibili voce, move solito, et a tutti li Notarii, e Cancellieri, che saranno richiesti, debbiano notare le debite relazioni, incorso del presente gratis, sotto pena di onze cinquanta. Neapoli 4 Settembre 1651. Capicius Latro Regens. Aniellus Guarracinus Prorationalis.

4 *Marzo* 1652

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

Haector Capicius Latro etc.

Essendosi fatta la Reintegrazione di diversi Tratturi, per li quali sogliono li bestiami della Regia Dogana calare in Puglia, e salire in Apruzzo, et in essi fatti effiggere li titoli per dimostrare, e designare la solita larghezza di trapassi 60 per esecuzione di duplicati ordini di S. M. e S. E. per lo complimento della quale avendo inteso l'istanza del Regio Fisco, essendosi da noi fatta relazione nel Regio Collateral Consiglio, con intervento dello Spettabile Luogotenente della Regia Camera in presenza di S. E., ha comandato S. E. con voto, o parere del detto Regio Collateral Consiglio con decreto del tenor seguente. Vivis instructionibus, Bannis, Provisionibus, et aliis Scripturis Regiae Dohanae Menaepecudum Apuleae, Literis Suae Maiestatis, Suae Excellentiae, ac istantia Magnifici Regî Fisci Patroni, facta Relatione per Illustrem Regentem Capicium Latro Marchiorem Torelli sub diebus vigesimo sexte Januarî, et decimo nono Februarî praesentes anni 1652 in Regio Collaterali, una interventu Spectabilis Locumtenentis Regiae Camaere coram Excellentissimo Domino Prorege, ac audito dicto magnifico Regî Fisci Paterno, idem Excellentissimus Dominus Prorex, accedente vote dictorum Dominorum Regentium providet, decernit, atque mandat, quod tam Reintegratio quum Titolatis Regiorum Fracturorum, per dictum Illustrem Regentem

Marchionem Torelli de ordine S. E., ac Suae Majestatis, cum eorum descriptionibus et plantis factas, et in actis existentibus firma remaneat. Et proinde dictum Tracturum, seu Tracturos, sic Reintegratos debere perpetuo semancre in libero, et explicite dominio Regiae Curiae, pro comoditate pecudum, et aliorum animalium Locatorum, quae ingrediuntur et regrediuntur ad pascua sumenda in planitie Apuleae. Et proinde mandat, quod emanentur Banda, quod citra praejudicium paenarum incursarum contra occupatores, et deteptore dictorum Regiorum Tracturorum, ex nunc in antea nullo modo possint seminare, arborare, vineas plantare, neque colere, nec fabricare, ac quovis alio modo dictos Regios Tracturos, sic reintegratos, sive reintegrandos impedire, aut quovis alio modo occupare, neque terminos appositos, sive apponendos, admovere sub poena mortis naturalis, ac ducatorum mille per quem libet cujuscumque status, et conditionis Et nichilominus respectu aliorum, qui usque ad diem dictae Reintegrationis coluerunt, seminaverunt, aut arbores, seu vineas planctaverunt, aedificaverunt, aut quomodolibet, possiderunt, et retinuerunt dictos Tractorus inter limites dictorum trapassuum sexaginta, solvant, et solvere debeant ad beneficium Regiae Curiae Ducatos centum, pro qualibet versura, tam respectu fructorum perceptorum, et qui forsan percepi potuerunt, quam pro damnis illatis, tam Regiae Curiae, quam Locatis. Verum si aliquid in contrarium praetendant, non impedite solutione dictorum ducatorum centum, pro qualibet versura, comparere debeant, quoniam Justitiae complementum ministrabitur. Respectu vero illorum, qui post Reintegrationem factam per dictum Illustrem Regentem, seu de ejus ordinem, aedificaverunt, seminaverunt, aut alio modo voluerunt dictos Tracturos contra formam Bannorum factorum per ipsum, et de ejus ordine emanatorum, exequatum Barone praedicta, justa sui seriem, continentiam, et tenorem. Et respectu illorum, qui non curaverunt incidere arbores, et alias occupationes tollere pro generali disoccupatione praedictorum Tracturorum, et proinde infra dies quindecim occupatores, et possessores dictorum Tracturorum teneuntur cum effectu adimplere omnia contenta in ordinibus factis circa dictam dissocupatione sub poena ducatorem mille per quemlibet, et sub eadem poena omnes Sindici, Electi, sive Magistratus propriis nominibus, et non Universitatis teneantur infuturum denunciare Regiae Camerae Summariae infra dies viginti, quando forte in futurum fieret occupatio aliqua in dictis Tracturis, cum nomine, cognomine, et patria occupantis, ut contra ipsos procedi possit ad exequutionem poenarum praedictarum, salva tamen provisione facienda, quaod

illos, qui comparuerunt. Et nichilominus pro exquutione praedictorum, expediantur Commissarî qui recognoscere debeant, si cum effectu sint exquuta omnia contenta, et ordinata pro apertura, Reintegratione, et dissocupatione dictorum Tracturorum, justa formam dictae Reintegrationis, et capere informationem contraventionum factarum, et procedatur ad exequutionum poenarum incursarum, ac curare debeant, quod cum effectu tollantur omnia impedimenta, quae forsan reperiuntur in dictis Tracturis, tam Vinearum, quam arborum, et aedificiorum, aut aliarum occupationum sumptibus, et expensis ipsorum contravenientium. Verum respectu Ecclesiarum, quae forsam reperiuntur fabricatę in tote, vel in parte in dictis Tracturis, praedicti Commissarî destinandi ante exequutionem, Relationem facere debeant in scriptis de modo, forma, et, quantitate dictae occupationis, ad finem provvidendi; et proptcrea mandatur omnibus Universitatibus, Baronibus, et aliis particolaribus, cujuscumque gradus, status, et conditionis, quod sub poenis, supra expressus, nullo modo molestent, nec impedimeuta praestent Locatis, quicum eorum animalibus transuerunt per dictas Tructuros; per dictam latitndinem trapasuum sexaginta, gaudere, ac in eis pascere, morari, et pernoctare, prout eis commodum fuerit. Et nedum in dictis Tracturis verum ętiam possint pernoctare in Locis, et Demaniis Baronum, sive Universitatum, aut particolarium, per spatium horarum viginti quatuor tantum, nisi tamen in casu inopinatae necessitatis, veluti ob temporis inclementiam, aut, quod adeo aquae studiorum, per quos transire debent, crevissent, ut non esse securus transitus dictis animalibus, aut alia impedimenta similia, per quae animalia trausire, et eorum iter segui non possent, juxta formam in omnibus traditam in Instructionibus factis die primo Julii 1575 tempore Guberni Gardinalis de Granvela. Hoc suum. Zufia Regens. Capicius Latro Regens. Garzia Regens. D. Didacus de Ugeda Fiscus. Anellus Guarracinus Prorationalis, et Actuarius de mandato. Per tanto con il presente Banno si ordina, e comanda a tutte e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che non si presuma, o ardisca per l' avvenire seminare, piantare, fabricare, e vero ponere qualsivoglia altra sorte d'impedimento, ed occupazione in detti Tratturi, così reintegrati, come da reintegrare; ne ardiscano levare li titoli posti, e farsi da ponersi nelli detti Tratturi, per dimostrarę la solita larghezza di quelli di trapassi 60 sotto pena alli contravenienti della vita, e ducati 1000 dupplicarsi a beneficio del Regio Fisco. Si ordina et comanda ancora a tutti li occupatori, possessori di detti Regî, Tratturi, li quali si sono ritrovati quel-

li avere occupati, e posseduti, che fra il termine di giorni 15 debbiano disoccupare detti Regi Tratturi, ed adempire, quando nelli Banni, et ordini nostri, e di nostro ordine emanati da nostri Commissarî sotto le pene in quelli contenuti e di ducati mille d'applicarsi a beneficio del Regio Fisco, citra pregiudizio delle pene per esse incorse, et ordinate con condannarsi alla ragione di docati 100 a versura, servata la forma del preinserto decreto; et alle medesime pene, siano tenuti nomine proprio li Mastrigiurati, ed altri del Governo, omnium Universitatum per il Territorio, de' quali passano detti Tratturi, nel caso, che per l'avvenire succederanno in essi qualsivoglia sorte di occupazioni, non ne faranno relazione al Tribunale della Regia Camera, con il nome, cognome, e Patria dell' occupatore, acciò si possa procedere alla condannazione delle pene stabilite contro di essi.

Ed anco si ordina, e comanda a tutte le Università, Baroni, ed altri particolari di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che sotto le pene di sopra accennate in nessun modo molestino nè diano impedimento alcuno alli Locati della Regia Dogana nel passare, pernottare, e pascere in detti Tratturi, conforme a loro piacerà, e sarà comodo; come anco debbiano permettere, senza pagamento alcuno; che vi possono trattenere, pascere, e pernottare nelli loro Demanî, ed Erbaggi, per lo spazio di 24 ore tantum, purchè per causa di neve, piogge, crescenza di Fiumi, o altri simili impedimenti non fusse a detti Locati sicuro il passare co' loro animali, perchè in tal caso possono trattenersi in detti luoghi, tutto il tempo sarà necessario, osservandosi in tutto gli ordini, et Istruzioni fatto a primo Luglio 1575, nel governo del Cardinal Granvela. E perchè se ne abbia notizia da tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza, ordinamo, e comandamo, che si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti dell' infrascritte Università, dove se n' affigghi copia della presente; e li Notari, e Cancellieri faccino le Relazioni in piedi di essa gratis sotto pena di onze cinquanta Fisco Regio etc. Napoli 4 Marzo 1652 — Capicius Latro Regens — Anellus Guarracinus Prorationalis, et Actuarius de mandato.

10 *Ottobre* 1654.

—

PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

D. Felix de Lanzina Ulloa.

Essendo pervenuto a nostra notizia che da diversi Baroni, ed altri Padroni di erbaggi estraordinarî insoliti nella Provincia di Basilicata, e parte di Calabria, si facciano li affitti di essi indifferentemente a Padroni di animali soggetti, soliti, e non soliti di Dogana, con condizione espressa contenuta in detti affitti di farli franchi di dispensazione, controvenzioni, ed ogni altro dritto spettante, a questa Regia Dogana; del che si conosce evidentemente essere in gran parte proceduto il mancamento delle disposizioni, che solevano anticamente farsi dalli sopradetti erbaggi in detta Provincia, in gran detrimento del servizio di S. M., e danno di questo Real Patrimonio, volendomo pertante rimediare a simile inconveniente citra praejudicium delle pene incorse per quelli Baroni, e Padroni di simili erbaggi, che avessero per il passato fatto tali affitti contro la forma degli ordini, e banni antichi, e moderni di questa Regia Dogana, quali volemo, che restino tutti in robore, e valore per le pene in essi contente, vi è parso fare il presente banno valituro in ogni futuro tempo, con il quale annullando tutte le vendite fatte, e da farsi delli menzionati erbaggi in detta Provincia, et altri luoghi nella forma sopra narrata, ordinamo espressamente a tutti li Padroni di erbaggi di qualsivoglia stato, grado, e condizione se siano, che non ardiscono per l'avvenire affittare in modo alcuno li loro erbaggi nel modo sopra cennato, sotto pena di perdere l'intiero prezzo di essi d'applicarsi immediatamente in beneficio del Regio Fisco, ed altre pene riserbate ad arbitrio di S. E. e di questo Tribunale, ma debbiano quelli affittare, servata la forma delle Istruzioni di questa Regia Dogana, e banni, che da essa si fanno pubblicare ogn'anno per dette affitto, ordinandomo similmente alli Padroni di animali di qualsiasi sorte si siano, che non ardiscano in modo alcuno immetterli nel pascolo di detti erbaggi, senza la solita licenza di questa Regia Dogana, ancorchè si fusse fatto l'affitto nella forma sopra accennata, sotto pena di perdere gli animali, quali si venderanno subito in beneficio della Regia Corte, ed altre riserbate ad arbitrio di S. E., e nostro, e acciocchè il presente banno venghi a notizia di tutti, e non si passa in

futuro tempo da nassuno allegare causa d' ignoranza, volemo, che si pubblichi in tutte le Città, e Terre di detta Provincia, ed in ogni altro luogo, dove sarà necessario, e con la debita Relazione torni da noi per conservarsi nelli libri di questa Regia Dogana per cautela del Regio Fisco. Date In Foggia li 10 di Ottobre 1654 — D. Felix Lanzina Ulloa — Freda — Barberiis — Bonadies sec. Adest Sigillum.

10 *Luglio* 1665

PHILIPPUS DEI GRATIA REX.

D. Melchior de Navarra et Rocafful, Eques ordinis Alcantarae, Dux Palatae, Regius Collateralis Consiliarius, Regiam Cancelleriam Regens, Generalis Gubernator Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae, et Dohanellae Aprutii, et in omnibus per suam Eminentiam Delegatus etc.

Avendo posto particolar pensiero l'Eminentissimo Signor Cardinale Vicerè da che principiò il governo di questo Regno, di prevenire tutto quello, che l'è parso di maggior sollievo alli Vassalli di Sua Maestà (che Dio guardi), e conoscendo quanto si andava minorando l' industria delle pecore, non solo per l'accidenti del tempo; ma per il timore di essere molestati li padronali dalli Commissarî, ed astretti a pagare li residui, che devono dal tempo che si viveva per transazione in questa Regia Dogana; ha risoluto sua Eminenza, con il voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, e della Regia Camera della Summaria, usando della facoltà, che Sua Maestà li tiene data, per rimettere in tutto, o transigere li residui, che si devono alla Regia Corte per fida di pecore fino all'anno 1661., di rimettersi, e condonarli di maniera che in nessuno tempo possono essere molestati per detti residui di qualsivoglia sorte di fida di pecore, che si devono dal tempo, che riviverà per transazione per tutto il sudetto anno 1661., restando solamente in suo robere, e vigore quelli, che si devono dal tempo, che si è ricominciato il modo di vivere per professazione volontaria. E perchè mostrando Sua Maestà (che Dio guardi) il suo real animo, e l'amore, che porta a'suoi Vassalli, rimettendoli un milione, che importano detti residui, in tempo, che la Corte aveva bisogno di maggior assistenza, ed aiuto, per occorrere alle spese forzose, che tiene: devono all'incontro i medesimi

suoi Vassalli valersi di questo beneficio, non solo per la conservazione, ma per l'aumento della detta industria delle pecore, mentre riconoscono l'applicazione particolare, con la quale ci stà procurando ogni loro beneficio, ed avanzo; ha risoluto Sua Eminenza, in conformità del che Sua Maestà comanda, che nessuno possa, nè debbia godere di questa remissione di residui, se non ritorna a tenere questa industria delle pecore, secondo la possibilità di ciascheduno, in caso che l'avesse tralasciata, o dismessa; e quelli, che non l'anno lasciata finora siano tenuti, ed obbligati, a continuarla, acciocchè siano compresi in detta remissione, e totale abolizione de'residui.

La quale remissione, e grazia de' residui si concede similmente alli debitori delle fide delle pecore rimaste delle due Provincie d'Apruzzo, con condizione però espressa, e non altrimente, che debbiano, come sono obbligati, calare nel Tavoliere della Puglia, e quelli, che non caleranno, con le loro pecore, oltre le pene contenute nelli bandi soliti, non potranno, nè dovranno godere di questa grazia, ma resteranno obbligati a pagare per intiero tutto il residuo che devono.

E rispetto dalli Locati della Locazione di Terra di Otranto, li quali non si comprendono nel presente bando per non essersi finora introdotta con essi la volontaria Professazione, si piglierà appresso la risoluzione conveniente, e necessaria in conformità di quello si risolverà circa il modo di vivere delli Locati di detta Locazione.

E perchè dell'istesso modo, che è proprio della real munificenza, e pietà di S. M. di sollevare i Vassalli poveri, e levarli il peso, e molestia, che se li dava dalli Commissarî delli residui, così ancora è obbligazione propria di quelli, che non sono di tal condizione, e stato, ma solvendi, e comodi di pagare, lo che devono, e possono, quando l'apprezzi, e necessità della Regia Corte sono ogni giorno maggiori. Per tanto essendosi Sua Eminenza informata, che le persone infra notate tengono facoltà, e modo con che poter pagare in tutto, o parte li residui, che devono, ha risoluto, che a tutti quelli, che sono nominati nel presente bando, non s'intendano rimessi, nè condonati li detti residui ma che restino con l'istessa obbligazione di pagarli; però pretendesi per essi, che per ragione di credito, che forse avessero con la Regia Corte, o decreti, che tenessero a loro favore, o per qualsivoglia causa non debbiano essere astretti a pagare, in tal caso, se li farà complimento di giustizia, e desiderandono transigersi, saranno ammessi a transazione, con che la debbiano proponere fra quattro mesi numerandi dal giorno della pubblicazione del presente

bando; ma passato detto termine, e non avendo pagato, o trattato detta transazione, se li spediranno Commissarî per l'intiera ricuperazione di detti residui, che devono.

Ed a ciò il presente bando venga a notizia di tutti, volèmo, che si pubblichi nelle Provincie del presente Regno, e con la debita relazione da farsi gratis dalli Cancellieri di qualsivoglia Università ritorni da noi, e li magnifici del governo di qualsivoglia Città, Terra, e luogo diano al presente Corriere il suo pedatico etc. Foggia 10 Luglio 1665 — D. Melchior de Navarra ec. Rocaffal — Calvanese Segretarius.

20 *Aprile* 1668

CAROLUS DEI GRATIA REX

Et Regina Mater etc. Intrix, et Gubernatrix etc. Illustrissime Vir Collateralis, et Consiliarie Regis fidelis dilectissime.

A noi è stato presentato memoriale del tenor seguente.

Eccellentissimo Signore.

Li Locati della Dogana di Foggia espongono a V. E., come per l'acque, che non furono in tempo, è stata la Puglia in quest'anno così scarsa d'erba, che per detta causa vi è stata una perdita, grande di pecore, d'agnelli, e di cascio, come anche sarà pochissima la lana, in maniera che i Supplicanti non potranno pagare la Regia Corte, ed insieme tutte le spese, che si son fatte per mantenimento, ed ogni altro bisogno di dette pecore, e però sibbene confidono moltissimo nel molto zelo, e nella molta pietà del Signor Marchese di Centellus Governatore di detta Dogana, che farebbe ogni abilità ai supplicanti, con tutto ciò a fine, che detto sig. Marchese ciò faccia con l'autorità di V. E., ricorrono alla medesima, e la supplicano voglia restar servita ordinare al medesimo, che faccia ad essi supplicanti un rilascio della metà di quello si deve in questo anno alla Regia Corte, o pigliare altro espediente proporzionato alla conservazione di quel Real Patrimonio, che porta pericolo di distruggersi, se i supplicanti saranno forzati in quest'anno a pagare tutto ciò che si deve a detta Regia Corte; inoltre supplicano V. E. voglia restar servita ancora ordinare, tanto in riguardo delle cose soprascritte, quanto perchè il Tavoliere della Puglia in quest'anno s'è riempito, che i supplicanti, non siano obbligati a pagare, nè controvenzioni, nè dispen-

sazioni, farà opera giusta, e pia, anzi d'utile del Real Patronato, e i supplicanti l'avranno a grazia, ut Deus etc. Ed essendosi trattato sopra l'esposto in detto preinserto memoriale del Regio Collaterale Consiglio coll' intervento del Tribunale della Regia Camera della Summaria, abbiamo, con il voto, e parere delli medesimi risoluto d'incaricarvi, ed ordinarvi, siccome col presente vi ordiniamo, che avendo riguardo al danno, che la generalità dei rotroscritti Locati di cotesta Regia Dogana ha patito in quest'anno, e che cotesta industria non è tanto delli medesimi Locati, quanto è propria di S. M., Dio guardi, e che deve trattarsi, e conservarsi come parte del suo Real Patrimonio e considerando ancora quando sia conveniente, che li detti Locati conoscano, che in ogni loro apprezzo saranno compatiti, ed aggiutati, acciò con maggior animo attendano anch' essi alla conservazione, ed aumento della detta industria, debbiate governarvi nel caso presente con una prudente economia, non lasciandovi portare dal beneficio presente della maggiore, o intiera esazione, che semo certi che sarebbe per procurare il vostro zelo, mentre ben si lascia conoscere, che sia impossibile il farsi per intiero la detta esazione, stante la mortalità delle pecore successa per il rigore della stagione, e mancamento d'erba, e per conseguenza la scarsezza, che sarà d'altri frutti, per il che farete pagare alla Regia Corte dalli Locati la fida corrente della lana, Castrati, Agnelli, e cascio d'essi, con lasciare alli detti Locati supplicanti prima d'ogn'altra cosa il sufficiente per pagarne le spese, che avranno fatte per il costento, e buon governo de' loro animali, come salario dei Garzoni, pane, sale, pecola ed ogn'altra cosa necessaria, con dar con ogni sollecitudine le passate a detti Locati delle loro pecore, per evitare maggiori danni risultariano a detti animali colla dimora, e trattenimento nella Puglia, nè astringerete detti Locati a pagamento alcuno delle pene in che fussero incorsi, pigliando erba fuori del Tavoliere di Puglia, mentre la calamità dei tempi ha fatto in tal caso ogni controvenzione necessaria, nè permettiate, che per il residuo, che necessariamente resteranno dovendo li detti Locati, siano non solamente trattenuti un sol punto i loro animali, rimettendo a miglior congiuntura la speranza di ricuperar quello ma che non si espediscono Commissarî dal Regio Percettore, com'è solito farsi, mentre non avendo li detti Locati modo di pagare, ogni diligenza riuscirebbe vana, e solamente in rovina di essi, possedendosi sperare dall' abbondanza degli anni seguenti il risarcimento della perdita del presente, il che seguendo anche la Regia Corte, potrà ricuperare quel, che ora resterà ad avere dalli medesimi, con stare con particolar avvertenza, che li cavallari

nelli passi non diano impedimento alcunó a detti Locati, e loro animali, e che non l'estorquino cos'alcuna più del tarì solito per masseria, essendo così di giusto, e conveniente, e si darà a detti Locati maggior animo per l'umento di questa industria, e così eseguirete atteso tal'è nostra volontà. Datum Neapoli die 20 Mensis Aprilis 1668. — D. Petro Antonio de Aragona. — Vidit Galeota Regens. — Vidit Camillo Regens, — Vidit Navarra Regens.— Vidit Capiblaneus Regens. — Vidit Ortiz Cortes Sebastiano.

6 *Maggio* 1675.

CAROLUS DEI GRATIA REX ETC.

D. Nicolaus Gascon et Altuvas Miles Hispanus Praesidens Regiae Camerae Summariae, Generalis Gubernator Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae, et Dohanella Aprutii, et in omnibus per S. E. specialiter Delegatus.

Perchè il principal fondamento, dove si appoggia la rendita di questo Real Patrimonio, consiste nel mantenimento, e aumento delli animali de' Locati, acciò si possano con facilità smaltire l'erbaggi della Regia Corte, al qual fine sta drizzato tutto il nostro pensiero, e conoscendosi per esperienza, che il non collocarsi per tempo gli animali nelle proprie locazioni vengono a perire non solo li allievi, ma l'animali di capo capitale di detta rendita: che però per il maggiore beneficio della generalità dei Locati, dove sta applicata tutta la nostra intenzione avèmo fatto il presente Banno, con il quale primieramente si fa noto a tutti, che le liste per la prossima ventura locazione da farsi con l'aggiuto di Dio, si daranno per il primo di Novembre con quel numero di pecore reali, che ciaschedunò Locato avrà volontariamente assignato, e non più, acciò per tempo si possano ripartire le locazioni, e fare le Poste per mettere il salvo gli animali predetti, ritrovandosi ne' riposi, per ischernirsi da rigori della staggione, e considerato anco che nulla giova quando l'erbaggi si ritrovano pascolati, assicuramo tutti, che da noi si useranno tutte le diligenze possibili; perchè siano ben guardati, e s'abbiano a ritrovare salvi ed intatti.

2. Giusta la disposizione della Regia Prammatica volendono li Locati pigliarsi per conto proprio ciascheduna delle locazioni conforme l'estima, in che resterà la capicità di quella, si fa noto

a tutti, che presentandosi li memoriali con tale offerta firmata della maggior parte de' Locati dalli 29 di settembre avanti, se li concederà, lasciandola assolutamente a carico loro, e si spediranno le Commissioni dei Guardiani a nominazione di essi senza che per la custodia di quelle vi s'inseriscono li Cavallari ordinarî.

3. Perchè fra l'altri erbaggi della Regia Corte vi sono le Porte delle Locazioni di Guardiola, Castiglione, Lesina, Arignano, Casalnuovo, e Cornito atte per animali grossi, le quali per lo più restano da smaltirsi, perchè molti Locati Padronali d'animali grossi non accudiscono per la compra di quelle in tempo debito, e altri per non soggettarsi volontariamente a pagare la fida dell'Allistamento, godendo erba della Regia Corte, si astengono di comprarle, ancorchè ne tenessero grande necessità. Però conoscendosi, che ciò non risulta a beneficio dell'Affittatore del detto Allistamento, ma bensì a danno della Regia Corte, e detrimento de' Locati volendomo rimediare a tali inconvenienti, con il presente ordinamo così a tutti li Locati Padronali d'animali grossi come all'altri Padronali, che per tema di non soggettarli a pagar la fida dell'Allistamento, lasciano di pigliar l'erba della Regia Corte, che debbiano, e possono liberamente comprare le poste delle suddette Locazioni di Guardiola, Castiglione, Lesina, Arignano, Casalnuovo, e Cornito atte per animali grossi per questo anno tantum dichiarando non indurseli per le compre sudette, pregiudizio alcuno, nè s'intendono fatti soliti, che però potranno da oggi comparire a concorso con li detti Locati con le offerte sopra le quali si accenderà subito la candela, e si liberanno all' ultimi Licitatori, e più offerenti, e nell'istesso tempo se li consegnerà la lettera per l'erbaggio, che ciascheduno avrà comprato, acciò se lo possa custodire, e immetterci l'animali quando li parerà. Ed affinchè non si possano sensare di averne fatto compre, ed affitti d'altri erbaggi estraordinarî insoliti, con questo medesimo dichiariamo nulli, e invalidi tutti gli Istrumenti, Polise, Scritture, e Contratti in qualsivoglia modo per tal causa fatti, oltre il soggiacere li contravenienti alle pene stabilite nelle istruzioni di questa Regia Dogana, ultima Regia Prammatica, ed altre ad arbitrio di S. E., e nostro riserbato.

4. Ed ultima. Ordinamo a tutti li Locati delle ventitrè locazioni della Puglia che necessitano erbaggi de' ristori delle dette Locazioni di Guardiola, Castiglione, Lesina, Arignano, Casalnuovo, e Cornito; che dalli 29 di Settembre in poi fatte, che avranno l'assignazione delle loro pecore Reali, debbano presentare le offerte per la compra dei suddetti Ristori, acciò accesa sopra di quelle la candela, si possano liberare come di sopra, e consegnare

la solita lettera di Dispensazione. Il tutto a ciò volendosi li detti erbaggi in tempo debito, ed a prezzi convenienti, restino ben collocati gli animali grossi, e sgravate le locazioni di tanto numero di pecore, con che resterà tollerabile il peso di Locati, che non hanno animali grossi, ed accertato il servizio di S. M., che Dio Guardi, empiendosi il Regio Tavoliere di Puglia. Così da tutta si esegua senza farsi da nessuno il contrario sotto le pene contenute in dette Regie Istruzioni, e Prammatiche, ed altre ad arbitrio di S. E., e nostro. Ed acciò il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo che pubblichi ne' luoghi soliti, e se ne affigga copia nel Palazzo di questa Regia Dogana, e luoghi pubblici. Foggia li 6 Maggio 1675. D. Nicolaus Gascon et Altavas. Lanzana tec. Banno ut supra.

CAROLUS DEI GRATIA REX ETC.

D. Nicolaus Gascon et Altavas Miles etc.

Avendo dimostrato l'esperienza, che il maggior beneficio, e utile non solo di questo Real Patrimonio; ma dalli Locati di questa Regia Dogana sia l'anticipazione dello smaltimento tanto dell'erba de' Ristori, e Poste delle Locazioni della Guardiola, Castiglione, Arignano, Lesina, Casalnuovo, Orta, e Cornito; quali non s'empieno per non esservi Locati Nazionali sufficienti, come di tutte le altre, che sogliono non solo empirsi, ma ricevere erba dalle sudette locazioni, a causa che la Regia Corte, s'assicura del prezzo della fida, e li Locati avendo per tempo l'erba, se la possano custodire per conto proprio, e far li ripari con ogni di lor comodo, ed immettervi li loro animali, anche anticipatamente, e non tenerli nelli riposi, con evidente pericolo della perdita di quelli, conforme si è visto, e praticato nella Locazione Generale dell'anno prossimo passato, che se nel mese di Novembre non si trovano ritirati l'animali nella Puglia nelli proprî ricetti delle Poste, per le gran quantità di neve, che fè nelle Murgie, ed altri Riposi, saria succeduta una notabilissima perdita in gran detrimento di questo Real Patrimonio, e Ruina delli Locati, e resto evitato questo danno, perchè le liste da noi si diedero un mese prima dell'anno antecedente, che davano le liste nel mese di Dicembre. Che però avemo determinato da ora per l'anno venturo procedere alla dispensazione dell'erba della Regia Corte, tanto delle sudette Locazioni, che non sono soliti empirsi, come di tut-

te le altre. Per tanto avemo fatto il presente Banno, col quale si fa noto a tutti li Locati di questa Regia Dogana, ed altri non Locati Padronali d'animali grossi, che dalli otto dell'imminente mese di Maggio in poi debbiano, e ciascuno di essi debbia presentarsi conveniente offerta in pecore, per le Poste, e Ristori, che vorranno pigliare delle sudette Locazioni di Guardiola, Gastiglione, Arignano, Lesina, Casalnuovo, Orta, e Cornito, per mantenimento del loro Bestiame, che dal detto di dell'otto dell' entrante mese di Maggio in poi sopra delle dette offerte si accenderà la candela, e si libereranno ad estinzione di quella, alli più offerenti, e se li darà subito la solita lettera di dispensazione. acciò restando per conto loro, se la possano guardare, senza che in detti erbaggi, vi s'inferiscano Cavallari, a chi saranno dato in custodia le Locazioni dopo li ventinove di Settembre, ed a rispetto delle altre locazioni, debbiano li Locati di esse presentare li memoriali firmati dalla maggior parte degl'interessati, e dimandare voler quelle per conto loro, e pagarle justa l'estima in che resteranno, dopo le deduzione della coltura, che da noi se li concederanno, e si lasceranno assolutamente per conto loro, senza che vi s' inseriscano li Cavallari, come di sopra. Avertendo che uno delli principali motivi della vendita di detti erbaggi, così anticipatamente dalli otto di Maggio in poi è, perchè in detto tempo, tutti li locati, si ritrovano in questa Città, non che non potranno escusarsi di esserni assenti, e non intesi di dette vendite, ed a ciò venga a notizia di tutti, nè si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che il presente Banno si pubblichi nelli luoghi soliti di questa Città, e se ne affigga copia nel Palazzo di questo Regio Tribunale, e con la debita relata, ritorni da noi. In Foggia li 24 Aprile 1676 Cascon. — Lanzara Segretarius.

30 *Luglio* 1678.

CAROLUS DEI GRATIA REX ETC.

D. Francisco Moles Duca di Parete, Cavaliere dell'abito di Calatrava, del Consiglio di S. M., Presidente della Regia Camera della Summaria, Presidente Governatore delle Armi, e Commissario Generale di Campagna nella potestà estraordinaria ad modum belli nella Provincia di Bari, e Governatore Generale della Regia Dogana di Foggia, e Doganella di Apruzzo specialmente alle cose infrascritte Delegato per sua Eccellenza etc.

A tutti, e siuguli Illustri, spettabili, e Magnifici Baroni, Titolati, e non titolati, Officiali Maggiori, e minori, Agenti, Erarî, e fattori, Baglivi, ed Esattori dei Passi, Ponti, Scafe, Guardiani, ed ogni altro a chi spetta insolidum significamo come avemo avuto Dispaccio di Sua Eccellenza del tenor, che siegue. — M. Muy Illustre Sénor, et Presidente Duque de Parete on Foxa. Intus vero, Muy Illustre Senor. En carta de' 8 del corrente me dio quanta V. S. de las vexaciones, que recīven los Locados de Pulla por causa de pagamentos, que pretenden los Barones, y en Despacho de 14 del mismo dixe a V. S. se le satisfacia particularmente sobre esto punto y haviendose cousiderando con toda la atencion, que pide la gravedad de la materia, ha parecido decisa V. S. que por Privilegios de los Serenissimos Reyes de esto Reyno observandos hasta aora inviolablemente, son immunes los Locados en el bayar, y subir sus ganados fidados de todos, y qualisquiora pesos de Pasos, Puentes, Escafas, y Correturas, y que por instructiones dadas en diversos tiempos por buen Govierno de la Aduana, hà sido non solo confirmada esta franquicia, sino tambien amblenda a beneficio do Mercantes que concurren en la feria de essa Aduana a la compra de animales, hasta sacaclos del Reyno, y que fine concedida esta immunidaden resguardo tambien de que los caminos Reales per donde vienen, y tornan los animales fueron formadas de sesanta pasos de ancho, paraquae pudiessen caminar, y pazer à un mismo tiempo, y se dio à los Barones, el precio de estos Territorios, como poreze del cango de esse Perceptor, y que aunque algunas de los Barones han pretendido, que haviendose la Corte convenido en tomar estos herbages pudiessen ellos servirse desde primero de Novembre per todo los

8 de Mayo, y que por esto recaysse a beneficio de ellos desde este ultimo dia et jus, ò uso della fida statonica, que es la estiva, de la qual non se ha hecho caso alguno, siendo verdad, que alcunos Patrones de los Territorios del Sachione, y Condado de Molis han obtenido el Jus de los Pasos y lo demas, va que expresado, pero con precisa condicion de tractar francos los dichos Privilegiando scomo esta declarado en las instructiones, y en la Prammatica dell'anno 1668, y que si tiene noticia, que buona parte de los Tracturos, que son los referidos caminos se hayan restingido, y ocupado de Barones. Yen esta intelligenzia encargo a V. S. con toda expresion, tome y exegute a quellas resoluciones convenientes que le dittare su prudencia para reparo de semejantes, desordenes, pasando V. S. a resevir informaciones de estos encesos, que hasta hoy se han cometido precediendo al castigo, y enaction de penas contra los que se hallaren culpados, y por ultimo prevengo a V. S. que pubblique bandos rigurosissimos para la observancia inviolable de los referidos Privilegios, pres para esto, y todo lo de masque va declarado, concedo a V. S. la major autoridad que sea necessaria a fin de que lo paga executar, coma la fie del particular zelo de V. S. al Real servicio, Dios guarde a V. S. Napoles 21 de Mayo 1678. Aloque V. S. mandare. El Marques de los Veles. Al Presidente Duque de Parete. Che però per esecuzione dell'ordine di S. E. in virtù dell'autorità a noi conceduta avemo fatto il presente banno omni tempore valituro, con il quale dicemo, ed ordinamo a tutti, e qualsivoglia persona, Baroni, Università, Esattori, Baglivi, Pontaroli, Scafajoli, Guardiani, ed ogni altro a chi spetta, che non ardiscono, nè presumano sotto qualsiasi pretesto esiggere dagli animali, o frutto di Dogana, come caso, lane, pelle, ed altro (ancorche in potere di Compratori, e Mercanti) cos'alcuna per il passaggio, che faranno, finchè l'avranno cacciati da Regno, per Passi, Ponti, Scafe, e luoghi Demaniali, dove in virtù delli Privilegi conceduti agli animali di questa Regia Dogana l'è permesso dimorare ventiquattr' ore, è tanto più quanto il bisogno ricercasse per ragione di mal tempo o altro legitimo impedimento. E li Tratturi di passi sessanta, che forse si trovassero ristretti debbiano discomparsi, come anche tutte le Defense, particolarmente nel Saccione. noviter erette dopo il tempo del Serenissimo Re Alfonso, debbiano aprirsi, e restare per luoghi demaniali, e di riposo a beneficio degli animali di Dogana e così da tutti inviolabilmente si esegua, non ostante qualsivoglia pretensione, o provisione, che venessero in contrario, sotto pena alli Baroni di docati quattromila, e quando il caso lo richiedesse, anco del sequestro delle giurisdizioni, ed alle

altre persone d'anni dieci di galera, ed altre riserbate ad arbitrio di Sua Eccellenza, e nostro, ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordinamo, che il presente si pubblichi per tutti li luoghi, e con le debite relate da farsi gratis dalli Cancellieri e ritorni da noi. Foggia li 30 Luglio 1678 — D. Francesco Moles — De Barberiis — Freda Lanzara Segretarius.

24 *Aprile* 1711.

CAROLUS DEI GRATIA REX ETC.

D. Andreas Guerrero de Torres Ordinis Alcanterae Regiam Cancelleriam Regens Generalis Gubernator per S. C. M. hujus Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae, ac Dohanellae Aprutii, et in omnibus per S. E. specialiter Delegatus etc.

Avendo la M. del Re N. S., che Dio guardi, ordinato con sua Real Corta de' 20 Agosto 1709 alla Regia Camera abbreviato, costituita da Ministri della Regia Camera della Summaria per il buon Governo delle materie della Regia Dogana delle pecore in Foggia; che essendosi riconosciuto, che per la transazione praticata per il passato con particolari, ed Università della Provincia di Basilicata, ed altri luoghi, sono avanzate in numero eccessivo le pecore gentili, ed animali grossi soliti, e soggetti a detta Regia Dogana, dal che ne risulta al Patrimonio della medesima grave, ed eccessivo pregiudizio; e convenendo che in questo si dia riparo, ed emenda di giustizia per l'anni futuri, e perciò passarsi immediatamente ad emendare tali pregiudizî, che patisce del suo Real Patrimonio. In esecuzione della quale carte Reale; la sudetta Regia Camera abbreviata con carta dello Spettabile Regente Luogotenente della detta Regia Camera della Summaria D. Giuseppe Conte Bolagnes de' 28 febbrajo 1711 ci partecipa che dovessimo fare ordire, e banno circolare, come in questo banno ordiniamo alla sudetta Provincia di Basilicata, sue Città, Terre, Casali, Padronali, e Particolari della medesima, che sul tempo debito della Professazione da farsi nel Tribunale di questa Regia Dogana, che sarà dal primo di Settembre del corrente anno 1711, per tutto la fine del mese di Ottobre di detto anno, venghino a professare; e dare in nota con giuramento così le loro pecore gentili, come gli animali grossi soliti, e soggetti a detta

Regia Dogana per assegnarli il pascolo nell'erbaggi delle Regie Locazioni di questo Regio Tavoliere, con pagare la fida solita, che pagano gli altri Locati di essa Regia Dogana, e godono tutte le altre prerogative, privilegî, ed esenzioni concessi a medesimi con tali Reali Ordini. E mancando di ubbidire a questo nostro ordine, e banno, si spedirà Commissario contro di loro ad annotare detti loro animali, e saranno condannati al pagamento della controvenzione della fida sudetta, e giornate irremissibilmente; ed in caso, che avverso di detto ordine, e banno avessero cosa in contrario, fra il termine di giorni trenta dalla notificazione di questo predetto ordine, e banno debbiano comparire, e porgere, le loro ragioni alla sudetta menzionata Camera abbreviata, ove li sarà dispensata ogni giustizia; ed affinchè non abbiano motivo di allegare causa d'ignoranza, si ordina sotto pena di once d'oro venticinque alli magnifici Cancellieri di qualunque Città, Terre, Casali, e Castelli, che sarà presentato il presente ordine, e banno del presente Corriere Regio, che debbiano fare in dorso di esso banno la debita relata con la giornata della notificazione gratis senza pagamento veruno; e li magnifici del Governo dei luoghi sudetti paghino al presente Corriere per suo pedatico grana dieci per ciascheduna Università, atteso s'invia per servizio Regio. E così si esegua per quanto si ha cara la grazia Regia, e sotto le sudette pene, ed altre riserbate a nostro arbitrio, della Regia Camera abbreviata sudetta, e di Sua Eccellenza. Foggia li 14 di Aprile 1711. Guerrero — Giordano — Carmine Telese Segretario.

CAROLUS DEI GRATIA REX ETC.

Hispaniarum Rex, ac divina Favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, etc.

Lo spettabile D. Francesco Ventura del Consiglio Collaterale di S. M. C. C. Reggente la Real Cancelleria, e li Presidenti della Regia Camera, D. Ignazio Ram, e D. Geronimo Vespoli rappresentantino la Regia Giunta eretta d'ordine del Padrone Augustissimo per gli affari appartenentino alla Regia Dogana della mena delle Pecore di Puglia.

Regia Dogana della mena delle Pecore di Puglia, suoi magnifici Regî Credenzieri, ed altri Officiali della medesima, presenti, e futuri, a quali spetta, o spetterà in solidum, vi signi-

ficamo, come essendosi da questa Regia Giunta per il maggior accorto di Regal Cesario Servizio di S. M., avanzo di sue regal Patrimonio, e sollievo della Generalità de' Locati fatto sotto li 30 del prossimo passato mese di Aprile appuntamento, qual'è del tenor seguente. A 30 Aprile si è appuntato il seguente. Che si debba pubblicare Banno, col quale s'ordini, che a tempo debito niun Locato, nè per esso, o per intermezza persona possa comprare erbaggi de' particolari ante Locationem con le pene, così alli Compratori come alli Venditori stabilite nelli Bandi, e Regie Istruzioni, con darsi il quarto a' Denuncianti, come fu ordinato con Viglietto di S. E. in anno 1698. Copia del quale si conserva nel terzo Tomo delle Istruzioni Doganali, e nullità de' contratti; ma fattosi la Locazione Generale, bisognando a Locati detti erbaggi, li possono comprare con la licenza in scriptis della Dogana, e farsene nota iu un libro del Compratore, e dell' erbaggio, ov'è sito, e di chi sia, per le quali licenze, non se n' esigga dritto alcuno, e detto Libro si conservi dalli Magnifici Regî Credenzieri. Che si spedisca, ordine alla Regia Dogana e suoi Credenzieri, e loro aggiuntanti, e non da altre persone, a chi sogliano commettere, affinchè detti Regî Credenzieri sappiano a chi si liberano le poste all' incanto, e quelle si devono incassare alli Capo posta de' migliori più comodi e potenti, che hanno da spogliar la posta in tempo delle passate, e non si lasciano l' impotenti incarico, che poi non si sà chi ha da pagare, nè chi si ha pascolato la sua erba; che se ciò sortisse poi, li detti magnifici Credenzieri, ne saran tenuti de proprio. Che non si bonificano le Restoppie de' primi affitti nella deduzione, che si fà ogn' anno a Locati per il doppio della estima per le carra 2768, versure 6., che prima si coltivano di terre lavoratorie, mentre presentemente non se ne coltivano più, che carra 345, versure 18 $^1/_2$, e di questi doverseli bonificare, e dedurne la rata delle Restoppie, che di ragione se li deve alla ragione stabilita, e così continuare fino che gli affitti delle Terre a cultura s'avanzi, o diminuisca in ogni dieci anni, perchè fra detto tempo si ritrovano insaldite le Terre già rotte, e con ciò resta il carico avanzante in molte migliaja di pecore, che prima di ciò venivano dedotte alle Locazioni per le terre che sono insaldite, e non si coltivano, e se li sono fin' ora dedotti. Che il Libro delle passate si facci fare dalli Regî Credenzieri, e loro aggiutanti colla tavola Alfabetica per ritrovare con facilità i nomi di quelli, a chi si spediscano le passate per evitare le frodi di quelli che se ne partano senze le debite passate, e senza dare la dovuta assicurazione, la quale fatta, e notata in detti libri, si consegni al percettore per esige-

re (che se poi il percettore manca , sia tenuto de proprio al non esatto) e di questo se ne farà la comprobazione con detto Libro, per il quale stante che si faceva dal Segretario , ed a questo se li pagava qualche dovuto deritto (se li facci pagare per il peso , che porta dell' affitto) ma che non s' introduca nuovo dritto , nè esazione a danno de' Locati. Che con effetto si facci la locazione generale per li 15 di Novembre , o al più tardi per li 25 detto , e si ripartiscano le poste di Lesina e Castiglione prorate del Possedibile a tutte le locazioni (eccetto quelli impotenti) , e quelle colla rata delli ducati ottomila per l' aumento delle dette poste di Lesina , e lo Castiglione , stante il consenso , che vi hanno dato quasi tutti i Deputati delle Locazioni particolari , e moltissimi Locati particolari sottoscritti in una Istanza fattaci in richiesta di dette poste di Lesine , e Castiglione da ripartirsi con l' aumento dell' annui ducati ottomila , e che il ripartimento fra Locati di ciascheduna Locazione , di ciò che ognuno di loro dovrà contribuire si facci per pecore viventi , che però si è da questa Regia Giunte stabilito , stante li consensi , ed istanze sudette di farsi la detta ripartizione delle poste di dette due Locazione di Lesina , e Castiglione, con darne le porzioni anco alli Nazionali di dette due Locazioni, sull' avanzo di detti annui ducati ottomila , e in caso che li detti Locati Nazionali non volessero acconsentire a detta ripartizione il levino , e si borrano le loro professazioni di Pecore Reali fisse, ripartendosi per intiero le dette due Locazioni col detto aumento di annui ducati ottomila con assignarsi le poste a ciascuna Locazione delle dette due Locazioni di Lesina, e Castiglione per le rate che li metterà di detta ripartizione, affinchè ogn'uno si possa custodire la posta sua , che li viene assegnata. Facendosi il carico dell' importo del possedibile col detto avanzo dell' annui ducati ottomila. Per esecuzione del quale appuntamento di questa Regia Giunta dalla medesima è stato interposto Decreto , qual' è del tenor seguente — Die prima mensis Mai 1729. Per Regiam junctam erectam ordine S. C. C. Majestatis pro negotiis tangentibus Regiae Dohanae Menaepecudum Apuliae , fuit provisum, et decretum quod retro scriptum appuntamentum factum. Per Regiam Junctam sub die 30, proximi elapsi Mensis Aprilis exequatur, ed debite esecutioni demandetur juxta sui seriem, continentiam , et tenorem pro cujus esecutione expediantur ordines necessarî juxta appuntamentum praedictum ; hoc suum etc. Ventura Regens — Ram — Vespoli — C Mazia Actuarius — Per esecuzione del qual decreto di questa Regia Giunte abbiamo fatto il presente , col quale vi dicemo , ed ordinamo , che quando si contiene nel sopra inserto appuntamento di questa predetta Re-

gia Giunta fatto a 30 del prossimo passato mese d'Aprile debbiate adunquem eseguire, ed inviolabilmente osservare, e nell'avvenire fare eseguire, ed espressamente osservare giusta la forma serie continenza e tenore; di modoche tanto al presente, quanto in ogni futuro tempo abbia fatto il disposto da questa sudetta Regia Giunta il dovuto effetto, osservanza, ed esecuzione, ed a ciò quando in detto appuntamento sta stabilito, e ordinato stia sempre a notizia di tutti, e non si possa da chi che sia per qualsivoglia causa, pretesto, o figurato colore allegar causa d'ignoranza, precisamente vi ordinamo, che questo nostro ordine lo dobbiate conservare, e fare conservare nel quarto Tomo delle Istruzioni Doganali di cotesta Regia Dogana, e non altrimenti. Così da tutti in ogni tempo si esegua per quanto si tiene cara la grazia di S. M. C. C. (Dio guardi) e sotto pena di docati mille per ciascheduno controveniente Fisco Regio etc. Foggia 1. Maggio 1729. D. Franciscus Ventura — Ignatius Ram — D. Geronimo Vespoli — Carolus Mazia Actuar.

21 *Aprile* 1732

CAROLUS DEI GRATIA REX

Hispaniarum et Romanorum Imperator semper Augustus etc.

Illustris Marchio D. Carolus Ruoti Miles U. J. D. Praesidens Regiae Camerae Summariae, generalis Gubernator Regiae Dogane Menaepecudum Apuliae Dohanellae Aprutii, et in omnibus per S. M. Specialiter Delegatus etc.

Avendo la Regia Giunta eretta da S. M. C., e Cesarea (Dio Guardi) per li negozî di questa Regia Dogana, determinato e dichiarato che gli animali grossi di coloro, che sono Locati dovessero soggiacere alla controvenzione, quando non siano stati dispensati, tante se detti Locatì fussero Apruzzesi, quanto di altra qualsivoglia Nazione, ed in altre, che coloro, li quali fanno Masserie di Campo, e pretendono esentare le Giumente dalla detta controvenzione per cagione di Pisa, fussero con effetto tenuti al detto pagamento, e solamente per ora, citra pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, e delle parti, dovessero bonificarsi quattro Giumente per ogni Carro di Territorio seminato, escluse le Maggesi e stantechè per quest' anno si è considerato, che per detti animali pre-

tesi esentarsi per l'addietro sotto coloro di essere non dei Locati Apruzzesi, ma di altra Nazione, o pure che le Giumente fossero di Pisa, si potrebbero allegare apparanza di buona fede in non averle dispensate, si è parimente risoluto, che nella discussione di detta controvenzione, quei che saranno condannati per detta sorte d'animali, dovessero solamente caricarsi per il dritto della dispensazione, che sarebbero stati tenuti di fare, senza soggiacere ad altro in questo corrente anno, però dall'anno venturo in avanti sempreché non dispenseranno, debbono sottoporsi per intiero alla controvenzione, per dispensazioni non fatto, siccome si pratica con tutti gli altri. Per tanto col presente Banno facciamo noto a tutti la sudetta deliberazione della Regia Giunta perchè, niuno possa allegare causa d' ignoranza in ogni futuro tempo, ed ordiniamo, e comandiamo parimente, che coloro, li quali pretendessero bonificazione delle quattro Giumente a carro per li Territor-seminati, debbiano in tempo della discussione di detta controvenî zione presentarci legittimi documenti di Regî Compassatori, quante carra abbia effettivamente seminate per darli detta bonificazione, altrimenti saranno caricati per intieri. Vogliamo che il presente si pubblichi per li luoghi soliti di questa città, e se ne affigga copia nella sala, dove si tiene la Regia Dogana, di maniera che con detta pubbligazione ciascuna a chi spetta s'intenda notificato di persona, e l' originale del presente Banno con la debita relata si conservi nel quarto tomo delle Regie Istruzioni per futura cautela, e così etc. Foggia li 21 Aprile 1732. Carolus Borati Franciscus Ciribelli Segretarius. Bando ut supra.

14 *Agosto* 1735.

CARLO PER LA GRAZIA DI DIO.

Re di Napoli, Sicilia, e Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro etc. e Gran Principe ereditario di Toscana.

Stefano di Stefano, Dottor dell'una e l'altra legge, Presidente della Regia Camera della Summaria, Governatore generale della mena delle pecore di Puglia, della Doganella di Apruzzo, ed alle cose infrascritte specialmente delegato per S. M., che Dio guardi.

Essendo già prossimo il principio dell'anno Doganale, che incomincia dall' imminente mese di Settembre, in cui debbonsi de-

stinare i Cavallari per la guardia de' Passi e custodia del Regal Tavoliere, donde possono derivare, ed i riguardevoli beneficii, ed i notabili danni, ed al Fisco, ed a' Locati, e venendoci incaricato dalla Maestà del Re, nostro signore, che Dio guardi, il quale egualmente riguarda l'utile dell'uno, e degli altri, che con ogni attenzione dovessimo invigilare all'osservanza dell'istruzioni, e di altre leggi Doganali, ed all'estirpazione degli abusi, e disordini, che si trovano introdotti in questa Regia Dogana, dalla cui buona amministrazione dipende, non solamente la conservazione, ed aumento del Real Patrimonio : ma l'abbondanza, e la grassa di tutto questo Fiorentissimo Regno ; ed il buon trattamento dei locati, che sono i più fruttuosi Vassalli, che abbi la M. S., che Dio guardi, però abbiamo stimato, prima di ogni altra cosa descrivere a Cavallari ciò, che debbon eseguire, pubblicando il presente Bando, con cui.

I. Ordinamo, che detti Cavallari debbano inviolabilmente osservare non solo le loro particolari istruzioni, formate dalla Regia Camera nell'anno 1617, che insieme coll'Ufficio se li concedono ; ma altresì l'istruzioni antiche, e moderne di questa Regia Dogana, e tutti i bandi generali, e particolari, che in ogni anno si sono per tal effetto pubblicati, senza derogar punto a quelle : ma confermandole colle medesime pene, ivi stabilite.

II. Che ciascun Cavallaro debba subito portarsi alla custodia di quel passo, ove da noi precedente bussola, sarà destinato, e provveduto, e da colà non possa per qualsivoglia causa, e pretesto desistere senza nostra licenza in scriptis, fin tanto che non saranno date le liste nel prossimo general ripartimento, e facendo altrimenti, da ora lo dichiaramo, non solo incorso nella perdita della provista, con applicare a beneficio del Regio Fisco le rate del mandato, e tutti quei emolumenti, che li potessero spettare; ma nella pena di mesi sei di carceri, ed altre pene riserbate a nostro arbitrio.

III. Che senza nostra licenza, e passata in iscriptis in nessuna maniera debbano permettere l'ingresso per detti Regî passi a qualsivoglia sorta d'animali, così grossi, che minuti, e tanto di locati, quanto di non locati, nè possono scusarsi di esserli stata fatta violenza da unioni di locati, pastori, ed altri padroni, e custodi d'animali che dicessero esserli a centinaia di morre abbottinati insieme, ed aver scomessi, e devastati gli erbaggi della Regia Corte, giacchè si sa, che detta unione sia collusiva, e detti passaggi non possono eseguirsi senza loro intelligenza, laonde citra il pregiudizio del severo gastigo, e rigore, con cui saranno puniti detti locati, pastori, ed altri padroni di animali, siano tenuti insolidum

que' Cavallari, che sono destinati in quel passo a tutti danni, che si cagionassero al Fisco, ed ai locati, alla perdita, e privazione degli officii per coloro, che saranno proprietarî, e per li sostituti restino inabilitati a poterli esercitare in futurum, oltre delle altre pene riserbate a nostro arbitrio.

IV. Che detti Cavallari in nessuna maniera, per nessuna causa permettono ai locati, ed a' loro animali, che possono variare i passi, per entrare nei riposi, due debbono trattenersi finchè si diano le liste generali: ma debbano irremissibilmente passare per que' passi, che da noi li furono assegnati, e prescritti nelle loro licenze, e passate, sotto le medesime pene, notate, ed imposte nei precedenti capitoli.

V. Che detti Cavallari non ammettono in detti passi uno per un altro, facendo unire, ed infrancare cogli animali professati quelli che non saranno professati, nè averanno ottenuto la passata, e molto più, quando fussero animali di altre locazioni, a'quali spettassero altro passo, ed altro riposo, sotto pena non solo della perdita della provista, con introitarsi a beneficio del Regio Fisco la rata de' mandati, ed emolumenti, che li spetterebbero: ma di sei mesi di carceri, ed altre pene a nostro arbitrio.

VI. Che detti Cavallari, debbano prestare l'assistenza alli locati di questa Regia Dogana, acciò non siano aggravati, nè siano impediti nel passare per li Regî Tratturi, tanto nel calare, che nel salire delle montagne in Puglia, e per contrario, e nel pernottare e dimorare nelli demanî colli loro animali per lo spazio di ore 24 e quanto più il bisogno lo richiedesse, senza pagamento alcuno, nè di fida bagliva, ed altro, con farli trattare franchi, ed immuni da qualsivoglia pagamento, dazio, gabella, passo, scafa, corriture, ed ogni altra cosa, per esecuzione delle Regie istruzioni grazie a' medesimi concedute, Regie Prammatiche, e Banni di questa Regia Dogana, con ovviare ogni loro danno, pregiudizio, incomodo, o fastidio, affinchè non siano deviati, e frastornati dalle loro industrie, che calano in Puglia sotto la Parola, o Fede Regia, nè essi Cavallari possono esigere da' locati altro dritto, che due carlini per ogni morra di pecore, siccome dispone la Regia Prammatica 79. §. 5. de offic. proc. Caesaris, ed altre istruzioni più antiche, sotto le pene ivi prescritte a nostro arbitrio.

VII. Che debbano tante volte, quante occorrerà prendere diligenti informazioni contro coloro, che prima di farli la locazione generale si trovassero a dannificare, ed a scommettere gli erbaggi della Regia Corte con la distinzione del luogo, numero, qualità di animali, e padroni di essi, con discacciarli subito, e con trasmettere a noi dette informazioni, per potere, non solo prende-

re gli espedienti necessarî, ma obbligare i padroni di quelli al pagamento delle pene, senza che abbiano collusione o altra intelligenza con detti Locati, loro massari, e pastori, e senza che possano scusarsi di non averne avuto la notizia, e non averli potuto scacciare, e far desistere da tali danni, sotto le pene prescritte nell'antiche e moderne istruzioni, ed altre a nostro arbitrio.

VIII. Che detti Cavallari usino ogni diligenza in evitare il pascolo de' buoi oratori negli erbaggi della Regia Corte, con far ordine, e mandato a' loro Padroni, Massari di Campo, curatoli, garzoni, gualoni, ed altri custodi, che subito detti buoi, ed altri animali, applicati alla cultura, si ritirino nelle mezzane, a loro per tal effetto assegnare, senza uscire da quelle per dannificare e scommettere gli erbaggi della Regia Corte, sotto pena della perdita di essi animali, da applicarsi in beneficio del Regio Fisco, senza che essi Cavallari possano transiggere, in qualunque altro modo accomodare alcune di dette partite; ma debbano ogni dieci giorni trasmettere a noi dette informazioni nella banca di questa Regia Dogana, per esigersi irremissibilmente dette pene, e darsene ad essi Cavallari con ogni puntualità la quarta parte in conformità del solito, e del decreto della Regia Camera; e controvenendo alle cose suddette, s'intendano subito incorsi nelle pene, non solo denotate ne' capi precedenti: ma restino per sempre inabilitati ad esercitar detti officî, oltre delle altre pene, riserbato a nostro arbitrio.

IX. Che detti Cavallari in nessun conto debbano permettere, che le pecore, ed altri animali de' Locati di S. Giuliano, di Andria, ed altri luoghi a' quali, dopo fatta la debita professazione, si dà la licenza di andare per il passo di Civitate al riposo delle murge, coll' accompagnamento de' medesimi Cavallari, entrino a scommettere pascoli delle locazioni, per dove passano; ma debbano inviolabilmente osservare quello, che nelle loro licenze lì sarà prescritto, senza farli entrare a pascolare, trattenere e pernottare, medianti alcune esazioni, pagamenti e regali, che hanno solito esiggere, sotto le pene accennate negli antecedenti Capi, e nelle Regie Istruzioni e bandi; ed a locati di pagare le pene delle scommessioni in beneficio del Regio Fisco, ed altre a nostro arbitrio.

X. Che detti Cavallari in nessun modo ardiscano colludere co' padroni degli animali, tanto de' locati, che di non locati; e verificandosi, o di non aver portato in scommissione gli animali di quelli, che avessero dannificato, o non tante volte, quando effettivamente si fussero ivi trovati, o in qualunque modo usassero artificii, o trascurassero di praticare le debite diligenze an-

corchè detta colllusione, ed artificio fusse per compiacenza, trascuraggine, e non per pagamento, o per altro interesse, oltre delle pene, che si contengono nel cap. 8, ed in altri luoghi, e bandi di questa Regia Dogana, incorrano i padroni di essi animali nella perdita di quelli, ed altre pene a nostro arbitrio.

XI. Che detti Cavallari debbano avvertire di non portare scommissioni sottonome di persone incognite, incerte, equivoche, e non vere, come è spesso accaduto, e con esser certo il danno ricevuto dalla Regia Corte, e da'Locati, è svanita la pena: in tal caso vogliamo, che essi Cavallari siano tenuti pagare quella istessa pena, che pagherebbe il padrone degli animali, se fusse certo, liquidato e vero.

XII. Che detti Cavallari debbano fare ogni esatta diligenza, ed invigilare, se i locati loro massari, buttari, pastori, ed altri fattori, ed agenti facessero compra di erbaggi straordinarî, prima della Locazione generale, e tante se n' avvalessero innanzi a detta Locazione generale, quanto dopo; e tanto, se dette compre si facessero per se stessi, chiare, ed aperte, quando per altri oscure, equivoche, e finte, ed in qualsivoglia modo, dovendo detti Cavallari prenderne subito informazioni, e trasmetterle a noi, per poter procedere all' esazioni delle pene, e mancando, incorrano nelle pene dinotate sopra nel cap. 8.

XIII. Che debbano essi Cavallari, che, in virtù delle loro istruzioni sono ogni anno destinati alla custodia de'territorî della Regia Corte, invigilare, che quelli non siano occupati, ristretti, ed in altro modo pregiudicati; e che i termini, titoli, ed altri segni non siano ammessi, divertiti, e svelti, con farne a noi subito distinta relazione, affinchè possiamo procedere a quanto vi parerà di giustizia; altrimenti detti Cavallari incorrano nelle pene dinotate in detto Cap., in questi, ed in altre pene a nostro arbitrio.

XIV. Che, non ostante sieno soliti scusarsi alcuni Cavallari di non esser loro concorsi alla trasgressione de' bandi, ed istruzioni di questa Regia Dogana, ma essersi commesso il delitto, la colpa, e la mancanza de'compagni destinati alla custodia del medesimo passo, secondo l' antica situazione; nondimeno, perchè unitamente, ed a tutti, e non a ciascuno di essi sta fidata detta custodia, sia ciascuno in solidum tenuto alla soddisfazione delle pene, che s' incorreranno in quel pasco ove sono destinati. Per ultimo esortiamo essi Cavallari ad osservare con ogni vigilanza, ed attenzione il tenore del presente bando, in cui si è procurato per loro facilità restringere, ed accennare quanto, in virtù di varie istruzioni, antiche e moderne, e di diversi bandi, e leggi

Doganali debbon eglino adempire; altrimenti si eseguiranno con ogni rigore tutte le pene, che in esse leggi, e bandi furono imposte; ed affinchè venga a notizia di tutti, nè si possa allegar causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente si pubblichi nei luoghi soliti di queste Città, e si notifichi altresì personalmente a ciascuno de' Cavallari, ritornando da noi con la debita relazione senza farsi il contrario, per quanto si ha cara la grazia di S. M., che Dio guardi. Dato in Foggia 14 di Agosto 1735. Stefano di stefano. Vidit Fiscus, Bando, come sopra.

STATI ALLODIALI.

---

27 *Agosto* 1768.

Con Relazione dei 5 Aprile prossimo passato fu presente V. S. Illus. il danno, che sarebbesi recato alla Reale Azienda, allorchè agli ordini, che ad istanza dei Locati ordinarî si spediscono da cotesto Tribunale, e da' suoi Luogotenenti partibus, fosse stata necessaria nelle Corti Fernesiane, e Medicee l'impartizione del braccio del delegato; e quindi cercò provvidenza, sicchè tale impartizione di braccio non si cerchi nelle corti suddette, e si disponga, che negli ordini del Tribunale e suoi Luogotenenti si osservi la stessa esenzione, che si è accordata al Tribunale della Camera ed alla soprintendenza generale di Azienda, essendosi da me ciò rassegnato alla intelligenza del Re, si è servita la M. S. deferire alla istanza, e siccome ha dato li suoi ordini al delegato Consiglier Carusi, così mi ha imposto significarla a V. S. Illus. per sua intelligenza, e dello stesso Tribunale. Portici li 27 Agosto 1768. Bernardo Tanucci. Sig. Marchese Graniti.

15 *Giugno* 1769.

Considerando il Re il discapito grande, che V. S. Illus con ben fondata rappresentanza de' 10 corrente li ha rassegnato di risultare allo specioso ramo delle Reali rendite della Dogana di Foggia, al non mandarsi in tutto il lor rigore gli amplissimi privilegî del Foro Doganale accordato al Regio Fisco, e per esso ai Locati a titolo oneroso, a tenore delle Istruzioni, d'essa Dogana, e della Legge, che in data de' 9 Maggio del 1743 fu emanata su

tal dipendenza dal suo Augustissimo Padre, con la qual fra le altre cose stabilì per punto generale, che le Regie Udienze assolutamente non si fussero ingerite, nè intromesse nelle cause de' Locati, e sudditi Doganàli di Foggia, e Doganelle d'Apruzzo tanto attive, che passive, civili, criminali, e miste, ma avessero subito e senza replica puntualmente obbedito alle Ortatorie che lor si fossero spedite dal Tribunale Doganale di Foggia, e quando mai avessero incontrato dubbio, di non essersi quelle debitamente spedite, prima avessero prestato obbedienza alle Ortatorie, colla successiva, e pronta trasmissione degli atti alla Dogana, e poi venissero rappresentando locchè ad esse occorresse. Ha quindi la M. S. risoluto, e comanda per punto generale, che per tutte le cause del ceto de' Locati, si osservino inviolabilmente, ed esattamente le Istruzioni Doganali, ed in tutte le sue parti la legge suddetta del suo Augusto Padre dei 9 Maggio 1743 senza potersi in minima parte alterare, e che qnalora taluni de' Locati, in controvenzione di quanto espressano le Istruzioni Doganali, voglia deviare dal suo Foro competente, anche che si faccia volontario attore in altro Tribunale, si sottoponga alla stabilita pena di duc. 300, ed altre maggiori quando si stimi necessario, e secondo la natura delle cause, a ciò sempre si mantenga illeso un tal privilegio. E così d'ordine di S. M. partecipe il tutto a V. S. Illus. per intelligenza di cotesto Tribunale, ed affinchè per la sua parte invigili all'esatto adempimento di questa sua Real Determinazione, mentre se ne sono passati i relativi ordini alla segretaria del Dispaccio di Giustizia, alla Camera Reale di S. Chiara, all'Avvocato della Corona alla Camera della Summaria, ed a tutte le Regie Udienze del Regno. Napoli 15 Giugno 1769. Giovanni Goyzueta. Sig. Marchese Granito.

24 *Novembre* 1770.

Poichè trovasi a tenore del dispaccio di S. M. C. dei 13 Decembre dell'anno 1758 disposto, ed ordinato, che i Locati Fittizî delle Città demaniali non devono godere il Foro Doganale, ma esser sottoposti alle rispettive Corti Locali, perciò all'effetto di togliere ogni sinistra interpretazione, ed ogni dubiezza nell'avvenire, ha risoluto, ed ordinato il Re, che tal legge anche si osservi nelle città, e luoghi allodiali, nel modo stesso, che si è osservato e si osserva nelle Città Demaniali laonde comunico di Real ordine a V. S. Illus. questa determinazione della M. S. per notizia e regola di

cotesta Dogana, mentre di questa medesima conformità si è passata la corrispondente prevenzione al Delegato Consigliere Caruso. Napoli 24 Novembre 1770. — Giovanni Goyzueta. — Sig. Marchese Graniti.

13 *Dicembre* 1771

Con Dispaccio de'9 Agosto 1743 S. M. Cattolica per punto generale determinò, che per quanto riguarda il disposto nel Concordato circa il rendimento de' Conti, e l'Amministrazione de'luoghi Pii laicali, niun privilegio di esenzione potesse giovare a'Locati, nè ad altri privilegiati, ed esenti di qualunque maniera, in guisa che dovessero essi precisamente correre la comun sorte di tutti gli altri, e contro a loro eseguirsi tutti gli ordini che dal Tribunale Misto si sarebbero spediti per le cause alla sua privativa cura, e giurisdizione spettanti. Quindi il Re essendosi conformato a tal Sovrana determinazione del suo Augustissimo Padre, in occasione d'essersi date dalla Camera della Sommaria alcune providenze contro Domenico Maffuccio di Calitri, passato Procuratore di quella Cappella del Rosario, ha dati gli ordini all'Udienza Provinciale, perchè faccia seguire il pubblico Parlamento l'elezione di due Razionali, i quali insieme col Deputato Ecclesiastico dovessero tosto discutere i Conti del Maffuccio, a tenore del Concordato, e de'Reali ordini circolari, dell'anno 1742, e con doversi attendere dal Tribunale Misto le Provvidenze, che debbono darsi per occasione, ed intorno al rendimento de' medesimi Conti. Partecipo a V. S. Illus. di Real Ordine questa Sovrana risoluzione, per notizia, e regola della Dogana — Napoli 13 Decembre 1771 — Giovanni Goyzueta — Signor Marghese Granito.

29 *Maggio* 1773.

A tenore di quanto precedentemente trovasi ordinato al Presidente Governatore di Cotesta Dogana, ha ora risoluto, e comanda il perchè V. S. Illustrissima non accordi verun escomputo, sia per gli affitti di Terre salde, o sia per qualunque altro motivo, se non vi preceda lo di lei informo sull'escomputo, che volesse pretendersi da taluno, e la successiva Reale approvazione della M. S., e così glie lo partecipo di Real Ordine per intelligen-

za sua, e del proprio Tribunale nell'adempimento di questa deliberazione. Napoli 29 Maggio 1773 — Signor D. Giovanni d'Alessandro — Giovanni de Goyzueta.

3 *Giugno* 1773.

In vista d'aver cotesto Regio uditore D. Francesco Nicola de Dominicis domandato al Re il compenso sulle pene delle scommissioni, delli ducati 132 circa, che ha esposto d' esserli mancati, perchè fu da V. S. Illustrissimo giudicato di non dover esso uditore far l'accesso del Saccione ma darne la Commissione à subalterni del Tribunale. Ha la M. S. risoluto, e comanda, che V. S. Illustrissima osservi il solito, con appoggiare nell' anno venturo, e successivamente la commessa del detto accesso all' uditore della Dogana; e che per questo anno in cui il de Dominicis non l' ha eseguito, le facci prontamente contribuire delle pene delle scommissioni di ducati 132 più, o meno, che non sia percepito; da che la M. S. ha considerato due cose, l' una che non è mancato per il detto uditore de Dominicis di fare il mentovato accesso; e l' altra perchè la detta somma deve considerarsi come un sopra saldo annesso alla carica di Uditore. Ben inteso però, che S. M. intende, che detto accesso si disimpegnò dal detto uditore, secondo il solito. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illus. affinchè così lo adempisca. Napoli 3 giugno 1773 — Giovanni di Goyzueta — Signor D. Giovanni d' Alessandro.

19. *Maggio* 1774.

Ha risoluto il Re, che nella causa vertente tra la Cappella Laicale sotto il titolo del SS. Sagramento della Terra di Castel del Monte, Locata di Foggia un tal Domenico Orsini, debba precedere in esclusione del Governatore della Doganella di Chieti, cotesta Dogana; a qual effetto ha la M. S. disposto, che il cennato Governatore ubidisca all' inibitoria, che la detta Dogana li spedì, ed a questa subito trasmetta gli atti, senza ingerirsi, nè in detta causa, nè in altre simili, ove concorra l' interesse dei Locati, affinchè così eseguano dall'inferiore gli ordini del giudice superiore, e non si ritardi il corso delle cause con notabile pregiudizio delle parti litiganti. E di Real ordine lo partecipo a

V. S. Illus. per notizia della Dogana sudetta, ad uso, che ne risulta. Napoli 19 Maggio 1774. Giovanni Goyzueta. Sig. D. Giovanni d'Alessandro.

9 *Giugno* 1774.

Avendo il Re considerato, che per quanto rilevasi dalle Istruzioni Doganili sia molto antico l'Accesso del Saccione, e che tutte le incombense di controvenzioni anche in vigore di Prammatica, si devono addossare ai Ministri della Dogana, e non ad altre persone, come abusivamente vollero praticare i passati Presidenti Governatori: motivo percui la giusta eretta per la riforma della Dogana, con appuntamento generale de' 10 Maggio 1717, ordinò doversi le riferite incombenze addossare privativamente all' Uditore della stessa Dogana, lo che fu confermato nel 1730 non solo dall'Imperatore Carlo VI, ma altresì nel 1736 da S. M. Cattolica. Ha conseguentemente risoluto e comanda la M. S., che tutto ciò si continui a mantenere nella sua osservanza, con doversi dall'attuale Uditore D. Francesco Nicola de Dominicis far detto accesso nel Saccione, e farsi prontamente al medesimo bonificare lo che gli sta sospeso per tal causa. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, affinchè n'esegua l'adempimento. Napoli 9 Giugno 1774. Giovanni di Goyzueta. Sig. Giovanni d'Alessandro.

11 *Aprile* 1776.

Attenta la gravezza, ed importanza della causa, che in cotesto Tribunale trovasi pendente tra il capitolo della Chiesa Madre di S. Giovanni Rotondo da una parte, ed il canonico D. Giambattista Fraticelli, e'l di lui fratello D. Nicola dall'altro, relativo al rilascio preteso da costoro; Il Re anche in veduta dell'Istanza delle Parti indotte, si è uniformato col parere rassegnatogli dalla Camera della Summaria sopra una rappresentanza, che fece il predecessore di V. S. Illus., ed ha risoluto, che la detta Causa debba votarsi, e decidersi da V. S. Illus. dall'Uditore, e dal Fiscale della Dogana. Di Reale Ordine glielo partecipo per sua notizia, e dei mentovati Ministri nell'adempimento. Napoli 11 Aprile 1776 Giovanni di Goyzueta. Sig. Marchese Danza.

19 *Luglio* 1776.

Uniformatosi il Re col parere rassegnatoli dalla Camera della Summaria con sua consulta de' 17 del passato Giugno ha risoluto, e disposto, che nella causa della querela fatta dai Fratelli Vincenzo, ed altri Ferrara contro il Locato Sacerdote D. Sebastiano de Angelis debba continuare a procedere la Curia Vescovile di Tenosa, con dar luogo a' legittimi richiami, un de jure, senza che nella medesima, in modo alcuno s' inserisce, nè s' intrometta la Dogana, appunto per trattarsi di un furto di Cane — Di Real Ordine lo avviso a V. S. Illus. per notizia di cotesto Tribunale, ed in risulta della rappresentanza fatta sotto li 10 maggio scorso per l'assunto stesso. Napoli 19 Luglio 1776 — Giovanni di Goyzeuta — Signor Marchese Danza.

3 *Aprile* 1777.

Avendo preso il Re in considerazione ciò che l' Amministratore della polvere Marchese Granito gli ha rassegnato, ne la precisa urgenza, che vi è del Salnitrio, per la confettura della polvere, cotanto necessaria al comodo, ed uso del Real servizio, e del Pubblico; ed avendo altresì la M. S. avuta presente la mal fondata pretenzione promessa in taluni luoghi del Regno, nel voler esigere contro l'inveterato costume, e la legge generale il prezzo, del Romato che si raccoglie per la confezione del Salnitro; ha risoluto, e comanda, che la Dogana di Foggia faccia rinnovare il Bando, che a tenore della determinazione de' 10 Maggio 1747, e rinnovato nell' anno 1751, fu emanato, per la proibizione di rompere con zappulli, e altre il suolo delle Poste, o Jazzi de' Locati della Dogana per toglierne il Romato, o sia stabbio, sotto le pene in esso contenute; permettendo S. M. a' soli Appaltatori e loro subaffittatori il poterlo raccogliere con istrumento di legno, atto solo ad abradere la parte superficiale senza adoprare istrumento di ferro. E nel Real nome la prevengo a V. S. Illust. acciò ne disponga l' adempimento — Napoli 3 aprile 1777 Giovanni Goyzueta — Signor Marchese Danza.

13 *Febbraio* 1778.

Non volendo il Re, che in modo alcuno si alteri il sistemo finora praticato, e stabilito nel governo di cotesta Dogana, ha risoluto, e comanda, che senza farsi disimpegnare gli affari della stessa Dogana del Fiscale di Lucera, debba V. S. Illus. far le veci dell'Uditore in occasione dell'infermità del Fiscale, e l'Uditore poi far quelle del Fiscale nelle cause criminali, e così pure debba osservarsi la pratica, che in caso non potessero intervenire in Ruota il Fiscale pel disimpegno degli affari, per qualche legittimo impedimento d'infermità. possa in tal caso l' Uditore passare nell' abitazione del medesimo per dar esito agli affari criminali, senza che vi sia bisogno di altro Ministro particolare, al quale nel caso sudetto si verrebbe a conferire una delegazione perpetua in caso di legittimo impedimento di ciascuno dei Ministri della Dogana. De' Reali Ordini lo partecipo a V. S. Illus. per sua notizia, e puntuale adempimento. Napoli 13 Febbraio 1778. — Giovanni Goyzueta. — Sig. Marchese Danza.

28. *Agosto* 1778.

Sulla dimanda fatta dai Ministri della Dogana di Foggia di come contenersi nelle disposizioni da darsi, cioè per gli affitti delle Terre Fiscali, per la discussione del general compenso dei Seminati, per le pene del disordine, per la custodia degli erbaggi Fiscali, per la situazione degli armenti ne' riposi, e per tutti gli gli atti preliminari della volontaria professazione, se dipendere da V. S. Illus. durante la sua permenenza qui, o negli Apruzzi per la reintegra dei Tratturi, ovvero risolversi da quel Tribunale della Dogana avendo il Re stimato sentire la Camera della Summaria, ha questa rassegnato di non essere ciò un punto nuovo, ma più volte avvenuto: poichè nelle assenze dei Presidenti Governatori ne' mesi di Agosto, Settembre e Ottobre, sia per licenze, o per altra causa, li Ministri della Dogana sono stati quelli, che han disimpegnato quello dovea disssimpegnarsi dal Presidente assente, e che le parea ora; che lo stesso dovesse praticarsi. E S. M. in questa intelligenza, ha risoluto, che si faccia il solito, come lo ha proposto la Camera. Di Real Ordine lo partecipo a V. S. Illus. per sua notizia, e regola. Napoli 28 Agosto 1768. — Giovanni Goyzueta. — Sig. Marchese Danza.

telligenza, che la Sovrana determinazione emanata nel 1745 da S. M. C. per il Feudo di Montesevico e inseguita il bando della stessa Dogana pubblicato per il taglio permesso per uso de' Locati nei boschi di detto Feudo sia una determinazione generale da osservarsi per tutti gli altri luoghi del Tavoliere della Puglia, in dove i Locati hanno dritto di legnare. Di Real Ordine lo partecipo a V. S. Illus. per notizia della Dogana, e adempimento. Napoli li 20 Aprile 1780. —Giovanni Goyzueta. —Sig. D. Filippo Mazzocchi.

10 *Giugno* 1780.

Signor mio, e Padrone Osserrandis.

In conformità dell' appuntato in Ruota la mattina de' 3 corrente sono a partecipare a V. S. che il Tribunale approva le disposizioni da V. S. date, perchè si ricevano dal Percettore di cotesta Dogana le fedi di Credito, e le cambiali, che si danno dai debitori per li pagamenti fiscali nella maniera come riferisce nella sua relazione de' 20 del caduto Maggio. Nell'istesso tempo prevengo a V. S. che si compiaccia di riferire con la possibile sollicitudine lo che se li ritrova commesso con appuntamento dei 24 Febbraio e rinnovato a 11 del passato mese di Maggio in rapporto all'assegnamento domandato dal Percettore per le providenze, che convengono darsi, e divotamente le bacio le mani. Di V. S. Napoli li 10 Giugno 1780. —Divotis. ed Obbligatis. Servid. — Il Marchese Cavalcanti. — Sig. Presidente D. Filippo Mazzocchi Regio Governatore di Foggia.

15 *Maggio* 1781.

Informato il Re dalla rappresentanza rassegnatali da cotesto Tribunale sotto gli 11 del corrente, del furto commesso in pubblica strada in Campagna discosto dall'abitato, un successivo ricatto e minaccia d'uccidere, in persona del Locato D. Gaetano de Meis, da' tre ladri armati di schioppo, chiamati Andrea Esposito, Gennaro la Medica fuggitivo di Galera, e Matteo Ingrasso, nell'atto che il de Meis in compagnia di Andrea Ventura si restituiva da Troja alla propria Posta in locazione di Ponte Albanito. Ed in-

1 *Luglio* 1779.

Per la controversia tra li Locati naturali della Terra di Gioia in Apruzzo, e di quei della convicina terra di Lecce, circa gli eccessi commessi da questi a danno dei Giojesi, e della riaccusa prodotta da' Leccesi, e per altri eccessi che s'imputano a quei di Gioja, per cui trovavasi pendente la quistione, se dovesse procedere la Dogana di Foggia, o l' udienza d' Aquila. Il Re in conferma delle sue Sovrane, e generali determinazioni prese, e in veduta altresì di quanto li han rassegnato i rispettivi Magistrati volendo, che si mantenga illeso il privilegio del Foro Doganiero accordato al Fisco, e per esso a' Locati a titolo oneroso; ha determinato, e comanda, anche per la circostanza, che tanto i querelati, come i querelanti, sono locati, che in tutta la continenza della causa suddetta di accusa, e riaccusa proceda cotesta Dogana, in esclusione dell' Udienza di Aquila, la quale debba a tale effetto rimetterle gli atti, e i carcerati. Di Real Ordine a V. S. Illus. lo partecipo, per notizia della Dogana, e corrispondente adempimento. — Napoli 1 Luglio 1779. — Giovanni Goyzueta. — Sig. Marchese Danza.

20 *Aprile* 1780.

Ho fatto presente al Re una consulta della Camera della Summaria dei 5 corrente, con la quale informando su di una rappresentanza, che in settembre dell'anno passato fecero cotesti Ministri della Dogana per la controversia della incisione d' alberi fatta da' Locati della Locazione di Arignano ne' boschi di pertinenza del Duca di Termoli, e del Duca di Calabritti per cui si pretese doversi procedere criminalmente, e da' cennati Ministri si cercò l'oracolo, segnatamente sul particolare se il Banno fatto pel Real Feudo di Monteserico, devesi intendersi per tutte le altre Locazioni e Ristori del Regio Tavoliere, ha essa Camera rassegnato, di non trovare, che in una tale incisione, vi sia cosa criminosa, per procedersi contro gl' incisori criminalmente: onde uniformandosi la M. S. col parere del cennato Tribunale, ha risoluto e comanda, che nell' enunciata dipendenza debba la Dogana procedere civilmente, intese le parti, dando luogo a' legittimi gravami in essa camera; con che resti la Dogana nella in-

formata altresì, tanto dell'arresto conseguito dei suddetti tre malviventi per mezzo del Tenente, e squadra dei soldati della Dogana, spediti dal Tribunale per l'effetto, dopo una lunga resistenza fatta dai suddetti tre ladri, che si eran fortificati, dentro la sudetta Posta, tirando varie archibugiate verso la detta squadra, quanto dell'informazione, che se ne stava compilando. Accorda quindi la M. S. a cotesto Tribunale della Dogana, attenta la gravezza del delitto, e per le circostanze con le quali è stato commesso la facoltà di procedere con delegazione e con voto di V. S. Illustris. a quando corrisponde in termini di giustizia, e senza darsi luogo ad appellazione ad altro Tribunale. Di Real Ordine lo partecipo a V. S. Illus. per notizia di detto Tribunale della Dogana, e adempimento. Napoli 15 Marzo 1781. — Giovanni Goyzueta. — Sig. D. Filippo Mazzocchi.

29 *Marzo* 1781.

In conseguenza di quanto determinò il Re sotto li 15 Marzo corrente rispetto a che il Tribunale della Dogana di Foggia avesse proceduto con delegazione, e col Voto di V. S. Illust. a quanto corrispondesse in termini di giustizia, nella causa di furto di strada pubblica, e ricatto commesso al Locato D. Gaetano de Meis da'tre ladri armati di schioppo, chiamati Andrea Esposito, Cennaro la Medica, e Matteo Ingrasso, con non doversi dar luogo ad appellazione ad altro Tribunale. Ha ora la M. S. dichiarato, a fine di togliere ogni quistione, che potesse in tal causa promuoversi, che la delegazione accordata al cennato Tribunale della Dogana, debba sentirsi unita alla potestà straordinaria del modum Belli, espressa nella Prammatica trigesima De Excolibus, e che conseguentemente non debba darsi luogo alla reclamazione alla Camera di S. Chiara. Accordando S. M. alla mentovata Dogana la solita dispensa, perchè gli atti fatti nella via ordinaria, abbiano il giusto vigore nella detta stabilita delegazione. Di Real Ordine lo partecipo a V. S. Illustris. per sua notizia, e della Dogana nell'adempimento di tutto ciò, mentre di tal Sovrana deliberazione se ne passano i coerenti riscontri alla Segreteria di Stato del dispaccio di Giustizia, e Grazia, e alle due Camere della Summaria, e di S. Chiara. Napoli 29 Marzo 1781. — Giovanni Goyzueta. — Sig. D. Filippo Mazzocchi.

LEGGE DEI 21 MAGGIO 1806

SUL TAVOLIERE DI PUGLIA.

Art. 1. Le masserie fiscali delle terre di Puglia o sia di terre salde di conto a coltura restano censite in perpetuo ai coloni o possessori attuali di esse.

Art. 2. Saranno essi perciò riguardati come veri censuarî o enfiteuti perpetui di detti fondi nel senso più esteso di questa espressione, e colle leggi solite ad opporsi ai contratti di simil natura.

Art. 3. Il canone da pagarsi annualmente al regio erario viene stabilito in ducati cinquantaquattro per carro.

Art. 4. Detto canone sarà affrancabile al cinque per cento dentro dieci annî dalla stipulazione del contratto, ed al quattro per ogni tempo avvenire in ambedue i casi però a piacimento dei censuarî ed in rate.

Art. 5. Queste rate non potranno essere minori della sesta parte dell'importare del fondo dell'affrancazione e per quel fondo, che non avrà l'estensione di un carro non potrà essere affrancata, che con un sol pagamento.

Art. 6. Il canone annuale sarà pagato in due rate uguali alla fine di agosto, e di febbraio di ogni anno.

Art. 7. I censuarî nell'atto della stipulazione del contratto pagheranno per prezzo, ed a titolo di entratura una somma uguale all'importare di un'annata di canone.

Art. 8. L'aumento di ducati sei aggiunti per carro al prezzo dell'affitto attuale dovrà affrançarsi alla fissata ragione del cinque per cento in due rate uguale, pagabili in agosto la prima e la seconda in novembre del presente anno.

Art. 9. A quelli che affrancheranno detto aumento di ducati sei dentro un mese dal fatto contratto verrà bonificato lo sconto del cinque per cento.

Art. 10. Le mezzane che si troveranno o divise in più pezzi o lontano da loro poggi sarà concesso di riunirli, o di avvicinarle alle cose rurali per mezzo della permuta, che fatta per quest'oggetto sarà franca di laudemio durante il presente anno.

Art. 11. Di tutt'i dritti o privilegi fiscali esistenti a favore degli attuali coloni delle terre salde di corte a coltura non resta conservata loro, che quello della statonica, o sia del pascolo estivo sul tavoliere reale, e per quel tempo però e su quella parte

fiscale

di esso che non sarà migliorata con piantagioni, prati sativi, sementa di biade, fabbriche ec.

Art. 12. Questo dritto cesserà a misura che il canone delle terre ad esso soggetto sarà affrancato.

Art. 13. Tutt'i possessori goduti attualmente dei locati con titolo di conduzione resteranno ad essi censiti in perpetuo nei modi e colle restrizioni, quì appresso.

Art. 14. Gli affitti attuali del pascolo sono annullati, ogni locato sarà riconosciuto come enfiteuta perpetua del fondo corrispondente al numero degli animali di cui al tempo del riparto si troverà possessore.

Art. 15. I locati potranno emendare gli abusi che si trovassero esistere a loro riguardo nel riparto attuale, o di amichevole accordo fra loro, o col sistema solito a usarsi al finir di ogni affitto sessennale o con altro, che la giunta destinata alla esecuzione delle presente legge, è autorizzata proporre dentro un mese dalla sua installazione.

Art. 16. I locati pagheranno nei tempi e modo soliti per canone di enfiteusi la responsione del loro affitto attuale con aumento del dieci per cento.

Art. 17. Dalla presente censuazione restano esclusi prima quelli, che tra gli ammessi non ànno pecore, benchè abbiano l'azione secondo quelli che essendo locati fossero ancora proprietarî di pasture limitrofe al tavoliere di una estensione maggiore di carra cinquanta.

Art. 18. I possessori delle poste fisse pagheranno come canone il prezzo dell'affitto attuale più il dieci per cento purchè in nessun caso il canone di esse non venga ad esser minore del prezzo del canone degli altri locati.

Art. 19. I locati pagheranno per prezzo ed a titolo di entratura al regio erario nell'atto della celebrazione del contratto, una somma uguale all'importare di un'annata di canone.

Art. 20. Ogni privilegio che nella presente legge non verrà a favore dei locati nominativamente confermato s' intende abolito.

Art. 21. I possessori attuali dell'uso della *statonica* continueranno a goderne nei modi ed a norma delle condizioni espresse negli articoli 11 e 12 riguardo ai possessori della servitù attiva delle legna e delle ghiande, l'enfiteuta non potrà procedere al taglio degli alberi, che previo il consenso delle parti interessate.

Art. 22. Dove sarà possibile dovrà effettuarsi la divisione del pascolo promiscuo tra i locati e comunisti, ed indi tra locati e locati: ove no, la giunta incaricata della esecuzione della presente

legge sottoporrà alla regia approvazione i mezzi più efficaci per togliere o diminuire i danni derivanti da detta promiscuità.

Art. 23. I *tratturi* e i riposi laterali saranno riguardati come pubblica proprietà, e quindi reintegrati e garentiti dalla pubblica amministrazione.

Art. 24. I locati possessori di masserie lontane dai loro prati dovranno aversi presenti nella ripartizione del pascolo affinchè questo venga loro assegnato il men lontana, che nelle date circostanze è possibile dalle loro terre a semenza.

Art. 25. A contar dal giorno 26, novembre prossimo resta abolito il dazio dell'*allistamento* negli animali grossi, quello della *fida* nelle pecore rimaste, e finalmente quello della doganella degli abruzzi: il ministro delle finanze presenterà fra quindici giorni un progetto su i mezzi, onde riempire il vuoto che dette soppressioni produrranno nel regio erario.

Art. 26. Ogni locato sarà, a tenore del suo contratto particolare tenuto per la sua rata di canone che gli spetta, ma quelli che formano le così dette collettive saranno obbligati solidalmente fra loro.

Art. 27. Verrà assegnato alle collettive in enfiteusi quel medesimo fondo fino adesso da loro posseduto, e se ne stipulerà il contratto con quegli individui che dalle collettive stesse saranno scelti nella medesima maniera che si è solito praticare per gli affitti assennali.

Art. 28. I locati di Piedimonte ascritti nella locazione di Apricena pagheranno alla stessa ragione degli abruzzesi ascritti nella medesima locazione.

Art. 29. Il canone delle locazioni dei nazionali di Castiglione di S. Andrea di Camorda di Otranto per Cerreto, per Castellaneta, di Barletta sarà fissata nel piede delle terre contigne, avuto riguardo alla situazione ed alla qualità di esse, purchè con ciò non venga ad esser minore di quello che pagano attualmente.

Art. 30. Così i locati, come i coloni dentro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge dovranno aver dichiarato al presidente della dogana di Foggia se vogliono o no alle condizioni enunciate esser preferiti nell'enfiteusi dei loro pascoli o masserie rispettive, il qual termine spirato, le loro offerte non atterranno alcuna preferenza su quelle di ogni altro offerente straniero.

Art. 31. Ogni servitù attiva finale su le terre di *portata* è abolita.

Art. 32. I locati saranno sgravati *pro rata* del prezzo corrispondente all'uso della servitù di pascolo perduto sopra di esse.

Art. 33. Sarà coattiva a tutt'i possessori delle portate la re-

denzione delle servitù fiscali, che in qualunque modo, e per qualunque ragione si trovano presentemente stabilite su i loro fondi.

Art. 34. Il riscatto sudetto si farà con pagare al regio erario il prezzo della sesta parte delle portate escluse le mezzane alla ragione del cinque per cento.

Art. 35. Ogni carro per prezzo dell'abolita servitù sarà aumentato di ducati venti nel suo valore attuale.

Art. 36. Dovrà il prezzo di questa servitù così calcolata essere redento in anni tre, a contare dal giorno del fatto contratto, in due rati uguali nei mesi di agosto e di novembre di ogni anno queste rate non dovranno eccedere ducati sei mila ciascuna, e sarà proseguito il pagamento di esse con questo medesimo ordine fino alla totale estinzione del sudetto riscatto.

Art. 37. I coloni delle terre azionali dei luoghi pii non eccettuata la religione di Malta, diverranno enfiteuti dei fondi da loro presentemente posseduti, alle condizioni qui appresso.

1. La responsione attuale sarà aumentata di un dieci per cento per prezzo della concessa enfiteusi.

2. I coloni sudetti pagheranno al regio erario una somma uguale all'importare ad un'annata di canone, a titolo e per prezzo di entratura nell'atto della stipulazione del contratto.

3. Saran tenuti di redimere il detto aumento del dieci per cento, dentro il presente anno in due rate uguali pagabili l' una in agosto e l'altra in novembre.

4. Ed ogni resto, per ciò che riguarda le sole terre di portata, in tre anni dal giorno del fatto contratto in sei rate uguali, a due rate per anno conformemente all'articolo precedente.

Art. 38. Se pendesse lite fra due conduttori di un fondo appartenente ad un luogo pio, l'antico sarà preferito al novello, con l' obbligo al primo di pagare il canone di questo se lo avesse offerto maggiore.

Art. 39. Nel concorso fra un conduttore, ed uno o più subaffittuarî, saranno questi preferiti al conduttore principale per quella parte che tengono in subaffitto, con l'obbligo di pagare al luogo pio questo stesso che pagano al principale conduttore.

Art. 40. Tutte le imposizioni sulle terre del Tavoliere di Puglia, tanto sulle masserie di corte, che per le locazioni, saranno pagate dagli enfiteuti, nell'intero prodotto del fondo senza alcuna deduzione, neppure del canone annuo.

Art. 41. Il prodotto di tutte le affrancazioni, quelle dell' anno corrente eccettuate, sarà versato in una cassa di ammortizzazione destinata alla redenzione del debito pubblico.

Art. 42. Nel caso di alienazione di qualunque fondo censito

l'acquirente pagherà al padrone diretto la quinquagesima, o sia il due per cento sul valore del dominio utile sotto pena di devoluzione del fondo venduto.

Art. 43. Sarà nominata una giunta composta di tre membri incaricata dalla esecuzione della presente legge dietro le estinzioni del nostro ministro di finanze.

Art. 44. Il Tribunale di Foggia e tutt' i suoi dipendenti cesseranno dalle loro funzioni il dì primo del prossimo agosto.

Le cause di competenza del detto Tribunale saran decise dalle giurisdizioni ordinarie, i ministri della giustizia e delle finanze presenteranno al più presto un rapporto su i mezzi d' impiegare quelli, che la soppressione della Dogana di Foggia lascerà senza impiego, essi goderanno frattanto dei loro soliti emolumenti fino a che venga altrimenti ordinato.

Quelli che perdono gl' imipeghi acquistati a titolo oneroso saranno rimborsati delle somme che hanno pagate per ottenerlo.

LEGGE DEI 24 GENNAJO 1807

Con cui si accelerano le censuazioni delle terre del Tavoliere di Puglia.

Volendo facilitare ai nostri sudditi i mezzi, onde godere prontamente dei benefizî che ci siano proposti colla legge dei 21 maggio dello scorso anno, concernente la censuazione delle terre conosciute sotto il nome *del Tavoliere di Puglia*; udito il nostro consiglio di stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

Art. 1. Gli affittatori dei beni dei luoghi pii, i quali censueranno le terre, che tengono in affitto, fra lo spazio di tre mesi a contare dal primo di febbrajo, riterranno il dieci per cento sul fitto annuale, che pagavano al proprietario. Se esse non avranno fatto nel detto termine la censuazione, saranno espulsi *ipso facto* dalla loro locazione e la giunta del tavoliere metterà la censuazione all'incanto.

Art. 2. La giunta del Tavoliere metterà in vendita, o censuerà all' incanto la metà delle portate di coloro i quali tra lo spazio di due mesi a cominciare dal primo di febbrajo non faranno la stipula del riscatto della servitù fiscale.

Art. 3. Le difficoltà insorte, o che potranno insorgere tra il fisco ed i particolari nella esecuzione dei contratti passati in virtù della legge dei 21 maggio, saranno decise dal nostro consiglio di Stato.

Decreto dei 24 Gennajo 1807 con cui si regola e facilita il pagamento delle somme dovute dai debitori per le terre del Tavoliere di Puglia.

Volendo accelerare l'introito delle somme dovute al nostro erario dai contratti stipulati dalla giunta del Tavoliere di Puglia, e facilitare nello stesso tempo ai debitori il pagamento del loro debito; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I debitori, che si trovano in ritardo di pagare il prezzo delle ricompre stipolate colla giunta del tavoliere, saranno costretti senza indugio al pagamento del loro debito. Tuttavia autorizziamo la giunta a ricevere, in pagamento dei suddetti debiti, delle lettere di cambio pagabili in tre rati uguali di mese in mese, a cominciare dal primo di febbrajo.

Art. 2. Le lane dei locati di Foggia potranno sortire dal regno tanto per terra quanto per mare sino al primo di maggio prossimo, pagando il semplice dritto di 36 grana per cantajo.

Art. 3. Le somme dovute dagli abitanti delle università di Castelnuovo, Castelvecchio, e Casalnuovo, ascendenti a ducati 13,936. 91 per affitti di terre, che esse coltivano, ed in pena dei disordini commessi nel tavoliere di Puglia, non saranno esatte se i suddetti abitanti nel corso di due mesi fanno la censuazione delle terre, ch'essi coltivano, e nel corso di due anni di ricompra dell'aumento dei sei ducati a carro, ai termini della legge dei 21 maggio.

Art. 4. Le somme dovute dagli abitanti del Casale di Trinità ascendenti a ducati 13,865. 19 per gli affitti delle terre, che essi coltivano, e le pene dei disordini commessi nell'anno 1806, non saranno esatte, se nel termine fissato dalla legge, essi ricomprano la servitù, cui sono soggette le terre appartenenti all'ordine di Malta.

Art. 5. I proprietarî delle portate, che ricompreranno la servitù finale, pagheranno il prezzo di questa ricompra non ostante ogni decisione contraria, in tre anni, perchè le somme non eccedono quelle di ducati 12,000 per anno, come è regolato dell'articolo 36 della legge dei 21 maggio.

Decreto dei 31 Gennajo 1807 con cui i locati dal Tavoliere di Puglia sono abilitati a pagar la fida degli erbaggi in lane.

Volendo accelerare l'incasso delle somme dovute dai locati del tavoliere di Puglia per la fida degli erbaggi, maturata fin da maggio 1806: visto il rapporto del nostro ministro delle finanze; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I locati i quali non saranno nel caso di pagare prontamente la rata della fida da essi dovuta a tutto maggio 1806, ed ipotecata sulle lane del prodotto dell'anno scorso, saranno abilitati a farlo col genere medesimo ipotecato a detta fida.

Art. 2. Il prezzo delle lane di prima qualità sarà fissato a ducati settanta il cantajo; quello della seconda a ducati sessantotto e mezzo: e quello della terza a ducati sessantasette.

Art. 3. La giunta del tavoliere è autorizzata a ricevere il genere suddetto colle solite regole, e fare tutto ciò, che concerne la cessazione del debito rispettivo dei locati per detta fida.

Decreto del 12 *febbraio* 1807 *con cui si abbreviano i termini di decema e sesta nelle vendite o censuazione delle terre del Tavoliere di Puglia.*

Volendo facilitare ai nostri sudditi i mezzi da poter applicare alle compre, o censuazione delle terre, che debbano mettersi in vendita dalla giunta del tavoliere di Puglia in virtù della legge dei 21 gennajo visto il rapporto del nostro ministro delle finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I termini di decima e sesta saranno nelle vendite o censuazione suddette abbreviate come segue. Il termine della decima spirerà dopo giorni cinque dal giorno dell'ultima candela.

Art. 2. Spirati tali termini, i compratori o censuari saranno immessi nel possesso dei beni loro rimasti in virtù dell'ultima licitazione.

Decreto del 21 *febbraio* 1807 *con cui si facilita ai locati del tavoliere di Puglia la vendita dei prodotti delle loro industrie.*

Volendo procurare ai locati del tavoliere di Puglia i vantaggi che possono derivare dalla libertà del commercio nella vendita dei prodotti delle loro industrie; visto il rapporto del nostro ministro delle finanze; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sarà permesso ai locati di vendere agli esteri, o di spedire a loro conto fuori regno gli agnelli nati dalle loro greggi, pagando però il solito dazio imposto nell'estraregnazione di tali animali.

Art. 2. La giunta del tavoliere è autorizzata ad accordare i permessi suddetti, a norma di quanto praticavasi dai presidenti dell'abolito tribunale della dogana di Foggia.

Decreto del 26 marzo 1807 con cui si richiama la osservanza della legge sul tavoliere.

Avendo ricevuti varî reclami, per cui siamo venuti in conoscenza, che il dispaccio dei 26 agosto 1806 à recato gran pregiudizio a molti locati, i quali sono rimasti esclusi, o senza il terreno corrispondente alle loro industrie; ed essendoci accertati, che la mancanza di domande, la quale à dato luogo al detto dispaccio, non è derivata dalla volontà, ma dalla circostanza dei pastori, che trovavansi necessariamente assenti in quell'epoca; volendo confermare il beneficio della nostra legge sul tavoliere, e perciò richiamare l'osservanza dell'articolo 17 della medesima; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Non ostante le censuazioni fatte dalla giunta del tavoliere in virtù del suddetto dispaccio a favore dei proprietarî che possedevano al di là di carri cinquanta di portare limitrofe al tavoliere, quei locati, che o saranno rimasti esclusi, o avranno avuto una quantità di terreno minore del bisogno dei loro armenti, potranno domandare alla giunta di essere preferiti nelle censuazioni suddette.

Art. 2. In tal caso la loro domanda dovrà essere presentata nel termine di un mese a contare dal giorno della pubblicazione in Foggia del presente decreto, accompagnata dal pagamento dell'annata di entratura, che sarà restituita ai primi contraenti.

Art. 3. Se nel detto termine i suddetti locati non presenteranno le loro domande, saranno considerati come se avessero rinunziato al beneficio di detto articolo nel Tavoliere; e le censuazioni fatte in favore dei primi contraenti, resteranno nel loro pieno vigore.

Decreto dei 24 aprile 1807 con cui si ordina, che la giunta del tavoliere metta a disposizione dell'intendente di Capitanata sei carri e sette versure di terreni per distribuirsi agli abitanti più poveri, e più industriosi della città.

Volendo nel tempo stesso sollevare i bisogni dei poveri abitanti di Foggia, e favorire la loro industria; visto il rapporto dei nostro ministro delle finanze; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La giunta del tavoliere metterà a disposizione dell'intendente di Capitanata sei carri e sette versure che formano la metà della portata di Manfredino al Celone.

Art. 2. L'intendente farà distribuzione di questi terreni agli

abitanti più poveri, e più industriosi della detta città, obbligandoli di ridurli a semine, ed a ortaggi, e pagare un canone di 27 carlini a versura, siccome è stabilita pei terreni delle colonie di Puglia.

Decreto dei 30 giugno 1807 con cui si accorda fino al venturo mese di ottobre una diminuzione di dazio per la spedizione di quelle lane degli ex-locati di Foggia, che trovansi ipotecati pel canone duvuto dai medesimi a tutto il passato mese di maggio.

Coll'articolo 20 della nostra legge sul tavoliere di Puglia dei 21 maggio passato anno 1806 fu stabilito, che ogni privilegio nominatamente in quella legge non confermato, si intendesse abolito; in conseguenza le lane dei locati, che non pagavano che un piccolo dazio, sono rimaste soggette, come tutte le altre, al dazio stabilito nelle tariffe delle diverse dogane del regno. Or considerandosi, che il rigoroso pagamento di tale dazio ritarda la stra-regnazione di quelle lane, e volendosi facilitare anche l'incasso nel nostro tesoro delle somme dovute dai debitori del tavoliere; visto il rapporto del nostro ministro delle finanze; abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le lane degli ex-locati, che si trovano in Foggia ipotecate pel canone dovuto dai medesimi per le annate maturate a tutto il passato mese di maggio potranno essere spedite in franchigia o dai locati, o dai negozianti sia per terra, o per mare, nella quantità però corrispondente alle somme, di cui sono tuttavia debitori per lo detto canone, il quale dovrà esser soddisfatto a tenore del solito, cioè prima della spedizione.

Art. 2. Quelle lane che verranno spedite in franchigia dentro il corrente mese di luglio, pagheranno in Foggia il semplice dritto di carlini quattro a cantaja. Quelle, che verranno spedite nel seguente mese di agosto pagheranno carlini otto, e nel mese di settembre carlini dodici a cantaja.

Art. 3. A contare dal 1 ottobre del corrente anno cesserà la suddetta franchigia, e le lane saranno soggette all'intero dazio prescritto nelle tariffe doganali.

Decreto del 26 Novembre 1808 portante l'abolizione del dritto di pascolo estivo ossia della statonica.

Volendo accelerare i salutevoli effetti della legge dei 21 maggio 1806, ed assicurare alle belle contrade della Puglia quella

proprietà che dipende dal miglioramento dell'agricoltura; da cui sorge l'aumento della ricchezza, e della popolazione di una nazione; visto il rapporto del nostro ministro delle finanze, udito il nostro consiglio di stato, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti coloro, che in virtù dei contratti stipulati colla giunta del Tavoliere, sono divenuti censuarî delle terre del tavoliere, diverranno egualmente censuarî del pascolo estivo, volgarmente chiamato statonica, di modo che dal giorno della stipula di questo contratto, tutte le proprietà rimarranno interamente consolidate nella persona del censuario.

Art. 2. I proprietarî della statonica, o di qualunque altro dritto che potranno vantare su i fondi (quando non si trattasse di strade) saranno ristorati dei danni che soffrono colla perdita dei medesimi, mediante il pagamento di un annuo canone, che i censuarî pagheranno, qual carico verrà fissato dietro l' estima, che vi farà dei periti legalmente eligendi dalla nostra giunta del Tavoliere, qualora non riesca alla medesima di accordarli bonariamente.

Art. 3. Il canone si pagherà dai censuarî ai rispettivi proprietarî nel mese di decembre di ciascun'anno e sarà redimibile al cinque per cento.

Art. 4. In tutti quei luoghi dove il pascolo estivo sia di assoluto dominio di una comune, o di un particolare qualunque sia, il canone andrà intieramente a beneficio o dell'uno o dell'altro; dove poi il suddetto pascolo sarà promiscuo, il canone sarà pagato al proprietario del tenimento, con dovergli però ratizzare a beneficio di tutti coloro, che vi avran parte nella promiscuità fino a tanto che non si sarà proceduto alla divisione dei demanî a tenore della legge.

Decreto del 9 *maggio* 1809 *col quale si accorda un rilascio sui canoni del tavoliere in considerazione delle perdite sofferte dai censuarî.*

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sarà accordata per questo anno ai locati ed ai censuarî delle terre a pascolo del Tavoliere il 10 per 100 sul canone stabilito nei rispettivi loro contratti a titolo di rilascio, ed in considerazione delle perdite sofferte per la mortalità dei loro bestiami.

Art. 2. Sarà egualmente accordata per questo anno un ri-

lascio del sesto sui canoni che si pagano da tutti i coloni, e censuarî delle terre a coltura in contemplazione del basso prezzo delle derrate, cagionato dall' interruzione del commercio.

Art. 3. Tanto i coloni, che i locati non potranno godere del detto rilascio, se non abbiano prima pagato nei mesi di maggio e giugno di questo anno il primo semestre dei canoni già maturato, e che non abbiano egualmente documentato il pagamento del primo semestre della contribuzione fondiaria del corrente anno 1809 imposta sulle terre da loro censite.

Art. 4. La ripartizione di questo rilascio sarà fatta e regolata dall' amministrazione del tavoliere.

Art. 5. L' amministrazione del Tavoliere formerà il processo verbale, in cui sarà fatta menzione della quantità del rilascio che avrà accordato ai detti censuarî in virtù dei documenti a lei esibiti, dai quali deve risultare il pagamento del primo semestre del canone maturato e quello della contribuzione fondiaria.

Art. 6. Questo processo verbale così formato, si passerà nell' officina del secondo patrimonio doganale e ne sarà trasmessa copia al ministro delle finanze.

Decreto del 7 giugno 1811 portante disposizioni per la restrizione delle strade del tavoliere, e per determinare le quistioni surte su questo oggetto.

Considerando che nel nostro tavoliere di Puglia si trovano aperti sopra i terreni finali molti passaggi non necessarî e che tali servitù recano grave danno ai censuarî delle terre del tavoliere, volendo provvedere su tale oggetto con restringere il numero delle strade ora esistenti e rendere della minore durata possibile i giudizî, che su tale oggetto potranno insorgere; sul rapporto del nostro ministro delle finanze e quello dell' interno; udito il nostro consiglio di stato; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Di tutte le strade esistenti nel Tavoliere di Puglia resteranno soltanto quelle che sono necessarie alla comunicazione di un paese ad un' altro; o per giungere alle proprietà particolari.

Art. 2. L' amministrazione del Tavoliere farà eseguire tutte le perizie preliminari per le differenze che potranno insorgere fra i censuarî altri padroni di fondi del Tavoliere, riguardo alla necessità di mantenere a parte, o di chiudere alcune strade esistenti, o di aprire delle nuove.

Art. 3. Quando in seguito di tali atti preliminari l' ammini-

strazione del Tavoliere non avrà potuto accomodare le controversie col consenso delle parti, rimetterà al consiglio d' Intendenza della provincia le carte formate nella sua amministrazione.

Art. 4. Il consiglio d' Intendenza ordinerà quelle verifiche, che crederà giusto di fare, e giudicherà sulle controversie, dopo di aver inteso l' amministratore del Tavoliere.

Art. 5. Contro tali decisioni potrà prodursi l'appello in consiglio di Stato in conformità di ciò che le leggi ànno disposto per tutte le sentenze pronunziate da' consigli d' Intendenza.

Art. 6. Dopo il mese di maggio dell' anno 1812 l' amministratore del Tavoliere di accordo coi consigli d' Intendenza delle diverse provincie formerà una mappa generale di tutte le strade, che dovranno essere conservate, apposte nella estensione del Tavoliere.

Art. 7. Nel caso che l'amministrazione del Tavoliere credesse espediente, e vantaggioso pei censuarî, e per le proprietà fiscali il sopprimere alcuna delle strade pubbliche esistenti, dovrà mettersi di accordo coll' intendente della provincia, dal quale se ne farà un rapporto al ministro dell' interno, come dall'amministrazione del Tavoliere al ministro delle finanze, dove saranno motivate le ragioni per la soppressione della strada pubblica in quistione.

Art. 8. Quando la mappa dell' articolo 6 sarà terminata, resterà per due mesi all' intendenza di ogni provincia, affinchè gl' interessati possono prenderne conoscenza. I reclami che potranno elevarsi saranno decisi dal consiglio d' Intendenza salvo il ricorso al consiglio di Stato egualmente che si è detto di sopra.

Art. 9. Dopo l'espirazione di due mesi, dalla decisione del consiglio d'Intendenza su i reclami presentati, la mappa sarà rimessa dall'Intendente al ministro dell'interno: e dall'amministratore del tavoliere al ministro delle finanze. I due ministri di accordo, dopo di averne fatto l'esame, e fattane far la rettifica, se vi à luogo, la presenteranno alla nostra approvazione.

Art. 10 Tutti quei possessori di terre nel Tavoliere, i quali prima dell'espirazione dei due mesi, durante i quali la mappa resterà depositata alle intendenza, non avranno presentate le loro dimande per la conservazione, o per la soppressione di una strada, non potranno reclamare contro lo stabilimento delle strade portato nell'anzidetta mappa generale.

Art. 11. Non si potranno in conseguenza acquistare nuovi dritti o nuove servitù di passaggio, se non che per effetto di nuove divisioni di proprietà, o di nuovi contratti, che potrebbero aver

luogo o che in virtù dei patti particolari si fossero acquistati dai censuari, dopo la legge del 21 maggio 1806.

Art. 12. Il territorio che si ricupera dalla chiusura delle strade resterà a beneficio dei censuari limitrofi.

Decreto del 4 settembre 1811 col quale si dettono norme per la conservazione dei regî tratturi.

Volendo che i regî tratturi che servono al passaggio delle pecore dei censuarî del Tavolliere restino nel modo in cui sono stati, o saranno reintegrati dall' amministrazione del Tavoliere, visto l'articolo 23 della legge dei 21 maggio 1806, s il rapporto del nostro ministro delle finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'amministrazione del Tavoliere userà la più grande vigilanza, affinchè tutti i regî tratturi, brani di tratturi, e riposi laterali ai medesimi sieno conservati nella loro integrità.

Art. 2. Gl' intendenti avranno la medesima vigilanza per i tratturi, che intersecano le provincie di loro carico concertandosi all' uopo coll'amministrazione generale del Tavoliere.

Art. 3. I sindaci sotto la di loro più rigorosa responsabilità sono incaricati di far mantenere i tratturi, che possono per i tenimenti delle rispettive comune nel modo in cui saranno stati stabiliti dall'amministrazione del Tavoliere.

Art. 4. In caso di occupazione, il sindaco, o in virtù di un reclamo degli interessati, o di propria autorità farà formare un processo verbale contro l'occupatore facendo eccedere sopra luogo due agrimensori ed in mancanza di uno, o due di essi, manderà uno o due periti.

Art. 5. Tale processo verbale che dovrà indicare la località e la quantità del tratturo occupato, l' uso a cui è stato ridotto il nome dell'occupatore, e lo svellimento dei termini lapidei, se sia accaduto, sarà dal sindaco inviato al sottointendente che lo trasmetterà col suo avviso al signor intendente della provincia.

Art. 6. L'intendente sommetterà l'affare al consiglio d'intendenza il quale inteso o legalmente chiamato l'occupatore lo condannerà alla restituzione del terreno usurpato, non che al pagamento della multa determinata in appresso, alle spese della perizia ed alla costruzione e situazione dei terreni forse svelti, salve le altre pene in cui l'usurpatore sarà incorso in conformità delle leggi.

Art. 7. Il giudizio del consiglio d'intendenza potrà esser portato per via di appello al nostro consiglio di stato.

Art. 8. Quando i consigli d'intendenza lo crederanno necessario intimeranno l'amministrazione del Tavoliere prima di pronunziare la loro sentenza. Se i censuari ed altri interessati ricorressero all'amministrazione del Tavoliere per qualunque occupazione fosse fatta sopra i regî tratturi, questi si dirigerà all'intendente della provincia, il quale ordinerà al sindaco della comune ove è il tratturo occupato di eseguire sollecitamente quanto si è disposto nell'articolo 4.

Art. 9. La multa sarà pagata alla ragione di duc. 100 per ogni versura occupata ed andrà metà a beneficio della comune nel di cui tenimento esiste e l'altra metà in vantaggio del regio fisco.

Art. 10. Affinchè l'amministrazione del Tavoliere sia a giorno di tuttte le occupazioni che potranno in avvenire farsi sopra i regî tratturi, l'intendente gli spedirà una copia del processo verbale che a tenore dell'articole 5 avrà ricevuto dal sindaco, non che delle decisioni del consiglio d'intendenza, e dei ricorsi nel consiglio di stato, che gli verrebbero notificati.

Art. 11. Se l'intendente in vista di avviso dell'amministratore del Tavoliere di reclamo dei censuarii o di altra rinunzia verrà in cognizione che il sindaco non abbia fatto formare un processo verbale contro qualche usurpatore del regio tratturo per una manifesta occupazione, egli ne farà fare la verifica dal giudice, o da un commissario espressamente incaricato.

Art. 12. Il sindaco in tal caso sarà condannato dal consiglio d'intendenza ad una multa simile a quella che sarà determinata contro l'usurpatore.

Art. 13. Se la lunghezza del tempo o altro incidente non accompagnato da dolo facesse mancare ai regî tratturi qualche termine lapideo, sarà questo subito rimpiazzato a spese della comune nel di cui tenimento appartiene il tratturo.

Art. 14. L'amministratore del Tavoliere rimetterà sollecitamente agl'intendenti delle provincie dove passano i regî tratturi le copie delle piante, e descrizioni di tutti quei tratturi appartenenti a ciascuna provincia di già reintegrati, e per i quali non vi sono verifiche da farsi, nel qual caso lo rimetterà quando la situazione del tratturo sarà definitamente stabilita.

Art. 15. Oltre alle piante generali dei tratturi che passano per ciascuna provincia, l'amministrazione del Tavoliere spedirà agl'intendenti tante altre piante con la loro descrizione quanti sono i tenimenti delle comuni, nella di cui estenzione sono i regî tratturi. Queste piante e descrizioni particolari saranno rimesse dagl'intendenti ai sindaci, i quali dovranno tenerli presenti

tanto per la conservazione dei regi tratturi, che per venire in chiaro delle usurpazioni, che potranno commettersi.

Decreto del 9 Luglio 1812 che regola il mantenimento del possesso ed i contratti di censuazione dei coloni del lavoratorio di Salpi.

Visto il rapporto del ministro delle finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti gli attuali coloni del lavoratorio di Salpi e che non si trovano affatti notati nei registri dell'amministrazione del Tavoliere dovranno esibire alla medesima fra un mese i titoli del loro acquisto, o del loro possesso per esservi mantenuti.

Art 2. Coloro che dopo l' elasso del mese non avessero fatto conoscere all'amministrazione i titoli sopraddetti o che, avendoli esibiti non si stipulassero colla medesima il contratto di censuazione fra il corso di un' altro mese, s' intenderanno decaduti dal godimento delle terre. Ciò si eseguirà anche per coloro che trovandosi notati nei registri dell' amministrazione, ma senza il contratto di censuazione non ne curassero la stipula tra il detto tempo.

Art. 3. Quando l'amministrazione del Tavoliere avrà conosciuto il rapporto che passa tra gli attuali possessori e gli antichi, curerà senza ritardo il ricupero di tutti gli arretrati, o ne assicurerà la percezione. In mancanza di ciò, non deverrà alla conclusione dei contratti.

Art. 4. Potendo accadere che da taluni degli attuali godenti mancandosi all'obbligo imposto loro nell'articolo primo, l'amministrazione non conoscesse da quali possessori abbiano avuto origine i loro acquisti, ed in conseguenza ignorasse di quale dei canoni debba essere gravata ciascuna partita di terreno, il canone che mancherà dalla totalità della censuazione stabilita per lo lavoratorio sarà ripartita su tutt' i terreni che verranno rilasciati dai suddetti renitenti coloni, e tutto l'arretrato pel quale i nomi del debitori non fosse conosciuto, sarà anche distribuito sulla massa dei detti terreni.

Art. 5. Le terre che in vigore degli articoli precedenti resteranno vuote, saranno censite dall'amministrazione del Tavoliere senza pagamento di entratura, una coll'obbligo dei censuari di pagare la somma degli arretrati che sarà dovuta sopra ciascuna porzione. La distribuzione delle terre da censirsi sarà fatta dal decurionaro di casale di Trinità, ed approvata dall'amministrazione del Tavoliere.

Art. 6. Le versure quarantaquattro trovate di più nella misura del Lavoratorio aumenteranno la totalità del canone, valutandole all'annuo prezzo medio delle altre censuazioni.

Art. 7. Per conservare l'integrità dell'intero Lavoratorio, del pari che dei *tratturi, tratturelli* ed *aja* dei *pozzi* reintegrati dall'amministrazione del Tavoliere, sarà rimessa all'intendente di Capitanata ed al Sindaco del casale di Trinità una copia dell'ultima reintegra; e tutte le disposizioni date per la conservazione dei tratturi col decreto dei 5 di settembre 1811 sono applicabili alla conservazione del Lavoratorio di Salpi.

Art. 8. La spesa finora fatta per la misura e verifica del lavoratorio, sarà sopportata dal nostro reale erario, per dare una nuova della nostra real benevolenza a quei coloni.

Decreto del 21 *agosto* 1812 *portante lo scioglimento di un contratto di censuazione passata tra la giunta del tavoliere ed il comune di Grumo.*

Considerando che conviene agl'interessi del comune di Grumo la retrocessione in favore dell'amministrazione del Tavoliere dei terreni censiti al medesimo in vigore della legge dei 21 di maggio 1806; visto il rapporto del nostro ministro delle finanze; udito il nostro consiglio di Stato; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il contratto di censuazione passata tra la giunta del Tavoliere in nostro nome ed il comune di Grumo delle carra 45 resecate nel demanio del detto comune, resta sciolto, a contare dagli 8 maggio del corrente anno.

Art. 2. I coloni che si troveranno stabiliti sulle dette carra 45, pagheranno all'amministrazione del Tavoliere quella stessa prestazione che pagavano prima di stabilirsi l'attuale censuazione in conformità degli stabilimenti del tavoliere.

Art. 3. La selva comunale detta *Lama del conte* è aggiudicata dagli 8 di maggio in avanti all'amministrazione del Tavoliere in compenso del canone che il comune di Grumo avrebbe dovuto pagare alla medesima per la parte della *selvella* passata in piena proprietà del duca di S. Vito.

Art. 4. L'amministrazione del Tavoliere censirà subito i suddetti beni all'incanto, ed in conformità della legge dei 21 di maggio 1806.

Art. 5. Per tutte le somme arretrate che dal governo son dovute all'amministrazione del Tavoliere a tutto il dì 8 maggio del corrente anno, si metteranno d'accordo i ministri delle finanze e

dell'interno per trovare i mezzi onde farle versare nel più breve tempo possibile nella cassa della medesima.

Decreto del 19 *febbraio* 1813 *col quale si determina la riunione dell'amministrazione del Tavoliere di Puglia a quella della registratura e dei demani.*

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze: abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'amministrazione del Tavoliere di Puglia e riunita a quella della registratura e dei demani.

Art. 2. La sorveglianza sulla medesima, e la corrispondenza, farà parte dell'attribuzioni del direttore, saranno proposte in consiglio di amministrazione tutti gli affari, la di cui natura lo esigerà.

Art. 3. In Foggia vi risiederà alla testa del ramo del Tavoliere un impiegato col rango e soldo di direttore di prima classe, vi sarà un ricevitore, che ne incasserà tutt'i prodotti, e un sufficiente numero d'impiegati le di cui funzioni saranno stabilite da un regolamento di amministrazione approvato dal ministro delle finanze.

Art. 4. Le censuazioni che resterebbero ancora a farsi in esecuzione della legge del 21 maggio 1816, e quelle che potrebbero avere luogo per effetto della devoluzione, saranno fatte colle condizioni medesime espresse in detta legge, ma per aggiudicazione all'incanto avanti l'intendente residente in Foggia e coll'assistenza del direttore del Tavoliere, previa la pubblicazione dei manifesti approvati dall'amministrazione generale.

Art. 5. Qualora per mancanza di offerente per censimento si dovessero affittare i terreni del Tavoliere, gli affitti saranno fatti all'incanto avanti allo stesso intendente con le formalità medesime che sono in vigore per l'affitto dei beni demaniali.

Art. 6. Le disposizioni contenute nel decreto del 25 luglio 1812 per i beni del demanio in economia, sono comuni ai terreni del Tavoliere, che non fossero censiti, o affittati.

Art. 7. La percezione delle rendite del Tavoliere sarà seguita con le regole medesime, che sono, e potranno essere in vigore per il ricupero delle rendite demaniali fermo restando l'obbligo dei debitori di fare i loro pagamenti nella cassa del Tavoliere in Foggia.

Art. 8. Per le quietanze a darsi ai reddenti del Tavoliere saranno introdotti dei ricevi a souche. La loro forma, e modo di rilasciarli sarà regolato da istruzioni del ministro delle finanze.

Art. 9. Non si considereranno come liberati dal loro debito quei debitori, che non potranno documentare i loro pagamenti con quietanze della natura di quelle prescritte coll'articolo precedente.

Art. 10. Il budget annuale del Tavoliere farà parte di quello dell'amministrazione della registratura e de'demonî, le spese a carico di quell'amministrazione saranno eseguite con ordinanze rilasciate dal direttore generale sopra il montante dei crediti approvati dal ministro delle finanze.

Art. 11. I versamenti dei prodotti del Tavoliere continueranno ad esser fatti direttamente al tesoro, che ne rilascerà le riconoscenze al ricevitore di quel ramo.

Art. 12. I conti del Tavoliere saranno resi dal ricevitore del medesimo a quel direttore, il quale li spedirà nelle epoche stabilite per i conti del demanio all'amministrazione generale, dalla quale saranno discussi per essere indi passati alla regia corte dei conti, facendo parte dei suoi conti generali.

Art. 13. Il contenzioso dell'amministrazione del Tavoliere sarà regolato come quello dell'amministrazione della registratura e dei demani per le cause riguardanti al demanio dello stato.

Art. 14. Tutte le perizie di assegni e titolazioni dei terreni censiti dalla giunta ed amministrazione del Tavoliere e di quelli che in appresso potrebbero essere censiti o affittati ai termini dell'articolo 4 e 5 del presente decreto saranno ordinate dai consigli d'intendenza delle provincie della situazione dei fondi, inteso sempre o consultato il direttore del Tavoliere. Le discusioni o contestazioni che in seguito potrebbero sorgere, saranno delle attribuzioni del potere giudiziario.

Art. 15. Le funzioni attribuite all'amministrazione del tavoliere dal decreto del 7 giugno 1811 relativamente ai preliminari da formarsi sulle contestazioni per la soppressione e conservazione delle strade esistenti sul tavoliere, sono riunite a quelle date ai consigli d'intendenza con il decreto medesimo, i quali continueranno a procedere, inteso il direttore del tavoliere.

Art. 16. Le voci, che è stata solita formare l'amministrazione del tavoliere per i prezzi dei formaggi, delle lane e del pane consumato dagli ex-locati nel tempo in cui le loro industrie sono rimaste in Puglia saranno fissate dall' intendente della provincia di Capitanata sul rapporto del direttore del tavoliere, saranno indi sottomesse alla nostra approvazione.

Art. 17. Le passate che l'amministrazione del tavoliere era in uso di rilasciare ai censuari delle terre a pascolo per l' uscita dal tavoliere delle pecore dopo assicurate co'le lane il debito con

il fisco e quelle che si davano per l'estrazione delle lane dalla Puglia, dopo solidato il debito dei censuarî saranno rilasciate dall'intendente di Capitanata in seguito del visto del direttore del tavoliere.

Art. 18. L'alta sorveglianza di cui fu incaricata l'amministrazione del tavoliere col decreto del 5 settembre 1811 per la conservazione ed integrità dei pubblici tratturi è affidata all'amministrazione generale della registratura e dei demanî.

Art. 19. A contare dal 1 di aprile corrente anno è soppressa la così detta squadra del tavoliere. I membri della medesima saranno considerati nell'organizzazione delle guardie dell'amministrazione delle acque e foreste, e saranno anche piazzate fra le guardie dell'amministrazione generale dei dazî indiretti.

Art. 20. L'archivio dell'abolita dogana di Foggia farà parte dell'archivio generale della provincia di Capitanata.

Decreto del 27 *marzo* 1813 *col quale si dettano provvedimenti atti a facilitare la riscossione dei canoni dovuti dai censuarî all'amministrazione del tavoliere.*

Considerando che i censuarî delle terre del tavoliere dando in affitto i terreni loro censiti n'esigono l'estaglio all'epoca del motivo, o anticipatamente percui l'amministrazione spesso non trova da indennizzarsi dei canoni che le sono dovuti, considerando che il dritto di presenza è insito al padrone diretto di un fondo qualunque; sul rapporto del nostro ministro delle finanze udito il nostro consiglio di Stato; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A ciascuno affittatore delle terre censite del tavoliere è imposto l'obbligo di pagare al governo il censo dovuto dal proprietario il quale non potrà rifiutarsi a ricevere le quietanze per contante a conto del prezzo dell'affitto.

Art. 2. In caso di rescissione di contratto tutte le migliorie che potranno rinvenirsi nei fondi formeranno la speciale ipoteca del governo per quello che sarà al medesimo dovuto, e per quanto potrà appartenergli fino alla concorrenza del suo credito, in qualunque maniera le migliorie suddette potranno esser fatte.

Decreto del 23 *gennajo* 1816 *col quale si determina il modo di ottenere l'effetto esecutivo sulle censuazioni del tavoliere.*

Considerando che gl'istrumenti delle censuazioni, che ànno avuto luogo nel tavoliere di Puglia in virtù della legge dei 21

maggio 1806 furono stipulati in epoca anteriore al regolamento sul notariato per lo che non si trovano rivestiti della forma esecutiva nel medesimo prescritta, e che il farsi ora rivestire di detta forma cagionerebbe delle inutili spese, e sarebbe molestato agli stessi censuarî; ed essendo importante di far sparire tutte le cagioni, che ritardano la perenzione dei canoni dai medesimi dovuti in conseguenza di detta censuazione abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il ruolo dei censuarî di Puglia è dichiarato esecutorio. Sono dichiarati egualmente esecutorî gli estratti di detto ruolo, che si daran fuori dalla direzione del tavoliere contro di uno, o più censuarî in massa, portanti oltre la firma del direttore, e del cassiere la vidimazione dell'Intendente di Capitanata.

Art. 2. Per l'esazione di detti canoni la direzione del tavoliere, o i dilei agenti potranno impiegare contro i censuarî in ritardo la coazione reale o quella delle guardie in casa.

Art. 3. Prescegliendo l'uso della coazione reale, gli uscieri della giustizia di pace, o dei tribunali, e gl'intimatori degli agenti delle contribuzioni dirette, muniti dell'estratto del ruolo di cui è menzione nell'articolo precedente, procederanno al pegnoramento dei beni, frutti, rendite, ed effetti del debitore in mano del terzo, come in virtù del titolo autentico ed esecutorio ed in conformità delle leggi in vigore.

Art. 4. Prescegliendo di far uso delle guardie in casa il direttore del tavoliere, o i suoi agenti, dirigeranno ai censuarî in ritardo una intimazione vistata dal giudice di pace, o in di lui assenza, da chi ne fa le funzioni sopra un estratto di ruolo individuale o collettivo, colla quale avvertiranno il debitore i debitori che se fra cinque giorni dopo la scadenza non paghino le rate scadute, ciascun di essi vi sarà astretto colle guardie in casa.

Art. 5. Elassi i cinque giorni, il direttore del tavoliere o i di lui agenti faranno la domanda, il primo all'intendente, i secondi al sottintendente, ed in di lui mancanza al giudice di pace di un competente numero di armati, e delle facoltà di servirsene, l'intendente, sottintendente, o giudice di pace scorgendo giusto il motivo della misura proposta, accorderanno la forza, fissando il numero dei giorni in cui essa dovrà rimanere al domicilio del debitore in ritardo, e ritenendo presso di loro lo stato nominativo dei debitori in casa dei quali la medesima sarà inviata.

Art. 6. Sarà spedito un'uomo armato per ogni quota di debito scaduto sino a ducati quattro.

I debitori di somme minori di ducati quattro saranno riuniti a cinque, riceveranno in comune la cauzione di un uomo ar-

mato, e pagheranno per la di lui indennità giornaliera grana quattro.

L'uomo armato spedito contro più debitori della stessa giornata si tratterà or nella casa di uno, or dell'altro, e pernotterà in quella di colui che deve una somma maggiore.

È vietato agli uomini armati di ricevere dalla mano dei debitori qualsivoglia retribuzione. Sarà a ciascun di essi unicamente pagato una indennità di carlini due al giorno dal direttore del tavoliere, o dai di lui agenti, i quali ne riscuoteranno il rimborso dai censuari insieme colle quote scadute del loro canone.

Lo stato delle somme riscosse a titolo di cauzione con guardia in casa sarà rimesso in fine di ogni trimestre dal direttore del tavoliere al nostro ministro delle finanze.

LEGGE DEI 13 GENNAIO 1817

SUL TAVOLIERE DI PUGLIA.

L'economia del Tavoliere di Puglia avendo richiamato le nostre cure la nostra particolare attenzione, abbiamo avuto luogo di osservare che i cambiamenti in esso avvenuti per effetto della già eseguita censuazione ànno alterato quel costante equilibrio tra l'agricoltura e la pastorizia, che l'imperiosa circostanza della posizione degli abruzzi, e della popolazione della Puglia, vi aveano per annosa consuetudine stabilito. Essendo quindi nostra volontà di riparare ai disordini che l'esperienza à fatto riconoscere di aver cangiato il sistema del Tavoliere, e di prevenire i danni che ne risulterebbero, contro la proprietà di una gran parte dei nostri sudditi; e volendo d'altronde estendere anche a quelli enfiteusi le benefiche disposizioni contenute nei nostri reali decreti dei 28 di febbrajo e 18 di giugno 1816, per le censuazioni dei beni dello stato; abbiamo creduto giusta e precedente di adottare il mezzo di una generale transazione, la quale sanando per effetto della pienezza della nostra potestà i vizi di alcuni di quei contratti, di altri corregendone gli errori, e conciliando gl'interessi dei particolari con le vedute di pubblica utilità, ristabilisca l'influenza del governo su l'economia del Tavoliere, e ripristini in favore degl'interessati la concessione di alcuni di quei privilegi, dal di cui esercizio il felice andamento della medesima specialmente dipende. E considerando che sebbene le azioni fiscali

derivanti dalle lesioni che i contratti del Tavoliere generalmente contengono, potrebbero essere sperimentate fra lo spazio di trent'anni dalla loro data, uniformemente a quanto viene ordinato dai sù citati decreti, attesa la di loro stipulazione avvenuta prima della pubblicazione del codice provvisoriamente in vigore, sia ciò non ostante proprio della nostra reale clemenza e conducente al bene degl'interessati il compensare anche queste azioni con la suddetta transazione generale, siccome essi medesimi ne ànno avanzato le loro dimande ed offerte; udito il nostro consiglio di stato abbiamo sanzionato quanto segue.

TITOLO PRELIMINARE

Art. 1. Gli acquisti delle proprietà e dritti fiscali sul tavoliere di Puglia fatti durante l'occupazione militare, sono da noi riconosciuti confermati salvo le modificazioni e riforme che vengono stabilite in virtù della transazione generale che in quest'atto solenne di nostra sovranità si contiene.

Art. 2. Tutte le operazioni a cui daranno luogo le prescrizioni della presente legge, saranno eseguite sotto la cura e dirizione della commissione, da noi nominata in data dei 29 di novembre 1815, la quale è confermata sino alla definitiva riorganizzazione del Tavoliere.

Art. 3. Gli attuali possessori o godenti delle terre o dritti del Tavoliere non potranno sperimentare alcuna azione contro i di loro cedenti per gli effetti della transazione suddetta.

Art. 4. L'amministrazione generale del Tavoliere sarà preseduta da un pubblico funzionario che verrà da noi nominato.

Un nostro particolare decreto ne determinerà il rango e le attribuzioni, tanto relativamente a quel contenzioso amministrativo che avrà una particolare destinazione, quando riguardo agli interessi del Tavoliere medesimo.

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5. Tutte le terre tanto a pascolo che a coltura appartenenti ora alla direzione dei beni donati e reintegrati allo stato, ed all'amministrazione dei demanî comprese nella estensione continuata delle ventitrè locazioni del Tavoliere, potranno essere al medesimo aggregate.

Il ministro delle finanze farà formare dalle rispettive dipendenze gli stati dei beni suddetti, ed intesa la commissione del Tavoliere ne presenterà uno stato generale alla nostra approvazione.

Ci riserbiamo di assegnare su i prodotti del Tavoliere alle rispettive amministrazioni una rendita uguale a quella dei beni che verranno da esse segregati.

Art. 6. Le attuali ventitrè locazioni contenute nella intera estenzione del Tavoliere dal fiume Fortore fino al di là dell'Ofanto saranno ridotte a quattro grandi locazioni intitolate del Fortore del Cervaro, di quà dall'Ofanto, e di là dall'Ofanto.

In oltre tutte le terre distinte colle denominazioni di terra di Otranto per Cerreto e per Castellaneto, e quelle dei demanî comunali situati fuori del Tavoliere su i quali il fino rappresenta i suoi dritti, formeranno dei corpi separati dalle locazioni suddette.

Art. 7. In ciascuna delle quattro nuove locazioni vi sarà una quantità separata di terreno saldo a pascolo per comodo di quei locati, i di cui dritti o non furono conosciuti, o furono lesi nella eseguita censuazione.

Art. 8. Chiunque avesse dei richiami a produrre per essere stata lesi nei dritti ed azioni acquistati precedentemente alla censuazione, potrà esibirli a tutto il mese di marzo del corrente anno o presso il funzionario che precederà al Tavoliere in Foggia, o presso la commissione in Napoli per essere dalla medesima amministrativamente decisi.

Tutti coloro che avendo dei dritti o azioni a far valere non abbian fatto la domanda per detto tempo, s'intenderanno decaduti da ogni loro pretensione.

Art. 9. Tra il termine medesimo è concesso a ciascun censuario il rinunziare alla propria censuazione, senz'alcun obbligo d'intennizzarlo dei pagamenti fatti per entratura od altro, salvo soltanto il suo dritto per le migliorie esistenti su i fondi da liquidarsi, e pagarsene l'importo dal nuovo censuario.

Tali rinunzie non saranno ricevute senza il pagamento dei canoni attrassati.

Art. 10. Per le censuazioni che in virtù della presente transazione rimangono da noi approvate, si stipuleranno di nuovi contratti in favor nostro, e dei nostri eredi e successori.

Art. 11. I terreni del tavoliere, e quelli delle *portate* saranno misurati e confirmati con termini lapidei a spese degl' interessati rispettivi per mezzo dei regî agrimensori, i quali dovranno depositare presso il Tavoliere le piante legali di ciascun'assegno onde formarsene una pianta generale e nominativa di tutte quelle indicazioni che saranno credute necessarie.

Art. 12. Prima di stipularsi cogli attuali possessori in virtù di questa transazione, i nuovi contratti di censuazione, si dovranno da essi saldare tutt' i canoni attrassati, e tutti coloro che non stipulassero i nuovi contratti per tutto il mese di maggio dell' entrante anno, s' intenderanno decaduti dagli effetti della presente legge.

Art. 13. I cessionarî di altri enfiteuti del tavoliere non saranno riconosciuti per la stipula dei nuovi contratti, se non depositano in quella direzione per tutto febbrajo del corrente anno le copie degli atti dei loro acquisti.

Al pagamento dei canoni arretrati essi dovranno unire l'altro dei laudemî dovuti per tutt' i passaggi.

Art. 14. I canoni per qualunque siasi censuazione dovranno sempre essere pagate nella cassa generale stabilita in Foggia. I censuarî non saranno discaricati del loro debito, se non abbiano ottenuto un ricevo del cassiere del Tavoliere nel modo e forma attualmente in vigore.

Art. 15. Per effetto di dritto di porziorità che il fisco vanta sul prodotto delle sue terre, è imposto l'obbligo ai fittuarî di pagare i canoni per conto dei censuarî che non potranno rifiutarsi di ricevere le quietanze del cassiere del Tavoliere per contanti a conto del prezzo dell'affitto. Il fisco potrà agire quando lo giudichi conveniente ed ai termini del maturo personalmente contro i fittuarî per lo pagamento dei censi.

Art. 16. Ad oggetto di cautelare il regio fisco sul capitale rappresentato dei canoni dovuti nelle terre del Tavoliere e rendere inefficaci tutte le inscrizioni ipotecarie fino alla concorrenza del capitale medesimo, sarà eseguita la trascrizione di tutt'i contratti di censuazione, in virtù della quale i conservatori delle ipoteche prenderanno le inscrizioni di uffizio in favore del fisco per un capitale corrispondente a venticinque annate di canone; più altre due per la corrisponsione dei censi annuali.

Art. 17. Non potrà farsi alcuna cessione delle terre censite dal Tavoliere, senz'averne prima ottenuto permesso dal funzionario che vi presiederà, e fra un mese dopo stipulato il contratto di cessione dovrà esibirsi presso il Tavoliere una spedizione di esso, accompagnata dal pagamento degli arretrati sul fondo succensito, e del laudemio, o sia del due per cento sul valore del dominio utile. Laddove gli adempimenti sopra prescritti sieno fatti tra il mese dalla data del contratto, l'accettazione del pagamento del laudemio equivarrà al permesso precedente alla cessione.

Art. 18. Il fisco potrà far dichiarare la devoluzione in suo favore di quei fondi censiti che fossero ceduti senza averne prima domandato ed ottenuto il permesso, e pei quali non si fosse adempito a quanto altro viene ordinato nell'articolo precedente, e nel termine in esso stabilito.

Art. 19. Le cessioni delle terre del Tavoliere non potranno farsi per quantità inferiori a quelle espresse negli art. 34 e 79 della presente legge. Quelle che fossero fatte in contravvenzione di questa disposizione saranno riputate nulle.

Art. 20. I cessionarî non ostante l'esibizione della copia dell'atto di cessione dovranno stipulare col regio fisco il nuovo contratto di censuazione in cui saranno inseriti gli obblighi imposti a tutti gli altri censuarî.

Le trascrizioni ed i cambiamenti d'intestazione su i ruoli fondiarî pei passaggi delle terre del Tavoliere non potranno aver luogo che in virtù dei contratti stipulati come sopra.

Art. 21. Le devoluzioni si verificheranno in generale per qualunque siasi deteriorazione che fosse fatta ai fondi censiti, e per qualunque contravvenzione ai patti soliti ad opporsi nei contratti enfiteutici, secondo la legge, come per la mancanza del pagamento dell'annuo canone per due anni continui.

Art. 22. In caso di devoluzione dei fondi censiti, noi concediamo che le migliorie fatte su i medesimi rispondano al fisco pel suo dritto di porziorità, soltanto per quanto potrà essergli dovuto per canoni arretrati, o appartenergli per ogni altro titolo, in qualunque modo le migliorie suddette potranno essere state fatte.

Art. 23. Per effetto della transazione contenuta nella presente legge non accordiamo la facoltà di affrancare i canoni del Tavoliere. Ci riserbiamo però di provvedere l'occorrente sulle dimande particolari che dai censuarî ci fossero indirizzate.

CAPITOLO I.

Dei godimenti attuali.

Art. 24. Le censuazioni delle terre salde per uso di pascolo accordate ai luoghi pii laicali, ed ai comuni, subiranno l'eccezioni contenute negli articoli seguenti e che noi stabiliamo per effetto del supremo dritto di tutela che vantiamo sulle anzidette corporazioni morali.

Le censuazioni fatte in favore dei particolari verranno soltanto modificate in ragione delle contravvenzioni avvenute relativamente all'acquisto o all'uso delle terre fiscali.

Art. 25. Le terre censite ai luoghi pii laicali e non cedute ad altri con ordine o approvazione del governo, saranno incorporati alle altre terre del Tavoliere per censirsi o locarsi.

La commissione si farà presentare gli ultimi affitti da essi fatti delle dette terre e masserie armentizie e dall'esame di tali contratti, del pari che dei conti che le verranno esibiti dai rispettivi amministratori, osserverà se il decadimento da tali censuazioni possa nuocere alle pie instituzioni dei suddetti corpi morali; ed in caso che il bisogno lo esiga, ne proporrà l'eccezioni.

Art. 26. Laddove siasi riconosciuto dalla commissione che niun danno derivi ai luoghi pii laicali per la retrocessione delle terre ad essi censite, sarà proccurata l'alienazione dei loro armenti nel modo seguente, onde impiegarsene il capitale in favore dei medesimi nella maniera più conveniente che ci verrà proposta dal ministro dell'Interno.

1. Saranno preferiti gli attuali affittatori pel prezzo estimato o da estimarsi.

2. Si sperimenteranno gl'incanti per quelle masserie che non trovansi affittate, o da cui i fittuarî dichiareranno di non volere fare l'acquisto.

Art. 27. Le censuazioni fatte in favore dei comuni saranno annullate, ed i fondi riuniti al Tavoliere, qualora sia evidente il danno che esse ne hanno provato, o se i possessori di armenti ne abbiano un'assoluto bisogno.

Art. 28. Sono riputati detentori illegittimi delle terre a pascolo del Tavoliere.

1. Coloro che ànno ottenuto delle censuazioni, mentre possedevano di loro proprietà carra cinquanta di pasture limitrofe al medesimo.

2. Quei che ànno acquistato dal fisco più di cinquanta carra di terra a pascolo, o tale quantità che unita alle loro terre della natura medesima gli à resi possessori di una estensione maggiore di cinquanta carra.

3. Coloro che ànno ridotto a coltura i terreni censiti per uso di pascolo.

4. Finalmente coloro che all'epoca della censuazione non avevano animali, senz'averli di poi acquistati o che avendoli allora ne sono ora privi.

Art. 29. Non ostante le disposizioni dell'articolo precedente la devoluzione dei godimenti che non sono colpiti non avrà luogo, che per quanto sia richiesta dal bisogno dei coloni pugliesi, e reclamata dallo stretto dritto di coloro che furono esclusi o lesi dalla censuazione.

Le retrocessioni suddette dovranno essere da noi approvate per tutto il mese di maggio del corrente anno, e non ci verranno proposte che in seguito di essersi intesi gli attuali possessori e di avere con essi per quanto è possibile, trattate ancora delle permute.

Art. 30. In transazione di ogni dritto finale sulle censuazioni di già eseguite delle terre a pascolo e confermate per effetto della presente legge ed in estinzione di ogni azione che il fisco potrebbe sperimentare per rescissione a causa di nullità, o lesione saranno operate le aggiunzioni seguenti ai rispettivi canoni.

1. Del due e mezzo per cento sulle censuazioni fatte ai locati abruzzesi, a quelli della provincia di Molise, ed ai naturali di Piedimonte, laddove abbiano censite, o posseggono meno di carra dieci.

2. Del cinque per cento su quelle di tutt'i censuarî suddetti che anno censito, o che posseggono più di carra dieci.

3. Del dieci per cento sui canoni di tutti gli altri censuarî delle terre a pascolo del Tavoliere non escluse quelle delle poste fisse.

Art. 31. I canoni annuali corrispondenti alle terre salde dissodate, avranno i seguenti aumenti oltre di quelli enunciati nell'articolo precedente.

1. Del venti per cento quelli che non giungono a ducati 30 il carro.

2. Del quindici per cento quelli da ducati 30 fino a ducati 50 il carro.

3. Del dieci per cento, quelli da ducati 50 in sopra per ciascun carro.

Art. 32. Tutti gli aumenti prescritti dai due articoli precedenti saranno riscattati per un capitale formato al cinque per cento in tre rate eguali nelle epoche seguenti;

1. Quelli ordinati dall'articolo 30 nei mesi di maggio 1817 1818, e 1819;

2. Quelli ordinati dall'articolo 31 nel mese di agosto degli anni suddetti.

Art. 33. Le disposizioni degli articoli 30 e 31 non sono applicabili a tutt'i canoni dovuti in forza di censuazione fatte anteriormente al 1806, ed ai dissodamenti eseguiti sulle *poste fisse* concessa senz'alcuna inibizione, e sulle così dette *poste fratose*, ai censuarî delle quali fu da noi accordata la facoltà di mettere a coltura i terreni censiti.

Non sono similmente comprese negli aumenti suddetti quelle censuazioni che sono state stipulate dopo il dì primo di gennaio dell'anno 1809, per le quali trovasi prescritta l'azione a causa di lesione.

Art. 34. Le cessioni delle terre a pascolo non potranno esser fatte per una quantità inferiore a tre carra; e laddove per le divisioni che dovessero aver luogo fra i coeredi o condomini, le rate di ciascuno potessero risultare minori di detta estensione, saranno tutti solidalmente tenuti verso il fisco.

Art. 35. È permesso a ciascun censuario dei terreni a pascolo di coltivare la quinta parte delle rispettive censuazioni salvo la conservazione dei passaggi necessarî al comodo dei censuarî limitrofi, e la giusta distanza da osservarsi dai lunghi dove sono fissate le jacende degli animali.

Le località da destinarsi alla semina saranno scelte dai censuarî medesimi coll'approvazione dell'impiegato che presiederà al Tavoliere il quale ne farà eseguire la misura e l'assegno, da non poter esser più variato.

Quelli che possedessero terre censite in diversi luoghi, potranno ottenere l'assegno intero della estensione coltivabile sopra uno dei fondi che posseggono.

Art. 36. Ogni eccesso di dissodazione o coltura, oltre quelle come sopra autorizzate, sarà punito con una multa corrispondente a dieci volte il canone annuale. Qualora la contravvenzione sia oltre le tre versure, in luogo della multa produrrà la devoluzione a favore del fisco del fondo censito con tutte le migliorie, il quale verrà aggregato alla massa di quei terreni che, come appresso s'indicherà, saranno accordati alle collettive dei locati.

Art. 37. Noi riserbiamo di accordare la facoltà di dissodare una estensione maggiore del quinto delle rispettive censuazioni, qualora i censuarî ci faranno conoscere le migliorie effettive che verrebbero a ricevere i fondi fiscali delle colture da intraprendersi senza danno della pastorizia, o qualora una mortalità ben provata degli armenti mettesse il censuario nella necessità di servirsi altrimenti che per pascolo delle terre censitegli.

Art. 38. L'annuo pagamento del canone sarà eseguito per due terzi nel mese di maggio, e per l'altro nel mese di novembre di ciascun anno senza l'obbligo di dare per questa alcuna assicurazione.

I censuarî però non potranno ottenere la passata dei loro animali nell'uscita dal Tavoliere se non abbiano soddisfatta una metà della prima rata nè potranno estrarne le loro lane se l'altra metà della rata medesima non sia stata pagata.

Art. 39. Per grazia speciale che intendiamo di accordare al ceto dei censuarî e locati abruzzesi saranno ripristinate le deputazioni delle locazioni particolari delle quali verranno nominati i deputati generali dei censuarî pastori onde possono invigilare alla buona economia, e governo pel bene della pastorizia.

CAPITOLO II.

Dei nuovi assegni.

Art. 40. Tutte le terre che saranno aggregate al Tavoliere quelle da cui saranno decaduti gli attuali possessori e quelle che dai medesimi venissero rinunziate potranno essere accordate a censuazioni individuali, o saranno affittate a diverse collettive di possessori di armenti.

Art. 41. Le censuazioni nuove da farsi saranno regolate a norma di quelle esistenti e secondo le modificazioni per esse prescritte.

I censuarî saranno inoltre tenuti al pagamento di un annata di canone, a titolo di entratura.

Art. 42. I canoni delle nuove terre che verranno aggregate al Tavoliere, saranno modellati su questi infissi alle terre delle locazioni attuali, alle quali appartengono.

Art. 43. Le collettive dei pastori per gli affitti delle terre che rimarranno incensite in ciascuna nuova locazione saranno formate come segue.

1. Da quei locati che furono pregiudicati in tutto o in parte relativamente ai loro possessi, allorchè fu eseguita la censuazione.

2. Da quei censuarî o locati che posseggono un numero di animali maggiore di quello corrispondente ai terreni loro accordati:

3. E finalmente da ogni altro possessore di armenti sebbene non sia stato locato, o non sia attualmente censuario.

Art. 44. Tutti i locati che intenderanno di far valere i loro dritti per essere stati lesi nel censimento del Tavoliere, dovranno provare di possedere attualmente un numero di animali corrispondente ai terreni assegnati loro nell'ultimo riparto, e non potranno ottenere, sia in censuazione, sia in affitto, una rata di pascolo proporzionatamente maggiore della totalità e della differenza di quella che allora possedevano.

Art. 45. I piccoli possessori di armenti saranno riuniti in una massa, e compresi nella locazione sotto il nome del *campobassa*, e non potranno variarla che in ogni nuovo riporto.

Art. 46. Le locazioni delle terre da accordarsi alle collettive dei pastori, saranno fatte sotto le condizioni seguenti.

1. La ripartizione dei terreni sarà eseguita in ogni tre anni fra gl'interessati medesimi in ragione del numero dei loro animali.

2. Il prezzo della *fida* annuale sarà il risultato di quello stabilito per ciascuna parte di terreno o posta.

3. I locati non saranno tenuti ad alcun pagamento a titolo di entratura.

4. La contribuzione fondiaria imposta sulle dette terre rimarrà a carico del Tavoliere.

5. Il terreno superante durante l'epoca del riporto potrà essere affittato dalla collettiva della locazione colla preferenza però degli altri censuarî del Tavoliere.

6. L'eccesso di terreno che si trovasse al termine del riporto per la mancanza degli animali dei collettivati, o sarà ripartito ai nuovi possessori di armenti o verrà censito individualmente.

Art. 47. Non sarà lecito di coltivare qualunque anche minima parte dei terreni dati a locazione. Chiunque li dissodasse, o li facesse da altri dissodare, oltre di pagare una multa di ducati cento per ogni versura decaderà dal proprio godimento.

CAPITOLO III.

Dei riposi generali e dei ristori.

Art. 48. I demanî comunali su i locati del Tavoliere avevano il dritto del pascolo, laddove sieno state divisi fra i comunisti ed i censuari, ed a questi sieno stati assegnati degli accantonamenti, di cui non possono i di loro armenti godere, o per una non conveniente situazione, o per la qualità non confacente dei pascoli, o per la mancanza delle legna subiranno i seguenti cambiamenti.

1. Si procurerà di stabilire la promiscuità di accordo colle parti interessate, e cogl'intendenti delle rispettive provincie.

2. Laddove la promiscuità non fosse stimata opportuna, si eseguiranno degli accantonamenti più adattati ai censuari ed ai locati del Tavoliere.

Art. 49. Gli accantonamenti censiti in favore dei comuni su i loro demanî nella divisione avvenuta col Tavoliere laddove non sieno di loro vantaggio, o non convenga ristabilirsi la promiscuità saranno cambiati per essere accordati in preferenza ai coloni dei rispettivi comuni, e a quei locati che prima si avevano dritto.

Art. 50. Non sarà recata alcuna molestia ai censuarî e locati del Tavoliere nell'esercizio dei loro dritti sopra i riposi e ristori stabiliti nei demanî comunali non ancora divisi. Se le parti interessate credono di comune vantaggio la divisione ne saranno per tutto il mese di marzo la domanda alla commissione, o agl'interventi, onde di accordo si possa procedere alle operazioni successive.

Le definizioni di tutti gli affari riguardanti i demanî comunali soggetti alle servitù attive per parte del Tavoliere dovrà essere sottomessa alla nostra sovrana approvazione.

CAPITOLO IV.

Dei tratturi e riposi laterali ai medesimi.

Art. 53. È abolito il decreto dei 5 di settembre 1811 che attribuì ai consigli d'intendenza i giudizî sulle usurpazioni dei regi tratturi, i quali continueranno a far parte della proprietà, ugualmente che i riposi ai medesimi laterali. La di loro integrità e conservazione verrà garentita dall'impiegato destinato per l'amministrazione del Tavoliere.

Art. 54. I sindaci dei comuni per dove passano i tratturi rimetteranno al Tavoliere per mezzo dei loro intendenti le piante e descrizioni che essi ne conservano dopo la verifica che faranno eseguire alla loro presenza per mezzo di due probi ed esperti agrimensori, i quali ne formeranno processo verbale coll' indicazione degli occupatori delle quantità usurpate e dei terreni svelti.

Art. 55. I sindaci medesimi faranno pervenire al Tavoliere per mezzo degl' intendenti i processi verbali delle verifiche eseguite, ed obbligheranno gli occupatori all'abbandono delle usurpazioni ed al ristabilimento dei termini lapidei a loro spese, facendo esigere la sola rata di multa disposta in favore dei comuni dal decreto del 5 settembre 1811, i quali soggiaceranno alla spesa della verifica e dei termini lapidei che dovranno di nuovo situarsi in quei luoghi dove non vi sono occupazioni.

Art. 56. Nel corso dell' anno 1817 saranno reintegrati tutt'i tratturi che intersecano il Tavoliere, e le provincie degli abruzzi sotto la sorveglianza della commessione, ed intesi gl' interessati; con comprendervi tutti quegli altri tratturi e riposi laterali che non furono reintegrati nel 1810 e nel 1811 e che sono necessarî al passaggio ed al riposo degli animali dei locati.

Art. 57. Per qualunque occupazione che sarà rinvenuta nelle verifiche che farà eseguire la commessione, e nelle altre che in appresso potranno essere ordinate sarà pagata una multa di ducati cento la versura in favore del fisco.

CAPITOLO V.

Delle statoniche di Puglia.

Art. 58. La censuazione delle erbe estive sulle terre del Tavoliere è dichiarata coattiva, tanto pei proprietarî che pei censuarî.

Art. 59. Il prezzo di esse sarà definito dalla commessione su i rapporti dell' autorità che presederà all' amministrazione del Tavoliere, intese le parti; ma ne sarà da essa fissato il pagamento annuale, allorchè gl' interessati per tutto il mese di marzo del corrente anno non ne avranno domandata la valutazione.

Art. 60. Tutte le difficoltà ed opposizioni che potrebbero addursi dai particolari o dai comuni contra le suddette censuazioni saranno discusse e decise per tutto il mese di maggio del corrente anno dalla commessione che ne pronunzierà le eccezioni nei casi di urgenza e di positiva necessità, per proporsi a noi quelle appartenenti ai comuni.

Art. 61. In caso di devoluzione dei fondi censiti i censuarî decaderanno ancora dal godimento delle statoniche la di cui censuazione dee riputarsi come accessoria a quella del pascolo vernile. I padroni diretti saranno pagati dai canoni convenuti o dal fisco del Tavoliere, o dai nuovi possessori.

CAPITOLO VI.

Dei pascoli estivi delle montagne.

Art. 62. In considerazione che i censuarî e locati del Tavoliere sono nella positiva necessità di condurre i di loro animali ai pascoli estivi delle montagne degli Abruzzi ad oggetto di evitare contro di essi ogni monopolio, non saranno ammessi a licitare per tali effetti che i soli possessori di armenti.

Art 63. L' incanto per tali effetti si aprirà sul prezzo della maggiore offerta, senza tenersi presente il prezzo dell' ultimo quinquennio secondo si pratica attualmente.

Art. 64. L' aggiudicatario dell' affitto sul prezzo dell' offerta ammessa dall' autorità che presiede agl' incanti, sarà posto nel possesso, salvo l' approvazione dell' intendente della provincia se

questa è stata riserbata, ed alla quale egli non potrà negarsi che nel solo caso di dolo.

CAPITOLO VII.

Della fondiaria.

Art. 65. Nei primi sei mesi dell' anno 1817 gli Abruzzesi censuarì del Tavoliere potranno presentare in quella amministrazione i loro richiami relativamente alla tassa fondiaria loro imposta nei comuni della situazione dei fondi censiti per tutto il resto dell' anno medesimo i rispettivi consigli d' intendenza a cui i suddetti richiami verranno rimessi, vi eseguiranno la discussione definitiva colla mediazione ed intelligenza della commessione del Tavoliere per mezzo del ministero delle finanze.

Art. 66. Nei ruoli della contribuzione fondiaria dell' anno 1818 saranno distinti i nomi degli abruzzesi censuarî delle terre a pascolo del Tavoliere : e gli esattori e percettori ne rimetteranno in Foggia gli avvertimenti, come luogo del domicilio dei suddetti censuarî.

Art. 67. Nelle officine del Tavoliere sarà formato il carico nominativo dei censuarî contribuenti, i quali in luogo di pagare la contribuzione a bimestri, la soddisferanno in quella casa, metà in maggio, e metà in novembre di ciascun anno.

Art. 68. Il ministro delle finanze regolerà la contabilità da osservarsi per tali pagamenti fra gli esattori comunali o percettori delle contribuzioni dirette, il cassiere del Tavoliere, i recivitori distrettuali e generali, e la tesoreria generale.

CAPITOLO VIII.

Della distribuzione del sale.

Art. 69. Tutti coloro che godono i pascoli del Tavoliere, sia come censuarî o locati diretti del fisco, o come cessionarî di questi, avranno dritto alla distribuzione di otto a novemila cantaja di sale per la metà del prezzo corrente, se verrà sfondacato negli Abruzzi ; e per quello di due terzi se nella Puglia.

Art. 70. La distribuzione ne sarà fatta in ragione di due ro-

tola per ogni dieci carlini di canone, o di fida su i riveli che verranno fatti, secondo è appresso determinato.

Art. 71. Dovendo darsi il sale in favore di coloro che posseggono pecore o altri armenti riconosciuto sotto la distruzione di animali locati, ciascun censuario o locato del Tavoliere nel corso del mese di aprile dovrà dichiarare se i terreni censitigli o locatigli sono stati goduti dai suoi animali, o da quelli di qualche affittatore, indicandone le quantità cedutegli.

I fittuari dovranno farne la dimanda nel tempo medesimo, e rivelare la quantità dei pascoli goduti, ed i nomi di coloro ai quali appartengono.

Art. 72. I censuarî i locati o fittuarî non avranno parte nella distribuzione del sale, se non consti di avere infondacate le loro lane in Foggia, e se non avranno ottenuto le *passate* pei loro animali.

Chiunque infondacasse a suo nome lane non proprie, o domandasse per la passata per un numero di animali maggiore di quelli che possiede, o non rilevasse la verità circa il godimento dei pascoli potrà essere escluso dalla dispensazione del sale da anni due fino a dieci.

Art. 73. Coloro che in qualunque minima parte facessero commercio del sale loro dispensato, oltre di essere soggetti alle pene comminate contro i rei di contrabbandi, non saranno mai compresi nelle altre distribuzioni.

Art. 74. La commessione del tavoliere si concerterà coll'amministrazione dei dazî indiretti, onde determinare i modi e le formalità, che saranno credute le più convenienti al fisco ed agli interessati nella sfondacazione del sale; e ne sarà redatto un regolamento da approvarsi dal ministro delle finanze.

TITOLO IV. DELLE TERRE A COLTURA

CAPITOLO I.

Degli attuali possessori.

Art. 75. Tutte le censuazioni delle masserie di regia corte a coltura sono confermate in favore degli attuali godimenti salvo le permute che potranno esser proposte dalla commessione, intesi gl' interessati per le concessioni dei terreni coltivatorî da farsi in favore dei coloni non possidenti.

Art. 76. Ogni dritto fiscale e qualunque siasi pretensione per nullità, o lesione, sarà transatto per effetto dalla transazione contenuta in questa legge coll'aumento sulle rispettive censuazioni di ducati sei per ogni carro, da riscattarsi al cinque per cento in tre rate eguali pagabili nei mesi di agosto degli anni 1817, 1818 e 1819.

L'aumento suddetto non avrà luogo per le censuazioni accordate a così detti *versurieri*, che non ànno censito più di dieci versure, nè per quelle stipulate dopo il primo di gennajo dell'anno 1809.

Art. 77. Le censuazioni delle così dette *terre in perpetuo* per poggi delle masserie, saranno unita al canone delle *terre di corte*.

Art. 78. Le pezze oratorie situate nel mezzo delle terre a pascolo saranno permutate coi censuarî del medesimo se qualora ciò non possa accadere saranno aggregate alle censuazioni di questi.

Art. 79. È vietata ogni cessione delle masserie di corte per una quantità minore di un carro oltre la corrispondente mezzana osservandosi a tal riguardo quanto altra è stata prescritto per le cessioni delle terre e pascolo.

Art. 80. Non potranno sotto alcun pretesto dissodarsi le mezzane delle terre di corte, sotto pena del pagamento di ducati centocinquanta, a titolo di multa per ogni *versura arrotta*.

Art. 81. I canoni delle terre a coltura in luogo di essere pagati nei mesi di febbrajo ed agosto saranno soddisfatti in totalità nel solo mese di agosto.

Nulla è innovata relativamente all'imposizione fondiaria caricata sulle masserie a coltura, ed al modo, ed all'epoche, in cui dee essere pagata.

CAPITOLO II.

Delle nuove censuazioni.

Art. 82. I coloni dei comuni compresi nell'estensione del Tavoliere, privi di demanio, o il cui demanio esistente non corrisponde all'industria dei proprî cittadini avranno in censuazione delle terre del Tavoliere a coltura le più vicine, per quanto è possibile, alle loro patrie.

Per tale oggetto la commissione del Tavoliere si metterà di

accordo coi rispettivi intendenti per fissare le quantità di terre necessarie pei coloni non possessori dei comuni suddetti e determinerà le rate, che in ragione della loro famiglia e della loro industria, dovranno ai medesimi censirsi.

Art. 83. La commessione profittando dell'aggregazione delle nuove terre al Tavoliere e degli altri mezzi posti a sua disposizione, con questa legge, ci farà presentare per mezzo dei ministri delle finanze, e dell'interno il piano della distribuzione dei terreni a vantaggio dei coloni del diversi comuni della Puglia.

Art. 84. I canoni delle suddette censuazioni non saranno minori di ducati due e grana quaranta, nei maggiori di ducati sei per ciascuna versura, senza doversi pagare annata di entratura od altro, salvo il pagamento della fondiaria senza alcuna ritenzione.

Art. 85. Sarà vietato ai censuarî suddetti ogni cessione delle terre loro accordate. Il fino rientrerà in possesso di tutte quelle che fossero convenute, non ostante il divieto.

Nei passaggi a causa di morte, l'obbligo degli eredi pel pagamento del canone sarà sempre solidale.

Art. 86. I terreni accordati ai coloni come sopra, qualora ricadessero al Tavoliere, sia per rinuncia sia per qualunque altro motivo, saranno ricensiti ad altri coloni degli stessi comuni, colle medesime condizioni, intese sempre i rispettivi decurionati.

CAPITOLO III.

Dei cinque reali siti.

Art. 87. Sono approvate e confermate le censuazioni delle terre a colture fatte in favore dei naturali dei suddetti reali siti, e del casale di Trinità, senza obbligarli ad alcun pagamento straordinario, essendo nostra volontà di rinunziare ad ogni dritto nascente dalle cause di nullità, o lesione forse avvenuta nei loro contratti; e ciò per sempre più prosperare la condizione di quelle nascenti popolazioni.

Art. 88. I censuarî delle suddette terre rinnoveranno i loro contratti come tutti gli altri enfiteuti del Tavoliere, e non potranno fare alcuna cessione delle rate rispettive di censuazione, secondo trovasi prescritto per le concessioni in favore degli altri coloni della Puglia.

TITOLO V. DELLE TERRE DI PORTATA.

Art. 89. È conservato ai proprietarî delle così dette *terre di portata* libero ed esente di ogni uso, o azione fiscale il godimento delle terre già riscattate dalla servitù che soffrivano.

I contratti dell'affrancata servitù, saranno anche rinnovati.

Art. 90. In transazione di ogni altro dritto fiscale e di qualunque siasi lesione avvenuta nel seguito riscatto, il compenso delle servitù attive del Tavoliere è fissata nella quarta parte della estensione di ciascuna portata escluse le mezzane.

La rendita di ogni carro rimane stabilita a ducati quarantasei.

Art. 91. La differenza della rendita così ragguagliata fra la sesta e la quarta parte delle portate, sarà riscattata al cinque per cento, in cinque rati uguali nei mesi di agosto del 1817 al 1821.

Le rate suddette non potranno oltrepassare i ducati duemila salvo a pagarsi l'eccesso negli anni seguenti.

I pagamenti di coloro, il di cui debito per lo primo riscatto non è ancora totalmente maturato, cominceranno ad effettuarsi dal mese di agosto che seguirà il termine dell'ultima scadenza.

Art. 92. Non s'intende fatta alcuna innovazione all'affranco della servitù fiscale per parte di quei proprietarî che per difetto di convenzione, o di pagamento anno sofferto la riseca in terreno di una porzione delle loro portate.

Art. 93. In considerazione della diversità di prezzo al quale i censuarî abruzzesi acquistano le erbe delle portate, paragonato con quello a cui le affittava loro la regia corte a differenza dei censuarî pugliesi, i quali nella maggior parte sono anche possessori di terre coltivatorie, accordiamo ai primi soltanto per un tratto di nostra generosità i seguenti rilasci.

1. Dell'intero capitale di riscatto che avrebbero dovuto pagare i censuarî di una estensione inferiore di carra dieci ai termini del numero primo dell'articolo 30.

2. Della metà del capitale di riscatto dovuto in conformità del numero 2 dell'articolo suddetto, dei censuarî che posseggono da carra dieci in sopra.

TITOLO ULTIMO. CLAUSOLA DEROGATORIA.

Art. 94. Tutte le disposizioni di legge e decreti anteriori che sono contrarie alla presente legge, e riguardano materie espressamente contemplate nella medesima sono abrogate dal momento in cui queste nostre sovrane risoluzioni avranno avuto la loro esecuzione.

LEGGE DEL 29 GENNAIO 1817

PORTANTE LA CONFERMA E LA MODIFICAZIONE DELLE CENSUAZIONI DEL TAVOLIERE

Vista la nostra legge dei 13 del mese di gennajo di questo anno colla quale abbiamo generalmente transatti, e corretti i vizî e gli errori avvenuti nelle enfiteusi del Tavoliere in danno, non meno dell' agrigoltura e della pastoriz'a che del regio erario, considerando che i principî medesimi che ànno mosso il nostro reale animo ad abbracciare quella transazione ci inducono ad adottare delle uniformi disposizioni relativamente alle censuazioni eseguite delle terre comprese nel Tavoliere istesso, ed appartenenti alle Chiese, ed altre corporazioni ecclesiastiche e morali non sorpresse dall' occupazione militare; considerando che nella sanzione di queste censuazioni non solo debba mirarsi al vantaggio della pubblica economia ed alle indennizzazioni a cui à dritto la tesoreria generale, ma devono in preferenza essere riguardati gl' interessi dei corpi morali proprietarî laddove siano stati lesi nel prezzo e per il modo con cui quei contratti furono consumati per la mancanza specialmente di tutte quelle formalità a cui tali alienazioni erano soggette e che dalle leggi che le prescrissero furono derogate; udito il nostro consiglio di stato, abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Sono approvate, e confermate tutte le censuazioni tanto delle così dette terre diportate, che di quelle distinte sotto il nome di terre azionali appartenente alle mense, capitoli, ed altri corpi religiosi proprietarî nell' estensione del Tavoliere di Puglia, salve le modificazioni següenti.

Art. 2. I canoni di quelle censuazioni, che furono fatte per un prezzo inferiore agli affitti correnti, o convenuti all' epoca dei contratti, saranno portati sino alle somme stabilite per detti affitti, ed indi vi sarà aggiunto il cinque per cento in favore dei luoghi pii proprietarî.

Art. 3. Sarà accresciuto il dieci per cento su tutte quelle censuazioni, sulle quali benchè basate sugli affitti, gli enfiteuti, in forza del decreto dei 24 gennajo 1807, ne ritengono il decimo per averlo affrancato con il fisco.

La somma risultante dopo tale aggiunzione sarà anche aumentata dal cinque per cento.

Art. 4. Le disposizioni dei due articoli precedenti sono ap-

plicabili anche alle censuazioni eseguite con gl' incanti qualora il prezzo, che i censuarî ne pagono non ecceda quello degli affitti allora stabiliti.

Se i canoni annuali risultanti dagl'incanti sono maggiori degli esistenti all' epoca dei contratti, non sarà fatto ai medesimi alcun aumento.

Art. 5. I censuarî cominceranno a fare il pagamento dei canoni accresciuti come sopra dalle scadenze dell' anno 1817 in avanti; non essendogli permesso altra ritenzione che quella del venti per cento per la contribuzione fondiaria.

Art. 6. I contratti delle censuazioni suddette, saranno rinnovati a spese dei censuarî, tanto con noi che non i luoghi pii proprietari, coll' obbligo di pagare un' annata dell' annuo canone lordo a titolo di entratura in favore della tesoreria generale, ed in tre rate uguali nei mesi di agosto degli anni 1817, e 1818, e 1819.

Art. 7. Atteso l' aumento dei canoni e l' obbligo del pagamento dell' entratura imposto ai censuarî dei beni ecclesiastici sul Tavoliere, dichiariamo di niun vigore, ed estinta ogni azione che i padroni diretti dei medesimi potessero far volere per cagione di nullità di atti, o di lesioni di prezzo avvenute in simili contratti.

Essi potranno soltanto sperimentare presso i tribunali ordinarî i loro dritti per fatti posteriori alle convenzioni come per deteriorazioni, usurpazioni mancanza di pagamenti dei canoni, o per ogni altra contravvenzione a quanto trovasi stabilito nei contratti d' enfiteusi.

Art. 8. Le prescrizioni della presente legge, riguardante tanto gli aumenti dei canoni, ed il pagamento dell' entratura, quanto la rinuncia ad ogni azione contro tali contratti sono comuni a tutti quelli censuarî di fondi censiti sul Tavoliere, ed appartenenti ai luoghi pii soppressi, ai quali è successo il demanio dello stato.

Art. 9. I censuarî delle portate dei luoghi pii, oltre ad essere obbligati a quanto viene dalla presente legge prescritto dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni contenute nella legge dei 13 gennajo corrente anno, relativamente alla transazione fatta con gli altri proprietarî delle terre di portate per lo riscatto della servitù fiscale.

Art. 10. La commessione del Tavoliere residente in Napoli rimane incaricato di eseguire la presente legge sotto le dipendenze rispettive dei ministri delle finanze e degli affari ecclesiastici.

Alla commessione suddetta dovranno essere indirizzate per gli effetti della legge medesima, le domande dei prelati, dei capitoli, delle altre corporazioni, o comunità religiose non soppresse, degli attuali godenti della commende di Malta, e dell'amministrazione pei demanî dello stato per i beni delle suddette provvenienze vacanti o soppresse. Coloro che per tutto il mese di marzo venturo non avranno rappresentate le loro ragioni, s'intenderanno decaduti da ogni loro dritto nascente dalle disposizioni della presente legge.

Decreto del 2 *giugno* 1817 *portante la proroga al termine stabilito per la devoluzione delle terre a pascolo, e per la decisione delle opposizioni alle censuazioni delle statoniche del Tavoliere.*

Veduti gli articoli 28 e 29 della nostra legge del 13 gennajo corrente anno, coi quali sono indicati coloro che debbono reputarsi detentori illegittimi delle terre a pascolo del Tavoliere, e si prescrive un termine per operarsi colla nostra approvazione la retrocessione di dette terre; veduto l'articolo 60 di detta legge circa il termine fissato a tutto lo scorso mese di maggio per discutersi le opposizioni avverso le censuazioni delle statoniche rese coattive coll'articolo 58 della legge medesima; veduto gli articoli 65 e 66 della suddetta legge coi quali è stato disposto che fra i primi sei mesi del 1817, i censuarî abruzzesi debbano produrre i loro richiami per la tassa fondiaria per discutersi poi negli altri sei mesi, e quindi inserirsi i loro nomi nei ruoli della contribuzione del 1818: considerando che per diverse circostanze non si è potuto finora effettuire la rinnovazione della censuazione delle terre del Tavoliere, e che in conseguenza sono rimaste differite le disposizioni contenute negli articoli suddetti; sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro delle finanze; abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È prolungato fino al mese di marzo dell'anno 1818, il termine fissato con l'articolo 29 della legge dei 13 gennajo ultimo a tutto lo scorso maggio per la devoluzione delle terre a pascolo indicate nell'articolo 28 della legge medesima.

Art. 2. È prolungato egualmente il termine stabilito nell'articolo 60 per decidersi le opposizioni alle censuazioni delle statoniche, sieno esse prodotte dai particolari, siano prodotte dai comuni.

Art. 3. I termini fissati nell'articolo 5 a prodursi i reclami dai censuarî abruzzesi per ragione di tassa fondiaria ed alla di-

scussione dei medesimi restano prorogati a tutto giugno dell' anno 1818.

Art. 4. La disposizione fatta con l'articolo 66 per distinguersi nei ruoli della contribuzione fondiaria del 1818 i nomi dei censuarî abruzzesi avrà il suo pieno adempimento nella formazione dei ruoli per l'esercizio del 1819.

Decreto del 4 luglio 1817 *portante le disposizioni per lo mantenimento o chiudimento delle strade sul Tavoliere di Puglia.*

Considerando che nella legge del dì 13 gennajo del corrente anno non si contiene alcuna disposizione relativamente alle strade che intersecano le terre del Tavoliere ed a quelle che potranno aprirsi, o togliersi, per cui restano tuttavia in vigore il decreto del dì 7 di giugno 1811, e l'articolo 15 del decreto del dì 19 febbraio 1813; considerando che sia un oggetto molto interessante lo stabilirsi definitivamente l'articolo delle strade suddette, la di cui moltiplicità, d'ordinario non dettata dal bisogno, ma spesso dal capriccio, diminuisce la rendita del Tavoliere, in proporzione che viene diminuita la proprietà ed i fondi su dei quali si fanno percorrere; sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro delle finanze abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È annullato il decreto del dì 7 di giugno 1811 circa l'incarico affidato all'amministrazione del Tavoliere di far eseguire le perizie preliminari per le differenze che potevano insorgere fra i censuarî ed altri; riguardo alla necessità di mantenere o chiudere parte delle strade ivi esistenti, o di aprirne delle nuove per indi conciliare le parti, e laddove non fosse stato possibile che i consigli d'intendenza avessero deciso tali controversie, previe le verifiche, e la intelligenza dell'amministrazione del Tavoliere, dandosi luogo all'appello nel così detto consiglio di stato.

Art. 2. È annullata egualmente la disposizione fatta coll'articolo 15 del decreto del dì 19 di febbrajo 1813, con cui gl'incarichi dati all'amministrazione del tavoliere pei preliminari da formarsi sulle controversie per la soppressione o conservazione delle dette strade furono riuniti a quelli già all'oggetto affidati ai consigli d'intendenza.

Art. 3. La commissione del tavoliere nel fare eseguire la misura e confinazione delle terre prescritte coll'articolo 11 della legge del dì 13 di gennajo ultimo, sarà autorizzata a fissare le strade che debbono aprirsi o chiudersi sul tavoliere facendo marcare la rispettiva lunghezza e larghezza che esse occupano, o dovran-

no occupare su ciascun fondo pel comodo tanto dei censuarî che di ogni altro interessato.

Art. 4. La stessa commissione sarà inoltre incaricato di risolvere tutte le antiche controversie relativamente alle medesime e quelle che potranno sorgere nell'atto della misura e titolazione di ciasciano assegno, e delle portate terminata siffatta operazione, e nascendo delle consimili quistioni, le parti dovranno adire il magistrato competente.

Real Decreto del 25 febbrajo 1820 portante lo stabilimento della direzione del Tavoliere.

Veduto l'articolo 4 della nostra legge dei 13 gennajo 1817, con cui ci riserbammo di regolare non meno il contenzioso amministrativo del Tavoliere che la sua amministrazione finanziera considerandosi che essendo da noi provveduto alla fissazione della prima parte con la nostra legge dei 25 dell'andante mese sia di non lieve interesse il devenirsi prontamente all'organizzazione della seconda pel buono andamento degli interessi fiscali, sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze, decretiamo quanto segue.

Art. 1. La parte amministrativa del Tavoliere riguardante l'interesse finale sarà affidata ad una direzione particolare residente in Foggia, e dipendente dal nostro ministro delle finanze. Essa corrisponderà benanche colla tesoreria generale per ciò che riguarda contabilità in tutte le sue parti.

Art. 2. La direzione suddetta sarà composta dei seguenti impiegati.

1. Da un direttore, che ne sarà il capo. Costui riunirà nella sua persona le funzioni anche di controloro della dipendenza, e godrà l'annuo appuntamento di ducati 1800, oltre di altri annui ducati 456 per indennità di officio, distinti cioè annui 180 per le spese di burò come direttore altrettanti come controloro ed annui ducati 96 per l'illuminazione del reale palazzo in Foggia.

2. Da un capo di corrispondenza che funzionerà contemporaneamente da primo uffiziale di quell'amministrazione, e godrà l'annuo soldo di ducati 720. Costui nell'assenza del direttore ne supplirà le veci.

3. Da un secondo uffiziale col soldo di annui ducati 540.

4. Da un terzo uffiziale col soldo di annui ducati 420.

5. Da un quarto uffiziale col soldo medesimo.

6. Da un quinto uffiziale col soldo di annui ducati 300.

7. Da due commessi addetti alla stessa amministrazione col soldo di annui ducati 120 per ciascheduno.

8. Da un'altro commesso col soldo medesimo per la spedizione delle passate delle pecore e merci.

9. Da un uffiziale di corrispondenza col soldo di annui ducati 300, e col carico di formare in ogni anno l'inventario delle carte della dipendenza.

10. Da un soprannumero addetto alla corrispondenza col soldo di annui ducati 60.

11. Finalmente da un archivario per la conservazione di tutte le carte esistenti in archivio col soldo di annui ducati 144.

Art. 3. Saranno inoltre addetti al servizio del ramo del Tavoliere di Puglia i segnenti individui.

Un barandiere col soldo di annui ducati 108.

Un facchino con quello di annui ducati 72.

Un custode di tutti gli oggetti esistenti in quel real palazzo col soldo netto di annui ducati 180, e coll'obbligo d'invigilare alle fabbriche di esso, non che delle cose del Tavoliere.

Un guardaportone che sarà responsabile della custodia e pulizia del palazzo medesimo, col soldo di annui ducati 120.

Un guardabosco a piedi per custodire la mezzana arborata ed impedire il taglio degli alberi di essa coll'intelligenza del guardia generale del pubblico demanio, col soldo di annui ducati 108.

Un altro guardabosco a cavallo per custodire i fondi in Gruma e Lama del Conte nel modo suddetto col soldo di annui ducati 144 restando a suo conto il mantenimento del cavallo.

Art. 4. Per la riscossione poi delle rendite del Tavoliere vi sarà recivitore che riscederà in Foggia presso del quale saranno tenuti i debitori di quel ramo di andare a fare i loro versamenti e ritirarne da esso le ricevute a tallone, vistate dal controloro, senza delle quali non s'intenderanno legalmente discaricati verso del regio fisco. Questo ricevitore verrà assimilato a tutti gli altri della tesoreria generale ed in conseguenza sarà soggetto alle stesse obbligazioni alle quali i medesimi sono tenuti godrà un soldo di ducati 400 ed inoltre percepirà un dritto di esazione alla ragione del tre quarti per cento ossia di grana 75 per ogni ducati 100 solle comune incassate.

La liquidazione ne sarà fatta ogni quattro mesi dal tesoriere generale nel modo stesso che si pratica per tutti gli altri recivitori del regno, e frattanto a titolo di abbuonconto gli verranno dalla tesoreria generale pagati oltre del soldo ducati 200 al mese, dei quali se ne terrà ragione sulla liquidazione trimestrale.

Art. 5. Il recivitore del tavoliere sarà tenuto di somministrare la cauzione di un'annua rendita di ducati 1500 iscritta sul gran libro del debito pubblico per garantia della sua gestione. Inoltre rimarranno a suo carico gl'impiegati necessarî pel di lui officio, e le spese di qualsiasi natura non eccettuate quelle di libri, stampe, casse, sacchi, corde, cera, lana per la rimessa dei fondi, a similitudine di ciò che si pratica coi ricevitori generali della tesoreria.

Art. 6. Qualora il ministro delle finanze giudicasse opportuno di far continuare gli esattori particolari del Tavoliere nei cinque reali siti di Orta, Ordona, Carapelle, Stornara, e Stornarella, nel casal Trinità, ed in altri luoghi pel maggior comodo dei debitori delle dipendenze ivi dimoranti, e vi consentisse il recivitore del Tavoliere in Foggia verranno tali esattori compensati dal detto ricevitore, a di cui carico, è la percezione totale delle rendite del detto ramo, o mediante un dritto proporzionato da stabilirsi tra di loro, o mediante un soldo fisso da assegnare ai medesimi.

Potrà esso ricevitore esigere dagli esattori suddetti una cauzione per sicurezza dei suoi interessi, essendo egli il solo garante in faccia alla tesoreria generale dell'intera riscossione.

Art. 7. Per lo versamento alla suddetta generale tesoreria delle rendite del Tavoliere e per la estinzione dei mandati che dal pagatore generale saranno gravati su quella cassa, il ricevitore si uniformerà ai stabilimenti in vigore, per tutti gli altri ricevitori della suddetta tesoreria.

Art. 8. Il direttore *pro tempore* e controloro del Tavoliere riunirà nella sua persona anche la carica di direttore del registro e bollo nella provincia di Capitanata, e per queste ultime funzioni rimarrà attaccato alla direzione generale del registro e bollo, percependo a carico dello stato discusso della medesima, a dippiù degli altri suoi averi descritti nell'articolo 2 l'annua gratificazione di ducati 400, oltre dell'indennità per le spese di officio, determinate dai stabilimenti della suddetta direzione generale.

Art. 9. I soldi di tutti gl'impiegati del Tavoliere saranno soggetti alla sola ritenuta del due e mezzo per cento in favore del monte delle vedove e ritirati. Essi come del pari le gratificazioni ed indennità verranno pagate per rate mensuali.

Art. 10. Il direttore suddetto e controloro del Tavoliere è il capo della dipendenza, e come tale à la facoltà di assegnare i carichi ai rispettivi impiegati di essa variandoli a misura delle circostanze, per lo migliore andamento del servizio. Egli nella prima qualità di direttore rimane incaricato.

1. Di tutta la corrispondenza, cui daranno luogo gli affari della direzione.

2. D'intentare e sostenere a nome del fisco le azioni alle quali il medesimo abbia dritto innanzi ai tribunali ordinarî e alla seconda camera del consiglio d'intendenza di Capitanata incaricata particolarmente di una porzione del contenzioso del Tavoliere colla nostra legge dei 25 di questo mese, difendendo presso di esso le ragioni fiscali con sue memorie, secondo è prescritto dalla legge del 25 marzo 1817.

3. Dall'assistenza a nome del fisco a tutte le sessioni d'inconto, che avranno luogo per oggetti riguardanti la direzione del Tavoliere.

4. Di prestare il consenso richiesto dall'articolo 17 della legge del 13 gennaio 1817 per le cessioni delle terre del Tavoliere, e per le intestazioni dei nuovi censuarî su i registri di quella direzione, secondocchè della legge medesima viene ordinato.

5. Di formare ed inviare al ministro delle finanze i progetti delle nuove censuazioni delle terre del Tavoliere, per le quali fosse avvenuta la devoluzione in favore del fisco.

6. Della ripartizione dei terreni dati forse in locazione alle collettive dei pastori, ogni qualvolta questa debba innovarsi ai termini dell'articolo 46 della legge suddetta, salva l'approvazione del presidente della seconda camera del consiglio d'intendenza di Capitanata prima di eseguirsi.

7. Della distribuzione del sale che deve farsi ogni anno in favore dei censuarî o locati del Tavoliere ai termini delle prescrizioni contenute nella suddetta nostra legge, ed uniformemente al regolamento formato in virtù dell' articolo 74 della medesima.

8. Della spedizione delle così dette passate per gli animali, e per le lane, che debbano uscire dal Tavoliere dopo gli adempimenti prescritti dallo articolo 38 della legge summentovata.

9. Finalmente della sorveglianza sull' archivio patrimoniale del Tavoliere, e degli ordini per potersi rilasciare dall' archivio, le copie, gli estratti, o i certificati delle carte che conserva.

Lo stesso direttore nella seconda qualità di controloro è incaricato.

1. Della sorveglianza per lo sollecito ricupero delle rendite fiscali per la conservazione dei fondi nella regia cassa e per l' esatto versamento di essi decatariamente alla tesoreria generale.

2. Di vidimare le ricevute dei pagamenti che si fanno dai debitori del Tavoliere, e prenderne registro per controllare e ve-

rificare, semprecchè gli piaccia la situazione ed esattezza della cassa del ricevitore.

3. D'intervenire alla estinzione dei mandati del pagatore generale e sorvegliarne la regolarità secondo le prescrizioni della tesoreria generale, tenendone registro di controllo.

4. Di far prevenire alla suddetta tesoreria in ogni decade, ed in ciascun mese gli elementi contabili uniformi a quelli del ricevitore, e secondochè ne ànno l'obbligo tutti gli altri controlori del regno.

5. Di rimettere periodicamente alla tesoreria generale gli stati distinti delle reste di percezione colle osservazioni dei motivi particolari, che ne ànno impedita la riscossione, e di ciò che siasi operato per attivarne il ricupero.

6. Di rendere informata la tesoreria sudetta con i suoi periodici rapporti di quanto possa riguardare gl'interessi di quell'amministrazione.

Art. 11. Il conto della gestione del ricevitore del Tavoliere sarà reso annualmente non più tardi del mese di maggio dell'anno seguente e dopo di essere stato esaminato e vidimato dal direttore contr'oloro della dipendenza, verrà trasmesso alla tesoreria generale la quale lo metterà di accordo colle sue scritture, e quindi certificato dalla medesima sarà passato alla gran corte dei conti per la discussione difinitiva.

Art. 12. Rimangono in vigore tutte le disposizioni che attualmente regolano i mezzi, onde esercitare il ricupero delle rendite finali, e che stabiliscono le condizioni da adempirsi dai debitori della cassa del Tavoliere, per essere discaricati dai loro debiti.

Art. 13. Il nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

LEGGE DEI 25 FEBBRAIO 1820

SUL CONTENZIOSO DEL TAVOLIERE.

Veduto l'articolo quarto della nostra legge dei 13 gennajo 1817 col quale ci riserbammo di provvedere con particolar decreto al contenzioso amministrativo del Tavoliere di Puglia ed agli altri oggetti che possono riguardare gl'interessi del medesimo.

Considerando che tutte le contrattazioni concernenti il Tavoliere abbiano un rapporto immediato colle censuazioni, concessioni, e locazioni fatte dall'amministrazione, ed in generale coi

regolamenti amministrativi di questo ramo di economia pubblica di maniera che, volendosi esattamente eseguire i principî di competenza stabilita nella legge dei 21 marzo 1817 sulle attribuzioni del potere amministrativo e giudiziario, ne avverebbe che l'uno e l'altro potere si troverebbe spesso nelle circostanze di non poter decidere definitivamente le controversie, ma dovrebbe rinviare le parti da un autorità all' altra, con ritardo della giustizia, e con grave dispendio ed incomodo delle parti contendenti.

Considerando che tanto il vantaggio dell' amministrazione, quanto l'interesse ben inteso delle parti stesse esige che l'autorità la quale dee conoscere delle controversie interessanti il Tavoliere risegga stabilmente nella città di Foggia per essere essa il centro comune, ed il luogo delle unioni periodiche di tutt' i censuari, dei possessori di poscoli, e dei negozianti dei prodotti, in modo che i medesimi vi ànno dimora permanente o vi rimangono gl' istitori, o altri legittimi rappresentanti.

Considerando che questa eccezione alle regole strette della giurisdizione è reclamata imperiosamente dalle circostanze speciali dello stabilimento del Tavoliere, e dalla necessità di conservarne l'integrità.

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Al consiglio d' Intendenza della provincia di Capitanata sarà aggiunta una seconda camera particolarmente incaricata di tutto il contenzioso relativo all'economia del Tavoliere.

1. La seconda camera del consiglio sarà composta dall intendente della provincia il quale ne sarà il presidente, da un vice-presidente, e da due consiglieri nominati da noi.

2. Il vice-presidente sarà da noi costantemente scelto fra i soggetti che non appartengono alle provincie di Capitanata di Basilicata di terra di Bari e degli Abruzzi, dei due consiglieri l'uno sarà da noi scelto fra gli Abruzzesi, e l'altro fra gl'individui delle altre tre provincie nelle quali trovasi il Tavoliere compreso.

3. Avrà inoltre alla sua immediazione un segretario, il quale sulla proposizione della stessa camera sarà nominato dal nostro ministro delle finanze fra gl'impiegati della direzione del Tavoliere. Per questa prima volta la nomina sarà fatta da noi a proposta del detto ministro delle finanze.

4. In caso di mancanza, o d'impedimento, il presidente sarà rimpiazzato dal vice-presidente il quale dissimpegnerà altresì tùtte le altre funzioni attribuite all' intendente colla presente legge. Il vice-presidente sarà rimpiazzato dal consigliere della seconda camera, il più antico: ciascuno dei due consiglieri della camera degli

altri consiglieri ordinari dell'intendenza per ordine di rango; e finalmente il segretario sarà rimpiazzato da altro impiegato nella direzione del Tavoliere, da distinarsi dal direttore del medesimo con approvazione del presidente, il quale potrà ricusarlo e dimandare altra proposta.

Art. 2. Il trattamento dei componenti della seconda camera è fisssato come siegue.

All' intendente della provincia, a titolo di soprassoldo annui ducati 800

Al vice-presidente annui duc. 1400

A ciascuno dei due consiglieri annui duc. 1200

Al segretario, al titolo di gratificazione annui duc. 300

Art. 3. Saranno di competenza della seconda camera tutte le quistioni.

1. Sulle somme dovute al fisco da ciascuno dei censuarî, o dagli aventi causa da essi, così a titolo di canone, come a titolo di transazione ordinata colla nostra legge dei 13 gennajo 1817; non che sulle somme pagate ai detti titoli.

2. Sui laudemî in caso di cessione di terre censite tanto se si contenta il dritto di domandargli che la somma al fisco dovuta.

3. Sulla validità, o interpetrazione dei contratti di censuazione delle terre che fan parte del Tavoliere di Puglia, stipulati o stipulanti direttamente al fisco.

4. Sulla rescissione o risolnzione di detti contratti, non che sulla devoluzione delle terre censite, nell' interesse soltanto tra il fisco ed i censuarî, o gli aventi causa da essi.

5. Sulla riduzione dei canoni nei casi previsti dalla legge reclamata, o reclamanda dai censuarî o dagli aventi causa da essi in contraddizione del fisco.

6. Sulla giustizia e regolarità dell' impiego fatto dei mezzi amministrativi di coazione, che il nostro decreto dei 23 gennaio 1816 autorizza contro dei debitori dei canoni del Tavoliere, non che sulle somme dai medesimi pagate, o dovute a titolo dei dritti di coazione, salvo alle autorità ordinarie competenti il procedere contro delle guardie al domicilio nel caso di eccessi commessi nell'esercizio del loro incarico.

7. Sull'indennità ed estenzione delle terre censite dal fisco e che trovansi già confinate con termini lapidei, quando anche la contesa interessasse i possessori delle proprietà limtirofe a quelle del Tavoliere, salvo alle autorità, ed ai tribunali ordinarî competenti il prounziare 1° sulle azioni che in linea di revindica di dette terre potessero essere mai intentate, o lo fossero state già contro del fisco, o gli aventi causa dal fisco 2° sulle azioni che ta-

luno volesse sperimentare contro del possessore delle terre censite, o avesse già dedotte, onde far dichiarare che il dritto di possederle in tutto, o in parte a lui si appartiene a carico di pagarne il canone.

8. Sulle azioni tendenti a conservare i regi tratturi ed i bracci, o sia rami di essi nella loro integrità.

9. Sulle azioni tendenti a conservare nella loro integrità i sentieri, e le strade vicinali di già stabilite o a domandare che altre se ne stabiliscono per comodo non meno dei censuarî del Tavoliere che dei possessori delle terre limitrofe nelle loro rispettive proprietà, nei casi provveduti dalle leggi.

10. Sul godimento e nei modi di godimento dei pascoli annessi ai regi tratturi, e bracci di essi, non che dei riposi, e dei ristori salvo per questi ultimi alle parti interessate il domandare innanzi alle autorità competenti, e l'ottenere lo scioglimento delle promiscuità, se vi è luogo.

11. Sulle contravvenzioni ai regolamenti relativi all'economia delle terre del Tavoliere contenuti nella nostra legge dei 13 gennajo 1817. non che sull'applicazione delle multe dalla medesima cauzionata.

12. Sulle compre e vendite periodiche dei pascoli di Puglia stipulate o stipulande coi censuarî pastori, sia che le medesime cadono sopra terre rilevanti dal fisco, sopra terre dei privati, e corpi morali, purchè però nell'uno e nell'altro caso sian site nell'ambito del Tavoliere.

13. Sulle contrattazioni dei frutti delle industrie armentizie dei censuarî pastori, purchè però si verifichi copulativamente· 1° che la contrattazione à avuto luogo tra censuarî pastori, e censuarî pastori, ovvero tra censuarî pastori da una parte e non censuarî pastori dall'altra 2° che dei frutti contrattati se ne sia convenuta espressamente la consegna nell'ambito del Tavoliere.

Saranno considerati come frutti gli agnelli e le agnelle, i ciavani, i castrati, le pecore vecchie (escluse sempre quelle da corpo) le capre ed i loro allievi, i vitelli i polledri, le lane le pelli, le carni secche, i formaggi e latticini di ogni specie.

14. Appartengono egualmente alla seconda camera le quistioni che potranno insorgere durante l'intervallo di otto mesi cioè dal 1 ottobre di ciascun anno sino al 31 maggio dell'anno seguente, tra i panettieri di Puglia, ed i censuarî pastori relativamente al pane che dai primi vien somministrato ai secondi per servizio delle loro industrie.

15. Le apparterranno ancora quelle che insorgeranno tra i censuarî pastori ed i loro salariati relativamente ai salarî dovuti,

ed i servigi promessi, e ciò durante l'epoca di sopra detta, cioè dal 1 ottobre di ciascun anno sino al 31 maggio dell'anno seguente.

16. Giudicherà le controversie che potranno aver luogo nella esecuzione di tutte le decisioni, che la camera stessa emetterà delle materie di sua competenza, e che sono della cognizione nel potere amministrativo a norma della legge dei 21 marzo 1817 sulle attribuzioni dei due poteri. In ogni caso non sarà alla medesima vietato di far eseguire essa direttamente tutti gli atti conservatori dei dritti delle parti permessi dalle leggi comuni nelle materie però di sua competenza.

17. Finalmente la seconda camera, oltre le materie esclusivamente attribuitele nei numeri precedenti, potrà occuparsi e procedere in tutti gli affari di competenza del consiglio d'intendenza, ma dopo spirato l'anno della pastorizia cioè dal 1 giugno a tutto settembre di ciascun anno, e previa sempre la bussola da farsi dall'intendente tra la prima e la seconda camera sul ruolo o registro delle cause, prescritte coll'articolo 40 della legge dei 25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo.

Art. 4. La prevenzione, e repressione di tutte le molestie che per via di mero fatto venissero le parti a soffrire nel godimento delle terre censite, dei pascoli, dei riposi, e ristori, non che del transito pei tratturi, e rami di essi, o suoi sentieri, e nelle strade vicinali continuerà ad appartenere, secondo le leggi in vigore, alle autorità ordinarie competenti.

Art. 5. La legge sulla procedura del contenzioso amministrativo emanata da noi sotto il dì 25 marzo 1817 sarà comune alla seconda camera incaricato esclusivamente del contenzioso del Tavoliere, salvo le modificazioni che saranno credute necessarie, e che ci saranno proposte dalla stessa seconda camera fra quattro mesi dalla sua istallazione, e salve le prescrizioni contenute nel seguente articolo.

Art. 6. Trattandosi di casi urgenti, ovvero di circostanze nelle quali è necessario di pronunziare in modo provvisorio sulle difficoltà relative all'esecuzione di un documento esecutivo, di una decisione, il presidente, o il vice-presidente, previa commessa del presidente, in vista delle dimande delle parti, e citate le medesime a breve termine per ora indicata, ed anche espressamente destinato provvederà al caso con sua ordinanza, la quale sarà esecutiva provvisoriamente e senza bisogno di cauzione, se pure non venga nell'ordinanza prescritta.

Le ordinanze di tal natura non potranno in alcun modo pregiudicare alla causa principale. Esse non saranno suscettive di

opposizioni, ma sibbene di richiamo innanzi alla seconda camera. Il richiamo dovrà esser prodotto tra quindici giorni, che decorreranno dal dì della intimazione dell'ordinanza. Il richiamo sarà deciso sommariamente e senza procedura.

Art. 7. All' intendente di capitanata, nella qualità di presidente della seconda camera di quel consiglio saranno attribuite le seguenti funzioni amministrative.

1. Fisserà, perciò il parere del direttore e della seconda camera, le voci della lana dei formaggi e del pane.

2. Presiederà le riunioni dei censuari pastori.

3. Dietro le terne che li saranno rimesse dai deputati generali provvederà alle cariche di pesatori delle lane il di cui numero è fissato a dodici, eligendi cioè non più di dieci dalle provincie degli Abruzzi, e due almeno dalle altre provincie del Tavoliere.

4. Presiederà tutti gli incanti che interessano il fisco.

5. Proporrà al governo tutt' i mezzi di miglioramento della pastorizia, delle lane, dei formaggi, e delle razze, prendendo tutt'i lumi difatto dai deputati generali.

6. Darà sotto la dipendenza del nostro ministro degli affari interni, tutte le disposizioni necessarie, onde prevenire e spegnere l'epizoozie.

Decreto del 18 *aprile* 1820 *col quale la commissione incaricata della economia del Tavoliere viene soppressa e le funzioni della medesima rimangono affidati al regio incarico stabilito in Foggia.*

Veduta la nostra legge dei 13 gennaio 1817 colla quale nell' articolo 4 fu riserbato la nomina di un autorità che presedesse all' amministrazione generale del Tavoliere : l' altra del 29 dello stesso mese ed anno, relativa alle terre azionali ; quella del 25 febbrajo di questo anno, colla quale furono definite le attribuzioni della cennata autorità, ed il nostro decreto dei 20 marzo dell'anno stesso, con cui trovasi di dett'autorirà già fatta la nomina considerando, che completata colle citate nostre disposizioni la organizzazione del Tavoliere, manca l'oggetto a conservare ulteriormente la commissione creata col reale rescritto dei 29 novembre 1815, considerando similmente che le operazioni alla detta commissione affidata, o che riguardano la economia del Tavoliere, o che riguardino l'interesse delle parti, non ancora sono portate al di loro termine sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La commissione del Tavoliere creata col citato reale rescritto dei 29 novembre 1815, rimane sciolta

Art. 2. Il regio incarico stabilito in Foggia prenderà cura di finalizzare tutte le operazioni relative all'economia del Tavoliere che dalla commissione non si troveranno ultimate al momento della sua dismissione, quindi apparterranno allo stesso.

1. La stipula di tutt'i contratti da rinnovarsi, e di quelli nuovi, derivanti dalle disposizioni tanto della legge dei 13 gennajo 1817, che dell'altra dei 29 dello stesso mese ed anno relativa alla ricensuazione delle terre dei luoghi pii.

2. La distribuzione delle terre aggregate per godersi a pascolo dai nuovi censuarî coi rispettivi assegni delle porzioni coltivabili, ai termini dell'articolo 35 della legge dei 13 gennajo 1817 e qualora dai censuarii si vogliono primachè si formi la misura generale delle terre del Tavoliere, disposta dall'articolo 11 della, legge, e da eseguirsi, secondo sarà in appresso indicato.

3. La destinazione delle terre a pascolo, e distribuzione di esse colle collettive dei pastori, ai termini dell'articolo 46.

4. La esecuzione del disposto nell' art. 66 relativamente alla fondiaria da pagarsi dai censuarî abruzzesi per realizzarsi dall'anno 1821 in avanti.

5. Il pronunziare sulle permute che potranno e dovranno aver luogo, uniformemente agli articoli 75, e 78 per le terre a coltura, cioè di quelle che potranno essere trattate cogli attuali possessori delle terre a coltura, sia per darsi ai coloni dei comuni bisognosi di terreni, sia per aggregarsi alle censuazioni dei pascoli laddove consistono in pezze situate in mezzo dei terreni saldi pascolatorî.

6. Gli assegni delle terre da distribuirsi ai coloni Pugliesi secondo gli articoli 82, 83 e 84.

Art. 3. Il regio incarico terminate le operazioni enunciate nell' articolo precedente, rimetterà al nostro ministro delle finanze un rapporto analitico della intera esecuzione data alle leggi dei 13 e 29 gennajo 1817, facendo conoscere nel risultato di esse l'ammontare nel prodotto straordinario, che è derivato alla tesoreria generale e dell'annua rendita stabilita per tal ramo.

Art. 4. Quante volte l'enunciate operazioni a tutto il prossimo venturo maggio non fossero finalizzate ed occorresse il richiamare del regio incarico alla gran corte dei conti, il vice-presidente della stessa Sig. Negri, la ultimazione resterà a carico dell'intendente, e di D. Andrea Filomarino, nominato col citato nostro decreto dei 20 marzo vice-presidente della seconda camera del consiglio d'intendenza di Capitanata.

Art. 5. La seconda camera del consiglio d'intendenza di Capitanata assumerà la completazione delle altre operazioni che interessano le parti, le quali dalla commissione si lasceranno imperfette, per cui anderà ad assumere.

1. La procedura, e la decisione delle controversie sulla destinazione, e sul modo di godimento dei riposi generali, e dei ristori, uniformemente a quanto sta prescritto con gli articoli 48 a 52 della legge del 13 gennajo 1817.

2. La reintegra dei regî tratturi e riposi ad essi laterali, nel modo indicato dagli articoli 53 a 57 della legge medesima.

3. La cura di far eseguire ad istanza del direttore del Tavoliere la misura e la pianta di tutte le terre del medesimo e delle così dette portate in esso comprese, ai termini dell'articolo 11 della detta legge e delle disposizioni a tal riguardo già date dalla commessione del Tavoliere.

4. La definizione, ed in caso di controversie la pronunziazione in giustizia, riguardo alle censuazioni dell'erbe statoniche giusta il disposto della legge istessa.

5. La determinazione dagli aumenti dei canoni relativamente alle censuazioni delle terre dei luoghi pii, ed altri compresi nello articolo primo della legge dei 29 gennajo 1817 uniformemente alle diverse disposizioni della stessa legge.

6. La pronunziazione di dritto su tutte le domande avvanzate, o da avanzarsi relativamente alle tasse di spese, o compensi dovuti ai deputati, o altri incaricati dei censuari, o di altri interessati nel Tavoliere per l'assistenza prestata a loro nome, sia avanti la convenzione, sia avanti il regio incarico, per tutto ciò che formato finora parte delle di loro rispettive attribuzioni.

Decreto del 12 aprile 1823 portante disposizioni per la censuazione delle lerre a coltura.

Veduto l'articolo 82 della legge dei 12 gennajo 1817, che ha per oggetto di provvedere ai coloni dei comuni mancanti o scarsi di demanio, colle terre che al Tavoliere dovevano riunirsi per effetto della legge medesima; veduta la nostra disposizione dei 20 di settembre 1819, mediante la quale, assoluti gl'illegittimi detentori dalla detta legge comminati, restò minorato il masso delle terre che si era creduto sarebbero al demanio pervenute, considerando che il masso così scemato non offre quantità sufficiente al bisogno liquidato dei comuni suddetti, in modo tale che la ripartizione in picciolissime quote diverrebbe ai coloni pregiudizievole anzichè utile; sulla proposizione del nostro consiglier mini-

stro di stato ministro segretario di stato delle finanze; inteso il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute nell' articolo 82 della nostra legge dei 13 di gennajo 1817 rimangono abolite.

Art. 2. Tutte le terre a coltura contemplate nel detto articolo, ciascuna per l'intero corpo, saranno censiti indistintamente; esclusi però dalla censuazione tutti coloro che posseggono altre censuazioni sul Tavoliere, o che appartengono a famiglie di censuarii.

Art. 3 La censuazione di queste terre dovrà farsi previo lo sperimento delle subaste, salva la dispensa di questa formalità da potersi accordare dal nostro ministro delle finanze.

Art. 4. Non saranno ammessibili offerte per queste censuazioni, se non contengono un canone almeno uguale al *minimum* stabilito coll' articolo 84 della detta nostra legge dei 12 di gennajo 1817 cioè ducati due e grana quaranta la versura oltra la fondiaria.

Art. 5. Gli aggiudicatarî saranno tenuti a pagare un annata di canone per dritto di entratra salvo al nostro ministro delle finanze la facoltà di permettersi che se si esegua il versamento per una metà prontamente, e per l'altra metà in una o più rate tra un anno, in vista delle particolari circostanze.

Art. 6. Questi censuarî saranno riguardati come tutti gli altri censuarî delle terre a coltura del tavoliere, e perciò assogettati a tutte le leggi e condizioni relative alle stesse..

Art. 7. Sarà vietata la cessione di dette terre pel corso di venti anni a favore di coloro che abbiano altre terre censite nel Tavoliere, rimanendo a questo proibito di farne acquisto per qualunque titolo meno quello di successione, sotto pena d'immediata devoluzione per farsene la ricensuazione ad altri non censuarî.

Art. 8. Sono esclusi dalle precedenti disposizioni i coloni del nascente comune di Poggio Imperiale riguardo ai quali resterà in pieno vigore l'articolo 82 e seguenti, essendovi in quel tenimento terre sufficienti a farne la ripartizione secondo il di loro liquidato bisogno.

Decreto dei 18 *ottobre* 1824 *col quale si determina che nella nomina del vice-presidente e di uno dei consiglieri della seconda camera il contado di Molise deve ravvisarsi come formante parte degli Abruzzi.*

Veduta la nostra legge dei 25 febbraio 1820 colla quale venne istituita in Foggia una seconda camera di quel consiglio d'intendenza cui fu attribuito il contenzioso relativo alla economia del Tavoliere di Puglia; veduto il numero terzo dell'articolo primo di detta legge, in cui fu nostra intenzione di escludere dalla carica di vice-presidente della divisata camera ogni individuo di quella provincia alle quali il Tavoliere si estende, e dal contrario di riempiere le due cariche di consiglieri con un individuo di qualunque delle tre provincie del Tavoliere, pure non è individuato nel cennato num. 3 dell'articolo primo; sul rapporto del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze; udito il nostro consiglio di stato ordinario; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Per quanto riguarda la nomina del vice-presidente della seconda camera del consiglio d'Intendenza di Capitanata, e la nomina di uno dei consiglieri della stessa camera, il contado di Molise dee ravvisarsi come formante parte degli Abruzzi.

Decreto del dì 9 *ottobre* 1826 *col quale si elvano a titoli esecutivi i processi verbali formati per lo acclaramento degli arretrati dovuti dai censuarî a tutto il* 1823.

Veduta la risoluzione da noi presa nel nostro consiglio ordinario di stato del 14 del prossimo scorso mese ed in esser le indulgenti misure da noi adottate a favore dei debitori del tavoliere tra le quali quella da costituirsi i titoli delle somme dovute in semplici processi verbali nel modo ivi tracciato; veduta la stessa risoluzione, in quanto prescrive di doversi per le somme costituite in detti titoli prendere la inscrizione ipotecaria a carico dei debitori, considerando che secondo l'articolo 2015 delle leggi civili l'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atti in forma autentica; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze, udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I processi verbali, nei quali verranno a costituirsi debitori del Tavoliere coloro, che sono in mora di pagamenti a tutto l'anno 1823 da essi sottoscritti, o dai loro speciali procura-

tori, ovvero fatta menzione di non essere essi scribenti, sottoscritti ancora dal commissario civile, da noi per gli affari del Tavoliere istituito, e dal segretario assunto, e dallo stesso commissario ordinanzati, dovranno valere come titoli autentici, ed esecutivi produttivi di tutti gli effetti che la legge a quegli attribuisce.

Decreto dei 3 gennajo 1825 portante disposizioni per la reintegra dei regii tratturi.

Veduta la nostra legge dei 13 gennajo 1817 nella parte che prescrive la reintegra del regio tratturo, e dei riposi a quello laterali; veduta l'altra legge del 25 febbraio per quanto la detta reintegra si attribuisce alla seconda camere del consiglio d'intendenza di Capitanata, veduti i reali rescritti dei 14 dicembre 1824 e 12 giugno 1825 coi quali, a mettere in buon ordine la economia del Tavoliere, fu creata un commissario civile coi pieni poteri nella persona dell'attuale intendente della Capitanata; sul rapporto del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze; udito il nostro consiglio di stato ordinario, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue-

Art. I. Il commissario civile, di cui sopra si è fatto cenno nel più breve termine possibile, procederà in via economica ed amministrativa alla reintegra del regio tratturo, e riposi laterali, che abbiano potuto restare usurpati, così dal 1810 a questa parte quanto una reintegra ebbe luogo che anteriormente a quella epoca.

Art. 2. Il commessario civile nella esecuzione di questo incarico si avvalerà di persone Pugliesi e Abruzzesi, di sua scelta sia tra funzionarii dell'amministrazione del Tavoliere sia tra privati di conosciuta probità, e di sperimentata intelligenza, colla limitazione però di non spedire che i Pugliesi negli Abruzzi e nelle Puglie gli Abruzzesi.

Art. 3. Seguita che sarà la reintegra, resterà a cura dello stesso commissario di far segnare con termini lapidei i confini laterali del tratturo, e dei riposi, e di farne levare la pianta in doppia spedizione, da conservarsene una nell' archivio del Tavoliere in Foggia, ed una nella nostra real segreteria e ministro di stato delle finanze.

Art. 4. Il commessario medesimo, tenendo presente il disposto nella legge dei 13 gennaio 1817, regolerà secondo le particolari circostanze, la multa da infliggersi agli occupatori e ne dirigerà la spedita esazione coi mezzi autorizzati dal decreto dei 23

gennaio 1813 come pure proporrà altri mezzi, quanto occorressero a rinfrancare la tesoreria generale delle spese di reintegra, di confinazione delle piante, e di quanto altre occorrer potesse al perfezionamento del presente incarico.

LEGGE DEL 9 GENNAJO 1827

PORTANTE L'ABOLIZIONE DELLA SECONDA CAMERA DEL CONSIGLIO D'INTENDENZA DI CAPITANATA.

Veduto il num. 17 dell'articolo 3 della legge dei 25 febbraio 1820 concepito nei seguenti termini. « La seconda camera oltre » le materie esclusivamente attribuitele nei numeri precedenti, » potrà occuparsi e procedere in tutti gli affari di competenza del » consiglio d'intendenza ma dopo spirato l'anno della pastorizia » cioè dal dì primo giugno a tutto settembre di ciascun anno, e » previa sempre la bussola da farsi dall'intendente tra la prima » e la seconda camera sul ruolo o registro delle cause prescritto » coll'articolo 40 della legge dei 25 di marzo 1817 sulla pro- » cedura del contenzioso amministrativo » donde risulta che la seconda camera del consiglio d'intendenza istallata in Foggia, non è un ampliazione di quel consiglio medesimo, veduto il real rescritto dei 14 dicembre 1824, col quale trovasi installata un commessario civile coi pieni poteri in Foggia, ad oggetto di sistimare gli affari del Tavoliere, considerando che uno degli effetti del riordinamento che la economia del Tavoliere va da giorno in giorno a ricevere; mediante le operazioni del commessariato civile, è quello appunto che molte cagioni produttivi di contese vanno a cessare, e molte sensibilmente vanno a scemarsi, percui la diramazione di quel consiglio d'intendenza in due camere si rende ora inutile; sulla proposizione del nostro consigliere ministro segretario di stato delle finanze, udito il nostro consiglio di stato ordinario sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. La seconda camera del consiglio d'intendenza di Capitanata resta soppressa, e tutte le attribuzioni della stessa restono trasferite a quelle che ora va sotto il nome di prima camera.

Art. 2. Il numero ordinario dei consiglieri componenti la camera conservata sarà aumentata di un altro votante, a cui, oltre il soldo eguale a quello degli altri consiglieri da mettersi a carico del ministero delle finanze sarà data un indennità a carico dello stesso ministro sino al compimento di ducati settantacinque al mese.

Art. 3. Questo votante aggiunto dovrà essere sempre o abbruzzese o del contado di Molise.

Real decreto dei 29 novembre 1829 portante disposizioni per la esazione delle reste dovute dai censuarii.

Essendo nostra intenzione che l'amministrazione del Tavoliere di Puglia sia regolata col massimo di ordine possibile, e che la percezione delle sue rendite si faccia col minor aggravio dei nostri amatissimi sudditi, e nel tempo stesso colla maggior sicurezza degl' interessi finali, veduto il parere della consulta generale del regno, sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze udito il nostro consiglio di stato ordinario; abbiamo risoluto di decretare e, decretiamo quanto segue.

Art. 1. La percezione delle rendite del Tavoliere di Puglia continuerà ad esser fatta per mezzo di recivitore residente in Foggia il quale per effetto della sua attribuzione, ed ai sensi del real decreto dei 25 di febbraio 1820 dipenderà dal direttore del Tavoliere.

Art. 2. Le reste delle quantità, che nei maturi non saranno soddisfatte dai debitori presso la cassa del detto recivitore in Foggia, ove per convenzione sono essi obbligati di versare verranno consegnate ai recivitori distrettuali, compresi quelli del capoluogo delle provincie, i quali s'incaricheranno della esazione di tali arretrati facendo uso delle coazioni, come trovasi stabilito per lo contributo fondiario, nei termini bensì del decreto dei 23 gennaio 1816. In conseguenza di ciò rimangono aboliti i così detti commissarî, che per lo innanzi sono stati adoperati al ricupero degli arretrati.

Art. 3. Una commessione composta dall'intendente della provincia di Capitanata in qualità di presidente, dal direttore del Tavoliere, dal consigliere d'intendenza, da noi creata colla legge dei 9 gennaio 1827 espressamente per lo contenzioso del Tavoliere suddetta, e dal recivitore di tal ramo, avrà la sorveglianza di tutti gli affari del ramo stesso, a quale oggetto si riunirà periodicamente una volta al mese, e nell'epoche di maggiore esazione, in ogni settimana, per discuttere lo stato delle reste, promuovere i mezzi a sollecitarne l'esazione, e prendere tutti gli espedienti proprî al buono andamento del servizio. Delle sue deliberazioni formerà processo verbale in quadrupla spedizione, una per la cassa di ammortizzazione, la seconda per l'intendente della provincia, la terza per lo stesso ramo. Le funzioni di segretario pres-

so la commessione saranno disimpegnate dal segretario che trovasi addetto al consiglio d'intendenza per gli affari contenziosi del Tavoliere.

Art. 4. Un regolamento pratico a noi presentatolo dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze, e da noi approvato in questo stesso giorno, indicherà le epoche precise della formazione e passaggio delle reste da trasmettersi ai ricevitori distrettuali, come di anzi si è detto, e le operazioni contabili, e tutto altro che sarà necessario per bene stabilire questa parte interessante di servizio.

Art. 5. Il dritto a percepirsi tanto dal recivitore del Tavoliere, quanto dai recivitori distrettuali, verrà regolato come segue.

1. Al recivitore del Tavoliere sarà accordato l'uno per cento sulle quantità che si verseranno alla sua casa nelle scadenze, e sino alla consegna delle reste ai recivitori distrettuali, e sulle dette reste il solo mezzo per cento.

2. Ai recivitori distrettuali, considerati come agenti della cassa di ammortizzazione, sarà accordato sulle arte loro consegnate, e per mezzo loro incassate, l'uno e mezzo per cento, e considerati come contabili della Tesoreria, avranno dritto a quel mezzo che si rilascia dal recivitore del Tavoliere restando bensì a loro peso gli agenti di loro dipendenza.

3. Sulle quantità date in resta, che in vece di versarsi nelle casse dei recivitori distrettuali, si versassero, a libertà dei debitori, nella cassa del recivitore del Tavoliere, sarà il mezzo da lui rilasciato, diviso egualmente tra lui ed i recivitori distrettuali rispettivi.

Art. 6. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per la esazione delle reste del Tavoliere di Puglia in esecuzione del real decreto del 29 di novembre 1829.

Art. 1. La percezione delle rendite del Tavoliere di Puglia secondo le scadenze di maggio, agosto, e novembre di ciascun anno, verrà distinta in corrispondenti liste di carico, che saranno compilate dalla direzione, e quindi, a cura e responsabilità del direttore. saranno consegnate per tutto il mese di febbraio al recivitore del Tavoliere in duplice spedizione, per ritenerne egli una presso di se, e per inviarne l'altra, munita della di lui accettazione, per mezzo dello stesso direttore alla cassa di ammor-

tizzazione. Ove avessero luogo liste suppletorie, saranno quest nel modo stesso formate dal direttore, ed accolte dal recivitore.

Art. 2. Il recivitore del Tavoliere regolerà la esazione delle partite contenute nelle liste a lui passate dal direttore, in modo che nel maggio restino impedite le passate ai censuarii pastori, i quali non abbiano versato i due terzi a quell'epoca scaduti dei canoni rispettivi, o non li abbiano assicurati col deposito delle loro lane, salvi bensì i casi straordinarî, a prudenza della commissione creata coll'articolo 3 del real decreto di questo stesso giorno, che nello agosto si trovi introitato il dare dei censuarî coloni, o si trovi almeno assicurato dei cereali; e che nel novembre si trovi esatto l'altro terzo dovuto dai censuarî delle terre a pascolo. Per tutte le altre terre poi, per le quali si verificano le scadenze dei pagamenti in epoche differenti da quelle delle ordinarie rendite del tavoliere il recivitore dovrà badare che tali pagamenti si eseguono a misura che ne sarà arrivato il maturo.

Art. 3. Nelle rendite di scadenze ordinarie saranno considerate come reste tutte quelle partite riferibili alle indicate scadenze, le quali non si troveranno introitate dal ricevitore del tavoliere nè assicurate coi depositi e colle quali la mentovata commissione avrà con processo verbale dichiarato il bene stare su di un notamento che lo stesso ricevitore sarà tenuto di presentare non più tardi del dì primo di luglio per le reste riperibili alle scadenze di quel mese non abbiano ricondotto i loro greggi sulle terre del tavoliere, restando poi a cura del ricevitore medesimo di formare pei giorni 15 di luglio, 15 di ottobre, e 15 di gennajo le corrispondenti liste di carico distinte pei distretti; nella intelligenza, che i debitori per lo ramo pascolo verranno compresi nei distretti di loro domicilio, ed i debitori per coltura nei distretti ove sono poste le terre.

Per le reste poi risultanti dalle scadenze di novembre a carico dei pastori che abbiano per lo indicato giorno 15 dicembre menato gli armenti nelle terre del tavoliere saranno esse ritenute dal ricevitore del tavoliere, ed ove nella totalità, o in parte non si trovassero incassate, andranno a riunirsi alle reste riferibili alle scadenze di maggio.

Per tutte le quali le scadenze sono differenti dalle scadenze ordinarie delle rendite del tavoliere se sono terre a coltura, ed il canone nei maturi in ogni dicembre per lo giorno 15 febbrajo dovrà il ricevitore firmare il notamento delle reste da presentare alla commissione, e dopo cinque giorni le liste di carico distinte per distretti e sono terre a pascolo, il canone sulle quali maturi

anche nel dicembre, le reste saranno comprese tra quelle che risultano dai maturi di maggio.

Se poi si tratti di rendite scadibili a quadrimestri le reste dipendenti dalla scadenza di aprile saranno comprese nel notamento di luglio; quelle dipendenti dalle scadenze di agosto, faranno parte del notamento di ottobre, e quelle infine riferibili alle scadenze di dicembre, o si rapportino a terre coltivabili, e faranno parte del detto notamento de' 15 febbrajo o si rapportano a terre erbifere, e faranno parte delle reste dipendenti dai maturi del maggio appresso.

Resta espressamente dichiarato che non solamente s'intende vietare, che anzi rimette a stretto obbligo del recivitore sino alle diverse epoche destinate al notamento da presentarsi alla commessione delle reste dipenpenti dalle terre a coltura, e sino alla spedizione delle rispettive liste di carico distinte per distretti, di usare tutt' i mezzi accordati dalla legge, non solamente per lo incasso, ma anche per assicurare questo, con impedire il trafugamento dei prodotti.

Art. 4. Le liste di carico distinte per distretti, delle quali si è parlato nell'articolo precedente, saranno redatte dal recivitore del tavoliere in quadrupla spedizione, ordinate e contrattate dal direttore del tavoliere una delle spedizioni sarà rimessa ai rispettivi ricevitori distrettuali; un'altra ai controlori provinciali, o ai sottointendenti che nei distretti esercitano le funzioni di quelli, un'altra alla cassa di ammortizzazione, ed una sará ritenuta nella direzione.

I ricevitori distrettuali, i quali in questa parte di servizio saranno considerati come agenti della cassa di ammortizzazione ai termini delle istruzioni sovranamente approvate nel dì 15 febbrajo 1827 regoleranno le esazioni delle reste loro consegnate, con gli stessi mezzi praticati per la riscossione del tributo diretto, a norma bensì del decreto dei 23 di gennajo 1616.

In ogni caso di eccezioni, sieno dilatorie sieno perentorie agli atti coattivi dei ricevitori distrettuali, costoro ne daranno subito comunicazione al direttore del tavoliere coll' invio delle carte relative, a cura del quale, ed a nome degli stessi recivitori rispettivi, se ne provocherà la discussione, presso il consiglio d'intendenza di Capitanata, riguardandosi quel funzionario come loro rappresentante per legge nei giudizì che dai debitori per reste saranno promossi.

Art. 5. Affinchè si serbi la dovuta chiarezza nella imputazione dei fondi che s'incassano per questo ramo, i recivitori della tesoreria dovranno stabilire due registri, con *saldaconto a stile*

semplice ed un libro di cassa, i quali dieno la conoscenza in ogni chiusura dello stato della percezione e della cassa pel ramo del Tavoliere di Puglia, conforme nell'articolo 8 delle citate istruzioni dei 15 di febbraio 1827 con dover benanche i controloro provvinciali ed i sottintendenti nelle di loro mensuali verifiche, alle quali son chiamati per effetto dello stesso articolo 8, dirigersi al direttore del Tavoliere, invece dei direttori provvinciali.

Art. 6. Dovendo le somme esatte dai recivitori generali e distrettuali figurare sulle scritture del recivitore del Tavoliere allorchè i conti assientati ai debitori non rimangano saldati fino al totale pagamento, resta determinato;

1. Che i recivitori generali raccolti che avranno i fondi, tanto nel distretto capoluogo, che dagli altri distretti della provincia, ne faranno in ogni dieci giorni invio direttamente alla cassa di ammortizzazione, con verbale, come è in uso per tutti gli altri rami appartenenti alla stessa cassa è diunita alla situazione un notamento di dettaglio, induplicata spedizione, delle somme esatte di ciascun debitore con numero d'ordine progressivo e coll'articolo a cui è riferibile il debitore nella lista di carico.

2. Che la cassa di ammortizzazione, verificati che avrà tali elementi, rilascerà ricevo contabile conforme all'escluso modello, che dimostri la ricezione del versamento ed il corrispondente risconto.

3. Il ricevo sarà inviato al recivitore generale, ed il riscontro diunita ad una spedizione del notamento, sarà rimesso al recivitore del Tavoliere il quale prenderà ragione delle partite esatte a credito dei rispettivi conti, e del riscontro come un invio fatto di suo conto del recivitore generale alla cassa di ammortizzazione.

Art. 7. Nel caso che ad alcuno dei contribuenti debitori per resta piaccia di eseguire il pagamento presso il recivitore del Tavoliere, ancorche siasi dato in carico ai recivitori della tesoreria allora il recivitore del Tavoliere dovrà raccogliere il versamento, e farne menzione nella chiusura di cassa decadaria, che si esegue dall'intendente e dal direttore del Tavoliere ai termini del real decreto dei dì 25 di febbraio 1820, e del real rescritto del dì 14 dicembre 1824, e farà figurare la somma esatta sui bilanci e notamenti di dettaglio che è in dovere di rimettere alla cassa di ammortizzazione, e similmente ne darà avviso a quei recivitori distrettuali, ove fu diretto il carico, onde se ne possa dai medesimi fare la corrispondente deduzione.

Art. 8. Qualunque versamento che venga effettuato da un contribuente debitore, non sarà dal recivitore del Tavoliere riportata a credito del conto corrente, se non abbia saldata la resta di debito precedente, di modo che prima procurerà la soddisfazione

dell'arretrato dovuto, ed il di più lo imputerà a conto, o pure a saldo del dare corrente, se poi dal contribuente gli sarà presentato il ricevo a tallone del seguito pagamento presso il recivitore del distretto ove fu dato in carico, allora il recivitore del Tavoliere se di epoca remota, ne conoscerà l'introito nei notamenti, e se mai la data sia di epoca recente e relativa alla contabilità non ancora pervenuta, in tal caso nè dovrà ammettere il versamento allo esercizio cui appartiene, e nello stesso tempo contracambierà il tallone con una sua apposita dichiarazione, rimanendo a sua cura e del direttore di verificarne la regolarità per mezzo dei controlori provinciali o dei sottintendenti, dandone subito parte all'amministrazione della cassa di ammortizzazione.

Art. 9. In ogni mese sarà tenuto il recivitore del Tavoliere di presentare alla cemmessione gli stati di situazione di percezione e di cassa. Nei medesimi saranno distinti i versamenti preveduti negli articoli precedenti colla verifica che dai libri di scrittura risulta, tanto nella imputazione data alla natura del debito nel tallone del recivitore distrettuale, come ancora dalla rettifica disposta nel caso in cui la partita per somiglianza di nomi e cognomi di debitori siasi ereditata ad un conto per un'altro nei diversi debiti dei censuarî e fittajuoli.

Art. 10. Le deliberazioni della commessione per le somme esatte sulle reste date in carico ai recivitori distrettuali saranno riportati dal recivitore del tavoliere in fogli di avviso distinti per distretti ed esercizî, i quali vidimati, e contrattati dal direttore, saranno dallo stesso diramati ai ricevitori distrettuali per le corrispondenti deduzioni dal carico dello esercizio cui riguardono.

Art. 11. Rimane in fine espressamente dichiarato che se nella chiusura dello esercizio risultino delle reste presso i recivitori della tesoreria, queste non potranno essere riportate dalla direzione del tavoliere nelle liste di carico dell' anno seguente, le quali debbono riguardare quelle corrispondenti ai maturi dell'anno stesso, con figurare le reste delle liste di carico dell'anno precedente consegnate ai recivitori nella tesoreria sulle scritture dei medesimi e del recivitore del Tavoliere fino alla totale estinzione. Con tal mezzo si otterrà sempre nel prosieguo della esazione la distinzione delle partite di reste ai quali gli esercizî appartengono.

Decreto del dì 8 agosto 1832 portante l'approvazione del regolamento per la conservazione dei tratturi.

Vedete il reale rescritto dei 12 di ottobre 1827, col quale fu disposto un regolamento per la conservazione deì tratturi, brani di essi e riposi laterali, secondo la reintegra in parte eseguita ed in parte da eseguirsi veduto il nostro real decretò del dì 8 di aprile dal corrente anno ; mercè il quale le facoltà dell'abolito commessariato civile sono state in questa parte trasfuse nell'attuale intendente di Capitanata Cavaliere D. Gaetano Lotti per la continuazione della detta reintegra non ancora compiuta; sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue ;

Art. 1. Resta approvato il regolamento ammesso al presente decreto circa la conservazione dei regî tratturi, brani di essi, e dei riposi laterali.

Regolamento del dì 8 agosto 1823, per la conservazione dei regî tratturi, bracci di essi e riposi laterali.

Art. 1. Ogni occupazione dei regî tratturi, dei loro bracci e riposi laterali sarà punita con una multa di ducati cento a versura, oltre le pene stabilite nel titolo VIII. Capitolo II. sezione II. della seconda parte delle leggi civili e l'occupazione sarà tenuta al rilascio della parte occupata, alla perdita dei materiali immessi, del pari che delle piantagioni, e seminazioni fatte, ed al ristoro dei danni ed interessi e delle spese.

Art. 2. L'Intendente di Capitanata rimetterà agl'intendenti delle provincie nelle quali esistono tratturi, gli esemplari in duplice spedizione delle piante parziali della reintegra e titolazione nei tenimenti dei diversi comuni eseguito per effetto del real decreto dei 9 ottobre 1826 e del reale rescritto dei 12 di ottobre 1827 una di queste spedizioni sarà conservata nel rispettivo archivio provinciale, e l'altro sarà inviato al sindaco del comune al quale è ralativa.

Art. 3. Nel mese di giugno di ciascun anno, a stretta cura degl'intendenti ed a loro responsabilità, i sindaci ai quali si troveranno inviati gli esemplari come nell' articolo precedente, assistiti dal respettivo cancelliere e da un agrimensore a loro scelta, dovranno esattamente verificare lo stato dei tratturi loro bracci, e riposi laterali lungo il rispettivo tenimento e levarne un processo verbale in quodrupla spedizione. Questo processo verbale conterrà.

1. La ricognizione dello stato dei tratturi, bracci e riposi, nella loro lunghezza e larghezza, del pari che dei termini opposti nell'ultima reintegra, e la indicazione della verificata integrità dei primi e dei secondi, e delle novità scoverte.

2. La indicazione (nel caso di contravvenzione) del nome cognome e patria dell'occupatore e dei proprietarî dei fondi limitrofi, della estensione, situazione e natura delle terre occupate, e dei termini mancanti colla rispettiva numerazione.

3. Delle quattro spedizioni del verbale due si riterranno dal sindaco per depositarsene una nella cancelleria comunale e le altre due saranno rimesse all'intendente di Capitanata per depositarsi nell'archivio della direzione del tavoliere.

Art. 4. Ove dal processo verbale risulta una o più contravvenzioni il sindaco ne darà partecipazione al primo ed in di costui mancanza al secondo eletto che assumerà le funzioni di pubblico ministero. Quindi a giorno ed ora fissa non al di là di giorni sei, farà venire in sua presenza gl'imputati ed i testimonî ed a norma degli articoli 4 e 14 della legge dei 25 di marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo pronunzierà sulla occupazione e sull'applicazione delle pene e delle rifazioni stabilite nell'articolo primo.

L'azione penale sarà esperibile avanti le autorità giudiziarie secondo le disposizioni che potrà dare l'intendente di Capitanata.

Art. 5. Le disposizioni del titolo II. capitolo I. della cennata legge dei 25 di marzo 1817 saranno applicabili al procedimento del sindaco.

Art. 6. La sentenza del sindaco a cura dell'eletto funzionante da pubblico ministero, sarà intimata alla parte ma non sarà seguita senza l'approvazione del consiglio d'intendenza di Capitanata, al quale fra giorni tre dall'avvenuta intimazione il sindaco spedirà le carte per mezzo dell'intendente della sua provincia.

Art. 7. Il consiglio d'intendenza di Capitanata fra giorni dieci dall'arrivo delle carte rivedrà d'uffizio, e senza alcuna formalità, la sentenza del sindaco, e pronunzierà la sua decisione.

Art. 8. L'imputato potrà presentare al consiglio le sue difese per mezzo di memorie ed egualmente potrà fare nello interesse del fisco il direttore del tavoliere, al quale il consiglio, e per esso l'intendente che lo presiede darà avviso delle carte pervenute.

Art. 9. Pronunciata la decisione del consiglio d'intendenza, il direttore del Tavoliere ne farà levare la corrispondente spedi-

zione e formerà il carico delle multe e delle altre quantità contenute nella condanna, il quale dopo vidimato dall'intendente sarà passato al recivitore del Tavoliere, onde prepararsene ed indi eseguirsene la esazione per mezzo degli agenti delle contribuzioni dirette cogli stessi mezzi e privilegi stabiliti per la riscossione delle dette contribuzioni. Sarà in tale esazione serbata il metodo contabile proposto della tesoreria generale, ed approvato con ministeriale dei 25 ottobre 1828 per la riscossione delle multe inflitte nella reintegra fatta dal commessario civile alle quali ancora sono espressamente resi comuni i privilegi suddetti.

La spedizione come sopra levata dal direttore per mezzo del l'intendente di Capitanata sarà inviata all'intendente della provincia del condannato, affinchè si eseguano amministrativamente sotto la di lui più stretta sorveglianza le altre parti del giudicato diverse dalle condanne pecuarie.

Art. 10. Il carico formato dal direttore del Tavoliere, e vidimato dall'intendente di Capitanata sarà esigibile solidalmente contro del proprietario e dell'usuario del fondo limitrofo alla parte occupata, del pari che contro di qualunque altro estraneo occupatore.

Art. 11. Ogni sindaco al termine dell'esercizio delle sue funzioni dovrà far la consegna al suo successore dei tratturi, bracci e riposi laterali nello stato in cui furono posti dopo l'ultima reintegra; e di questa consegna si formerà un processo verbale in triplice spedizione sotto scritto da ambedue. Se il tratturo bracci e riposi non esistessero nella loro integrità saranno precisate tutte le circostanze del procedimento che si troverà pendente per effetto della verificazione in quell' anno praticata, ed in mancanza saranno indicati i motivi, pei quali il procedimento non à avuto luogo.

Delle tre spedizioni una sarà ritenuta nella cancelleria comunale, e due saranno spedite all'intendente della provincia il quale ritenendone una rimetterà l'altra all'intendente di Capitanata da chi sarà inviato al direttore del Tavoliere.

Art. 12. La spesa che potrà accorrere per la verifica annuale e per gli atti a farsi dai sindaci, sarà anticipata dalla cassa dei rispettivi comuni, per esserne poi la medesima indennizzata dalla tesoreria a proposizione dell'intendente di Capitanata, le formalità però di bollo e registro saranno impartite a credito.

Art. 13. Ogni inadempimento per parte dei sindaci assoggetterà i medesimi ad una multa applicabile alla real tesoreria non minore di ducati venticinque nè maggiore di ducati cinquanta, da pronunciarsi dal consiglio d'intendenza di Capitanata con far-

sene il carico e la esazione in quel modo stabilito sopra per lo carico ed esazione delle multe inflitte agli occupatori.

Art. 14. Resta conferita all'intendente di Capitanata la facoltà di spedire in ogni cinque anni un verificatore il quale percorrerà tutt'i tratturi per liquidare se l'ultima reintegra eseguita abbia sofferta alterazione, e se esistano i termini lapidei nello stato in cui in detta reintegra furono posti. Questo incaricato di unito ad un decurione, il quale sarà destinato dai sindaci rispettivi, formerà processo verbale in doppia spedizione colle indicazioni stabilite nell'articolo 3 sottoscritto da lui e da decurione, ed una delle due spedizioni sarà consegnata al sindaco stesso, e l'altro sarà inviata all'intendente di Capitanata.

Art. 15. Pei tratturi di Puglia e marina il verificatore sarà un agrimensore abruzzese, e pei tratturi degli Abruzzi, e di Molise sarà adoperato un agrimensore pugliese. Le operazioni di questi verificatori eseguite sotto la garentia e tutela di tutte le autorità locali.

Art. 16. Per la misura e verifica di ciascun miglio di tratturo negli Abruzzi ed in Molise il verificatore riceverà la indennità di carlini dieci, e per la misura e verifica nella puglia quella di carlini sette a miglio.

Art. 17. Per far fronte a questa spesa e da quella che secondo l'articolo 12 si è posta a carico della tesoreria, dal pari che alla indennità dei decurioni adoperati secondo il regolamento dei 9 di novembre 1831 e la ministeriale dei 21 di gennaio 1832 ove non fosse sufficiente il fondo delle multe nel quinquennio, l'intendente di Capitanata proporrà il mezzo proprio come potersi la tesoreria rifare del maggior esito.

Art. 18. L'intendente di Capitanata rilevando dai verbali che gli verranno spediti dai verificatori quinquennali, di essersi alterato lo stato di ultima reintegra, così a riguardo dei tratturi loro bracci e riposi laterali che a riguardo dei termini lapidei, e rilevando che delle alterazioni non si sia tenuto conto su i verbali della verifica annuale esegnita dai sindaci, discuterà l'affare nel consiglio d'intendenza, e di unita al medesimo pronunzierà ai termini dell'articolo 7 sulla contravvenzione. Saranno inoltre osservate le prescrizioni contenute negli articoli 9, 10 e 13 in quanto al giudicato.

Art. 19. L'intendente della provincia di Capitanata farà conoscere al termine di ciascun anno con suo dettagliato rapporto rapporto al ministro delle finanze tutto quello che concerne la esatta osservanza del presente regolamento.

Regolamento del dì 7 maggio 1839 per impedire il pascolo abusivo dei regi tratturi bracci di essi e riposi laterali.

La osservazione dei tratturi destinato ad un tempo al libero transito delle greggi, che scendono in ogni anno in Puglia, e ad un certo nutrimento alle stesse durante il lungo tragitto à formato una delle paterne cure di S. M. il nostro augusto sovrano. Sono più anni da che il real governo profonde somme vistose per reintegrarli, e farli servire allo scopo al quale furon destinati fin dalla loro instituzione. Il real decreto ed il regolamento annessovi degli 8 agosto 1832 stabilì le norme da osservarli illesi da arbitrî e da occupazione. Malgrado però tante provvide disposizioni, non cessano gli abusi, che anzi altri di specie diverse si avverano in danno della pastorizia. Dopo ripetuti reclami avvanzati dai censuarî pastori del tavoliere, e dopo varie verifiche praticate per mezzo di agenti dell'amministrazione, si è liquidato che i varî comuni nel tenimento dei quali sono situati i tratturi, i particolari possessori di animali si fan lecito di menarvi a pascolare pecore, capre, giumenti, ed altre sorti di animali, non esclusi i maiali, altri sotto pretesto di dover menare le pecore in qualche terreno affittato loro, segregato dalle tenute censite, sogliono pascersi l'erba del tratturo, volendo un tale abuso con la necessità del passaggio giornaliero, altri si arbitrano di scavare le radici della liquirizia, rimanendo il saldo del tratturo per lunga pezza privo di vegetazione, altri giungono fino a stabilirne affitti lungo i tratti che affiancano gli erbaggi delle poste censite.

La moltiplicità di tali inconvenienti esigeva l' adozione di una misura atta a frenare l' audacia dei contravventori quindi si è risoluto ciò che segue.

Art. 1. Il pascolo dell' erba dei tratturi è proibito ad ogni sorta di animali. Esso dev'essere conservato intatto per uso delle greggi che scendono in Puglia nell'autunno di ciascun anno, e che ritornano nelle montagne nella primavera dell' anno seguente.

Art. 2. Non sono eccettuati da questo decreto neppure i censuarî dei saldi finali delle poste aderenti ai tratturi.

Art. 3. Quei censuarî che abbiano stipulati contratti di enfiteusi col fisco con la facoltà di servirsi del pascolo nel tratturo che intersecasse gli erbaggi censiti, o che vi confinassero, e quegli altri che credessero di avervi dritto assoluto per altre straordinarie imponenti cagioni, potranno far valere i loro dritti presso il consiglio dell'intendenza di Capitanata, il quale a preferenza di ogni altra cosa, e nel più breve tempo possibile, dichiarerà

il proseguimento o la cessazione del preteso uso di pascolo secondo che ne troverà sussistenti o insussistenti le ragioni, e cotesta dichiarazione, poicchè non dipende da un formale giudizio non potrà venire impugnata con rimedî legali, ma dovrà rimanere eseguita salvo soltanto a ciascuna delle due parti interessante di ricorrere al real ministero delle finanze per una modificazione qualora si riconoscesse indispensabile.

Art. 4. Resta egualmente proibito qualunque scavo con zappe, vanghe, o altri strumenti per estrazione di radici di liquorizia, o per qualsivoglia altra cagione senza il preventivo permesso scritto dell' autorità che preside all' amministrazione del tavoliere, da rilasciarsi dietro conoscenza della indispensabilità della eccezione al decreto.

Art. 5. Ogni possessore di animali, non esclusi i così detti caprai, o proprietarî di poche capre, sia o no censuario di terreni saldi del tavoliere, che sarà sorpreso di averli immessi, o fatti immettere sull'erbe dei tratturi, dei bracci di essi, o dei riposi laterali sarà condannato alla rifazione dei danni e delle spese, oltre ad una multa regolata sulle seguenti proporzioni.

Per gli animali piccoli nel numero di dieci in sopra e per gli animali grossi nel numero di due in sopra la multa sarà da ducati dieci a trenta per la prima volta e del doppio in caso di recidiva.

Per i majali, qualunque sia la loro età, nel numero di sei in sopra la multa sarà di ducati venti a sessanta per la prima volta del doppio in caso di recidiva.

Art. 6. Non ostante la fissazione delle multe delle quali è parola nell'articolo 5. esse potranno essere maggiori, quante volte il numero degli animali immessi nel tratturo sia eccessivo e quando il tempo del godimento del pascolo abbia oltrepassato a venti giorni; o infine allorchè la estensione danneggiata giunga ad un carro di terreno, e l'oltrepassi.

In ciascuno dei suddetti casi le multe da infliggersi dai contravventori non potranno essere minori del triplo delle quantità prescritte coll' articolo precedente, ne' maggiori del quintuplo, avuto riguardo alle circostanze attenuanti o aggravanti della colpa, al minore o maggior danno inserito alle proprietà finali, ed al passaggio periodico delle greggi, non che al guadagno abusivamente ritrattone dai suddetti contravventori.

Art. 7. La cognizione degli abusi che si commettono sull'erba dei tratturi, dei bracci di essi. e del consiglio d'intendenza di Capitanata, precedente verifica del primo o del secondo eletto del comune nel cui territorio la contravvenzione è avvenuta.

Art. 8. Contro gli autori di scavi sopra i tratturi, i bracci ed i riposi anzidetti oltre alla rifazione dei danni e delle spese sarà applicabile lo sperimento dell'azione penale davanti alle autorità giudiziarie, secondo le disposizioni che potrà dare l'intendente di Capitanata come per legge.

Art. 9. Il brigadiere Giuseppe Campanella e gli altri guardiani addetti al servizio dell'amministrazione del tavoliere sono incaricati di vegliare alla conservazione dei tratturi nel tenimento di Foggia, e nei limitrofi. Negli altri comuni di Capitanata, e dalle altre provincie nelle quali sono siti i tratturi, i bracci di esso, e riposi laterali, la vigilanza stessa praticasi dai guardiani comunali.

Art. 10. Ogni guardiano sia del tavoliere, sia del comune secondo le circoscrizioni espresse nell'articolo precedente sono nell'obbligo di sorprendere gli animali nella flagranza o gli autori per gli scavi, formarne processo verbale in doppia spedizione e presentarne una al primo o al secondo eletto dal comune nel cui tenimento è avvenuta la contravvenzione, e l'altra nella direzione del tavoliere personalmente pel tenimento di Foggia, e suoi luoghi limitrofi, e per mezzo dei sindaci per gli altri comuni di Capitanata, e delle altre provincie.

Art. 11. In tutt'i casi nei quali l'amministrazione del tavoliere osserverà un'abbandono nell'esatto adempimento di un tale servizio, sia per oscitanza dei guardiani comunali che dei funzionarî municipali di sopra espressi, potrà estendersi la facoltà dei guardiani del tavoliere a sorprendere nella flagranza gli animali immessi nei tratturi dei comuni di Capitanata e delle altre provincie previa però speciale autorizzazione dell' intendente di Capitanata e del ranco.

Art. 12. Il processo verbale del guardiano, e la verifica del primo e del secondo eletto comunale, saranno trasmessi al direttore del tavoliere in Foggia, a cura e responsabilità del sindaco di ciascun comune nel corso della settimana che siegue alla redazione di dette carte, per passarsi al consiglio d' intendenza di Capitanata.

Art. 13. Fra giorni dieci dall'arrivo delle carte il consiglio d'intendenza di Capitanata le rivedrà d'uffizio, e senz'alcuna formalità pronunzierà la sua decisione.

Art. 14. L'imputato potrà presentare a detto consiglio le sue difese per mezzo di memorie, ed egualmente potrà fare nello interesse del fisco il direttore del tavoliere.

Art. 15. Pronunziata la decisione, il direttore del tavoliere ne farà levare la corrispondente spedizione, e formerà il carico

della multa e delle spese, il quale dopo vidimata dall'intendente di Capitanata, sarà passato al recivitore del tavoliere onde prepararsene, ed indi eseguirsene la esazione per mezzo degli agenti delle contribuzioni dirette, con gli stessi mezzi e privilegî stabiliti per la riscossione delle dette contribuzioni. Sarà in tale esazione serbato il metodo contabile proposto dalla tesoreria generale, ed approvato con ministeriale delle finanze del 25 ottobre 1828 per la riscossione delle multe inflitte nella reintegra dei tratturi.

Art. 16. Nella fine di ciascun anno sarà dall' intendente di Capitanata formato un quadro del risultamento delle multe incassate per la contravvenzione in parola, saranno dallo stesso proposte le gratificazioni che si crederanno opportune a favore del brigadiere, e dei guardiani del tavoliere e delle amministrazioni comunali.

Art. 17. I verbali, dei quali si è fatta menzione negli articoli precedenti, non potranno avere corso legale, se non quando vi siano intervenuti almeno due testimoni estranei, che confermino la verità della contravvenzione, la sorpresa fattone in flagranza, e tutte le altre circostanze di essa.

APPENDICE

SOVRANI RESCRITTI E PROVVEDIMENTI MINISTERIALI SULLA ECONOMIA DEL TAVOLIERE EMESSI DOPO LA LEGGE DEL 13 GENNAJO 1817.

Regolamento per la sfondacazione del sale a pro dei censuari, locati, e fittuari del tavoliere di Puglia in conformità del capitolo ottavo titolo terzo della legge del 13 gennajo 1817 approvato con sovrano rescritto del 12 aprile 1817.

1.

Art. 1. I fondaci dai quali potrà sfondacarsi il sale, sono i seguenti: Pescara, Vasto, Aquila, Avezzano, Solmona, Castel di Sangro, Giulianova, Barletta, e Foggia.

La sfondacazione sarà eseguita nei mesi di gennajo, febbrajo, e marzo per la Puglia, e nei mesi di giugno, luglio, ed agosto di ciascun anno per gli Abruzzi.

Art. 2. Il prezzo del sale sarà della metà di quello corrente in tutt'i fondaci suddetti, eccettuati quelli di Foggia, e Barletta, nei quali il prezzo sarà di due terzi.

Art. 3. In ciascun mese di maggio, dopo che dai censuari, locati, e fittuari delle terre del tavoliere sarà eseguito quanto è prescritto dagli articoli 71 e 72 della citata legge, il funzionario che verrà da S. M. destinato per prevedere al tavoliere, rilascerà uno, o più biglietti in favore di coloro che ànno dritto alla dispensazione del sale per sfondacarlo in quello dei fondaci da esso rispettivamente prescelti fra quelli di sopra indicati.

Art. 4. Nel rilasciarsi i biglietti per la sfondacazione del sale in conformità dell'articolo precedente sarà formato un registro, in cui verranno notati coloro, ai quali gli ordini son rilasciati, le quantità di sale a ciascuno spettante, ed i fondaci nei quali gli viene assegnato. Una copia del suddetto registro alla fine del mese di maggio sarà inviato dal funzionario del tavoliere al direttore generale dell'amministrazione dei dazi indiretti, il quale fra otto giorni dalla ricezione del medesimo ne farà formare gli estratti per ciascun fondaco e gli rimetterà ai rispettivi recivitori per eseguire la consegna alla presentazione dei biglietti rilasciati dal tavoliere.

Art. 5. Dopo che i ricevitori dei dazi indiretti avranno ricevuto gli ordini corrispondenti della loro amministrazione non potrà essere più ritardata sotto alcun pretesto la sfondacazione del sale in favore di coloro che ne ànno ottenuto il biglietto, i quali nel riceverne la corrispondente quantità, dovranno farne quietanza in piedi dei biglietti medesimi, che non potranno essere adempiti, se non che in favore dei censuarî, locati, o fittuarî, o da loro procuratori legalmente costituiti.

Art. 6. I possessori dei biglietti nel ricevere la quantità di sale in essi espressa dovranno dichiarare il luogo dove intendono trasportarlo, e conservarlo sino alla sua consumazione, se lo portano, e conservano cioè nella propria abitazione, o presso le di loro masserie armentizie.

Art. 7. I possessori di biglietti per la sfondacazione del sale dovranno pagarne l'importo secondo è determinato dall' articolo 69 della legge e dal secondo del presente regolamento nell'atto della sfondacazione medesima.

Art. 8. Adempiti all'esibizione e quietanza del biglietto, alla dichiarazione verbale prevista dall'articolo 6.° ed al pagamento del prezzo verrà rilasciato dal recivitore dei dazî indiretti a colui che à dritto alla sfondacazione insieme colla quantità corrispondente del sale una bolletta che servirà di cautela per il trasporto e conservazione del sale medesimo censuario, locato o affittatore che l'avrà ottenuto. Nella bolletta medesima sarà fatto menzione il luogo ove il sale sarà conservato sino al suo consumo secondo la dichiarazione che ne sarà stata fatta ai termini dell'articolo primo.

Art. 9. I ricevitori dei fondaci destinati alla sfondacazione del sale per il tavoliere terranno un registro a materie separato da quello della rendita del comune dal quale saranno staccate le bollette di accompagnamento del sale sfondacato, come sopra. La detta bolletta sarà formata secondo un modello che verrà designato dal direttore generale dei dazî indiretti.

Art. 10. Nella fine di ciascun mese i recivitori suddetti, dovranno mandare insieme col conto generale, uno stato a parte, con i documenti dell'appoggio della distribuzione, o sia vendita al direttore della provincia, per essere da questo trasmesso alla direzione generale colle dovute osservazioni.

Art. 11. Il funzionario del tavoliere e il direttore generale dei dazî indiretti rimetteranno ciascuno rispettivamente al ministro delle finanze gli stati della dispensazione del sale ordinato dal primo, e della distribuzione fattane da recivitori dipendenti dal secondo.

Art. 12. Per l'anno corrente qualora da S. M. non si trovi destinato il funzionario che dovrà presedere al tavoliere, tutte le operazioni al medesimo attribuite dal presente regolamento per la distribuzione del sale, saranno eseguite dai due regi incaricati da S. M. inviati in Foggia per la esecuzione della legge del tavoliere.

II.

Real rescritto del 22 aprile 1826 diretto all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si danno ulteriori provvedimenti a vantaggio dei censuarii.

Dal reale rescritto pronunciato in Genova sotto la data dei 12 giugno 1825 da me partecipatole un foglio dei 22 del mese stesso ella rilevò che dodici articoli in ordine del tavoliere furono proposti alla sovrana risoluzione da sopra otto di essi S. M. si degnò dare le sue alte provvidenze, e che si riserbò provvedere sopra i seguenti:

1. Se si dovesse istituirsi in Foggia una cassa di sovvenzione così, a riguardo dell'agricoltura, che a riguardo della pastorizia.

2. Se dovesse cancellarsi la iscrizione presa a carico di ciascun censuario per l'importo di 25 annate del canone ad oggetto di custodirne il capitale.

3. Se dovessero conservarsi i censuari di dette terre erbifere non possessori di armenti, nelle loro rispettive censuazioni.

4. Se dovesse distruggersi, conservarsi, o riformarsi l'attual sistema di percezione.

Pendenti le riserbate provvidenze il di lei rapporto dei 21 dicembre all'altro articolo promosse cioè:

5. Come assicurar con ipoteca gli arretrati a tutto il 1823 a carico dei beni di piena possidenza di coloro che nei verbali si costituiscono di tali arretrati debitori, conciliandosi la necessaria brevità del tempo ed il massimo risparmio della spesa.

Rassegnati questi cinque articoli al Re nel consiglio dei 13 del corrente perchè si compiacesse di spiegare le provvidenze suddette.

Sul primo la M. S. ha differito la spiegazione sino a quando la situazione economica della Tesoreria permetterà, che questo articolo novellamente le si proponga, ed ha sul quarto disposto che si riagiti, allorchè le operazioni del Commissario Civile saranno completate.

Sul secondo la M. S. ha determinato che la iscrizione per lo importo delle 27 annate di canoni si limiti allo importo di due annate soltanto, cancellandosi per l'ammontare delle altre venticinque.

Sul terzo la prelodata M. S. ha risoluto, che quante volte i censuarî di terre erbifere non possessori di animali, non corrono nell'anno il maturo canone, e la fondiaria dovuta sulle rispettive censuazioni, oltre di restare esposti alle coazioni legali per lo pagamento, decadono immediatamente dal dritto di ritener le terre, le quali di fatto resteranno devolute al tavoliere, per riunirsi a que' possessori di animali, che non abbiano affatto erbaggio, o ne abbiano sufficiente.

Sul quinto finalmente S. M. autorizza lei di richiedere in officio, a'Direttori e Conservatori delle ipoteche delle provincie ove i censuarî in arretrato a tutto il 1823 fanno domicilio gli estratti delle matrici di ruolo, e gli stati d'iscrizione, e vuole che quei funzionarî sieno nel dovere di spedirle in carta libera, e gratuitamente, salvo il solo dritto a' conservatori a pagarsi a di lei cura da' censuarî medesimi.

Io nel Real nome le partecipo signor Intendente queste Sovrane determinazioni perchè nè curi l'adempimento, prevenendola di aver dato gli ordini convenienti all'amministrazione generale del Registro e del bollo, a'Direttori delle contribuzioni dirette, affinchè resti eseguita la parte che riguarda e gli uni e gli altri.

Nel tempo medesimo a me non sfugge il dubbio, che potrebbe promuoversi in riguardo a' debitori a tutto il 1828 e conviene prevenirlo.

Possono costoro avere ne' fondi censiti migliorie di tal fatto, e che soprabondantemente ne venga il credito fiscale cantelato, senza che ne restino altri beni di loro piena proprietà impegnati a tali migliorie, non avendo possono avere de' beni in aliena provincia, che in quella del di loro domicilio.

Per la prima parte è della di lei prudenza il vedere se in qualunque tempo, ed in qualunque eventualità le sole migliorie possono rendere sicura al fisco la percezione del suo avere, e per la seconda parte la regola generale da S. M. presa in veduta non esclude i casi di eccezione.

Reale rescritto del 26 giugno 1826 diretto all'Intendente di Capitanata commissario civile per gli affari del tavoliere col quale si danno norme a seguire per istabilire la riduzione de' canoni.

Il di lei rapporto de' 29 aprile metteva in veduta il progresso, che erasi fatto nella percezione del tavolirre dacchè era in attività il Commissariato civile abbenchè i censuarî sieno afflitti tuttavia da que' mali stessi che li aveano a tutto il 1823 depauperati ed aggiungeva, che quando la riduzione de' canoni, apprestata con rimedio a questi mali, avesse potuto applicarsi agli esercizî del 1824 e 1825 o arretrate per tali esercizî, non vi sarebbe, o tutto al più diverrebbe di pochissimo conto.

Osserva ella d'altronde che la speranza di questa riduzione, da più tempo innanzi concepita, avea ancora sostenuto la industria in mezzo alle ingiurie continuate delle stagioni, e tra l'avvilimento del commercio, che la riduzione di poi ottenuta impegnava il Commissariato ad operazioni lunghe, e laboriose, per renderla a tutti eguabilmente applicabile, e che l'applicazione avrebbe dovuto regolarmente rapportarsi non alle diverse epoche delle operazioni eseguite, all' epoca certa bensì della disposizione, della quale si trovava sovranamente accordata, onde non rendersi parziale ed ingiusta tra coloro, a' quali si è dovuto il godimento.

Rifletteva inoltre, che trovandosi fissata in agosto, ed in novembre di questo anno la scadenza delle prime rate, nelle quali ripartito l' arretrato a tutto il 1823 la riduzione operata dal momento, in cui fu disposta, avrebbe facilitato i pagamenti di quelle, mentre diversamente dovendo i censuarî adempirne nei tempo stesso il pagamento, e corrispondere la totalità del canone corrente, oppressi dal peso, sarebbero ripiombati in quella luttuosa impotenza, dalla quale, e colla dilazione degli arretrati, e colla riduzione del corrente si è cercato il rilevarli.

Rassegnate queste considerazioni al Re nel Consiglio de' 19 del corrente, S. M. ne ha gustato la ragionevolezza, che anzi distinguendo l'epoca a tutto il 1823 a' mali della quale si è procurato ovviare, con dilazione i pagamenti dell'arretrato accumulato, e l'epoca dal 1824 in poi, in cui gli stessi mali esistendo si è cercato far argine colla riduzione de' canoni, ha per sua reale clemenza voluto, che il rimedio applicato all'epoca secondo cominci ad esser per tutto indistintamente attivo dacchè cessa l'attività del rimedio all'epoca prima adattata. Quindi ha dichiarato, che la riduzione de' canoni debba aver luogo dall'anno colonico, o pastorale corrente al primo gennajo 1824, ma per coloro

solamente, che o non sono in mora per gli esercizii pel 1824 in poi, o che essendovi siano solleciti a pagare ciò che essi debbano, fatta deduzione della quantità scemata.

Nel Real nome le partecipo questa Sovrana determinazione, perchè disponga ciò che conviene all'adempimento. Assicurata così e renduta eguale la sorte di tutti i censuarî, non vi è più ragione a scusare l'arretrato, in cui essi possono trovarsi per li mentovati esercizî, per cui conviene, che ella metta in opera tutta la sua lodevole attività per indurre i renitenti al ripiano del di loro dare, ovvero ad adottar contro di loro tutte le misure rigorose, alle quali trovasi facoltata, mentre lasciarli nella loro retinenza non sarebbe, che fomentar la ingratitudine contra tanti benefizî, de'quali la munificenza del re li ha colmati.

Real Rescritto de' 10 febbrajo 1827 diretto al Commissario Civile per gli affari del tavoliere col quale si prescrivono le facilitazioni per la ricensuazione de' fondi devoluti.

Ho presentato al Re il dì lei rapporto de'16 gennajo, dove ella per facilitare la ricensuazione delle terre devolute propone due espedienti.

Il primo è alternativo, o di accordarsi a'nuovi censuarî, per lo pagamento del valore delle migliorie, in dette terre rinvenute, la stessa dilazione si sarebbe data agli antichi, quando la devoluzione non si fosse a di loro danno operata, per lo di loro debito arretrato, che viene da dette migliorie coverto, ovvero formar di detto valore tanti capitalî produttivi di un interesse, il quale avrebbe nella maggior parte rifatto la cassa del tavoliere della riduzione data a'canoni.

Il secondo, di concedersi agli stessi nuovi censuarî per lo pagamento della entratura la medesima dilazione, che essi avrebbero per lo valore delle migliorie, quando la prima parte del primo alternativo espediente venisse adottata.

Esaminate le di lei proposizioni si è riflettuto, che l'interesse fiscale esige, di scemarsi il più che sia possibile il masso della proprietà in amministrazione: che ad ottener l'intento, nella situazione attuale di coloro, che esercitano industrie nel tavoliere, è necessità di accordare delle facilitazioni: che il ridurre il valore delle migliorie a capitalî redditizî sarebbe in opposizione all'interesse, il quale consiglia le facilitazioni, per sgravare di proprietà l'amministrazione, che quelle facilitazioni, le quali convengano al pagamento del valore delle migliorie, dal quale l'arretrato degli antichi censuarî vien rappresentato, non competono

al pagamento della entratura, in cui non si può veder trasmessa veruna ragione a dilazioni nel passaggio delle terre da antichi e nuovi industriosi, che la fortuna di coloro, che acquistano, conviensi presumerla sempre migliore della fortuna di quelli che decadono.

Partendo S. M. da siffatte considerazioni ha escluso il progetto di ridursi a capitale il valore delle migliorie, e si è degnata rescrivere, che a' censuarî delle terre devolute si accordi di pagare il valore delle migliorie, in quelle esistenti tra il corso non più lungo di anni dieci in rati uguali, fissandosi la scadenza della prima rata sia nel primo, sia nel secondo anno della censuazione, secondochè la di lei prudenza saprà meglio consigliarle, vedute le particolari circostanze de' casi, che le si presenteranno, salvo bensì a lei la facoltà di estendere il tempo di anni dieci anche a qualche tempo maggiore, quando, a di lei severo giudizio, ve ne fosse il bisogno. Riguardo poi alla entratura S. M. vuole, che sia questa soddisfatta tra il termine che non ecceda gli anni quattro improrogabilmente, anche in rate pagandosi bensì una delle rate prontamente. Ed in fine per quanto concerne la cautela de' pagamenti, così del valore delle migliorie, che della entratura, la M. S. l'affida interamente alla di lei accortezza, e vigilanza, persuasa, che ella saprà esigerne soddisfacentemente e sugli stessi fondi a ricensirsi, e sulle migliorie, del valore delle quali si tratta, e sopra i beni di piena proprietà di nuovi censuarî, secondocchè la circostanza di costoro, ed insieme la tranquillità del fisco richiederanno.

Nel Real nome le comunico questa Sovrana determinazione, nell'adempimento della quale non le sfuggirà certamente, che sulle somme dilazionabili, convien stabilire un interesse a scalare a misuracchè verranno pagati degli acconti sulla sorte.

Real Rescritto de' 7 aprile 1827 partecipato dal Ministro delle Finanze all' Intendente di Capitanata col quale si stabilisce, che tanto il Segretario quanto il Commesso addetti alla seconda camera restino addetti al Consiglio d' Intendenza per gli affari del tavoliere.

Nel Consiglio de' 26 marzo ho rassegnato al Re il di lei rapporto del giorno 3 col quale oltre che dava conto della dismissione della seconda camera, e dell' attività nella quale si era posta la prima per lo disimpegno delle sue nuove attribuzioni, faceva conoscere l' espediente che avea creduto necessario di adottare di lasciar cioè addetti alla camera conservata D. Domenico

Mascia, e D. Gaetano Fiorentini l'uno nella qualità di Segretario, l'altro nella qualità di commesso, per quegli affari che alla stessa camera si trovano dalla camera dismessa trasfusi. Sua Maestà per la prima parte ha dichiarato di restar intesa, e per la seconda penetrata dalle considerazioni che hanno indotta lei a così regolarsi; si è degnata rescrivere che sieno presso la camera rimasta conservata li detti D. Domenico Mascia e D. Gaetano Fiorentini, nelle attribuzioni rispettive ed impieghi che presso la camera abolita esercitavano.

Nel Real nome le partecipo questa sovrana determinazione per intelligenza, e per lo corrispondente adempimento.

Reale Rescritto de' 17 ottobre 1827 diretto all' Intendente di Capitanata commissario civile per gli affari del tavoliere, col quale si partecipa la sovrana determinazione sul piano ad eseguire la reintegra de' tratturi e de' riposi laterali.

Ho rassegnato al Re le proposizioni contenute nel di lei rapporto de' 17 aprile, che ha ella creduto conducenti alla esecuzione del decreto de' 9 ottobre 1826, col quale viene a lei commesso, di prendere in via economica, ed amministrativa la reintegra dei tratturi e riposi laterali, quelle cioè, di destinarsi per ogni tratturo un incaricato con due agrimensori colla mensile gratificazione al primo di ducati settanta, e di ducati sessanta a ciascuno dei secondi; di rimettersi i tratturi e riposi, allo stato in cui furono posti dopo la reintegra eseguita nel 1810, e perciò di provvedersi gl' incaricati e gli agrimensori della pianta allora formata di quel tratturo, al quale verranno i medesimi rispettivamente destinati, mediante la quale possono essi rispettare le usurpazioni allora tollerate e conoscere quelle posteriormente avvenute, e di dover il sindaco di ogni comune nel di cui tenimento la reintegra aver deve luogo, richiesto dall' Incaricato, destinar due decurioni che intervengono nelle operazioni analoghe ed inoltre annunciare con pubblici manifesti il giorno, dall'incaricato assegnato al procedimento, onde intervengano, se il vogliano, anche i particolari interessati; di formarsi sopra luogo per ogni usurpazione un processo verbale, segnato dall' incaricato, dai due agrimensori e dai due decurioni, rapportandosi nel verbale il nome dell' occupatore, la estensione misurata della parte occupata, ed ogni altra circostanza opportuna; di restare a cura dell'incaricato e degli agrimensori il provvedere dell' apposizione dei termini lapidei colla impressione R. T. facendosene menzione nel verbale; di anticiparsi la spesa per siffatta operazione, per poi rivalersene sopra

gli usurpatori nel tempo stesso che se ne riscuoterebbe la multa; di redigersi i rispettivi processi verbali in doppia spedizione, per rilasciarsene uno ai sindaci, e per rimettersene l'altro al commessariato civile, dal quale su dei medesimi sarà pronunciata l'applicazione della multa, di opporsi parimenti a cura dell'Incaricato, e degli agrimensori, ed a carico dei fondi a tal uopo apprestabili i termini nelle parti non usurpate e che intanto ne sono privi; infine di mettersi a disposizione del commissariato civile ducati 3000 per ora, per ovviarsi alla spesa ingente alla quale si va incontro per farsi qualche anticipazione agl'incaricati, ed agli agrimensori, e per pagarsi esattamente in ogni mese i loro rispettivi appuntamenti.

Oltre di queste proposizioni è ugualmente rassegnato al Re il di lei dubbio, nel caso che indipendentemente dalle usurpazioni tollerate nel 1810 oltre se ne rinvengano posteriori sulle quali si fossero, o elevate fabbriche, o formati orti, e vigneti, o folte altre piantagioni, e le ragioni alternative, che ànno il dubbio promosso quello cioè, che in certo si metterebbero le due industrie, la pastorizia, o l'agricoltura, o che si disfacesse, o che si conservasse il già fatto.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del giorno 12 di questo mese, portando minutamente le sue vedute sopra ciascuna delle di lei proposizioni le ha tutto sovranamente approvato, ed avendo esaminato il dubbio mosso, con approfondire i motivi che lo ànno eccitato a dichiarare la reintegra eseguita nel 1810 esser di base, e di principio a quel che va ora ad avér luogo, talmentechè i tratturi, ed i riposi laterali dicono esser portati allo stato nel quale allora furon posti, salvo solamente qualche eccezione, non applicabile a'tratturi, i quali irremissibilmente dovranno esser reintegrati, ma a'soli ristori, quando su di questi si trovassero fabbriche considerevoli, o straordinarie colture, in certo modo inservienti, ed utili al transito del bestiame, poichè in questo caso vuole la Maestà Sua che se ne faccia adesso rapporto, nel quale le si proponga la dispensa alla reintegra, mediante una corrispondente prestazione a favore del tavoliere.

Vuole però il Re che per la conservazione de'tratturi e riposi così reintegrati ella proponga una istruzione da approvarsi poi e dichiararsi esecutiva come decreto, la quale abbia per oggetto di dare il carico, e la responsabilità a'sindaci de' rispettivi comuni, ne'quali siano compresi i rispettivi tratturi, e riposi, di redigere, nell'uscire dalla carica, processo verbale contenente lo stato dei tratturi, e riposi che sono nel rispettivo tenimento, se siano nella loro integrità mantenuti, o se abbiano sofferto delle usurpazioni

o diminuzione da qualunque causa prodotte, per poi col mezzo delle competenti autorità rimettere tali verbali all'Intendente di Capitanata, che nelle istesse istruzioni, si cominci a'Sindaci trasgressori la multa di ducati 100 oltre gli effetti legali della responsabilità loro ingiunta, ed inoltre si dia agl'Intendenti, ed a'Sotl'Intendenti la sorveglianza alla esatta esecuzione.

Io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, e credo superfluo di raccomandarle lo esatto adempimento, che anzi debbo attenderlo tranquillamente da quella saggezza, e da quel zelo, che ella impiega ne' disimpegni commessigli, e che in modo particolare debbono esternarsi in questa occasione di tanto interesse all'industria pastorizia, e di tanto dritto per parte del fisco a rivendicare alla sua vasta proprietà del tavoliere le porzioni usurpate; e perchè s'incomincino senza rancore operazioni di così grande rilievo, io vado a domandare la sovrana autorizzazione onde spedire l'ordinativo di ducati 3000 da far fronte per ora alle spese necessarie, nelle quali io la impegno a que'possibili risparmi così imperiosamente richiesti dallo stato non florido della Tesoreria. Le prevengo inoltre che ho comunicato al Ministro degli affari Interni quella parte dell'espressata determinazione, che metto in dovere i Sindaci di secondare gl'inviti degli incaricati alla reintegra, pregandolo a dare gli ordini opportuni agl'Intendenti delle altre provincie che sono nel tavoliere interessate.

Reale Rescritto del 1 giugno 1831 partecipato dal ministro dell'interno all'intendente di Capitanata col quale si danno disposizioni a promuovere le piantagioni.

S. M. nel suo ultimo viaggio attraversando cotesta provincia à avuto occasione di osservare, tra le altre cose, che il suolo della Capitanata generalmente sia sprovveduto di alberi, ed al suo felice ritorno mi à comandato di raccogliere le convenienti notizie onde rassegnarsi alla sovrana risoluzione le misure che potranno occorrere a promuovere le piantagioni di quegli alberi che si stimeranno più vantaggiosi non escluse quelli di alto fusto. Ha narrato inoltre la Maestà Sua che il fertile modo di cotesta provincia non dà ai proprietari la rendita corrispondente, e mi à parimente ordinato nel suo felice ritorno che io mi fossi occupato di questo oggetto, e dei mezzi come indurre le popolazioni delle montagne degli Abruzzi e della Basilicata ad impiegare le loro braccia in cotesto suolo mancando d'altronde di lavori nei proprî paesi.

Nel real nome le partecipo queste sovrane determinazioni, perchè ella coi suoi noti estesi lumi proponga quanto creda opportuno su entrambi gl'indicati oggetti, e perchè ancora cotesta società economica si occupi dell'esame di essi, in preferenza di ogni altra, tanto per designare gli alberi che crederà più convenienti al suolo, al clima ed alla economica della provincia, ed i mezzi opportuni per promuovere la piantagione quanto per proporre come si possa trarre miglior profitto della fertilità delle terre della provincia da lei amministrata.

Regolamento ed istruzioni del 6 *agosto* 1831 *per l'assegno e distribuzione del sale ai pastori del tavoliere.*

Art. 1. Nel termine solito prescritto dai regolamenti, i censuari di terre fiscali a pascolo sul tavoliere di Puglia dovranno adempiere alla presentazione della dichiarazione degli erbaggi pascolati dal loro armenti.

Nel termine medesimo vi adempiranno benanche i fittajuoli tanto delle terre erbifere in amministrazione, che delle altre appartenenti ai censuari. Essi però avranno l'obbligo di esibire presso la commessione eretta per la distribuzione del sale le scritture dei loro affitti passate coi censuari.

Laddove qualche scrittura contenga una durata di affitto per altri anni avvenire; potrà il fittajuolo, dopo che sarà terminato lo stato generale degli assegnamenti di sale ripigliarsela rilasciandone copia in carta semplice da lui sottoscritta, o vistata dal segretario della commessione qualora egli non sappia scrivere.

La stessa restituzione, sempre però, dopo terminato lo stato generale potrà farsi a quel fittajuolo che abbia bisogno della scrittura onde produrla in giudizio, nel qual caso dovrà dichiarare in piedi della copia in carta semplice, che dovrà lasciare nella direzione del tavoliere presso qual magistrato si produrrà la scrittura suddetta.

Art. 2. La commissione composta dal signor direttore del tavoliere, direttore dei dazî indiretti, e ricevitore del tavoliere, assistita dal segretario, si occuperà all'esame e discussione dei riveli e scritture di affitto, e stabilirà con dei verbali, o con uno stato sottoscritto da essi in ciascuna pagina, la quantità del sale spettante a ciascun pastore, espressa in lettere, dopo di aver verificato gli estremi prescritti dall'art. 72 della legge dei 13 gennajo 1817:

Questi verbali o questo stato sarà la base fondamentale dei rispettivi assegnamenti del sale, e corrisponderà interamente a

quello che dovrà essere spedito all'amministrazione generale dei dazi indiretti.

Art. 3. Sarà preventivamente all'esame anzidetto formato uno stato della consistenza territoriale che corrisponda ai canoni del carico annuale delle terre a pascolo in amministrazione.

Questo stato sarà corredato di tutte le indicazioni opportune onde non possa la quantità del sale spettante a ciascun artico o eccedere la competenza ragguagliata al canone per le terre censite o all'estaglio di affitto per le terre in amministrazione.

Art. 4. Per le terre censite, od in parte dissodate, se la dissodazione dipenda dal quinto accordato ed eseguito ai termini della legge del 1817 il sale sarà dovuto nell'intero canone del saldo e dissodato. Se poi la dissodazione ecceda il quinto, o non oltrepassa i due terzi dell'intera censuazione, il sale sarà dato in proporzione del canone che si paga per la parte rimasta salda e per uso dell'industria armentizia.

Art. 5. Laddove siavi il caso che un censuario abbia messo a rinsaldire le terre dissodate in un epoca non minore di tre anni anteriore a quella in cui richiede il sale, debba essere ammesso al favore di ottenerlo, previa una verifica a sue spese, e precedente una dichiarazione da lui sottoscritta di non doversi più avvalere per coltura del terreno rinsaldito.

In questa dichiarazione dovrà essere comminata *la multa* di ducati cento a versura a favore del tesoro, qualora il censuario vi controvenisse nel tratto successivo.

La dichiarazione istessa sarà conservata nella direzione del tavoliere per le disposizioni di risulta, sotto la responsabilità dell'uffiziale del carico delle terre a pascolo che ne formerà uno stato dettagliato segnato dal direttore del tavoliere.

Art. 6. È proibito l'assegnamento del sale a que' censuari che abbiano dissodato più dei due terzi delle terre censite.

Quando poi un censuario trovisi in questo caso non per dissodazione commessa da lui, ma per effetto di ricensuazione di terre devolute e dissodate dai cenzuari decaduti, il calcolo della competonza del sale sarà basato sulle terre censite, escluse le dissodate ricensite dietro devoluzione.

Per le censuazioni erbifere di carri dodici inclusivamente in sopra laddove un quarto se ne trovi saldo, e così che il censuario vi eserciti l'industria armentizia, sarà accordato il sale in proporzione del canone che ricade sulla parte salda.

Finalmente per le censuazioni dei 30 carri in sopra sarà assegnato il sale in quella parte rimasta salda, purchè così che il censuario possegga dei così detti animali locati.

Art. 7. Per demanî affrancati dalla servitù fiscale mediante un'annua prestazione, siccome non son terre d'intera proprietà del tavoliere, potrà assegnarsi il sale in proporzione del quinto del canone annuo.

Affinchè poi questo favore venga accordato a coloro che esercitano l'industria armentizia, è necessario che la commissione liguidi in ogni anno mediante un notamento sottoscritto dal sindaco locale, che siano; possessori di pecore, o di vacche che esercitano la loro industria su' demanî anzidetti, onde poter ripartire a favor loro il sale ragguagliato al quinto del canone, ed in proporzione del numero rispettivo degli animali.

Art. 8. A norma delle superiori disposizioni di S. E. il ministro delle reali finanze, i membri componenti la commissione del sale; il segretario della commessione istessa, e l'uffiziale del carico delle terre a pascolo sono risponsabili del danno che possa recarsi al real tesoro per ogni illegale ed abusivo assegnamento di sale.

La commissione istessa farà preventivamente noto agl' interessati il contenuto negli articoli 1 e 5 delle presenti istruzioni per loro norma.

Reale Rescritto del 5 maggio 1835 diretto all' intendente di Capitanata col quale si mette argine al patto di esser riservato ai locati il sale relativo alle terre erbifere delle quali son censuarî e che essi danno in affitto.

Nel consiglio ordinario di stato del 27 dello scorso mese ò io rassegnato al Re rilevato col di lei rapporto del 23 novembre del 1833 il quale sovente si vede nell'affitto che i censuarî fanno della totalità delle poste erbifere, o di una parte di esse, ritenendo a se il sale corrispondente, lasciandone privi i fittajuoli, che a quelle terre menano i loro animali, e suggerito non solo dalla commessione dei presidenti, e dalla consulta dei dominî al di quà, precedentemente interrogate S. M. si è degnata rescrivere, che sia vietato per l'avvenire il patto, mercè il quale il sale si riservi ai locatori, e se ne privano i fittajuoli; e che la commissione addetta alla ripartizione del genere si ottenga strettamente al disposto nell'articolo primo della legge del 13 gennajo 1817 del quale sia richiamata la più rigorosa osservanza.

Io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, ed ella ne ingiungerà, e ne sorveglierà l'adempimento.

Reale Rescritto del 16 agosto 1836 diretto all'Intendente di Capitanata col quale si permette la conservazione de' fabbricati in Foggia sul Tratturo e si dispensano i possessori dalla prestazione del canone.

Gli edifizi costruiti nella Città di Foggia nel sito, ove i due tratturi, quello che parte dal Monte Santangelo, e quello che parte da Bari, s'intersecano, taluni di un antichità, di cui non è memoria, taluni dell' epoca del 1831, ed altri recenti, de'quali tratte il di lei rapporto nel 26 gennaio, hanno formato oggetto di proposizione alla Sovrana determinazione sottoposta.

Si è considerato, da se il rigore si serbasse di appianar questi edifizi, oltre che i loro possessori, per la maggior parte poveri, ne sarebbero desolati, resterebbe la città deturpata, e mancherebbe ove altri sostituirne mentre il canone manca di demanio, e mentre ad una popolazione sempre crescente fa bisogno di abitazione.

Si è considerato, che conservandosi gli edifizi in quistione minor ostacolo si mette alla mena delle pecore, si perchè i tratturi conservano una sufficiente larghezza, sì perchè più comodo transito hanno ora gli animali per la strada esterna novellamente formata di circa dugento passi ampie la quale da comunicazione a'tratturi.

Si è considerato, che la multa per le occupazioni seguite ricadono per lo più sopra individui, i quali posseggono un imponibile non al di sopra di ducati dieci, e netto scompariscono in faccia al decreto del 16 gennaio.

Si è finalmente considerato, che in una città cospicua, e di attivissimo commercio è interessata la pubblica economia ad aumentare i fabbricati, sia per lo bisogno, che ne ha la popolazione sempre crescente, sia per lo comodo; che si appresta agli avventori per occasione del commercio in quella Città esercitata.

Sopra tali considerazioni si è Sovranamente determinato, che restino in essere tutti i fabbricati de' quali è parola, e condonati tutti i canoni e di già su di quelli costituiti, o che dovrebbero costituirsi.

Io nel Real nome le partecipo questa Sovrana determinazione perchè abbia il suo adempimento, ma nel tempo uopo è avvertire, che il tratto di munificenza impartito a riguardo de' fabbricati già eretti, non dee estendersi a costruzioni nuove, che si volessero intraprendere, poichè converrà per questo, che procedano le domande e che sieno munite di debite superiori autorizzazioni, le quali potranno, secondo la varietà de' casi essere im-

partite, o negate, ovvero accompagnate da quelle condizioni, che si crederanno convenienti. È uopo egualmente di avvertire, che la remissione del canone non dee rendere di proprietà nel possessore delle fabbriche il suolo sul quale son quelle erette, poichè il suolo è sempre a considerarsi nel dominio del fisco nell'amministrazione nel quale dovrà rientrare tutte le volte nelle quali saranno le fabbriche deperite, e quello resterà vacuo e disponibile.

***Real Rescritto** del 5 decembre 1838 diretto all'Intendente di Capitanata col quale si dichiara che la pubblicazione della misura e titolazione delle terre del Tavoliere sia operativa ancora d'interrompere la prescrizione.*

Approvata da questo Ministero la titolazione universale delle terre del Tavoliere e delle altre nel perimetro dello stesso, per le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge del 13 gennajo 1827, e seguita la idea di non esser giammai prescrittibili gli effetti naturali della stabilita misura, se non dal punto in cui la misura medesima abbia ricevuto il suo legale adempimento. Ed in vero che venendo stabilito col menzionato articolo alcun termine per la misurazione e confinazione lapidea di quelle terre, potrebbero tali operazioni eseguirsi in qualunque tempo, ed in esito di esse, ciascuno dovrebbe rilasciar quella maggiore estensione che non gli appartiene, come altri riceversi quella di cui manca.

Ho io fatto di ciò oggetto di proposizione a S. M. e la M. S. si è degnata Sovranamente dichiarare, che la intimazione con pubblici avvisi da praticarsi da lei, signor intendente, della titolazione e misusa debba essere operativa ad interrompere la prescrizione, se per prescrizione può darsi nella soggetta materia, per un atto di cui la legge non prefigge termine o fatali,

Nel real nome le partecipo signor intendente tale Sovrana risoluzione per l'esatto adempimento che si richiede, inserendola precisamente nel giornale dell'intendenza, dandone riscontro.

***Real Rescritto** del 7 agosto 1840 diretto al procuratore generale presso la G. Corte de' conti, col quale si dettano norme a seguire sulla competenza del contenzioso amministrativo.*

In data del 24 marzo 1827 io la prevenni che di real ordine era stata rimessa al parere della consulta la deliberazione della Gran Corte pervenuta con di lei rapporto del 3 ottobre 1826, ove

si dichiarava la incompetenza del Contenzioso Amministrativo nella causa, in cui il Marchese la Greca sosteneva non essere tenuto sulla posta di dominio diretto del tavoliere denominato Faugno, alle decime in favore della mensa di Sansevero, e nel caso vi fosse domandava la proporzionata riduzione del canone. La Consulta si scrisse in due pareri. Il maggior numero rifletteva, che l'azione diretta a sostenere la libertà di un fondo va nel genere delle revindiche, e le azioni a revindicare non sono di competenza del contenzioso amministrativo: che la riduzione del canone pretesa dal marchese la Greca, in uso di soccumbenza, è un accessorio, il quale non può deviare l'andamento dell'azione principale dall' autorità destinata a pronunciar su di questa: che una disposizione, la quale si allegava a limitare i dritti della mensa ad una esazione di soli ducati 16 onde escluderla da ogni altra pretenzione, costituiva una eccezione, la quale doveva farsi valere in difesa, ma non cangiava la natura del giudizio di revindica. Quindi il maggior numero pronunciò la competenza del giudice ordinario.

Il minor numero rifletteva, che rimuovere le pretensioni della mensa; importa serbare la integrità delle terre del tavoliere, e mettere in salvo l'amministrazione da quella riduzione di canone, che avrebbe potuto forse aver luogo, quando, dichiarate queste terre soggette a decimazione, si fosse creduto conveniente un compenso al censuario, che libere le aveva ricevuto. Quindi pronunciò la competenza del contenzioso amministrativo.

Nel consiglio ordinario di stato del 3 del corrente ho io rassegnato a S. M. il duplice voto della Consulta, e si è avuto luogo ad osservare:

Che la istanza del marchese La Greca ha due scopi: rimuovere le pretensioni della mensa: esser garentito dal tavoliere per la riduzione del canone quando quelle si fossero ammesse, e quando questi due oggetti si considerino separati, non può esservi dubbio, che il primo cade nella giurisdizione ordinaria, il secondo in quella di eccezione. Che la discordanza de' voti della consulta non dipende da differenza di principî, poichè l'intero collegio si riporta alle stesse leggi, ma nasce dall'essersi ritenuto da tutti i Consultori, che unico esser dovesse il giudizio, perchè unico il libello; nel quale i due oggetti in mira del marchese La Greca si erano spiegati, e partendosi dalla unità del giudizio altri han pensato, che l'oggetto principale tirar dovesse dietro a se l' accessorio, ed altri sono andati al risultamento della contesa per dedurre una opposta conseguenza.

Che per le note teorie, relative alla prorogazione della giurisdizione, allorquando un giudice è incompetente per ragion di

materia a conoscere di un azione, il nesso, o la dipendenza, che quella può avere con una domanda innanzi a lui spiegata, o la cumulazione nello stesso libello, o la circostanza di trattarsi di una semplice chiamata in garentia, non valgano a conferirgli quella giurisdizione, della quale non è formato, ed in questi egli dee ritenere la parte di sua competenza, e rinviare l' altra, sebbene a quella alligata, all'autorità cui essa conviene.

Dietro siffatte osservazioni si è da S. M. sovranamente rescritto dichiararsi la competenza dell' autorità giudiziaria per la parte che risguarda la decimazione pretesa dal veecovo sulle terre di Faugno, e la competenza del contenzioso amministrativo per la parte che risguarda la decimazione pretesa dal Vescovo sulle terre di Faugno, e la competenza del contenzioso amministrativo per la parte che risguarda la riduzione del canone, qualora dritto venisse fatto alle pretensioni della mensa.

Io nel Real nome le ne do parte per intelligenza di lei e della G. Corte, e perchè dia le disposizioni di risultamento.

Real Rescritto del 17 novembre 1840 diretto all' Intendente di Capitanata col quale si determina che i fittajuoli delle terre salde del Tavoliere non s' intendono discaricati dall' obbligo verso il Tavoliere, se non soddisfatti i Canoni dell' annata corrente e degli anni anteriori ne' quali abbiano tenuti gli affitti.

Dopo aver io inteso la commessione de' presidenti, e quindi l' agente del contenzioso, ho formato oggetto di Sovrana risoluzione la quistione, sulla quale si raggirono i di lei rapporti del 16 e 30 maggio, cioè, se i fittajuoli delle terre salde del Tavoliere, possono essere astretti a versare nel maggio anche il terzo del canone scadibile nel novembre, ed è stato Sovranamente rescritto, che ad evitarsi, che il dritto di agire personalmente contra i fittajuoli attribuito coll'articolo 15 della legge del 13 di gennajo 1817 al fisco per la riscossione de' canoni, non si renda in tutto, o in parte inefficace per fatto de' censuari e de' fittajuoli medesimi, i quali possono convenire le scadenze dell'estaglio anticipatamente al maturo de' canoni medesimi, i secondi non s'abbiano mai a considerarsi discaricati dall' obbligo verso il fisco, che loro impone il mentovato articolo 15 se non dopo la soddisfazione de' canoni dell' anno che corre, e di tutti gli anni anteriori. ne' quali gli affitti si son da essi tenuti.

Io nel Real nome le partecipo questa Sovrana determinazione affinchè ella ne curi in tutt' i modi la esecuzione.

Real Rescritto del 30 luglio 1842 partecipato dal Ministro delle Finanze all' Intendente di Capitanata col quale si ordina lo scioglimento dello stralcio del commessariato civile per gli affari del Tavoliere.

Nel consiglio ordinario di stato del 27 del corrente S. M. ha Sovranamente dichiarato, che resti sciolto lo stralcio del commessariato civile, e restituite le cose nello stato in cui erano nel 1824, ed anteriormente, restando ella tuttavia delegata alla reintegra del tratturo in conformità del decreto del 8 aprile 1832; che della verifica delle terre nelle tre popolazioni di Casalnuovo, Castelnuovo e Casalvecchio resti incaricato delle operazioni convenienti cotesto Consigliere abruzzese assistito da un impiegato a scelta del direttore del tavoliere.

Io nel Real nome le partecipo questa sovrana determinazion e affinchè disponga quanto ne risulta per la parte che le riguarda.

Real Rescritto de' 3 aprile 1844 il quale stabilisce che le autorità del contenzioso amministrativo sono le competenti a procedere in azioni di revindica di terre del tavoliere di Puglia.

Dal Ministero di Giustizia mi si è partecipato in data del 30 marzo il seguente Real Rescritto.

Sul conflitto di attribuzioni elevato nel giudizio tra il comune di Torre maggiore ed i fratelli del Sordo per agire di revindica di parte del demanio comunale che dicevasi usurpato in pro del tavoliere di Puglia, cui erasi aumentato dal censuario del Sordo.

S. M. visto il parere della Consulta de' Reali Dominî continentali; considerato che nella specie ogni esame risguarda essenzialmente delle terre del tavoliere, nel Consiglio Ordinario di Stato del 26 andante si è degnata risolvere che nel cennato giudizio sieno competenti a procedere le autorità del contenzioso amministrativo.

Nel Real nome le partecipo a V. E. per l'uso che crederà convenevole.

Anche io nel Real nome a lei ne do comunicazione per l'uso che ne risulta.

F I N E.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Rip.° Car.° N.° 8 Oggetto

Napoli 30 *luglio* 1858.

Vista la domanda del tipografo Gennaro Agrelli con la quale ha chiesto di proseguire dalla pagina cinquantasette in poi la stampa dell' opera del signor D. Domenico de Martino, intitolata — *Lavoro Storico sul Tavoliere di Puglia.*

Visto il parere del R. R. sig. D. Errico Cardone.

Vista la Ministeriale del 24 dello spirante mese del Real Ministero degli affari Ecclesiastici e della Pubblica Istruzione num. 1396.

Si permette che la enunciata opera continui a stamparsi; ma non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l' impressione uniforme all' originale approvato.

Il Consultore di Stato Presidente provv.
CAPOMAZZA
Il Segretario Generale
Giuseppe Pietrocola

COMMISSIONE ARCIVESCOVILE
per la
REVISIONE DE' LIBRI

Nihil obstat
Caietanus Crisantii
Censor Theologus

Imprimatur
Pro Dep.°
Leopoldus Ruggiero

